

**CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
PER I DIPENDENTI DELLE IMPRESE EDLI E AFFINI
21 febbraio 2025**

INDICE DEGLI ARTICOLI E DEGLI ALLEGATI DEL CONTRATTO

DISCIPLINA DEL RAPPORTO DI LAVORO

PREMESSA – AMBITO DI APPLICAZIONE CCNL	5
REGOLAMENTAZIONE PER GLI OPERAI.....	9
Art. 1) ASSUNZIONE E DOCUMENTI	9
Art. 2) PERIODO DI PROVA.....	9
Art. 3) MUTAMENTO DI MANSIONI.....	10
Art. 4) MANSIONI PROMISCUE	10
Art. 5) ORARIO DI LAVORO	10
Art. 5-bis) PERMESSI INDIVIDUALI.....	11
Art. 6) ADDETTI A LAVORI DISCONTINUI O DI SEMPLICE ATTESA O CUSTODIA	12
Art. 7) RIPOSO SETTIMANALE.....	13
Art. 8) SOSTE DI LAVORO.....	13
Art. 9) SOSPENSIONE E RIDUZIONE DI LAVORO	13
Art. 10) RECUPERI	14
Art. 11) MINIMI DI PAGA BASE E INDENNITÀ DI CONTINGENZA	14
Art. 12) ELEMENTO VARIABILE DELLA RETRIBUZIONE.....	15
Art. 13) LAVORO A COTTIMO	15
Art.14) DISCIPLINA DELL'IMPIEGO DI MANODOPERA NEGLI APPALTI E SUBAPPALTI.....	16
Art.15) FERIE	17
Art.16) GRATIFICA NATALIZIA	18
Art.17) FESTIVITA'	18
Art.18) ACCANTONAMENTI PRESSO LA CASSA EDILE	19
Art.19) LAVORO STRAORDINARIO, NOTTURNO E FESTIVO	20
Art.20) INDENNITÀ PER LAVORI SPECIALI DISAGIATI	21
Art. 21) TRASFERITA.....	24
Art. 22) TRASFERIMENTO.....	28
Art. 23) INDENNITA' PER LAVORI IN ALTA MONTAGNA O IN ZONA MALARICA	29
Art. 24) ELEMENTI DELLA RETRIBUZIONE	29
Art. 25) MODALITA' DI PAGAMENTO	30
Art. 26) TRATTAMENTO IN CASO DI MALATTIA	31
Art. 27) TRATTAMENTO IN CASO DI INFORTUNIO SUL LAVORO O DI MALATTIA PROFESSIONALE.....	32
Art. 28) CONGEDO MATRIMONIALE	33
Art. 29) ANZIANITA' PROFESSIONALE EDILE	33
Art. 30) CONSERVAZIONE DEGLI UTENSILI, CUSTODIA DEI CICLI E MOTOCICLI	34
Art. 31) OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DEGLI AUTISTI.....	35
Art. 32) PREAVVISO DI LICENZIAMENTO E DI DIMISSIONI	35
Art. 33) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	35
Art. 34) INDENNITA' IN CASO DI MORTE.....	36
Art. 35) RECLAMI	36
Art. 36) VERSAMENTI IN CASSA EDILE	36
Art. 37) QUOTE SINDACALI.....	37
Art. 38) ACCORDI LOCALI	37
Art. 39) ASPETTATIVA	40
Art. 39) – bis PREMIO DI INGRESSO NEL SETTORE	40
REGOLAMENTAZIONE PER GLI IMPIEGATI	41
Art. 40) ASSUNZIONE	41
Art. 41) DOCUMENTI.....	41

Art. 42) PERIODO DI PROVA.....	41
Art. 43) ORARIO DI LAVORO	42
Art. 43-bis) PERMESSI INDIVIDUALI.....	42
Art. 44) ELEMENTI DEL TRATTAMENTO ECONOMICO GLOBALE.....	43
Art. 45) STIPENDIO MINIMO MENSILE	43
Art. 46) ELEMENTO VARIABILE DELLA RETRIBUZIONE.....	43
Art. 47) INDENNITÀ SPECIALE A FAVORE DEL PERSONALE NON SOGGETTO A LIMITAZIONE DI ORARIO.....	44
Art. 48) MENSE AZIENDALI.....	44
Art. 49) AUMENTI PERIODICI DI ANZIANITÀ.....	44
Art. 50) INDENNITÀ DI CASSA E DI MANEGGIO DI DENARO	45
Art. 51) INDENNITÀ PER USO DI MEZZI DI TRASPORTO DI PROPRIETÀ DELL'IMPIEGATO	45
Art. 52) INDENNITÀ PER LAVORI IN ALTA MONTAGNA, IN CASSONI AD ARIA COMPRESSA ED IN GALLERIA	45
Art. 53) INDENNITÀ DI ZONA MALARICA	45
Art. 54) LAVORO STRAORDINARIO, NOTTURNO E FESTIVO	46
Art. 55) LAVORI FUORI ZONA.....	46
Art. 56) TRASFERITA.....	47
Art. 57) TRASFERIMENTO.....	47
Art. 58) ALLOGGIO.....	48
Art. 59) MUTAMENTO DI MANSIONI.....	48
Art. 60) PAGAMENTO DELLA RETRIBUZIONE.....	49
Art. 61) FESTIVITÀ - RIPOSO SETTIMANALE	49
Art. 62) FERIE	50
Art. 63) TREDICESIMA MENSILITÀ	51
Art. 64) PREMIO ANNUO	51
Art. 65) PREMIO DI FEDELTA'.....	51
Art. 66) TRATTAMENTO IN CASO DI MALATTIA	51
Art. 67) TRATTAMENTO IN CASO DI INFORTUNIO O DI MALATTIA PROFESSIONALE	52
Art. 68) CONGEDO MATRIMONIALE	52
Art. 69) ASPETTATIVA	52
Art. 70) DOVERI DEL PERSONALE E DISCIPLINA AZIENDALE	53
Art. 71) PREAVVISO DI LICENZIAMENTO E DI DIMISSIONI	53
Art. 72) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	54
Art. 73) INDENNITÀ IN CASO DI MORTE	55
Art. 74) CERTIFICATO DI LAVORO	55
Art. 75) QUOTE SINDACALI.....	55

REGOLAMENTAZIONE SPECIALE PER I QUADRI	55
Art. 76) QUADRI.....	55

REGOLAMENTAZIONE COMUNE AGLI OPERAI E AGLI IMPIEGATI	56
Art. 77) CLASSIFICAZIONE DEI LAVORATORI.....	56
Art. 78) LAVORO A TEMPO PARZIALE	68
Art. 79) LAVORO DEI MINORI.....	70
Art. 80) CHIAMATA E RICHIAMO ALLE ARMI	70
Art. 81) TUTELA DELLA MATERNITA' E DELLA PATERNITA'	70
Art. 82) LAVORATORI STRANIERI	71
Art. 83) TUTELA DEI TOSSICODIPENDENTI E LORO FAMILIARI.....	71
Art. 84) DISABILI IN SITUAZIONE DI GRAVITÀ E LORO FAMILIARI	71
Art. 85) IGIENE E AMBIENTE DI LAVORO.....	71
Art. 86) SICUREZZA SUL LAVORO.....	72
Art. 87) RAPPRESENTANTE PER LA SICUREZZA.....	73
Art. 88) ALLOGGIAMENTO E CUCINE.....	76
Art. 89) PERMESSI	77
Art. 90) DIRITTO ALLO STUDIO	77
Art. 91) FORMAZIONE PROFESSIONALE	78
Art. 92) DISCIPLINA DELL'APPRENDISTATO.....	82
Art. 93) CONTRATTO A TERMINE	88
Art. 94) CONTRATTO DI INSERIMENTO	90
Art. 95) SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO	90
Art. 96) DISTACCO.....	91
Art. 97) PREVIDENZA COMPLEMENTARE - CONTRIBUTO CONTRATTUALE AL FONDO PREVEDI.....	91
Art. 98) ASSENZE	91
Art. 99) PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI	92
Art. 100) LICENZIAMENTI DISCIPLINARI.....	92
Art. 101) PASSAGGIO DA OPERAIO A IMPIEGATO.....	93

Art. 102) CESSIONE E TRASFORMAZIONE D'AZIENDA	93
Art. 103) RSU/RSA CONCILIAZIONE DELLE CONTROVERSIE	93
Art. 104) ASSEMBLEE	94
Art. 105) CARICHE SINDACALI E PUBBLICHE	95
Art. 106) AFFISSIONI	95
Art. 107) TUTELA DELLA DIGNITA' PERSONALE DEI LAVORATORI	96
ORGANISMI PARITETICI.....	96
Art. 108 CASSE EDILI - COMMISSIONE NAZIONALE PARITETICA PER LE CASSE EDILI (CNCE)	96
Art. 109 ENTI PARITETICI TERRITORIALI UNIFICATI PER LA FORMAZIONE E LA SICUREZZA (SCUOLE EDILI - COMITATI PARITETICI TERRITORIALI PER LA PREVENZIONE INFORTUNI, L'IGIENE E L'AMBIENTE DI LAVORO (CPT) FORMEDIL – ENTE UNICO FORMAZIONE E SICUREZZA	99
Art. 110 PREVEDI – Fondo Pensione Complementare per i Lavoratori delle Imprese Industriali ed Artigiane Edili ed Affini	102
Art. 110-bis SANEDIL – Fondo Nazionale di Assistenza Sanitaria Integrativa per i lavoratori dell'edilizia	102
RAPPORTI TRA LE PARTI SOCIALI.....	103
Art. 111 SISTEMA DI CONCERTAZIONE E DI INFORMAZIONE.....	103
Art. 112 OSSERVATORIO.....	105
Art. 113 CONCERTAZIONE PER LE GRANDI OPERE	106
Art. 113 – bis	106
Art. 114 BORSA LAVORO EDILE NAZIONALE (BLEN.it).....	106
Art. 115 ACCORDI INTERCONFEDERALI.....	108
Art. 116 NORMALIZZAZIONE DEI RAPPORTI SINDACALI.....	108
Art. 117 ESTENSIONE DI CONTRATTI STIPULATI CON ALTRE ASSOCIAZIONI	108
Art. 118 INSCINDIBILITÀ DELLE DISPOSIZIONI CONTRATTUALI CONDIZIONI DI MIGLIOR FAVORE	109
Art. 119 DISPOSIZIONI GENERALI	109
Art. 120 DECORRENZA E DURATA	109
Art. 121 ESCLUSIVA DI STAMPA.....	109
ALLEGATI.....	110
ALLEGATO A VALORI MENSILI DEI MINIMI DI PAGA BASE DEGLI OPERAI	110
ALLEGATO B MINIMI DI STIPENDIO MENSILE PER GLI IMPIEGATI.....	111
ALLEGATO C REGOLAMENTO DELL'ANZIANITÀ PROFESSIONALE EDILE	112
ALLEGATO D ACCANTONAMENTO DELLA MAGGIORAZIONE PER FERIE E GRATIFICA NATALIZIA AL NETTO DELLE IMPOSTE E DEI CONTRIBUTI A CARICO DEL LAVORATORE.....	114
ALLEGATO E PROTOCOLLO SUL TRATTAMENTO DI MALATTIA ED INFORTUNIO	115
ALLEGATO F ABROGATO	116
ALLEGATO G RAPPORTO DI CONSULTAZIONE AZIENDALE/VISITA IN CANTIERE.....	117
ALLEGATO H ACCORDO ATTUATIVO SULLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE (29 GENNAIO 2000).....	119
ALLEGATO I ACCORDO NAZIONALE 10 SETTEMBRE 2003 (LAVORO TEMPORANEO E PREVIDENZA COMPLEMENTARE	124
ALLEGATO L FINANZIAMENTO DEGLI ORGANISMI PARITETICI NAZIONALI DI SETTORE	126
ALLEGATO M PROTOCOLLO DI INTESA 18 DICEMBRE 1998 E ACCORDO NAZIONALE 19 MAGGIO 2000	127
ALLEGATO N STATUTO DELLA COMMISSIONE NAZIONALE PARITETICA PER LE CASSE EDILI (accordo nazionale 10 novembre 2004).....	132
ALLEGATO O STATUTO TIPO DELLE CASSE EDILI (accordo nazionale 19 settembre 2002)	135
ALLEGATO P PROTOCOLLO SUGLI ORGANISMI BILATERALI (20 maggio 2004).....	143
ALLEGATO Q PROTOCOLLO DI INTESA SUL SISTEMA DEGLI ORGANISMI PARITETICI DI SETTORE (29 gennaio 2000)	145
ALLEGATO R STATUTO DI PREVEDI.....	148
ALLEGATO S STATUTO SANEDIL.....	168
ALLEGATO T PROTOCOLLO DI INTESA SULLA PIANIFICAZIONE DELLE LINEE POLITICHE DEL SISTEMA FORMATIVO EDILE (20 maggio 2004).....	179
ALLEGATO U PROTOCOLLO SULLE POLITICHE DEL LAVORO NELL'INDUSTRIA DELLE COSTRUZIONI (29 gennaio 2000).....	181
ALLEGATO V ACCORDO NAZIONALE PER LE MODALITÀ DI ATTUAZIONE DEL SISTEMA DI RISCOSSIONE DEI CONTRIBUTI SINDACALI MEDIANTE DELEGHE (25 luglio 1996).....	1
ALLEGATO W STATUTO FORMEDIL - ENTE UNICO PER LA FORMAZIONE E LA SICUREZZA (12 aprile 2022)	2
ALLEGATO X STATUTO FNAPE - FONDO NAZIONALE ANZIANITA' PROFESSIONALE EDILE.....	11
ALLEGATO Y PROTOCOLLO SUGLI ORGANISMI BILATERALI (18 giugno 2008).....	17
ALLEGATO Z PROTOCOLLO SUL COSTO DEL LAVORO (18 giugno 2008)	20
ALLEGATO 1 ACCORDO NAZIONALE 3 OTTOBRE 2001	21
ALLEGATO 2 ACCORDO NAZIONALE 15 GENNAIO 2003.....	26
ALLEGATO 3 ACCORDO NAZIONALE 10 SETTEMBRE 2003.....	28
ALLEGATO 4 ACCORDO NAZIONALE 24 NOVEMBRE 2004	29

ALLEGATO 5 ACCORDO NAZIONALE 2 MARZO 2005	30
ALLEGATO 6 ACCORDO NAZIONALE 31 MAGGIO 2005	31
ALLEGATO 7 PROTOCOLLO SULL'INTERVENTO DELLE PARTI SOCIALI NAZIONALI PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA GESTIONE DEGLI ENTI PARITETICI NAZIONALI E TERRITORIALI (19 aprile 2010)	33
ALLEGATO 8 PROTOCOLLO SULLE BANCHE DATI PER LA REGOLARITA' CONTRIBUTIVA (19 aprile 2010)	35
ALLEGATO 9 DICHIARAZIONE COMUNE SUGLI ENTI PARITETICI (19 aprile 2010)	38
ALLEGATO 10 AVVISO COMUNE CONTRIBUZIONE E INTEGRAZIONE DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI NEL SETTORE EDILE (19 aprile 2010)	39
ALLEGATO 11 PROTOCOLLO SULLA FORMAZIONE E SICUREZZA SUL LAVORO (19 aprile 2010)	40
ALLEGATO 12 PROTOCOLLO SUL PREVEDI (19 aprile 2010)	42
ALLEGATO 13 AVVISO COMUNE (28 ottobre 2010)	43
ALLEGATO 14 PROTOCOLLO DI INTESA SUGLI ENTI BILATERALI (16 novembre 2010)	45
ALLEGATO 15 ACCORDO NAZIONALE 13 DICEMBRE 2010	51
ALLEGATO 16 ACCORDO NAZIONALE 5 LUGLIO 2011 BORSA LAVORO	53
ALLEGATO 17 ACCORDO NAZIONALE 3 FEBBRAIO 2015 (RETRIBUZIONI CONVENZIONALI)	54
ALLEGATO 18 PROTOCOLLO SUGLI ORGANISMI BILATERALI (1° luglio 2014)	56
ALLEGATO 19 ACCORDI SU INFORMATIVA SUL CONTRIBUTO CONTRATTUALE A PREVEDI (21 DICEMBRE 2017 – 30 GENNAIO 2018)	66
ALLEGATO 20 PROTOCOLLO PER IL RILANCIO DEL SETTORE (18 luglio 2018)	69
ALLEGATO 21 PROTOCOLLO SUGLI ENTI BILATERALI (18 luglio 2018)	73
ALLEGATO 22 LAVORATORI AUTONOMI (18 luglio 2018)	80
ALLEGATO 23 F 24 (18 luglio 2018)	81
ALLEGATO 24 Nota a verbale (18 luglio 2018)	82
ALLEGATO 25 CONVENZIONE (6 agosto 2020)	83
ALLEGATO 26 REGOLAMENTO FONDO INCENTIVO OCCUPAZIONE (accordo nazionale 10 settembre 2020)	87
ALLEGATO 27 REGOLAMENTO FONDO "PREPENSIONAMENTI" (accordo nazionale 10 settembre 2020)	95
ALLEGATO 28 ACCORDO NAZIONALE 10 SETTEMBRE 2020 (CONGRUITA')	101
ALLEGATO 29 (accordo nazionale 10 settembre 2020)	104
ALLEGATO 30 ACCORDO SU INFORMATIVA SUL FONDO SANEDIL (22 FEBBRAIO 2021)	108
ALLEGATO 31 ACCORDO SULLE ISTANZE DEL SETTORE DELLE COSTRUZIONI (3 marzo 2022)	109
ALLEGATO 32 PROTOCOLLO FORMAZIONE E SICUREZZA (3 marzo 2022)	111
ALLEGATO 33 PATTO DI CANTIERE (3 marzo 2022)	114
ALLEGATO 34 FNAPE (3 marzo 2022)	115
ALLEGATO 35 NORMA PER RISERVE (3 marzo 2022)	116
ALLEGATO 36 Il Codice Etico degli Enti Bilaterali (3 marzo 2022)	117
ALLEGATO 37 ACCORDO SORVEGLIANZA SANITARIA (3 marzo 2022)	120
ALLEGATO 38 ACCORDO SIMULATORI MACCHINE DI CANTIERE (3 marzo 2022)	121
ALLEGATO 39 REGOLAMENTO FONDO TERRITORIALE PER LA QUALIFICAZIONE DEL SETTORE – FORMAZIONE E INCREMENTO DELLE COMPETENZE PROFESSIONALI DEI LAVORATORI (accordo nazionale 21 settembre 2023)	122
ALLEGATO 40 ACCORDO NAZIONALE 21 SETTEMBRE 2023 (FNAPE)	127
ALLEGATO 41 ACCORDO NAZIONALE 21 SETTEMBRE 2023 (Risorse del Fondo Prepensionamento – Prevedi)	129
ALLEGATO 42 ACCORDO NAZIONALE 21 SETTEMBRE 2023 (Modifiche al Regolamento del Fondo Prepensionamento)	131
ALLEGATO 43 ACCORDO SULLE ISTANZE DEL SETTORE (21 febbraio 2025)	133
ALLEGATO 44 ACCORDO SUL CATALOGO FORMATIVO NAZIONALE (21 febbraio 2025)	136
ALLEGATO 45 ACCORDO SULLA SORVEGLIANZA SANITARIA (21 febbraio 2025)	138
ALLEGATO 46 ACCORDO SULLA DUE – DENUNCIA UNICA EDILE (21 febbraio 2025)	141
ALLEGATO 47 ACCORDO SULLE PREMIALITA' (21 febbraio 2025)	144
ALLEGATO 48 ACCORDO SULLE MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DEL CONTRIBUTO CONTRATTUALE PREVEDI E ADDENDUM (4 luglio 2025 – 15 luglio 2025)	147
ALLEGATO 49 PRESTAZIONI STRAORDINARIE E ALIQUOTE FNAPE (8 ottobre 2025)	149
ALLEGATO 50 ACCORDI NAZIONALI 8 OTTOBRE 2025 E 15 OTTOBRE 2025 (DUE E TRASFERITA NAZIONALE)	156

PREMESSA – AMBITO DI APPLICAZIONE CCNL

- 1) Per l'industria delle costruzioni edilizie ed affini l'articolazione contrattuale è a livello territoriale, nei limiti fissati dal presente contratto, come pure a livello territoriale sono esclusivamente previsti, si costituiscono ed operano gli organismi e i comitati di cui al contratto medesimo.
- 2) Il contratto, nel realizzare maggiori benefici per i lavoratori, riconosce l'esigenza per le imprese di poter programmare la propria attività produttiva sulla base di elementi predeterminati per la durata del presente contratto e degli accordi integrativi stipulati in attuazione delle sue norme.
- 3) Al sistema contrattuale così disciplinato corrisponde l'impegno delle parti di rispettare e far rispettare ai propri iscritti, a tutti i livelli, compreso quello di azienda e di cantiere, il presente contratto e gli accordi integrativi territoriali dello stesso, per tutto il periodo di relativa validità. A tal fine le Associazioni dei datori di lavoro sono impegnate ad adoperarsi per l'osservanza, da parte delle imprese, delle condizioni pattuite mentre le Organizzazioni dei lavoratori si impegnano a non promuovere e ad intervenire perché siano evitate, a qualsiasi livello, compreso quello di azienda e di cantiere, azioni o rivendicazioni intese a modificare, integrare, innovare quanto ha formato oggetto di accordi in sede nazionale e territoriale.
- 4) Nel quadro di quanto sopra convenuto

VIENE STIPULATO

il presente contratto di lavoro da valere in tutto il territorio nazionale, per tutte le imprese che svolgono le lavorazioni di seguito elencate, comprensive anche di quelle previste dall'Allegato X del D.Lgs n. 81/2008, e per i lavoratori da esse dipendenti, siano tali lavorazioni eseguite in proprio o per conto di enti pubblici o per conto di terzi privati, indipendentemente dalla natura industriale o artigiana delle imprese stesse:

COSTRUZIONI EDILI

Costruzione (compresi gli scavi di fondazione, le armature, le incastellature, le carpenterie in legno e in ferro anche per le opere in cemento armato, attraverso casseforme e/o casseri industriali modulabili in materiale vario, l'impianto e il disarmo di cantieri, il montaggio e lo smontaggio di opere provvisorie quali baracche (prefabbricate o mobili) per mensa, spogliatoi e uffici, servizi igienici, e altre opere provvisorie in genere, il carico, lo scarico e lo sgombero di materiali), manutenzione (ordinaria e straordinaria) e restauro, anche artistico, di opere edili in cemento armato, in muratura, in legno, metalliche, anche se realizzate in tutto o in parte con impiego di elementi prefabbricati (compresa la produzione in cantiere o in stabilimento degli elementi prefabbricati).

A titolo esemplificativo e non esaustivo, costruzione, manutenzione e restauro di:

- fabbricati ad uso di abitazione (urbani e rurali);
- fabbricati ad uso agricolo, industriale, artigianale, sportivo, ricreativo e commerciale/direzionale;
- fabbricati per finalità pubbliche o di pubblica utilità;
- opere monumentali: chiese, mausolei, ecc.;
- ciminiera, serbatoi aerei e simili, silos, centrali termiche, torri di refrigerazione, ecc.

Montaggio e smontaggio di ponteggi e strutture, per la realizzazione/ripristino/restauro di opere murarie esterne ed interne, anche attraverso il sistema tubo giunto, multidirezionale e con elementi prefabbricati ed altre tecnologie all'uopo destinate.

Completamento e rifinitura delle costruzioni edili, nonché le altre attività di seguito elencate:

- intonacatura, tinteggiatura, sabbiatura, verniciatura, laccatura, doratura, argentatura e simili;
- decorazione e rivestimenti in legno, ferro, gesso, stucco, pietre naturali o artificiali, linoleum e simili, materie plastiche, piastrelle, mosaico, ecc.; applicazione di tappezzerie;
- fornitura con posa in opera e posa in opera, manutenzione o ristrutturazione, finiture di opere generali quali isolamenti termici e acustici, controsoffittature, strutture, pannelli o pareti in cartongesso;
- pavimentazione in cemento, marmette, marmo, bollettionato, seminato, gomma, linoleum, legno, pietre naturali;
- preparazione e posa in opera di manti impermeabilizzati di asfalto, membrane bituminose, pvc o materiali impermeabilizzanti di scavi, cunicoli e gallerie ecc., con eventuale sottofondo di materiali coibenti;

- posa in opera di parafulmini, campane, statue, croci, orologi, antenne per bandiere, per televisioni, parabole ecc.; opere similari;
- lavori murari per installazione e rimozione di impianti, macchinari e attrezzature degli edifici;
- verniciatura di impianti industriali;
- spolveratura, raschiatura, pulitura in genere di muri e di monumenti, sgombero della neve dai tetti;
- demolizione, con qualunque tecnica, di opere edili in cemento armato o in muratura o in prefabbricati;
- disfacimento di opere edili in legno o metalliche;
- demolizione e rimozione di opere edili in materiale a base e/o contenente amianto e/o sostanze riconosciute nocive;
- demolizione, rimozione e bonifica di opere edili realizzate con materiali e procedure la cui rimozione deve seguire particolari iter previsti dalle norme di legge;
- progettazione lavori di opere edili;
- manutenzione (ordinaria e straordinaria), restauro e restauro artistico di opere edili e di beni mobili e immobili di opere tutelate. Ovvero, costruzione, manutenzione e restauro di:
 - fabbricati ad uso abitazioni;
 - fabbricati ad uso agricolo, industriale e commerciale;
 - opere monumentali.

COSTRUZIONI IDRAULICHE, REALIZZAZIONE, AMPLIAMENTO ED ESTENSIONE DI RETI E SOTTOSERVIZI

Costruzione, manutenzione, riparazione, saldatura, demolizione di:

- opere di bonifica montana e valliva, di zone paludose e di terreni allagabili;
- opere di difesa e sistemazione di fiumi, torrenti e bacini;
- scavi e scavi con messa in opera di tubazioni o pipelines per la costruzione di acquedotti, gasdotti, metanodotti, oleodotti, rete fognaria, fibra ottica e di reti anche subacquee;
- fognature, pozzi neri o perdenti, fosse biologiche, ecc.;
- pozzi d'acqua (scavati, trivellati o realizzati con sistema autofondante) per uso potabile, industriale o irriguo;
- cisterne e serbatoi interrati (in metallo, in cemento armato, ecc.) per il contenimento di liquidi di qualsiasi specie;
- canali navigabili, industriali, di irrigazione;
- opere per impianti idroelettrici;
- porti (anche fluviali e lacuali);
- opere marittime, lacuali e lagunari in genere.

MOVIMENTO DI TERRA - CAVE DI PRESTITO E DI DEPOSITO - COSTRUZIONI STRADALI E FERROVIARIE - PONTI E VIADOTTI

– Movimenti di terra: ripristino e modifica di volumi di terra, realizzati con qualsiasi mezzo e qualunque sia la natura del terreno da scavare o ripristinare, scavi (anche per ricerche archeologiche e geognostiche), sterri, riporti o reinterri, adattamento o riattamento di terreni: preparazione di aree fabbricabili, di campi sportivi, di campi di atterraggio, di parchi e giardini; terrapieni, opere di ingegneria naturalistica e di ripristino a verde, lavori di ripristino del dissesto idrogeologico, ecc.

- Allestimento di aree verdi comprese nell'area di intervento dell'appalto anche mediante l'utilizzo di macchine complesse.

– Cave di prestito: cave di rocce disaggregate sciolte ed incoerenti (quali arena, sabbia, ciottoli, breccia, pozzolana, incoerente, farine fossili, tripoli, lapilli) e cave di argilla il cui esercizio è limitato alla durata di uno o più cantieri limitrofi essendo in funzione di componente dell'attività costruttiva che si svolge in tali cantieri.

- Cave di deposito o siti di conferimento di materiale inerte e terre e rocce da scavo.

– Costruzione, risanamento, manutenzione ordinaria e straordinaria (inclusa l'installazione di barriere fonoassorbenti e barriere di sicurezza, la spalatura della neve, lo spurgo e la pulizia della cunetta, il diserbamento, ecc.), riparazione, demolizione di:

- strade e autostrade (corpo stradale e sovrastruttura);
- linee ferroviarie, metropolitane e tramvie (realizzazione della sovrastruttura comprendente la massicciata, l'armamento, l'elettrificazione e il segnalamento e ogni altra lavorazione accessoria);

- impianti di trasporto terrestre ed aereo, a mezzo fune (funicolari, funivie, seggiovie, sciovie, teleferiche, ecc.);
- ponti e viadotti (in muratura, in cemento armato, con impiego di elementi prefabbricati, compresa la produzione in cantiere o in stabilimento e la messa in opera degli elementi stessi in legno e metallici; ponti su chiatte e su altri galleggianti; ponti canale);
- esecuzione di segnaletica stradale orizzontale, posa in opera di segnaletica verticale in genere e installazione di cartelli pubblicitari.

OPERE STRUTTURALI SPECIALI

Perforazioni verticali ed orizzontali e trivellazioni di terreni o rocce tramite macchinari anche a fini estrattivi, esecuzione di pali di qualsiasi tipologia e diametro, di sottofondazioni, di palificate e muri di sostegno speciali, di ancoraggi, di tiranti, di opere atte a ripristinare la funzionalità statica delle strutture, di pozzi, di opere finalizzate a garantire la stabilità dei terreni e di lavorazioni speciali per il prosciugamento, l'impermeabilizzazione ed il consolidamento degli stessi.

COSTRUZIONI SOTTERRANEE

- Scavo, costruzione, impermeabilizzazione, rivestimento, rifinitura, alesaggio, manutenzione di gallerie artificiali e naturali realizzate attraverso metodo tradizionale o tramite scavo meccanizzato con tecnica a scudo che preveda anche l'utilizzo di TBM (incluso il montaggio e la manutenzione elettrica e meccanica delle stesse) o microfresse, di discenderie, cunicoli, pozzi, caverne e simili per opere edili, stradali, ferroviarie e idrauliche, ecc.
- Montaggio di nastri trasportatori e approntamento di linee ferroviarie di servizio adibiti al trasporto dei materiali di risulta dello scavo, dei conci prefabbricati e del personale al/dal fronte.
- Esecuzione di tutte le opere e strutture di imbocco e di superficie strettamente collegate e connesse, comprese quelle comunque funzionali alla realizzazione dell'opera, con riferimento a tutte le attività e infrastrutture necessarie per il completamento, la progettazione, la gestione, la realizzazione e il supporto logistico del progetto di costruzione sotterranea.

COSTRUZIONI DI LINEE E CONDOTTE

- Messa in opera di pali, tralicci e simili; preparazione di scavi realizzati anche tramite utilizzo dei macchinari all'uopo destinati, trincee e opere murarie, con successivi reinterri ed eventuale ripristino della pavimentazione stradale, compresa la posa in opera di conduttori non in tensione di linee (aeree e sotterranee) elettriche e telefoniche.
- Installazione di tralicci per antenne radiotelevisive.
- Lavori di scavo e murari, con successivi reinterri ed eventuale ripristino della pavimentazione stradale per la posa in opera delle tubazioni per le reti di servizi quali gas, acqua e poste pneumatiche, ecc.

NUOVE TECNOLOGIE, RISPARMIO ENERGETICO, EDILIZIA ANTISISMICA

- Ristrutturazione di edifici secondo i criteri di risparmio energetico (cappotti termici, coibentazioni, ecc.).
- Utilizzo e messa in opera di materiali di bioedilizia e/o fibre composite.
- Lavorazioni edili in quota con l'impiego di funi.
- Ristrutturazione di edifici con criteri antisismici.

OPERE DI RESTAURO, RISANAMENTO CONSERVATIVO E CORREDO URBANO

Manutenzione (ordinaria, straordinaria e programmata), restauro e restauro artistico di opere edili, di beni mobili nell'ambito dei cantieri edili, di opere tutelate (manufatti, opere murarie e assimilabili) ovvero, manutenzione e restauro di:

- fabbricati ad uso abitazioni;
- fabbricati ad uso agricolo, industriale e commerciale;
- ricostruzione e ristrutturazione di strutture residenziali storiche già esistenti, incluso il restauro di edifici storici e monumentali;
- opere monumentali;
- scavi archeologici e di recupero archeologico;
- lastricati, pavimentazione artistica (posa in opera di selci, marmo, laterizi, ecc.), mosaici.

PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE DI CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO

PRODUZIONE E FORNITURA CON POSA IN OPERA DI STRUTTURE IN FERRO PER CEMENTO ARMATO

OPERE MARITTIME, FLUVIALI, LACUALI E LAGUNARI

Il presente contratto non è applicabile al personale avviato obbligatoriamente tramite le Capitanerie di porto.

ATTIVITÀ DI CONSULENZA IN MATERIA DI SICUREZZA PER I CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI E ATTIVITA' DI PROGETTAZIONE DEI LAVORI E DI DIREZIONE LAVORI

TUTTE LE ALTRE ATTIVITÀ

Comunque denominate, connesse per complementarietà o sussidiarietà all'edilizia, quando il personale, anche ausiliario (meccanici, elettricisti, fabbri, lattonieri, tubisti, falegnami, autisti, ecc.), che vi è addetto, è alle dipendenze di una impresa edile.

Dichiarazione a verbale

- a) Nel confermare l'inquadramento nella contrattualistica collettiva dell'edilizia, nazionale e territoriale, dell'attività di produzione e distribuzione di calcestruzzo preconfezionato le parti si danno atto che la regolamentazione collettiva dell'edilizia è l'unica applicabile alla predetta attività, la quale pertanto non è né sarà ricompresa in alcun altro contratto collettivo di lavoro stipulato dalle parti medesime.
- b) Le parti si danno atto che le attività di "costruzioni di linee e condotte" debbono continuare ad essere disciplinate esclusivamente dalla regolamentazione collettiva dell'edilizia, nazionale e territoriale.
- c) Le parti confermano che le imprese edili che eseguono opere marittime, fluviali, lacunali e lagunari, applicano al personale occupato in tali opere il presente contratto.

SETTORI DI SPECIALIZZAZIONE

Le parti concordano di costituire una Commissione paritetica con il compito di esaminare le problematiche relative alla sfera di applicazione del presente contratto, anche con riguardo a quelle concernenti i settori di specializzazione.

REGOLAMENTAZIONE PER GLI OPERAI

Art. 1)

ASSUNZIONE E DOCUMENTI

La costituzione del rapporto di lavoro avviene secondo le norme di legge.

Il datore di lavoro consegna all'operaio copia del contratto di lavoro o della lettera di assunzione contenente:

- 1) l'identità delle parti e la data di assunzione;
- 2) il livello, la categoria e le mansioni attribuiti;
- 3) la durata dell'eventuale periodo di prova;
- 4) l'indicazione del termine e della causale, ove prevista, in caso di assunzione a tempo determinato;
- 5) il trattamento economico iniziale con gli elementi costitutivi ed il periodo di pagamento della retribuzione;
- 6) il contratto nazionale di lavoro ed integrativo applicato;
- 7) l'orario e la sede di lavoro.

Il datore di lavoro è tenuto, altresì, a fornire al lavoratore le ulteriori informazioni di cui all'art. 1, D.Lgs. n. 152/1997, come modificato dal D.lgs. n. 104/2022 e s.m.i.

All'atto dell'assunzione l'operaio deve presentare:

- 1) la carta d'identità o altro documento equipollente; per i lavoratori extracomunitari anche il titolo di soggiorno o la ricevuta attestante l'avvenuta richiesta di rilascio o di rinnovo;
- 2) i documenti atti a comprovare il diritto agli assegni per il nucleo familiare;
- 3) la documentazione atta al riconoscimento di eventuali benefici contributivi e/o abilitazioni per lo svolgimento di specifiche mansioni;
- 4) il tesserino del codice fiscale.

L'operaio è tenuto a conservare copia della lettera di assunzione o del contratto di lavoro con eventuale indicazione degli estremi di registrazione sul Libro Unico del Lavoro e a presentare tale documentazione nei casi previsti dalla normativa vigente.

È in facoltà dell'impresa di richiedere prima dell'assunzione il certificato penale di data non anteriore a tre mesi.

Nel corso del rapporto di lavoro l'operaio deve documentare il suo diritto agli assegni per il nucleo familiare e ai congedi parentali nonché ogni eventuale variazione che abbia effetto sul rapporto di lavoro.

L'impresa deve rilasciare ricevuta dei documenti che trattiene.

L'operaio deve dichiarare all'impresa la sua residenza e domicilio e comunicare tempestivamente gli eventuali cambiamenti.

Il datore di lavoro provvede a fornire all'operaio la tessera di riconoscimento e l'informazione in materia antinfortunistica previste dal D.Lgs. n.81/2008 e s.m.i.

Il datore di lavoro fornirà, al momento dell'assunzione, adeguate informazioni sulla possibilità di mantenere il TFR in azienda o di conferirlo ad un fondo di previdenza complementare, con consegna del modello TFR.

Il datore di lavoro dovrà, inoltre, fornire l'informativa prevista dall'accordo del 21 dicembre 2017 in materia di previdenza complementare riportato nell'allegato 19.

Il datore di lavoro dovrà consegnare al lavoratore l'informativa prevista dall'accordo del 22 febbraio 2021 relativa al fondo sanitario SANEDIL riportato nell'allegato 30.

Art. 2)

PERIODO DI PROVA

L'assunzione può avvenire con un periodo di prova non superiore a 30 giorni di lavoro per gli operai di quarto livello, a 30 giorni di lavoro per gli operai specializzati, a 25 giorni di lavoro per i qualificati e a 15 giorni di lavoro per gli altri operai. Il periodo di prova deve risultare dalla lettera di assunzione.

Durante il periodo di prova ciascuna delle parti può risolvere il rapporto senza obbligo di preavviso né diritto ad indennità sostitutiva.

Sono esenti dal periodo di prova di cui ai commi precedenti gli operai che abbiano già prestato servizio presso la stessa impresa e con le stesse mansioni relative alla qualifica del precedente rapporto di lavoro, sempreché quest'ultimo non sia stato risolto da oltre 3 anni.

Il periodo di prova sarà utilmente considerato agli effetti del computo dell'anzianità dell'operaio confermato.

La malattia sospende il periodo di prova e l'operaio sarà ammesso a continuare il periodo di prova medesimo qualora la malattia non abbia durata superiore al periodo di prova stesso.

Nel caso di infortunio sul lavoro o di malattia professionale, il periodo di prova resta sospeso sino alla ripresa del lavoro, purché la ripresa intervenga entro 30 giorni dalla data di comunicazione della malattia professionale o dell'infortunio.

Art. 3)

MUTAMENTO DI MANSIONI

All'operaio che viene temporaneamente adibito a mansioni per le quali è stabilita una retribuzione superiore a quella che normalmente percepisce deve essere corrisposta la retribuzione propria delle nuove mansioni durante il periodo per il quale vi resta adibito.

Qualora il passaggio di mansioni si prolunghi oltre due mesi consecutivi di effettiva prestazione, l'operaio acquisisce il diritto alla categoria relativa alle nuove mansioni, salvo che la temporanea assegnazione a mansioni superiori abbia avuto luogo per sostituzione di lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto.

Decorsi i due mesi, su richiesta scritta del lavoratore, l'impresa è tenuta a comunicare per iscritto la categoria relativa alle nuove mansioni assegnata allo stesso.

Nell'ipotesi che l'operaio adibito a mansioni superiori risulti aver già nel passato, acquisito la qualifica inerente alle mansioni superiori cui viene adibito, egli acquisirà nuovamente la qualifica superiore quando la permanenza nelle nuove superiori mansioni perduri per un periodo di tempo non inferiore a quello previsto per il periodo di prova relativo alla qualifica superiore da acquisire.

Tutti i passaggi definitivi di categoria devono risultare da regolari registrazioni sul libro unico del lavoro con l'indicazione della decorrenza.

Art. 4)

MANSIONI PROMISCUE

L'operaio che sia adibito, con carattere di continuità, a mansioni relative a diverse qualifiche sarà classificato nella qualifica della categoria superiore e ne percepirà la retribuzione quando le mansioni inerenti alla qualifica superiore abbiano rilievo sensibile, anche se non prevalente, sul complesso dell'attività da lui svolta.

Decorsi tre mesi, su richiesta scritta del lavoratore, l'impresa è tenuta a comunicare per iscritto la categoria relativa alle nuove mansioni assegnata allo stesso.

Tutti i passaggi definitivi di categoria devono risultare da regolari registrazioni sul libro unico del lavoro con l'indicazione della decorrenza.

Art. 5)

ORARIO DI LAVORO

Per l'orario di lavoro valgono le norme di legge con le eccezioni e le deroghe relative.

L'orario normale contrattuale di lavoro è di 40 ore settimanali di media annua con un massimo, in ogni caso, di 10 ore giornaliere in base all'art. 3 del d.lgs. n. 66/2003.

Gli orari di lavoro da valere nelle varie località sono quelli fissati dai contratti integrativi territoriali in vigore, a norma dell'art. 38 in ordine alla ripartizione dell'orario normale nei vari mesi dell'anno.

Il prolungamento dell'orario ordinario di lavoro, oltre gli orari stabiliti nel rispetto della media annuale, dà al lavoratore il diritto a percepire le maggiorazioni retributive per lavoro straordinario di cui all'art. 19 del presente contratto.

Ove l'impresa, per obiettive esigenze tecnico-produttive da portare a preventiva conoscenza delle rappresentanze sindacali unitarie ai fini di eventuali verifiche, ripartisca su sei giorni l'orario normale contrattuale di lavoro, per le ore in tal modo prestate nella giornata di sabato è dovuta una maggiorazione dell'8%, calcolata sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell'art. 24.

Resta salvo quanto previsto dall'art. 10 in materia di recuperi.

Il datore di lavoro deve esporre, in modo facilmente visibile ed in luogo accessibile a tutti i dipendenti interessati, l'orario di lavoro con l'indicazione dell'ora di inizio e di termine del lavoro del personale occupato, nonché dell'orario e della durata dell'intervallo pasto durante il periodo di lavoro.

Qualora l'impresa disponga l'effettuazione di lavoro a turni ne darà comunicazione preventiva alla rappresentanza sindacale unitaria, di cui all'art. 103, ai fini di eventuali verifiche in ordine alle modalità applicative.

Nel caso di lavoro a turni disposto per lunghi periodi, la verifica di cui sopra sarà effettuata con l'intervento delle rispettive Organizzazioni territoriali.

Le percentuali di maggiorazione della retribuzione per lavoro a turni sono quelle previste dall'art. 19 del C.C.N.L.

L'operaio deve prestare l'opera nel turno stabilito; quando siano stabiliti turni regolari periodici, gli operai ad essi partecipanti devono essere avvicendati allo scopo di evitare che le stesse persone abbiano a prestare la loro opera sempre in ore notturne.

Agli operai che eseguono i lavori preparatori e complementari di cui all'art. 6 del R.D.L. 15 marzo 1923, n. 692, vanno corrisposte le maggiorazioni previste dall'art. 19 del presente contratto.

Art. 5-bis)

PERMESSI INDIVIDUALI

Gli operai hanno diritto di usufruire di permessi individuali retribuiti annui che maturano in misura di un'ora ogni 20 ore di lavoro ordinario effettivamente prestato fino ad un massimo di 88 ore.

Per gli operai discontinui di cui alle lettere a), b) e c) dell'allegato A), i permessi individuali di cui sopra maturano in misura di un'ora ogni 25 ore.

Agli effetti di cui sopra si computano anche le ore di assenza per malattia o infortunio indennizzate dagli Istituti competenti nonché per congedo matrimoniale.

Alla scadenza di ciascun periodo di paga, per i permessi individuali è corrisposta direttamente dall'impresa al lavoratore una percentuale pari al 4,95%, calcolata sugli elementi della retribuzione di cui al punto 4) dell'art. 24, per tutte le ore di lavoro normale contrattuale di cui agli artt. 5 e 6 effettivamente prestate e sul trattamento economico delle festività di cui al punto 3) dell'art. 17.

Detta percentuale va computata anche sull'utile effettivo di cottimo e sui premi di produzione o cottimi impropri.

La percentuale di cui al presente articolo si calcola esclusivamente sui suddetti elementi retributivi e non va computata su altre indennità, quote, maggiorazioni, diaria, premi ed emolumenti non espressamente indicati.

I permessi saranno usufruiti a richiesta dell'operaio, da effettuarsi con un preavviso di norma di almeno 3 giorni, tenendo conto delle esigenze di lavoro. I permessi maturati entro il 31 dicembre di ciascun anno civile non possono essere goduti oltre il 30 giugno dell'anno successivo.

Nel caso in cui le ore di permessi individuali maturate non vengano in tutto o in parte usufruite, il relativo trattamento economico è comunque assolto dall'impresa mediante la corresponsione al lavoratore della percentuale del 4,95%.

La presente regolamentazione assorbe quella relativa alle festività soppresse dall'art. 1 della legge 5 marzo 1977, n. 54, così come modificato dal D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 792, salva la conferma del trattamento economico per la festività del 4 novembre.

Le riduzioni di orario di lavoro di cui alla presente disciplina saranno assorbite fino a concorrenza in caso di provvedimenti assunti o accordi intervenuti sulla stessa materia sia in sede europea che in sede nazionale.

Sono fatte salve le pattuizioni al livello territoriale per la fruizione in via collettiva di riposi individuali.

Art. 6)

ADDETTI A LAVORI DISCONTINUI O DI SEMPLICE ATTESA O CUSTODIA

Sono considerati lavori discontinui o di semplice attesa o custodia quelli elencati nella tabella approvata con R.D. 6 dicembre 1923, n. 2657 e nei successivi provvedimenti aggiuntivi e modificativi, salvo che non sia richiesta un'applicazione assidua e continuativa, nel qual caso valgono le norme dell'art. 5.

In considerazione delle particolari attività svolte, l'orario normale contrattuale degli operai addetti a tali lavori, dei guardiani, portieri e custodi, con alloggio nello stabilimento, nel cantiere, nel magazzino o nelle vicinanze degli stessi, approntato anche in baracche o simili, non può superare le 48 ore settimanali medie annue.

Le ore di lavoro prestate nei limiti degli orari settimanali di cui al comma precedente sono retribuite con i minimi di paga base oraria di cui alla lettera a) della tabella allegato A del presente contratto ad eccezione di:

- custodi, guardiani, portinai, fattorini, uscieri ed inservienti per i quali valgono i minimi di paga base oraria di cui alla lettera b) della medesima tabella;
- custodi, guardiani e portinai con alloggio nello stabilimento, nel cantiere, nel magazzino o nelle vicinanze degli stessi, approntato anche in baracche o simili, per i quali valgono i minimi di paga base oraria di cui alla lettera c) della medesima tabella.

Al guardiano notturno, fermo quanto disposto ai precedenti commi, è riconosciuta una maggiorazione dell'8% sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell'art. 24, per ogni ora di servizio prestato tra le ore 22 e le ore 6, esclusa ogni altra percentuale di aumento per lavoro ordinario notturno prevista dall'art. 19.

* * *

Al gruista si applicano le norme contenute nell'art. 5 e 5-bis.

* * *

All'operaio di produzione che durante il giorno dà la sua prestazione in un cantiere, quando venga richiesto di pernottare nello stesso cantiere con autorizzazione a dormire, va corrisposto, in aggiunta alla retribuzione relativa alla prestazione data durante la giornata, un compenso forfetario di € 0,52 giornaliero.

Resta esclusa comunque ogni responsabilità discendente da doveri di guardiania o di custodia.

Quando nel cantiere pernotti più di un operaio, il particolare compenso spetterà soltanto a quell'operaio cui sia stato richiesto per iscritto dall'impresa di pernottare in cantiere.

* * *

Si conferma che, in relazione alle attività svolte, gli autisti di autobetoniere rientrano nell'ambito di applicazione del presente articolo.

Le parti convengono che, in considerazione delle ragioni tecniche e organizzative del lavoro nel settore edile, ai sensi di quanto previsto dall'art. 4, comma 2, del d.lgs. n. 234/2007, il periodo di riferimento per il calcolo della settimana lavorativa media dei lavoratori mobili è fissato in 6 mesi.

Art. 7)

RIPOSO SETTIMANALE

Il riposo settimanale cade normalmente di domenica e non può avere una durata inferiore a 24 ore consecutive, salvo le eccezioni previste dalla legge, in quanto siano applicabili alle imprese ed agli operai regolati dal presente contratto.

Nei casi in cui, in relazione a quanto previsto dalla legge sul riposo domenicale, gli operai siano chiamati al lavoro in giorno di domenica, essi godranno del prescritto riposo compensativo in altro giorno della settimana, che deve essere prefissato: gli elementi della retribuzione, di cui al punto 3) dell'art. 24, sempreché non si tratti di operai turnisti, vanno maggiorati con la percentuale di cui all'art. 19 punto 12).

L'eventuale spostamento del riposo settimanale dalla giornata di domenica o dalla normale giornata di riposo compensativo prefissata deve essere comunicato all'operaio almeno 24 ore prima.

In difetto e in caso di prestazione di lavoro è dovuta anche la maggiorazione per lavoro festivo.

In conformità a quanto previsto dall'art. 9 del decreto legislativo n. 66/03, nel caso di lavoratori adibiti a lavorazioni a turno organizzate su sette giorni continuativi o per particolari esigenze produttive, tecniche o logistiche del cantiere, il riposo settimanale può essere effettuato cumulativamente, previa verifica con le rappresentanze sindacali unitarie o, in mancanza, con le competenti Organizzazioni territoriali dei lavoratori. I giorni continuativi non potranno comunque essere superiori a 14.

Art. 8)

SOSTE DI LAVORO

In caso di soste di breve durata a causa di forza maggiore, nel conteggio della retribuzione non si tiene conto delle soste medesime quando queste nel loro complesso non superino i 30 minuti nella giornata.

Nel caso che la sosta o le soste nel loro complesso superino i 30 minuti nella giornata, qualora l'impresa trattenga l'operaio nel cantiere, l'operaio stesso ha diritto alla corresponsione della retribuzione per tutte le ore di presenza.

* * *

In caso di sosta dovuta a cause meteorologiche l'operaio, a richiesta del datore di lavoro, è tenuto a trattenersi in cantiere per tutta la durata della sosta.

Per il predetto periodo di permanenza in cantiere l'operaio ha diritto alle integrazioni salariali, secondo le norme di legge vigenti ed i criteri previsti dal successivo art. 9.

Qualora la sosta o le soste nel loro complesso superino le due ore nella giornata, per il periodo di permanenza in cantiere, comprese le prime due ore, l'impresa è tenuta a corrispondere all'operaio la differenza tra il trattamento di integrazione salariale e la retribuzione che avrebbe percepito se avesse lavorato.

Art. 9)

SOSPENSIONE E RIDUZIONE DI LAVORO

Le imprese sono tenute a presentare all'Inps la domanda di autorizzazione al pagamento delle integrazioni salariali ordinarie entro i termini e in presenza delle condizioni di legge.

Nel caso di sospensioni o riduzioni di orario determinate da cause meteorologiche, le imprese erogano acconti di importo corrispondente alle integrazioni salariali ordinarie dovute a norma di legge, contestualmente alla retribuzione del mese, sino ad un massimo, per il singolo operaio, di 150 ore di integrazione richieste e non ancora autorizzate dall'Inps.

In caso di reiezione della domanda da parte della competente Direzione INPS l'impresa procederà al conguaglio delle somme, erogate a titolo d'acconto, sulle spettanze dovute all'operaio a qualsiasi titolo, fermo restando quanto previsto in merito dalle normative vigenti.

L'impresa procederà al conguaglio di cui al comma precedente anche nel caso in cui intervenga la risoluzione del rapporto di lavoro prima dell'autorizzazione dell'INPS.

In caso di sospensione di lavoro non prevista dalle norme di cui al primo comma e che oltrepassi le due settimane, l'operaio ha facoltà di dimettersi con diritto alla corresponsione dell'indennità sostitutiva del preavviso.

In caso di riduzione di lavoro l'impresa procederà, compatibilmente con le esigenze tecniche e produttive, alla riduzione dell'orario e/o alla formazione di turni, prima di ridurre il personale.

Art. 10) **RECUPERI**

È ammesso il recupero dei periodi di sosta dovuti a cause impreviste, indipendenti dalla volontà dell'operaio e dell'impresa e che derivino da cause di forza maggiore o dalle interruzioni dell'orario normale concordate tra l'impresa e gli operai.

I conseguenti prolungamenti di orario non possono eccedere il limite massimo di un'ora al giorno e debbono effettuarsi entro i 15 giorni lavorativi immediatamente successivi al giorno in cui è avvenuta la sosta o la interruzione.

In caso di ripartizione su cinque giorni dell'orario settimanale, l'impresa ha facoltà di recuperare a regime normale nel sesto giorno le ore di lavoro normale non prestate durante la settimana, per cause indipendenti dalla volontà delle parti.

In ogni caso con il compimento delle ore di recupero non si può eccedere l'orario normale giornaliero di 10 ore.

Art. 11) **MINIMI DI PAGA BASE E INDENNITÀ DI CONTINGENZA**

Agli operai il cui rapporto di lavoro è disciplinato dal presente contratto sono applicati i minimi di paga base oraria di cui alla tabella, allegato A), che forma parte integrante del presente articolo.

La retribuzione degli operai è contabilmente determinata in misura mensile.

La retribuzione oraria degli operai di produzione anche ai fini dei vari istituti contrattuali si determina dividendo per 173 i minimi tabellari della classificazione.

La retribuzione oraria degli operai addetti a lavori discontinui o di semplice attesa o custodia è pari al 90% della retribuzione oraria dell'operaio comune; quella dei guardiani, portieri e custodi con alloggio nello stabilimento, nel cantiere, nel magazzino o nelle vicinanze degli stessi, approntato anche in baracche o simili, è pari all'80% della retribuzione oraria dell'operaio comune.

L'ammontare così ottenuto verrà moltiplicato per le ore lavorate e per quelle dovute dal datore di lavoro a norma di legge e di contratto.

* * *

In relazione agli orari contrattuali di lavoro di cui ai precedenti articoli 5 e 6 resta convenuto che il valore orario dell'ex indennità di contingenza di cui ai relativi accordi interconfederali e alla legge 26 febbraio 1986, n. 38, è ragguagliato:

A) per gli operai di produzione e per gli operai discontinui retribuiti con il minimo di paga base oraria di cui alla lettera a) della tabella allegato A) del presente contratto:
– a 1/173 dell'ex indennità di contingenza mensile;

B) per gli operai addetti a lavori discontinui o di semplice attesa o custodia, per i guardiani, portieri e custodi, con o senza alloggio nello stabilimento, nel cantiere, nel magazzino o nelle vicinanze degli stessi, approntato anche in baracche o simili:
– a 1/208 dell'ex indennità di contingenza mensile.

Art. 12)

ELEMENTO VARIABILE DELLA RETRIBUZIONE

Le organizzazioni territoriali, aderenti alle Associazioni nazionali contraenti, con decorrenza non anteriore al 1° luglio 2015 e per la circoscrizione di propria competenza, prenderanno come riferimento l'elemento variabile della retribuzione così come concordato in sede nazionale e pari al 4% dei minimi in vigore alla data di sottoscrizione dell'accordo di rinnovo CCNL del 1° luglio 2014, secondo criteri e modalità di cui all'art. 38.

L'elemento variabile della retribuzione terrà conto dell'andamento congiunturale del settore e sarà correlato ai risultati conseguiti in termini di produttività, qualità e competitività del territorio e non avrà incidenza sui singoli istituti retributivi previsti dal vigente contratto, ivi compreso il trattamento di fine rapporto.

NOTA A VERBALE

L'indennità territoriale di settore resta ferma nelle cifre in atto in ciascuna circoscrizione territoriale.

Il premio di produzione resta fermo nelle cifre in atto in ciascuna circoscrizione territoriale.

DICHIARAZIONE CONGIUNTA

L'ANCE e Fe.n.e.a.l.–U.I.L., F.i.l.c.a.–C.I.S.L. e F.i.l.l.e.a.–C.G.I.L. si riservano di approfondire le iniziative e i meccanismi di premialità individuati dal presente contratto al fine di favorire e incrementare la produttività nel settore.

Art. 13)

LAVORO A COTTIMO

Le condizioni del lavoro a cottimo – individuale o collettivo – saranno concordate tra la direzione aziendale e i lavoratori interessati, assistiti dalla rappresentanza sindacale aziendale o unitaria, e riguarderanno i seguenti aspetti:

- a) composizione della squadra (quando si tratta di cottimi collettivi) con l'indicazione nominativa dei partecipanti e delle rispettive qualifiche;
- b) descrizione della lavorazione da eseguire;
- c) descrizione dei servizi di cantiere a disposizione della squadra;
- d) unità di misura assunta per la formazione della tariffa e per la liquidazione del cottimo;
- e) tariffa di cottimo per unità di misura;
- f) durata del periodo di assestamento; per periodo di assestamento si intende il tempo strettamente necessario perché il cottimo si normalizzi;
- g) individuazione di eventuali lavoratori concottimisti che, pur essendo specificatamente vincolati al ritmo lavorativo dei cottimisti e soggetti ad una prestazione lavorativa superiore a quella propria del lavoro ad economia, non fanno parte della squadra di cui alla lettera a).

Tali lavoratori parteciperanno tuttavia ai benefici del cottimo in proporzione al loro contributo alla lavorazione di cui alla lettera b). La misura della partecipazione sarà determinata contestualmente alla formazione della tariffa di cottimo e la ripartizione fra i concottimisti sarà effettuata con i criteri di cui all'ottavo comma del presente articolo.

Le tariffe di cottimo devono essere determinate in modo da garantire, ai lavoratori a cottimo, un utile non inferiore all'8% dei minimi di paga base ed ai concottimisti una maggior retribuzione non inferiore al 5% dei minimi di paga base.

Le tariffe di cottimo così determinate non divengono definitive se non dopo superato il previsto periodo di assestamento.

Alla fine di detto periodo di assestamento le tariffe di cottimo, divenute definitive, saranno comunicate per iscritto ai componenti della squadra.

Una volta superato il periodo di assestamento, le tariffe possono essere sostituite o modificate soltanto se intervengono mutamenti nelle condizioni di esecuzione dei lavori ed in ragione degli stessi. In questo caso la sostituzione o la variazione della tariffa non diviene definitiva se non dopo il periodo di assestamento di cui al comma precedente.

Nel caso in cui l'operaio, lavorando a cottimo, o partecipando al cottimo come concottimista, non riesca a conseguire il minimo previsto dal terzo comma per ragioni indipendenti dalla sua capacità e volontà, gli verrà garantito il raggiungimento di detto minimo.

La liquidazione e la ripartizione dei cottimi collettivi saranno fatte dall'impresa agli operai che vi hanno lavorato in misura proporzionale alla loro retribuzione ed al numero complessivo delle ore lavorate nell'esecuzione del cottimo.

Per i cottimi di lunga durata il conteggio di guadagno verrà fatto a cottimo ultimato, ripartendo il guadagno complessivo in parti uguali nei periodi normali di paga ed all'operaio saranno concessi acconti nella misura non inferiore al 90% della retribuzione maggiorata della percentuale contrattuale di cottimo.

Qualora l'operaio passi dal lavoro a cottimo a quello ad economia, non ha diritto al mantenimento dell'utile di cottimo, salvo il caso in cui, restando inalterate le condizioni di lavoro, l'impresa richieda il mantenimento della stessa produzione.

In caso di risoluzione del rapporto di lavoro, le norme per la liquidazione degli operai lavoratori a cottimo sono quelle previste dagli artt. 32 e 33 del presente contratto di lavoro.

* * *

L'operaio deve essere retribuito secondo il sistema del cottimo quando, in conseguenza dell'organizzazione del lavoro, è vincolato all'osservanza di un determinato ritmo produttivo o quando la valutazione della sua prestazione è fatta in base al risultato delle misurazioni dei tempi di lavorazione.

Art.14)

DISCIPLINA DELL'IMPIEGO DI MANODOPERA NEGLI APPALTI E SUBAPPALTI

Restano ferme le norme di legge che regolano l'appalto ed il subappalto di opere pubbliche.

a) L'impresa appaltatrice o subappaltatrice deve disporre delle macchine e delle attrezzature necessarie per l'esecuzione delle lavorazioni oggetto dell'appalto o del subappalto.

All'impresa appaltatrice o subappaltatrice è tuttavia consentito di utilizzare anche macchine ed attrezzature disponibili nel cantiere per esigenze connesse con l'esecuzione dell'opera complessiva (ad esempio: gru, ponteggi, impianti di betonaggio).

b) L'impresa che, nell'esecuzione di una qualsiasi delle opere rientranti nella sfera di applicazione del presente contratto di lavoro, affidi in appalto o in subappalto le relative lavorazioni edili ed affini è tenuta a fare obbligo all'impresa appaltatrice o subappaltatrice di applicare nei confronti dei lavoratori da questa occupati nelle lavorazioni medesime il trattamento economico e normativo previsto nel presente contratto nazionale e negli accordi locali di cui all'art. 38 dello stesso, ivi compresa l'iscrizione in Cassa Edile.

Utilizzando la denuncia per cantiere, l'impresa è tenuta a comunicare alla Cassa Edile competente per il cantiere cui si riferiscono le lavorazioni appaltate o subappaltate, le seguenti informazioni: la denominazione dell'impresa appaltatrice o subappaltatrice e l'indicazione delle opere appaltate o subappaltate, la durata presumibile dei lavori e il numero massimo presumibile dei lavoratori che verranno occupati. L'impresa è altresì tenuta a trasmettere, con le stesse modalità, la dichiarazione dell'impresa subappaltatrice di adesione al contratto nazionale ed agli accordi locali di cui all'art. 38.

L'impresa appaltante o subappaltante è tenuta altresì a comunicare ai dirigenti della rappresentanza sindacale unitaria e/o alla rappresentanza sindacale aziendale di cui all'art. 103 costituita nel cantiere cui si riferiscono le lavorazioni appaltate o subappaltate, la denominazione dell'impresa appaltatrice o subappaltatrice e l'indicazione delle opere appaltate o subappaltate, della durata presumibile dei lavori e del numero presumibile

dei lavoratori che verranno occupati, nonché a trasmettere ai dirigenti la dichiarazione dell'impresa medesima di adesione al contratto nazionale ed agli accordi locali di cui all'art. 38.

La comunicazione ai dirigenti della rappresentanza sindacale unitaria e/o aziendale – o, in mancanza di questa, ai sindacati competenti per la circoscrizione territoriale, per il tramite dell'Organizzazione territoriale dei datori di lavoro aderente alle Associazioni nazionali contraenti – deve essere effettuata quindici giorni prima dell'inizio della esecuzione dei lavori affidati in appalto o subappalto o almeno prima dell'inizio medesimo.

c) Fermi gli adempimenti di cui alla precedente lettera b), l'impresa appaltante o subappaltante è tenuta in solido con l'impresa appaltatrice o subappaltatrice – la quale esegua lavori aventi per oggetto principale una o più delle lavorazioni edili ed affini rientranti nella sfera di applicazione del c.c.n.l. – ad assicurare ai dipendenti di quest'ultima adibiti alle lavorazioni appaltate o subappaltate e per il periodo di esecuzione delle stesse, il trattamento economico e normativo specificato al primo comma della lettera b).

d) Qualsiasi reclamo o richiesta, diretti a far valere nei confronti dell'impresa appaltante o subappaltante i diritti di cui alle lettere b) e c), debbono, a pena di decadenza, essere proposti entro sei mesi dalla cessazione delle prestazioni svolte dall'operaio nell'ambito delle lavorazioni oggetto dell'appalto o subappalto. In caso di controversia, ferma l'applicazione delle norme di cui all'art. 103 del presente contratto, il tentativo di conciliazione deve essere promosso nei confronti congiuntamente dell'impresa appaltante o subappaltante e dell'impresa appaltatrice o subappaltatrice.

e) La disciplina di cui alle lettere precedenti si applica anche nei confronti dell'imprenditore che esercita l'attività di promozione ed organizzazione dell'intervento edilizio nonché nei confronti delle imprese concessionarie della sola esecuzione di opere pubbliche, per l'affidamento in appalto, ad imprese edili ed affini, della fase esecutiva delle opere.

f) È compito della rappresentanza sindacale unitaria e/o aziendale di cui all'art. 103 di intervenire nei confronti della Direzione aziendale per il pieno rispetto della disciplina sull'impiego di manodopera negli appalti e subappalti.

CHIARIMENTO A VERBALE

La disciplina di cui al presente articolo non si applica alle imprese per le quali vigono contratti collettivi di lavoro diversi da quelli riguardanti le imprese edili ed affini.

DICHIARAZIONE COMUNE

Le parti convengono che nell'ambito degli indirizzi di politica industriale di settore la disciplina dell'istituto del subappalto – nel quadro delle vigenti disposizioni di legge e contrattuali di garanzia e tutela dei diritti dei lavoratori in ordine ai trattamenti economici e normativi, alla sicurezza e agli adempimenti contributivi – si configura come uno degli strumenti per l'efficiente organizzazione della produzione, la qualità e la flessibilità dell'impiego delle risorse umane e la continuità dell'occupazione, nonché per la specializzazione dell'impresa, al fine della qualificazione e della razionalizzazione del ciclo produttivo.

Art.15)

FERIE

La durata annua delle ferie è stabilita in quattro settimane di calendario (pari a 160 ore di orario normale per gli operai di produzione), escludendo dal computo i giorni festivi di cui al punto 3) dell'art. 17.

All'operaio che non ha maturato l'anno di anzianità spetta il godimento delle ferie frazionate in ragione di un dodicesimo del periodo feriale annuale sopra indicato, per ogni mese intero di anzianità maturata presso l'impresa.

L'epoca delle ferie sarà stabilita secondo le esigenze di lavoro, di comune accordo, contemporaneamente per cantiere, per squadra o individualmente.

Fermo restando quanto stabilito dal comma precedente, con gli accordi integrativi locali stipulati a norma dell'art. 38 del presente contratto sarà effettuata la distribuzione del periodo feriale nell'arco annuale e saranno determinati i periodi nell'ambito dei quali, di norma, le ferie debbono essere godute.

Il periodo di preavviso non può essere considerato periodo di ferie.

Per il pagamento delle ferie nei casi consentiti dall'attuale legislazione valgono le norme dell'art. 18.

Le suddette norme contenute all'art. 18 sono compatibili con l'art. 10 del D.Lgs. 66/03 in quanto non contemplano alcuna indennità sostitutiva delle ferie.

La malattia intervenuta nel corso del godimento delle ferie ne sospende la fruizione nelle seguenti ipotesi:

- malattia che comporta ricovero ospedaliero superiore a tre giorni;
- malattia la cui prognosi sia superiore a dieci giorni di calendario.

L'effetto sospensivo si determina a condizione che il dipendente assolva agli obblighi di comunicazione, di certificazione e di ogni altro adempimento necessario per l'espletamento della visita di controllo dello stato di infermità previsti dalle norme di legge e dalle disposizioni contrattuali.

Anche al fine di favorire il rientro alle proprie residenze dei lavoratori migranti, salvo quanto previsto dalle parti sociali territoriali ai sensi dell'art. 38 del vigente C.C.N.L. e compatibilmente con le necessità tecnico-organizzative dell'azienda, è permesso ai lavoratori di usufruire di due delle quattro settimane di ferie nell'arco dei 24 mesi successivi all'anno di riferimento. Resta fermo l'obbligo di usufruire di due settimane di ferie nel corso del suddetto anno.

Art.16)

GRATIFICA NATALIZIA

Agli operai è dovuto un trattamento economico per gratifica natalizia corrisposto secondo le disposizioni di cui all'art. 18.

Art.17)

FESTIVITA'

Sono considerati giorni festivi:

- 1) tutte le domeniche;
- 2) i giorni di riposo compensativo di lavoro domenicale;
- 3) le seguenti festività nazionali ed infrasettimanali:

1° gennaio – Capodanno;

6 gennaio – Epifania;

lunedì successivo alla Pasqua;

25 aprile – Anniversario della Liberazione;

1° maggio – Festa del Lavoro;

2 giugno – Festa della Repubblica;

15 agosto – Assunzione;

4 ottobre – S. Francesco (dall'anno 2026);

1° novembre – Ognissanti;

8 dicembre – Immacolata Concezione;

25 dicembre – Santo Natale;

26 dicembre – S. Stefano;

ricorrenza del Santo Patrono del luogo ove ha sede il cantiere o, in alternativa, ove ha sede l'impresa.

Resta fermo che il trattamento economico per la festività del Santo Patrono non potrà comunque essere corrisposto all'operaio, dalla medesima impresa, per più di una volta durante ciascun anno.

Qualora la festività del Santo Patrono coincida con una delle festività infrasettimanali di cui al precedente elenco, sarà concordato dalle Organizzazioni territoriali un giorno sostitutivo.

Per le festività di cui al punto 3), il trattamento economico è corrisposto dall'impresa all'operaio nella misura di otto ore degli elementi della retribuzione di cui al punto 4) dell'art. 24.

Per gli addetti ai lavori discontinui o di semplice attesa o custodia il trattamento economico per le festività è pari a 9,6 ore.

Il trattamento economico per le festività di cui al punto 3) è dovuto anche nel caso in cui tali festività coincidano con il sabato o la domenica.

Il trattamento economico per le festività di cui al punto 3) deve essere corrisposto per intero anche nel caso di sospensione del lavoro indipendente dalla volontà del lavoratore purché, nell'ipotesi di festività religiose, la sospensione non sia in atto da oltre due settimane.

Per la festività soppressa del 4 novembre, agli operai è corrisposto dall'impresa un trattamento economico nella misura di otto ore della retribuzione calcolata sugli elementi di cui al punto 4) dell'art. 24. Per gli addetti ai lavori discontinui sono corrisposte 9,6 ore di retribuzione.

Art.18)

ACCANTONAMENTI PRESSO LA CASSA EDILE

Il trattamento economico spettante agli operai per le ferie (art.15) e per la gratifica natalizia (art.16) è assolto dall'impresa con la corresponsione di una maggiorazione lorda del 18,5% (di cui l'8,5% a titolo di ferie ed il 10% a titolo di gratifica natalizia).

La suddetta maggiorazione lorda del 18,5% si calcola, per gli operai che lavorano ad economia, sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) e 4) dell'art. 24: minimi di paga base oraria più eventuale superminimo; ex indennità di contingenza; indennità territoriale di settore; speciale maggiorazione riconosciuta ai capisquadra. Per gli operai che lavorano a cottimo gli elementi retributivi sono: minimi di paga base oraria più eventuale superminimo; ex indennità di contingenza; indennità territoriale di settore; utile minimo contrattuale di cottimo (8% di cui all'art. 13); utile medio o effettivo di cottimo.

La maggiorazione lorda del 18,5% deve essere calcolata con le suddette modalità per tutte le ore di lavoro normale contrattuale di cui agli artt. 5 e 6 effettivamente prestate e sul trattamento economico, nella misura di 8 ore (9,62 ore per gli addetti ai lavori discontinui di semplice attesa o custodia) degli elementi della retribuzione di cui al punto 4) dell'art. 24, per le festività di cui al punto 3) dell'art. 17.

Gli importi della maggiorazione lorda di cui al presente articolo devono essere accantonati da parte delle imprese presso la Cassa Edile, secondo quanto stabilito localmente dalle Organizzazioni territoriali aderenti alle Associazioni nazionali contraenti.-

La suddetta maggiorazione lorda del 18,5% si applica esclusivamente sui suddetti elementi retributivi.

La maggiorazione lorda del 18,5% si applica, altresì, per le ore di assemblea retribuite durante l'orario di lavoro, per i permessi di cui al 1° comma della lettera b) dell'art. 104 (assemblee territoriali) e per le ore di permesso retribuite di cui alle lettere a) e b) dell'art. 105.

La maggiorazione lorda del 18,5% deve essere calcolata anche durante l'assenza dal lavoro per malattia, infortunio sul lavoro, malattia professionale, per congedo di maternità nei limiti della conservazione del posto con decorrenza dell'anzianità con le seguenti modalità:

- assenza per malattia: l'impresa è tenuta, nei limiti di cui all'art. 26, terzultimo comma, ad accantonare presso la Cassa Edile la maggiorazione lorda del 18,5% (accantonamento netto del 14,2%) (allegato D del presente contratto);
- assenza per infortunio sul lavoro o malattia professionale: l'impresa è tenuta ad accantonare presso la Cassa Edile la differenza tra l'importo della maggiorazione lorda del 18,5% ed il trattamento economico corrisposto per lo stesso titolo dall'Inail (allegato D del presente contratto).

Gli accordi integrativi locali potranno stabilire che l'obbligo di cui ai commi precedenti sia assolto dalle imprese in forma mutualistica e con effetto liberatorio mediante il versamento alla Cassa Edile di un apposito contributo stabilito dagli accordi stessi e che potrà essere variato annualmente sulla base delle risultanze della relativa gestione.

Gli accordi locali stabiliranno altresì le modalità di versamento del contributo e di corresponsione agli operai aventi diritto degli importi di cui ai commi precedenti.

Nei casi di assenza dal lavoro per malattia, infortunio sul lavoro o malattia professionale la maggiorazione lorda va computata sulla base dell'orario normale di lavoro effettuato nel cantiere durante l'assenza dell'operaio oppure sulla base dell'orario normale di lavoro localmente in vigore qualora i lavori del cantiere siano totalmente sospesi.

Fermo restando l'assoggettamento a contribuzione previdenziale e a ritenuta fiscale della maggiorazione lorda del 18,50%, ai sensi dell'allegato D) al presente contratto le imprese verseranno alla Cassa Edile l'accantonamento netto del 14,20%.

I contratti integrativi provinciali stabiliranno le modalità ed i termini di versamento dell'accantonamento netto, nonché le modalità di corresponsione da parte della Cassa Edile agli aventi diritto.

La Cassa Edile è tenuta ad erogare il trattamento di gratifica natalizia e ferie soltanto a seguito del versamento, da parte dell'impresa, alla Cassa stessa delle somme calcolate in percentuale di cui al presente articolo.

All'atto della cessazione del rapporto di lavoro all'operaio che ne faccia richiesta l'impresa è tenuta a comunicare per iscritto gli importi accantonati presso la Cassa Edile in base al presente articolo e dalla stessa non ancora liquidati all'operaio.

Con la disciplina contenuta nel presente articolo, considerata nella sua inscindibilità, si intendono integralmente assolti gli obblighi a carico dei datori di lavoro per la corresponsione dei trattamenti economici di cui agli artt. 15 e 16, per cui nulla è dovuto dalle imprese nei casi di assenza dal lavoro per cause diverse da quelle sopra previste.

La disciplina medesima tiene altresì conto degli interventi della Cassa integrazione guadagni, in caso di sospensione di lavoro per cause meteorologiche e di sospensione di lavoro in genere.

DICHIARAZIONE A VERBALE

– Premesso che talune sentenze hanno affermato l'obbligo della Cassa Edile ad erogare il trattamento di gratifica natalizia e ferie ancorché non vi sia stato il relativo versamento da parte dell'impresa, in tale modo alterandosi l'assetto contrattuale del rapporto di lavoro, quale ribadito a suo tempo dall'art. 9, comma 3 del d.l. 103/91 sub 1 conv. 166/91;

– considerato che, invece, la normativa contrattuale subordina e le parti contraenti hanno sempre inteso subordinare e subordinano l'erogazione dei suddetti trattamenti al versamento della provvista da parte dell'impresa, essendo la Cassa in caso di mancato versamento tenuta soltanto a porre in essere le azioni opportune per il recupero del credito denunciato;

– al fine di rendere ancora più evidente il quadro della volontà delle parti contraenti nel senso sopra indicato anche per gli effetti dell'art. 1362 del codice civile;

le parti hanno convenuto l'inserimento del tredicesimo comma del presente articolo e della lettera b)-bis dell'art. 36 del CCNL.

Art.19)

LAVORO STRAORDINARIO, NOTTURNO E FESTIVO

Agli effetti dell'applicazione delle percentuali di aumento di cui appresso, viene considerato lavoro straordinario quello eseguito oltre gli orari di cui all'art. 5 del presente contratto. Fermo restando il carattere di ordinarietà del relativo lavoro, le maggiorazioni per lavoro straordinario diurno sono inoltre dovute nei casi previsti dagli artt. 8 e 10 del R.D. 10 settembre 1923 n. 1955 e dal R.D. 10 settembre 1923 n. 1957.

Il lavoro straordinario è ammesso nei limiti di 250 ore annuali, di cui 150 con il consenso del lavoratore.

La richiesta dell'impresa è effettuata con preavviso all'operaio di 72 ore, salvo i casi di necessità urgenti, indifferibili od occasionali.

Ove l'impresa per obiettive esigenze tecnico-produttive disponga lavoro straordinario per la giornata del sabato, ne darà preventiva comunicazione alla rappresentanza sindacale unitaria ai fini di eventuali verifiche.

A scopo informativo, con periodicità bimestrale, l'impresa fornirà alla rappresentanza sindacale unitaria indicazioni sul lavoro straordinario effettuato nel bimestre.

Per periodo notturno si considera quello intercorrente dalle ore 22 alle 6 del mattino.

Per lavoro festivo si intende quello prestato nei giorni festivi di cui all'art. 17, escluso il lavoro domenicale con riposo compensativo.

Le percentuali per lavoro straordinario, notturno e festivo sono le seguenti:

- 1) Lavoro straordinario diurno.....35%
- 2) Lavoro festivo 45%
- 3) Lavoro festivo straordinario 55%
- 4) Lavoro notturno non compreso in turni regolari avvicendati..... 28%
- 5) Lavoro diurno compreso in turni regolari avvicendati.....9%
- 6) Lavoro notturno compreso in turni regolari avvicendati 12%
- 7) Lavoro notturno del guardiano.... 8%
- 8) Lavoro notturno a carattere continuativo di operai che compiono lavori di costruzione o di riparazione che possono eseguirsi esclusivamente di notte 16%
- 9) Lavoro notturno straordinario 40%
- 10) Lavoro festivo notturno 50%
- 11) Lavoro festivo notturno straordinario.....70%
- 12) Lavoro domenicale con riposo compensativo, esclusi i turnisti. 8%

Le suddette percentuali vengono calcolate, per gli operai che lavorano ad economia, sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell'art. 24; per i cottimisti, va tenuto conto anche dell'utile effettivo di cottimo.

Le percentuali corrispondenti alle voci nn. 1, 2, 3, 9 e 11 devono essere applicate anche in caso di lavoro in turni regolari avvicendati assorbendo le percentuali di cui alle voci nn. 5 e 6.

In ragione delle peculiarità delle attività svolte nell'ambito del cantiere edile, la media delle 48 ore settimanali, di cui all'art. 4 del D. Lgs. n. 66/2003, viene calcolata nell'arco di un periodo di riferimento di 12 mesi, salvo per i lavoratori mobili per i quali deve farsi riferimento alla disciplina di cui al D.Lgs. n. 234/2007, secondo quanto precisato nell'art. 6 del presente CCNL.

Art.20)

INDENNITÀ PER LAVORI SPECIALI DISAGIATI

Agli operai che lavorano nelle condizioni di disagio di seguito elencate vanno corrisposte, in aggiunta alla retribuzione, le indennità percentuali sottoindicate da computarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell'art. 24 e, per gli operai lavoranti a cottimo, anche sul minimo contrattuale di cottimo:

Gruppo A) – LAVORI VARI

	Tab. Unica Nazionale	Situazioni Extra
1) Lavori eseguiti sotto la pioggia o neve quando le lavorazioni continuino oltre la prima mezz'ora (compresa la prima mezz'ora)	4	5
	Tab. Unica Nazionale	Situazioni Extra
2) Lavori eseguiti con martelli pneumatici demolitori non montati su supporti (limitatamente agli operai addetti alla manovra dei martelli)	5	5
3) Lavori di palificazione o trivellazione limitatamente agli operai addetti o normalmente sottoposti a getti d'acqua o fango	5	12
4) Sgombero della neve o del ghiaccio nei lavori per armamento ferroviario	8	15
5) Lavori su ponti a castello installati su natanti, con o senza motore, in mare, lago o fiume	8	15
6) Lavori di scavo in cimiteri in contatto di tombe	8	17
7) Lavori di pulizia degli stampi metallici negli stabilimenti di prefabbricazione, quando l'elevata temperatura negli stampi stessi, per il riscaldamento prodotto elettricamente, con vapore o con altri analoghi mezzi, crei		

per gli operai addettivi condizioni di effettivo disagio	10	10
8) Lavori eseguiti negli stabilimenti di prefabbricazione, con l'impiego di aria compressa oppure con l'impiego di sostanze nocive per la lubrificazione di stampi portati ad elevata temperatura con conseguente nebulizzazione dei prodotti impiegati tale da determinare per gli operai addettivi condizioni di effettivo disagio	10	10
9) Lavori eseguiti in stabilimenti che producono od impiegano sostanze nocive, oppure in condizioni di elevata temperatura od in altre condizioni di disagio, limitatamente agli operai edili che lavorano nelle stesse condizioni di luogo e di ambiente degli operai degli stabilimenti stessi, cui spettano, a tale titolo, uno speciale trattamento. La stessa indennità spetta infine per i lavori edili che, in stabilimenti industriali che producono o impiegano sostanze nocive, sono eseguiti in locali nei quali non è richiesta normalmente la presenza degli operai degli stabilimenti stessi e nei quali si riscontrano obiettive condizioni di nocività	11	17
10) Lavori su ponti mobili a sospensione (bilancini, cavallo o comunque in sospensione)	12	20
11) Lavori di scavo a sezione obbligata e ristretta a profondità superiore ai m. 3,50 e qualora essi presentino condizioni di effettivo disagio	13	20
12) Costruzione di piani inclinati con pendenza del 60% ed oltre	13	22
13) Lavori di demolizione di strutture pericolanti	16	23
14) Lavori in acqua (per lavori in acqua debbono intendersi quelli nei quali, malgrado i mezzi protettivi disposti dall'impresa, l'operaio è costretto a lavorare con i piedi immersi dentro l'acqua o melma di altezza superiore a cm. 12)	16	28
15) Lavori su scale aeree tipo Porta	17	35
16) Costruzione di camini in muratura senza l'impiego di ponteggi esterni con lavorazione di sopramano, a partire dall'altezza di m. 6 dal piano terra, se isolato o dal piano superiore del basamento, ove esista, o dal tetto del fabbricato se il camino è incorporato nel fabbricato stesso	17	35
17) Costruzione di pozzi a profondità da 3,50 a 10 m.	19	35
18) Lavori per fognature nuove in galleria	19	35
19) Spurgo di pozzi bianchi preesistenti con profondità superiore a m. 3	20	35
20) Lavori di riparazione e spurgo di fognature preesistenti	21	40
21) Costruzione di pozzi a profondità oltre i 10 m.	22	40
22) Lavori in pozzi neri preesistenti	27	55
In situazione extra si trovano le seguenti province: Bologna, Ferrara, Genova, La Spezia, Lecce, Modena, Parma, Piacenza, Ravenna e Savona.		
Le percentuali previste per le suddette situazioni extra restano in vigore fino a nuove determinazioni delle Organizzazioni territoriali provinciali di cui al precedente comma.		
Nel caso di esecuzione di getti di calcestruzzo plastico, all'operaio che sia costretto a lavorare con i piedi dentro il getto, l'impresa deve fornire gli stivali di gomma.		
Gruppo B) – LAVORI IN GALLERIA		
Al personale addetto a lavori in galleria è dovuta, in aggiunta alla retribuzione, un'indennità la cui misura percentuale è determinata dalle Organizzazioni territoriali, per la circoscrizione di propria competenza, entro i valori massimi sotto indicati:		

- a) per il personale addetto al fronte di perforazione, di avanzamento o di allargamento, compreso il personale addetto al carico del materiale; ai lavori di riparazione straordinaria in condizioni di difficoltà e di disagio..... 46
- b) per il personale addetto ai lavori di rivestimento, di intonaco o di rifinitura di opere murarie; ai lavori per opere sussidiarie; al carico ed ai trasporti nell'interno delle gallerie anche durante la perforazione, l'avanzamento e la sistemazione; per il personale addetto ai lavori di consolidamento e/o impermeabilizzazione dei terreni in fase di costruzione di gallerie..... 26
- c) per il personale addetto alla riparazione o manutenzione ordinaria delle gallerie e degli impianti nei tratti o nelle gallerie ultimate, compresi i lavori di armamento delle linee ferroviarie; per il personale addetto ai lavori di ristrutturazione o ripristino conservativo di preesistenti gallerie mediante consolidamenti, drenaggi e simili..... 18

Fino a nuove determinazioni delle Organizzazioni territoriali a norma del comma precedente, restano in vigore le indennità percentuali previste per le singole circoscrizioni dal C.C.N.L. 3 dicembre 1969.

Nel caso in cui i lavori in galleria si svolgano in condizioni di eccezionale disagio (presenza di forti getti d'acqua sotto pressione che investano gli operai addetti ai lavori stessi; gallerie o pozzi attaccati dal basso in alto con pendenza superiore al 60%; gallerie di sezione particolarmente ristretta o con fronte di avanzamento distante oltre un chilometro dall'imbocco), le parti direttamente interessate possono promuovere la determinazione, da parte delle Organizzazioni territoriali competenti, di un'ulteriore indennità non superiore al 20%.

Qualora vi sia concorrenza di condizioni di disagio fra quelle sopra previste, oppure il fronte di avanzamento superi i cinque chilometri dall'imbocco, la misura della predetta indennità può essere elevata fino al 30%.

Nel caso di gallerie che si estendano in più circoscrizioni territoriali con differenti percentuali dell'indennità di cui al primo comma, le parti direttamente interessate possono promuovere la determinazione, da parte delle Organizzazioni territoriali competenti, di misure percentuali sulla base di criteri ponderali ritenuti dalle Organizzazioni medesime appropriati al caso di specie.

Gruppo C) – LAVORI IN CASSONI AD ARIA COMPRESSA

Le indennità percentuali da corrisponderci, in aggiunta alla retribuzione, al personale addetto ai lavori in cassoni ad aria compressa sono quelle di cui alla seguente tabella:

a) da 0 a 10 metri	54
b) da oltre 10 a 16 metri	72
c) da oltre 16 a 22 metri	120
d) oltre 22 metri.....	180

Agli effetti dell'indennità da corrispondere, la pressione indicata in atmosfere dal manometro applicato sui cassoni si considera equivalente a quella sopra espressa in metri anche quando la pressione indicata dal manometro differisca, in più o meno, sino al 15%, da quella corrispondente all'altezza della colonna d'acqua (uguale alla quota del tagliente) in metri.

Gruppo D) – LAVORI MARITTIMI

– *Personale imbarcato su natanti con o senza motore*

Al personale imbarcato su natanti con o senza motore che escono fuori dal porto vanno corrisposte, per rischio mine, lavori fuori porto e trasferimento natanti, le indennità già stabilite nei contratti regionali o provinciali, sulla base di situazioni di fatto locali.

– *Lavori sotto acqua: palombari*

Indennità del 100% da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell'art. 24 e da corrispondere per l'intera giornata qualora la durata complessiva delle immersioni non sia inferiore ad un'ora e mezza.

Lo stesso trattamento sarà corrisposto qualora le immersioni, anche di minor durata complessiva, siano distribuite nel corso della giornata.

Nel caso di una sola immersione di durata inferiore ad un'ora e mezza, il trattamento di cui sopra sarà corrisposto nella misura di mezza giornata, pari a quattro ore.
Restano ferme le condizioni di miglior favore in atto.

* * *

Le percentuali di cui al presente articolo –fatta eccezione per quella relativa alla pioggia o neve – non sono cumulabili e, cioè, la maggiore assorbe la minore e vanno corrisposte, nonostante i mezzi protettivi forniti dall'impresa, ove necessario, soltanto per il tempo di effettiva prestazione d'opera nei casi e nelle condizioni previste dal presente articolo.

* * *

Nel caso in cui siano ravvisate condizioni di disagio non considerate nel presente articolo, la questione sarà segnalata alle Organizzazioni territoriali per il deferimento alle Associazioni nazionali contraenti che decideranno sulla eventuale integrazione della disciplina nazionale.

Salvo impedimenti, le Associazioni nazionali si riuniranno entro 15 giorni dalla segnalazione, con l'eventuale partecipazione delle Organizzazioni territoriali segnalanti.

Qualora le Associazioni nazionali concordino che le condizioni di disagio sussistano limitatamente alle specifiche situazioni locali segnalate, esse demanderanno la questione alle Organizzazioni territoriali competenti, per la determinazione di un'indennità nella misura massima del 20% da computarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell'art. 24.

L'indennità di cui al comma precedente sarà corrisposta agli operai per i quali sussistono le condizioni di disagio riconosciute, per tutte le ore di lavoro effettivamente prestate.

Art. 21) **TRASFERTA**

A) Norme generali

L'operaio in servizio, comandato a prestare temporaneamente la propria opera in luogo diverso dalla sede di lavoro risultante dalla lettera di assunzione o da successiva comunicazione a seguito di trasferimento e situato oltre i limiti territoriali stabiliti dall'accordo locale di cui all'art. 38, ha diritto ad una diaria del 10% da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell'art. 24, oltre al rimborso delle eventuali spese di viaggio sostenute. Restano ferme le eventuali maggiori percentuali già stabilite localmente.

Agli operai dipendenti dalle imprese esercenti l'attività di produzione e distribuzione di calcestruzzo preconfezionato non si applicano le norme di cui ai commi precedenti, salvo il rimborso delle eventuali maggiori spese di trasporto. Tuttavia, quando l'operaio sia comandato a prestare temporaneamente la propria attività per un impianto situato in comune diverso da quello per il quale è stato assunto, con una maggiore percorrenza per raggiungere il posto di lavoro di oltre 10 chilometri dai confini territoriali del Comune di assunzione, spetta all'operaio stesso una diaria del 10% da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell'art. 24 per ogni ora di effettivo lavoro.

La diaria di cui ai commi precedenti non è dovuta nel caso che il lavoro si svolga nel Comune di residenza o di abituale dimora dell'operaio o quando questi venga ad essere favorito da un avvicinamento alla sua residenza o abituale dimora che comporti per lui un effettivo vantaggio.

L'operaio che percepisce la diaria di cui sopra ha l'obbligo di trovarsi sul posto di lavoro per l'ora stabilita per l'inizio del lavoro.

In caso di pernottamento in luogo, l'impresa è tenuta al rimborso delle spese di viaggio ed a provvedere per l'alloggio ed il vitto o al rimborso delle spese relative, ove queste non siano state preventivamente concordate in misura forfetaria. In caso di pernottamento in luogo, l'operaio non ha diritto alla diaria di cui al primo comma, salvo che sia stata concordata una diaria anche a copertura delle spese di vitto e alloggio sostenute dal lavoratore.

* * *

Fermo restando l'applicazione del contratto integrativo della circoscrizione di provenienza, il trattamento economico derivante complessivamente all'operaio in trasferta dall'erogazione di minimo di paga base e indennità di contingenza nonché dell'indennità territoriale di settore e dell'indennità di trasferta previsti dal contratto integrativo della circoscrizione di provenienza, non può essere inferiore al trattamento complessivamente derivante dall'applicazione di minimo di paga base, indennità di contingenza e indennità territoriale della circoscrizione in cui si svolgono i lavori. L'eventuale integrazione è corrisposta a titolo di indennità territoriale temporanea.

Al di fuori delle Regioni che hanno disciplinato la trasferta regionale mediante accordi, nel caso di cantieri per i quali sia prevista una durata superiore a tre mesi, l'impresa dovrà iscrivere l'operaio in trasferta alla Cassa Edile del luogo in cui si svolgono i lavori a decorrere dal secondo periodo di paga successivo a quello in cui inizia la trasferta, sempreché l'operaio in tale secondo periodo di paga sia in trasferta per l'intero mese.

L'impresa ha facoltà di iscrivere l'operaio alla Cassa Edile del luogo in cui si svolgono i lavori anche per il periodo di trasferta anteriore al termine di cui al comma precedente.

Nell'ipotesi di cui ai commi precedenti gli adempimenti dell'impresa per l'operaio in trasferta sono posti in essere verso la Cassa Edile del luogo in cui si svolgono i lavori, sulla base degli obblighi di contribuzione e versamento ivi vigenti.

Restano comunque iscritti alla Cassa Edile di provenienza, indipendentemente dalla durata dei lavori, gli operai dipendenti dalle imprese che eseguono le seguenti tipologie di lavorazioni: costruzione di linee e condotte, riparazioni e manutenzioni stradali, armamento ferroviario, pali e fondazioni, accertamenti geognostici, produzione e fornitura con posa in opera di strutture in ferro per cemento armato, produzione e distribuzione di calcestruzzo preconfezionato, verniciatura, impermeabilizzazione, stuccatura, manutenzione, ciminiera e forni, impianti industriali (isolamento termico ed acustico, coibentazioni, rivestimenti refrattari ed antiacidi), difesa fluviale, manutenzione di gallerie e pertinenze del corpo stradale di reti ferroviarie in esercizio, consolidamenti e/o rinforzi strutturali, pavimentazioni speciali, impianti sportivi.

Le Associazioni stipulanti, su proposta della Commissione nazionale paritetica per le Casse Edili, possono integrare la suddetta elencazione.

Prima dell'inizio dei lavori, siano essi pubblici o privati, l'impresa è sempre tenuta a darne comunicazione alla Cassa Edile del luogo di esecuzione dei lavori medesimi, unitamente all'elenco degli operai inviati in trasferta, precisando in quale cantiere operano gli operai in trasferta e fatte salve le comunicazioni di cui all'art. 14.

L'impresa è tenuta anche a documentare alla Cassa Edile nella cui zona si svolgono i lavori le periodiche denunce delle retribuzioni erogate ed i conseguenti versamenti effettuati presso la Cassa Edile di provenienza per gli operai in trasferta. Tale comunicazione è effettuata con la periodicità prevista per gli operai iscritti alla Cassa Edile di provenienza.

Mancando le comunicazioni di cui sopra, su richiesta della Cassa Edile della zona in cui si svolgono i lavori, la Cassa Edile di provenienza è tenuta a fornire la documentazione di cui al comma precedente.

Resta ferma la disciplina vigente per il rilascio del Durc.

NUOVATRASFERTE NAZIONALE (Allegato 5 del Verbale di Accordo 21 febbraio 2025)

Decorrenza, ambito di applicazione e modifiche all'art. 21:

La disciplina della "trasferta" nazionale entrerà in vigore dalla data che sarà stabilita dalle Associazioni nazionali stipulanti, contestualmente all'introduzione della nuova denuncia unica, e si applicherà per i cantieri avviati successivamente a tale data.

Dalla predetta data, tale disciplina sostituirà i commi da 7 a 15 (e la successiva "dichiarazione a verbale") della lett. A) dell'art. 21. Restano fermi i commi da 1 a 6 della citata lett. A), incluso il principio per cui all'operaio in "trasferta" continua ad applicarsi il contratto integrativo del territorio di provenienza e il principio della eventuale integrazione retributiva da corrispondere a titolo di "*indennità territoriale temporanea*", nonché le "Norme per gli addetti ai lavori dell'armamento ferroviario" di cui alla lett. B) dell'art. 21.

Dalla medesima data, sono altresì abrogati gli ultimi 5 commi dell'art. 21 del CCNL (introdotti con il rinnovo del 2014), relativi ai principi generali della trasferta regionale e della successiva "trasferta" nazionale.

La nuova disciplina della “trasferta” troverà applicazione in tutto il territorio nazionale e sostituirà, a decorrere dalla predetta data, tutti gli accordi territoriali in materia di trasferta regionale. Dalla stessa data, altresì, è abrogato l’Allegato 6 dell’accordo di rinnovo del CCNL sottoscritto il 3 marzo 2022.

Resta salvo quanto previsto dall’articolo 35, comma 3, del decreto-legge n. 189/2016 per i lavori di ricostruzione delle aree territoriali colpite dagli eventi sismici del 2016.

Principio del “cantiere in trasferta”:

la nuova disciplina troverà applicazione per i cantieri nei quali sia inviato dall’impresa un operaio in “trasferta” (purché situati, ovviamente, nel territorio di competenza di un’altra Cassa Edile) con apposita disciplina delle contribuzioni tra Cassa Edile di appartenenza e Cassa Edile del luogo dei lavori, come di seguito definita, che decorrerà dal primo giorno del quarto periodo di paga del suddetto primo operaio.

Dalla medesima data, la stessa disciplina delle contribuzioni si applicherà anche per gli eventuali altri operai inviati in “trasferta” dall’impresa, successivamente al primo, nel medesimo cantiere (purché la “trasferta” relativa del singolo operaio duri per almeno un intero periodo di paga mensile).

La Cassa Edile di appartenenza resta l’unica referente per l’impresa:

l’impresa, per gli operai in “trasferta” e per tutta la durata della stessa, continuerà a compiere tutti gli adempimenti previsti dalla contrattazione nazionale e territoriale presso la Cassa Edile di appartenenza, a cui competono gli adempimenti nei confronti della Cassa Edile del luogo dei lavori.

Le prestazioni a favore dell’impresa saranno erogate dalla Cassa Edile di appartenenza.

L’operaio rimane iscritto alla Cassa Edile di appartenenza:

a prescindere dalla durata della “trasferta”, l’operaio resta iscritto alla Cassa Edile di appartenenza.

Le prestazioni a favore del lavoratore, ai fini del riconoscimento delle ore, saranno pertanto erogate da quest’ultima.

Gli adempimenti per le imprese e per le Casse Edili sono uniformati e semplificati tramite l’uso di un apposito applicativo informatico predisposto dalla CNCE (implementazione di CNCE_Edilconnect):

tramite l’applicativo, con un unico adempimento, l’impresa comunicherà preventivamente sia alla Cassa di appartenenza che alla Cassa del luogo dei lavori l’apertura del cantiere/avvio dei lavori. Poi effettuerà le denunce mensili alla Cassa di appartenenza e, sempre tramite l’applicativo, i dati relativi al predetto cantiere saranno visualizzati automaticamente anche dalla Cassa del luogo dei lavori.

In base alla data di invio del primo operaio in “trasferta”, per i primi tre periodi di paga le contribuzioni saranno imputate, automaticamente dall’applicativo, come indicato nella colonna A della sottostante tabella.

A decorrere dal primo giorno del quarto periodo di paga (sempre del primo operaio inviato in “trasferta”), le contribuzioni saranno imputate, automaticamente dall’applicativo, come indicato nella colonna B della sottostante tabella. Tale imputazione decorrerà dalla predetta data per le contribuzioni dovute anche per tutti gli operai inviati in “trasferta” successivamente al primo (purché la “trasferta” relativa del singolo operaio duri per almeno un intero periodo di paga mensile).

A titolo esemplificativo, qualora il primo operaio sia inviato in “trasferta” dal 15 gennaio, il sistema imputerà le contribuzioni come indicato nella colonna A per i mesi di competenza gennaio, febbraio e marzo e come indicato nella colonna B a decorrere dalla competenza del mese di aprile, anche per gli operai inviati in “trasferta” successivamente al primo.

Le contribuzioni afferenti le Casse Edili di provenienza e del luogo di lavoro del periodo di “trasferta” sono così imputate:

CONTRIBUTO	IMPUTAZIONE PRIMI TRE MESI (A)	IMPUTAZIONE DAL QUARTO MESE (B)
Cassa Edile (2,25%): 0,75% spese gestione e quote contrattuali	CE appartenenza	CE luogo lavori
Cassa Edile (2,25%): 0,45% prestazioni operai	0,45% CE appartenenza	0,45% CE appartenenza

(aliquota fissata da CCNL)		
Cassa Edile (2,25%): 1,05% premialità imprese (aliquota fissata da CCNL)	1,05% CE appartenenza	1,05% CE appartenenza
APE (aliquota regionale fissata da CCNL, fatta salva eventuale aliquota ridotta fissata a livello territoriale)	Aliquota CE appartenenza	Aliquota CE luogo lavori
Ente Unico Formazione e Sicurezza (1%) (aliquota fissata da CCNL)	CE appartenenza: 0,40% formazione CE luogo lavori: 0,50% sicurezza + 0,10% formazione (on the Job)	CE appartenenza: 0,40% formazione CE luogo lavori: 0,50% sicurezza + 0,10% formazione (on the Job)
Fondo territoriale qualificazione settore (0,20%) (aliquota fissata da CCNL)	CE appartenenza	CE appartenenza
Fondo prepensionamenti (0,20%) (aliquota fissata da CCNL)	CE appartenenza	CE appartenenza
Fondo incentivo occupazione (0,10%) (aliquota fissata da CCNL)	CE appartenenza	CE appartenenza
Sanedil (0,60%) (aliquota fissata da CCNL)	CE appartenenza	CE appartenenza
RLST (aliquota fissata da CCPL, per le sole imprese che non abbiano RLS)	CE appartenenza	CE luogo lavori
Eventuali contributi territoriali aggiuntivi (ove previsti dal singolo CCPL)	CE appartenenza	CE appartenenza

Clausola di salvaguardia

Al fine di evitare il determinarsi di squilibri fra i rispettivi territori, qualora dall'applicazione della presente disciplina derivi, nei rapporti tra le singole Casse Edili, uno scostamento superiore al 5% rispetto a quanto generato dall'applicazione della trasferta (considerato a consuntivo al termine di ciascun anno Cassa Edile), saranno effettuate le relative compensazioni tra le Casse medesime.

Le parti convengono che la Commissione di cui all'allegato 4 del CCNL 21 febbraio 2025 in materia di denuncia unica edile (Allegato 46 del presente CCNL) avrà il compito di dettare le necessarie indicazioni per l'implementazione del sistema informatico, nonché di monitorare, anche successivamente all'entrata in vigore della trasferta, l'andamento dell'istituto, al fine di proporre alle parti sociali anche eventuali adeguamenti che si rendessero necessari.

Allegato testo del 17 febbraio 2025 delle Organizzazioni sindacali

B) Norme per gli addetti ai lavori dell'armamento ferroviario

Nei lavori di armamento delle linee ferroviarie, per "cantiere" si intende il tratto di linea, in tutta la sua estensione, oggetto di singolo contratto di appalto, anche se suddiviso in diversi tronchi o lotti. Per "posto di

lavoro” si intende quel punto della linea ferroviaria progressivamente raggiunto nell'esecuzione del lavoro, nell'ambito del cantiere dove l'operaio deve prestare la sua opera.

L'operaio si deve trovare sul posto di lavoro all'ora fissata dall'orario di cantiere, munito degli attrezzi di lavoro.

Resta stabilito che all'operaio addetto ai lavori di armamento ferroviario – qualunque sia la natura del committente, pubblica o privata, e qualunque sia l'estensione del cantiere e/o l'ubicazione del posto di lavoro rispetto al Comune nel quale è stato assunto – è corrisposta una indennità di cantiere ferroviario del 15% da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell'art. 24 per ogni ora di effettivo lavoro.

La predetta indennità si intende comprensiva, in via convenzionale, delle spese di trasporto sostenute dall'operaio, del trattamento per il trasporto degli attrezzi qualora non siano consegnati sul posto di lavoro, nonché sostitutiva ed assorbente della diaria prevista dalle norme generali del presente articolo e dagli accordi integrativi territoriali, ove spettante nei casi di passaggio dell'operaio da un cantiere ad un altro e/o da un Comune ad un altro.

L'impresa, qualora richieda il pernottamento in loco dell'operaio, deve provvedere al vitto e all'alloggio od al rimborso delle spese relative, ove queste non siano state preventivamente concordate in misura forfettaria.

Obbligo dell'applicazione, nel rispetto dei parametri tecnici e delle procedure appositamente definite dalla Cnce, sulla base delle determinazioni definite dalle parti firmatarie, della trasferta regionale entro 6 mesi dalla sottoscrizione del presente Protocollo, al fine di realizzare, a regime, l'istituto della trasferta nazionale al verificarsi delle seguenti condizioni:

- messa in rete delle Casse Edili tramite sistemi informatici anche esistenti a condizione che possano interloquire comunque tra di loro e con il futuro sistema informatico nazionale;
- entrata in vigore dell'obbligo di invio telematico della notifica preliminare alle Casse Edili e dell'obbligo di aggiornamento;
- individuazione delle necessarie misure compensative che le parti si impegnano a concordare, entro 3 mesi dalla data di sottoscrizione del presente Protocollo.

Nel caso in cui le imprese, nell'ambito della trasferta sia regionale che nazionale con procedura di scambio dei dati on-line, dovessero andare in trasferta in province nelle quali non sia stata attuata la procedura informatica prevista, dovranno rimanere iscritte nella Cassa Edile di provenienza.

Analogamente, le imprese delle province che non abbiano avviato tale procedura di scambio dei dati on-line, qualora in trasferta, dovranno iscriversi, sin dal primo giorno, nella Cassa Edile del luogo dove si eseguono i lavori.

Nelle regioni ove tali condizioni si siano già verificate o si verificheranno prima dell'andata a regime della trasferta nazionale, potranno essere attuati sistemi di trasferta interregionale, purché vi sia visibilità dei dati, secondo le modalità precedentemente definite dalle parti sociali nazionali e assegnate alla CNCE.

Il nuovo istituto della trasferta nazionale che sostituirà il regime della trasferta regionale sarà regolamentato dalle parti sociali sottoscritte sulla base dei seguenti essenziali parametri:

- le imprese eseguiranno gli adempimenti esclusivamente alla Cassa Edile di appartenenza;
- gli operai, a prescindere dalla durata della trasferta, rimarranno iscritti alla Cassa Edile di provenienza;
- i rapporti tra le Casse Edili, in riferimento agli operai in trasferta, dovranno necessariamente essere gestiti attraverso sistemi informatici che garantiscano, secondo principi di trasparenza e immediatezza, lo scambio delle informazioni. Il mancato rispetto di quanto ivi previsto comporterà l'attivazione della procedura di commissariamento.

Art. 22)

TRASFERIMENTO

All'operaio in servizio che sia trasferito in una sede di lavoro della stessa impresa tale da comportare, come conseguenza, il cambiamento di residenza o di stabile dimora, deve essere rimborsato l'importo, previamente concordato con l'impresa, delle spese di viaggio e di trasloco per lui e per i familiari conviventi a carico che con lui si trasferiscano.

Allo stesso operaio è inoltre dovuta, limitatamente alla durata del viaggio, per lui e per i familiari conviventi a carico che lo seguono nel trasferimento, una indennità giornaliera, da stabilirsi caso per caso, di entità diversa a seconda che il viaggio comporti pernottamento o meno.

Oltre al rimborso di cui sopra, gli deve essere corrisposta “una tantum” una somma, a titolo di indennità di trasferimento, il cui importo sarà concordato con l'impresa, tenendo conto anche dello stato di famiglia dell'operaio e del fatto che l'impresa fornisca o meno l'alloggio nella nuova località.

L'operaio ha diritto altresì al rimborso delle spese sopportate per anticipata risoluzione del contratto di locazione ad uso abitativo, se dovute, per un massimo comunque di tre mesi.

Il trasferimento deve essere comunicato all'operaio con un congruo preavviso.

L'operaio che non accetti il trasferimento ha diritto, in caso di risoluzione del rapporto di lavoro, allo stesso trattamento che gli sarebbe spettato in caso di licenziamento.

Qualora peraltro l'operaio comprovi di non potersi trasferire nella nuova località per seri motivi di salute o familiari l'impresa, ove possa continuare ad occuparlo nella località dalla quale intendeva trasferirlo, non procederà al suo licenziamento.

All'operaio che viene trasferito per esigenze dell'impresa e che entro due anni dalla data dell'avvenuto trasferimento venga licenziato per motivi non disciplinari, ove intenda rientrare nella località in cui risiedeva prima del trasferimento, è dovuto il rimborso delle spese di trasporto per lui e per i familiari conviventi a carico che con lui rientrano alla sede di provenienza, purché il rientro avvenga entro un mese dalla risoluzione del rapporto di lavoro.

In caso di decesso dell'operaio entro due anni dal trasferimento, l'impresa si assumerà le spese del trasporto della salma nel luogo in cui l'operaio prestava servizio prima del trasferimento, nonché quelle per il rientro dei familiari come sopra indicati, purché il trasporto della salma ed il rientro avvengano entro un mese dalla morte dell'operaio.

Art. 23)

INDENNITA' PER LAVORI IN ALTA MONTAGNA O IN ZONA MALARICA

Per le indennità eventualmente dovute agli operai che eseguono lavori in alta montagna e per quanto si riferisce al vitto ed all'alloggio, tenuto conto delle esigenze igieniche poste a tutela della salute degli operai, si fa riferimento alle situazioni in atto, localmente concordate dalle competenti Organizzazioni territoriali in applicazione dei precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro.

Le stesse Organizzazioni potranno peraltro rivedere la misura delle indennità di cui sopra.

Restano confermate le indennità dovute agli operai per lavori eseguiti in zona malarica. Tali indennità spettano soltanto agli operai che da località non malariche vengono destinati o trasferiti in zona riconosciuta malarica.

Considerate le particolari caratteristiche dell'industria edile, le indennità di cui al terzo comma del presente articolo sono dovute anche agli operai che, a seguito di licenziamento, vengono assunti direttamente ed immediatamente da altra impresa sul posto. Tali indennità verranno conservate in caso di successivo trasferimento in altra zona riconosciuta anche essa come malarica.

Le località da considerarsi zone malariche sono quelle dove le competenti Autorità sanitarie applicano le disposizioni di legge sulla prevenzione dell'endemia malarica.

Art. 24)

ELEMENTI DELLA RETRIBUZIONE

Agli effetti dell'applicazione del presente contratto resta convenuto quanto segue:

1) Minimi di paga base oraria:

Si intendono i minimi di paga previsti dalla tabella allegata al presente contratto.

2) Paga base oraria di fatto:

Si intende la paga attribuita all'operaio "ad personam" (minimo contrattuale più eventuale superminimo).

3) Ai fini dell'applicazione degli artt. 6, 7, 19, 20, 21, 28, 29, 36 e 77, debbono essere assunti a base di calcolo i seguenti elementi della retribuzione:

a) per gli operai che lavorano in economia:

- paga base di fatto;
- ex indennità di contingenza;
- indennità territoriale di settore;

b) per gli operai che lavorano a cottimo:

- paga base di fatto;
- ex indennità di contingenza;
- indennità territoriale di settore;
- utile minimo contrattuale di cottimo (8% di cui all'art. 13);
- utile medio o effettivo di cottimo nei casi di cui agli artt. 18, 19, 32 e 33 del presente contratto.

4) Ai fini dell'applicazione degli artt. 17 e 18, oltre agli elementi retributivi di cui al punto 3), deve essere assunta a base di calcolo, per i capisquadra, anche la speciale maggiorazione riconosciuta per tale particolare incarico.

5) Agli effetti dell'applicazione degli artt. 2, 3, 4, 8, 13, 25, 32, 89, 98 e 105 oltre agli elementi della retribuzione di cui al punto 3) deve computarsi anche ogni altro compenso di carattere continuativo, con esclusione di quanto corrisposto a titolo di rimborso di spese.

CHIARIMENTO A VERBALE

Le parti si danno atto che l'istituto dell'EDR è disciplinato dal Protocollo d'intesa Interconfederale del 31 luglio 1992. Restano ferme eventuali specifiche discipline in atto a livello locale.

Art. 25)

MODALITA' DI PAGAMENTO

La retribuzione deve essere corrisposta mensilmente, entro il termine di 15 giorni dalla scadenza del periodo di paga cui si riferisce, fatto salvo il diverso termine concordato a livello aziendale.

Su richiesta del lavoratore deve essere corrisposto un acconto mensile non inferiore al 90% circa della retribuzione.

All'atto del pagamento della retribuzione deve essere messa a disposizione dell'operaio una busta paga o prospetto equivalente con le indicazioni previste dalla legge o copia delle scritturazioni effettuate nel libro unico del lavoro.

La messa a disposizione del prospetto paga e il pagamento della retribuzione, se effettuato con modalità diverse dall'accredito su conto corrente, fatto salvo l'obbligo di tracciabilità del pagamento, deve avvenire immediatamente dopo il termine del lavoro o durante i periodi di sosta giornaliera. In caso di pagamento con modalità immateriali, il prospetto paga deve essere consegnato al lavoratore entro 24 ore dall'effettivo pagamento.

Nel caso in cui gli adempimenti di cui sopra avvengano in luogo diverso dal cantiere, l'impresa permetterà all'operaio di cessare il lavoro in tempo utile per raggiungere il suddetto luogo al momento prescritto per la cessazione del lavoro stesso.

Qualsiasi reclamo sulla corrispondenza della somma ricevuta con quella indicata nel prospetto paga deve essere effettuato, a pena di decadenza, all'atto in cui viene effettuato il pagamento.

Qualsiasi ritenuta per risarcimento di danni, a seguito di procedimento disciplinare, non può mai superare il quinto dello stipendio netto mensile, salvo che non intervengano la risoluzione del rapporto di lavoro o un diverso accordo tra le parti.

Nel caso in cui l'impresa ritardi il pagamento della retribuzione oltre il termine indicato al comma 1, l'operaio può recedere per giusta causa dal rapporto di lavoro con diritto all'indennità sostitutiva del preavviso.

Per comprovati particolari casi, il periodo di cui sopra può essere prorogato previo accordo tra le Organizzazioni territoriali dei datori di lavoro e dei lavoratori.

NOTA A VERBALE

Al fine di semplificare le modalità di pagamento della retribuzione da parte dell'azienda, nonché l'erogazione delle prestazioni da parte della Cassa Edile, le parti si impegnano a promuovere l'apertura di conto corrente da parte dei lavoratori.

Art. 26)

TRATTAMENTO IN CASO DI MALATTIA

In caso di malattia, l'operaio non in prova ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di nove mesi consecutivi (pari a 270 giorni di calendario), senza interruzione dell'anzianità. L'operaio con un'anzianità superiore a tre anni e mezzo ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di dodici mesi consecutivi (pari a 365 giorni di calendario), senza interruzione dell'anzianità. Nel caso di più malattie o ricadute nella stessa malattia, l'operaio ha diritto alla conservazione del posto per un periodo massimo complessivo di nove mesi nell'arco di 20 mesi consecutivi. L'operaio con un'anzianità superiore a tre anni e mezzo ha diritto alla conservazione del posto per un periodo massimo complessivo di 12 mesi nell'arco di 24 mesi consecutivi.

Trascorso tale periodo, ove l'impresa licenzi l'operaio, o la malattia, debitamente accertata, non gli consenta la ripresa del lavoro, l'operaio ha diritto alla indennità sostitutiva del preavviso e al TFR come disciplinato dall'art. 33. Ove l'impresa non proceda al licenziamento, il rapporto rimane sospeso, salva la decorrenza dell'anzianità agli effetti del preavviso.

L'operaio che cada ammalato in periodo di preavviso ha diritto, oltre al trattamento economico a norma dell'art. 33, alla conservazione del posto fino alla scadenza del preavviso stesso.

Per il trattamento economico dovuto in caso di malattia dagli Istituti assicuratori, si fa riferimento alle norme generali riguardanti l'assistenza di malattia agli operai dell'industria.

Durante l'assenza dal lavoro per malattia l'impresa, entro i limiti della conservazione del posto di cui al presente articolo, è tenuta ad erogare mensilmente all'operaio e all'apprendista non in prova un trattamento economico giornaliero pari all'importo che risulta moltiplicando le quote orarie sottoindicate della retribuzione costituita dal minimo di paga base, dalla indennità territoriale di settore e dall'ex indennità di contingenza, per il numero di ore corrispondente alla divisione per sei dell'orario contrattuale settimanale in vigore nella circoscrizione durante l'assenza per malattia.

Le quote orarie di cui al comma precedente sono calcolate applicando alla retribuzione oraria come sopra specificata i coefficienti seguenti:

- a) per il 1°, 2° e 3° giorno nel caso la malattia superi 6 giorni: 0,5495;
- b) per il 1°, 2° e 3° giorno nel caso la malattia superi 12 giorni: 1,0495;
- c) dal 4° al 20° giorno, per le giornate indennizzate dall'INPS: 0,3795;
- d) dal 21° al 180° giorno, per le giornate indennizzate dall'INPS: 0,1565;
- e) dal 181° giorno al compimento del 365° giorno, per le sole giornate non indennizzate dall'INPS: 0,5495.

Sono fatte salve le condizioni di miglior favore, considerate nel loro complesso, in atto nelle singole circoscrizioni alla data del 22 luglio 1979.

Per gli operai addetti ai lavori discontinui o di semplice attesa o custodia per i quali valgono i minimi di paga base oraria di cui alle lettere b) e c) della tabella allegato A) al presente contratto, le quote orarie di cui al quinto comma sono calcolate applicando alla retribuzione oraria, gli stessi coefficienti individuati nel sesto comma.

Il trattamento economico giornaliero come sopra determinato è corrisposto dall'impresa all'operaio per sei giorni la settimana escluse le festività.

In caso di ricaduta nella stessa malattia o altra conseguenziale come tale riconosciuta dall'INPS, vale ai fini dei coefficienti da applicare la normativa dell'INPS medesimo.

In caso di contratto di lavoro a tempo parziale, il trattamento economico giornaliero di malattia si ottiene moltiplicando le quote orarie di cui al sesto comma per il numero delle ore di lavoro giornaliero risultanti dalla divisione per sei dell'orario settimanale convenuto.

In caso di assenza ingiustificata dell'operaio – soggetta ai provvedimenti disciplinari di cui all'art. 99 – nel mese di calendario precedente l'inizio della malattia il trattamento dovuto dall'impresa all'operaio a norma della presente regolamentazione è ridotto di 1/173 per ogni ora di assenza ingiustificata. Per gli operai di cui al ottavo comma il trattamento dovuto dall'impresa è ridotto di 1/208 per ogni ora di assenza ingiustificata.

Durante l'assenza dal lavoro per malattia l'impresa entro i limiti della conservazione del posto di cui al primo e terzo comma, è tenuta ad accantonare presso la Cassa Edile la percentuale di cui all'art. 18 nella misura del 18,5% lordo, salvo l'ipotesi di cui all'ottavo comma dello stesso articolo.

Per i giorni di carenza in caso di assenza per malattia di durata non superiore a 6 giorni la percentuale per i riposi annui del 4,95% di cui all'articolo 5-bis, è erogata per intero direttamente dall'impresa all'operaio.

Per i casi di tbc, fermo restando quanto previsto dal comma precedente del presente articolo, si fa riferimento alle venti disposizioni di legge.

* * *

DICHIARAZIONE A VERBALE

Le parti si danno atto che – come risulta anche dai criteri di calcolo allegati all'accordo nazionale del 22 novembre 1988 – la quota di gratifica natalizia maturata dal lavoratore in malattia è a carico dell'impresa esclusivamente ad integrazione della parte di tale quota indennizzata in forza di disposizioni legislative.

Art. 27)

TRATTAMENTO IN CASO DI INFORTUNIO SUL LAVORO O DI MALATTIA PROFESSIONALE

In caso di malattia professionale, l'operaio non in prova ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di 9 mesi consecutivi (pari a 270 giorni di calendario), senza interruzione dell'anzianità. Nel caso di più malattie o ricaduta nella stessa malattia l'operaio ha diritto alla conservazione del posto per un periodo massimo complessivo di 9 mesi nell'arco di 12 mesi consecutivi (pari a 365 giorni di calendario).

In caso di infortunio sul lavoro l'operaio, non in prova, ha diritto alla conservazione del posto fino a quando dura l'inabilità temporanea che impedisca totalmente e di fatto all'operaio medesimo di attendere al lavoro e comunque non oltre la data indicata nel certificato definitivo di abilitazione alla ripresa del lavoro rilasciato dal competente Istituto.

Trascorso tale periodo, ove l'impresa licenzi l'operaio, o la infermità conseguente all'infortunio o alla malattia professionale, debitamente accertata, non gli consenta la ripresa del lavoro, l'operaio ha diritto alla indennità sostitutiva del preavviso ed al TFR come disciplinato dall'art. 33.

L'operaio che si infortuni o sia colpito da malattia professionale in periodo di preavviso ha diritto alla conservazione del posto fino ad un massimo di 6 mesi senza interruzione di anzianità. A guarigione clinica avvenuta e comunque trascorso il periodo previsto per la conservazione del posto, il rapporto di lavoro si intenderà senz'altro risolto, fermo restando il diritto dell'operaio di percepire il trattamento economico spettante a norma dell'art. 33.

Per il trattamento economico dovuto in caso di infortunio o di malattia professionale dagli Istituti assicuratori si fa riferimento alle norme generali riguardanti l'assistenza per infortunio o malattia professionale agli operai dell'industria.

Fermo restando il trattamento economico previsto dalla normativa di legge, durante l'assenza dal lavoro per infortunio o per malattia professionale, l'impresa, entro i limiti della conservazione del posto di cui al presente articolo, è tenuta ad erogare mensilmente all'operaio non in prova un trattamento economico giornaliero pari all'importo che risulta moltiplicando le quote orarie sottoindicate della retribuzione costituita dal minimo di paga base, dalla indennità territoriale di settore e dall'ex indennità di contingenza, per il numero di ore corrispondente alla divisione per sette dell'orario contrattuale settimanale, in vigore nella circoscrizione durante l'assenza per infortunio o per malattia professionale.

Le quote orarie di cui al comma precedente sono calcolate applicando alla retribuzione oraria come sopra specificata i coefficienti seguenti:

- a) dal 1° giorno successivo al giorno dell'infortunio o alla data di inizio della malattia professionale e fino al 90° giorno di assenza: 0,2538;
- b) dal 91° giorno in poi: 0,0574.

Per gli operai addetti ai lavori discontinui o di semplice attesa o custodia per i quali valgono i minimi di paga base oraria di cui alle lettere b) e c) della tabella allegato A) al presente contratto, le quote orarie di cui al sesto comma sono calcolate applicando alla retribuzione oraria, gli stessi coefficienti individuati nel settimo comma.

Il trattamento economico giornaliero come sopra determinato è corrisposto dall'impresa all'operaio per tutte le giornate indennizzate dall'INAIL comprese le domeniche.

In caso di contratto di lavoro a tempo parziale, il trattamento economico giornaliero si ottiene moltiplicando le quote orarie di cui al settimo comma per il numero delle ore di lavoro giornaliero risultanti dalla divisione per sette dell'orario settimanale convenuto.

In caso di assenza ingiustificata dell'operaio – soggetta ai provvedimenti disciplinari di cui all'art. 99 - nel mese di calendario precedente l'inizio dell'infortunio o della malattia professionale, il trattamento dovuto dall'impresa all'operaio a norma della presente regolamentazione è ridotto di 1/173 per ogni ora di assenza ingiustificata. Per gli operai di cui all'ottavo comma il trattamento dovuto dall'impresa è ridotto di 1/208 per ogni ora di assenza ingiustificata.

Durante l'assenza dal lavoro per infortunio o per malattia professionale, l'impresa è tenuta a corrispondere all'operaio la percentuale di cui all'art. 18 nella misura e con le modalità ivi stabilite, salva l'ipotesi di cui all'ottavo comma dello stesso articolo.

Per il giorno dell'infortunio, la percentuale del 4,95% per i riposi annui di cui all'art. 5-bis è erogata per intero direttamente dall'impresa all'operaio. Per il 1°, il 2° ed il 3° giorno successivi al giorno dell'infortunio o alla data di inizio della malattia professionale, tale percentuale è erogata nella misura del 60% (2,97%).

Nel caso di infortunio sul lavoro o di malattia professionale, il periodo di prova resta sospeso sino alla ripresa del lavoro, purché la ripresa intervenga entro 30 giorni dalla data di comunicazione della malattia professionale o dell'infortunio. Durante la sospensione del periodo di prova è dovuto il trattamento di cui al precedente comma sempreché, superato il periodo di prova medesimo, l'operaio sia confermato in servizio.

Art. 28) **CONGEDO MATRIMONIALE**

Per il congedo matrimoniale valgono le norme di cui all'accordo interconfederale stipulato il 31 maggio 1941.

Pertanto, all'operaio non in prova, in occasione del matrimonio, viene concesso un periodo di congedo della durata di quindici giorni consecutivi di calendario con diritto al trattamento economico di cui al punto 3) dell'art. 24 per 104 ore.

L'impresa deve anticipare la somma corrispondente alle giornate di congedo, subordinatamente agli adempimenti da parte dell'operaio richiesti dall'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, ed ha diritto di trattenere quanto l'Istituto medesimo è tenuto a corrispondere all'operaio per lo stesso titolo.

Art. 29) **ANZIANITA' PROFESSIONALE EDILE**

Sono istituiti a favore degli operai particolari benefici connessi all'anzianità professionale edile.

Le condizioni, i termini e le modalità per la maturazione e l'erogazione (a decorrere dalla prestazione di maggio 2016) di tali benefici sono previsti nella regolamentazione di cui ai successivi commi.

Il contributo è computato sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell'art. 24 per tutte le ore di lavoro ordinario effettivamente prestate, nonché sul trattamento economico per le festività di cui all'art. 17.

A decorrere dal 1° ottobre 2014, è istituito il Fondo nazionale anzianità professionale edile (FNAPE).

La prestazione APE relativa al maggio 2015 verrà erogata dalle Casse Edili in base alla regolamentazione di cui all'art. 29 e all'allegato C del CCNL 19 aprile 2010.

Le parti concordano di costituire entro il 15 settembre 2014, una Commissione paritetica che, entro il mese di ottobre 2014 formuli alle parti sociali nazionali una specifica regolamentazione che conterrà necessariamente i seguenti criteri:

- le riserve APE rimangono al territorio e saranno utilizzate esclusivamente ai fini APE;
- le riserve afferenti altri istituti potranno essere utilizzate ai fini APE;
- i versamenti al FNAPE saranno effettuati dalle Casse Edili con cadenza trimestrale;
- i dati APE vengono esaminati e gestiti direttamente dal FNAPE;
- rimane inalterato l'attuale meccanismo per il raggiungimento delle ore per la maturazione del requisito per avere diritto alla prestazione APE.

La regolamentazione dovrà anche indicare che:

- agli operai che hanno raggiunto la 2, 4, 5, 6 e 8 erogazione, nell'anno successivo, la prestazione sarà calcolata sulla base degli importi già percepiti. Nell'anno successivo a tale "congelamento", gli stessi operai avranno la prestazione APE calcolata normalmente sugli importi previsti per la fascia "successiva";
- le imprese che nella denuncia mensile dichiarino un numero di ore utili ai fini APE inferiore a 100 dovranno effettuare una "integrazione aggiuntiva APE".

Alla Commissione è altresì assegnato il compito di monitorare l'andamento del FNAPE anche ai fini dell'individuazione di un contributo APE unico e di formulare alle parti sociali nazionali ipotesi di eventuali correttivi alla regolamentazione di cui sopra.

Considerata la fase sperimentale del nuovo Istituto, le parti sociali sottoscritte, nei casi in cui dall'analisi dell'andamento

APE emerga una situazione di eccedenza o di carenza nelle entrate, si impegnano ad aprire un tavolo di confronto al fine

di individuare, entro gennaio di ciascun anno i conseguenti correttivi, in relazione alle esigenze della gestione con l'obiettivo di coniugare il diritto al vincolo di sostenibilità economica.

Alla copertura degli oneri derivanti dalla disciplina dell'anzianità professionale edile si provvede con un contributo, a carico dei datori di lavoro, nella misura stabilita dalle parti sociali nazionali, per ciascuna circoscrizione territoriale.

Per la gestione dell'APE, inclusa la costituzione dell'ente FNAPE, si fa riferimento agli accordi nazionali sottoscritti in materia.

Art. 30)

CONSERVAZIONE DEGLI UTENSILI, CUSTODIA DEI CICLI E MOTOCICLI

L'operaio deve conservare in buono stato macchine, arnesi, attrezzi e tutto quanto viene messo a sua disposizione, senza apportarvi nessuna modificazione se non dopo averne chiesta e ottenuta l'autorizzazione dai superiori diretti.

Qualunque modificazione da lui fatta arbitrariamente agli arnesi di lavoro, alle macchine, agli attrezzi e a quanto altro messo a sua disposizione darà diritto all'impresa di rivalersi sulle sue competenze per il danno subito, previa contestazione dell'addebito.

Per provvedersi degli utensili e del materiale occorrente, ogni operaio deve farne richiesta al suo superiore diretto.

In caso di risoluzione del rapporto deve riconsegnare al magazzino, al personale incaricato, tutto quello che ha ricevuto in consegna temporanea.

* * *

L'impresa deve mettere a disposizione degli operai, in ogni cantiere, un luogo chiuso, al riparo dalle intemperie, in modo da consentire il deposito e la buona conservazione dei cicli e motocicli.

L'impresa deve provvedere a far chiudere il locale predetto o ad adibire un incaricato al locale stesso, ai fini della migliore sicurezza di cicli e motocicli lasciati dagli operai.

Quando il numero degli operai non sia superiore a 15 o quando il cantiere non abbia durata di almeno 20 giorni, l'impresa deve provvedere, nel modo più idoneo, alla conservazione dei mezzi suddetti.

L'impresa può derogare a quanto previsto nei precedenti commi quando sussistano condizioni obiettive di carattere tecnico che rendano impossibile l'osservanza delle norme di cui sopra.

Art. 31)

OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DEGLI AUTISTI

L'autista è responsabile del veicolo a lui affidato ed è tenuto ad osservare tutte le norme ed i regolamenti sulla circolazione.

Per qualsiasi incidente accaduto nel corso del servizio, l'autista è tenuto a raccogliere le testimonianze atte a suffragare ogni eventuale azione di difesa ed a riferire immediatamente al suo superiore diretto.

Prima dell'inizio del servizio l'autista deve assicurarsi che il veicolo sia in buono stato di funzionamento e che non manchi del necessario, segnalando al suo superiore diretto le deficienze eventualmente riscontrate.

Il conducente di autobetoniera è altresì responsabile delle alterazioni del materiale durante il trasporto, a lui imputabili, ed è tenuto a farsi controfirmare dal consegnatario copia della bolla di consegna del materiale.

Art. 32)

PREAVVISO DI LICENZIAMENTO E DI DIMISSIONI

Il licenziamento o le dimissioni, non determinati da giusta causa, dell'operaio che abbia superato il periodo di prova possono aver luogo in qualunque giorno con un preavviso che, in considerazione delle particolari caratteristiche dell'industria edilizia, è stabilito in sette giorni lavorativi, per gli operai con anzianità ininterrotta fino a tre anni, e in giorni dieci lavorativi, per gli operai con anzianità ininterrotta di oltre tre anni.

In mancanza di preavviso, il recedente è tenuto a versare all'altra parte una indennità calcolata ai sensi dell'art. 2118 del codice civile, equivalente all'importo della retribuzione che sarebbe spettata per il periodo di preavviso. Per gli operai retribuiti a cottimo deve essere computato anche l'utile medio di cottimo realizzato nelle ultime due quindicine o quattro settimane.

Tanto il licenziamento quanto le dimissioni devono essere comunicati per iscritto, nel rispetto della normativa vigente.

Art. 33)

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

Dal 1° luglio 1983, con riferimento al 2° comma dell'art. 2120 del codice civile, la retribuzione da prendere in considerazione agli effetti del trattamento di fine rapporto è costituita esclusivamente dai seguenti elementi:

- minimo di paga base;
- indennità di contingenza, secondo quanto stabilito dalla legge n. 297/82;
- elemento economico territoriale (in vigore fino al 31 dicembre 2010);
- indennità territoriale di settore;
- superminimi ad personam di merito o collettivi;
- trattamento economico di cui all'art. 18;
- percentuale per i riposi annui di cui all'art. 5-bis;
- utile di cottimo e concottimo;
- indennità sostitutiva di mensa;
- indennità di trasporto;
- indennità per lavori speciali disagiati di cui all'art. 20, lettere B), C), D) e dichiarazione a verbale;
- indennità per lavori in alta montagna;
- indennità di cantiere ferroviario di cui all'art. 21, lettera B).

Con decorrenza dal 1° gennaio 1986 il trattamento di fine rapporto è commisurato per ciascun anno al 100% della retribuzione computata come sopra, divisa per 13,5.

Art. 34)

INDENNITA' IN CASO DI MORTE

In caso di morte dell'operaio, il trattamento di fine rapporto di cui all'art. 33 e l'indennità sostitutiva del preavviso devono essere corrisposte, a norma dell'art. 2122 del Codice civile.

Art. 35)

RECLAMI

In considerazione delle particolari caratteristiche dell'industria edilizia e della possibilità che al termine delle opere l'organizzazione del cantiere venga a smobilitarsi completamente, qualsiasi reclamo sul salario e qualunque richiesta inerente al rapporto di lavoro debbono essere presentati dall'operaio, sotto pena di decadenza, entro sei mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro dell'operaio stesso.

Resta fermo, comunque, il disposto dell'art. 2113 del codice civile, come modificato dalla legge 11 agosto 1973, n. 533.

Le somme maturate a titolo di trattamento di fine rapporto non sono soggette ai termini di decadenza previsti dal presente articolo.

Art. 36)

VERSAMENTI IN CASSA EDILE

a) Salvo quanto previsto al punto b) e c) del protocollo di cui all'Allegato 8 dell'Accordo di rinnovo del Ccnl sottoscritto il 1° luglio 2014 (Allegato 18 del presente CCNL), in ciascuna circoscrizione territoriale è istituita la Cassa Edile. Essa è lo strumento per l'attuazione, per le materie di cui appresso, dei contratti e accordi collettivi stipulati fra ANCE e la Fe.N.E.A.L. – U.I.L. la F.I.L.C.A. – C.I.S.L. e la F.I.L.L.E.A. – C.G.I.L., nonché fra le Organizzazioni territoriali ad esse rispettivamente aderenti.

I riferimenti alle Casse Edili contenuti nel presente contratto riguardano esclusivamente le Casse Edili costituite a norma del comma precedente.

Eventuali pattuizioni assunte da una o più delle Organizzazioni predette, al di fuori della contrattazione collettiva di cui al primo comma, non determinano effetti nei confronti delle Casse Edili previste dalla presente disciplina.

L'organizzazione, le funzioni, le contribuzioni e i versamenti alle Casse Edili sono definiti dai contratti e dagli accordi nazionali stipulati dalle Associazioni di cui al primo comma e, nell'ambito di questi, dagli accordi stipulati tra le Organizzazioni territoriali aderenti a quelle nazionali di cui sopra.

Gli obblighi di contribuzione e di versamento alle Casse Edili stabiliti per le imprese e per i lavoratori dai contratti e dagli accordi di cui al precedente comma sono correlativi ed inscindibili fra loro e pertanto non ne è ammesso il parziale adempimento.

Il contributo Cassa Edile è determinato nella misura del 2,25% sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3 dell'art. 24.

Il contributo complessivo di cui sopra è ripartito per 5/6 a carico dei datori di lavoro e per 1/6 a carico dei lavoratori.

La quota di contribuzione a carico dell'operaio deve essere trattenuta dal datore di lavoro sulla retribuzione di ogni singolo periodo di paga per il successivo versamento alla Cassa Edile.

b) Con l'iscrizione alla Cassa Edile i datori di lavoro e gli operai sono vincolati al rispetto del presente contratto collettivo nazionale di lavoro, degli accordi locali adottati a norma del contratto medesimo, nonché dello Statuto e del Regolamento della Cassa stessa, con l'impegno di osservare integralmente, anche in applicazione di quanto previsto dall'art. 118, gli obblighi ed oneri derivanti dai contratti, accordi e norme di legge.

La Cassa Edile raccoglierà, nelle occasioni e con modalità stabilite localmente dalle Organizzazioni di cui al primo comma della lettera a), una dichiarazione scritta ricognitiva dei predetti obblighi.

b) -bis Con l'iscrizione alla Cassa Edile i lavoratori conferiscono alla Cassa stessa il mandato ad agire per il recupero delle somme a titolo di versamenti dovuti dall'impresa e non versati dando atto e convenendo che la Cassa Edile non è tenuta, per esplicita volontà delle parti, ad effettuare il pagamento per i suddetti titoli in mancanza del relativo versamento da parte dell'azienda.

c) Con l'iscrizione alla Cassa Edile i lavoratori e le imprese sono vincolati al versamento delle quote di adesione contrattuale di cui ai commi seguenti.

A carico dei datori di lavoro e dei lavoratori è posta una quota nazionale di adesione contrattuale in misura pari allo 0,18% degli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell'art. 24, maggiorati del 18,5% e del 4,95%, per i datori di lavoro ed in egual misura a carico degli operai.

L'importo della quota nazionale a carico degli operai è trattenuto dal datore di lavoro sulla retribuzione di ogni singolo periodo di paga ed è versato – unitamente all'importo a proprio carico – alla Cassa Edile con la periodicità e le altre modalità previste per il versamento del contributo di cui al sesto comma della lettera a) del presente articolo.

Il gettito della quota nazionale di adesione contrattuale riscosso a carico dei datori di lavoro sarà attribuito all'ANCE; il gettito della quota nazionale di adesione contrattuale riscosso a carico dei lavoratori sarà attribuito alle Organizzazioni sindacali nazionali.

La Cassa Edile provvederà a rimettere direttamente alle Associazioni nazionali predette gli importi di rispettiva competenza.

In conformità a quanto stabilito per le quote nazionali di adesione contrattuale, le Organizzazioni territoriali aderenti alle Associazioni nazionali di cui al primo comma della lettera a) possono prevedere l'istituzione di quote territoriali di adesione contrattuale a carico, in misura paritetica, dei datori di lavoro e degli operai.

L'importo della quota a carico degli operai è trattenuto dal datore di lavoro sulla retribuzione di ogni singolo periodo di paga ed è versato, unitamente all'importo a carico del datore di lavoro stesso, alla Cassa Edile secondo le modalità e alle condizioni da concordarsi localmente dalle Organizzazioni predette.

Il gettito della quota territoriale di adesione contrattuale riscosso a carico dei datori di lavoro sarà attribuito alla Associazione territoriale aderente all'ANCE; il gettito della quota territoriale di adesione contrattuale riscosso a carico dei lavoratori sarà attribuito alle Organizzazioni sindacali territoriali dei lavoratori.

Art. 37)

QUOTE SINDACALI

Le Organizzazioni territoriali aderenti alle Associazioni nazionali contraenti possono stabilire la facoltà degli operai di cedere alle Organizzazioni sindacali dei lavoratori, mediante deleghe, secondo le modalità di cui all'Accordo Nazionale 25 luglio 1996 allegato al presente contratto, un importo da prelevarsi sugli accantonamenti effettuati a favore degli operai medesimi presso le Casse Edili.

Le Organizzazioni territoriali possono adottare il sistema previsto dal presente articolo anche assieme a quello di cui al sesto comma dell'art. 36 lettera c); i predetti sistemi non sono cumulabili con qualsiasi altro sistema non previsto dal presente contratto.

L'ANCE e le Organizzazioni territoriali ad essa aderenti possono, mediante apposita convenzione con la Cassa Edile, riscuotere per il tramite della Cassa medesima i contributi associativi dovuti dalle imprese aderenti.

Art. 38)

ACCORDI LOCALI

La contrattazione integrativa si svolge per le stesse circoscrizioni per le quali è stato stipulato l'ultimo accordo integrativo.

In conformità alle intese Governo-Parti sociali, la contrattazione territoriale di secondo livello deve riguardare materie ed istituti diversi e non ripetitivi rispetto a quelli propri del contratto nazionale.

Alle Organizzazioni territoriali dei datori di lavoro e dei lavoratori aderenti alle associazioni nazionali contraenti è demandato di provvedere sulle seguenti materie, specificatamente individuate e con validità triennale:

- a) alla ripartizione dell'orario normale di lavoro, che, salvo diverse valutazioni delle parti territoriali, deve essere fissato in modo differenziato nel corso dell'anno, al fine di tener conto delle situazioni meteorologiche locali;
- b) alla determinazione delle indennità relative ai lavori in alta montagna;
- c) alla determinazione delle indennità per lavori in galleria a norma dell'art. 20;
- d) alla determinazione dell'indennità per i lavoratori che sono comandati alla guida di mezzi aziendali adibiti al trasporto dei lavoratori, ferma restando la non computabilità del tempo di guida ai fini della nozione di lavoro effettivo e di orario di lavoro;
- e) alla determinazione dell'indennità di reperibilità per i lavoratori per i quali il datore di lavoro richieda per iscritto di essere reperibili, anche al di fuori dell'orario normalmente praticato dall'impresa. L'obbligo in capo ai lavoratori medesimi di garantire la predetta reperibilità è dovuto secondo le modalità e i limiti previsti dalla legge e dalle eventuali disposizioni previste dalla contrattazione integrativa;
- f) alla determinazione dell'elemento variabile della retribuzione, secondo i criteri indicati dal comma 4 al comma 21 del presente articolo e da quanto indicato agli artt. 12 e 46 del vigente Ccnl;
- g) alle attuazioni di cui all'art. 18;
- h) alla individuazione dei limiti territoriali oltre i quali è applicabile la disciplina della trasferta di cui all'art. 21;
- i) alla determinazione del periodo di normale godimento delle ferie;
- j) alla regolamentazione dei servizi di mensa e trasporto e relative indennità sostitutive;
- k) alle eventuali determinazioni sulla base dei criteri di cui all'art. 87.

Le previsioni di cui alle lett. b), c), d), e), f) e j) non potranno avere decorrenza anteriore alla data di volta in volta individuata dalle Organizzazioni nazionali contraenti.

L'elemento variabile della retribuzione di cui alla lettera f), nella misura del 4% dei minimi in vigore alla data di sottoscrizione del Verbale di accordo del 1° luglio 2014, sarà verificato in sede territoriale quale premio variabile che tiene conto dell'andamento congiunturale del settore e sarà correlato ai risultati conseguiti in termini di produttività, qualità e competitività nel territorio e non avrà incidenza sui singoli istituti retributivi previsti dal vigente contratto, ivi compreso il trattamento di fine rapporto, sulla base dei successivi commi.

Fermo restando che l'erogazione dell'EVR deve effettuarsi con riferimento al contratto integrativo applicato al lavoratore, indipendentemente dal luogo di esecuzione della prestazione lavorativa, al fine di cui sopra, saranno utilizzati i seguenti tre indicatori:

1. numero lavoratori iscritti in Cassa Edile;
2. monte salari denunciate in Cassa Edile;
3. ore denunciate in Cassa Edile, per le quali la valutazione dell'incidenza delle ore di cassa integrazione per mancanza di lavoro è demandata alle parti sociali territoriali.

Un ulteriore indicatore sarà concordato in sede territoriale.

Le parti sociali territoriali provvederanno ad individuare per ciascuno dei quattro indicatori le specifiche incidenze ponderali in termini percentuali.

Le medesime parti procederanno, poi, al raffronto dei quattro parametri territoriali, su base triennale, effettuando la comparazione dell'ultimo triennio di riferimento con quello immediatamente precedente. Ai fini delle verifiche annuali, ogni triennio preso a base per il suddetto raffronto slitterà di un anno.

Ai fini dell'individuazione del triennio dovrà essere preso quale ultimo anno di riferimento quello che abbia disponibili tutti i dati relativi ai quattro indicatori consolidati.

Nell'ambito del raffronto di cui ai commi precedenti, ai fini della determinazione dell'EVR, qualora dovessero risultare due dei suddetti parametri pari o positivi, l'EVR sarà comunque riconosciuto nella misura del 30% dell'EVR (4%); nell'ipotesi in cui la somma delle incidenze ponderali dei suddetti due parametri risultasse superiore al 30%, l'EVR sarà riconosciuto nella misura derivante da tale somma.

Nell'ipotesi di un numero superiore a due dei parametri pari o positivi, l'EVR sarà riconosciuto nella misura derivante dalla somma delle singole incidenze ponderali, sino al 100% dell'EVR.

Le parti sociali territoriali si incontreranno annualmente per il calcolo e la verifica degli indicatori.

Determinata la percentuale a livello provinciale, al livello aziendale ogni impresa procederà al calcolo dei seguenti due parametri aziendali:

1. ore denunciate in Cassa Edile, secondo le medesime modalità individuate al livello territoriale;
2. volume d'affari Iva, così come rilevabile esclusivamente dalle dichiarazioni annuali Iva dell'impresa stessa, presentate alla scadenza prevista per legge.

Nel calcolo dell'EVR dovrà tenersi conto dei suddetti indicatori con riferimento all'azienda considerata nel suo complesso, al di là delle singole unità produttive dislocate al livello territoriale.

Per le imprese con solo impiegati, il parametro a livello aziendale sostitutivo delle ore denunciate in Cassa Edile sarà rappresentato dalle ore lavorate, così come registrate sul Libro Unico del Lavoro.

L'impresa confronterà tali parametri dell'ultimo triennio aziendale con il precedente triennio aziendale di riferimento, secondo le medesime modalità temporali sopra esposte per il calcolo provinciale.

Qualora i suddetti due parametri risultino entrambi pari o positivi rispetto al triennio precedente, l'azienda provvederà ad erogare l'EVR nella misura stabilita a livello provinciale, secondo i criteri sopra esposti.

Laddove entrambi i parametri al livello aziendale risultassero negativi, l'EVR non sarà erogato.

Qualora solo uno dei suddetti parametri risulti negativo nel confronto triennale, l'azienda dovrà erogare l'EVR nella misura prevista al successivo comma.

Laddove a livello provinciale fosse stata individuata una percentuale di EVR superiore al 30% o risultasse erogabile l'EVR nella piena misura (4%), l'impresa nelle condizioni di cui al comma precedente erogherà il 50% della somma eccedente la predetta misura del 30%, attivando la seguente procedura:

1. l'impresa renderà un'autodichiarazione sul non raggiungimento di uno o entrambi i parametri aziendali all'Associazione territoriale datoriale di riferimento e alla Cassa Edile competente territorialmente, dandone comunicazione alle RSA o RSU, ove costituite;
2. la suddetta Associazione informerà con sollecitudine le Organizzazioni sindacali territoriali e, se richiesto, attiverà un confronto con le stesse per la verifica dell'autodichiarazione, da effettuarsi comunque esclusivamente sulla base della dichiarazione annuale IVA dell'impresa stessa nonché della documentazione della Cassa Edile afferente le ore denunciate.

Le imprese di nuova costituzione dovranno erogare l'EVR nella misura del 4%. Ai fini della procedura di cui al comma precedente e fino al raggiungimento del parametro temporale del triennio, il confronto temporale sarà effettuato anno su anno e biennio su biennio.

L'erogazione dell'EVR, il cui calcolo deve essere effettuato sulle ore di lavoro ordinario effettivamente lavorate, per un massimo di 173, determinato come sopra a consuntivo, potrà essere effettuata anche in quote mensili al personale in forza.

Per gli impiegati l'erogazione dell'EVR potrà avvenire mensilmente, per i periodi di lavoro ordinario effettivamente prestato, per un massimo di 12 mesi.

Le richieste per la stipula del contratto integrativo devono essere presentate due mesi prima della scadenza del contratto stesso.

Durante i due mesi successivi alla data di presentazione delle proposte di rinnovo e per il mese successivo alla scadenza dell'accordo e comunque per un periodo complessivamente pari a tre mesi dalla data di presentazione delle proposte di rinnovo, le parti non assumeranno iniziative unilaterali né procederanno ad azioni dirette.

Alle Organizzazioni territoriali predette è inoltre eventualmente demandato di provvedere:

1. disciplina prevista dal Ccnl e dagli accordi nazionali in materia di anzianità professionale edile;
2. all'attuazione dei compiti demandati dall'art. 36;
3. all'attuazione della disciplina relativa alle prestazioni delle Casse Edili per i casi di malattia, infortunio sul lavoro o malattia professionale, in conformità a quanto stabilito in sede nazionale;

4. alla determinazione delle statuizioni riguardanti il trattamento economico di malattia per i primi 3 giorni oggetto di carenza;

5. alla istituzione ed al funzionamento, secondo le modalità stabilite dalla disciplina nazionale, degli enti unificati territoriali per la formazione e la sicurezza;

6. all'attuazione della disciplina della formazione professionale contenuta nell'art. 91;

7. alle determinazioni di cui all'art. 37, relativo alle quote sindacali.

Nel caso di controversia interpretativa sull'applicazione del presente articolo o di insuperabile dissenso nel merito delle materie demandate alla negoziazione integrativa territoriale, ciascuna delle parti può chiedere l'intervento delle Associazioni nazionali contraenti le quali si incontreranno, entro 15 giorni dalla richiesta, al fine di definire la controversia interpretativa o di favorire la stipula dell'accordo locale.

Le clausole degli accordi locali difformi rispetto alla regolamentazione nazionale non hanno efficacia.

Le parti confermano la proroga dei contratti integrativi territoriali vigenti, ferma restando la naturale scadenza di eventuali istituti economici e normativi ivi contenuti aventi carattere temporaneo e pertanto con scadenza prefissata.

DICHIARAZIONE A VERBALE

Le Associazioni nazionali contraenti si danno atto che eventuali modifiche che dovessero intervenire in sede confederale sugli assetti contrattuali e recepiti nel contratto collettivo nazionale di lavoro, comporteranno il riesame della materia.

Art. 39) **ASPETTATIVA**

All'operaio non in prova che ne faccia richiesta può essere concesso – compatibilmente con le necessità tecnico–organizzative dell'azienda e per una sola volta all'anno – un periodo di aspettativa della durata minima di 4 settimane consecutive per ragioni di studio o per motivi personali o familiari, senza retribuzione e senza decorrenza dell'anzianità ad alcun effetto.

Nel caso di necessità di uscita e rientro dell'operaio dal territorio nazionale, il periodo di aspettativa può essere concesso in misura frazionata con durata minima per ciascun periodo di due settimane. Il viaggio di andata e ritorno deve essere comprovato dalle opportune documentazioni.

È possibile cumulare, compatibilmente con le necessità tecnico–organizzative dell'azienda, il periodo di aspettativa con le ferie ed i riposi annui.

L'aspettativa deve essere richiesta per iscritto con la specificazione delle motivazioni.

L'impresa deve portare per iscritto a conoscenza della Cassa Edile il periodo di aspettativa concesso e le relative motivazioni.

Art. 39) – bis **PREMIO DI INGRESSO NEL SETTORE**

Al fine di incentivare l'accesso nel settore da parte dei giovani, le parti concordano di istituire, con decorrenza dal 1° marzo 2022, il c.d. "premio di ingresso nel settore".

Tale premio sarà riconosciuto dal datore di lavoro ai giovani inquadrati nella categoria degli operai, di età inferiore a 29 anni, in presenza delle seguenti condizioni:

- primo accesso nel settore;
- permanenza presso la stessa impresa per un periodo minimo pari a 12 mesi.

Il suddetto premio, pari a 100 euro, sarà erogato una tantum, al termine dei predetti 12 mesi, e non avrà incidenza sui singoli istituti retributivi previsti dalla legge e dalla contrattazione collettiva, ivi compreso il trattamento di fine rapporto.

REGOLAMENTAZIONE PER GLI IMPIEGATI

Art. 40) ASSUNZIONE

La costituzione del rapporto di lavoro avviene secondo le norme di legge.

Il datore di lavoro è tenuto a fornire all'impiegato le informazioni di cui all'art. 1, D.lgs. n. 152/1997, come modificato dal D.lgs. n. 104/2022 e s.m.i.

Il datore di lavoro consegna all'impiegato copia del contratto di lavoro o della lettera di assunzione contenente:

- 1) l'identità delle parti e la data di assunzione;
- 2) il livello, la categoria e le mansioni attribuiti;
- 3) la durata dell'eventuale periodo di prova;
- 4) l'indicazione del termine in caso di assunzione a tempo determinato;
- 5) il trattamento economico iniziale con gli elementi costitutivi ed il periodo di pagamento;
- 6) il contratto collettivo nazionale di lavoro ed integrativo applicato;
- 7) l'orario e la sede di lavoro.

Art. 41) DOCUMENTI

All'atto dell'assunzione l'impiegato deve presentare:

- 1) la carta d'identità o altro documento equipollente; per i lavoratori extracomunitari anche il titolo di soggiorno o la ricevuta attestante l'avvenuta richiesta di rilascio o di rinnovo;
- 2) i documenti atti a comprovare il diritto agli assegni per il nucleo familiare, alle deduzioni e detrazioni fiscali;
- 3) la documentazione atta al riconoscimento di eventuali benefici ed eventuali abilitazioni per lo svolgimento di specifiche mansioni;
- 4) il tesserino del codice fiscale;
- 5) i certificati comprovanti eventuali titoli di studio.

Nel corso del rapporto di lavoro l'impiegato deve documentare ogni eventuale variazione che abbia effetto sul rapporto di lavoro.

È in facoltà dell'impresa di richiedere il certificato penale di data non anteriore a tre mesi.

L'impiegato deve dichiarare all'impresa la sua residenza ed il domicilio e comunicare tempestivamente gli eventuali cambiamenti.

Il datore di lavoro provvede a dare all'impiegato di cantiere la tessera di riconoscimento e l'informazione in materia antinfortunistica previste dal D.Lgs. n.81/2008 e s.m.i.

È fatto obbligo per il datore di lavoro di fornire, al momento dell'assunzione, adeguate informazioni sulla possibilità di tenere il TFR in azienda o di conferirlo ad un fondo di previdenza complementare con consegna del modello TFR.

Il datore di lavoro dovrà inoltre fornire l'informativa di cui all'accordo 21 dicembre 2017 in materia di previdenza complementare di cui all'allegato 19.

Il datore di lavoro dovrà consegnare al lavoratore l'informativa prevista dall'Accordo del 22 febbraio 2021 relativa al Fondo sanitario SANEDIL riportato nell'allegato 30.

Art. 42) PERIODO DI PROVA

L'assunzione può avvenire con un periodo di prova non superiore a sei mesi per gli impiegati di prima categoria super, per gli impiegati di prima categoria, per gli impiegati di seconda categoria e non superiore a 3 mesi per gli impiegati di quarto livello per quelli di terza categoria, di quarta categoria e di quarta categoria primo impiego.

Tale periodo di prova deve risultare dalla lettera di assunzione.

Non sono ammesse né la prorogazione, né la rinnovazione del periodo di prova.

La malattia sospende il periodo di prova purché non abbia una durata superiore al periodo di prova stesso; nel caso invece di infortunio sul lavoro o di malattia professionale, il periodo di prova resta sospeso fino alla guarigione clinica. Durante l'assenza per malattia o infortunio non è dovuto alcun trattamento economico.

Salvo quanto diversamente disposto dal presente contratto, nel corso del periodo di prova sussistono fra le parti i diritti e gli obblighi previsti dal contratto stesso. La risoluzione del rapporto può essere richiesta da ciascuna delle parti in qualsiasi momento, senza preavviso né indennità.

In caso di risoluzione del rapporto per volontà dell'impresa deve essere corrisposto all'impiegato il trattamento economico dovuto sino alla metà o alla fine del mese in corso, a seconda che la risoluzione avvenga entro la prima o la seconda quindicina del mese stesso.

L'impiegato che in epoca precedente di non oltre un anno abbia prestato servizio nella stessa impresa con le stesse mansioni per le quali viene assunto, è esonerato dal periodo di prova già prestato.

Qualora alla scadenza del periodo di prova l'impresa non proceda alla disdetta scritta del rapporto, l'impiegato si intenderà confermato in servizio con anzianità dalla data di inizio del periodo di prova stesso.

Art. 43)

ORARIO DI LAVORO

Per l'orario di lavoro valgono le norme di legge con le eccezioni e le deroghe relative.

L'orario normale contrattuale di lavoro è di 40 ore settimanali di media annua con un massimo, in ogni caso, di 10 ore giornaliere in base all' art. 3 del d.lgs. n. 66/2003.

Il prolungamento dell'orario ordinario di lavoro, oltre gli orari stabiliti nel rispetto della media annuale, dà al lavoratore il diritto a percepire le maggiorazioni retributive per lavoro straordinario di cui all'art. 54 del presente contratto.

Ove l'impresa, per obiettive esigenze tecnico-produttive da portare a preventiva conoscenza delle rappresentanze sindacali unitarie ai fini di eventuali verifiche, ripartisca su sei giorni l'orario normale contrattuale di lavoro, per le ore in tal modo prestate nella giornata di sabato è dovuta una maggiorazione dell'8%, calcolata sulla quota oraria degli elementi di cui ai punti 1, 2, 3, 4, 5, 7 e 8 dell'art. 44.

Per il personale impiegatizio addetto ai lavori di cantiere la regolamentazione dell'orario di lavoro è quella dettata per gli operai di produzione dall'art. 5 e dagli accordi integrativi dello stesso nonché dal penultimo comma dell'art.19.

Chiarimento a verbale

Le parti si danno atto che le attività previste dal R.D. 6 dicembre 1923, n. 2657 possono riguardare anche lavoratori inquadrati con qualifica impiegatizia.

Art. 43-bis)

PERMESSI INDIVIDUALI

Gli impiegati hanno diritto ad usufruire di permessi individuali retribuiti che maturano in misura di un'ora ogni 20 ore di lavoro ordinario effettivamente prestato fino ad un massimo di 88 ore annue.

Agli effetti di cui sopra si computano le ore di assenza per malattia e infortunio, debitamente certificate, nonché per congedo matrimoniale e per congedo di maternità o paternità.-

Il permesso è concesso a richiesta dell'impiegato, da effettuarsi con adeguato preavviso, tenendo conto delle esigenze di lavoro.

I permessi maturati entro il 31 dicembre di ciascun anno civile non possono essere goduti oltre il 30 giugno dell'anno successivo.

Nel caso di mancato godimento dei permessi, all'impiegato è dovuto il trattamento economico sostitutivo, calcolato a norma dell'ultimo comma dell'art. 44.

La presente regolamentazione assorbe la disciplina relativa alle festività soppresse dall'art. 1 della legge 5 marzo 1977, n. 54, così come modificato dal D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 792, salvo quanto previsto dal comma seguente.

In relazione alla festività nazionale del 4 novembre, soppressa dalla citata legge, agli impiegati per il mese di novembre è dovuto, in aggiunta alla normale retribuzione mensile, 1/25 della retribuzione stessa.

Sono fatte salve le pattuizioni a livello territoriale per la fruizione in via collettiva di riposi individuali.

Le riduzioni di orario di lavoro di cui alla presente disciplina saranno assorbite fino a concorrenza in caso di provvedimenti assunti o accordi intervenuti sulla stessa materia sia in sede europea che in sede nazionale.

Art. 44)

ELEMENTI DEL TRATTAMENTO ECONOMICO GLOBALE

Gli elementi che possono concorrere a formare il trattamento economico globale degli impiegati sono i seguenti:

- 1) stipendio minimo mensile (art. 45);
- 2) superminimo collettivo;
- 3) superminimo individuale assorbibile o non assorbibile;
- 4) ex indennità di contingenza;
- 5) premio di produzione territoriale;
- 6) *[abrogato]*
- 7) indennità speciale per il personale non soggetto a limitazioni di orario (art. 47);
- 8) aumenti periodici di anzianità (art. 49);
- 9) compensi e premi aventi carattere continuativo e determinato;
- 10) provvigioni, interessenze e partecipazioni agli utili;
- 11) indennità sostitutiva di mensa (art. 48);
- 12) indennità di cassa e di maneggio denaro (art. 50);
- 13) indennità per lavori in alta montagna, in cassoni ad aria compressa ed in galleria (art. 52);
- 14) indennità di zona malarica (art. 53);
- 15) ogni altra indennità avente carattere specifico, con esclusione di quanto corrisposto a titolo di rimborso spese anche in misura forfettaria;
- 16) rateo della 13^a mensilità (art. 63);
- 17) rateo del premio annuo (art. 64);
- 18) rateo del premio di fedeltà (art. 65).

Per determinare la quota oraria dei singoli elementi del trattamento economico globale assunti a base di calcolo per i vari istituti contrattuali, si divide l'importo mensile degli elementi stessi per centosettantatre.

Art. 45)

STIPENDIO MINIMO MENSILE

Agli impiegati è corrisposto lo stipendio minimo mensile di cui all'allegato B) che forma parte integrante del presente contratto.

Art. 46)

ELEMENTO VARIABILE DELLA RETRIBUZIONE

Le organizzazioni territoriali, aderenti alle Associazioni nazionali contraenti, con decorrenza non anteriore al 1° luglio 2015 e per la circoscrizione di propria competenza, prenderanno come riferimento l'elemento variabile della retribuzione così come concordato in sede nazionale e pari al 4% dei minimi in vigore alla data di sottoscrizione dell'accordo di rinnovo CCNL del 1° luglio 2014, secondo criteri e modalità di cui all'art. 38.

L'elemento variabile della retribuzione terrà conto dell'andamento congiunturale del settore e sarà correlato ai risultati conseguiti in termini di produttività, qualità e competitività del territorio e non avrà incidenza sui singoli istituti retributivi previsti dal vigente contratto, ivi compreso il trattamento di fine rapporto.

NOTA A VERBALE

L'indennità territoriale di settore resta ferma nelle cifre in atto in ciascuna circoscrizione territoriale.

Il premio di produzione resta fermo nelle cifre in atto in ciascuna circoscrizione territoriale.

DICHIARAZIONE CONGIUNTA

L'ANCE, Fe.n.e.a.l.-U.I.L., F.i.l.c.a.-C.I.S.L. e F.i.l.l.e.a.-C.G.I.L. si riservano di approfondire le iniziative e i meccanismi di premialità individuati dal presente contratto al fine di favorire e incrementare la produttività nel settore.

Art. 47)

INDENNITÀ SPECIALE A FAVORE DEL PERSONALE NON SOGGETTO A LIMITAZIONE DI ORARIO

Le parti si danno atto che nel richiamarsi alle vigenti norme di legge sull'orario di lavoro non hanno comunque inteso introdurre alcuna modifica a quanto disposto dall'art. 1 del R.D.L. 15 marzo 1923, n. 692, che esclude dalla limitazione dell'orario di lavoro gli impiegati con funzioni direttive svolgenti determinate mansioni.

A tale effetto si conferma che è da considerare personale direttivo – escluso dalla limitazione dell'orario di lavoro – quello preposto alla direzione tecnica od amministrativa dell'impresa o di un reparto di essa, con la diretta responsabilità dell'andamento dei servizi (art. 3, n. 2 del R.D. 10 settembre 1923, n. 1955).

Il personale di cui sopra ha diritto ad una indennità speciale nella misura del 25% dello stipendio minimo mensile, dell'ex indennità di contingenza, del premio di produzione.

È in facoltà dell'impresa di dedurre l'importo dell'indennità suddetta dall'eventuale superminimo, sempreché questo sia stato fissato in considerazione della particolare natura delle mansioni.

Art. 48)

MENSE AZIENDALI

Per le mense aziendali e per l'indennità sostitutiva si fa riferimento alle situazioni in atto in ciascuna circoscrizione territoriale.

Art. 49)

AUMENTI PERIODICI DI ANZIANITÀ

A decorrere dal 1° gennaio 1980 l'impiegato, per ogni biennio di anzianità di servizio presso una stessa impresa o gruppo aziendale (intendendosi per tale il complesso industriale facente capo alla stessa società), ha diritto, indipendentemente da qualsiasi aumento di merito, ad uno scatto biennale, per un massimo di cinque scatti, secondo i valori mensili sottoindicati per ciascuna categoria.

Imp. 1ª super € 13,94

Imp. 1ª € 12,85

Imp. 2ª € 10,46

Imp. di quarto livello € 9,62

Imp. 3ª € 8,99

Imp. 4ª € 8,22

Gli aumenti periodici di anzianità decorrono dal primo giorno del mese immediatamente successivo a quello in cui si compie il biennio di anzianità.

Gli aumenti periodici di cui al presente articolo assorbono gli aumenti già concessi per lo stesso titolo.

Gli aumenti periodici di anzianità non possono comunque essere assorbiti da precedenti o successivi aumenti di merito, né gli aumenti di merito possono essere assorbiti dagli aumenti periodici maturati o da maturare.

In caso di passaggio a categoria superiore sarà mantenuto all'impiegato l'importo in cifra degli aumenti periodici maturati nelle categorie di provenienza.

La frazione di biennio in corso al momento del passaggio di categoria sarà considerata utile agli effetti della maturazione del biennio nella nuova categoria.

Art. 50)

INDENNITÀ DI CASSA E DI MANEGGIO DI DENARO

All'impiegato normalmente adibito al maneggio di denaro con l'obbligo di farsi carico di eventuali differenze deve essere corrisposta una maggiorazione dell'8% dello stipendio minimo mensile e dell'ex indennità di contingenza.

Gli interessi derivanti da eventuali cauzioni vanno a beneficio dell'impiegato.

Art. 51)

INDENNITÀ PER USO DI MEZZI DI TRASPORTO DI PROPRIETÀ DELL'IMPIEGATO

All'impiegato che, a richiesta dell'impresa, usi in via continuativa mezzi di trasporto di sua proprietà per l'espletamento delle mansioni affidategli (personale addetto al recapito, alla sorveglianza di più cantieri, ecc.) deve essere corrisposto, a titolo di rimborso delle spese di manutenzione e di indennizzo per usura del mezzo, un compenso da concordare tra le parti.

Art. 52)

INDENNITÀ PER LAVORI IN ALTA MONTAGNA, IN CASSONI AD ARIA COMPRESSA ED IN GALLERIA

Agli impiegati destinati a prestare la loro opera, continuativamente e nelle stesse condizioni di lavoro degli operai, in alta montagna, nell'interno di cassoni ad aria compressa o in galleria, spetta:

a) per lavori in alta montagna e nei cassoni ad aria compressa: lo stesso trattamento economico, in percentuale o in cifra, stabilito per gli operai dai contratti collettivi e, nel caso di lavori in alta montagna, lo stesso trattamento per vitto e alloggio.

Le percentuali devono essere computate sugli elementi di cui ai nn. 1, 2, 3, 4, 5 e 8 dell'art. 44;

b) per lavori in galleria: una indennità di euro 25,82 mensili.

Le predette indennità vengono assorbite oltre che da quelle eventualmente corrisposte per lo stesso titolo, anche da superminimi in atto che non siano dati a titolo di merito o per altri motivi specifici.

Art. 53)

INDENNITÀ DI ZONA MALARICA

Agli impiegati che svolgono la loro attività in via continuativa in zona malarica, è dovuto lo stesso trattamento economico, in percentuale od in cifra, stabilito dai contratti collettivi per gli operai.

Le percentuali devono essere computate sugli elementi di cui ai nn. 1, 2, 3, 4, 5 e 8 dell'art. 44.

L'indennità in questione spetta soltanto agli impiegati che da località non malariche vengono destinati o trasferiti in zona riconosciuta malarica.

Considerate le particolari caratteristiche dell'industria edile, detta indennità spetta pure agli impiegati considerati nel comma precedente che a seguito di licenziamento vengono assunti direttamente ed immediatamente da altra impresa sul posto.

L'indennità stessa verrà conservata nel caso di successivo trasferimento in altra zona pure malarica.

Le località da considerarsi zone malariche sono quelle dove le competenti Autorità sanitarie applicano le disposizioni di legge sulla prevenzione dell'endemia malarica.

Art. 54)

LAVORO STRAORDINARIO, NOTTURNO E FESTIVO

Agli effetti dell'applicazione delle percentuali di aumento di cui appresso, viene considerato lavoro straordinario quello eseguito oltre gli orari di cui all'art. 43 del presente contratto. Le maggiorazioni per lavoro straordinario diurno sono inoltre dovute nei casi previsti dall'art. 8 del R.D. 10 settembre 1923 n. 1955 e dal R.D. 10 settembre 1923 n. 1957.

Il lavoro straordinario è ammesso secondo quanto previsto dalle norme di legge.

Il lavoro straordinario, notturno o festivo, deve essere autorizzato preventivamente per iscritto, salvo i casi di urgenza, nei quali si deve provvedere appena possibile.

Le ore di lavoro straordinario devono essere indicate separatamente nel libro unico del lavoro e il relativo pagamento deve essere effettuato al più tardi con la retribuzione di competenza del mese successivo a quello in cui la prestazione è stata svolta.

Resta salvo quanto stabilito negli artt. 2934 e seguenti del codice civile in materia di prescrizione.

Le percentuali di aumento del lavoro straordinario, notturno e festivo sono le seguenti:

lavoro straordinario diurno	35%
lavoro festivo	45%
lavoro festivo straordinario	55%
lavoro notturno non compreso in turni periodici	34%
lavoro notturno compreso in turni periodici	10%
lavoro straordinario notturno	47%
lavoro festivo notturno escluso quello compreso in turni periodici	50%
lavoro notturno festivo straordinario	70%

Si considerano ore notturne quelle comprese tra le ore 22 e le ore 6 del mattino.

Le percentuali di cui sopra vanno calcolate sulla quota oraria degli elementi di cui ai punti 1, 2, 3, 4, 5, 8 e 9 dell'art. 44.

Qualora l'impiegato sia retribuito in tutto o in parte con elementi variabili (provvigioni, interessenze, ecc.), si prenderà per base la parte fissa, col minimo in ogni caso degli elementi di cui ai punti 1, 4, 5 e 8 dell'art. 44.

Qualora venga richiesta all'impiegato occasionalmente ed improvvisamente una prestazione straordinaria, dopo che questi abbia lasciato l'ufficio o il cantiere al termine del proprio orario normale di servizio, è dovuto, in aggiunta a quanto spettante per la prestazione straordinaria stessa, un trattamento economico pari a due ore di lavoro a regime normale se la prestazione viene effettuata in ore diurne ed a tre ore se la prestazione viene effettuata in ore notturne.

Art. 55)

LAVORI FUORI ZONA

Si considera lavoro fuori zona quello effettuato in luogo compreso entro 4 chilometri dal confine territoriale del Comune per il quale l'impiegato è stato assunto.

All'impiegato in servizio, inviato ad espletare la sua attività nei limiti della zona anzidetta, è dovuto il rimborso delle eventuali spese di viaggio ed un adeguato indennizzo da convenirsi aziendalmente in relazione al disagio ed al tempo impiegato per l'andata ed il ritorno dal confine territoriale del Comune al posto di lavoro, sempreché l'impresa non provveda con mezzi propri al trasporto del personale.

Art. 56) **TRASFERITA**

All'impiegato in servizio, comandato a prestare occasionalmente e temporaneamente la propria opera in luogo diverso dalla sede di lavoro risultante dalla lettera di assunzione o da successiva comunicazione di trasferimento, è dovuto il rimborso, entro i limiti della normalità, a piè di lista, delle spese che il lavoratore ha sostenuto per trasporto, vitto e alloggio.

Inoltre, all'impiegato deve essere corrisposto:

- nel caso di pernottamento fuori sede, una indennità giornaliera del quindici per cento sull'ammontare delle spese di soggiorno (spese di vitto ed alloggio);
- nel caso che non sia costretto a pernottare fuori sede e la missione si protragga per l'intera giornata, una indennità del quindici per cento sull'ammontare delle spese di vitto.

In sostituzione di quanto previsto nel primo e secondo comma, l'impresa potrà preventivamente concordare con l'impiegato un'indennità di trasferta forfetaria.

Nel caso in cui l'impresa provveda all'alloggio e/o al vitto, potrà corrispondere all'impiegato in missione, in luogo dell'indennità del 15% di cui sopra, un compenso forfetario preventivamente convenuto con l'impiegato stesso.

Restano, in ogni caso, salve eventuali diverse disposizioni del contratto collettivo territoriale di riferimento.

Art. 57) **TRASFERIMENTO**

Il trasferimento deve essere comunicato all'impiegato per iscritto con un preavviso di 20 giorni.

L'impiegato trasferito, quando il trasferimento porta come conseguenza l'effettivo cambio di residenza o stabile dimora, conserva, se più favorevole, il trattamento goduto precedentemente, escluse quelle competenze che siano inerenti alle condizioni locali o alle particolari prestazioni nella sede di origine, e che non ricorrano nella nuova destinazione.

L'impiegato che non accetta il trasferimento ha diritto al preavviso ed al trattamento di fine rapporto di cui all'art.72, salvo per gli impiegati di prima e seconda categoria per i quali all'atto dell'assunzione sia stato espressamente pattuito il diritto dell'impresa di disporre il trasferimento; in tali casi l'impiegato che non accetta viene considerato dimissionario.

Qualora peraltro l'impiegato comproui di non potersi trasferire nella nuova località per seri motivi di salute o familiari, l'impresa esaminerà la possibilità di continuare ad occuparlo nella località dalla quale intendeva trasferirlo prima di procedere al suo licenziamento.

Nel caso si debba procedere al licenziamento l'impiegato ha diritto al preavviso ed al trattamento di fine rapporto di cui all'art. 72.

Quando il trasferimento comporta come conseguenza l'effettivo cambio di residenza o stabile dimora verrà corrisposto l'importo previamente concordato con l'impresa delle spese per il trasporto delle masserizie e, limitatamente alla durata del viaggio per sé e per i familiari conviventi a carico che con lui si trasferiscono, il rimborso, previamente concordato nei limiti normali, delle spese di viaggio (1ª classe per gli impiegati di prima super, prima e seconda categoria e gli impiegati di quarto livello, 2ª classe per gli impiegati di terza, quarta e quarta categoria primo impiego), vitto e di eventuale alloggio.

In aggiunta gli sarà corrisposto:

- se senza familiari a carico: una indennità di trasferimento commisurata a mezza mensilità degli elementi di cui ai nn. 1, 2, 3, 4, 5 dell'art. 44;
- se con familiari a carico: una indennità di trasferimento commisurata a una mensilità degli elementi di cui ai nn. 1, 2, 3, 4, 5 dell'art. 44.

Verrà inoltre corrisposta dall'impresa una indennità supplementare pari all'importo di cinque giornate degli elementi di cui sopra per ogni componente il nucleo familiare che con lui si trasferisce.

Qualora per effetto del trasferimento, l'impiegato debba corrispondere un indennizzo per anticipata risoluzione del contratto di locazione, regolarmente registrato o denunciato al datore di lavoro precedentemente alla comunicazione di trasferimento, avrà diritto al rimborso di tale indennizzo fino alla concorrenza di un massimo di tre mesi di affitto.

All'impiegato che chiede il trasferimento non compete alcuna indennità né rimborso spese.

All'impiegato che viene trasferito per esigenze dell'impresa, e che entro dieci anni dalla data dell'avvenuto trasferimento venga licenziato per motivi non disciplinari, ove intenda rientrare nella località in cui risiedeva prima del trasferimento, è dovuto il trattamento economico come sopra, purché il rientro avvenga entro tre mesi dalla risoluzione del rapporto di impiego.

Il pagamento del sopra citato indennizzo sarà effettuato, da parte dell'impresa, a comprovata dimostrazione dell'avvenuto rientro dell'ex impiegato nella sede di origine entro tre mesi dalla risoluzione del rapporto di impiego.

CHIARIMENTO A VERBALE

Tenuto conto della situazione contingente, qualora l'impiegato dovesse sostenere nella nuova destinazione maggiori oneri per i canoni di locazione, dovranno intervenire fra impresa e impiegato particolari accordi per l'indennizzo da corrispondere.

Resta altresì convenuto che l'impiegato è tenuto a comunicare all'impresa i contratti di locazione e le eventuali variazioni dei medesimi.

Art. 58) **ALLOGGIO**

Qualora nella località ove l'impiegato è comandato a prestare la sua attività non esistano possibilità di alloggio, né adeguati mezzi pubblici di trasporto che colleghino la località stessa con centri abitati ed il perimetro del più vicino centro abitato disti oltre cinque chilometri, l'impresa che non provveda in modo idoneo deve corrispondere un adeguato indennizzo.

Art. 59) **MUTAMENTO DI MANSIONI**

All'impiegato destinato temporaneamente a compiere mansioni rientranti nella categoria superiore alla sua, deve essere corrisposto un compenso di importo non inferiore alla differenza tra il trattamento economico goduto e quello minimo contrattuale della predetta categoria superiore.

Trascorso un periodo di 3 mesi nel disimpegno di mansioni rientranti in una categoria superiore, avverrà il passaggio dell'impiegato, a tutti gli effetti, nella categoria superiore, salvo che si tratti di sostituzione di altro impiegato assente per malattia, gravidanza e puerperio, ferie, servizio militare o per altre cause che comportino per l'impresa l'obbligo della conservazione del posto.

Qualora, a seguito del definitivo passaggio di categoria, l'impiegato non venga a beneficiare di una nuova retribuzione superiore alla precedente di almeno il venti per cento della differenza intercorrente fra lo stipendio minimo mensile della categoria di provenienza e di quella di assegnazione, gli va riconosciuto l'importo corrispondente alla differenza necessaria per fargli raggiungere la suddetta maggiorazione.

Agli effetti del comma precedente per retribuzione si intende quella costituita dagli elementi di cui ai punti 1, 2, 3, 4, 5 dell'art. 44.

Agli effetti del passaggio di categoria previsto dal presente articolo, il disimpegno delle mansioni nella categoria superiore e presso la medesima impresa può essere effettuato anche non continuativamente. In tal caso la somma dei singoli periodi, agli effetti del passaggio a categoria superiore deve raggiungere, rispettivamente, sette mesi nel disimpegno di mansioni di prima categoria super e di prima categoria e quattro mesi nel disimpegno di mansioni di altra categoria.

Resta fermo quanto ulteriormente previsto in materia dalla normativa vigente.

Art. 60)

PAGAMENTO DELLA RETRIBUZIONE

Il pagamento della retribuzione ha luogo alla fine di ogni mese: all'impiegato deve essere consegnato all'atto del pagamento una busta paga o prospetto equivalente con le indicazioni previste dalla legge o copia delle scritturazioni effettuate nel libro unico del lavoro.

Nel caso che l'impresa ritardi di oltre dieci giorni il pagamento, matureranno a favore dell'impiegato, alla scadenza di detto termine, gli interessi di mora nella misura del tasso ufficiale di riferimento maggiorato del 2%.

L'impiegato, in conseguenza del ritardo di cui sopra, ha facoltà di risolvere il contratto con diritto alla corresponsione dell'indennità di mancato preavviso e del trattamento di fine rapporto di cui all'art. 72.

In caso di contestazioni sugli elementi costitutivi della retribuzione, l'impresa deve comunque corrispondere la parte di retribuzione non contestata.

Eventuali reclami sulla corrispondenza della somma ricevuta con quella indicata nel prospetto paga devono essere effettuati, a pena di decadenza, all'atto in cui viene effettuato il pagamento ovvero conosciuto l'avvenuto bonifico. In caso di pagamento con modalità immateriali, il prospetto paga deve essere consegnato o reso disponibile al lavoratore entro 24 ore dall'effettivo pagamento.

Qualsiasi ritenuta per risarcimento di danni, a seguito di procedimento disciplinare, non può mai superare il 10% dello stipendio minimo mensile, salvo che non intervenga la risoluzione del rapporto di lavoro o un diverso accordo tra le parti.

Art. 61)

FESTIVITÀ - RIPOSO SETTIMANALE

Sono considerati giorni festivi:

- 1) tutte le domeniche;
 - 2) i giorni di riposo compensativo di lavoro domenicale;
 - 3) le seguenti festività nazionali ed infrasettimanali:
 - 1° gennaio – Capodanno;
 - 6 gennaio – Epifania;
 - lunedì successivo alla Pasqua;
 - 25 aprile – Anniversario della Liberazione;
 - 1° maggio – Festa del Lavoro;
 - 2 giugno – Festa della Repubblica;
 - 15 agosto – Assunzione;
 - 4 ottobre – San Francesco (dall'anno 2026);
 - 1° novembre – Ognissanti;
 - 8 dicembre – Immacolata Concezione;
 - 25 dicembre – Santo Natale;
 - 26 dicembre – S. Stefano
- ricorrenza del Santo Patrono del luogo ove ha sede il cantiere o, in alternativa, ove ha sede l'impresa.

Resta fermo che il trattamento economico per la festività del Santo Patrono non potrà comunque essere corrisposto all'impiegato, dalla medesima impresa, per più di una volta durante ciascun anno.

Qualora la festività del Santo Patrono coincida con una delle festività infrasettimanali di cui al precedente elenco, sarà concordato dalle Organizzazioni territoriali un giorno sostitutivo.

In caso di coincidenza con la domenica di una delle festività di cui al punto 3) si applicano le norme dell'accordo interconfederale 3 dicembre 1954. In tal caso l'importo della quota giornaliera della retribuzione di fatto, dovuto ai sensi dell'art. 1 del predetto accordo, è determinato dividendo la retribuzione mensile per venticinque.

Per gli impiegati il cui lavoro è connesso con quello di cantiere vale il calendario festivo previsto per gli operai e potranno essere concordati i giorni sostitutivi per le festività sopra stabilite di cui i predetti impiegati non venissero eventualmente ad usufruire.

Il riposo settimanale si effettua normalmente di domenica, salvo che questa cada in turni regolari e periodici di lavoro, nel qual caso la domenica viene considerata giorno lavorativo mentre il giorno fissato per il riposo viene considerato giorno festivo.

Art. 62) **FERIE**

L'impiegato ha diritto, per ogni anno di servizio, ad un periodo di riposo feriale pari a quattro settimane di calendario escludendo dal computo i giorni festivi di cui al punto 3) dell'art. 61.

Salvo quanto previsto dalle parti sociali territoriali ai sensi dell'art. 38 del vigente CCNL e compatibilmente con le necessità tecnico-organizzative dell'azienda, è permesso ai lavoratori di usufruire di due delle quattro settimane di ferie nell'arco di 24 mesi successivi all'anno di riferimento. Resta fermo l'obbligo di usufruire di due settimane di ferie nel corso del suddetto anno.

In caso di ferie frazionate, cinque giorni lavorativi fruiti come ferie equivalgono a una settimana, se l'orario normale settimanale è distribuito su cinque giorni; ove la distribuzione sia effettuata su sei giorni, sei giorni lavorativi fruiti come ferie equivalgono ad una settimana. Lo stesso criterio vale ai fini della corresponsione dell'indennità sostitutiva delle ferie eventualmente non godute.

Per il periodo di ferie devono essere corrisposti gli elementi di cui ai numeri dall'1 al 15 dell'art. 44.

In considerazione delle particolari caratteristiche dell'industria edilizia, l'impiegato ha diritto a tanti dodicesimi di ferie quanti sono i mesi di anzianità di servizio maturati, considerando come mese intero la frazione di mese superiore ai 15 giorni. Il riposo feriale ha normalmente carattere continuativo. Nel fissare l'epoca del riposo feriale sarà tenuto conto da parte dell'impresa, compatibilmente con le esigenze di servizio, degli eventuali desideri dell'impiegato, anche per un eventuale frazionamento delle ferie medesime.

L'assegnazione delle ferie non può aver luogo durante il periodo di preavviso.

In considerazione della finalità di recupero delle energie psico-fisiche, non è ammessa la rinuncia da parte dell'impiegato al godimento delle ferie.

Se l'impiegato viene richiamato in servizio durante il periodo di ferie, l'impresa è tenuta a rimborsargli le spese effettivamente sostenute, sia per il rientro in sede che per l'eventuale ritorno nella località dove godeva le ferie stesse. L'eventuale periodo di tempo necessario per rientrare in servizio non va computato come ferie.

Qualora per esigenze di servizio l'impiegato non possa godere delle ferie nel periodo già stabilito dall'impresa, egli ha diritto al rimborso dell'eventuale anticipo corrisposto per l'alloggio prenotato per il periodo di ferie, sempreché dia la precisa documentazione del versamento dell'anticipo stesso.

La malattia intervenuta nel corso del godimento delle ferie ne sospende la fruizione nelle seguenti ipotesi:

- malattia che comporta ricovero ospedaliero superiore a tre giorni;
- malattia la cui prognosi sia superiore a dieci giorni di calendario.

L'effetto sospensivo si determina a condizione che il dipendente assolva agli obblighi di comunicazione, di certificazione e di ogni altro adempimento necessario per l'espletamento della visita di controllo dello stato di infermità previsti dalle norme di legge e dalle disposizioni contrattuali.

Art. 63)

TREDICESIMA MENSILITÀ

L'impresa deve corrispondere una tredicesima mensilità da computarsi sugli elementi di cui ai nn. dall'1 al 15 dell'art. 44.

Il pagamento di tale mensilità va, normalmente, effettuato non oltre il 20 dicembre.

Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno devono essere corrisposti tanti dodicesimi dell'ammontare della tredicesima per quanti sono i mesi di servizio prestato presso l'impresa.

La frazione di mese non superiore ai quindici giorni non va considerata mentre deve essere considerata come mese intero la frazione di mese superiore ai quindici giorni.

Art. 64)

PREMIO ANNUO

Per l'anzianità di servizio maturata dal 1° luglio al 30 giugno dell'anno successivo è dovuto all'impiegato non in prova un premio annuo nella misura di una mensilità da computarsi sugli elementi di cui ai numeri dall'1 al 15 dell'art. 44.

Il premio è erogato il 30 giugno di ogni anno.

Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto nel corso dell'anno di maturazione debbono essere corrisposti tanti dodicesimi dell'ammontare della mensilità per quanti sono i mesi di servizio prestato presso l'impresa.

La frazione di mese non superiore ai quindici giorni non va considerata mentre deve essere considerata come mese intero la frazione di mese superiore ai quindici giorni.

Art. 65)

PREMIO DI FEDELTA'

All'impiegato in servizio quando abbia presso la stessa azienda o gruppo aziendale (intendendosi per tale il complesso industriale facente capo alla stessa società) una anzianità ininterrotta ed effettiva di servizio di vent'anni, va corrisposto, annualmente, un premio di fedeltà pari ad una mensilità degli elementi di cui ai nn. dall'1 al 15 dell'art. 44.

Non si computano nei venti anni di servizio ininterrotto ed effettivo le anzianità convenzionali di carattere militare, combattentistiche e simili.

Il pagamento del premio deve essere effettuato nella ricorrenza della data di assunzione in servizio dell'impiegato.

L'impiegato che, avendo già maturato il diritto al premio, venga licenziato non per motivi disciplinari, ha diritto a tanti dodicesimi del premio stesso quanti sono i mesi interi di servizio prestato dall'epoca della maturazione del precedente premio.

Art. 66)

TRATTAMENTO IN CASO DI MALATTIA

Nel caso di interruzione di servizio dovuta a malattia, all'impiegato non in prova spetta, oltre alla conservazione del posto per i periodi sotto indicati, il seguente trattamento economico, da calcolarsi sugli elementi di cui ai numeri dall'1 al 10 dell'art. 44:

- 1) per anzianità di servizio fino a due anni compiuti: conservazione del posto e corresponsione dell'intero trattamento economico per sei mesi;
- 2) per anzianità di servizio da oltre due anni e fino a sei anni compiuti: conservazione del posto per nove mesi e corresponsione dell'intero trattamento economico per i primi sei mesi e del 50% per i restanti mesi;

3) per anzianità di servizio superiore a sei anni compiuti: conservazione del posto per dodici mesi e corresponsione dell'intero trattamento economico per i primi sei mesi, del 75% per i successivi tre mesi e del 50% per i restanti mesi.

Nel caso di più malattie o di ricadute nella stessa malattia non potranno essere superati i seguenti periodi massimi complessivi di conservazione del posto:

- a) mesi nove in un periodo di trenta mesi per gli aventi anzianità di cui al punto 1);
- b) mesi dodici in un periodo di trenta mesi per gli aventi anzianità di cui al punto 2);
- c) mesi quindici in un periodo di trenta mesi per gli aventi anzianità di cui al punto 3).

Per i tre mesi aggiuntivi di cui alle lettere a), b) e c) del comma precedente, l'impiegato ha diritto alla corresponsione dell'intero trattamento economico per il primo mese e del 50% per i mesi restanti.

Alla scadenza dei termini sopraindicati, l'impresa, se procede al licenziamento dell'impiegato, gli deve corrispondere l'indennità sostitutiva del preavviso e il trattamento di fine rapporto.

Qualora la prosecuzione della malattia oltre i termini suddetti non consenta all'impiegato di riprendere servizio, l'impiegato stesso potrà risolvere il contratto di impiego con diritto al trattamento di fine rapporto.-

Ove ciò non avvenga e l'impresa non proceda al licenziamento, se permane la malattia debitamente certificata, il rapporto rimane sospeso, salva la decorrenza dell'anzianità agli effetti del preavviso.

L'impiegato che cada ammalato in periodo di preavviso ha diritto alla conservazione del posto ed al trattamento economico sino alla scadenza del preavviso stesso.

All'impiegato in prova colpito da malattia non compete il trattamento del presente articolo. La malattia durante il periodo di prova sospende il rapporto di lavoro per tutta la sua durata ma, comunque non oltre i limiti di tempo del periodo di prova stesso.

Art. 67)

TRATTAMENTO IN CASO DI INFORTUNIO O DI MALATTIA PROFESSIONALE

In caso di infortunio sul lavoro o di malattia professionale, l'impiegato fruisce dello stesso trattamento previsto in caso di malattia di cui all'art. 66 del presente contratto, salvo per quanto riguarda la conservazione del posto che dovrà essere mantenuto con gli eventuali diritti derivanti dall'anzianità fino alla data di avvenuta guarigione o stabilizzazione clinica, debitamente certificate.

In considerazione della particolare natura dell'industria edilizia, nei casi di infortunio o di malattia professionale verificatisi sul lavoro che comportino l'assenza dal lavoro dell'impiegato oltre i limiti previsti dall'art. 66, l'impresa è tenuta a corrispondere all'impiegato il 50% del trattamento economico stabilito nell'articolo stesso per l'ulteriore maggiore tempo di degenza.

Il trattamento economico contrattuale sopra stabilito sarà assicurato dall'impresa sotto forma di integrazione di quanto spettante al lavoratore a titolo di indennità temporanea a carico dell'INAIL.

Nel caso in cui l'impiegato non sia più in grado, a causa di postumi invalidanti, di espletare le sue normali mansioni, l'impresa esaminerà l'opportunità, tenuto anche conto della posizione e delle attitudini dell'interessato, di mantenerlo in servizio, adibendolo a mansioni compatibili con le sue limitate capacità lavorative.

Art. 68)

CONGEDO MATRIMONIALE

Agli impiegati, in occasione del matrimonio, è concesso un permesso di quindici giorni consecutivi di calendario con diritto agli emolumenti di cui ai nn. dall'1 al 10 dell'art. 44 percepiti nel normale periodo di lavoro.

Art. 69)

ASPETTATIVA

All'impiegato che ne faccia richiesta può essere concessa una aspettativa senza retribuzione e senza decorrenza dell'anzianità ad alcun effetto.

L'impiegato che entro quindici giorni dalla scadenza del periodo di aspettativa non si presenta per riprendere servizio è considerato dimissionario.

L'impresa, qualora accerti che durante l'aspettativa sono venuti meno i motivi che ne hanno giustificato la concessione, può invitare l'impiegato a riprendere servizio nel termine di quindici giorni.

Art. 70)

DOVERI DEL PERSONALE E DISCIPLINA AZIENDALE

Il personale dipendente deve osservare le disposizioni per l'esecuzione e per la disciplina del lavoro impartite dall'imprenditore e dai collaboratori di questo dai quali gerarchicamente dipende.

Deve, altresì, uniformare i propri comportamenti ai principi, alle regole ed alle procedure contenute nei Modelli di organizzazione e gestione adottati dall'impresa in ottemperanza alle disposizioni in materia di responsabilità amministrativa degli Enti (Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231) sempreché non siano in contrasto con le norme di legge e con le disposizioni contrattuali.

Il datore di lavoro avrà cura di mettere il personale a conoscenza della struttura organizzativa e della gerarchia aziendale.

Con specifico riferimento agli adempimenti in materia di tutela della salute e dell'integrità fisica dei lavoratori nonché di trattamento dei dati dei lavoratori, il datore di lavoro avrà cura di mettere il personale a conoscenza degli incarichi assegnati, dei compiti e delle relative responsabilità.

Il personale dipendente ha l'obbligo di rispettare l'orario di lavoro, adempiere alle formalità prescritte per il controllo delle presenze ed aver cura degli oggetti, macchinari e strumenti ad esso affidati.

Per gli obblighi di diligenza e di fedeltà si rinvia a quanto previsto dagli artt. 2104 e 2105 del Codice civile. Il personale dipendente dovrà osservare, anche dopo la risoluzione del rapporto di lavoro, la dovuta riservatezza e segretezza in merito a dati ed informazioni inerenti l'azienda.

Art. 71)

PREAVVISO DI LICENZIAMENTO E DI DIMISSIONI

Salva l'ipotesi di cui al n. 3 dell'art. 100, il contratto d'impiego a tempo indeterminato non può essere risolto da alcuna delle parti senza un preavviso i cui termini sono stabiliti come segue:

a) per gli impiegati che, avendo compiuto il periodo di prova, non hanno superato i cinque anni di servizio:

- mesi due per gli impiegati di prima categoria super e di prima categoria;
- mesi uno e mezzo per gli impiegati di seconda categoria e gli impiegati di quarto livello;
- mesi uno per gli impiegati di terza, quarta e quarta categoria 1° impiego;

b) per gli impiegati che hanno superato i cinque anni di servizio e non i dieci:

- mesi tre per gli impiegati di prima categoria super e di prima categoria;
- mesi due per gli impiegati di seconda categoria e gli impiegati di quarto livello;
- mesi uno e mezzo per gli impiegati di terza e quarta categoria;

c) per gli impiegati che hanno superato i dieci anni di servizio:

- mesi quattro per gli impiegati di prima categoria super e di prima categoria;
- mesi tre per gli impiegati di seconda categoria e gli impiegati di quarto livello;
- mesi due per gli impiegati di terza e quarta categoria.

I termini di cui sopra decorrono dalla metà o dalla fine di ciascun mese considerandosi come maggior termine di preavviso i giorni eventualmente intercorrenti tra la effettiva comunicazione e la metà o la fine del mese. Il

periodo di preavviso decorre dal giorno successivo a quello di ricevimento dell'atto contenente le dimissioni o il licenziamento.

In caso di dimissioni i termini suddetti sono stabiliti come segue:

a) per gli impiegati che, avendo compiuto il periodo di prova, non hanno superato i cinque anni di servizio:

- mesi uno per gli impiegati di prima categoria super e di prima categoria;
- mesi uno per gli impiegati di seconda categoria e gli impiegati di quarto livello;
- giorni quindici per gli impiegati di terza, quarta e quarta categoria 1° impiego;

b) per gli impiegati che hanno superato i cinque anni di servizio e non i dieci:

- mesi due per gli impiegati di prima categoria super e di prima categoria;
- mesi uno per gli impiegati di seconda categoria e gli impiegati di quarto livello;
- mesi uno per gli impiegati di terza e quarta categoria;

c) per gli impiegati che hanno superato i dieci anni di servizio:

- mesi tre per gli impiegati di prima categoria super e di prima categoria;
- mesi due per gli impiegati di seconda categoria e gli impiegati di quarto livello;
- mesi uno per gli impiegati di terza e quarta categoria.

In mancanza di preavviso il recedente è tenuto verso l'altra parte a una indennità calcolata ai sensi dell'art. 2118 del codice civile.

L'impresa ha diritto di ritenere su quanto dovuto all'impiegato l'importo dell'indennità sostitutiva del preavviso da questo eventualmente non dato.

La parte che riceve il preavviso può troncare il rapporto, sia all'inizio sia nel corso del preavviso, senza che da ciò derivi alcun obbligo di indennizzo per il periodo di preavviso non compiuto.

Durante il periodo di preavviso l'impresa concederà all'impiegato dei permessi per la ricerca di una nuova occupazione; la distribuzione e la durata dei permessi stessi sono stabilite dall'impresa in rapporto alle proprie esigenze.

Il licenziamento e le dimissioni devono essere comunicati in forma scritta, nel rispetto della normativa vigente.

L'impiegato già in servizio alla data di entrata in vigore del presente contratto mantiene "ad personam" l'eventuale maggiore termine di preavviso di licenziamento cui avesse diritto in base a consuetudine o contratto individuale vigente a tale data.

Art. 72)

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

Dal 1° luglio 1983, con riferimento al 2° comma dell'art. 2120 del Codice civile, la retribuzione da prendere in considerazione agli effetti del trattamento di fine rapporto è costituita esclusivamente dai seguenti elementi:

- minimo di stipendio;
- ex indennità di contingenza, secondo quanto stabilito dalla legge n. 297/1982;
- premio di produzione;
- elemento economico territoriale (in vigore fino al 31 dicembre 2010);
- aumenti periodici di anzianità;
- superminimi ad personam di merito o collettivi;
- 13^a mensilità;
- premio annuo e premio di fedeltà;
- indennità di cassa e di maneggio denaro;
- indennità sostitutiva di mensa;
- indennità speciale di cui all'art. 47;
- indennità di trasporto;
- indennità per lavori in galleria;
- indennità per lavori in alta montagna.

Art. 73)

INDENNITÀ IN CASO DI MORTE

In caso di morte dell'impiegato il trattamento di fine rapporto e l'indennità sostitutiva del preavviso devono essere corrisposte a norma dell'art. 2122 del Codice civile.

Art. 74)

CERTIFICATO DI LAVORO

In caso di licenziamento o di dimissioni, per qualsiasi causa, dell'impiegato, l'impresa ha l'obbligo di mettere a disposizione dello stesso, all'atto della cessazione del rapporto di lavoro e nonostante qualsiasi contestazione sul trattamento di fine rapporto, un certificato con l'indicazione del tempo durante il quale l'impiegato è stato occupato alle sue dipendenze, della categoria di assegnazione e delle mansioni disimpegnate.

Art. 75)

QUOTE SINDACALI

È in facoltà del singolo impiegato di autorizzare il proprio datore di lavoro, con delega individuale debitamente sottoscritta, ad operare sulla retribuzione trattenuta di importo definito per contributi a favore delle Organizzazioni sindacali.

La delega cessa di avere efficacia dal mese successivo a quello nel quale la revoca stessa è pervenuta al datore di lavoro.

REGOLAMENTAZIONE SPECIALE PER I QUADRI

Art. 76)

QUADRI

Assicurazione

Ai sensi dell'art. 5 della legge 13 maggio 1985, n. 190, il datore di lavoro è tenuto ad assicurare il quadro contro il rischio di responsabilità civile verso terzi conseguente a colpa nello svolgimento delle proprie mansioni.

Ai quadri si riconosce la copertura delle spese e l'assistenza legale, anche attraverso apposita polizza assicurativa, in caso di procedimenti civili o penali per cause non dipendenti da colpa grave o dolo e relative a fatti direttamente connessi con l'esercizio delle funzioni svolte.

Indennità di funzione

A decorrere dal 1° giugno 2008 l'indennità di funzione è stabilita in un importo pari a 140 euro mensili con assorbimento dell'eventuale superminimo individuale fino a concorrenza del 50% dell'importo predetto. Tale indennità è utile ai fini degli artt. 52, 53, 57, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 71, 72 e 99.

Cambiamento di mansioni

In caso di svolgimento di mansioni proprie della qualifica di quadro che non sia determinato dalla sostituzione di un altro lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto, l'attribuzione di tale qualifica sarà effettuata trascorso un periodo di 6 mesi.

* * *

Per quanto non previsto dalla presente regolamentazione valgono per i quadri le disposizioni contrattuali previste per gli impiegati di 1ª categoria super.

Le parti si danno atto reciprocamente di aver dato, con la presente regolamentazione, piena attuazione al disposto della L. n. 190/1985.

REGOLAMENTAZIONE COMUNE AGLI OPERAI E AGLI IMPIEGATI

Art. 77)

CLASSIFICAZIONE DEI LAVORATORI

La classificazione dei lavoratori è effettuata secondo i seguenti livelli:

Livelli	Categorie	Parametri
Settimo	quadri e impiegati di 1 ^a super	200
Sesto	impiegati di 1 ^a	180
Quinto	impiegati di 2 ^a	150
Quarto	impiegati e operai di quarto livello	140
Terzo	impiegati di 3 ^a e operai specializzati	130
Secondo	impiegati di 4 ^a e operai qualificati	117
Primo	impiegati di 4 ^a primo impiego e operai comuni	100

La predetta classificazione determina comuni livelli esclusivamente per i minimi di retribuzione contrattuale e pertanto non intende modificare, tra l'altro, l'attribuzione ai singoli lavoratori dei trattamenti di carattere normativo ed economico che sono previsti, rispettivamente per i quadri, gli impiegati e per gli operai, dalle disposizioni di legge, di accordi interconfederali e di contratti ed accordi collettivi nazionali e territoriali.

Pertanto, fermi restando i minimi di paga base e di stipendio di cui agli allegati A) e B), l'assegnazione delle categorie e l'incasellamento delle qualifiche vengono fatte in base ai seguenti criteri:

7° LIVELLO

QUADRI

In attuazione di quanto disposto dall'art. 2 della legge 13 maggio 1985, n. 190, si conviene che appartengono alla categoria dei quadri i lavoratori, tra quelli inquadrati nel 7° livello, che oltre a rispondere alle caratteristiche indicate nella relativa declaratoria, svolgono con carattere continuativo, ruoli o funzioni richiedenti un grado di capacità gestionale, organizzativa e professionale particolarmente elevato, che comportino responsabilità per attività di alta specializzazione, di coordinamento e gestione e/o ricerca e progettazione in settori fondamentali dell'impresa fornendo comunque contributi qualificati per la determinazione degli obiettivi dell'impresa stessa.

IMPIEGATI DI 1^a CATEGORIA SUPER

Appartengono a questo livello gli impiegati con funzioni direttive che, oltre a 72 possedere le caratteristiche indicate nella declaratoria del 6° livello, nonché una specifica esperienza professionale, siano formalmente preposti dalla Direzione aziendale a ricoprire ruoli o funzioni per i quali siano previste peculiari responsabilità e deleghe, in alcuni settori o unità produttive di particolare rilevanza tecnica o amministrativa della organizzazione aziendale, al fine dello sviluppo e della realizzazione degli obiettivi dell'impresa, anche nell'ambito archeologico e del restauro.

6° LIVELLO

IMPIEGATI DI 1^a CATEGORIA

Appartengono alla prima categoria gli impiegati di concetto di ambo i sessi, sia tecnici che amministrativi, con funzioni direttive, che richiedono una specifica preparazione e capacità professionale, con discrezionalità di

poteri e con facoltà di decisione ed autonomia di iniziativa, nei limiti delle sole direttive generali impartite dal titolare e dai dirigenti dell'impresa o dagli impiegati di 1ª categoria super.

- *Coordinatore di impianti*: impiegato di concetto, con le funzioni ed i requisiti stabiliti per gli impiegati di sesto livello che, nelle imprese produttrici e distributrici di calcestruzzo, sovrintende e coordina l'attività di più centrali di betonaggio.

– *Responsabile del cantiere di restauro*:

- È in possesso della Qualifica di Restauratore dei Beni Culturali ai sensi della normativa vigente, corrisponde al profilo professionale di cui all'art. n. 1 del DM 86/2009 ed ha le competenze di cui all'allegato A (DM 86/2009). Dirige le operazioni e ha la responsabilità della corretta conduzione del cantiere e dell'esito dell'intervento, relativamente alle direttive generali impartite dalla direzione tecnica, che possiede competenze tecniche, diagnostiche esecutive e amministrative che gli permettono di determinare la metodologia tecnica, scientifica e amministrativa nelle diverse fasi dell'opera, cura la progettazione e il coordinamento delle varie professionalità addette alla documentazione e studio dell'opera, imposta e coordina i lavori e le professionalità anche specialistiche del cantiere. Intrattiene inoltre i rapporti con le figure istituzionali del cantiere, con la direzione lavori e le Sovrintendenze per quanto di competenza.
- Architetto, relativamente alla manutenzione e restauro di beni storici e architettonici, iscritto all'albo professionale degli architetti - Sezione A. Ha la responsabilità della corretta conduzione del cantiere e dell'esito dell'intervento, relativamente alle direttive generali impartite dalla direzione tecnica, che possiede competenze tecniche, diagnostiche esecutive e amministrative che gli permettono di determinare la metodologia tecnica, scientifica e amministrativa nelle diverse fasi dell'opera, cura la progettazione e il coordinamento delle varie professionalità addette alla documentazione e studio dell'opera, imposta e coordina i lavori e le professionalità anche specialistiche del cantiere. Intrattiene inoltre i rapporti con le figure istituzionali del cantiere, con la direzione lavori e le Sovrintendenze per quanto di competenza.

Architetto, ingegnere, geometra, restauratore con esperienza di gestione del cantiere edile e di lavoro di restauro e manutenzione dei beni mobili e delle superfici decorate dei beni architettonici.

– *Responsabile del recupero archeologico*:

impiegato di concetto o tecnico che nei lavori di scavo archeologico ha la responsabilità della corretta conduzione del cantiere e dell'esito dell'intervento e possiede competenze tecniche, progettuali, diagnostiche, esecutive e amministrative che gli permettono di determinare la metodologia tecnico scientifica. Cura il coordinamento dell'intervento e delle diverse professionalità addette alla documentazione e allo studio dell'opera.

- *Responsabile dell'indagine archeologica in cantiere archeologico*:

impiegato di concetto o tecnico che, avendo una professionalità di elevato contenuto intellettuale acquisita con specifica formazione e con esperienza nel settore, nei lavori di indagine archeologica ha la responsabilità della corretta conduzione del cantiere e dell'esito dell'intervento e possiede competenze tecniche, progettuali, diagnostiche, esecutive e amministrative che gli permettono di determinare la metodologia tecnico scientifica dello scavo stratigrafico ed il recupero e studio dei reperti e delle preesistenze storico-archeologiche sulla base delle indicazioni del direttore scientifico. Cura il coordinamento dell'intervento e delle diverse professionalità addette alla documentazione e allo studio degli elementi individuati.

5° LIVELLO

IMPIEGATI DI 2ª CATEGORIA

Appartengono alla seconda categoria gli impiegati, sia tecnici che amministrativi, che assolvono mansioni di concetto.

IMPIEGATI TECNICI DI 2ª CATEGORIA

– *Assistente tecnico*: è colui che distribuisce il lavoro agli operai, cura l'esecuzione dei lavori in base a disegni e progetti, procede alla misurazione e liquidazione dei lavori affidati a cottimo o subappalto. Ha eventualmente potestà di trattare con i fornitori, provvedendo all'approvvigionamento dei materiali. Inoltre ha facoltà disciplinare sulle maestranze ed assume e licenzia gli operai, nell'ambito delle direttive impartite dall'impresa.

– *Tecnico* che provvede allo sviluppo in fase di massima e di dettaglio dei progetti ed allo sviluppo dei calcoli statistici e metrici relativi.

– *Disegnatore di concetto* con responsabilità della interpretazione dello sviluppo e del controllo dei disegni.

– *Analista* impiegato che, su indicazioni ed avvalendosi anche di soluzioni esistenti, progetta metodi e procedimenti per il trattamento automatizzato dei dati su elaboratore elettronico. Definisce e descrive le funzioni logiche delle applicazioni, concorda con gli utenti i documenti di input e output; definisce nei vari aspetti archivi e flussi; definisce e descrive le procedure elettroniche.

– *Capo impianto/venditore*: impiegato che nelle imprese produttrici e distributrici di calcestruzzo intrattiene rapporti con la clientela, coordina l'attività della centrale di betonaggio e all'occorrenza svolge i compiti indicati per l'operatore di centrale, compresa la dosatura e la pesatura.

– *Operatore di centrale*: impiegato che nelle imprese produttrici e distributrici di calcestruzzo attende al funzionamento di centrale di betonaggio completamente computerizzata e/o con più punti di carico. Svolge inoltre i compiti indicati per l'operatore di centrale di IV° livello comprese le operazioni di dosatura e pesatura.

– *Archeologo*: colui che sia in possesso delle specifiche competenze storiche, archeologiche, grafiche, stratigrafiche, richieste dal lavoro in un contesto archeologico acquisite con specifica formazione e con esperienza nel settore; anche sotto coordinamento opera in un singolo settore di scavo, svolge attività di scavo e tutte le operazioni preliminari e di post scavo necessarie alla documentazione scientifica.

– *Capocantiere di edilizia storica*: lavoratore altamente qualificato che ha la gestione operativa del cantiere di restauro organizza le risorse umane e i materiali, esegue la contabilizzazione dei lavori, si interfaccia con tutte le figure del cantiere.

Ha conoscenze e competenze specialistiche nell'intervento sul patrimonio storico, maturate con esperienza professionale pluriennale sui cantieri di recupero e con formazione specialistica al ruolo.

– *Restauratore di beni culturali*: lavoratore altamente specializzato negli interventi di restauro di manufatti e opere vincolate. È in possesso di conoscenze storiche, grafiche e normative in materia di recupero del patrimonio. Ha competenze sui processi di diagnosi, sul processo di progettazione dell'intervento di restauro, sul monitoraggio e controllo di gestione dello stesso.

Ha capacità di coordinamento esecutivo di più individui nella gestione del lavoro.

Operatore in possesso dei requisiti minimi per il titolo di "Restauratore di beni culturali".

- *Restauratore di beni culturali mobili nell'ambito di un lavoro edile e di superfici decorate di beni architettonici*, sottoposti alle disposizioni di tutela del Codice: lavoratore che definisce lo stato di conservazione e mette in atto un complesso di azioni dirette e indirette per limitare i processi di degrado dei materiali costitutivi dei beni e assicurarne la conservazione, salvaguardandone il valore culturale. Progetta e dirige, per la parte di competenza, gli interventi; esegue direttamente i trattamenti conservativi e di restauro; dirige e coordina gli altri operatori che svolgono attività complementari al restauro. È in possesso della Qualifica di Restauratore dei Beni Culturali ai sensi della normativa vigente e corrisponde al profilo professionale di cui all'art. 1 del DM 86/2009.

IMPIEGATI AMMINISTRATIVI DI 2ª CATEGORIA

– *Impiegato addetto agli approvvigionamenti ed acquisti ed alle liquidazioni dei conti dei fornitori* secondo le indicazioni di massima dei diretti superiori, e che svolge tale lavoro con continuità e con diretta responsabilità nei limiti dei compiti affidatigli.

– *Impiegato che cura l'applicazione e l'interpretazione delle disposizioni legislative e contrattuali* inerenti a stipendi e paghe, e provvede alle pratiche relative presso Istituti ed Enti di assicurazione, di previdenza ed assistenza dei lavoratori, e ciò con diretta responsabilità, nei limiti delle indicazioni di massima dei superiori.

– *Contabile* che imposta il libro giornale e ne cura gli sviluppi.

ASSISTENTE DI CANTIERE DEL RECUPERO

Impiegato tecnico e amministrativo che esegue elaborati specialistici, cura l'esecuzione dei lavori in base a disegni e progetti, procede alla misurazione e contabilizzazione tecnico amministrativa dei lavori affidati; su delega specifica ha autonomia di trattativa con i fornitori per gli aspetti tecnici, nell'ambito delle direttive impartite dalla direzione tecnica o dal titolare.

Ha esperienza pluriennale di gestione tecnico amministrativa del cantiere di edilizia generale, è in possesso di formazione specifica per l'area recupero e conservazione.

ASSISTENTE DEL CANTIERE DI RESTAURO

Tecnico specializzato in analisi diagnostiche in siti e monitoraggio di beni culturali e in progettazione e messa in opera di programmi di manutenzione su monumenti, aree archeologiche e superfici decorate di beni immobili. Tecnico amministrativo dei lavori affidati; su delega specifica ha autonomia di trattativa con i fornitori per gli aspetti tecnici, nell'ambito delle direttive impartite dalla direzione tecnica o dal titolare.

Ha esperienza pluriennale di gestione tecnico amministrativa del cantiere di edilizia generale, è in possesso di formazione specifica per l'area recupero e conservazione.

4° LIVELLO

ASSISTENTE TECNICO (GIÀ DI 3ª CATEGORIA)

È colui che, pur svolgendo, in linea di massima, compiti analoghi a quelli dell'assistente di 2ª categoria, compie tuttavia la propria opera in cantieri i cui lavori, per la loro caratteristica, richiedono soltanto generica preparazione professionale, o si limita a dare esecuzione alle direttive generali o particolari dei superiori, oppure presta la sua opera alle dipendenze di un assistente di categoria superiore.

PROGRAMMATORE

Impiegato che interpreta le specifiche di programma e progetta la conseguente struttura logica della fase, trasforma la struttura logica della fase nella appropriata sequenza di dichiarazioni e istruzioni in linguaggio di codifica; predispone e controlla le complicazioni e prove necessarie alla certificazione del programma.

ADDETTO ALLA GRAFICA TECNICA

Impiegato che utilizza in modo autonomo sistemi di grafica interattiva per la elaborazione di schemi e studi predeterminati.

OPERATORE PER IL RECUPERO ARCHITETTONICO

Lavoratore che, nell'ambito di lavori di recupero del patrimonio architettonico imposta ed esegue, con comprovata specifica esperienza, interventi di tipo specialistico comportanti la conoscenza delle problematiche generali del restauro conservativo, della diagnostica e del disegno. È in grado di programmare il lavoro e coordinare piccole squadre operative, nel quadro delle direttive generali impartite dalla direzione tecnica.

Operaio edile con esperienza pluriennale nel recupero e/o in possesso di diplomi specialistici di formazione professionale.

TECNICO DEL RESTAURO DI BENI CULTURALI

Tecnico del restauro di beni culturali mobili nell'ambito di un lavoro edile e superfici decorate di beni architettonici: lavoratore che collabora con il restauratore eseguendo con autonomia decisionale strettamente afferente alle proprie competenze tecniche, azioni dirette ed indirette per limitare i processi di degrado dei beni ed assicurarne la conservazione sotto la direzione ed il controllo diretto del restauratore, secondo le sue indicazioni metodologiche ed operative. Ha la responsabilità della cura dell'ambiente di lavoro e delle attrezzature, cura la preparazione dei materiali necessari per gli interventi.

È in possesso della Qualifica di tecnico del restauro di Beni Culturali, acquisita ai sensi della normativa vigente e corrisponde al profilo professionale di cui all'art. 2 del DM 86/2009.

Tecnico del restauro di beni culturali con competenza settoriale:

Tecnico ai sensi dell'art. 3 del DM 86/2009, con esperienza e formazione tecnico professionale capace di svolgere con perizia opere che concorrono all'esecuzione dell'intervento conservativo; è in grado di eseguire varie fasi di lavorazione di supporto per tecniche e attività definite, con autonomia decisionale limitata alle operazioni di tipo esecutivo e sotto la direzione ed il controllo del restauratore di beni culturali.

Archeologo con specifica formazione ed esperienza nel settore che, sulla base delle indicazioni metodologiche fornite, esegue sotto coordinamento dell'archeologo di livello superiore, lavori di alta specializzazione nelle aree archeologiche.

IMPIEGATO AMMINISTRATIVO

Impiegato che, nell'ambito di strutture organizzative complesse, oltre i compiti dell'impiegato di 3° livello, esegue con autonomia e con l'apporto di particolare e comprovata competenza operazioni specifiche superiori a quelle del 3° livello e sotto la supervisione ed il coordinamento di impiegati appartenenti al 5° livello.

Lavoratore che autonomamente, nell'ambito dei lavori di scavo di ripristino e consolidamento di opere nelle aree archeologiche o su costruzioni di interesse storico urbanistico, opera con comprovata specifica esperienza ed anche in possesso di crediti formativi acquisiti in Enti di formazione del settore esegue lavori specializzati comportanti la conoscenza delle specifiche tecniche di scavo, di restauro conservativo e di affreschi, di recupero e bonifica di reperti murari e strutturali con aggiunta di lavori di recupero di costruzioni ed edifici sottoposti a tutela delle varie sovrintendenze.

Progettista cad che sulla base di indicazioni tecniche elabora progetti utilizzando le tecniche di progettazione assistita dal calcolatore (cad) curandone i dettagli grafici ed esecutivi.

OPERAI DI QUARTO LIVELLO

Appartengono a tale categoria esclusivamente gli operai sottoindicati:

- *lavoratore* con conoscenza ed esperienze pluriennali sulla tecnica di muratura e di carpenteria, con capacità di interpretare il disegno e di ottimizzare le fasi di muratura e di carpenteria, che esegue con continuità ed ampia autonomia, lavorazioni di elevata specializzazione sia di muratura che di carpenteria;
- *operatore di centrale*: addetto, nelle imprese produttrici e distributrici di calcestruzzo, al funzionamento delle centrali di betonaggio, con l'incarico di controllare il regolare afflusso dei materiali, di curare le operazioni di dosatura e pesatura in conformità alle istruzioni ricevute, di pianificare la manutenzione preventiva e la normale revisione dell'impianto segnalando le eventuali anomalie funzionali; è anche preposto a coordinare lo smistamento delle consegne, alla compilazione 76 dei documenti di trasporto, al mantenimento di contatti con i clienti per l'esecuzione delle consegne; addetto al controllo quantitativo e qualitativo in entrata e in uscita delle materie prime ed al loro rifornimento. Addetto all'occorrenza anche a mansioni di autobetonierista, pompista, palista nonché alla ordinaria manutenzione dell'impianto.
- *manovratore* di macchine complesse appositamente attrezzate per la perforazione di gallerie in sotterraneo;
- *lavoratore* che con ampia autonomia funzionale conduce e manovra macchine operatrici semoventi particolarmente complesse, adibite ai lavori di rigenerazione "in situ" dei manti autostradali e/o aeroportuali, con buona conoscenza della loro tecnologia e del loro funzionamento;
- *addetto* al carro di varo e/o centina autovarante, che esegue con continuità mansioni diversificate all'interno della squadra di varo e di assemblaggio, dando corretta esecuzione alle direttive di carattere generale fornite dal responsabile di varo, con compiti anche di controllo sull'infilaggio e sulla tesatura dei cavi nonché sulla qualità delle miscele di iniezione;
- *addetto* alla confezione degli elementi prefabbricati dei viadotti-ponti che interpreta sui disegni i tracciati-cavi, individua le tipologie e, seguendo gli schemi, ubica in autonomia all'interno dei conci prefabbricati i diversi vani costituenti l'alloggiamento dei cavi di armatura;
- *addetto* con carattere di continuità al coordinamento ed alla preparazione di muri di sostegno con la tecnica della "terra armata" (cioè con la posa ad incastro di pannelli prefabbricati in cemento armato e di rinforzi lineari in acciaio zincato opportunamente posti in opera nel rilevato di riempimento procedendo per strati successivi subparalleli), il quale, interpretando i disegni, provvede all'approvvigionamento dei materiali, alla corretta posa in opera degli elementi individuando le priorità delle operazioni da eseguire sulla base delle sole indicazioni operative generali fornite dal responsabile del cantiere;
- *imboscatore* di elevata professionalità che esegue in autonomia, anche con riferimento agli scavi meccanizzati, i necessari interventi ed a tal fine individua le metodologie più appropriate, provvede all'approvvigionamento ed alla preparazione dei materiali e delle attrezzature occorrenti e definisce le priorità delle operazioni da eseguire sulla base delle sole indicazioni operative di carattere generale fornite dal responsabile del cantiere;
- *operaio in cantiere archeologico*: lavoratore che esegue in autonomia lavori di alta specializzazione nelle aree archeologiche sulla base delle indicazioni metodologiche fornite. Con esperienza nel settore e/o specifica formazione.
- *rocciatore*: operaio che, avvalendosi di sistemi di accesso e posizionamento con tecniche alpinistiche mediante funi, scale ed altri mezzi adeguati, esegue e organizza lavori di sua specialità diversificati in piena autonomia e responsabilità operativa e di procedure.

Realizza le tipologie di lavorazioni indicate per l'operaio di 3° livello e le ulteriori seguenti:

- ricognizioni con analisi tecniche, strutturali e di sicurezza su pareti rocciose, ambienti di alta montagna, edifici e manufatti;
 - elabora relazioni specialistiche con autonoma capacità di interpretazione del progetto anche in fase esecutiva, adattando il progetto stesso alle condizioni e agli imprevisti riscontrati in parete;
 - legge disegni schematici di particolari esecutivi inerenti il lavoro;
 - coordina i piani di lavoro sulla base degli elementi tecnico-progettuali.
- *riparatore meccanico* o elettricista o elettrauto addetto alla grande e totale revisione di tutte le macchine pesanti anche nei lavori di armamento ferroviario;
- *lavoratore* che, possedendo elevata professionalità e adeguata esperienza operativo-organizzativa, conduce gru sperimentali di grandi dimensioni e complessità, escluse le gru a torre di qualsiasi tipo, in base ad indicazioni operative generali, individuando le priorità delle operazioni da eseguire e provvedendo alla manutenzione nonché al montaggio e smontaggio;
- *tubista* che esegue su disegno la tracciatura, il taglio, l'assiematura, la curvatura di elementi di tubazioni su impianti industriali o su linee di oleodotti, gasdotti, acquedotti;
- *giuntista saldatore* che esegue saldature elettriche in discendente e CO₂, di qualità di 1^a e 2^a passata, di riempimento e finitura su tubazioni in acciaio al carbonio;
- *operatore derrik* o *blondin*; – *palombaro* di prima che esegue rilievi, tracciamenti, murature e tagli di opere subacquee; – *nostromo* di prima; – addetto al coordinamento ed alla preparazione del varo di travi precomprese realizzate fuori opera o del varo di casseformi mobili per getto di travi in sito;
- *colui* che nelle imprese di installazione di linee elettriche e telefoniche, oltre a saper espletare le mansioni dell'operaio specializzato del settore, conosce il disegno ed esegue rilievi, conosce, applica e fa rispettare le norme antinfortunistiche, tiene i contatti con l'ente appaltante ed esegue misurazioni e contabilità.

3° LIVELLO

IMPIEGATI DI 3ª CATEGORIA

Appartengono alla terza categoria gli impiegati d'ordine, sia tecnici che amministrativi, aventi mansioni esecutive che richiedono una generica preparazione professionale.

IMPIEGATI TECNICI DI 3ª CATEGORIA

– *Addetto a calcoli e computi relativi alla contabilità tecnico-amministrativa dei lavori*, in via continuativa e con funzioni esecutive.

IMPIEGATI AMMINISTRATIVI DI 3ª CATEGORIA

- *Impiegato con mansioni puramente esecutive che cura la compilazione delle paghe e ne effettua i versamenti ai lavoratori*, provvedendo ai conteggi ed ai versamenti dei 78 contributi assicurativi e previdenziali in esecuzione delle norme specifiche che gli vengono date dai superiori.
- *Operatore* – impiegato che provvede alla preparazione e all'avviamento dell'elaboratore elettronico, ne cura la gestione operativa e ne segue e controlla da console i vari cicli di lavoro assicurandone la regolarità con interventi di ordine e di rettifica.

OPERAI SPECIALIZZATI

Per gli operai specializzati si intendono quegli operai superiori ai qualificati, che sono capaci di eseguire lavori particolari che necessitano di speciale competenza pratica, conseguente da tirocinio o da preparazione tecnico-pratica.

A titolo di esempio sono considerati operai specializzati:

- *Carpentiere*: operaio che esegue in legno o in ferro, su disegno, capriate o centine composte o casseformi, per armature speciali in opere di cemento armato e di natanti.
- *Muratore*: operaio che esegue i seguenti lavori: costruzione di pilastri, colonne, lesene, archi in rottura, arcate, muratura di mattoni a paramento, intonacature speciali, messa in opera di pietre ornamentali lavorate; costruzione di cornici sia in mattoni che in pietra; volte a crociera, a vela, o a forma gotica; montaggio e rivestimento di scale in pietra, marmo o finto marmo; posa in opera di davanzali e stipiti; posa in opera di ringhiere, cancellate e parapetti, sia in muratura che in ferro. - *Caminista* e operaio muratore per la costruzione di forni industriali.
- *Pontatore*: operaio che esegue anche su disegno qualsiasi tipo completo di ponteggi e di castelli di servizio in legno o in ferro.
- *Ferraio*: operaio che esegue e pone in opera, su disegno, qualunque tipo di armatura in ferro per costruzioni in cemento armato anche precompresso.

- *Addetto*, nelle opere realizzate con sistemi di prefabbricazione, al montaggio e smontaggio, su disegno, di stampi preformati o delle relative parti componenti, nonché alla determinazione, da disegno, dei componenti e delle armature metalliche da incorporare.

- *Addetto* al montaggio in opera, in cantiere, di elementi prefabbricati, quali travi principali o secondarie, capriate, cornicioni, ecc. nella costruzione di fabbricati civili e industriali, ponti, viadotti od altre opere di edilizia speciale, individuandone gli incorpori dai disegni o prescrizioni.

- *Addetto* alla tesatura, con l'uso di apposite apparecchiature e secondo i dati prescritti, di fili o cavi di acciaio per l'armatura di strutture in cemento armato precompresso.

- *Imboscatore e armatore*: operaio che esegue, su disegno, armature centinate di galleria, di pozzi, di scavi, di fognature effettuandone la posa in opera.

- *Minatore*: operaio che esegue tutti i lavori inerenti l'impiego delle mine per scavi in roccia, compresa la posizione dei fori da mina, e la predisposizione e sorveglianza dell'armamento.

- *Fochino*: operaio munito dell'apposita patente, che ha cognizione di qualsiasi esplosivo e che provvede alla preparazione e alla posa della mina e al suo brillamento.

- *Falegname*: operaio che esegue, su disegno, qualsiasi tipo di serramenti e di lavori di riquadratura, anche con l'impiego delle macchine.

- *Cementista formatore*: operaio che esegue opere ornamentali in rilievo di qualsiasi tipo, forme in gesso e in cemento, su modello o disegno.

- *Decoratore, verniciatore, applicatore di parati speciali*: addetto all'esecuzione, su disegno, di lavori di pittura, ornati e riquadratura a chiaro scuro, macchiatura ad imitazione legno e marmo, doratura in fogli, scrittura di insegne e filettatura a mano libera, laccatura di infissi, mobili, serramenti ed accessori in genere; addetto ad applicare parati speciali o di lusso; addetto all'esecuzione in campo industriale dei seguenti lavori: stuccatura e levigatura, con successiva rifinitura con smalti sintetici alla nitrocellulosa, di macchine industriali e quadri-comando, metallizzazione a caldo eseguite anche a spruzzo, tracciatura a mano libera di lettere e numeri, ecc..

- *Stuccatore, operaio ornatista e modellista, riquadratore*: che esegue, su disegno, qualsiasi tipo di ornati e modelli, o di lavori in gesso o altri agglomerati, sia in laboratorio che sul posto.

- *Addetto ad opere di impermeabilizzazione e isolamento*: che esegue almeno due delle seguenti lavorazioni inerenti alle opere di impermeabilizzazione e coibentazione per costruzioni civili o industriali, di qualsiasi difficoltà:

- manti impermeabili in asfalto colato o malta asfaltica per coperture;
- manti impermeabili bituminosi a strati multipli a caldo o a freddo e con solo mastice a cazzuola oppure in membrane bituminose applicate a fiamma;
- manti impermeabili in membrane sintetiche, incollate ad aria calda, solventi, ecc., comprese le relative opere di fissaggio ed ancoraggio meccanico;
- esecuzione di cappe cementizie a protezione di manti impermeabili, per formazione delle pendenze, per ripartizione su strati isolanti;
- posa in opera di strati termoisolanti e coibentazione di strutture o celle frigorifere, nonché soffittature con pannelli isolanti. Deve essere inoltre in grado di redigere documenti interni di cantiere, prendere misure su superfici a base di rettangoli e triangoli, leggere disegni schematici di particolari esecutivi inerenti al suo lavoro, predisporre il lavoro alle categorie di lavoratori con qualifica inferiore. È pure addetto alla esecuzione di giunti e sigillature con mastici, all'applicazione di vernici (riflettenti o colorate) sui manti impermeabili, alla granigliatura e sabbatura degli asfalti colati e dei manti impermeabili in genere.

- *Posatore di rivestimenti, mosaicista*: che esegue, su disegno, rivestimenti con materiali pregiati (grès, vetro, ceramica, mosaico, clinker, marmo, ecc.) e che presentano particolari difficoltà di esecuzione.

- *Linoleista*: che posa linoleum di particolare pregio su qualsiasi superficie.

- *Pavimentatore*: che esegue tipi di pavimentazione in grès, vetro, ceramica, marmo, alla palladiana ed alla veneziana, che presentino particolari difficoltà di esecuzione.

- *Vetrocementista*: che esegue, su disegno, qualsiasi lavoro in vetrocemento.

- *Palchettista*: che mette in opera palchetti di legni particolarmente pregiati.

- *Caposquadra nei lavori di armamento e lavori accessori delle linee ferroviarie*: che guida l'attività esecutiva di un gruppo di operai, partecipando egli stesso alla esecuzione dei lavori. Date le particolari mansioni che lo stesso deve svolgere nel caso specifico 80 dell'armamento, si conviene di riconoscergli una maggiorazione del 10% sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell'art. 24 spettanti all'operaio specializzato (compreso l'utile minimo contrattuale di cottimo qualora lavori a cottimo). Quando la mansione di caposquadra si esercita su più gruppi di operai la maggiorazione è riconosciuta nella misura del 14%.

- *Addetto ai lavori di armamento ferroviario*: colui che esegue la saldatura alluminotermica delle rotaie, compresi l'allineamento, il livello, la stuccatura, i tagli con cannello e tutte le altre operazioni accessorie.

- *Motorista o meccanico o elettricista*: che esegue nel cantiere – anche per i lavori dell'armamento ferroviario – in officina o su natanti, ordinarie riparazioni e installazioni.

- *Addetto al funzionamento della centrale di betonaggio o dosatore – pesatore*: operaio che, oltre a svolgere i compiti previsti per l'addetto al funzionamento della centrale, al dosaggio e pesatura delle materie prime, inquadrato nel secondo livello, provvede anche al coordinamento e al controllo delle consegne e alla compilazione dei documenti di trasporto.

- *Gruista, escavatorista, conduttore di macchine semoventi tipo bulldozer, scraper, finitrici, motorgreder, ruspa e simili*: addetto al funzionamento di battipalo meccanico con mazza battente superiore a 10 q.li: che provvede alla conduzione e manutenzione di dette macchine ad uso di cantiere o di galleggiante, alla riparazione della macchina in genere, al montaggio e smontaggio, anche con la sostituzione di pezzi di ricambio.
 - *Macchinista di locomotive a vapore per decauville e di rulli compressori stradali di peso superiore a 25 tonnellate*: addetto alla conduzione della macchina e all'esecuzione di lavori di ordinaria manutenzione della stessa; provvede alla sua riparazione anche con la sostituzione di pezzi di ricambio.
 - *Autista, conducente di autobetoniere*: addetto alla conduzione della macchina e che provvede alla pulizia, alla manutenzione ordinaria e straordinaria del mezzo, ivi compresa la riparazione delle parti meccaniche in genere anche con la sostituzione di pezzi di ricambio.
 - *Pompista*: addetto alla conduzione della macchina ed al pompaggio del calcestruzzo e che provvede alla pulizia, alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle autobetonpomphe, la riparazione delle parti meccaniche e della pompa, anche con la sostituzione di pezzi di ricambio.
 - *Conducente di copertura e di macchine di mezzi d'opera natanti, forniti di motori per la esecuzione di lavori marittimi, fluviali, lacuali e lagunari*: in questa voce sono compresi: il capitano e cioè il marinaio autorizzato o padrone al comando, il capo pontone, il capo draga, il motorista di prima, il macchinista ed il fuochista autorizzati.
 - *Cuoco*: che possiede tutti i requisiti propri del mestiere e che sovrintende al lavoro di almeno cinque addetti alla cucina. – *Giuntista*: colui che esegue con autonomia esecutiva e lettura e interpretazione del disegno, giunzioni e collegamenti di cavi e reti telefoniche complesse, anche funzionanti a bassa e/o alta frequenza, con capacità di effettuare ogni rilievo delle misure elettriche e telefoniche e/o la scelta e la introduzione dei carichi elettrici di compensazione, e/o cariche di pupinizzazione e/o giunzione e attestazione cavi ottici.
 - *Guardiafili*: colui che con autonomia esecutiva ed organizzativa, lettura critica del progetto e capacità di scelta alternativa dei tracciati e di valutazione del franco, 81 previo picchettamento della linea, effettua la costruzione di linee telefoniche aeree che presentano un particolare grado di complessità e con delibera funzionale.
 - *Installatore*: colui che installa impianti speciali telefonici, elettrici, e segnalamenti in genere.
 - *Montatore*: addetto al montaggio di stazioni elettriche primarie.
 - *Tesatore linee AT-MT*.
 - *Amarragista linee AT-MT*.
 - *Addetto al tracciamento linee e livellamento delle basi dei tralicci*.
 - *Addetto di officina con specifiche conoscenze delle attrezzature del settore elettrico*.
 - *Addetto all'applicazione di cartongesso e controsoffittature*: addetto alla realizzazione di opere di finiture sia su pareti che su soffitti, nonché di tramezzature, utilizzando sistemi a secco o prefabbricati in genere che esegue anche su disegno. – *Decoratore, verniciatore, pittore applicatore di parati speciali*: addetto all'esecuzione su disegno di lavori di pittura, ornati e riquadratura a chiaro scuro, macchiatura ad imitazione legno e marmo, doratura in fogli, scritte di insegne e filettatura a mano libera, laccatura di infissi, mobili serramenti ed accessori in genere; addetto ad applicare parati speciali o di lusso; addetto all'esecuzione in campo industriale dei seguenti lavori: stuccatura e levigatura, con successiva rifinitura con smalti sintetici alla nitrocellulosa, di macchine industriali e quadricomando, metallizzazione in caldo eseguita anche a spruzzo, tracciatura a mano libera di lettere e numeri ecc.
 - *Posatore di rivestimenti, mosaicista*: che esegue, su disegno, rivestimenti con materiali pregiati (gres, vetro, ceramica, mosaico, clincker, marmo) che per essere eseguiti richiedono particolare conoscenza dei materiali e delle nuove tecnologie (cunei autobloccanti, marmi alla veneziana, piastrelle, ceramiche).
 - *Operaio specializzato area recupero*: operaio che esegue lavori specializzati nel recupero architettonico sulla base delle direttive dei suoi superiori, in possesso di competenze tecnico pratiche e conoscenze conseguite anche nel sistema di formazione professionale.
 - *Operaio specializzato in cantiere archeologico*: lavoratore che su specifiche disposizioni esegue lavori specializzati nelle aree archeologiche comportanti la conoscenza delle tecniche di scavo e del recupero dei reperti.
 - *Rocciatore*: operaio che, avvalendosi di sistemi di accesso e posizionamento con tecniche alpinistiche mediante funi, scale ed altri mezzi adeguati, esegue e organizza i lavori di sua specialità in autonomia a partire da direttive specifiche ed è responsabile della loro buona esecuzione.
- Realizza le tipologie di lavorazioni indicate per l'operaio di 2° livello e le ulteriori seguenti:
- disaggio (abbattimento di massi in equilibrio precario) su pareti o pendii naturali;
 - ricognizione su pareti rocciose, ambienti di alta montagna; • redige documenti interni di cantiere, legge elementari disegni schematici di particolari esecutivi inerenti il lavoro;
 - rivestimento di pareti rocciose con reti protettive;
 - disboscio su pendii e pareti rocciose;
 - effettua misurazioni su superfici a base di triangoli e rettangoli.

2° LIVELLO

IMPIEGATI DI 4ª CATEGORIA

Appartengono alla 4ª categoria gli impiegati d'ordine, sia tecnici che amministrativi, addetti a mansioni esecutive che non comportino l'inquadramento nelle categorie superiori.

Appartengono alla 4ª categoria gli impiegati:

- *dattilografi*;
- *centralinisti telefonici*;
- *addetti* a mansioni di scritturazione e copia;
- *addetti* all'inserimento dati negli elaboratori o alla perforazione di schede meccanografiche;
- *stenodattilografi*;
- *addetti* a mansioni semplici di segreteria;
- *addetti* alla verifica di schede meccanografiche;
- *addetti* al controllo di documenti contabili relativi al movimento del materiale.

OPERAI QUALIFICATI

Per operai qualificati si intendono quegli operai che sono capaci di eseguire lavori che necessitano di specifica normale capacità per la loro esecuzione. A titolo di esempio sono considerati operai qualificati:

- *Carpentiere*: operaio che esegue in legno o in ferro lavori propri della categoria non indicati nelle esemplificazioni riportate per il carpentiere specializzato.
 - *Muratore*: operaio che esegue lavori propri della categoria non indicati per il muratore specializzato.
 - *Pontatore*: operaio che esegue in legno o ferro, impalcature di servizio con elementi obbligati e predisposti per qualsiasi tipo di ponteggio.
 - *Addetto* alla rifinitura di pannelli prefabbricati di parete e di solaio, di rampe scale, ecc.
 - *Addetto* al montaggio in opera, in cantiere, di pannelli prefabbricati di parete o di solaio, di rampe scale, ecc. con l'impiego di attrezzature di sostegno.
 - *Addetto* alla preparazione e posa in opera di fili o cavi d'acciaio per l'armatura di strutture in cemento armato precompresso.
 - *Addetto* ad operazioni di palificazione, posa e recupero cavi.
 - *Addetto* all'iniezione di miscele leganti nei cavi di acciaio tesati per l'armatura di strutture in cemento armato precompresso.
 - *Imboscatore o armatore*: operaio che esegue lavori di armamento di gallerie, di pozzi, di scavi, di fognature, non indicati per gli specializzati.
 - *Minatore*: operaio che esegue tutti i lavori inerenti all'impiego delle mine, per scavi in roccia, esclusi quelli indicati per il minatore specializzato e per il fochino.
 - *Cementista per getti in cemento armato*: operaio che cura i piani di lavoro.
 - *Cementista per pietra artificiale*. – Scalpellino e martellista per pietra artificiale.
 - *Falegname*: operaio che esegue lavori di riquadratura, di posa in opera di serramenti, di riparazione e lavori normali di cantiere.
 - *Decoratore, verniciatore, imbiancatore, colorista, tappezziere*: addetto, nei lavori civili, alla verniciatura, imbiancatura, coloritura ed all'applicazione di parati comuni su superfici, intonaci, infissi, serramenti e vari; addetto, nei lavori industriali, alla verniciatura di carpenterie metalliche, carri ponti, tralicci, macchinari, ecc., all'imbiancatura, alla coloritura di superfici murali di capannoni; addetto anche all'esecuzione di lavori di sabbiatura, lavaggi con pompe ad alta pressione e spruzzatura di qualsiasi tipo di prodotto con impianti idonei e che provvede altresì all'ordinaria manutenzione degli stessi; addetto comunque a lavori propri della categoria non indicati nelle esemplificazioni riportate per gli operai specializzati. – *Stuccatore comune, riquadratore di soffitti e pareti*.
 - *Addetto a opere di impermeabilizzazione e isolamento*: addetto a:
 - a) provvedere alla dosatura e miscelazione a caldo (anche negli impianti fissi e mobili, con la relativa manutenzione) degli asfalti colati e malte asfaltiche, valutando il giusto grado di preparazione;
 - b) svolgere le attività proprie della categoria che non presentino
 - c) particolari difficoltà, quali ad esempio:
 - eseguire manti impermeabili;
 - mettere in opera strati termo-isolanti sul piano e sulle pareti verticali;
 - eseguire cappe cementizie per formazione delle pendenze e per ripartizione su strati isolanti.
- È pure addetto alla esecuzione di giunti e sigillature con mastici, all'applicazione di vernici (riflettenti o colorate) sui manti impermeabili, alla granigliatura e sabbiatura degli asfalti colati e dei manti impermeabili in genere, alla fusione di bitumi e catrami e loro miscele.
- *Posatore di rivestimenti, mosaicista*: che esegue pavimenti e rivestimenti a mosaico con materiale comune, diverso da quello indicato per gli operai specializzati della categoria.
 - *Pavimentatore*: che posa in opera pavimenti di tipo comune i quali non presentano particolari di rilievo.
 - *Vetrocementista*: che esegue lavori di tipo comune in vetrocemento.
 - *Palchettista*: che esegue pavimenti in legno di tipo normale. – *Linoleista*: posatore di linoleum di tipo comune su qualsiasi superficie.

- *Selciatore*: che esegue selciati con bolognini, pietre squadrate, ciottoli e porfido, curando le opportune pendenze.
- *Lastricatore*: operaio che esegue lastricati con pietre squadrate e ad opus incertum curando le opportune pendenze.
- *Addetto ai lavori di armamento ferroviario*:
 - colui che regolarizza lo scartamento del binario e dei deviatoi;
 - colui che esegue la foratura delle traverse e dei legnami sia a mano che con mezzi meccanici;
 - colui che esegue la rinalzata delle traverse e dei legnami del binario con martelli meccanici (sia a percussione che a vibrazione);
 - colui che esegue la foratura delle rotaie con trapano a mano o meccanico;
 - colui che esegue il taglio delle rotaie con mezzi meccanici;
 - colui che, con mezzi meccanici a motore, esegue l'allentamento o stringimento, lo smontaggio o montaggio degli organi di attacco del binario o deviatoi;
 - colui che è addetto al servizio di protezione e di vigilanza del cantiere durante lo svolgimento del lavoro o dei passaggi a livello, abilitato dall'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato. Non può essere adibito a tali mansioni chi non è munito di abilitazione.
- *Saldatore*: operaio che esegue lavori normali di saldatura con apparecchiature elettriche o ossiacetileniche.
- *Motorista meccanico o elettricista di seconda*: addetto al funzionamento ed alla manutenzione ordinaria dei motori, macchine ed impianti, anche per i lavori dell'armamento ferroviario.
- *Carroontista*: operaio che provvede alla conduzione e manutenzione ordinaria della macchina.
- *Conducente di locomotori decauville con motore elettrico o a scoppio e di rullo compressore di peso fino a 25 tonnellate*: operaio che conduce la macchina e che esegue lavori di ordinaria manutenzione della stessa.
- *Meccanico ed elettricista comune*.
- *Fuochista e conduttore di generatori di vapore, motorista di seconda su natanti*: per cui è richiesta la patente di 3° grado generale e particolare.
- *Addetto al funzionamento della centrale di betonaggio o dosatore – pesatore*: operaio che controlla il regolare afflusso dei materiali cura le operazioni di dosatura e pesatura, compila i documenti di trasporto e provvede alla manutenzione ordinaria dell'impianto.
- *Autista, conducente di autobetoniere*: addetto alla conduzione del mezzo e che provvede alla pulizia e alla manutenzione ordinaria dello stesso.
- *Palista*: operaio addetto alla conduzione di pala meccanica per l'alimentazione della centrale di betonaggio, che provvede anche alla manutenzione del mezzo ed alla pulizia dell'area di servizio della centrale.
- *Pompista*: addetto alla conduzione della macchina e al pompaggio del calcestruzzo, che provvede alla ordinaria manutenzione della autobetonpompa e alla pulizia della stessa.
- *Conduttore di locomobili a vapore*: per cui è richiesta la patente di 4° grado.
- *Conduttore di coperta di mezzi d'opera natanti sforniti di motore a propulsione, per la esecuzione di lavori marittimi, fluviali, lacuali e lagunari*.
- *Fabbro di cantiere*.
- *Lattoniere e tubista comune*.
- *Nostromo di seconda*.
- *Palombaro di seconda*.
- *Guida palombaro*.
- *Campanaro-pipista per lavori in cassoni ad aria compressa*: addetto alle manovre nella camera di equilibrio.
- *Cuoco di seconda*: che possiede tutti i requisiti propri del mestiere.
- *Giuntista*: colui che sulla base di dettagliate indicazioni e/o disegni inseriti in cicli di lavorazione esegue giunzioni o collegamenti di cavi o reti telefoniche di normale difficoltà.
- *Guardiafili*: colui che effettua la tesatura delle linee dei conduttori elettrici e telefonici e le operazioni complementari semplici, che prepara e pone in opera i sostegni con il palatico armamento.
- *Installatore*: colui che installa impianti speciali telefonici, elettrici e segnalamenti in genere.
- *Montatore* di tralicci in ferro e sostegni in genere.
- *Addetto*, nel settore dell'installazione di linee elettriche, alla manutenzione di officina.
- *Addetto alla posa di cavi sotterranei ed aerei*.
- *Aiuto tesatore* linee AT–MT.
- *Aiuto amarragista* linee AT–MT.
- *Addetto all'applicazione di cartongesso e controsoffittature*: addetto alla realizzazione di opere di finiture sia su pareti che su soffitti, nonché di tramezzature, utilizzando sistemi a secco o prefabbricati in genere.
- *Addetto* alla preparazione e posa in opera di tubazioni per telecomunicazioni, fornitura di energia elettrica, gas e/o altro materiale necessario al funzionamento di sistemi a rete.
- *Addetto* ai lavori di riparazione muraria e restauri di archi, piattabande, volte a crociera ecc. con l'uso di materiali tradizionali, speciali o sintetici con l'adozione di tecniche specifiche (scuci–cuci).
- *Addetto* con adeguata e certificata formazione teorica pratica ad operazioni di bonifica e smaltimento di materiali nocivi, nell'ambito di lavori di ristrutturazioni e realizzazione.

– *Rocciatore*: operaio che, avvalendosi di sistemi di accesso e posizionamento con tecniche alpinistiche mediante funi, scale ed altri mezzi adeguati, esegue e organizza lavori ordinari della sua specialità, sotto la guida di operai con qualifica superiore a partire da direttive generali.

Realizza le seguenti tipologie di lavorazioni:

- pulitura di pareti rocciose con reti protettive; montaggio di barriere e/o paramassi, prevalanghe e/o reti di protezione;
- opere di manutenzione di manufatti ed edifici sprovvisti di ponteggi di servizio o di piattaforme mobili;
- perforazioni su pareti naturali con perforatrici portali o montate su slitte o piattaforme per la realizzazione di chiodature, tiranti e ancoraggi;
- provvede all'ordinaria manutenzione dell'attrezzatura individuale e di cantiere.

1° LIVELLO

IMPIEGATI DI 4ª CATEGORIA PRIMO IMPIEGO

Appartengono alla categoria gli impiegati di primo impiego qui di seguito specificati:

– *dattilografi*;

– *centralinisti telefonici*;

– *addetti* a mansioni di scritturazione e copia;

– *addetti* all'inserimento dati negli elaboratori o alla perforazione di schede meccanografiche. Agli effetti di cui al comma precedente, si considera personale di primo impiego quello che non abbia compiuto anche presso diverse aziende, un biennio di servizio nella specifica mansione.

Resta inteso che l'anzianità utile per la maturazione degli aumenti periodici di anzianità decorre dalla data di assunzione.

OPERAI COMUNI

Per operai comuni si intendono coloro che sono capaci di compiere lavori nei quali, pur prevalendo lo sforzo fisico, quest'ultimo è associato al compimento di determinate semplici attribuzioni inerenti al lavoro; oppure sono adibiti al lavoro o servizi per i quali occorra qualche attitudine o conoscenza conseguibile in pochi giorni. In questa categoria sono compresi anche gli aiutanti della categoria operai qualificati e quelli della categoria operai specializzati purché non siano operai qualificati.

A titolo di esempio sono considerati operai:

– *Addetto* al servizio diretto di operai specializzati o qualificati (sempreché non sia egli stesso operaio specializzato o qualificato) per compiere, come aiutante o sotto la guida degli operai cui è addetto nell'esecuzione dei lavori propri a questi ultimi, le lavorazioni complementari di cantiere, quali: la correzione di malte al piano di lavoro, il reimpasto degli eventuali residui delle stesse dopo il periodo di sosta; il servizio di approvvigionamento al piano, previa scelta, dei mattoni idonei per l'esecuzione delle lavorazioni a faccia vista o del pietrame specificamente idoneo per l'esecuzione della muratura nel corso della lavorazione; la scelta, la preparazione e il servizio di approvvigionamento al piano degli elementi costituenti solai di particolare conformazione; l'esecuzione di lavori murari semplici (sgrossatura preparatoria alla sigillatura dei pavimenti, dei rivestimenti, dei serramenti interni ed esterni e dei controtelai, la scelta dei pezzi di marmo di misura per pavimenti e scale, la preparazione di sottofondi grezzi, ecc.).

– *Addetto* nelle opere realizzate con sistemi di prefabbricazione, quali ringhiere, parapetti, ecc. proprie dei cantieri di prefabbricazione:

- al montaggio e smontaggio di stampi preformati e delle relative parti componenti già predisposte;
 - al montaggio in opera, in cantiere, di pannelli prefabbricati di parete o di solaio, con l'impiego di attrezzature di sostegno; • alla posa in opera, entro stampi preformati, di gabbie, ferri e ancoraggi per elementi prefabbricati in cemento armato, di elementi di laterizi, di materiale isolante, di elementi per rivestimento (foglie di tessere, piastrelle in cottogres, clinker, ecc.), di tubazioni, serramenti, davanzali e altri manufatti in genere;
 - al getto di calcestruzzo negli stampi;
 - alla rifinitura di pannelli prefabbricati di parete o di solaio, di rampe scala, ecc.;
 - alla tesatura con l'uso di apparecchiature apposite di fili o cavi di acciaio per l'armatura di strutture in cemento armato precompresso;
 - alla preparazione e posa in opera di fili o cavi di acciaio per l'armatura di strutture in cemento armato precompresso;
 - all'iniezione di miscele leganti nei cavi di acciaio tesati per l'armatura di strutture in cemento precompresso;
 - al montaggio in opera, in cantiere, di elementi prefabbricati, quali travi principali e secondarie, capriate, cornicioni, ecc. nella costruzione di fabbricati industriali, ponti, viadotti ed altre opere di edilizia speciale;
 - alla sigillatura di giunti con l'uso di mastici o miscele leganti, di elementi prefabbricati posti in opera, quali pareti, solai, cornicioni, ecc.
- *Addetto* ad operazioni complementari della confezione di pannelli quali lavaggi, asportazione di carte o sbavature, spazzolature, ecc.

- *Terrazziere*: addetto all'esecuzione di lavori di scavo a sezione obbligata, nonché la profilatura di scarpate, di cunette stradali, la sbadacchiatura (e non armamento) degli scavi ed il livellamento del terreno secondo la picchettatura.
- *Calcinaio o calcinaio*.
- *Piegaferro o posatore di armature di ferro in stampi preformati*.
- *Massicciatore stradale*.
- *Battitore o aiutante posatore stradale*.
- *Spezzatore o spaccapietre o pietriscante*.
- *Aiuto decoratore, aiuto verniciatore*: che esegue, come aiutante o sotto la guida di operai specializzati o qualificati, lavori di pertinenza della categoria, comunque che esegue lavori di preparazione, imbiancatura, coloritura e verniciatura semplice e lavori di carattere industriale.
- *Aiuto tappezziere*: che esegue, come aiutante o sotto la guida di operai specializzati o qualificati, lavori di pertinenza della categoria.
- *Aiuto posatore di pavimenti e rivestimenti o posatore degli stessi in stampi preformati*.
- *Arrotatore o molatore o levigatore o lucidatore o lisciatore* di pavimenti o di superfici di getti.
- *Addetto a opere di impermeabilizzazione e isolamento*: operaio al servizio diretto di operai specializzati o qualificati (sempre che non sia egli stesso operaio specializzato o qualificato), che esegue, come aiutante o sotto la guida degli operai cui è affiancato nella esecuzione dei lavori propri a questi ultimi, le lavorazioni complementari di cantiere, quali:
 - provvedere alla fusione del bitume e catrame e loro miscele e alla manutenzione delle relative caldaie;
 - eseguire giunti e sigillature con mastici;
 - applicare vernici (riflettenti o colorate) sui manti impermeabili e sui sottofondi;
 - eseguire la granigliatura e sabbatura degli asfalti colati e dei manti impermeabili in genere;
 - manovrare gli argani;
 - eseguire lavori di disfacimento, carico e scarico, pulizia generale;
 - trasportare dei materiali bituminosi fusi.
- *Gettatore o tubista in cemento*.
- *Addetto all'uso di vibratori per strutture cementizie*.
- *Addetto all'uso di martelli pneumatici*.
- *Addetto all'uso di vibratori, sifoni, pipe e lance di acqua, nei lavori in cassoni ad aria compressa*.
- *Addetto ai lavori di armamento ferroviario*:
 - colui che esegue la rinalzatura a mano delle traverse e dei legnami;
 - colui che senza impiego di mezzi meccanici a motore esegue l'allentamento o lo stringimento, lo smontaggio o montaggio degli organi di attacco del binario o deviatoi;
 - colui che colloca in sede le rotaie e gli organi di attacco per le successive operazioni di montaggio del binario e dei deviatoi, o che dopo lo smontaggio del binario o dei deviatoi esegue le operazioni inverse;
 - colui che esegue il cambio delle traverse o dei legnami;
 - colui che aiuta il saldatore nelle operazioni di saldatura alluminotermica delle rotaie;
 - colui che nei lavori di scavo compie operazioni analoghe a quelle del terrazziere;
 - colui che è addetto alla vigilanza dei passaggi a livello nelle linee ferroviarie secondarie.
- *Addetto nei lavori di sistemazione agraria, forestale e di verde pubblico* al servizio diretto di operai specializzati o qualificati (sempreché non sia egli stesso operaio specializzato o qualificato) per compiere, come aiutante o sotto la guida degli operai cui è addetto nell'esecuzione dei lavori propri di questi ultimi, lavorazioni complementari.
- *Addetto al funzionamento del macchinario* (come betoniere, benne raschianti, montacarichi, blocchiere, molazze, carrelli trasportatori, dumpers).
- *Frenatore*: addetto a cave di sabbia od al cantiere con movimento di terra, adibito esclusivamente alla frenatura.
- *Aiuto pontatore*.
- *Aiutante fuochista*.
- *Addetto a trasporti con decauville*.
- *Addetto a lavori di copertura e scopertura e lavori di diserbamento nell'armamento ferroviario*.
- *Magazziniere*: l'operaio che ha in consegna materiali, gli arnesi e le attrezzature e ne cura la selezione, conservazione e distribuzione, anche se addetto ai magazzini di cantiere dei lavori dell'armamento ferroviario e ai magazzini di stabilimenti o di cantiere di prefabbricazione.
- *Carrettiere, barcaio, battellante*.
- *Marinaio*.
- *Cuciniere o aiutante di cucina*.
- *Aiuto giuntista, guardiafilo, installatore*: addetto al servizio diretto di operai specializzati o qualificati per compiere come aiutante le lavorazioni complementari.
- *Addetto alla esecuzione di scavi a mano o a mezzo di attrezzature meccaniche semplici*.
- *Addetto alla posa in scavi aperti di tubazioni o altri materiali*.
- *Addetto all'esecuzione di getti di calcestruzzo in scavi aperti per sostegno di linee elettriche*.

* * *

L'assegnazione dei lavoratori alle diverse categorie deve essere effettuata in base alle mansioni dagli stessi in concreto esercitate, indipendentemente dalle denominazioni usate dalle parti.

LAUREATI E DIPLOMATI

I laureati in specialità tecniche inerenti all'industria edilizia (ingegneri, architetti e simili), in specialità amministrative (dottori in economia e commercio, in giurisprudenza e simili) e i diplomati di scuole medie superiori in specialità tecniche inerenti all'industria edilizia (geometri, periti edili e simili) o in specialità amministrative (ragionieri, periti commerciali) non possono essere assegnati a categoria inferiore alla seconda per i laureati ed alla terza per i diplomati, sempreché siano adibiti a mansioni inerenti al loro titolo di studio. I tecnici del restauro ed archeologi di III fascia DM n. 244/2019 non possono essere assegnati ad un livello inferiore al quarto, sempreché siano adibiti a mansioni inerenti al loro titolo di studio.

Terminato il periodo di prova:

– agli impiegati laureati, se mantenuti in seconda categoria, è dovuta una maggiorazione del cinque per cento sullo stipendio minimo mensile di cui all'art. 45;

– agli impiegati diplomati, se mantenuti in terza categoria, è dovuta una maggiorazione dell'otto per cento sullo stipendio minimo mensile di cui all'art. 45.

Il titolo di studio deve essere denunciato per iscritto all'impresa, all'atto dell'assunzione o del conseguimento di esso.

CAPOSQUADRA

Al lavoratore (comunque denominato: caposquadra, capo operaio, capo sciolta, caporale, ecc.) che, a qualunque categoria o qualifica appartenga, sia espressamente preposto dall'impresa a sorvegliare ed a guidare l'attività esecutiva di un gruppo di cinque o più operai di qualsiasi categoria o qualifica, e partecipi egli stesso direttamente all'esecuzione dei lavori, è riconosciuta, per tale particolare incarico e limitatamente alla durata dello stesso, una maggiorazione del 10% da computarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell'art. 24 (compreso l'utile minimo contrattuale di cottimo qualora lavori a cottimo).

Al predetto lavoratore deve essere riconosciuta in ogni caso una retribuzione non inferiore a quella dell'operaio qualificato, oltre alla maggiorazione del 10% di cui sopra sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell'art. 24 (compreso l'utile minimo contrattuale di cottimo qualora lavori a cottimo).

* * *

In caso di contestazione sull'attribuzione delle qualifiche, resta salva la facoltà di sperimentare il tentativo di conciliazione tra la Direzione aziendale e la rappresentanza sindacale unitaria.

* * *

PATENTINO PER OPERATORI DI MACCHINE COMPLESSE

Dal 1° settembre 2010 i lavoratori che operano utilizzando macchine complesse nel settore delle fondazioni e dei consolidamenti e nel settore delle indagini e perforazioni nel sottosuolo devono essere in possesso di un patentino rilasciato dalle Scuole Edili conforme alle normative vigenti negli Stati della Ue.

NORMA TRANSITORIA

Le parti demandano al Formedil nazionale la progettazione dei percorsi formativi specifici e delle procedure di rilascio del patentino.

* * *

Le Parti istituiscono una Commissione paritetica per proseguire i lavori sull'Art.77 e si impegnano a concludere la discussione entro il 30 aprile 2026.

Art. 78)

LAVORO A TEMPO PARZIALE

Il lavoro a tempo parziale (part-time) è disciplinato dalle norme di legge e dalle disposizioni del presente articolo.

Il rapporto di lavoro a tempo parziale, ossia il rapporto di lavoro con prestazione ad orario ridotto rispetto a quello stabilito dal presente Ccnl, potrà essere attuato con riferimento a tutti i giorni lavorativi della settimana

(part-time orizzontale), nonché a periodi predeterminati nel corso della settimana, del mese, dell'anno (part-time verticale) conformemente ai principi di seguito elencati:

- a) volontarietà di entrambi le parti del rapporto, salvo diverse previsioni della legge;
- b) compatibilità con le esigenze funzionali ed organizzative dell'ufficio, unità produttiva e dell'azienda nel suo complesso, nonché con i contenuti professionali della mansione svolta;
- c) reversibilità della prestazione da tempo parziale a tempo pieno in relazione alle esigenze aziendali e quando sia compatibile con le mansioni svolte e/o da svolgere;
- d) applicabilità delle norme del presente contratto in quanto coerenti con la natura del part-time, secondo la regola della proporzionalità.

Le modalità attuative del lavoro part-time di cui al comma precedente potranno tra loro combinarsi nell'ambito del singolo rapporto di lavoro (part-time misto).

L'instaurazione del rapporto di lavoro part-time deve avvenire con atto scritto nel quale devono essere precisati l'orario di lavoro – con riferimento al giorno, alla settimana, al mese, all'anno – l'eventuale durata predeterminata e gli altri elementi previsti dal presente contratto per il rapporto di lavoro a tempo pieno.

La retribuzione diretta ed indiretta, nonché tutti gli istituti contrattuali, saranno proporzionati all'orario di lavoro concordato, con riferimento al trattamento contrattuale dei lavoratori a tempo pieno.

La trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale e viceversa deve avvenire con il consenso delle parti, le quali possono stabilire le condizioni per il ripristino del rapporto originario. Il lavoratore può avvalersi dell'assistenza delle RSU o delle organizzazioni sindacali territoriali.

L'organizzazione del lavoro in cantiere implica il ricorso del lavoro part-time degli operai di produzione quale prestazione eccezionale.

Le parti stabiliscono che un'impresa edile non può assumere operai a tempo parziale per una percentuale superiore al 3% del totale dei lavoratori occupati a tempo indeterminato.

Resta ferma la possibilità di impiegare almeno un operaio a tempo parziale, laddove non ecceda il 30% degli operai a tempo pieno dipendenti dell'impresa.

Fermi restando gli obblighi di legge di comunicazione all'INPS del ricorso all'istituto del part-time e dell'orario di lavoro stabilito, il datore di lavoro, con cadenza annuale, informerà la R.S.U. o, in loro assenza, le OO.SS. territoriali, sull'andamento delle assunzioni a tempo parziale, la relativa tipologia ed il ricorso al lavoro supplementare.

Sono in ogni caso esenti dai limiti quantitativi di cui al comma 8 i contratti part-time stipulati con personale impiegatizio, con personale operaio non adibito alla produzione ad esclusione degli autisti, con personale operaio di 4° livello, con personale operaio occupato in lavori di restauro ed archeologici, con personale operaio che usufruisca di trattamento pensionistico, nonché le trasformazioni del rapporto di lavoro da tempo pieno a part-time motivate da gravi e comprovati problemi di salute del richiedente, ovvero da necessità di assistenza del coniuge o dei parenti di 1° grado per malattia o condizioni di disabilità che richiedano assistenza continua, adeguatamente comprovate.

Per specifiche esigenze tecnico-organizzative, produttive e amministrative, è consentito il ricorso a prestazioni di lavoro supplementare nel part-time orizzontale, anche a tempo determinato, fino al raggiungimento di 40 ore settimanali, e a prestazioni di lavoro straordinario nel part-time verticale o misto, anche a tempo determinato.

Per il personale operaio, le eventuali ore di lavoro supplementare prestate nel rispetto del limite settimanale di cui sopra saranno compensate con la quota oraria di retribuzione diretta, maggiorata di una percentuale del 20%, calcolata sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3 dell'art. 24, che avrà incidenza su tutti gli istituti retributivi legali e contrattuali, indiretti e differiti, compresi le contribuzioni e gli accantonamenti in Cassa Edile.

Per gli impiegati la maggiorazione del 20% per il lavoro supplementare sarà calcolata forfetariamente sugli elementi della retribuzione di cui ai punti 1,2,3,4,5, 8 e 9 dell'art. 44 ed il relativo compenso deve intendersi omnicomprendente dell'incidenza sugli istituti retributivi contrattuali e legali, indiretti e differiti, e non avrà incidenza sul TFR.

Per le eventuali ore di lavoro straordinario effettuate valgono le disposizioni di cui agli articoli 19 e 54 del presente contratto.

Per i lavoratori di cui al comma 11, è facoltà delle parti apporre al contratto di lavoro a tempo parziale, anche a tempo determinato, previo consenso scritto del lavoratore, clausole che consentano la variazione della collocazione temporale della prestazione lavorativa (clausole flessibili) e/o, in caso di part-time verticale o misto, anche la variazione in aumento della prestazione lavorativa (clausole elastiche).

La facoltà di procedere alla variazione della prestazione lavorativa ai sensi del presente comma deve essere esercitata dal datore di lavoro con preavviso, comunque, non inferiore a 5 giorni lavorativi.

In caso di applicazione di clausole elastiche, per le ore di lavoro prestate in aumento sarà applicata una maggiorazione del 20% calcolata per gli operai sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3 dell'art. 24 e per gli impiegati sugli elementi della retribuzione di cui ai punti 1,2,3,4,5, 8 e 9 dell'art. 44. La variazione in aumento della prestazione è comunque consentita per una quantità annua di ore non superiore al 30% della normale prestazione a tempo parziale.

In caso di variazione della collocazione temporale della prestazione per effetto di clausole flessibili, per le ore relative sarà riconosciuta una maggiorazione del 10% con gli stessi criteri di computo previsti per la quantificazione del compenso per lavoro supplementare.

Tenendo conto della particolare articolazione produttiva del settore, in caso di assunzioni di personale a tempo parziale l'impresa fornirà tempestiva comunicazione alle RSU o in mancanza alle organizzazioni territoriali sindacali.

Dichiarazione a verbale

È istituita una Commissione nazionale che individui gli elementi dissuasivi da porre in essere, a livello territoriale, dei comportamenti elusivi della normativa sul tempo parziale.

Chiarimento a verbale

Ai sensi del verbale di accordo 22 dicembre 2010, i contratti a tempo parziale, eccedenti le percentuali sopra riportate, impediscono il rilascio del Durc all'impresa richiedente a decorrere dalla data del 1° gennaio 2011.

Art. 79)

LAVORO DEI MINORI

Il lavoro dei minori è regolato dalle disposizioni di legge.

Art. 80)

CHIAMATA E RICHIAMO ALLE ARMI

Per la chiamata alle armi, il richiamo alle armi ed il servizio civile si fa riferimento alla normativa di legge in vigore.

Art. 81)

TUTELA DELLA MATERNITA' E DELLA PATERNITA'

Per la tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri e dei lavoratori padri si fa riferimento alle norme di legge vigenti.

La misura dell'indennità per il periodo di congedo di maternità di cui all'art. 22, primo comma, del D.Lgs. n. 151/2001, è pari al 100% della retribuzione. Lo stesso trattamento viene riconosciuto in caso di congedo di paternità.

I periodi di congedo parentale di cui all'art. 32 del D.Lgs. n. 151/2001 valgono ai fini del diritto alla prestazione di cui all'allegato C) del presente CCNL.

Al fine di praticare azioni positive per le lavoratrici già inserite nel settore saranno costituite Commissioni paritetiche costituite dalle Organizzazioni territoriali aderenti a quelle nazionali stipulanti il presente CCNL.

Art. 82)

LAVORATORI STRANIERI

Al fine di favorire l'inserimento nel settore di lavoratori stranieri, le parti concordano sulla realizzazione di corsi di formazione professionale attraverso gli Enti unificati/Enti Scuola di cui all'art. 91 del CCNL in collegamento anche con le iniziative dei Ministeri interessati e degli Enti locali. A tal fine le imprese segnaleranno agli Enti unificati/Enti Scuola la presenza di lavoratori stranieri.

Al Formedil-Ente unico formazione e sicurezza è demandato di formulare programmi di formazione da realizzare attraverso i suddetti Enti.

Art. 83)

TUTELA DEI TOSSICODIPENDENTI E LORO FAMILIARI

Le parti, in attuazione di quanto previsto dal D.P.R. n. 309 del 1990, convengono quanto segue.

I lavoratori di cui viene accertato, secondo le previsioni di legge, lo stato di tossicodipendenza, i quali intendono accedere ai programmi terapeutici e riabilitativi presso i servizi sanitari delle Aziende Sanitarie Locali o di altre strutture terapeutico-riabilitative e socio-assistenziali, se assunti a tempo indeterminato, hanno diritto alla conservazione del posto di lavoro, in aspettativa non retribuita a tutti gli effetti di legge e di contratto, per il tempo in cui la sospensione delle prestazioni lavorative è dovuta all'esecuzione del trattamento riabilitativo e, comunque, per un periodo non superiore a tre anni, salvo quanto previsto dal secondo comma dell'art. 115 del CCNL.

Il lavoratore che intende avvalersi della facoltà di cui sopra dovrà avanzare la relativa richiesta alla Direzione aziendale almeno 15 giorni prima dell'inizio del programma cui intende partecipare, fornendo adeguata documentazione circa il programma stesso e la sua presumibile durata.

I lavoratori familiari di un tossicodipendente possono, a loro volta, essere posti, a domanda, in aspettativa non retribuita a tutti gli effetti di legge e di contratto per concorrere al programma terapeutico e socio-riabilitativo del tossicodipendente, qualora il servizio per le tossicodipendenze ne attesti la necessità. Gli interessati dovranno avanzare la relativa richiesta alla Direzione aziendale almeno 15 giorni prima dell'inizio dell'aspettativa, fornendo adeguata documentazione circa lo stato di tossicodipendenza del familiare, il programma cui questi partecipa, nonché l'attestazione di cui sopra.

I lavoratori in aspettativa dovranno fornire attestazione con periodicità trimestrale circa la prosecuzione della loro partecipazione al trattamento riabilitativo.

Le aspettative di cui sopra possono essere concesse una sola volta e non sono frazionabili.

Per la sostituzione dei lavoratori in aspettativa l'azienda potrà ricorrere ad assunzioni a tempo determinato. Tali assunzioni non si computano ai fini dell'applicazione dei limiti quantitativi di cui all'art. 93.

Art. 84)

DISABILI IN SITUAZIONE DI GRAVITÀ E LORO FAMILIARI

Per quanto riguarda i permessi per i lavoratori maggiorenni disabili in situazioni di gravità e per i familiari di soggetti disabili, se lavoratori dipendenti, si fa riferimento all'articolo 33, commi 2 e 3, della L. n. 104/1992, e agli articoli 33 e 42, commi 1, 2 e 5, del D.Lgs. n. 151/2001.

Art. 85)

IGIENE E AMBIENTE DI LAVORO

A) Nell'intento di migliorare le condizioni ambientali e di igiene nei luoghi di lavoro, si fa obbligo alle imprese di mettere a disposizione degli operai occupati nei cantieri:

- a) un locale ad uso spogliatoio, riscaldato durante i mesi freddi;
- b) un locale uso refettorio, riscaldato durante i mesi freddi;
- c) uno scaldavivande;
- d) servizi igienico-sanitari con acqua corrente.

Data la particolare natura dell'attività edilizia, le misure di cui ai punti a) e b) potranno essere attuate anche con baracche coibentate, metalliche o di legno fisse o mobili, ovvero con altri elementi provvisori e, per i piccoli cantieri, potranno avere sede in un unico locale purché diviso.

Tutte le misure di cui sopra dovranno essere apprestate non oltre 15 giorni lavorativi dall'avvio lavorativo nel cantiere, purché questo abbia una precisa localizzazione e non ostino condizioni obiettive in relazione anche alla durata del cantiere.

Ove risulti necessario e ne sussistano le condizioni, in relazione alla localizzazione e alla durata dei cantieri, le disposizioni di cui al presente articolo potranno trovare attuazione con la predisposizione di servizi comuni a più imprese.

Ferme restando le norme di legge in materia, le Organizzazioni territoriali potranno stabilire il numero minimo di dipendenti necessario per gli apprestamenti di cui al presente articolo.

B) Per gli addetti ai videoterminali vanno programmati i controlli sanitari previsti dalle disposizioni legislative vigenti.

Art. 86)

SICUREZZA SUL LAVORO

Le Associazioni nazionali stipulanti ribadiscono il carattere prioritario del tema della sicurezza sul lavoro, per l'impatto sociale e produttivo che ne consegue.

Ritengono pertanto necessaria una politica attiva della sicurezza, mediante lo sviluppo ed il potenziamento delle iniziative finora assunte e l'apprestamento di una pluralità di interventi, tra loro connessi, con l'obiettivo del miglioramento della sicurezza e dell'igiene del lavoro nei cantieri e delle condizioni lavorative ambientali.

A) Piani di sicurezza

I piani di sicurezza e coordinamento redatti a cura del committente devono essere rispondenti ai requisiti tecnici definiti nell'Allegato XV del D.Lgs. n. 81/2008, anche con riferimento alla corretta valutazione dei costi di sicurezza che, in quanto tali, non sono soggetti a ribasso nelle offerte delle imprese esecutrici.

Riguardo agli obblighi di trasmissione e di consultazione, le parti richiamano le previsioni degli articoli 101 e 102 del D.Lgs n. 81/2008, in particolare per quanto concerne l'obbligo dell'impresa affidataria o aggiudicataria di trasmettere il piano di sicurezza e coordinamento alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi, nonché l'obbligo da parte dei singoli datori di lavoro delle imprese esecutrici di consultare i rappresentanti della sicurezza per eventuali proposte, ferme restando le autonome scelte dell'impresa.

Prima dell'inizio delle varie fasi di lavoro e secondo le procedure organizzative adottate dall'impresa, i preposti della stessa sono edotti delle disposizioni del piano concernenti le relative lavorazioni.

Nell'ambito delle loro attribuzioni i preposti di cui sopra rendono edotti i lavoratori, prima dell'inizio delle fasi lavorative cui sono addetti, dei rischi specifici cui sono esposti e delle correlative misure di sicurezza, previste dalle norme di legge e contenute nel piano di sicurezza.

In merito ai contenuti dei piani di sicurezza le parti riconoscono che quanto definito dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. corrisponde a quanto suggerito dalle parti stesse.

B) Assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro

Le parti rilevano che sull'industria delle costruzioni gravano pesanti oneri impropri anche connessi alla struttura della tariffa dei premi dovuti all'Inail e concordano di assumere nelle sedi competenti le iniziative necessarie per il superamento di tale situazione.

Art. 87)

RAPPRESENTANTE PER LA SICUREZZA

RLS

Nelle aziende o unità produttive che occupano fino a 15 lavoratori il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è di norma eletto direttamente dai lavoratori al loro interno. Di tale nomina viene data comunicazione al CPT/Ente unificato territoriale.

Nelle aziende, ovvero unità produttive, con più di 15 dipendenti, il rappresentante per la sicurezza è eletto o designato dai lavoratori nell'ambito delle rappresentanze sindacali in azienda. Di tale nomina viene data comunicazione al CPT/Ente unificato territoriale.

Nei casi in cui siano ancora operanti le R.S.A. di cui all'articolo 19 della legge n. 300 del 1970, il rappresentante per la sicurezza è eletto o designato dai lavoratori tra i dirigenti delle R.S.A.

In assenza delle suddette rappresentanze, il rappresentante per la sicurezza è eletto dai lavoratori al loro interno nell'azienda o nell'unità produttiva. Di tale nomina viene data comunicazione al CPT/Ente unificato territoriale.

Nelle opere nelle quali siano coinvolte più imprese, ad eccezione di quelle indicate all'ultimo comma del presente articolo, il ruolo di coordinatore dei RLS compete al Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza dell'impresa affidataria o appaltatrice, o viene individuato nell'ambito dei RLS aziendali operanti nel sito produttivo.

Il rappresentante per la sicurezza di cui al comma precedente assolve i suoi compiti anche con riferimento al piano di sicurezza e coordinamento, alla relativa rispondenza dei piani operativi di sicurezza specifici e delle misure di protezione e prevenzione adottate. In proposito il rappresentante è informato e consultato entro 30 giorni dall'inizio dei lavori. È inoltre informato ai sensi dell'art. 102 D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.

Nelle suddette opere il coordinatore dei RLS può avvalersi anche della collaborazione e del supporto di un RLST.

Il rappresentante per la sicurezza esercita le attribuzioni di cui all'art. 50 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.; in particolare:

- a. accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni;
- b. è consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nella azienda o unità produttiva;
- c. è consultato sulla designazione del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione, alla attività di prevenzione incendi, al primo soccorso, alla evacuazione dei luoghi di lavoro e del medico competente;
- d. è consultato in merito all'organizzazione della formazione di cui all'articolo 37 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.;
- e. riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente alla valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti alle sostanze ed ai preparati pericolosi, alle macchine, agli impianti, alla organizzazione e agli ambienti di lavoro, agli infortuni ed alle malattie professionali;
- f. riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;
- g. riceve una formazione adeguata e, comunque, non inferiore a quella prevista dall'articolo 37 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.;
- h. promuove l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori;
- i. formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti, dalle quali è, di norma, sentito;
- j. partecipa alla riunione periodica di cui all'articolo 35 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.;
- k. fa proposte in merito alla attività di prevenzione;
- l. avverte il responsabile della azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività;
- m. può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro o dai dirigenti e i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro.

Il datore di lavoro è tenuto a consegnare al rappresentante per la sicurezza, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, copia delle schermate dell'applicativo "Cruscotto infortuni" dell'Inail, nonché del documento contenente:

- a) una relazione sulla valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute durante il lavoro, nella quale sono specificati i criteri adottati per la valutazione stessa;
- b) l'individuazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate in conseguenza della valutazione di cui alla lettera a), nonché delle attrezzature di protezione utilizzate;
- c) il programma di attuazione delle misure di cui alla lettera b).

Il rappresentante per la sicurezza ha il diritto di ricevere i necessari chiarimenti sui contenuti dei piani citati e di formulare le proprie proposte a riguardo, nonché su quanto previsto al punto i) dell'art. 25 del D.Lgs. n. 81/2008.

Il rappresentante per la sicurezza nei casi in cui la durata del cantiere sia inferiore ad un anno, con apposita motivazione può richiedere la riunione di cui all'art. 35 D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.

Il rappresentante per la sicurezza ha diritto a permessi retribuiti pari a:

- 8 ore annue nelle aziende o unità produttive fino a 15 dipendenti;
- 20 ore annue nelle aziende o unità produttive da 16 a 50 dipendenti;
- 32 ore annue nelle aziende o unità produttive con oltre 50 dipendenti.

Il rappresentante per la sicurezza ai fini dell'esercizio dei compiti a lui assegnati dalle normative di legge e dal presente CCNL utilizza anche i permessi previsti per la R.S.U. o R.S.A. ove esistenti.

I lavoratori dell'azienda o dell'unità produttiva hanno diritto ad essere formati ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. n. 81/2008 s.m.i. in materia di sicurezza e salute, con particolare riferimento alle mansioni svolte, in occasione:

- del primo ingresso nel settore;
- del cambiamento di mansioni;
- dell'introduzione di nuove attrezzature, tecnologie, nuove sostanze e preparati pericolosi.

In applicazione di quanto previsto dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e dall'accordo interconfederale 12 dicembre 2018, alla formazione del Rappresentante per la sicurezza e dei lavoratori provvede durante l'orario di lavoro l'impresa o l'organismo paritetico territoriale di settore mediante programmi la cui durata è stabilita dalla normativa vigente.

Ai rappresentanti per la sicurezza ed ai lavoratori sarà rilasciata una certificazione dell'avvenuta formazione e l'Organismo paritetico territoriale terrà un'anagrafe in merito.

Alla formazione del rappresentante per la sicurezza e a quella dei lavoratori provvede l'Organismo paritetico di cui al comma precedente per le imprese che intendano avvalersi di tale attività, le quali saranno tenute al versamento del contributo aggiuntivo eventualmente necessario in relazione agli specifici maggiori costi.

La presente disciplina è stabilita in attuazione del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.

RLST

In mancanza di elezione diretta da parte dei lavoratori al loro interno, il rappresentante per la sicurezza viene individuato, per più aziende nell'ambito territoriale o del comparto produttivo; gli Accordi locali tra le Organizzazioni territoriali aderenti alle Associazioni nazionali contraenti ne stabiliranno criteri e modalità.

Il RLST è designato congiuntamente dalle Organizzazioni Sindacali territoriali dei lavoratori. Tale designazione sarà ratificata in apposite riunioni dedicate esclusivamente alla funzione elettiva. Successivamente le OO.SS. territoriali invieranno il nominativo del lavoratore, tramite comunicazione scritta, all'Associazione Costruttori Edili della provincia, al CPT/Ente unificato territoriale ed all'impresa dalla quale dovesse provenire il lavoratore.

Il RLST esercita le attribuzioni di cui al precedente comma 8, esclusivamente nelle aziende o unità produttive del territorio o del comparto di competenza nelle quali non sia stato eletto o designato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza aziendale.

Prima di procedere ai sensi della lettera m) di cui al precedente comma 8, il RLST informa il CPT/Ente unificato territoriale per l'adozione delle necessarie misure.

Il RLST, su sua richiesta e per l'espletamento della sua funzione, riceve copia del documento di cui all'art. 17. co. 1 lett. a) del D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i, anche su supporto informatico come previsto dall'art. 53. co. 5, nonché,

su richiesta, accede ai dati di cui all'art. 18. co. 1 let. r) del medesimo D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. Entrambi i documenti possono essere consultati esclusivamente in azienda.

Per la durata dell'incarico, durante l'esercizio delle sue funzioni, il RLST non può compiere attività di proselitismo, così come non può promuovere assemblee sindacali o proporre rivendicazioni di natura sindacale ed è incompatibile con le funzioni sindacali operative di cui all'art. 48, co. 8 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. Il ruolo di RLST è, altresì, incompatibile con le funzioni di gestione o tecniche svolte dai CPT/Enti unificati territoriali.

Per l'esercizio delle proprie attribuzioni, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale:

- a) segnala preventivamente al datore di lavoro e al CPT/Ente unificato competente territorialmente la visita che ha programmato di effettuare, concordandola con il datore di lavoro stesso. Il diritto di accesso ai cantieri sarà esercitato nel rispetto delle esigenze organizzative e/o produttive dell'azienda;
- b) è munito di apposita tessera di riconoscimento da esibirsi prima dell'accesso al cantiere;
- c) riceve, previa richiesta, copia della documentazione aziendale, di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. consultabile, anche su supporto informatico, esclusivamente in azienda, allo scopo di acquisire informazioni in merito a quanto attiene alla sicurezza ed all'ambiente di lavoro;
- d) è tenuto alla massima riservatezza in merito a quanto acquisito in sede di visita che potrà essere utilizzato esclusivamente in relazione alle funzioni che la legge gli attribuisce, fermo restando il rispetto del segreto industriale.

L'impresa, nel rispetto delle modalità della lett. a) del precedente comma, si impegna a garantire l'accesso al cantiere e la presenza del proprio Responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) o di un addetto da questi incaricato.

Delle visite aziendali e degli altri interventi di consultazione viene redatto un resoconto, copia del quale viene contestualmente consegnata all'impresa. In tale documento vengono riportate le indicazioni e le raccomandazioni in tema di sicurezza avanzate dal RLST, il quale conferma l'avvenuta consultazione, apponendo la propria firma sullo stesso.

Le visite del RLST oltre che sulla base del programma di lavoro possono avvenire su richiesta aziendale, anche per il tramite e con l'assistenza dell'Associazione imprenditoriale di settore e/o dei dipendenti.

Degli esiti dell'esercizio delle proprie funzioni viene redatta una relazione trimestrale, da inoltrarsi ai CPT/Enti unificati competenti territorialmente, contenente gli elementi più significativi delle visite effettuate.

Ogni divergenza sorta tra il RLST e l'impresa sull'applicazione dei diritti di rappresentanza, informazione e formazione previsti dalle normative vigenti, che non sia componibile tra le parti stesse è verbalizzata e, prima di qualsiasi ulteriore azione, deve essere sottoposta al CPT/Ente unificato territoriale come previsto dal co. 2 dell'art. 51 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.

Il Formedil-Ente unico formazione e sicurezza nazionale è incaricato di effettuare una ricognizione delle pattuizioni territoriali di cui al successivo comma, da portare a conoscenza delle parti nazionali.

Salvo diverse determinazioni al livello territoriale, in ogni provincia è designato dalle Organizzazioni Sindacali territoriali un RLST. Numero, modalità e costi per il finanziamento delle attività, anche con riferimento alla formazione del RLST, saranno regolate dalle Parti Sociali territoriali.

Fermo restando quanto pattuito a livello territoriale in merito alla mutualizzazione degli oneri, i costi del RLST non potranno essere addebitati alle imprese che hanno eletto o designato il RLS aziendale e l'attività dello stesso RLST potrà essere esercitata esclusivamente nelle realtà produttive in cui non vi sia stata elezione diretta del RLS in ambito aziendale.

Il numero delle ore di permesso spettanti al rappresentante medesimo è determinato con riferimento all'occupazione complessiva interessata dell'ambito territoriale.

Avuto l'incarico, il RLST ha diritto ad una formazione particolare in materia di salute e sicurezza concernente i rischi specifici esistenti negli ambiti in cui esercita la propria rappresentanza, tale da assicurargli adeguate competenze sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi. Le modalità e i contenuti specifici della formazione sono affidati ai CPT, in collaborazione con l'Ente Scuola, o agli Enti unificati territoriali, secondo un percorso formativo di 120 ore iniziali in materia di sicurezza e salute sia di natura teorica che pratica, da effettuarsi entro 2 mesi dalla data di elezione o designazione, con verifica finale di apprendimento e 8 ore di aggiornamento annuale.

Il RLST viene designato o eletto nell'ambito di soggetti che siano in possesso di adeguate e specifiche cognizioni tecnico/pratiche/operative in materia di sicurezza, prevenzione ed igiene del lavoro nel settore edile o che abbiano maturato un'adeguata esperienza lavorativa nel settore edile.

Al fine di dare attuazione alle disposizioni contrattuali richiamate dal presente articolo in merito all'attività di rendicontazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriali, gli RLST che non utilizzano modelli in uso nell'ambito territoriale di competenza devono adottare, per l'esercizio delle proprie attribuzioni, il modello di "rapporto di consultazione aziendale/di cantiere" di cui all'allegato G.

RLSSP

Nelle grandi opere e/o nei contesti di cui all'art. 49 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. l'attività di coordinatore dei RLS aziendali, presenti nei cantieri in cui siano coinvolte più imprese, è esercitata dal Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di sito produttivo, che è individuato, su loro iniziativa, tra i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza delle aziende operanti nei cantieri del sito produttivo. Le attribuzioni sono quelle previste dall'art. 50 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.

Dichiarazione a verbale

Per quanto non disciplinato dal presente articolo, si fa riferimento all'accordo interconfederale in data 12 dicembre 2018.

Dichiarazione congiunta

Le parti sociali ritengono necessario avviare al livello nazionale un tavolo congiunto di confronto del settore per dare concreta attuazione ai rinvii operati alla contrattazione collettiva dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.

La presenza contemporanea, infatti, nel medesimo cantiere di più imprese anche con diversa qualificazione giuridica, rende opportuna la definizione di regole omogenee e coordinate al fine di garantire la più efficace tutela della sicurezza dei lavoratori.

In particolare, andranno definite regole che pur nel rispetto dell'autonomia delle diverse imprese presenti nel cantiere, consentano alle diverse forme di rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza, previste dal citato decreto, di svolgere efficacemente le proprie funzioni e di realizzare adeguate forme di coordinamento informativo.

Il confronto dovrà concludersi entro 6 mesi dalla sottoscrizione del presente contratto.

Art. 88)

ALLOGGIAMENTO E CUCINE

Nel caso di cantieri situati in località lontane da centri abitati o di accesso particolarmente disagiato, l'impresa deve provvedere ad alloggiare, gratuitamente, in baraccamenti o in altri locali rispondenti alle norme di legge e del vigente regolamento d'igiene, i lavoratori dipendenti che non possono usufruire della propria abitazione a causa della lontananza dai cantieri stessi.

L'impresa è tenuta altresì, a richiesta di almeno 20 lavoratori, a mettere a disposizione gratuitamente il locale di cucina con i relativi utensili e quello di refettorio, nonché un cuciniere per ogni 50 lavoratori che consumano i pasti.

La pulizia dei baraccamenti, della cucina e del refettorio è curata dal personale dell'impresa.

L'impresa deve provvedere all'acquisto dei generi alimentari presso il luogo di rifornimento all'ingrosso più vicino e alla fornitura del combustibile, necessari per la confezione delle vivande.

Il vitto è somministrato ai lavoratori a prezzo di costo con esclusione delle spese di trasporto, di confezione e di cottura.

La composizione ed il prezzo dei pasti sono controllati dalla rappresentanza sindacale ove presente o, eventualmente, da una commissione all'uopo nominata dai lavoratori, fino ad un massimo di 3 componenti. Tale controllo deve essere effettuato, normalmente, fuori dall'orario di lavoro.

Art. 89)
PERMESSI

Esaurito il monte ore dei permessi individuali previsti dagli art. 5-bis e 43-bis, ai lavoratori che ne facciano richiesta per giustificati motivi possono essere accordati brevi permessi con facoltà per l'impresa di non corrispondere la retribuzione per il tempo di assenza dal lavoro.

Art. 90)
DIRITTO ALLO STUDIO

A) A norma dell'art. 10 della legge 20 maggio 1970, n. 300, i lavoratori studenti, iscritti e frequentanti corsi regolari di studio in scuole di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale, statali, parificate o legalmente riconosciute o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali, hanno diritto a turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi e la preparazione agli esami e non sono obbligati a prestazioni di lavoro straordinario o durante i riposi settimanali.

I lavoratori studenti, compresi quelli universitari, che devono sostenere prove di esame, hanno diritto a fruire di permessi giornalieri retribuiti.

Il datore di lavoro potrà richiedere la produzione delle certificazioni necessarie all'esercizio dei diritti di cui al primo e secondo comma.

B) Al fine di contribuire al miglioramento culturale e professionale dei lavoratori edili, le imprese concederanno, nei casi e alle condizioni di cui ai commi successivi, permessi retribuiti ai lavoratori non in prova che intendono frequentare corsi di studio compresi nell'ordinamento scolastico e universitario, con riguardo alle facoltà di architettura, economia e commercio, giurisprudenza ed ingegneria o altre facoltà che prevedano corsi di studio attinenti ad attività ricomprese nell'ambito di applicazione del presente contratto collettivo nazionale di lavoro e che siano svolti presso istituti e università pubblici o legalmente riconosciuti.

I corsi di cui al comma precedente non potranno comunque avere una durata inferiore a 150 ore di insegnamento effettivo.

È demandato alle Organizzazioni territoriali aderenti alle Associazioni nazionali contraenti di svolgere congiuntamente le azioni e gli interessamenti opportuni affinché dagli organismi pubblici competenti siano predisposti corsi di studio che, garantendo le finalità culturali di cui al comma primo, favoriscano l'acquisizione di più elevati valori professionali e siano appropriati alle caratteristiche dell'attività produttiva in edilizia.

Le Organizzazioni territoriali cureranno altresì il coordinamento delle predette iniziative con l'attività di formazione professionale della Scuola Edile/Ente Unificato Territoriale di cui all'art. 91.

Il lavoratore potrà richiedere permessi per un massimo di 150 ore in un triennio, usufruibili anche in un solo anno.

Nell'arco di un anno potrà usufruire dei permessi retribuiti il 3% dei lavoratori occupati dall'impresa nell'unità produttiva, compatibilmente con l'esigenza del regolare svolgimento dell'attività produttiva del cantiere. Potrà comunque usufruire dei permessi retribuiti un lavoratore nelle unità produttive che occupino almeno 18 dipendenti.

Il lavoratore dovrà presentare domanda scritta all'impresa almeno un mese prima dell'inizio del corso, specificando il tipo di corso, la durata, l'istituto organizzatore.

Il lavoratore dovrà fornire all'impresa un certificato di iscrizione al corso e successivamente i certificati di frequenza mensile con l'indicazione delle ore relative.

Nel caso in cui il numero di richiedenti sia superiore al limite sopra indicato, sarà seguito l'ordine di precedenza delle domande, ferma restando la valutazione delle esigenze di cui al comma sesto.

Nel caso in cui le ore di frequenza ai corsi cadano in periodi di sospensione o riduzione di orario, il lavoratore conserva il diritto alle integrazioni salariali a norma di legge e non trova applicazione la disciplina di cui al presente articolo.

Art. 91)

FORMAZIONE PROFESSIONALE

Le parti condividono la necessità di attribuire reale ed effettiva consistenza ed incidenza economica e strutturale alle attività di formazione, verificandone costantemente l'effettiva finalizzazione al miglioramento della qualità professionale e della produttività del personale inserito e da inserire. Concordano pertanto di proseguire il percorso finalizzato a rendere il Sistema Formedil funzionale ai seguenti obiettivi:

- fornire servizi con effettivo, evidente e misurabile valore aggiunto per il settore;
- strutturarsi in modo tale da essere strettamente funzionale e rispondente (in modo rapido e flessibile) alle esigenze **di** imprese e lavoratori;
- perseguire l'obiettivo di avere un impatto strutturale e verificabile sul tessuto produttivo;
- favorire l'occupazione qualificata e governare il mercato del lavoro.

Le Associazioni contraenti riconoscono nella formazione professionale la forma privilegiata di accesso al settore e una opportunità per l'insieme dei lavoratori dell'edilizia, per migliorare la qualità del lavoro e le capacità tecnico-produttive delle imprese.

Queste finalità sono attuate attraverso un unico sistema formativo nazionale paritetico di categoria.

Il sistema nazionale è strutturato in organismi territoriali, denominati Scuole edili/Enti unificati, in organismi regionali, denominati Formedil regionali e nell'organismo nazionale di raccordo, coordinamento e indirizzo denominato Formedil - Ente unico formazione e sicurezza.

È affidato al Formedil - Ente unico formazione e sicurezza, così come previsto dal relativo Statuto, il compito di promuovere e attuare le iniziative di formazione professionale per i lavoratori dell'edilizia, anche nei confronti delle istituzioni pubbliche nazionali ed internazionali, di realizzare il coordinamento, il controllo quantitativo sulle attività e qualitativo sui contenuti formativi e il monitoraggio a livello nazionale dell'attività svolta dagli Enti territoriali, nonché di supportare gli stessi nella risoluzione di problemi di natura tecnica e amministrativa e legislativa per quanto concerne le materie della formazione.

Le competenze e le finalità del Formedil - Ente unico formazione e sicurezza sono espressione delle linee politiche nazionali di pianificazione e programmazione espresse dalle parti stipulanti il presente CCNL in sede di contrattazione o in sede di accordi specifici in materia.

Sono attività prioritarie del Formedil - Ente unico formazione e sicurezza:

- indirizzo, controllo e coordinamento delle attività di formazione e sicurezza degli enti territoriali, in attuazione dei contratti e degli accordi delle parti sociali nazionali;
- attività di studio e ricerca sulle dinamiche del settore a partire dalle tendenze evolutive, per fornire linee di indirizzo funzionali a dare risposte alle esigenze di qualificazione professionale, ai fabbisogni occupazionali e all'implementazione del sistema di prevenzione in tema di salute e sicurezza;
- orientamento tecnico, normativo e contrattuale degli Enti paritetici territoriali;
- definizione di direttive, con validità cogente, per la programmazione delle attività degli stessi;
- monitoraggio costante dell'operato degli Enti territoriali con cadenza semestrale;
- controllo puntuale dell'attività svolta e verifica dei bilanci annuali dei relativi Enti paritetici territoriali, con eventuale adozione di conseguenti provvedimenti, e invio di approfonditi *report* alle parti sociali nazionali;
- favorire e coadiuvare la costituzione di emanazioni regionali, in considerazione della competenza istituzionale, fissata a livello regionale, sulle materie di salute, sicurezza, formazione professionale e delle politiche attive del lavoro.

I Formedil regionali, costituiti come articolazioni del Formedil - Ente unico formazione e sicurezza in base allo statuto tipo elaborato in sede nazionale, associano le Scuole edili/Enti unificati territoriali di una singola regione e hanno il compito, secondo le linee guida formulate in materia dal Formedil - Ente unico formazione e sicurezza, di raccordarsi con le parti sociali a livello regionale, l'Ente Regione e il Formedil - Ente unico formazione e sicurezza.

I Formedil regionali hanno compiti di:

- coordinamento e indirizzo dell'attività degli Enti territoriali;
- rappresentanza nei confronti dell'Ente Regione, anche ai fini della partecipazione alla programmazione regionale ed ai suoi collegamenti con quella nazionale, per attingere alle risorse regionali, nazionali e comunitarie;
- promozione di tutte quelle iniziative (studi di settore, analisi dei fabbisogni formativi, definizione di metodologie didattiche e programmi operativi unitari) ritenute utili in ambito regionale per realizzare una omogeneità dell'offerta formativa del sistema delle Scuole edili/Enti unificati e una maggiore qualità al fine di razionalizzare le risorse fisiche ed economiche.

Per lo svolgimento delle suddette funzioni il Formedil regionale potrà avvalersi del personale e delle strutture degli Enti territoriali. Le attività del Formedil regionale sono finanziate con contributo delle Scuole edili/Enti unificati territoriali di riferimento, stabilito in sede regionale dalle parti sociali, sulla base delle esigenze individuate e degli obiettivi condivisi.

Le Scuole Edili/Enti unificati sono le agenzie formative di settore su cui si basa il sistema nazionale Formedil.

~~Esse~~ Gli Enti operano su base territoriale, in armonia con gli indirizzi strategici dati dalle parti sociali e in attuazione delle linee guida predisposte dal ~~Formedil nazionale~~ Formedil - Ente unico formazione e sicurezza.

Gli Enti territoriali e le loro strutture esecutive, in relazione alla necessità e possibilità, potranno essere provinciali, interprovinciali e regionali.

In particolare, ciascuna Scuola Edile/Ente unificato, coordinandosi attraverso il Formedil Regionale con gli altri enti territoriali della propria regione, costruisce una offerta formativa che tiene conto delle esigenze del mercato del lavoro e del settore rilevate dalle parti in sede locale.

Le Scuole edili/Enti unificati, redigono annualmente un bilancio d'esercizio che coincide con l'esercizio finanziario della corrispondente Casse Edile.

I bilanci dovranno essere redatti secondo le normative vigenti e applicando i corretti principi contabili adeguati alle esigenze dell'ente (bilancio riclassificato a sezioni contrapposte oppure bilancio riclassificato secondo la IV direttiva UE) e comunque evidenziando con contabilità a gestione separata le attività formative.

Le Scuole Edili/Enti unificati sono tenuti a trasmettere annualmente al FORMEDIL Nazionale il bilancio approvato e certificato, entro un mese dalla sua approvazione.

Le Scuole edili/Enti unificati sono amministrate da un Consiglio di amministrazione paritetico nominato dalle Organizzazioni territoriali aderenti alle Associazioni nazionali stipulanti. Uno fra i membri nominati dall'Associazione territoriale dei datori di lavoro aderenti all'ANCE assumerà la funzione di Presidente, su designazione dell'Associazione territoriale medesima, uno fra i membri nominati dalle Organizzazioni territoriali dei lavoratori assumerà, su designazione di queste, la funzione di Vicepresidente.

Il Direttore, al di fuori del Consiglio stesso, è nominato esclusivamente sulla base di criteri informati al principio della professionalità.

Tali criteri saranno altresì seguiti per l'assunzione di tutto il personale tecnico ed amministrativo degli Enti territoriali e delle loro eventuali strutture esecutive della formazione professionale.

Con riferimento agli orientamenti nazionali e territoriali del mercato del lavoro e ai bisogni di formazione localmente rilevati, il Consiglio di amministrazione provvederà annualmente ad approvare un Piano generale delle attività della Scuola edile/Ente unificato che individua e programma le attività formative da svolgere, le specifica per singoli progetti e ne indica i costi.

Il piano formativo delle Scuole edili/Enti unificati dovrà essere articolato sui seguenti assi di intervento:

- Formazione per l'impiegabilità
 - Istruzione e formazione professionale
 - Formazione per l'inserimento di disoccupati adulti
 - Formazione professionalizzante integrativa
- Formazione per la progressione professionale
 - Formazione per l'apprendistato
 - Formazione continua

- Formazione a catalogo per un percorso professionale
- Formazione per la sicurezza

Su tali assi di intervento l'attività degli Enti territoriali dovrà essere orientata, in coerenza con i profili professionali effettivamente presenti nella organizzazione produttiva del settore e con i fabbisogni formativi determinati dall'innovazione tecnologica, formativa e di processo produttivo, secondo tipologie formative standard predisposte dal Formedil - Ente unico formazione e sicurezza, tenendo presente la catalogazione delle esperienze già realizzate.

Il Consiglio di Amministrazione del Formedil - Ente unico formazione e sicurezza è tenuto ad approvare, su proposta del Comitato di Presidenza, il piano generale dell'attività dell'Ente, nel quale sono inseriti i programmi delle attività per la formazione e per la sicurezza da svolgere con i relativi costi. Tale piano sarà predisposto tenendo conto degli orientamenti del mercato del lavoro e dei fabbisogni formativi rilevati, sulla base delle disponibilità finanziarie dell'esercizio. Una volta approvato sarà trasmesso alle parti sociali nazionali costituenti.

Il Consiglio di Amministrazione della Scuola edile/Ente unificato è tenuto ad approvare, su proposta del Comitato di Presidenza, il piano generale dell'attività dell'Ente, nel quale sono inseriti i programmi delle attività formative e per la sicurezza da svolgere con i relativi costi. Tale piano sarà predisposto, tenendo conto degli orientamenti del mercato del lavoro e dei fabbisogni di formazione rilevati, sulla base delle disponibilità finanziarie dell'esercizio e sulla base di quanto previsto dal Protocollo sugli Enti bilaterali di cui all'Allegato 2 dell'Accordo di rinnovo 18 luglio 2018 del Ccnl (Allegato 21 del presente CCNL); sarà portato a conoscenza delle Organizzazioni territoriali prima della sua approvazione. Una volta approvato sarà trasmesso al Formedil - Ente unico formazione e sicurezza e alle articolazioni o coordinamenti regionali, nonché alle parti sociali nazionali costituenti l'ente territoriale.

Le attività di formazione saranno rivolte di massima a:

- giovani inoccupati o disoccupati da avviare al lavoro nel settore, ivi compresi i lavoratori stranieri;
- giovani neodiplomati e neolaureati;
- professionisti di settore;
- titolari di contratti di apprendistato (formazione esterna);
- personale (operai, impiegati, tecnici e quadri) dipendente da imprese edili;
- manodopera femminile per facilitarne l'inserimento nel settore;
- lavoratori percettori di sostegno al reddito;
- lavoratori iscritti ai Centri per l'impiego;
- datori di lavoro;
- altri soggetti pubblici o privati di filiera, previa informativa al Formedil - Ente unico formazione e sicurezza;
- lavoratori autonomi di cui all'allegato 6 del CCNL 18 luglio 2018 (Allegato 22 del presente CCNL).

Ai lavoratori che hanno frequentato con esito favorevole i corsi di formazione professionale di cui al presente articolo, verrà rilasciato un apposito attestato con l'indicazione del corso frequentato e dell'avvenuto superamento degli esami finali. Tale sistema di certificazione delle competenze acquisite dal lavoratore attraverso la frequenza di cicli formativi confluirà all'interno del sistema anagrafico delle Casse edili.

In un quadro di necessaria e progressiva omogeneizzazione dell'offerta formativa del Sistema Formedil, Formedil - Ente unico formazione e sicurezza predispone, di concerto con le parti sociali, il Catalogo Formativo Nazionale (CFN) cui le singole Scuole Edili/Enti unificati faranno riferimento per quanto riguarda le acquisizioni formative da prevedere al termine di ciascun corso e da certificare nella Carta d'identità professionale edile (CIPE).

Secondo quanto previsto dal Protocollo formazione e sicurezza, di cui all'Allegato 2 del verbale di accordo del 3 marzo 2022 (Allegato 32 del presente CCNL), agli operai che, su indicazione del datore di lavoro, frequentino con esito favorevole almeno un corso di formazione professionalizzante presso gli enti di settore, sarà assegnato:

- all'operaio comune, con almeno una anzianità certificata di 36 mesi presso il sistema delle Casse edili, di cui almeno 12 mesi con il medesimo datore di lavoro, l'inquadramento di operaio qualificato;
- agli operai già inquadrati nel livello qualificato, che vantino una anzianità presso il sistema Casse edili di almeno 48 mesi, di cui 12 mesi con il medesimo datore di lavoro, l'inquadramento di operaio specializzato.

Tutti i passaggi di cui sopra, avverranno entro 60 giorni dal recepimento dei suddetti attestati.

Nell'ipotesi di nuove assunzioni, gli operai qualificati e specializzati, con anzianità di 48 mesi presso il sistema delle Casse edili, in possesso di attestati formativi, rilasciati dal sistema bilaterale edile, che certifichino le specifiche competenze professionali, non potranno essere inquadrati come operai comuni.

Per la realizzazione dell'indagine annuale sull'attività formativa del settore, i singoli Enti territoriali sono tenuti a restituire, debitamente compilato, il questionario annuale di rilevazione delle attività formative predisposto ed inviato dal Formedil - Ente unico formazione e sicurezza.

Le Associazioni nazionali contraenti, su proposta del Formedil - Ente unico formazione e sicurezza, approvano uno schema unico di statuto per gli Enti territoriali, che preveda la possibilità di dotarsi di un regolamento operativo capace di recepire le specificità di ogni singolo ente, rilevate dalle parti sociali in sede locale. Le clausole difformi degli statuti esistenti debbono essere adeguate a tale schema nazionale che, una volta approvato dalle parti sociali nazionali, costituirà allegato al presente contratto.

Nei territori dove le parti sociali hanno provveduto o stanno provvedendo alla unificazione operativa di ente Scuola edile e CPT per migliorare l'assolvimento delle rispettive funzioni previste contrattualmente, l'Ente unico derivante dalla fusione è impegnato ad adottare lo statuto unificato tipo redatto da Formedil - Ente unico formazione e sicurezza, fatto proprio dalle parti sociali.

Il sistema nazionale Formedil di formazione professionale fa parte del sistema integrato degli Enti bilaterali di derivazione contrattuale. Secondo gli indirizzi dati dalle parti sociali nazionali, il Formedil - Ente unico formazione e sicurezza collabora con CNCE al fine di raccordare le banche dati in possesso dei due Enti, di armonizzare le politiche formative di settore con le iniziative di promozione della cultura della sicurezza, di raccordare e qualificare l'offerta formativa con le prestazioni delle Casse edili, anche attraverso la registrazione delle competenze acquisite dai lavoratori sulla base della frequenza di corsi di formazione all'interno dei sistemi di anagrafe predisposti dalle Casse Edili.

a) Le imprese edili si impegnano a comunicare l'assunzione di ogni operaio che acceda per la prima volta al settore con congruo anticipo, comunque non inferiore a 3 giorni rispetto al giorno di effettivo ingresso in cantiere del lavoratore. Tale comunicazione dovrà essere effettuata alla Cassa Edile territoriale che "in automatico" trasmetterà la comunicazione alla Scuola Edile/Ente unificato territoriale.

b) La Scuola Edile/Ente unificato territoriale chiamerà in formazione il lavoratore per frequentare, di norma prima dell'assunzione, il corso di 16 ore attinente le basi professionali del lavoro in edilizia e la formazione alla sicurezza, in adempimento all'art. 37, comma 4, lett. a), del D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e al relativo Accordo Stato-Regioni attuativo. Il corso, che il lavoratore frequenterà di norma prima dell'assunzione, ricomprende il modulo formativo per la sicurezza previsto dal comma 42 del presente articolo.

La Scuola Edile/Ente unificato territoriale dovrà attrezzarsi a questo fine. Laddove per specifiche esigenze organizzative, nella fase di avvio, non fosse possibile istituire i corsi formativi, la Scuola Edile/Ente unificato territoriale è tenuta, in via transitoria, ad effettuare tali corsi entro 30 giorni dall'avvenuta comunicazione e a rimborsare all'impresa il relativo costo del lavoro se effettuati durante l'orario di lavoro.

c) La Cassa Edile territoriale trasmetterà a CNCE e Formedil - Ente unico formazione e sicurezza i dati di ciascun nuovo lavoratore entrato in edilizia. A ciascuno di essi il Formedil - Ente unico formazione e sicurezza invierà a domicilio una lettera personale e un invito a frequentare i corsi di formazione presso la locale Scuola Edile/Ente unificato.

d) Entro fine settembre di ogni anno, in coincidenza con la Giornata Nazionale della Formazione nelle Costruzioni, i lavoratori interessati concorderanno con la Scuola Edile/Ente unificato territoriale un Progetto di Sviluppo Professionale (PSP). Il PSP prevede un servizio di accompagnamento e sostegno da parte della Scuola edile/Ente unificato e un minimo di 48 ore annuali di formazione collocate al di fuori dell'orario di lavoro.

Le parti condividono la necessità di garantire, tramite l'attività svolta dalle Scuole edili/Enti unificati territoriali, la formazione obbligatoria gratuita delle 16 ore anche per gli impiegati tecnici che entrano per la prima volta in cantiere.

La formazione e, ove previsto, l'addestramento specifico dei lavoratori dell'azienda o dell'unità produttiva devono avvenire, ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i. in materia di sicurezza e salute, in occasione:

- del primo ingresso nel settore;

- della costituzione del rapporto di lavoro o dell'inizio dell'utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro;
- del trasferimento o cambiamento di mansioni;
- della introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e miscele pericolose.

Fermo restando quanto previsto dalla lettera b) del presente articolo, alla formazione dei lavoratori provvede, durante l'orario di lavoro, l'impresa o l'organismo paritetico territoriale di settore mediante corsi formativi conformi all'art. 37 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e al relativo Accordo Stato-Regioni attuativo.

Al fine di implementare ulteriormente la sicurezza dei lavoratori, l'aggiornamento della formazione dei lavoratori, della durata di 6 ore, di cui al punto 9 dell'Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 (ora parte III dell'Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025), dovrà essere effettuato ogni tre anni. La predetta periodicità triennale si applica a decorrere dall'aggiornamento successivo a quello in scadenza alla data di entrata in vigore della predetta disposizione, ossia il 1° marzo 2022. Resta ferma la diversa periodicità stabilita per il dirigente (di cui all'art. 2, comma 1, lett d), del Dlgs. n. 81/2008) e per il preposto.

Ai lavoratori sarà rilasciata una certificazione dell'avvenuta formazione e l'Organismo paritetico territoriale terrà un'anagrafe in merito.

CHIARIMENTO A VERBALE

Le parti si danno atto che le previsioni di cui alle lettere a), b), c) e d), del presente articolo sono confermate, ai sensi dell'accordo nazionale del 16 novembre 2010.

Art. 92)

DISCIPLINA DELL'APPRENDISTATO

(Accordo 4 aprile 2019)

Disciplina generale

La disciplina dell'apprendistato è regolata dalle norme di legge e dalle disposizioni del presente articolo.

L'apprendistato è un contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato alla formazione e alla occupazione dei giovani, articolato nelle seguenti tipologie:

- a) apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore;
- b) apprendistato professionalizzante;
- c) apprendistato di alta formazione e di ricerca.

Il contratto di apprendistato deve essere stipulato in forma scritta, indicando la prestazione oggetto del contratto, la qualificazione professionale da acquisire al termine del periodo di apprendistato e, in forma sintetica, il piano formativo individuale (PFI).

È prevista la possibilità di finanziare i percorsi formativi aziendali degli apprendisti per il tramite dei fondi paritetici interprofessionali di cui all'Art.118 della legge 23 dicembre 2000, n.388 e all'Art.12 del D.Lgs. n.276/2003 e s.m.i. anche attraverso accordi con le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.

La durata del contratto di apprendistato è determinata in considerazione della qualificazione da conseguire, del titolo di studio, dei crediti professionali e formativi acquisiti, nonché del bilancio di competenze realizzato da soggetti pubblici o dalle Scuole Edili/Enti unificati accreditati mediante l'accertamento dei crediti formativi.

Fermo restando quanto stabilito al comma precedente, e nel rispetto delle competenze regolamentari stabilite dalle leggi, le parti concordano che il contratto di apprendistato avrà una durata minima di sei mesi e una durata massima definita secondo quanto riportato nei successivi paragrafi attinenti le singole tipologie contrattuali.

Il livello di inquadramento degli apprendisti dovrà tenere conto di quanto previsto dall'articolo 77 del Ccnl industria, inclusa la voce "Laureati e diplomati", ad esclusione della relativa maggiorazione, e dall'art. 14 del Ccnl cooperative.

In caso di assenze dal lavoro superiori a 30 giorni, singolarmente o cumulativamente considerate (anche sommando causali diverse tra quelle di seguito richiamate), causate da malattia, malattia professionale, infortunio sul lavoro, congedi obbligatori di maternità e di paternità o altra causa di sospensione involontaria dal lavoro, ivi compreso l'intervento di ammortizzatori sociali, la durata del contratto di apprendistato potrà essere prolungata di un periodo di tempo pari a quello di mancato svolgimento dell'attività lavorativa. Il datore di lavoro che intenda avvalersi di tale facoltà dovrà comunicare all'apprendista, prima della scadenza originariamente stabilita del rapporto contrattuale, la nuova scadenza definitiva del contratto di apprendistato e indicare le assenze che hanno determinato la proroga.

Al patto di prova, che deve essere stabilito in forma scritta, si applica per gli impiegati di qualsiasi livello la disciplina di cui all'art. 42 del vigente Ccnl industria e all'art. 88 del Ccnl cooperative, mentre il patto di prova degli operai di qualsiasi livello avrà una durata pari a 8 settimane di lavoro.

Il numero complessivo di apprendisti che un datore di lavoro può assumere, direttamente o indirettamente per il tramite delle agenzie di somministrazione autorizzate, non può superare il rapporto di 3 a 2 rispetto alle maestranze specializzate e qualificate in servizio presso il medesimo datore di lavoro. Tale rapporto non può superare il 100 per cento per i datori di lavoro che occupano un numero di lavoratori inferiore a dieci unità. È in ogni caso esclusa la possibilità di utilizzare apprendisti con contratto di somministrazione a tempo determinato. Il datore di lavoro che non abbia alle proprie dipendenze lavoratori qualificati o specializzati, o che comunque ne abbia in numero inferiore a tre, può assumere apprendisti in numero non superiore a tre.

Le parti si danno atto che per "maestranze specializzate e qualificate" si intendono i lavoratori, sia operai che impiegati, con livello di inquadramento non inferiore al secondo.

In attuazione di quanto previsto dall'art. 42, comma 8, del d.lgs. n. 81/2015, per le imprese che occupano almeno 50 dipendenti, l'assunzione di nuovi apprendisti con contratto di apprendistato professionalizzante è subordinata alla prosecuzione, a tempo indeterminato, del rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato, nei 36 mesi precedenti la nuova assunzione, di almeno il 20% degli apprendisti dipendenti dallo stesso datore di lavoro; a tal fine non si computano i rapporti di apprendistato cessati per recesso durante il periodo di prova, per dimissioni o per licenziamento per giusta causa. La percentuale del 20% è ridotta al 15% qualora l'assunzione riguardi lavoratori iscritti alla banca dati "Blen.it". La frazione eventualmente risultante da tali conteggi sarà arrotondata all'unità superiore qualora risulti pari o superiore a 0,5. Qualora non siano rispettate le predette percentuali, calcolate come sopra indicato, è in ogni caso consentita l'assunzione di un apprendista con contratto di apprendistato professionalizzante.

Gli apprendisti assunti in violazione dei limiti di cui al precedente comma sono considerati lavoratori subordinati a tempo indeterminato sin dalla data di costituzione del rapporto.

I periodi di servizio effettivamente prestati in qualità di apprendista presso più imprese si cumulano ai fini della durata prevista dalla presente regolamentazione, purché non separati da interruzioni superiori ad un anno e sempreché si riferiscano alle stesse attività lavorative.

Per ottenere il riconoscimento del cumulo di periodi di apprendistato precedentemente prestati presso altre aziende, l'apprendista deve documentare, all'atto dell'assunzione, i periodi già compiuti, oltre all'eventuale frequenza di corsi di formazione esterna.

A tal fine l'impresa effettua le relative registrazioni sul Fascicolo elettronico del lavoratore di cui all'art. 14 del d.lgs. n. 150/2015 ovvero nel libretto di formazione professionale edile o con altri sistemi di registrazione equivalenti.

Al termine del periodo di apprendistato, le imprese, con l'eventuale collaborazione della Scuola Edile/Ente Unificato, provvederanno ad attestare i periodi di apprendistato già compiuti e le attività lavorative per le quali sono stati effettuati i periodi medesimi, come specificato al comma precedente.

Nel caso di cumulabilità di più rapporti, le ore di formazione saranno riproporzionate in relazione al restante periodo di apprendistato da svolgere e la retribuzione iniziale dell'apprendista è quella relativa al semestre nel quale il precedente periodo è stato interrotto.

Alla Scuola Edile/Ente unificato sono affidati i compiti di:

- raccolta e monitoraggio delle informazioni relative all'avvio dei rapporti di apprendistato, utilizzando a tal fine i dati in possesso della Cassa Edile;
- predisposizione di moduli e formulari per la redazione del PFI ed eventuale assistenza all'impresa nella definizione del medesimo;
- definizione dei percorsi formativi relativi ai profili professionali determinati dalle regioni d'intesa con le organizzazioni territoriali aderenti alle Associazioni nazionali contraenti;
- formazione dei tutor aziendali;
- assistenza e accompagnamento per l'impresa e per l'apprendista, nel percorso di inserimento lavorativo di quest'ultimo.

Le ore destinate alla formazione esterna sono aggregate in moduli settimanali da realizzarsi compatibilmente con le esigenze delle imprese. All'atto dell'assunzione l'apprendista deve frequentare la Scuola Edile/Ente Unificato per lo svolgimento di 24 ore comprensive delle 16 ore previste dall'art. 91 del Ccnl industria e dall'art. 84 del Ccnl cooperative e delle ore destinate alla sicurezza previste dall'art. 37 del d.lgs. n. 81/08.

L'orario di lavoro degli apprendisti è disciplinato dagli articoli 5 e 43 del vigente Ccnl industria e dagli artt. 52 e 89 del Ccnl cooperative, nonché dalle norme inderogabili di legge.-

Ai lavoratori apprendisti si applica la normativa sui riposi annui di cui agli artt. 5-bis e 43-bis del Ccnl industria e di cui agli artt. 52 e 89 del Ccnl cooperative, nonché la normativa sulle ferie di cui agli artt. 15 e 62 del Ccnl industria e di cui agli artt. 64 e 95 del Ccnl cooperative.

Per il trattamento economico e normativo degli apprendisti nei casi di assenza per malattia, infortunio e malattia professionale, si fa rinvio agli artt. 26, 27, 66 e 67, del Ccnl industria e agli artt. 75, 76, 109 e 110, del Ccnl cooperative. In caso di assenza per malattia dell'apprendista impiegato, l'impresa sarà tenuta a corrispondere la differenza tra il trattamento economico a carico dell'INPS e quello previsto per gli impiegati all'art. 66 del Ccnl industria e all'art. 109 del Ccnl cooperative.

Al termine del periodo di apprendistato, le parti possono recedere dal contratto ex art. 2118 c.c. con preavviso decorrente dal medesimo termine. Nel periodo di preavviso continua a trovare applicazione la disciplina del contratto di apprendistato. Se nessuna delle parti recede, il rapporto prosegue come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

Per l'individuazione della durata del periodo di preavviso si rinvia agli artt. 32 e 71 del Ccnl industria e agli artt. 81 e 111 del Ccnl cooperative, con riferimento al livello di inquadramento dell'apprendista.

Il datore di lavoro deve garantire all'apprendista la presenza di un tutor aziendale idoneo ad affiancarlo nel percorso lavorativo e formativo, trasmettendo le competenze necessarie all'esercizio delle attività lavorative e favorendo l'integrazione tra le iniziative formative esterne all'azienda e la formazione sul luogo di lavoro.

Il tutor aziendale collabora con la struttura di formazione esterna all'azienda allo scopo di valorizzare il percorso di apprendimento in alternanza e, in particolare, nell'apprendistato ex artt. 43 e 45 del d.lgs. n. 81/2015, con il tutor formativo per la compilazione del dossier individuale dell'apprendista, secondo lo schema definito con il decreto ministeriale 12 ottobre 2015.

Il tutor aziendale esprime le proprie valutazioni sulle competenze acquisite dall'apprendista ai fini dell'attestazione da parte del datore di lavoro.

Le funzioni di tutor aziendale possono essere svolte da un lavoratore qualificato designato dall'impresa, dal titolare dell'impresa stessa, da un socio o da un familiare coadiuvante.

Il lavoratore designato dall'impresa per le funzioni di tutor deve:

- a) possedere un livello di inquadramento contrattuale pari o superiore a quello dell'apprendista;
- b) svolgere attività lavorative coerenti con quelle dell'apprendista;
- c) possedere almeno tre anni di esperienza lavorativa nel settore o, in alternativa, aver frequentato un apposito corso formativo a titolo gratuito, da effettuarsi in via prioritaria presso la Scuola Edile/Ente unificato.

Ciascun tutor può affiancare non più di cinque apprendisti.

Apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore

Fermo restando che la regolamentazione di tale tipologia di contratto di apprendistato è rimessa alla disciplina regionale o, in assenza, al decreto ministeriale 12 ottobre 2015, il percorso formativo si svolge secondo la metodologia dell'alternanza formativa, basata sull'integrazione tra percorso di istruzione e formazione professionale e attività di lavoro, attraverso il riconoscimento di quest'ultima in termini formativi.

La formazione viene effettuata in via prioritaria presso le Scuole Edili/Enti unificati, ove accreditati secondo la normativa vigente.

Le qualifiche o diplomi professionali di istruzione e formazione professionale di riferimento corrispondono alle figure professionali di cui al decreto interministeriale 15 giugno 2010, anche ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di istruzione.

Ai fini della stipula del contratto è necessaria la sottoscrizione di un protocollo tra il datore di lavoro e l'istituzione formativa cui è iscritto lo studente, secondo quanto stabilito con il decreto ministeriale 12 ottobre 2015.

La durata massima della presente tipologia di apprendistato è pari a:

- 3 anni per il conseguimento della qualifica di istruzione e formazione professionale;
- 4 anni per il conseguimento del diploma di istruzione e formazione professionale;
- 1 anno per il conseguimento del certificato di specializzazione tecnica superiore;
- 2 anni per la frequenza del corso annuale integrativo per l'ammissione all'esame di stato.

Per le altre fattispecie non espressamente richiamate si rinvia alla normativa di legge, anche regionale, e al D.M. 12 ottobre 2015 ed eventuali successive modifiche e integrazioni.

All'apprendista viene attribuito convenzionalmente:

- il 2° livello di inquadramento nel caso di conseguimento di specializzazione tecnica superiore o conseguimento di diploma di formazione professionale o di istruzione secondaria superiore;
- il 1° livello di inquadramento in tutti gli altri casi.

In caso di trasformazione del contratto di apprendistato ex art. 43 del D.lgs. n. 81/2015 in contratto di apprendistato professionalizzante, la durata massima complessiva dei due periodi di apprendistato è di 5 anni, di cui almeno 2 anni di apprendistato professionalizzante.

Il trattamento economico degli apprendisti non può essere inferiore alle sottoindicate percentuali della retribuzione calcolata su minimo di paga base o stipendio mensile, ex indennità di contingenza, indennità territoriale di settore per gli operai o premio di produzione per gli impiegati, EDR, eventuale elemento variabile della retribuzione, riferita al livello di inquadramento del lavoratore:

Anno del contratto di apprendistato	% retribuzione della prestazione di lavoro in azienda	Anno scolastico formativo di riferimento
Primo	1° semestre 65% 2° semestre 70%	☐ Secondo anno (15 anni compiuti) del percorso per il conseguimento del Diploma di istruzione e formazione professionale o di istruzione secondaria superiore per i contratti di apprendistato di cui all'Art.4, co.1, lett. b) e c) del D.M. 12/10/2015 ☐ Secondo anno (15 anni compiuti) del percorso per il conseguimento della Qualifica di istruzione e formazione professionale per i contratti di apprendistato di cui all'Art.4, co.1, lett. a) del D.M. 12/10/2015 ☐ Primo anno dei percorsi Art.4 lett. a) e b) D.M. 12/10/2015 per studenti che abbiano compiuto anni*

Secondo	3° semestre 75% 4° semestre 80%	☐ Terzo anno del percorso per il conseguimento del Diploma di istruzione e formazione professionale o di istruzione secondaria superiore per i contratti di apprendistato di cui all'Art.4, co.1, lett. b) e c) del D.M. 12/10/2015 ☐ Terzo anno del percorso per il conseguimento della Qualifica di istruzione e formazione professionale per i contratti di apprendistato di cui all'Art.4, co.1, lett. a) del D.M. 12/10/2015 ☐ Secondo anno dei percorsi Art.4 lett. a) e b) D.M. 12/10/2015 (per gli studenti per i quali l'apprendistato si è attivato nel 1° anno di corso)
Terzo	5° semestre 85% 6° semestre 90%	☐ Quarto anno del percorso per il conseguimento del Diploma di istruzione e formazione professionale o di istruzione secondaria superiore per i contratti di apprendistato di cui all'Art.4, co.1, lett. b) e c) del D.M. 12/10/2015 ☐ Primo anno del Corso integrativo per l'ammissione all'esame di Stato per i contratti di apprendistato di cui all'Art.4, co.1, lett. d) del D.M. 12/10/2015 ☐ Terzo anno dei percorsi Art.4 lett. a) e b) D.M. 12/10/2015 (per gli studenti per i quali l'apprendistato si è attivato nel 1° anno di corso)
Quarto	dal 7° semestre 90%	☐ Quinto anno del percorso per il conseguimento del Diploma di istruzione secondaria superiore per i contratti di apprendistato di cui all'Art.4, co.1, lett. c) del D.M. 12/10/2015 ☐ Secondo anno del Corso integrativo per l'ammissione all'esame di Stato per i contratti di apprendistato di cui all'art. 4, comma 1, lettera d) del D.M. 12/10/2015 ☐ Quarto anno dei percorsi Art. 4 lettere a) e b) D.M. 12/10/2015 (per gli studenti per i quali l'apprendistato si è attivato nel 1° anno di corso) ☐ Primo e unico anno per il perseguimento del Diploma di istruzione e formazione professionale o del certificato di specializzazione tecnica superiore per i contratti di apprendistato di cui all'art. 4, comma 1, lettere e) ed f) del D.M. 12/10/2015

* Si tratta degli studenti ripetenti il primo anno di istruzione/formazione

Per le ore di formazione svolte nell'istituzione formativa il datore di lavoro è esonerato da ogni obbligo retributivo. Per le ore di formazione a carico dell'azienda è riconosciuta all'apprendista una retribuzione pari al 10% di quella che gli sarebbe dovuta.

Il datore di lavoro ha facoltà di prorogare fino ad un anno il contratto, ai sensi dell'art. 43, comma 4, del d.lgs. n. 81/2015, nonché dell'art. 4, comma 2, del decreto ministeriale 12 ottobre 2015. Nel caso di proroga finalizzata al consolidamento e all'acquisizione di ulteriori competenze, il trattamento economico dell'apprendista progredisce secondo quanto stabilito dalla disciplina generale. Per l'apprendista che invece non abbia conseguito il titolo di istruzione, in caso di proroga il trattamento economico è quello dell'anno precedente.

Il piano formativo individuale è redatto dall'istituzione formativa, da intendersi anche la Scuola Edile/Ente unificato accreditata/o ai sensi della normativa regionale, con il coinvolgimento dell'impresa, ai sensi del predetto decreto ministeriale, cui deve farsi riferimento anche per quanto riguarda la formazione interna ed esterna all'azienda, gli standard formativi e la certificazione delle competenze.

Apprendistato professionalizzante

Il piano formativo individuale (PFI), definito sulla base di moduli e formulari predisposti dalla Scuola Edile/Ente unificato competente per territorio, nel rispetto della normativa regionale di riferimento, dovrà essere allegato al contratto individuale di lavoro come parte integrante dello stesso.

Al Formedil nazionale – Ente unico formazione e sicurezza sono demandate l'elaborazione di linee guida comuni in materia di PFI e la predisposizione del registro formativo individuale.

La formazione per l'acquisizione delle competenze tecnico-professionali e specialistiche viene effettuata in via prioritaria presso le Scuole Edili/Enti unificati oppure presso l'impresa.

La durata della formazione per l'acquisizione delle competenze tecnico professionali non potrà essere inferiore ad 80 ore medie annue.

La formazione di tipo professionalizzante è integrata dall'offerta formativa pubblica, ove prevista, interna o esterna all'azienda, finalizzata all'acquisizione delle competenze di base e trasversali.

La formazione impartita durante il periodo di apprendistato è finalizzata all'acquisizione delle competenze di base e tecnico-professionali in conformità ai profili professionali definiti nel sistema di classificazione e inquadramento del presente ccnl.

Per i profili dell'apprendistato professionalizzante si farà riferimento agli articoli 77 del Ccnl Industria e 14 del Ccnl cooperative e all'Atlante del lavoro e delle Qualificazioni presso il Repertorio Nazionale delle Qualificazioni previsto dal d.lgs. n. 13/2013. È demandato al Formedil nazionale – Ente unico formazione e sicurezza, l'aggiornamento e la manutenzione dei profili presso il suddetto Repertorio Nazionale.

La durata massima della presente tipologia di apprendistato è pari a:

- Lavorazioni tradizionali e mansioni di natura tecnico/amministrativa, propedeutiche all'acquisizione delle qualificazioni contrattuali contemplate nel 2°, 3°, 4°, 5°, 6° e 7° livello della classificazione contrattuale: 36 mesi;
- Lavorazioni artistiche relative ai profili professionali contrattuali che integrano la figura dell'artigiano: 48 mesi.

Il trattamento economico degli apprendisti non può essere inferiore alle sottoindicate percentuali della retribuzione calcolata su minimo di paga base o stipendio mensile, ex indennità di contingenza, indennità territoriale di settore per gli operai o premio di produzione per gli impiegati, EDR, eventuale elemento variabile della retribuzione, riferita al livello per il quale è finalizzato il relativo contratto e in relazione alle diverse qualificazioni da conseguire:

Livelli	1° sem.	2° sem.	3° sem.	4° sem.	5° sem.	6° sem.	7° sem.	8° sem.
dal 2° al 7°	72%	72%	78%	78%	85%	90%		
Lavorazioni artistiche (fig.artigiani)	72%	72%	78%	78%	85%	90%	90%	90%

Apprendistato di alta formazione e di ricerca

Fermo restando che la regolamentazione di tale tipologia di contratto di apprendistato è rimessa alla disciplina regionale o, in assenza, alle disposizioni del decreto ministeriale 12 ottobre 2015, il percorso formativo si svolge secondo la metodologia dell'alternanza formativa, basata sull'integrazione tra percorso di istruzione e attività di lavoro, attraverso il riconoscimento di quest'ultima in termini formativi.

Per le ore di formazione svolte nell'istituzione formativa il datore di lavoro è esonerato da ogni obbligo retributivo. Per le ore di formazione a carico dell'azienda è riconosciuta all'apprendista una retribuzione pari al 10% di quella che gli sarebbe dovuta.

Ai fini della stipula del contratto è necessaria la sottoscrizione di un protocollo tra il datore di lavoro e l'istituzione formativa cui è iscritto lo studente o l'ente di ricerca, secondo quanto stabilito con il decreto ministeriale 12 ottobre 2015.

Il piano formativo individuale è redatto dall'istituzione formativa, da intendersi anche la Scuola Edile/Ente unificato accreditata/o ai sensi della normativa regionale, con il coinvolgimento dell'impresa, ai sensi del predetto decreto ministeriale, cui deve farsi riferimento anche per quanto riguarda la formazione interna ed esterna all'azienda, gli standard formativi e la certificazione delle competenze.

Il trattamento economico degli apprendisti non può essere inferiore alle sottoindicate percentuali della retribuzione calcolata su minimo di paga base o stipendio mensile, ex indennità di contingenza, indennità territoriale di settore per gli operai o premio di produzione per gli impiegati, EDR, eventuale elemento variabile della retribuzione, riferita al livello di inquadramento del lavoratore:

Livelli	1° sem.	2° sem.	3° sem.	4° sem.	5° sem.	6° sem.	7° sem.	8° sem.
dal 2° al 7°	70%	70%	78%	78%	85%	90%		

La presente normativa contrattuale si applica per i rapporti di lavoro con contratto di apprendistato stipulati a decorrere dalla data del 1° aprile 2019.

CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA

Le parti si danno atto che per i contratti di apprendistato stipulati antecedentemente all'entrata in vigore della presente regolamentazione, resta fermo il trattamento economico per gli apprendisti così come definito dalle tabelle retributive condivise con il Ccnl 18 luglio 2018 e in vigore dal 1° luglio 2018.

Nota a verbale

Con riferimento alle ore destinate alla formazione esterna dell'apprendista di cui all'art. 92 del Ccnl, fermo restando lo svolgimento presso la Scuola Edile/Ente Unificato delle 16 ore preassuntive ai sensi dell'articolo 37 del D.Lgs. n. 81/2008 e dell'Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011 (ora Accordo Stato-Regioni del 17/04/2025), le parti concordano che lo svolgimento delle ulteriori 8 ore destinate alla sicurezza può effettuarsi entro il termine massimo di 60 giorni dall'assunzione.

Art. 93)

CONTRATTO A TERMINE

Il contratto a tempo determinato è stipulato in conformità alle disposizioni del D.Lgs. n. 81/2015 e s.m.i.

Le proroghe e i rinnovi sono ammessi nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 21 del suddetto decreto legislativo e dal comma successivo.

Ai sensi dell'art. 19, comma 1, lettera a), al contratto potrà essere inoltre apposta una durata superiore a 12 mesi, ma comunque non eccedente i 24 mesi, dalle imprese edili che siano in possesso dei requisiti per accedere ai benefici previsti dall'art. 29 L. n. 341/95, anche per le seguenti specifiche condizioni:

- avvio di un nuovo cantiere;
- avvio di una specifica fase lavorativa, non programmata, nel corso di un lavoro edile;
- proroga dei termini di un appalto;
- assunzione di giovani fino a 29 anni e soggetti di età superiore ai 45 anni;
- assunzione di cassaintegrati;
- assunzioni di disoccupati e inoccupati da almeno sei mesi;
- assunzione di donne, di qualsiasi età, prive di impiego retribuito da almeno sei mesi, residenti in aree geografiche il cui tasso di occupazione femminile sia inferiore almeno del 20% di quello maschile.

E' riconosciuto, ai sensi dell'art. 24, comma 1, del D.lgs. n. 81/2015, il diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal datore di lavoro entro i successivi 12 mesi, con riferimento alle mansioni già espletate in esecuzione di rapporti a termine, ai lavoratori che, nell'esecuzione di uno o più dei suddetti contratti a termine presso la stessa azienda, abbiano prestato attività lavorativa per un periodo complessivo di 24 mesi più i 12 previsti dall'eventuale applicazione dell'art. 19, co. 3, del D.Lgs. n. 81/2015.

Il diritto di precedenza deve essere formulato per iscritto ai sensi dell'art. 24, comma 4, del D. Lgs. n. 81/2015.

Gli intervalli di tempo, di cui all'art. 21, comma 2, del D. Lgs. n. 81/2015, sono ridotti a 5 e 10 giorni a seconda che il precedente contratto a termine avesse durata rispettivamente fino a 6 mesi o superiore a 6 mesi, laddove il nuovo contratto a termine sia stipulato in occasione di:

- avvio di un nuovo cantiere;
- avvio di una specifica fase lavorativa nel corso di un lavoro edile;
- proroga dei termini di un appalto;
- assunzione di giovani fino a 29 anni e soggetti di età superiore ai 45 anni;
- assunzione di cassaintegrati;
- assunzioni di disoccupati e inoccupati da almeno sei mesi;
- assunzione di donne, di qualsiasi età, prive di impiego retribuito da almeno sei mesi, residenti in aree geografiche il cui tasso di occupazione femminile sia inferiore almeno del 20% di quello maschile.

Il ricorso al contratto a tempo determinato è vietato nelle ipotesi previste dall'art. 20, co. 1, del D.Lgs n. 81/2015.

Ferme restando le fattispecie esenti da limitazioni quantitative, di cui all'art. 23, comma 2, del D. Lgs. n. 81/2015, il ricorso ai contratti a termine non può superare, mediamente nell'anno civile, cumulativamente con i contratti di somministrazione a tempo determinato di cui all'art. 95, il 25% dei rapporti di lavoro con contratto a tempo indeterminato dell'impresa in forza mediamente nell'anno civile precedente all'assunzione.

Un ulteriore 15% di assunzioni con contratto di lavoro a tempo determinato potrà essere effettuato esclusivamente con riferimento ai lavoratori iscritti in BLEN.IT.

Al fine di acquisire ogni utile informazione per il ricollocamento dei lavoratori iscritti nella BLEN.IT sarà compito della stessa effettuare annualmente un monitoraggio sull'andamento dei contratti a tempo determinato, sulle loro eventuali trasformazioni a tempo indeterminato e sulla formazione erogata ai lavoratori, anche allo scopo di individuare ogni utile intervento finalizzato alla riqualificazione e ricollocazione dei lavoratori medesimi, relazionando al Formedil - **Ente unico** formazione e sicurezza il risultato del monitoraggio stesso.

Nel caso di inizio dell'attività nel corso dell'anno, il limite percentuale si computa sul numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al momento dell'assunzione del primo lavoratore a termine.

Resta ferma, in ogni caso, la possibilità di utilizzare almeno sette rapporti di lavoro con contratto a termine e/o di somministrazione a tempo determinato, comunque non eccedenti la misura di un terzo del numero di lavoratori a tempo indeterminato dell'impresa da calcolarsi necessariamente alla fine dell'anno civile di competenza.

Le frazioni eventualmente risultanti da tali conteggi verranno arrotondate all'unità superiore.

Ai sensi dell'art. 23, comma 1 (terzo periodo), del D.Lgs. n. 81/2015, per le imprese che occupano fino a 5 dipendenti è sempre possibile stipulare un contratto di lavoro a tempo determinato.

Nel caso di opere pubbliche di grandi dimensioni, così come individuate dall'art. 113 l'ulteriore deroga, prevista dal relativo comma del presente articolo, rientra tra le materie oggetto della procedura di concertazione preventiva.

In occasione della sessione semestrale di concertazione e informazione, l'Organizzazione territoriale aderente all'Ance e alle Associazioni Cooperative fornirà alle Organizzazioni sindacali dei lavoratori territoriali informazioni in merito all'utilizzo sul territorio dei contratti di lavoro a termine e delle loro eventuali trasformazioni a tempo indeterminato.

Le imprese forniranno ai lavoratori in forza con contratto a tempo determinato informazioni in merito ai posti di lavoro a tempo indeterminato che si dovessero rendere disponibili per le medesime mansioni.

Le predette informazioni saranno fornite su richiesta alle RSU/RSA e alle Organizzazioni nazionali o territoriali dei lavoratori dalle imprese e dai consorzi di imprese in occasione degli incontri previsti dai punti 1.7 e 1.8 del sistema di concertazione e informazione del vigente CCNL.

Art. 94)

CONTRATTO DI INSERIMENTO

ABROGATO

Art. 95)

SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO

La somministrazione può avvenire a tempo indeterminato o determinato.

In relazione a quanto disposto dal decreto legislativo n. 276/03, che mantiene in vigore le clausole contrattuali dell'edilizia in materia di lavoro temporaneo, le parti confermano i contenuti degli accordi 29 gennaio 2002 e 10 settembre 2003, le cui pattuizioni sono automaticamente applicabili per i lavoratori in somministrazione.

Il numero dei lavoratori somministrati con contratto di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato non può eccedere il 20 per cento del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza presso l'impresa al 1° gennaio dell'anno di stipula dell'anzidetto contratto, con un arrotondamento del decimale all'unità superiore qualora esso sia eguale o superiore a 0,5. Nel caso di inizio dell'attività nel corso dell'anno, il limite percentuale si computa sul numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al momento della stipula del contratto di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato. Possono essere somministrati a tempo indeterminato esclusivamente i lavoratori assunti dal somministratore a tempo indeterminato.

Il ricorso alla somministrazione è vietato:

1. per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero;
2. presso unità produttive nelle quali si sia proceduto, entro i sei mesi precedenti, a licenziamenti collettivi ai sensi degli artt. 4 e 24 della L. 23 luglio 1991, n. 223, che abbiano riguardato lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di somministrazione, salvo che il contratto sia concluso per provvedere alla sostituzione di lavoratori assenti o abbia una durata iniziale non superiore a tre mesi, ovvero presso unità produttive nelle quali sia operante una sospensione del lavoro o una riduzione dell'orario, con diritto al trattamento di integrazione salariale, che interessino lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di somministrazione;
3. da parte delle imprese che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi ai sensi dell'art. 17, comma 1, lettera a), del d.lgs. n. 81/2008 e successive modifiche;
4. per l'esecuzione di lavori che espongono ad agenti cancerogeni di cui al titolo IX, capo II, del d.lgs. n. 81/2008 e successive modifiche;
5. per lavori con radiazioni ionizzanti che esigono la designazione di zone controllate o sorvegliate, quali definite dalla vigente normativa in materia di protezione dei lavoratori dalle radiazioni ionizzanti;
6. per costruzioni di pozzi a profondità superiori a 10 metri;
7. per lavori subacquei con respiratori;
8. per lavori in cassoni ad aria compressa;
9. per lavori comportanti l'impiego di esplosivi.

Nei casi di cui ai numeri da 4 a 9 la somministrazione di lavoro sarà consentita soltanto nei confronti delle agenzie che siano state specificamente abilitate, a norma di legge, allo svolgimento delle attività sopra indicate.

Ferme restando le fattispecie esenti da limitazioni quantitative, di cui all'art. 31 comma 2 del D.Lgs. n. 81/2015, il ricorso alla somministrazione a tempo determinato nelle ipotesi di cui ai punti 1, 2, 3 e 4 per gli operai non può superare, mediamente nell'anno civile, cumulativamente con i contratti a termine di cui all'art. 93, il 25% dei rapporti di lavoro con contratto a tempo indeterminato dell'impresa in forza mediamente nell'anno civile precedente alla somministrazione.

Resta ferma in ogni caso la possibilità di utilizzare almeno sette rapporti di somministrazione a tempo determinato e/o di contratti a termine, comunque non eccedenti la misura di un terzo del numero di lavoratori a tempo indeterminato dell'impresa.

Le frazioni eventualmente risultanti da tali conteggi verranno arrotondate all'unità superiore.

Dichiarazione a verbale

Le parti confermano che agli operai occupati con lo strumento della somministrazione nelle imprese edili sia applicata la contrattazione collettiva in vigore per le imprese medesime, compresi gli obblighi di contribuzione ed accantonamento nei confronti della Cassa Edile e degli altri Organismi paritetici di settore.

Art. 96)
DISTACCO

Nell'ambito di quanto consentito dal sistema legislativo e dalla prassi giuridica, il lavoratore edile può essere temporaneamente distaccato, previo suo consenso nei casi previsti dalla legge e con mansioni equivalenti, da un'impresa edile ad un'altra, qualora esista l'interesse dell'impresa distaccante - anche con riguardo alla salvaguardia delle proprie professionalità, nonché per limitare il ricorso agli ammortizzatori sociali - a che il lavoratore svolga la propria attività a favore dell'impresa distaccataria.

Durante il periodo di distacco il lavoratore adempie all'obbligazione di prestare la propria opera nei confronti dell'impresa distaccataria, conservando il rapporto contrattuale con l'impresa distaccante.

Al termine del periodo di distacco, il lavoratore rientra presso l'impresa distaccante.

L'impresa distaccante evidenzierà nelle denunce alla Cassa Edile la posizione di lavoratori distaccati.

Resta fermo quanto previsto dall'art. 8, comma 3, della L. n. 236/93.

Restano fermi gli adempimenti normativi di cui al D.Lgs n. 136/2016 e s.m.i. per quanto attiene il distacco transnazionale.

Art. 97)
PREVIDENZA COMPLEMENTARE - CONTRIBUTO CONTRATTUALE AL FONDO PREVEDI

A decorrere dal 1° gennaio 2015, è istituito un contributo mensile di 8 euro, riparametrati su base 100, da versare al Fondo Prevedi, a carico del datore di lavoro. Detto contributo è incrementato a 10 euro, a parametro 100, a partire dal 1° ottobre 2019.

Per i lavoratori iscritti al Fondo Prevedi alla data sopraindicata, tale contributo è da considerarsi aggiuntivo al contributo attualmente previsto a carico del datore di lavoro.

Per i lavoratori che non risultino iscritti al Fondo Prevedi alla data di istituzione del contributo o assunti successivamente, il suddetto contributo comporta l'iscrizione degli stessi al Fondo medesimo.

Le parti si danno atto che sul contributo di cui al primo comma del presente articolo è dovuta esclusivamente la contribuzione INPS di solidarietà.

Per la disciplina di tale contributo, si fa riferimento agli accordi sottoscritti in materia dalle Associazioni nazionali contraenti.

Art. 98)
ASSENZE

Tutte le assenze devono essere comunicate, anche telefonicamente, all'impresa entro un'ora dall'inizio del normale orario di lavoro e giustificate entro il giorno successivo a quello dell'inizio dell'assenza, salvo giustificati motivi di impedimento.

L'assenza per malattia (inizio, continuazione o ricaduta) deve essere giustificata con idonea certificazione medica.

In caso di trasmissione telematica del certificato di malattia, il lavoratore deve comunicare al datore di lavoro, entro il giorno successivo al rilascio, il numero di protocollo identificativo del certificato di malattia.

In caso di mancata trasmissione telematica del certificato di malattia il lavoratore, previo avviso al datore di lavoro, è tenuto a recapitare o ad inviare all'impresa, entro due giorni, il certificato medico su supporto cartaceo.

In caso di infortunio, il lavoratore deve darne immediato avviso all'impresa.

* * *

L'impresa ha facoltà di far controllare l'infermità da parte degli Istituti previdenziali competenti.

Fermo restando quanto disposto dall'art. 5 della L. n. 300/1970, il controllo delle assenze per malattia è disciplinato come segue: il lavoratore assente per malattia è tenuto a trovarsi nel proprio domicilio disponibile per le visite di controllo dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 17 alle ore 19 o in quelle diverse fasce orarie stabilite da disposizioni legislative o amministrative.

Ogni mutamento di domicilio del lavoratore dovrà essere dallo stesso comunicato tempestivamente all'impresa.

Sono fatte salve le eventuali comprovate necessità di assentarsi dal domicilio per visite, prestazioni ed accertamenti specialistici e per le visite di controllo, delle quali il lavoratore darà preventiva informazione all'impresa, nonché comprovate cause di forza maggiore.

Qualora il lavoratore risulti assente alla visita di controllo senza giustificato motivo decade dal diritto al trattamento economico dovuto dall'impresa e dalla Cassa Edile per l'intero per i primi 10 giorni e nella misura della metà per l'ulteriore periodo, esclusi quelli di ricovero ospedaliero o già accertati da precedente visita di controllo, e sarà considerato assente ingiustificato.

Art. 99)

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

1) Ferma la preventiva contestazione e le procedure previste dall'art. 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300, le infrazioni del lavoratore possono essere punite, a seconda della loro gravità, con i seguenti provvedimenti disciplinari:

- a) rimprovero verbale;
- b) rimprovero scritto;
- c) multa non superiore all'importo di tre ore di retribuzione, costituita per gli impiegati dagli elementi di cui ai punti da 1) a 8) dell'art. 44 e, per gli operai, dagli elementi di cui al punto 3) dell'art. 24;
- d) sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino a tre giorni.

2) L'impresa ha facoltà di applicare la multa quando il lavoratore:

- a) ritardi l'inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la cessazione;
- b) non esegua il lavoro secondo le istruzioni ricevute;
- c) abbandoni il posto di lavoro senza giustificato motivo;
- d) sia assente dal lavoro senza giustificato motivo;
- e) introduca bevande alcoliche;
- f) trasgredisca al divieto di fumo negli ambienti di lavoro;
- g) si trovi in stato di ubriachezza all'inizio o durante il lavoro;
- h) violi le norme di comportamento e le procedure contenute nel Modello di organizzazione e gestione adottato dall'impresa ai sensi degli artt. 6 e 7 del D.Lgs. 231/01 sempreché non siano in contrasto con le norme di legge e le disposizioni contrattuali, nonché le norme in materia di trattamento dei dati personali di cui al Reg.UE 2016/679 nonché le prescrizioni relative al trattamento di categorie particolari di dati, adottate ai sensi dell'art. 21, comma 1, del D.Lgs n. 101/2018;
- i) trasgredisca alle disposizioni del presente contratto o commetta mancanze che pregiudichino la disciplina del cantiere, che non siano riconducibili ad una delle fattispecie dell'art. 100.

I proventi delle multe, applicate sia agli operai che agli impiegati, devono essere versati alla Cassa Edile.

L'impresa ha facoltà di procedere all'applicazione della sospensione nei casi di maggiore gravità o di recidiva nelle mancanze di cui sopra tale da non concretizzare gli estremi del licenziamento, mentre nei casi di minore gravità può procedere al rimprovero verbale o scritto.

Agli effetti della recidiva si tiene conto dei provvedimenti disciplinari non anteriori a due anni.

Art. 100)

LICENZIAMENTI DISCIPLINARI

Ferma la preventiva contestazione e le procedure previste dall'art. 7 della L. n. 300/1970, l'impresa può procedere al licenziamento del dipendente, per giusta causa senza preavviso, ai sensi dell'art. 2119 c.c., al verificarsi di uno dei fatti di seguito riportati:

- a. rissa, gravi offese o alterco seguito da vie di fatto verso i colleghi di lavoro o verso terzi, nei luoghi di lavoro;
- b. insubordinazione, offese o alterco seguito da vie di fatto verso i superiori o datore di lavoro;
- c. appropriazione indebita, furto, frode, danneggiamento volontario o altri reati per i quali, data la loro natura, si renda incompatibile la prosecuzione anche provvisoria del rapporto di lavoro;
- d. qualsiasi atto colposo che possa compromettere la stabilità delle opere anche provvisorie, la sicurezza del cantiere o l'incolumità del personale o del pubblico, costituisca danneggiamento alle opere, agli impianti, alle attrezzature od ai materiali;
- e. riproduzione o asportazione di schizzi o disegni, macchine, utensili o di altri oggetti o documenti di proprietà dell'impresa e/o del committente;
- f. abbandono ingiustificato del posto da parte del guardiano o custode del magazzino o del cantiere;
- g. assenza ingiustificata per tre giorni di seguito;
- h. terza assenza ingiustificata nel periodo di un anno, in giorno successivo al festivo;
- i. assenza ingiustificata per cinque volte nel periodo di un anno
- j. recidiva in una qualunque delle mancanze che abbia dato luogo a due sospensioni nell'anno precedente;
- k. grave e/o reiterata violazione delle norme di comportamento e delle procedure contenute nel Modello di organizzazione e gestione adottato dall'impresa ai sensi degli artt. 6 e 7 del D.Lgs. 231/01, che non siano in contrasto con le norme di legge e le disposizioni contrattuali.

Qualora il lavoratore sia incorso in una mancanza che possa dar luogo al licenziamento disciplinare senza preavviso, l'impresa potrà disporre la sospensione cautelare non disciplinare del lavoratore con effetto immediato per un periodo non superiore a 10 giorni. Nel caso in cui l'impresa decida di procedere al licenziamento, lo stesso avrà effetto dal momento nel quale ha avuto inizio la sospensione.

In ogni caso il lavoratore è tenuto al risarcimento dei danni a norma di legge.

Art. 101)

PASSAGGIO DA OPERAIO A IMPIEGATO

Il passaggio dell'operaio alla categoria impiegatizia nella stessa impresa non costituisce di per sé motivo per la risoluzione del rapporto di lavoro.

L'anzianità di servizio maturata nella categoria operaia è utile ai soli effetti del preavviso e del trattamento di fine rapporto.

Art. 102)

CESSIONE E TRASFORMAZIONE D'AZIENDA

Per i casi di cessione, trasformazione, procedure concorsuali e cessazione dell'azienda o di ramo d'azienda si rinvia alla disciplina di legge.

Art. 103)

RSU/RSA

CONCILIAZIONE DELLE CONTROVERSIE

Ad integrazione e specificazione di quanto previsto dagli Accordi Interconfederali per la costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie e aziendali sottoscritti da Confindustria, CGIL, CISL e UIL, si conviene quanto segue per il settore edile.

- 1) a) Nei cantieri di durata superiore a sei mesi, qualora l'impresa principale o aggiudicataria o, in caso di associazione temporanea o consorzio, l'impresa mandataria o capofila, occupi nel cantiere meno di 16 dipendenti si procede alla elezione di un rappresentante sindacale unitario dell'impresa medesima, allorché il numero complessivo dei lavoratori occupati nel cantiere raggiunga il numero di 25, sempreché non sia inferiore a 10 il numero dei lavoratori dipendenti dell'impresa principale e rispettivamente il numero

complessivo dei dipendenti delle imprese subappaltatrici per lavorazioni rientranti nella sfera di applicazione del presente CCNL.

- b) Sulla base dei requisiti numerici di cui alla lettera a), il rappresentante sindacale unitario dell'impresa principale o aggiudicataria o mandataria o capofila è eletto al loro interno dai lavoratori occupati nel cantiere dipendenti dall'impresa stessa e svolge le proprie funzioni nei confronti di tale impresa per l'unità produttiva medesima.
- c) Il rappresentante sindacale unitario eletto a norma dei commi precedenti, decade automaticamente quando il numero complessivo dei dipendenti del cantiere, individuato secondo i criteri di cui alla lettera a), scende al di sotto di 20.
- e) Nell'ipotesi di cui alla lettera a), in aggiunta al rappresentante sindacale unitario è eletto il rappresentante per la sicurezza dai lavoratori, al loro interno, dell'impresa principale o aggiudicataria o mandataria o capofila.
- f)

Dichiarazione a verbale

Le parti dichiarano che, con la regolamentazione di cui al presente punto, hanno inteso privilegiare in assoluto la disciplina contrattuale.

Pertanto, qualsiasi modifica dell'assetto contrattuale come sopra definito comporterà la revisione contrattuale della normativa medesima.

2) È compito della rappresentanza sindacale unitaria di intervenire nei confronti della Direzione aziendale per il pieno rispetto delle norme del contratto nazionale e degli accordi locali applicabili nel cantiere a norma dell'art. 38 e, in particolare, delle discipline:

- sull'impiego di manodopera negli appalti e subappalti;
- sulla prevenzione degli infortuni, igiene e ambiente di lavoro, tramite il rappresentante per la sicurezza;
- sul lavoro a cottimo;
- sull'orario di lavoro;
- sulla classificazione dei lavoratori.

3) Qualora insorga controversia individuale o plurima sull'applicazione del presente contratto o degli accordi locali di cui all'art. 38 e in particolare delle discipline relative alle materie di cui al precedente comma, sarà operato il tentativo di conciliazione tra la rappresentanza unitaria sindacale e la Direzione aziendale. In caso di mancato accordo, la controversia stessa sarà deferita all'esame delle competenti Organizzazioni territoriali dei datori di lavoro e dei lavoratori aderenti alle Associazioni stipulanti il presente contratto, per un ulteriore tentativo di conciliazione, da esperirsi nel termine di 15 giorni dalla data di ricevimento da parte di una Organizzazione territoriale della richiesta avanzata dall'altra Organizzazione territoriale.

Durante l'esperimento dei tentativi di conciliazione di cui ai commi precedenti e fino ad esaurimento della procedura nei tempi previsti non si farà ricorso ad azioni dirette.

Le controversie collettive per l'applicazione del presente contratto non risolte dalle competenti Organizzazioni territoriali saranno demandate alle Associazioni nazionali stipulanti.

Art. 104) **ASSEMBLEE**

A) Nell'unità produttiva (cantiere o stabilimento o sede o filiale o ufficio o reparto autonomo) in cui prestano la loro opera, i lavoratori hanno diritto di riunirsi in assemblea per la trattazione di materie di interesse sindacale e del lavoro, fuori dall'orario di lavoro, nonché nei limiti di dieci ore annue retribuite, durante l'orario di lavoro.

Le assemblee sono indette, singolarmente o congiuntamente, dalla rappresentanza sindacale unitaria costituita nell'unità produttiva, con preavviso al datore di lavoro non inferiore di norma a due giorni e contestuale indicazione dell'ordine del giorno.

Analoga comunicazione è data per conoscenza, per quanto possibile preventiva, alle Organizzazioni sindacali territoriali competenti per la circoscrizione in cui opera l'unità produttiva, aderenti alle Associazioni nazionali contraenti.

Le assemblee debbono tenersi nei giorni di prestazione lavorativa, in locali o luoghi idonei all'interno dell'unità produttiva.

Alle assemblee possono partecipare, previo preavviso al datore di lavoro, dirigenti esterni del Sindacato che ha costituito la rappresentanza sindacale unitaria.

Per l'individuazione dell'unità produttiva, agli effetti dell'applicazione della disciplina di cui sopra, si fa riferimento al numero dei dipendenti fissato dall'art. 35 della L. n. 300/1970 verificato al momento in cui l'assemblea è indetta.

B) Nelle unità produttive con almeno 5 dipendenti per le quali non trovi applicazione l'art. 35 della L. n. 300/1970, i lavoratori hanno diritto a permessi retribuiti, nel limite complessivo di otto ore annue, per partecipare ad assemblee a carattere territoriale, fuori dei luoghi di lavoro, per la trattazione di materie di interesse sindacale e del lavoro.

Il numero dei dipendenti dell'unità produttiva è riferito al momento in cui l'assemblea è indetta.

Le Organizzazioni sindacali territoriali dei lavoratori, aderenti alle Associazioni nazionali contraenti, danno comunicazione della riunione, a firma congiunta, al datore di lavoro con preavviso non inferiore di norma a due giorni e contestuale indicazione dell'ordine del giorno.

C) Per le assemblee retribuite durante l'orario di lavoro e per i permessi di cui al primo comma della lettera B) al lavoratore è corrisposta la normale retribuzione, costituita per gli operai dagli elementi di cui al punto 3) dell'art. 24, dalla percentuale di cui all'art. 5-bis e dalla maggiorazione di cui all'art. 18.

Art. 105)

CARICHE SINDACALI E PUBBLICHE

a) La concessione di permessi retribuiti ai componenti della rappresentanza sindacale unitaria è disciplinata dall'art. 23 della L. n. 300/1970.

b) Ai lavoratori che siano membri dei Comitati direttivi delle Confederazioni sindacali, dei Comitati direttivi delle Federazioni e dei Sindacati provinciali della categoria potranno essere concessi permessi retribuiti, fino a otto ore lavorative al mese, per la partecipazione alle riunioni degli Organi predetti quando l'assenza dal lavoro venga espressamente richiesta per iscritto dalle Organizzazioni predette e non ostino impedimenti di ordine tecnico aziendale.

Le cariche sopra menzionate e le variazioni relative dovranno essere comunicate per iscritto dalle Organizzazioni predette alle Organizzazioni territoriali dei datori di lavoro che provvederanno a comunicarle all'azienda da cui il lavoratore dipende.

I permessi di cui alla presente lettera b) sono concessi ai singoli lavoratori aventi diritto con possibilità di cumulo trimestrale.

c) Nei casi di cui alle lettere precedenti è dovuta la normale retribuzione, costituita per gli operai dagli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell'articolo 24, dalla percentuale di cui all'art. 5-bis e dalla maggiorazione di cui all'art. 18.

d) Per il collocamento in aspettativa e per la concessione di permessi ai lavoratori chiamati a funzioni pubbliche elettive o a ricoprire cariche sindacali, nazionali e provinciali, si fa rinvio alle disposizioni di cui agli artt. 31 e 32 della L. n. 300/1970.

Art. 106)

AFFISSIONI

La rappresentanza sindacale unitaria ha diritto di affiggere, su appositi spazi, che il datore di lavoro ha l'obbligo di predisporre in luoghi accessibili a tutti i lavoratori all'interno dell'unità produttiva, pubblicazioni, testi e comunicati inerenti a materie di interesse sindacale e del lavoro.

Art. 107)

TUTELA DELLA DIGNITA' PERSONALE DEI LAVORATORI

Sul luogo di lavoro dovrà essere assicurato il rispetto della dignità della persona in ogni suo aspetto compreso quanto attiene alla sfera sessuale e dovrà essere prevenuto ogni comportamento improprio, compiuto attraverso atti, parole, gesti, scritti che arrechino offesa alla personalità e all'integrità psico-fisica del lavoratore.

In particolare, dovranno evitarsi comportamenti discriminatori che determinino una situazione di disagio della persona cui sono rivolti, anche con riferimento alle conseguenze sulle condizioni di lavoro. In caso di molestie sessuali sul luogo di lavoro, la RSU o le Organizzazioni sindacali e la Direzione aziendale opereranno per ripristinare le normali condizioni lavorative garantendo la massima riservatezza alle persone coinvolte.

ORGANISMI PARITETICI

Le modalità organizzative e funzionali per l'attività degli Organismi nazionali sono disciplinate dagli appositi regolamenti allegati che formano parte integrante del presente contratto.

Art. 108

CASSE EDILI - COMMISSIONE NAZIONALE PARITETICA PER LE CASSE EDILI (CNCE)

La Cassa Edile è amministrata da un Comitato di Gestione nominato in misura paritetica dall'Organizzazione territoriale dei datori di lavoro, da un lato, e dalle Organizzazioni territoriali dei lavoratori, dall'altro, aderenti alle Associazioni nazionali contraenti.

Qualsiasi atto concernente il prelievo, l'erogazione ed il movimento dei fondi della Cassa Edile deve essere effettuato con firma abbinata nel rispetto della pariteticità della rappresentanza sindacale.

Il Presidente del Collegio sindacale deve essere iscritto nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti.

Le prestazioni della Cassa Edile sono stabilite dagli accordi nazionali stipulati dalle Associazioni nazionali contraenti e dagli accordi locali stipulati, per le materie non disciplinate dagli accordi nazionali suddetti, dalle Organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori delle predette Associazioni nazionali.

Le prestazioni demandate agli accordi locali sono concordate dalle Organizzazioni territoriali di cui al comma precedente nei limiti delle disponibilità dell'esercizio accertate dal Comitato di Gestione.

Le regolamentazioni per le prestazioni, nazionali e territoriali, sono portate a conoscenza delle Casse Edili per l'automatica ed integrale applicazione.

Gli organi delle Casse Edili sono vincolati a non assumere decisioni in contrasto con gli accordi nazionali e a non dare esecuzione ad eventuali pattuizioni territoriali derogatorie degli accordi nazionali medesimi.

L'esercizio finanziario della Cassa Edile decorre dal 1° ottobre al 30 settembre dell'anno successivo.

I bilanci delle Casse Edili debbono essere approvati entro sei mesi dalla scadenza dell'esercizio e cioè entro il 31 marzo dell'anno successivo.

I bilanci consuntivi – situazione patrimoniale e conto economico – predisposti secondo lo schema unico adottato con l'accordo nazionale 19 luglio 2021, accompagnati dalla relazione del Presidente della Cassa Edile e dalla relazione del Collegio sindacale, corredati dalle schede statistiche approvate dalla Commissione nazionale paritetica per le Casse Edili, devono essere trasmessi, entro trenta giorni dalla loro approvazione, alle Organizzazioni territoriali dei datori di lavoro e dei lavoratori aderenti alle Associazioni nazionali contraenti, nonché alla Commissione nazionale per le Casse Edili per le conseguenti verifiche di conformità.

Entro i trenta giorni successivi alla trasmissione di cui al comma precedente le Organizzazioni territoriali si incontreranno per esprimere la loro valutazione, redigendo e sottoscrivendo apposito verbale.

Il verbale deve essere trasmesso, entro dieci giorni dalla scadenza del termine di cui al comma precedente, al Presidente della Cassa Edile, il quale ne darà lettura al Comitato di Gestione in occasione della prima riunione dello stesso.

In caso di inottemperanza degli obblighi di cui al comma decimo, i bilanci ed i relativi allegati sono acquisiti direttamente dalla Commissione nazionale paritetica.

Le schede statistiche sono messe a disposizione dell'Osservatorio nazionale e degli altri Organismi a gestione paritetica.

Fermo restando quanto previsto in materia di prestazioni, le singole Casse Edili possono sottoporre alla Commissione nazionale paritetica questioni interpretative e prospettare esigenze in ordine alle materie ad esse demandate.

Nelle materie definite dal contratto nazionale, le soluzioni interpretative date dalla Commissione nazionale sono vincolanti per le Casse Edili.

La disciplina degli Statuti delle Casse Edili è contenuta negli allegati O e Q al presente contratto.

Le parti convengono che, per le attività promozionali e di procedure amministrative per la gestione del Fondo di previdenza complementare e del Fondo di assistenza sanitaria integrativa, è utilizzato il sistema delle Casse Edili, secondo criteri e modalità definiti dalle parti medesime.

§ 1 Verifica di regolarità contributiva ai fini del DOL (Durc On Line)

La verifica di regolarità contributiva ai fini del DOL (Durc On Line) è disciplinata dal D.M. 30 gennaio 2015 e s.m.i., dalle seguenti disposizioni nonché dalle ulteriori disposizioni adottate in materia dalle Associazioni nazionali contraenti. Pertanto, la predetta verifica non è suscettibile di alcuna discrezionalità da parte della Cassa edile.

1. Presso la CNCE è istituita la Banca dati nazionale delle imprese irregolari (BNI).

La Cassa Edile è obbligata a fornire mensilmente in via telematica alla Commissione nazionale paritetica per le Casse Edili l'elenco delle imprese non in regola e di aggiornare tale elenco con la medesima cadenza.

2. Condizione per la regolarità dell'impresa è che la stessa dichiari nella denuncia alla Cassa Edile, per ciascun operaio, un numero di ore - lavorate e non (specificando le causali d'assenza) - non inferiore a quello contrattuale. Per le causali d'assenza, l'impresa deve rispettare limiti e condizioni definiti in materia dalle Associazioni Nazionali contraenti.

3. L'impresa dovrà inserire nella denuncia mensile l'elenco completo dei cantieri attivi, indicando per ciascun lavoratore il singolo cantiere in cui è occupato (in modo tale da determinare l'imponibile Cassa Edile per singolo cantiere).

4. La materia è riservata alla competenza delle parti nazionali al fine di garantirne l'uniformità su tutto il territorio nazionale.

5. Le parti confermano che sono competenti ad effettuare la verifica di regolarità contributiva esclusivamente le Casse Edili appartenenti al sistema CNCE.

§ 2 - Verifica della congruità dell'incidenza della manodopera impiegata nella realizzazione di lavori edili

La verifica della congruità dell'incidenza della manodopera impiegata nella realizzazione di lavori edili è disciplinata dal D.M. n. 143 del 25 giugno 2021, nonché dall'Accordo nazionale del 10 settembre 2020 (allegato 28 del presente CCNL) e dai successivi accordi nazionali sottoscritti in materia.

La materia è riservata alla competenza delle parti nazionali al fine di garantirne l'uniformità su tutto il territorio nazionale.

Le parti confermano che sono competenti ad effettuare la verifica di congruità esclusivamente le Casse Edili appartenenti al sistema CNCE.

§ 3 - Norma premiale per i versamenti in Cassa Edile

A decorrere dal 1° ottobre 2005 è esteso alle contribuzioni, ad esclusione degli accantonamenti obbligatori, che l'impresa versa alla Cassa Edile il meccanismo premiale previsto dall'art. 29 della L. n. 341/1995 (di conversione del D.L. n.

244/1995) e successive modifiche, integrazioni e proroghe, per i contributi previdenziali e assicurativi di legge delle aziende edili.

Le parti annualmente procederanno al monitoraggio dell'andamento tra norma premiale e perseguimento delle sue finalità.

Pertanto le predette contribuzioni sono commisurate all'orario normale ordinario di lavoro dichiarato alla Cassa Edile a norma delle disposizioni di legge e del C.C.N.L., salve le esimenti di cui al citato art. 29 della L. n. 341/1995 e s.m.i.

Per disciplinare le modalità attuative dell'adempimento di cui al comma precedente, le parti firmatarie del CCNL di settore approveranno il Regolamento di attuazione dell'estensione del suddetto meccanismo premiale ai contributi versati alle Casse Edili.

Tale regolamento dovrà esplicitare le regole, le modalità e le procedure di dettaglio, secondo i principi qui di seguito elencati:

- a) il computo delle ore settimanali va riferito alla situazione individuale di ciascun lavoratore;
- b) le imprese in possesso dei requisiti necessari potranno beneficiare della riduzione contributiva con il sistema del rimborso successivo da parte della Cassa Edile;
- c) gli obblighi di formazione e di sicurezza (formazione, medico competente, ecc.), a cui sarà collegato il beneficio contributivo, dovranno essere attestati dal sistema degli Enti unificati territoriali di settore (ovvero delle Scuole Edili e dei CPT);
- d) i requisiti richiesti e il connesso beneficio contributivo dovranno riguardare indistintamente tutti i lavoratori oggetto della denuncia mensile alla Cassa Edile;
- e) nell'ipotesi in cui la Cassa Edile accerti che l'impresa beneficiaria della riduzione contributiva in oggetto abbia utilizzato lavoratori parzialmente o totalmente irregolari, l'impresa perde la riduzione contributiva per tutti i lavoratori denunciati per il periodo in cui è stata accertata l'irregolarità e per i 6 mesi successivi.

§ 4 - Commissione paritetica tecnica per la certificazione di cui al decreto legislativo n. 276/2003

Le parti nazionali provvederanno a costituire una Commissione paritetica tecnica finalizzata allo studio e approfondimento di requisiti, regole, modalità operative degli enti bilaterali di settore ai fini dell'affidamento dei compiti di certificazione dell'appalto genuino, ai sensi di quanto previsto dal D.lg.s. n. 276/2003.

La Cassa Edile, per il tramite della Commissione di certificazione, istituita ai sensi dell'art.76 del D.Lgs. n.276/2003 e per quanto previsto dall'art. 84 del medesimo decreto, sarà tenuta, a richiesta, ad emettere la certificazione di genuinità dell'appalto, sulla base di ulteriori criteri uniformi stabiliti dalle parti a livello nazionale.

§ 5 – Fondo Incentivo Occupazione

A decorrere dal 1° ottobre 2018, è istituito, al livello territoriale presso ciascuna Cassa Edile, il "Fondo incentivo all'occupazione", finalizzato ad incentivare l'occupazione giovanile ed il ricambio generazionale del settore.

Per il finanziamento del predetto Fondo, a decorrere dalla medesima data del 1° ottobre 2018 le imprese sono tenute a versare alla Cassa Edile un contributo pari allo 0,10%, calcolato sui seguenti elementi della retribuzione:

- Minimi in vigore alla data del 1° luglio 2018;
- Contingenza;
- EDR;
- ITS.

Per il Regolamento del Fondo, si fa riferimento all'Accordo nazionale del 10 settembre 2020 (allegato 26 del presente CCNL) e ad eventuali successivi accordi nazionali adottati in materia.

§ 6 Fondo Prepensionamenti

A decorrere dal 1° ottobre 2018, è istituito, presso la CNCE, il "Fondo nazionale prepensionamenti", disciplinato dal Regolamento di cui all'Accordo nazionale del 10 settembre 2020 (allegato 27 del presente CCNL) e successive modifiche e integrazioni.

A decorrere dalla medesima data del 1° ottobre 2018, le risorse del “contributo per i lavori usuranti” accantonate nelle singole Casse Edili saranno utilizzate sul territorio esclusivamente per anticipare l’accesso al pensionamento, o anche a forme anticipate di pensionamento quale l’APE sociale, degli operai del settore, secondo modalità, criteri e requisiti individuati dal medesimo Regolamento di cui sopra.

A decorrere dalla predetta data, il suddetto contributo dello 0,10% della retribuzione di cui al punto 3) dell’art. 24, è elevato nella misura complessiva dello 0,20% e ridenominato “contributo Fondo prepensionamenti”. Tale contributo, da versare in Cassa Edile, è destinato al Fondo Nazionale Prepensionamenti.

Le funzioni nazionali di indirizzo, controllo e coordinamento delle Casse Edili sono assicurate da un organismo paritetico a carattere permanente – Commissione nazionale paritetica per le Casse Edili (CNCE) – costituito tra le Associazioni nazionali contraenti Ance e Feneal-Uil, Filca-Cisl e Fillea-Cgil.

In particolare le funzioni di controllo e di coordinamento riguardano:

- la valutazione anche mediante verifiche dirette delle condizioni di equilibrio delle varie gestioni, sulla base dei bilanci che dovranno essere trasmessi dalle singole Casse Edili;
- la verifica della rispondenza alla disciplina nazionale e territoriale delle attuazioni poste in essere dalle Casse Edili. Tale verifica può avvenire anche su richiesta di una delle parti rappresentate nel Comitato di Gestione delle Casse Edili;
- la determinazione dei criteri per rendere omogenee e sistematiche le rilevazioni statistiche sull’attività delle Casse Edili;
- la predisposizione di uno schema unico di regolamento dell’attività delle Casse Edili, da portare all’approvazione delle parti nazionali sottoscritte;
- l’esame dei criteri e delle modalità in materia di verifica della regolarità contributiva;
- la proposizione alle parti nazionali sottoscritte, alle quali compete la relativa approvazione, di uno schema di convenzione con Organismi ed Istituti che interagiscono con le Casse Edili;
- la realizzazione di strumenti di formazione ed informazione dei Direttori e del personale delle Casse Edili;
- la relazione semestrale alle parti in occasione delle sessioni di concertazione, sullo stato del sistema nazionale paritetico delle Casse Edili.

Le parti riaffermano l’importanza del ruolo delle Casse Edili nel sistema contrattuale del settore, ed a tal fine ritengono necessario il potenziamento dell’attività della Commissione nazionale paritetica, in particolare per le funzioni di controllo e coordinamento.

La Commissione perseguirà in via prioritaria i seguenti obiettivi:

1) verifica della situazione delle prestazioni collaterali effettuate dalle Casse Edili per fornire indicazioni dirette a:

- realizzare una maggiore qualificazione dell’attività delle Casse;
- concentrare la spesa sugli interventi più validi;
- determinare l’armonizzazione e la maggiore omogeneità dei trattamenti sul territorio;

2) adozione per i bilanci delle Casse Edili e dei relativi piani dei conti di uno schema predisposto dalla Commissione nazionale paritetica per le Casse Edili. Le Casse Edili sono tenute ad applicare il suddetto schema e a trasmettere immediatamente alla Commissione nazionale i bilanci approvati con riferimento all’esercizio finanziario scaduto il 30 settembre dell’anno precedente per le conseguenti verifiche di conformità;

3) - attuazione di un sistema informatico a rete per il collegamento tra le Casse Edili;

- predisposizione di modelli unici di denuncia mensile e del modello di versamento delle contribuzioni e accantonamenti.

Per il modello di Denuncia Unica Edile (DUE), si fa riferimento all’accordo di cui all’Allegato 4 del CCNL 21 febbraio 2025 (allegato 46 del presente CCNL) e ai successivi accordi nazionali sottoscritti in materia.

Art. 109

**ENTI PARITETICI TERRITORIALI UNIFICATI PER LA FORMAZIONE E LA SICUREZZA (SCUOLE EDILI - COMITATI PARITETICI TERRITORIALI PER LA PREVENZIONE INFORTUNI, L’IGIENE E L’AMBIENTE DI LAVORO (CPT)
FORMEDIL – ENTE UNICO FORMAZIONE E SICUREZZA**

Le parti sociali ribadiscono la necessità che sull'intero territorio nazionale si proceda all'unificazione tra Scuole Edili e Comitati paritetici territoriali (CPT), ferma restando la rilevanza delle specifiche funzioni attribuite a ciascuno di tali Enti.

Pertanto, le disposizioni contrattuali e gli accordi nazionali relativi rispettivamente alle Scuole edili e ai CPT devono intendersi riferiti all'Ente paritetico territoriale unificato per la formazione e la sicurezza. Nei territori in cui non sia ancora presente il predetto Ente unificato, le disposizioni contrattuali e gli accordi nazionali relativi a quest'ultimo devono intendersi riferiti alla Scuola edile e al CPT per quanto di rispettiva competenza.

Le parti nazionali si riservano di approvare la proposta di Statuto tipo dell'Ente paritetico territoriale unificato per la formazione e la sicurezza varata dal Formedil - Ente unico formazione e sicurezza, al quale le Associazioni territoriali sono impegnate ad adeguarsi.

A decorrere dal 1° ottobre 2022, la contribuzione destinata all'Ente paritetico territoriale formazione e sicurezza sarà pari all'1%, di cui lo 0,50% destinato alla formazione e lo 0,50% destinato alla sicurezza sul lavoro.

Per i territori in cui il contributo per l'Ente territoriale formazione e sicurezza sia inferiore all'aliquota dell'1% e in cui, comunque, il predetto Ente eroghi gratuitamente corsi di formazione, ferma restando l'aliquota dell'1%, a decorrere dal 1° ottobre 2022, le eventuali riserve generate dall'aumento del contributo dovranno essere utilizzate per incrementare la formazione e le premialità per le imprese richiamate dal Protocollo Formazione e sicurezza di cui all'Allegato 2 del CCNL 3 marzo 2022 (Allegato 32 del presente CCNL), secondo le modalità definite con il Regolamento nazionale.

La formazione professionale costituisce un campo di grande importanza, nel quale va esercitato il massimo impegno, per un'azione generalizzata di informazione e formazione per la sicurezza.

Infatti lo svolgimento di un'adeguata attività di formazione concorre sicuramente in modo rilevante alla diminuzione dei fattori di rischio lavorativo connessi alle peculiari caratteristiche dell'attività produttiva nell'industria delle costruzioni.

La formazione professionale demandata alle Scuole Edili/Enti unificati deve essere potenziata e generalizzata nel territorio nazionale, nel duplice aspetto della formazione specifica per la sicurezza e di quella integrata nella formazione per l'attività produttiva.

A tal fine è determinante il ruolo del Formedil - Ente unico formazione e sicurezza, nel fornire gli opportuni indirizzi ai singoli Enti territoriali (Scuole Edili e Comitati territoriali paritetici per la prevenzione infortuni/Enti unificati).

Le parti individuano quali interventi prioritari per la formazione alla sicurezza quelli rivolti a:

- a) lavoratori operai e impiegati tecnici che si inseriscono per la prima volta nel settore;
- b) lavoratori assunti con contratto di apprendistato;
- c) tecnici, capisquadra, capicantiere e preposti;
- d) lavoratori occupati;
- e) tecnici dei Comitati paritetici territoriali per la prevenzione infortuni, l'igiene e l'ambiente di lavoro/Enti unificati.

Ai sensi dell'Allegato 2 del Ccnl 3 marzo 2022 (allegato 32 del presente CCNL), unitamente alla predisposizione del Catalogo Formativo Nazionale (CFN), da parte del Formedil - Ente unico formazione e sicurezza, tutte le Scuole edili/Enti unificati territoriali dovranno obbligatoriamente adeguare l'offerta formativa istituzionale, anch'essa prevista nel CFN, in piena sinergia con gli enti formativi regionali di settore.

È demandata alle Organizzazioni sindacali territoriali dei datori di lavoro e dei lavoratori aderenti alle Associazioni nazionali contraenti la istituzione di un Comitato paritetico a carattere permanente (CPT o Ente unificato territoriale per la formazione e la sicurezza) per lo studio dei problemi inerenti alla prevenzione degli infortuni, all'igiene e in generale al miglioramento dell'ambiente di lavoro, formulando proposte e suggerimenti e promuovendo idonee iniziative.

Al Comitato paritetico/Ente unificato le Organizzazioni territoriali dei lavoratori, i rappresentanti sindacali di cui all'art. 103 del presente CCNL, per i cantieri e stabilimenti di rispettiva competenza, nonché i singoli lavoratori, segnaleranno i problemi della sicurezza, dell'igiene e delle condizioni ambientali.

Spetta inoltre al Comitato paritetico/Ente unificato esaminare i problemi segnalati dall'Organizzazione territoriale dei datori di lavoro e dalle singole imprese relativamente all'attuazione delle norme di prevenzione infortuni e di igiene nei luoghi di lavoro, nonché quelli inerenti alle condizioni ambientali.

Le Associazioni nazionali contraenti, annettendo rilievo prioritario alla sicurezza e all'igiene del lavoro nei cantieri e al miglioramento delle condizioni ambientali degli stessi, si impegnano a promuovere il funzionamento dei Comitati paritetici/Enti unificati di cui al presente articolo, a coordinare le iniziative e a proporre agli stessi i più opportuni indirizzi per l'azione ad essi demandata. Per il finanziamento dei Comitati paritetici/Enti unificati si provvede mediante il contributo di cui al presente articolo.

La costituzione ed il funzionamento dei Comitati paritetici/Enti unificati sono disciplinati dagli accordi delle parti sociali.

I Comitati paritetici o gli Enti unificati assumeranno la funzione prevista dall'art. 51 del D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i., di prima istanza di riferimento in merito a controversie sorte sull'applicazione dei diritti di rappresentanza, informazione e formazione in materia di sicurezza.

* * *

Limitatamente ai territori nei quali i Comitati paritetici/Enti unificati non sono effettivamente presenti, le Associazioni sottoscritte riaffermano l'obbligo per tutte le proprie Organizzazioni aderenti a provvedere all'immediata costituzione del Comitato paritetico/Ente unificato e a rendere il Comitato paritetico/Ente unificato concretamente operante nell'area di propria competenza.

I Comitati paritetici operano sulla base dello schema-tipo di Statuto di cui all'accordo del 20 giugno 1996.

In questo contesto, le parti sottolineano l'esigenza del rafforzamento del ruolo affidato al Formedil - Ente unico formazione e sicurezza, il quale è chiamato a svolgere in modo incisivo il compito di coordinamento dei Comitati paritetici esistenti/Enti unificati e di supporto alle Organizzazioni territoriali dei datori di lavoro e dei lavoratori, per il superamento delle eventuali difficoltà che dovessero frapporsi alla generalizzazione dell'istituto su tutto il territorio nazionale.

* * *

Eventuali accorpamenti anche con la Cassa Edile potranno essere proposti dalle Parti territoriali unitariamente, sempre con l'obiettivo del perseguimento della razionalizzazione dei costi e con riferimento alle particolari esigenze territoriali del settore. Tale processo verrà attuato secondo quanto previsto dalla lett. E del Protocollo sugli Enti Bilaterali di cui al CCNL 1° luglio 2014 (allegato 18 del presente CCNL) e, su richiesta delle Organizzazioni territoriali, le parti nazionali dovranno preventivamente concordare tale processo entro 60 giorni dalla richiesta.

* * *

FORMEDIL – ENTE UNICO FORMAZIONE E SICUREZZA

Il Formedil - Ente unico formazione e sicurezza assume le funzioni svolte da Cncpt e Formedil, ferme restando le specificità delle diverse missioni relative alle rispettive attività istituzionali che dovranno essere inquadrare in una logica di sistema bilaterale unico con funzioni distinte.

Il finanziamento, posto a carico dei rispettivi Organismi paritetici territoriali, anche unificati, è fissato nella misura complessiva dello 0,03%, da destinarsi al 50% per la funzione formativa e al 50% per la funzione sicurezza.

L'Ente unico costituisce per l'edilizia l'organismo paritetico nazionale per dettare linee guida ed esercitare azioni di indirizzo, controllo e coordinamento degli organismi paritetici territoriali di cui all'art. 51 del D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i.

L'Ente unico svolge le attività inerenti la formazione e la sicurezza sul lavoro, sulla base dei parametri individuati nell'ambito del Protocollo sugli Enti bilaterali di cui all'Allegato 8 del CCNL 1° luglio 2014 (allegato 18 del presente CCNL).

Le attività cui è preposto il Formedil - Ente unico formazione e sicurezza sono richiamate nel Protocollo sugli enti bilaterali di cui all'Allegato 2 del CCNL 18 luglio 2018 (allegato 21 del presente CCNL), nonché negli Allegati 2, 3 e 21 del CCNL 3 marzo 2022 (Allegati 32, 33 e 38 del presente CCNL).

Tra i compiti del Formedil - Ente unico formazione e sicurezza dovrà in particolare essere incentivata l'attività per il rilascio dell'asseverazione dell'adozione e della efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione della sicurezza prevista dal D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i., secondo la norma UNI 11751:2019, nonché la sottoscrizione di accordi a

livello locale in merito alla sorveglianza sanitaria, al fine di aiutare le imprese per una maggiore sostenibilità dei costi e di garantire ai lavoratori l'effettività della visita di controllo.

Ai sensi di quanto previsto dal Protocollo Formazione e sicurezza di cui all'Allegato 2 del CCNL 3 marzo 2022 (allegato 32 del presente CCNL), al Formedil - Ente unico formazione e sicurezza è demandata la definizione, di concerto con le parti sociali, di un Catalogo Formativo Nazionale (CFN) rivolto ai fabbisogni delle imprese e aggiornato, con particolare attenzione al green building, rischio sismico, bioedilizia, risparmio energetico, recupero, manutenzione, digitalizzazione, etc. Il CFN è disciplinato dall'accordo di cui all'Allegato 2 del CCNL 21 febbraio 2025 (allegato 44 del presente CCNL) e da eventuali successivi accordi nazionali sottoscritti in materia.

Al Formedil - Ente unico formazione e sicurezza è demandato di procedere, altresì, al potenziamento e all'aggiornamento della Borsa Lavoro Edile Nazionale (BLEN.it), anche prevedendo modalità per favorire l'occupazione dei soggetti oggetto di formazione certificata (CFN) da parte delle Scuole Edili/Enti unificati. Al riguardo le parti definiranno specifiche linee guida che saranno allegate, come parti integranti, al CCNL.

Presso il Formedil - Ente unico formazione e sicurezza è istituita un'apposita Commissione nazionale, composta dallo stesso Ente unico, dalle parti sociali, dalla CNCE e dal SANEDIL, deputata alla definizione di un progetto nazionale straordinario di sorveglianza sanitaria nei cantieri edili e alla redazione del regolamento operativo in materia, secondo quanto previsto dagli Allegati 2 e 20 del CCNL 3 marzo 2022 (allegati 32 e 37 del presente CCNL). Per la definizione di tale progetto, si fa riferimento all'accordo di cui all'allegato 3 del CCNL 21 febbraio 2025 (allegato 45 del presente CCNL) e ad eventuali successivi accordi nazionali sottoscritti in materia.

L'esercizio finanziario dell'Ente unico ha decorrenza dal 1° ottobre al 30 settembre dell'anno successivo.

Lo Statuto del Formedil - Ente unico formazione e sicurezza, sottoscritto dalle parti sociali costituenti, è allegato al presente contratto (allegato W del presente CCNL), del quale forma parte integrante.

Art. 110

PREVEDI – Fondo Pensione Complementare per i Lavoratori delle Imprese Industriali ed Artigiane Edili ed Affini

Le parti hanno concordato di procedere all'istituzione di un sistema di previdenza complementare per i lavoratori del settore.

Tale sistema è concretizzato attraverso la costituzione di un Fondo nazionale di settore, denominato Fondo Prevedi, secondo quanto previsto dagli accordi nazionali sottoscritti sulla materia.

Art. 110-bis

SANEDIL – Fondo Nazionale di Assistenza Sanitaria Integrativa per i lavoratori dell'edilizia

Al fine di uniformare le prestazioni sanitarie su tutto il territorio nazionale, con l'accordo di rinnovo del CCNL sottoscritto il 18 luglio 2018 le Associazioni nazionali contraenti hanno concordato di costituire un Fondo nazionale per l'assistenza sanitaria integrativa nel settore edile, volto al riconoscimento per gli operai e per gli impiegati di medesime prestazioni.

Tale Fondo, denominato SANEDIL, è stato istituito dalle predette Associazioni nazionali, unitamente alle altre Parti Sociali del settore edile, nel novembre 2018.

Per gli operai, il Fondo è finanziato da un contributo a carico del datore di lavoro pari allo 0,60%, da versare su un minimo di 120 ore, sulle seguenti voci retributive:

- Minimo;
- Contingenza;
- EDR;
- ITS.

Il suddetto contributo è versato in Cassa Edile, con le seguenti decorrenze:

- 0,35% dal 1° ottobre 2018;
- 0,60% complessivo (0,35% più 0,25%) dal 1° ottobre 2020, data di avvio dell'operatività del Fondo.

Tutte le prestazioni sanitarie in essere nelle Casse edili a livello territoriale si considerano automaticamente decadute al 30 settembre 2020.

Per gli impiegati, la contribuzione è fissata, a decorrere dal 1° ottobre 2018, in misura pari allo 0,26% sulle seguenti voci retributive:

- Minimo;
- Contingenza;
- EDR;
- Premio di produzione.

Le imprese potranno, a loro discrezione, versare detta contribuzione afferente gli impiegati o tramite le Casse Edili o direttamente al Fondo.

Fermo restando quanto sopra, per l'operatività del Fondo si fa riferimento agli accordi sottoscritti dalle parti sociali istitutive.

RAPPORTI TRA LE PARTI SOCIALI

Art. 111

SISTEMA DI CONCERTAZIONE E DI INFORMAZIONE

1.1. Le parti concordano la istituzione di un sistema di concertazione e di informazione, sulle materie e secondo i criteri stabiliti dalla presente disciplina.

Il sistema di concertazione e di informazione, la cui regolamentazione è riservata alla competenza delle Associazioni nazionali stipulanti, si inserisce nell'ambito delle relazioni intersindacali a carattere non negoziale.

1.2. Il sistema di concertazione tra le parti, ferma restando la loro rispettiva autonomia, è finalizzato ai seguenti obiettivi:
– sviluppare momenti e luoghi di confronto tra le parti sulle dinamiche settoriali del mercato nazionale e dei mercati locali, sulle politiche industriali, su costo e mercato del lavoro e sulla formazione professionale;
– definire gli obiettivi da assegnare al sistema degli enti paritetici nazionali e territoriali.

1.3. Per l'appropriato sviluppo del sistema di concertazione le parti convengono sulla costituzione dell'Osservatorio, quale strumento di rilevazione dei fenomeni del settore, le cui funzioni sono disciplinate dall'apposito Regolamento.

Per la sua attività l'Osservatorio si avvale della struttura della Commissione nazionale paritetica per le Casse Edili e può ricorrere a soggetti esterni per la predisposizione di rapporti sull'industria delle costruzioni.

1.4. L'Osservatorio analizza ed elabora i seguenti dati:

- evoluzione della domanda pubblica, degli investimenti privati e delle opere di pubblica utilità finanziate con capitale privato;
- evoluzione dell'offerta, analizzando la tipologia delle imprese, i livelli di concentrazione e specializzazione, i livelli di produttività e di costo;
- l'andamento del mercato del lavoro, con riferimento a: fabbisogni e livelli occupazionali, processi di ingresso nel settore e di mobilità, tempi di occupazione, orari e livelli retributivi, formazione professionale, andamento della sicurezza, struttura del costo del lavoro e riflessi sul piano occupazionale e contributivo.

1.5. La concertazione si attua con sessioni semestrali delle parti sociali.

A livello nazionale:

in occasione della sessione semestrale di concertazione le parti si confrontano sugli indirizzi generali del settore anche al fine di individuare obiettivi comuni su:

- politica degli investimenti pubblici, politiche di incentivazione degli investimenti privati e di finanziamento privato delle opere di pubblica utilità;

- politica industriale, individuando gli interventi finalizzati ai processi di concentrazione e specializzazione, di qualificazione ed innovazione organizzativa e tecnologica, a sostegno della ricerca e della sperimentazione, nonché delle forme di agevolazione sul credito;
- politica del lavoro, con riguardo a: struttura del costo del lavoro, lavoro irregolare e adempimenti contributivi; sistema degli strumenti di sostegno al reddito e alla ricollocazione dei lavoratori; regole del mercato del lavoro anche in funzione della mobilità e flessibilità dell'occupazione; sicurezza e prevenzione degli infortuni; formazione professionale;
- politiche da perseguire attraverso gli enti paritetici nazionali e territoriali, in particolare in materia di formazione professionale, adempimenti contributivi, sicurezza e prevenzione.

A livello territoriale:

nella sessione semestrale territoriale, il confronto è finalizzato, sulla base degli indirizzi determinati dalla sessione nazionale e dal rapporto dell'Osservatorio, alla definizione di comuni obiettivi su:

- mercato locale degli investimenti in relazione all'utilizzo delle risorse finanziarie pubbliche e private e alle previsioni di realizzazione delle opere;
- mercato locale del lavoro in relazione agli andamenti occupazionali, all'utilizzo degli strumenti di sostegno al reddito, ai livelli di mobilità;
- attività degli enti paritetici territoriali, nel campo della prevenzione infortuni, della formazione professionale, degli adempimenti contributivi, secondo i criteri stabiliti dalle Associazioni nazionali.

L'Organizzazione territoriale aderente all'Ance fornirà anche informazioni in merito all'utilizzo sul territorio dei contratti di lavoro in somministrazione, a termine ed il distacco dei lavoratori, nonché del lavoro straordinario.

1.6. Con periodicità semestrale su richiesta dei sindacati regionali dei lavoratori aderenti alle Associazioni nazionali stipulanti, le Organizzazioni regionali dei datori di lavoro aderenti all'Ance si incontreranno con i predetti sindacati dei lavoratori per esaminare congiuntamente la situazione del settore.

Nel corso di tale incontro le Organizzazioni regionali dei datori di lavoro forniranno informazioni globali per la Regione di competenza e sullo stato e sulle prospettive della produzione e dell'occupazione nel settore, sulla struttura dell'occupazione per sesso, per età e categoria e sul mercato del lavoro, sulla formazione professionale nel territorio, sulle previsioni di sviluppo del settore medesimo anche in riferimento alle evoluzioni tecnologiche.

Le informazioni di cui sopra potranno essere distinte in relazione ai seguenti comparti:

- opere pubbliche;
- edilizia non abitativa pubblica e privata;
- edilizia abitativa pubblica e privata.

1.7. Ferma restando l'autonomia della attività imprenditoriale e le rispettive distinte responsabilità delle imprese e dei lavoratori, di norma una volta l'anno, nel primo quadrimestre, in appositi incontri convocati dall'Associazione nazionale imprenditoriale su richiesta delle Associazioni nazionali dei lavoratori, le singole grandi imprese a carattere nazionale – intese per tali quelle la cui sfera normale di attività si proietta sull'intero territorio nazionale e sull'insieme dei comparti fondamentali dell'industria delle costruzioni e per le quali risulti mediamente nel triennio precedente un fatturato in lavori non inferiore a euro 51.645.690 l'anno – forniranno alle RSU unitamente alle Associazioni nazionali dei lavoratori informazioni su:

- situazione e previsioni, produttive ed occupazionali dell'impresa;
- struttura e andamento dell'occupazione, per età, sesso e categoria;
- posizione sui mercati interni ed internazionali;
- mutamenti organizzativi e tecnologici e conseguenze nelle condizioni di lavoro;
- programmi formativi in relazione alle necessità e qualificazione delle risorse umane;
- programmi di azione in materia di sicurezza e prevenzione degli infortuni.

La stessa procedura sarà applicata per i consorzi operativi a carattere nazionale aventi le medesime caratteristiche e per i quali risulti mediamente nel triennio precedente un fatturato in lavori non inferiore a euro 51.645.690 l'anno.

1.8. Ferma restando l'autonomia della attività imprenditoriale e le rispettive distinte responsabilità delle imprese e dei lavoratori, di norma una volta l'anno, nel primo quadrimestre, in appositi incontri convocati dall'Organizzazione territoriale dei datori di lavoro di cui all'art. 38 aderente all'ANCE su richiesta delle Organizzazioni territoriali dei lavoratori di cui allo stesso articolo, le singole imprese e i consorzi operativi che svolgono attività nella circoscrizione territoriale di competenza, la cui sfera normale di attività si proietta nell'insieme dei comparti fondamentali dell'industria delle costruzioni e che abbiano normalmente alle dirette dipendenze nella circoscrizione medesima non meno di 120

lavoratori, forniranno alle RSU unitamente alle Organizzazioni sindacali territoriali informazioni per il suddetto ambito territoriale e con riferimento anche ai singoli cantieri.

Le informazioni sono relative a:

- situazioni e previsioni produttive ed occupazionali per età, sesso e categoria;
- struttura dell'occupazione;
- fabbisogni formativi;
- lavorazioni affidate in appalto o subappalto a norma dell'art. 14;
- attuazioni in materia di sicurezza.

La medesima procedura sarà applicata per l'impresa o consorzio operativo, aggiudicatario di un appalto pubblico di notevole rilevanza e di importo di aggiudicazione non inferiore a euro 18.075.991, sempreché l'impresa o il consorzio non rientri nella previsione di cui al punto 1.7.

1.9. Nel caso di richieste o comportamenti in contrasto con la presente disciplina, la questione è automaticamente di competenza delle Associazioni nazionali stipulanti, le quali si incontreranno, entro 15 giorni dalla richiesta delle parti, per l'esame e la definizione della controversia interpretativa.

Art. 112

OSSERVATORIO

1. L'Osservatorio settoriale sull'industria delle costruzioni ha lo scopo di realizzare un sistema informativo e di rilevazione dei fenomeni dell'industria delle costruzioni, al fine di accrescerne la conoscenza, nonché di rappresentare un appropriato supporto per l'attuazione ai vari livelli del sistema di concertazione, secondo le modalità e per le materie disciplinate dal CCNL.

2. L'Osservatorio analizza ed elabora, su scala nazionale e territoriale, i seguenti dati aggregati:

- evoluzione della domanda pubblica, degli investimenti privati e delle opere di pubblica utilità finanziate con capitale privato;
- evoluzione dell'offerta, analizzando la tipologia delle imprese, i livelli di concentrazione e specializzazione, i livelli di produttività e di costo;
- l'andamento del mercato del lavoro, con riferimento a: fabbisogni e livelli occupazionali, processi di ingresso nel settore mobilità, tempi di occupazione, orari e livelli retributivi, formazione professionale, andamento della sicurezza, struttura del costo del lavoro e riflessi sul piano occupazionale e contributivo.

3. L'Osservatorio metterà in atto un sistema coordinato di raccolta di informazioni che abbia come punti di riferimento, per l'acquisizione e restituzione dei dati, gli Organismi paritetici di settore operanti sul territorio nazionale. A tal fine si procederà alla raccolta ed alla elaborazione delle schede statistiche di cui all'art. 108 da allegare ai bilanci delle Casse Edili e dei dati desumibili dagli Enti unificati territoriali (ovvero Scuole edili e CPT). Successivamente saranno individuate informazioni più analitiche, sulla base di un programma di lavoro che progressivamente amplierà, standardizzandole, le informazioni che entreranno a far parte dell'Osservatorio nazionale e degli Organismi paritetici territoriali. Entro sei mesi dalla stipula del CCNL sarà prodotto il primo rapporto in base ai dati acquisiti e sarà predisposto il programma operativo per il primo anno.

In prima istanza i dati da acquisire entro un anno sono:

- distribuzione della occupazione per qualifiche ed età;
- ore lavorate;
- struttura delle imprese per classe di addetti;
- infortuni, malattia, cassa integrazione;
- aggiudicazioni da parte delle stazioni appaltanti.

4. L'Osservatorio, per il suo funzionamento, utilizza anche i dati elaborati da ciascuna organizzazione e le informazioni derivanti da Organismi pubblici e privati.

5. L'Osservatorio avrà una sua struttura inserita nella Commissione nazionale paritetica per le Casse Edili.

La Commissione nazionale predetta predisporrà un regolamento per il funzionamento dell'Osservatorio e il programma operativo individuando entro tre mesi:

- gli obiettivi da raggiungere per fasi progressive;
- le risorse umane dedicate;
- i soggetti esterni per la predisposizione dei rapporti sull'industria delle costruzioni;
- periodicità e livelli dei rapporti;
- il budget di riferimento per ogni anno di attività, nell'ambito delle risorse complessivamente destinate al finanziamento degli Organismi paritetici nazionali.

6. L'Osservatorio si avvale di un Comitato scientifico formato da sei membri designati pariteticamente dall'Ance e dai Sindacati nazionali contraenti.

In particolare il Comitato scientifico, all'interno del programma operativo predisposto dalla CNCE, approverà:

- la metodologia generale di raccolta, l'elaborazione e confronto delle informazioni in forma ordinaria e appropriata;
- la produzione di rapporti sullo stato e le prospettive del settore.

Art. 113

CONCERTAZIONE PER LE GRANDI OPERE

Per le opere pubbliche di grandi dimensioni di importo non inferiore a 50 Milioni di euro, che rientrino nella programmazione strategica Nazionale o Europea, è introdotta una procedura di concertazione preventiva a cui partecipano le Associazioni nazionali stipulanti il presente contratto, quelle territoriali interessate ad esse aderenti e le imprese aggiudicatrici dell'appalto.

La suddetta procedura di concertazione sarà attivata, su istanza delle imprese aggiudicatrici o delle OO.SS. firmatarie del presente CCNL, per il tramite delle associazioni datoriali sottoscrittrici.

L'eventuale accordo impegna le parti firmatarie e attiene, in particolar modo laddove le opere insistano su più Province o Regioni, i profili logistici del cantiere, i rapporti con gli organismi paritetici di settore, la sicurezza del lavoro, gli orari di lavoro, la disciplina applicabile per quanto attiene il livello territoriale di contrattazione, e per tali materie è sostitutivo della contrattazione integrativa territoriale stipulata per le circoscrizioni su cui incide il lavoro.

Tenuto conto della rilevanza delle opere oggetto del presente articolo, al fine di favorire la massima celerità nella realizzazione delle opere, la piena sicurezza per i lavoratori interessati e al contempo la massima occupazione possibile, è stabilito che nel rispetto delle previsioni di legge e del presente CCNL, ove le caratteristiche progettuali ed i regimi di produzione ne determinino la necessità, l'organizzazione del lavoro, da definirsi nell'ambito dell'accordo di cui al secondo capoverso, sia disposta in base a regimi di orario a squadre definite in termini di organici e mansioni, operanti su turni di lavoro alternati, avvicendati, notturni, festivi e, laddove previsto, a ciclo continuo mediante l'attività minima di quattro squadre operanti su turni avvicendati per un massimo di 8 ore a turno, sette giorni su sette, con applicazione delle previste relative condizioni normative e retributive di cui al CCNL medesimo.

Art. 113 – bis

Per le opere, i lavori e gli interventi progettuali che rivestano particolare interesse nel contesto sociale e territoriale e che richiedano specifiche modalità lavorative, anche al fine di favorire la massima celerità nella realizzazione delle stesse e la piena sicurezza per i lavoratori interessati, l'impresa aggiudicataria dell'appalto e la rappresentanza sindacale unitaria (o, in assenza di quest'ultima, le organizzazioni sindacali territoriali aderenti alle organizzazioni nazionali stipulanti il presente contratto), possono stabilire che, nel rispetto delle previsioni di legge e del presente contratto, l'organizzazione del lavoro sia disposta in base a regimi di orario a squadre definite in termini di organici e mansioni, operanti su turni di lavoro alternati, avvicendati, notturni, festivi e, laddove previsto, a ciclo continuo mediante l'attività minima di quattro squadre operanti su turni avvicendati per un massimo di 8 ore a turno, sette giorni su sette, con applicazione delle previste relative condizioni normative e retributive previste dalla contrattazione nazionale e territoriale vigente.

Art. 114

BORSA LAVORO EDILE NAZIONALE (BLEN.it)

La Borsa Lavoro Edile Nazionale, unitamente alle misure adottate a seguito degli avvisi comuni, DURC, Congruità e del documento degli Stati Generali del 14 maggio 2009, è uno strumento individuato dalle parti per la valorizzazione piena dei lavoratori nel processo produttivo dell'edilizia, anche attraverso la formazione, nonché per contrastare il lavoro nero, il lavoro sommerso, il caporalato e l'intermediazione passiva della manodopera gestita dalla criminalità organizzata.

Le parti sociali concordano di riconoscere al Formedil – Ente unico formazione e sicurezza un ruolo fondamentale e attivo nella gestione e implementazione dell'incontro tra domanda e offerta di lavoro.

Le parti predispongono un sistema che possa effettivamente rispondere alle esigenze del mercato e del settore su tutto il territorio nazionale.

Al Formedil – Ente unico formazione e sicurezza è affidata la realizzazione di un sistema efficace che tenga conto delle peculiarità del settore e che sia volto a specifiche finalità quali:

- ottimizzare la circolazione delle informazioni tra lavoratori disoccupati o inoccupati e imprese del settore sulle opportunità lavorative e sulle offerte formative, con lo scopo di favorire l'incontro tra la domanda e l'offerta di lavoro, mediante l'istituzione della banca del lavoro informatizzata presso ciascun Ente unificato territoriale/Scuola edile, collegata alla Borsa lavoro, a cui affluiscono i curricula dei lavoratori e le offerte lavorative delle imprese edili;
- fornire assistenza alle imprese in relazione ai bisogni formativi e occupazionali;
- favorire l'orientamento della richiesta-offerta di lavoro dei suddetti lavoratori;
- predisporre l'attivazione degli standard minimi e le misure atte a certificare i crediti formativi;
- incentivare gli accordi ministeriali per l'ingresso dei lavoratori stranieri attraverso la formazione all'estero per l'inserimento e il collocamento nel settore.

La Borsa del Lavoro Edile Nazionale è accessibile attraverso il Portale BLEN.it, che costituisce un unico punto di raccordo nazionale, tramite il quale è possibile:

- sviluppare il matching tra domanda ed offerta di lavoro nel settore delle costruzioni, ottimizzando la circolazione delle informazioni e consentendo una maggiore valorizzazione delle professionalità dei lavoratori in ambito locale e nazionale;
- assistere le imprese e i lavoratori in relazione ai fabbisogni occupazionali e formativi;
- fornire informazioni sulle dinamiche interne al mercato del lavoro del settore, necessarie alla definizione di politiche attive e all'individuazione delle criticità cui far fronte attraverso azioni mirate a livello territoriale e/o nazionale.

Il Formedil – Ente unico formazione e sicurezza, in tutte le sue articolazioni, attua un sistema che, fermo restando le autorizzazioni previste da parte della Pubblica Amministrazione e sulla base delle finalità sopra descritte, preveda:

- l'assunzione, da parte delle Scuole Edili/Enti unificati, di un ruolo attivo volto a favorire lo sviluppo dell'occupazione e l'incontro tra la domanda e l'offerta di lavoro, attraverso il sistema di autorizzazione presso la competente P.A.;
- la possibilità, per le imprese in regola con la contribuzione contrattuale alla Cassa Edile, di consultare direttamente i curricula dei lavoratori in cerca di occupazione e di pubblicare al contempo le proprie offerte di lavoro presso gli sportelli costituiti nelle Scuole Edili/Enti unificati;
- la possibilità per le persone in cerca di lavoro di consultare gratuitamente le offerte di lavoro delle imprese aderenti alla Cassa Edile in modo da poter prospettare le proprie candidature.

La Borsa Lavoro opera sulla base dei seguenti criteri e modalità:

- la Scuola Edile/Ente unificato territoriale nei casi di crisi aziendale, mancanza temporanea di commesse, fine fase lavoro, licenziamenti, riceve l'elenco dei lavoratori che saranno interessati dai provvedimenti;
- tali elenchi saranno visionati dalla Scuola edile/Ente unificato territoriale al fine di valutare, sulla base delle professionalità esistenti, possibili percorsi di qualificazione e riqualificazione da attivare, anche in relazione agli accordi territoriali locali che prevedono ammortizzatori in deroga e le relative risorse, nonché ai programmi di formazione attivabili attraverso i fondi di formazione interprofessionali o europei;
- la Scuola Edile/Ente unificato territoriale effettuerà una ricognizione individuale delle competenze possedute dai lavoratori e dei necessari piani formativi di qualificazione/ riqualificazione acquisendo la disponibilità del lavoratore alla partecipazione alla formazione;
- la Scuola Edile/Ente unificato territoriale inserirà in una apposita banca dati, condivisa con la Cassa edile territoriale ed un server nazionale, i nominativi di cui al punto precedente con relativa qualifica, mansione, anzianità di settore e dichiarazione di disponibilità dei lavoratori a frequentare i corsi di qualificazione e riqualificazione professionale;

- tale banca dati deve essere predisposta in modo da permettere il convenzionamento con il Centro dell'impiego competente al fine di dare una evidenza pubblica al profilo professionale ed alla condizione del lavoratore nel rispetto delle norme sulla privacy, ed in supporto alla sua attività di collocamento.

Alla Scuola Edile/Ente unificato è demandato il compito di monitorare i fabbisogni occupazionali delle imprese a livello locale, al fine di determinare le necessità di ordine formativo sul territorio.

Presso ciascuna Scuola Edile/Ente unificato territoriale è costituito uno specifico sportello con il compito di effettuare la ricognizione individuale del bilancio delle competenze, rilevare aspettative e fabbisogni, al fine di sviluppare assieme al lavoratore un piano di sviluppo professionale sulla base delle linee guida che saranno elaborate dal Formedil nazionale-Ente unico formazione e sicurezza.

Gli accordi di cui all'art. 38 del presente CCNL potranno prevedere che alle imprese che assumano i lavoratori iscritti negli elenchi di cui al presente articolo, possano essere riconosciute agevolazioni contributive in Cassa Edile.

Di ciascuna azione formativa di cui al presente articolo sarà effettuata specifica registrazione sulla Carta di Identità Professionale Edile (CIPE) definita dalla CNCE, rilasciata dalle Casse edili e gestita dal sistema degli Enti bilaterali del settore, ai sensi dell'Allegato 2 del CCNL 3 marzo 2022 (allegato 32 del presente CCNL).

Stante l'importanza e la funzione strategica della Borsa Lavoro Edile Nazionale (Blen.it), al Formedil - Ente unico formazione e sicurezza è demandato di procedere al suo potenziamento e aggiornamento, anche prevedendo modalità per favorire l'occupazione dei soggetti oggetto di formazione certificata (CFN) da parte delle Scuole Edili/Enti Unificati territoriali. Al riguardo saranno definite dalle parti nazionali le specifiche Linee guida.

Art. 115 **ACCORDI INTERCONFEDERALI**

Gli accordi stipulati dalla Confederazione Generale dell'Industria Italiana con le Confederazioni dei lavoratori, anche se non esplicitamente richiamati nel presente contratto, si considerano parte integrante del contratto medesimo, nei limiti della rispettiva rappresentanza.

Per l'accordo interconfederale 5 maggio 1965 sui licenziamenti per riduzione di personale resta fermo quanto stabilito dall'art. 6 e dal relativo "Chiarimento a verbale" dell'accordo medesimo.

Art. 116 **NORMALIZZAZIONE DEI RAPPORTI SINDACALI**

Le Associazioni nazionali contraenti concordemente convengono che qualsiasi accordo in materia di disciplina collettiva del rapporto di lavoro, sia per quanto riguarda gli elementi economici, sia per quanto attiene alle norme generali e regolamentari, deve essere concordato esclusivamente tra le medesime Associazioni nazionali, salvo quanto è stato specificatamente demandato alle Organizzazioni territoriali aderenti alle Associazioni nazionali contraenti.

Per i rapporti a livello di unità produttiva si fa rinvio alle disposizioni del presente contratto e degli accordi nazionali che fanno espresso riferimento a tali rapporti.

Art. 117 **ESTENSIONE DI CONTRATTI STIPULATI CON ALTRE ASSOCIAZIONI**

Qualora le Associazioni dei lavoratori firmatarie del presente contratto o le Organizzazioni territoriali ad esse aderenti dovessero concordare con altre Associazioni di datori di lavoro, industriali o artigiane, condizioni meno onerose di quelle previste dal presente contratto, tali condizioni si intendono estese alle aziende che abbiano le medesime caratteristiche e che siano associate ad Organizzazioni aderenti alle Associazioni nazionali stipulanti il presente contratto.

Tale estensione si verifica dopo che le condizioni suddette siano state accertate nella loro sfera di applicazione con verbale redatto fra le Organizzazioni interessate, o comunque dopo che siano trascorsi inutilmente 15 giorni dall'invito

rivolto dalle Associazioni nazionali dei datori di lavoro stipulanti il presente contratto alle Associazioni dei lavoratori firmatarie del contratto medesimo.

Art. 118
INSCINDIBILITÀ DELLE DISPOSIZIONI CONTRATTUALI
CONDIZIONI DI MIGLIOR FAVORE

Le disposizioni del presente contratto sono correlative ed inscindibili fra di loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento.

La previdenza e il trattamento economico di cui agli artt. 33 e 72, anche quando siano disgiunti, si considerano costituenti un unico istituto.

Ferma restando l'inscindibilità di cui ai commi precedenti, restano immutate le condizioni più favorevoli eventualmente praticate ai lavoratori in servizio presso le singole imprese alla data di entrata in vigore del presente contratto.

Art. 119
DISPOSIZIONI GENERALI

Per quanto non previsto dal presente contratto, valgono le disposizioni di leggi vigenti.

I lavoratori debbono inoltre osservare le eventuali disposizioni stabilite dalle imprese sempre che queste non modifichino e non siano in contrasto con quelle di legge e del presente contratto.

Art. 120
DECORRENZA E DURATA

Salvo le diverse decorrenze espressamente indicate, il presente contratto si applica dal 1° febbraio 2025 ai rapporti di lavoro in corso a tale data o instaurati successivamente e avrà durata fino al 30 giugno 2028.

Qualora non sia disdetto da una delle parti, con lettera raccomandata A.R., almeno sei mesi prima della scadenza, si intenderà rinnovato.

Le parti ribadiscono la non sovrapponibilità nell'anno dei cicli negoziali e delle relative erogazioni iniziali. Pertanto, i contratti integrativi territoriali da rinnovare negli anni 2024 e 2025 avranno efficacia non anteriore al 1° febbraio 2026.

I contratti integrativi potranno prevedere forme di welfare.

Art. 121
ESCLUSIVA DI STAMPA

Il presente contratto, conforme all'originale, è edito a cura delle parti stipulanti le quali ne hanno la esclusiva a tutti gli effetti.

È vietata la riproduzione parziale o totale senza autorizzazione.

Le parti impegnano le imprese ed i lavoratori a fare riferimento esclusivamente al testo a stampa, o in altro formato autorizzato dalle parti sociali stipulanti, del contratto collettivo nazionale di lavoro edito a cura delle parti stesse evitando di utilizzare eventuali testi non predisposti e diffusi dalle parti sottoscritte.

Il verbale di accordo e il presente contratto sono depositati presso il Ministero del lavoro secondo le modalità stabilite dal Dicastero stesso.

ALLEGATI

ALLEGATO A

VALORI MENSILI DEI MINIMI DI PAGA BASE DEGLI OPERAI

<i>a) Operai di produzione</i>	<i>01/02/2025</i>	<i>01/03/2026</i>	<i>01/03/2027</i>
Operaio di quarto livello	1.494,31	1.564,31	1.634,31
Operaio specializzato	1.387,56	1.452,56	1.517,56
Operaio qualificato	1.248,81	1.307,31	1.365,81
Operaio comune	1.067,36	1.117,36	1.167,36

La retribuzione degli operai è contabilmente determinata in misura mensile.

La retribuzione oraria degli operai di produzione anche ai fini dei vari istituti contrattuali si determina dividendo per 173 i minimi tabellari della classificazione. L'ammontare così ottenuto verrà moltiplicato per le ore lavorate e per quelle dovute dal datore di lavoro a norma di legge e di contratto.

TABELLA DEI MINIMI DI PAGA BASE ORARIA DEGLI OPERAI

	<i>01/02/2025</i>	<i>01/03/2026</i>	<i>01/03/2027</i>
<i>a) Operai di produzione</i>		6	
Operaio di quarto livello	8,64	9,04	9,45
Operaio specializzato	8,02	8,40	8,77
Operaio qualificato	7,22	7,56	7,89
Operaio comune	6,17	6,46	6,75
<i>b) Custodi, guardiani, portinai, fattorini, uscieri e inservienti (art.6)</i>	5,55	5,81	6,07
<i>c) Custodi, portinai, guardiani con alloggio (art. 6)</i>	4,94	5,17	5,40

ALLEGATO B
MINIMI DI STIPENDIO MENSILE PER GLI IMPIEGATI

	<i>01/02/2025</i>	<i>01/03/2026</i>	<i>01/03/2027</i>
1 ^a Categoria super	2.134,71	2.234,71	2.334,71
1 ^a Categoria	1.921,23	2.011,23	2.101,23
2 ^a Categoria	1.601,02	1.676,02	1.751,02
Impiegato di quarto livello	1.494,31	1.564,31	1.634,31
3 ^a Categoria	1.387,56	1.452,56	1.517,56
4 ^a Categoria	1.248,81	1.307,31	1.365,81
4 ^a Categoria 1° impiego	1.067,36	1.117,36	1.167,36

ALLEGATO C

REGOLAMENTO DELL'ANZIANITÀ PROFESSIONALE EDILE

§ 1. All'operaio che in un biennio abbia maturato l'anzianità professionale edile, anche in più circoscrizioni territoriali, le Casse Edili corrispondono nell'anno successivo, ciascuna per la propria competenza, la prestazione disciplinata dal presente Regolamento.

§ 2. L'operaio matura l'anzianità professionale edile quando in ciascun biennio possa far valere almeno 2.100 ore computando a tale effetto le ore di lavoro ordinario prestate, nonché le ore di assenza dal lavoro previste al paragrafo 6.

Ciascun biennio scade il 30 settembre dell'anno precedente quello dell'erogazione.

L'erogazione è effettuata dalla Cassa Edile in occasione del 1° maggio.

§ 3. La prestazione per l'anzianità professionale edile è stabilita secondo importi crescenti, in relazione al numero degli anni nei quali l'operaio abbia percepito la prestazione medesima e calcolata moltiplicando gli importi di cui alla tabella seguente per il numero di ore di lavoro ordinario effettivamente prestate in ciascuna categoria e denunciate alla Cassa Edile per il secondo anno del biennio di cui al secondo comma del paragrafo 2:

Numero delle erogazioni percepite dal singolo operaio	Importo orario			
	Operaio 4 livello	Operaio special.	Operaio qualif.	Operaio comune
1^a, 2^a e 3^a erogazione	0,1604	0,1490	0,1341	0,1146
4^a e 5^a “	0,3369	0,3131	0,2817	0,2408
6^a “	0,5054	0,4693	0,4225	0,3611
7^a “	0,5294	0,4919	0,4425	0,3783
8^a e 9^a “	0,7062	0,6557	0,5900	0,5045
10^a e succ. “	0,8827	0,8196	0,7379	0,6304

Le Casse Edili calcoleranno le prestazioni applicando i coefficienti suddetti ed erogheranno le stesse arrotondando l'importo alla seconda cifra decimale per eccesso se la terza cifra decimale è uguale o superiore a 5, per difetto se è inferiore a 5.

Nel caso di operai per i quali per un biennio computato dal 1° ottobre al 30 settembre non risultino registrate alla Cassa Edile ore di cui al paragrafo 5 e che in un successivo biennio maturino il requisito di cui al paragrafo 2, la prestazione è calcolata applicando l'importo previsto per la prima erogazione. Qualora la mancata registrazione di ore alla Cassa Edile dipenda da periodi di cassa integrazione straordinaria o di disoccupazione speciale lunga, la prestazione dovuta per la maturazione del requisito nel biennio successivo è calcolata applicando l'importo previsto per la terza erogazione, sempreché l'operaio interessato abbia già percepito almeno due erogazioni.

La Cassa Edile presso la quale è iscritto l'operaio al momento dell'accertamento del requisito, qualora risulti che l'operaio ha prestato la sua attività nell'ultimo anno presso altre Casse Edili, ne dà comunicazione a queste ultime, affinché provvedano a liquidare per il tramite di essa Cassa Edile l'importo della prestazione di loro competenza.

In caso di abbandono definitivo del settore dopo il raggiungimento del 60° anno di età ovvero a seguito di invalidità permanente debitamente accertata dall'INPS o di infortunio o di malattia professionale, i cui esiti non permettano la permanenza nel settore stesso, all'operaio che ne abbia maturato il requisito la prestazione è erogata dalla Cassa Edile anticipatamente su richiesta dell'operaio medesimo.

§ 4. In caso di morte o di invalidità permanente assoluta al lavoro di operai che abbiano percepito almeno una volta la prestazione o comunque abbiano maturato il requisito di cui al paragrafo 2 e per i quali nel biennio precedente l'evento siano stati effettuati presso la Cassa Edile gli accantonamenti di cui all'art. 18 del c.c.n.l., è erogata dalla Cassa Edile su richiesta dell'operaio o degli aventi causa una prestazione pari a 300 volte la retribuzione oraria minima contrattuale costituita da minimo di paga base, indennità di contingenza, indennità territoriale di settore spettanti all'operaio stesso al momento dell'evento.

§ 5. Al fine di far conseguire agli operai dipendenti i benefici di cui al presente Regolamento, i datori di lavoro sono tenuti:

a) a dichiarare alla locale Cassa Edile le ore di lavoro ordinario effettivamente prestate da ciascun operaio, nonché le eventuali ore previste al paragrafo 6;

b) a versare alla Cassa Edile un contributo da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell'art. 24 del presente contratto, per tutte le ore di lavoro ordinario dichiarate a norma della lettera a), nonché sul trattamento economico per le festività di cui all'art. 17.

La misura del contributo è stabilita dalle Associazioni nazionali contraenti.

Il contributo affluisce ad un autonomo Fondo denominato "Fondo nazionale per l'anzianità professionale edile".

§ 6. Agli effetti dell'accertamento del requisito previsto dal paragr. 2, la Cassa Edile registra a favore di ciascun operaio le ore di lavoro ordinario e le eventuali frazioni di ore dichiarate per le quali è stato versato il contributo previsto dal paragr. 5.

Agli effetti di cui sopra la Cassa Edile registra anche le ore relative a:

- assenza dal lavoro per malattia indennizzate dall'INPS;
- assenza dal lavoro per infortunio e malattia professionale indennizzate dall'INAIL;
- periodi di astensione obbligatoria prima e dopo il parto;
- periodi di congedo parentale di cui all'art. 32 del D.lgs. n. 151/2001.

La Cassa Edile registra altresì:

1) 104 ore di assenza per congedo matrimoniale, su richiesta dell'operaio munita della necessaria documentazione, compresa l'attestazione dell'impresa in ordine all'effettivo godimento del congedo suddetto;

2) 88 ore per ogni mese intero di servizio militare di leva, su richiesta dell'operaio munita della certificazione necessaria e dell'attestazione dell'impresa in ordine alla costanza del rapporto di lavoro.

Agli effetti delle registrazioni di cui ai punti 1) e 2) nonché della registrazione delle eventuali ore di assenza indennizzate dall'INPS o dall'INAIL, delle quali la Cassa Edile non sia a conoscenza, la richiesta dell'operaio deve pervenire alla Cassa Edile entro tre mesi dalla scadenza del biennio valevole per la maturazione del requisito.

Nel caso in cui l'operaio si trasferisca da una ad altra circoscrizione territoriale, la Cassa Edile di provenienza, su richiesta dell'operaio medesimo, gli rilascia un attestato redatto secondo il modello predisposto dalle Associazioni nazionali comprovante la sua posizione in ordine all'anzianità professionale edile.

L'operaio provvede a far pervenire tale attestato alla Cassa Edile della circoscrizione nella quale si è trasferito. Lo stesso procedimento si applica anche in caso di eventuali successivi trasferimenti.

§ 7. Qualsiasi controversia inerente all'interpretazione e all'applicazione del presente Regolamento è deferita all'esame delle Organizzazioni territoriali aderenti alle Associazioni nazionali contraenti.

In caso di mancato accordo fra le stesse, la controversia è rimessa alle predette Associazioni nazionali che decidono in via definitiva.

§ 8. Le Associazioni nazionali si riservano di studiare le modalità affinché, nel caso di operai che abbiano prestato la loro attività presso più Casse Edili nell'ultimo anno del biennio, la liquidazione del premio sia effettuata in un'unica e contestuale erogazione da parte della Cassa Edile presso la quale l'operaio è iscritto al momento dell'accertamento del requisito.

§ 9. Le Casse Edili sono tenute a dare esatta ed integrale applicazione al presente Regolamento, fino a nuova disposizione delle Associazioni nazionali stipulanti.

Gli organi di amministrazione delle Casse Edili sono vincolati a non assumere decisioni in contrasto con il Regolamento nazionale e a non dare esecuzione ad eventuali pattuizioni territoriali derogatorie, innovative o integrative del Regolamento medesimo.

§ 10. La disciplina dell'istituto sarà riesaminata dalle Associazioni nazionali nel caso di norme di legge o di accordi a livello confederale che interferissero nella materia.

Per gli operai discontinui di cui alle lettere b) e c) dell'art. 6 l'importo orario di cui sopra è pari rispettivamente al 90% ed all'80% di quello dell'operaio comune.

Per gli apprendisti si fa riferimento ai minimi di paga ad essi spettanti a norma della normativa contrattuale vigente.

ALLEGATO D

ACCANTONAMENTO DELLA MAGGIORAZIONE PER FERIE E GRATIFICA NATALIZIA AL NETTO DELLE IMPOSTE E DEI CONTRIBUTI A CARICO DEL LAVORATORE

A norma dell'undicesimo comma dell'art. 18 del presente contratto, il criterio convenzionale per l'accantonamento presso la Cassa Edile, al netto delle ritenute di legge, della maggiorazione per ferie e gratifica natalizia è il seguente:

1) *Calcolo delle ritenute fiscali e dei contributi*

L'impresa provvede a calcolare l'ammontare dei contributi e delle ritenute fiscali vigenti a carico dell'operaio sull'intera retribuzione lorda afferente ciascun mese, costituita dalla somma della retribuzione diretta e dalla maggiorazione di cui all'art. 18 del c.c.n.l.. Per i casi di malattia e di infortunio o di malattia professionale la maggiorazione è computata ai fini di cui sopra, nel modo seguente.

Giornate di carenza INPS e INAIL	18,5%
Dal 4° giorno di malattia in poi	18,5%
Dal 4° al 90° giorno di infortunio o malattia professionale	7,4%
Dal 91° giorno d'infortunio o malattia professionale in poi	4,6%

2) *Accantonamento netto presso la Cassa Edile*

L'importo che deve essere accantonato presso la Cassa Edile è pari al 14,2%, computato sulla stessa retribuzione lorda su cui si calcola la maggiorazione di cui all'art. 18. Nei casi di assenza per malattia, infortunio o malattia professionale le percentuali da accantonare sono le seguenti:

Giornate di carenza INPS e INAIL	14,2%
Dal 4° giorno di malattia in poi	14,2%
Dal 4° al 90° giorno di infortunio o malattia professionale	5,7%
Dal 91° giorno di infortunio o malattia professionale in poi	3,6%

3) *Retribuzione diretta netta*

La retribuzione netta erogata direttamente all'operaio da parte dell'impresa è costituita dalla retribuzione lorda di cui al primo comma del punto 1), detratti i contributi e le ritenute fiscali complessivi nonché l'accantonamento nell'importo di cui al punto 2).

4) *Esclusione del criterio convenzionale*

Il sistema convenzionale previsto dai punti precedenti non si applica per i periodi di paga nei quali non vi sia retribuzione diretta a carico del datore di lavoro per lavoro prestato per l'intero periodo (malattia e infortunio).

Pertanto in tali casi le imposte ed i contributi effettivi sugli accantonamenti sono detratti dall'impresa dagli accantonamenti stessi.

Inoltre la Cassa Edile accrediterà sul conto del singolo lavoratore le percentuali di cui al punto 1) al lordo dei contributi e delle ritenute fiscali nei casi di mutualizzazione di cui all'ottavo comma dell'art. 18 del c.c.n.l..

ALLEGATO E

PROTOCOLLO SUL TRATTAMENTO DI MALATTIA ED INFORTUNIO

1. Il trattamento per malattia, infortunio e malattia professionale corrisposto dall'impresa all'operaio ai sensi degli artt. 26 e 27 del c.c.n.l. è portato in deduzione di quanto dovuto dall'impresa medesima alla Cassa Edile secondo i criteri di cui ai commi seguenti.

Se nel trimestre solare scaduto prima dell'evento risultino denunciate per l'operaio interessato almeno 450 ore, computate con i criteri di cui al comma successivo, la deduzione spetta per il trattamento calcolato applicando le quote orarie di seguito indicate, proporzionalmente ridotte in caso di lavoro a tempo parziale.

Le quote orarie di cui al comma precedente sono calcolate applicando alla retribuzione oraria come specificata al quinto comma dell'art. 26 e al sesto comma dell'art. 27 i coefficienti seguenti.

Malattia:

- a) per il 1°, 2° e 3° giorno nel caso la malattia superi 6 giorni: 0,500;
- b) per il 1°, 2° e 3° giorno nel caso la malattia superi 12 giorni: 1,000;
- c) dal 4° al 20° giorno, per le giornate indennizzate dall'INPS: 0,330;
- d) dal 21° al 180° giorno, per le giornate indennizzate dall'INPS: 0,107;
- e) dal 181° al 365° giorno, per le sole giornate non indennizzate dall'INPS: 0,500.

Infortunio e malattia professionale:

- a) dal 1° giorno successivo al giorno dell'infortunio o alla data di inizio della malattia professionale e fino al 90° giorno di assenza: 0,234;
- b) dal 91° giorno in poi: 0,045.

Agli effetti del secondo comma si computano le ore ordinarie lavorate per le quali risultano versati i relativi contributi alla Cassa Edile, le ore comunque retribuite, nonché quelle per malattia o infortunio per le quali è corrisposto un trattamento economico integrativo o sostitutivo da parte dell'impresa e le ore di sosta con richiesta dell'intervento della Cassa integrazione guadagni.

Nel caso in cui le ore come sopra computate risultino inferiori al numero indicato, la deduzione è proporzionalmente ridotta.

Per gli operai assunti da meno di tre mesi o in aspettativa il trattamento, calcolato come indicato al secondo comma, è restituito o conguagliato all'impresa per intero.

La deduzione avviene mediante conguaglio con le somme dovute alla Cassa Edile a qualsiasi titolo o rimborso da parte della Cassa stessa in tempi brevi, secondo le determinazioni assunte dalle Organizzazioni territoriali aderenti alle Associazioni nazionali contraenti, fatte salve le modalità eventualmente stabilite dalle parti sottoscritte.

Le parti si riservano di verificare entro un anno dalla stipula del presente protocollo le risultanze della disciplina di cui sopra e di adottare le decisioni conseguenti.

2. La normativa contenuta nell'allegato N al c.c.n.l. 5 luglio 1995 cessa di avere efficacia alla data del 30 settembre 2000.

ALLEGATO F
ABROGATO

ALLEGATO G

RAPPORTO DI CONSULTAZIONE AZIENDALE/VISITA IN CANTIERE

(art. 50 D. Lgs. n. 81/08 e art. 87 CCNL edilizia)

RLST Provincia di _____

Consultazione/Visita n. _____ Pratica n. _____ Data _____

La visita è effettuata sulla base di:

- ☐ programmazione di lavoro
- ☐ richiesta aziendale
- ☐ altro motivo: _____

Anagrafica di Cantiere

Cantiere Comune: _____ Via/Piazza: _____

Tipologia: _____ Lavori di: _____

Committente: _____ Resp. Lavori: _____

Coord. Prog.: _____ Coord. Esecuz.: _____

Anagrafica Impresa

Impresa: _____ Via/P.zza: _____ Sede Comune: _____

Cap: _____ tel./Fax: _____ Mail: _____

C.F.: _____ Iscriz. C.E.: _____

Consultazione preventiva

- ☐ in ordine alla Valutazione dei Rischi, individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione;
- ☐ sulla designazione del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione alla attività di prevenzione incendi, al primo soccorso e alla evacuazione dei luoghi di lavoro;
- ☐ sulla designazione del medico competente;

☐ in merito all'organizzazione della formazione di cui all'articolo 37 del D.Lgs. n. 81/2008 dei:

☐ Lavoratori

☐ Avvenuta in collaborazione con organismo paritetico di settore.

☐ Preposti

☐ Avvenuta in collaborazione con organismo paritetico di settore.

☐ Dirigenti

☐ Avvenuta in collaborazione con organismo paritetico di settore.

☐ In merito al Piano di sicurezza e coordinamento

☐ Eventuali proposte _____

Informazione e documentazione

(documenti consultabili esclusivamente in azienda anche su supporto informatico)

☐ la valutazione dei rischi e le relative misure di prevenzione.

☐ le sostanze ed i preparati pericolosi.

☐ le macchine e gli impianti.

☐ l'organizzazione e gli ambienti di lavoro.

☐ le malattie professionali.

☐ gli infortuni:

☐ che comportino l'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento.

☐ che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni.

☐ copia del documento (DVR) di cui all'art. 17 comma 1 lett. a)

☐ copia del documento (DUVRI) di cui all'art. 26 comma 3

☐ copia del POS e PSC

Durante il sopralluogo è promossa l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle seguenti indicazioni e raccomandazioni in materia di salute e sicurezza durante il lavoro

- 1) _____
- 2) _____
- 3) _____
- 4) _____

IL RLST

L'IMPRESA

ALLEGATO H

ACCORDO ATTUATIVO SULLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE (29 GENNAIO 2000)

In data 29 gennaio 2000

tra
ANCE
e
FENEAL – UIL
FILCA – CISL
FILLEA – CGIL

quali Parti unitariamente intese come Parti istitutive
rispettivamente per le imprese e per i lavoratori

- vista la legge 8 agosto 1995 n. 335 di riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare;
- viste le importanti modifiche apportate dalla suddetta legge al decreto legislativo 21 aprile 1993 n. 124 in tema di fondi pensione, di seguito per brevità Decreto;
- ritenuto di poter dare attuazione a quanto previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle imprese edili ed affini 29 gennaio 2000;
- al fine di contribuire ad un più elevato livello di copertura previdenziale in aggiunta a quanto previsto dal sistema previdenziale obbligatorio;

si concorda

di istituire una forma pensionistica complementare destinata ai lavoratori delle imprese edilizie ed affini, finalizzata esclusivamente ad erogare trattamenti pensionistici complementari del sistema obbligatorio pubblico ai sensi dell'articolo 1 del Decreto.

Tale forma pensionistica sarà attuata mediante la costituzione di un fondo pensione nazionale di categoria a contribuzione definita e a capitalizzazione individuale, d'ora in poi denominato Fondo per brevità di dizione, secondo quanto di seguito stabilito.

In considerazione del preminente ruolo che il Decreto ha inteso attribuire alla contrattazione collettiva, le Parti sottoscriventi il presente accordo sono concordi nel considerare il Fondo lo strumento più idoneo a soddisfare i bisogni previdenziali dei lavoratori del settore.

1. Costituzione

Il Fondo sarà costituito in forma di associazione riconosciuta ai sensi dell'articolo 12 e seguenti del codice civile, come previsto dall'articolo 4 comma 1 lettera b) del Decreto.

Il Fondo sarà disciplinato, oltre che dalle disposizioni vigenti pro tempore, dallo statuto e dal regolamento elettorale predisposti dalle Parti istitutive, che costituiscono parte integrante del presente accordo e che saranno modificati od integrati in recepimento di successive modificazioni ed integrazioni apportate all'accordo medesimo.

2. Destinatari

Sono destinatari del Fondo:

a) i lavoratori operai, impiegati e quadri assunti a tempo indeterminato, in contratto di formazione lavoro e in contratto di apprendistato, che abbiano superato il periodo di prova, e i lavoratori assunti a tempo determinato per un periodo uguale o superiore a 3 mesi, ai quali si applicano contratti collettivi nazionali di lavoro sottoscritti dalle Organizzazioni firmatarie del presente accordo;

b) i lavoratori dipendenti, assunti a tempo indeterminato, delle Organizzazioni Sindacali e Datoriali stipulanti il presente accordo e da quelle territoriali ad esse aderenti, nonché dagli Enti paritetici del settore, ai quali si applichi uno dei contratti nazionali citati in premessa ovvero sulla base di una specifica delibera degli organi dei suddetti Enti ove non sussistano o non operino diverse previsioni in merito;

c) eventuali altri lavoratori, così come definiti nell'articolo 19 del presente accordo.

3. Soci

Sono soci del Fondo i lavoratori destinatari in possesso dei requisiti di partecipazione, di cui all'articolo precedente, che abbiano sottoscritto volontariamente la domanda di adesione.

I percettori di prestazioni pensionistiche complementari a carico del fondo rimangono associati ad esso.

4. Organi del Fondo

Sono organi del Fondo:

- l'Assemblea dei Delegati
- il Consiglio di Amministrazione
- il Presidente e il Vice Presidente
- il Collegio dei Revisori Contabili

5. Assemblea dei Delegati

L'Assemblea è composta da 45 soci delegati, eletti in rappresentanza dei lavoratori iscritti, secondo le modalità previste dal regolamento elettorale predisposto dalle Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente accordo, tenendo conto adeguatamente di esigenze di rappresentatività territoriale.

Alle elezioni si procederà mediante presentazione di liste presentate dalle Organizzazioni Sindacali stipulanti i c.c.n.l. citati in premessa, nonché da almeno il 5% dei soci proporzionalmente distribuiti in almeno 6 regioni.

Le elezioni per l'insediamento della prima Assemblea sono indette al raggiungimento del numero di 35.000 adesioni al Fondo.

6. Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è costituito da 24 componenti, nel rispetto della rappresentanza paritetica delle parti.

I componenti in rappresentanza dei lavoratori sono eletti dall'Assemblea, sulla base di liste presentate dalle Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente accordo o da delegati dell'Assemblea, sottoscritte da almeno un terzo dei delegati.

I componenti in rappresentanza delle imprese sono direttamente designati dalla parte datoriale.

Tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità previsti dalla legge.

Le modalità di convocazione e i quorum costitutivi e deliberativi sono stabiliti dallo statuto del Fondo.

7. Presidente e Vice Presidente

Il Presidente ed il Vice Presidente sono eletti dal Consiglio di Amministrazione rispettivamente ed alternativamente fra i rappresentanti di parte datoriale ed i rappresentanti eletti dall'Assemblea.

8. Collegio dei Revisori Contabili

Il Collegio dei Revisori Contabili è composto da 4 componenti effettivi e da 2 supplenti, nel rispetto della rappresentanza paritetica delle parti.

I componenti in rappresentanza dei lavoratori sono eletti dall'Assemblea. I componenti in rappresentanza delle imprese sono direttamente designati dalla parte datoriale.

Tutti i componenti del Collegio dei Revisori Contabili devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità previsti dalla legge e devono essere iscritti al registro dei Revisori Contabili istituito presso il Ministero di Grazia e Giustizia.

Il Presidente del Collegio dei Revisori Contabili sarà scelto nell'ambito della componente che non ha espresso il Presidente del Consiglio di Amministrazione.

9. Comitato Paritetico delle Parti

Le Parti firmatarie del presente accordo si danno reciprocamente atto della necessità di istituire, nell'interesse dei lavoratori aderenti e delle imprese, un organismo con funzioni di rappresentanza e raccordo tra le Parti stesse e gli organi del Fondo. A questo scopo, concordano di costituire un apposito comitato composto da 12 componenti, designati in modo paritetico dalle Parti firmatarie del presente accordo, secondo quanto stabilito dallo statuto del Fondo e tenuto conto adeguatamente di esigenze di rappresentatività territoriale.

Il Comitato Paritetico, al fine di contribuire al buon andamento del Fondo e di mantenere il collegamento tra il Fondo e le Parti stipulanti l'accordo istitutivo del Fondo, può esprimere il proprio parere non vincolante sulle seguenti materie:

- valutazioni in merito alla corretta applicazione degli accordi istitutivi del Fondo per le materie relative all'adesione al Fondo,
- indirizzi generali di gestione del Fondo,
- individuazione dei criteri generali di ripartizione del rischio in materia di investimenti,
- criteri per la scelta dei gestori finanziari, della Banca Depositaria e dei gestori dei servizi,
- modifiche statutarie.

Il Comitato Paritetico eserciterà le proprie funzioni sulla base della documentazione periodicamente fornita allo scopo dai competenti organi del Fondo.

La partecipazione al Comitato è a titolo gratuito.

10. Adesione

Il lavoratore aderisce al Fondo per libera scelta individuale con le modalità previste dalla normativa vigente e dallo statuto del Fondo.

L'adesione deve comunque essere preceduta dalla consegna al lavoratore di una scheda informativa contenente le indicazioni previste dalla normativa vigente in materia ed approvata dalla Commissione di Vigilanza sui fondi pensione.

11. Contribuzione

L'obbligo contributivo in capo ai lavoratori ed in capo ai rispettivi datori di lavoro sorge in conseguenza dell'adesione al Fondo da parte del lavoratore su base volontaria. Non sarà quindi dovuto ai lavoratori alcun trattamento retributivo sostitutivo o alternativo, anche di diversa natura, sia collettivo sia individuale, in assenza di adesione al Fondo o in caso di perdita della qualifica di associato.

La contribuzione, da versare al Fondo con la decorrenza e le modalità previste dallo statuto, è stabilita con la seguente articolazione:

- 1% riferito alla retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR, a carico delle imprese;
- 1% riferito alla retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR, a carico dei lavoratori;
- 100% dell'accantonamento TFR maturato nell'anno, per i lavoratori di prima occupazione assunti successivamente al 28 aprile 1993;
- 18% dell'accantonamento TFR maturato nell'anno, per gli altri lavoratori.

È prevista per il singolo lavoratore associato al Fondo la facoltà di destinare contributi propri aggiuntivi rispetto a quelli sopra previsti, alle condizioni stabilite dallo statuto del Fondo.

L'impresa fornirà al lavoratore tempestiva comunicazione scritta circa l'entità delle trattenute effettuate e del versamento eseguito.

In caso di omesso o ritardato versamento, anche parziale, dei contributi contrattualmente dovuti, si applicheranno le sanzioni stabilite dallo statuto.

12. Prestazioni

Il Fondo eroga prestazioni pensionistiche di vecchiaia e di anzianità ai legittimi beneficiari che abbiano cessato il rapporto di lavoro e siano in condizione di poter fruire delle corrispondenti prestazioni a carico del regime previdenziale obbligatorio.

Il diritto alla prestazione pensionistica per vecchiaia si consegue al compimento dell'età pensionabile stabilita nel regime pensionistico obbligatorio, avendo maturato almeno 10 anni di versamenti contributivi effettivi al Fondo.

Il diritto alla prestazione pensionistica per anzianità si consegue al compimento di un'età di non più di dieci anni inferiore a quella stabilita per la pensione di vecchiaia nel regime pensionistico obbligatorio ed avendo maturato almeno 15 anni di associazione al Fondo.

La norma di cui ai due commi precedenti trova applicazione anche nei confronti dei lavoratori associati la cui posizione sia acquisita per trasferimento da altro fondo pensione complementare, computando, anche l'anzianità maturata presso il fondo di provenienza.

Il lavoratore associato che non abbia maturato i requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche ha diritto a riscattare la propria posizione individuale maturata presso il Fondo.

Il Fondo provvede all'erogazione delle prestazioni pensionistiche complementari per vecchiaia o per anzianità mediante apposite convenzioni con imprese di assicurazione abilitate dalla legge.

Il lavoratore associato, che abbia maturato i requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche per vecchiaia o per anzianità, ha facoltà di chiedere la liquidazione in forma capitale della prestazione pensionistica complementare cui ha diritto, entro la misura massima prevista dalla normativa vigente pro-tempore.

Ai lavoratori associati che provengano da altri fondi pensione e ai quali sia stata riconosciuta, sulla base della documentazione prodotta, la qualifica di "vecchi iscritti" agli effetti di legge, non si applicano le norme di cui ai commi 2, 3 e 7 del presente articolo. Essi hanno diritto alla liquidazione della prestazione pensionistica indipendentemente dalla sussistenza dei requisiti di accesso di cui alle richiamate disposizioni e possono optare per la liquidazione in forma capitale dell'intero importo maturato sulla propria posizione individuale.

In caso di morte del lavoratore associato prima del pensionamento per vecchiaia, la posizione individuale è riscattata dagli aventi diritto indicati dalle disposizioni di legge vigenti pro-tempore.

Il lavoratore associato per il quale da almeno 8 anni siano accumulati contributi consistenti in quote di trattamento di fine rapporto, può chiedere un'anticipazione per eventuali spese sanitarie per terapie ed interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche ovvero per l'acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli, documentato con atto notarile, nei limiti dell'ammontare della propria posizione individuale derivante dalle quote di trattamento di fine rapporto versate al Fondo.

Il Consiglio di Amministrazione determina l'ammontare percentuale massimo delle anticipazioni complessivamente erogabili in relazione all'esigenza di preservare l'equilibrio e la stabilità del Fondo.

Non sono ammesse altre forme di anticipazioni sulle prestazioni.

Il Fondo non può concedere o assumere prestiti.

13. Cessazione dell'obbligo contributivo e vicende del rapporto associativo

L'obbligo di contribuzione al Fondo a carico del datore di lavoro cessa a seguito della risoluzione del rapporto di lavoro.

L'obbligo di contribuzione al Fondo a carico del lavoratore cessa a seguito della risoluzione del rapporto di lavoro solo quando ciò determini la cessazione dei requisiti di partecipazione al Fondo stesso.

In caso di sospensione del rapporto di lavoro senza diritto alla corresponsione della retribuzione permane la condizione di associato, ma sono sospese le contribuzioni al Fondo.

In caso di sospensione della prestazione lavorativa, permane la condizione di associato e l'obbligo contributivo è disciplinato dal precedente articolo 11.

Il lavoratore associato può sospendere unilateralmente la contribuzione a proprio carico al fondo, ferma restando la sussistenza del rapporto associativo con il Fondo, dandone informazione scritta all'impresa da cui dipende. In tal caso si determina automaticamente la cessazione dell'obbligo contributivo a carico del datore di lavoro. Allo stesso modo è concessa la successiva riattivazione della contribuzione.

Le modalità di esercizio della suddetta facoltà sono disciplinate nello statuto.

14. Trasferimenti e riscatti

Il passaggio diretto tra due aziende che applicano il c.c.n.l. di cui al presente accordo non comporta la perdita dei requisiti di partecipazione al Fondo.

Il lavoratore associato che perde i requisiti di partecipazione al Fondo prima del pensionamento conserva la titolarità giuridica della propria posizione e deve comunicare al Fondo, entro 180 giorni e con le modalità definite dallo statuto, la scelta tra una delle seguenti opzioni:

- trasferimento della posizione individuale presso altro fondo cui il lavoratore associato possa accedere in relazione al cambiamento di settore contrattuale o di categoria giuridica o di azienda, ovvero presso un fondo pensione aperto;

- riscatto della posizione individuale: il riscatto della posizione individuale comporta la liquidazione del capitale accantonato e dei rendimenti maturati, secondo le modalità stabilite nello statuto;

- conservazione della posizione individuale anche in assenza di contribuzione.

Qualora il lavoratore associato non eserciti una delle opzioni sopra elencate, la posizione individuale sarà mantenuta presso il Fondo, pur in assenza di contribuzione alle condizioni stabilite dallo statuto. In ogni caso, all'atto di una nuova assunzione da parte di impresa cui si applica il presente accordo, sarà possibile la riattivazione del rapporto contributivo.

In costanza dei requisiti di partecipazione al Fondo, il lavoratore associato ha facoltà di chiedere il trasferimento dell'intera posizione individuale presso altro fondo pensione complementare, ai sensi dell'articolo 10, comma 3-bis del decreto, non prima di avere maturato almeno 5 anni di associazione al Fondo, limitatamente ai primi cinque anni di vita del Fondo stesso, e successivamente a tale termine non prima di tre anni, secondo modalità e termini determinati nello statuto del Fondo.

Gli adempimenti relativi a carico del Fondo sono espletati entro il termine massimo di sei mesi.

Il Fondo è abilitato a ricevere posizioni individuali maturate dagli aderenti presso altri fondi pensione iscritti all'albo di cui all'articolo 4, comma 6, del Decreto, secondo le modalità definite nello statuto.

15. Gestione del patrimonio

Le convenzioni di gestione indicano le linee di indirizzo dell'attività, le modalità con cui possono essere modificate, nonché i termini e le modalità con cui è esercitata la facoltà di recesso dalla convenzione medesima, qualora se ne ravvisi la necessità.

Il patrimonio del Fondo può essere gestito con lo scopo di produrre un unico tasso di rendimento per tutti i lavoratori associati (gestione monocomparto), ovvero differenziando i profili di rischio e di rendimento in funzione delle diverse esigenze degli iscritti (gestione pluricomparto), secondo quanto previsto dallo statuto e dal Consiglio di Amministrazione.

16. Conflitti di interesse

Ai sensi dell'articolo 6, comma 4 quinquies, lettera c), del Decreto e successive modificazioni ed integrazioni lo statuto del Fondo definisce le norme da osservare in materia di conflitti di interesse,

avuto riguardo alle fattispecie individuate come rilevanti dal Decreto del Ministro del Tesoro n. 703/96 emanato in attuazione della norma di cui sopra.

17. Regime delle spese

Le spese di costituzione, avvio e di amministrazione provvisoria del Fondo sono finanziate tramite un contributo una tantum a carico dell'impresa che le Parti convengono nella misura di euro..... per ciascun lavoratore dipendente alla data di sottoscrizione dello Statuto.

A seguito dell'adesione il lavoratore associato è tenuto al versamento di una quota di iscrizione una tantum pari a euro

Alle spese per l'amministrazione ed il funzionamento del Fondo si fa fronte mediante l'istituzione di un fondo comune alimentato dalla trattenuta denominata "quota associativa", prelevata dalla contribuzione stabilita, con esclusione della quota del TFR.

Annualmente, con delibera del Consiglio di Amministrazione sulla base del preventivo di spesa, è determinato l'ammontare di tale quota, che non può superare in ogni caso lo% della retribuzione annua assunta a base per la determinazione del TFR.

Il Consiglio di Amministrazione sottopone all'approvazione dell'Assemblea gli importi da destinare al finanziamento dell'attività del Fondo, che devono essere ripartiti pariteticamente fra lavoratori e datori di lavoro e non superare le quote massime indicate dalle Parti istitutive del Fondo.

I costi inerenti la Banca Depositaria ed i soggetti gestori finanziari saranno addebitati direttamente in misura percentuale sul patrimonio gestito.

18. Periodo transitorio

Le Parti firmatarie del presente accordo s'impegnano a predisporre entro il lo statuto ed il regolamento elettorale del Fondo.

All'atto della costituzione del Fondo le Parti designano i componenti del Consiglio di Amministrazione provvisorio e del Collegio dei Revisori Contabili provvisorio, che restano in carica fino a quando la prima Assemblea insediata nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 5 del presente accordo non abbia proceduto all'elezione del nuovo Consiglio di Amministrazione e del nuovo Collegio dei Revisori Contabili.

Il Consiglio di Amministrazione provvisorio è composto da 18 membri, di cui 9 in rappresentanza delle imprese e 9 in rappresentanza dei lavoratori, nel rispetto del principio di pariteticità.

I componenti in rappresentanza dei lavoratori sono designati dalle Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente accordo. I componenti in rappresentanza delle imprese sono direttamente designati dalla parte datoriale.

Il Collegio dei Revisori Contabili provvisorio è composto da 2 membri, di cui 1 in rappresentanza delle imprese e 1 in rappresentanza dei lavoratori, nel rispetto del principio di pariteticità.

Il Consiglio di Amministrazione provvisorio espleta tutte le formalità preliminari alla richiesta di autorizzazione all'esercizio da parte del Fondo e gestisce l'attività connessa alla raccolta delle adesioni, nonché l'attività di promozione, potendo allo scopo utilizzare le quote per la copertura delle spese di avvio del Fondo di cui all'articolo precedente.

Spetta al Consiglio di Amministrazione provvisorio predisporre la scheda informativa e la domanda di adesione da sottoporre all'approvazione della Commissione di vigilanza sui fondi pensione e, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 5 del presente accordo, indire le elezioni per l'insediamento della prima Assemblea.

19. Ulteriori destinatari

Le Parti si riservano la possibilità di ampliare l'area dei destinatari così come definiti al precedente articolo 2, comprendendovi i lavoratori ai quali si applicano i CCNL sottoscritti dalle stesse Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente accordo tramite appositi accordi con le corrispondenti Organizzazioni Datoriali. Di conseguenza il presente accordo potrà essere adeguatamente integrato.

20. Rinvio

Per quanto non previsto dal presente accordo le Parti firmatarie sottoscritte fanno espresso riferimento alle disposizioni di cui al Decreto ed ai provvedimenti attuativi del medesimo.

ALLEGATO I

ACCORDO NAZIONALE 10 SETTEMBRE 2003 (LAVORO TEMPORANEO E PREVIDENZA COMPLEMENTARE)

Addì 10 settembre 2003, in Roma

tra
ANCE

ANAEPA-CONFARTIGIANATO, ANSE-CNA, ASSOEDILI-CNA, FIAE-CASARTIGIANI, CLAAI

e

la Fe.n.e.a.l.-U.I.L., la F.i.l.c.a.-C.I.S.L. e la F.i.l.l.e.a.-C.G.I.L.,

si conviene quanto segue.

Lavoro temporaneo

1. CONTRIBUTO PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE

a. Le parti confermano che, ai sensi di quanto disposto dall'art. 95 del vigente c.c.n.l. 29 gennaio 2000 per i dipendenti delle imprese industriali edili ed affini e dal successivo accordo 29 gennaio 2002 e dall'art. 94 del vigente c.c.n.l. 15 giugno 2000 per i dipendenti delle imprese edili artigiane e dal successivo accordo 24 aprile 2002, il contributo di legge del 4% per la formazione professionale, obbligatorio per le imprese di fornitura di lavoro temporaneo, deve essere versato alle Casse Edili di competenza.

Il contributo del 4% è accantonato al netto del 3,32% di tale misura, che le imprese di lavoro temporaneo sono tenute a versare direttamente al Fondo FORMATEMP a titolo di costi di gestione.

Pertanto il contributo versato alle Casse Edili, pari al 3,868% delle retribuzioni imponibili, sarà da queste versato alle Scuole Edili.

b. Le imprese di fornitura di lavoro temporaneo saranno tenute, prima della missione di propri operai presso le imprese edili, a far svolgere ai propri lavoratori un corso di formazione di 8 ore in materia di sicurezza e salute, presso l'Organismo paritetico territoriale di settore (scuola edile e/o comitato territoriale per la prevenzione infortuni) competente per territorio.

c. La Scuola Edile del luogo ove si svolge la missione fornisce alle imprese di fornitura di lavoro temporaneo tutte le informazioni sui predetti corsi.

d. Le parti si danno atto che in tal modo le imprese di fornitura di lavoro temporaneo ottemperano all'obbligo formativo di cui alla legge n. 196/97 e s.m., nonché a quanto previsto dall'art. 88 del citato c.c.n.l. 29 gennaio 2000 e dall'art. 83 del citato c.c.n.l. 15 giugno 2000.

e. Le parti concordano che il versamento del contributo di che trattasi assorbe il contributo stabilito localmente ai sensi di quanto disposto dall'art. 92 del citato c.c.n.l. 29 gennaio 2000 e dall'art. 41 del citato c.c.n.l. 15 giugno 2000.

2. CONTRIBUTO PER LE SOSPENSIONI DI LAVORO

Le parti concordano le seguenti modalità operative per il riconoscimento ai lavoratori temporanei della prestazione a copertura delle sospensioni infrasettimanali di lavoro per eventi meteorologici di cui ai citati accordi 29 gennaio 2002 e 24 aprile 2002.

a. Le parti confermano il versamento, ai sensi del predetto accordo, di un contributo dello 0,30%, a carico delle imprese di fornitura di lavoro temporaneo, all'apposito fondo autonomo costituito presso le Casse Edili.

b. Gli eventi coperti da detta prestazione sono esclusivamente le interruzioni infrasettimanali per cause meteorologiche che determinino una parziale riduzione dell'orario settimanale e per le quali sia stata approvata l'istanza di cassa integrazione guadagni ordinaria inoltrata dall'impresa utilizzatrice edile.

c. La prestazione sarà anticipata dalle imprese di fornitura di lavoro temporaneo ai propri lavoratori e sarà successivamente rimborsata a dette imprese dalla locale Cassa Edile solo a seguito dell'avvenuta approvazione dell'istanza di cassa integrazione guadagni ordinaria.

d. A tal fine, le imprese di fornitura di lavoro temporaneo presenteranno apposita domanda alle Casse Edili e le imprese edili utilizzatrici comunicheranno tempestivamente alla Cassa stessa l'avvenuta autorizzazione dell'INPS.

e. La prestazione sarà rimborsata alle imprese di fornitura di lavoro temporaneo nella stessa misura e con gli stessi criteri previsti dalle disposizioni di legge in materia di Cig della retribuzione spettante ai lavoratori temporanei nel periodo di sospensione.

f. Le parti concordano che, in caso di esaurimento del fondo relativo a detta gestione o di sua insufficienza per le prestazioni pendenti, la Cassa Edile provvederà al rimborso solo a seguito della ricostituzione delle risorse con le somme derivanti dai successivi contributi dello 0,30%, sulla base del criterio cronologico di presentazione delle domande da parte delle imprese di fornitura di lavoro temporaneo.

g. Le parti concordano che il riconoscimento del rimborso di che trattasi decorre dalla data del presente accordo.

h. La presente disciplina ha carattere sperimentale e le parti procederanno a verifiche annuali.

Previdenza complementare

a. Fermo restando il principio di volontarietà di adesione da parte del lavoratore al Fondo nazionale di previdenza complementare – Prevedi – le Organizzazioni territoriali dei datori di lavoro e dei lavoratori possono prevedere la mutualizzazione degli oneri a carico del datore di lavoro relativi all'1% calcolato sulla retribuzione mediante rimborso degli importi contributivi versati dall'impresa a tale titolo.

La presente disciplina non modifica i rapporti tra le imprese e il Fondo Prevedi anche per quanto riguarda gli obblighi di denuncia e versamento al Fondo medesimo, che sono regolati esclusivamente dalla vigente disciplina di legge, dallo Statuto di Prevedi e dalle delibere degli Organi del Fondo stesso.

b. La contribuzione di cui al punto precedente, nella misura fissata localmente non superiore allo 0,30%, è calcolata sulla retribuzione imponibile per i versamenti alla Cassa Edile e affluisce ad un apposito fondo autonomo destinato ai rimborsi alle imprese degli importi contributivi da essa versati al Fondo Prevedi e relativi all'1% della retribuzione del lavoratore.

L'eventuale contributo fissato localmente sarà sottoposto a verifica semestrale in correlazione alle iscrizioni al Prevedi e comunque non può determinare riserve e non può essere destinato ad altre gestioni della Cassa Edile.

c. L'obbligo della contribuzione di che trattasi decorre dalla data individuata dall'accordo locale.

d. Alla data del 31 dicembre 2003 o da quella antecedente fissata localmente cessano di aver vigore le contribuzioni relative al contributo per l'ape straordinaria.

e. Resta confermato che le riserve dell'ape straordinaria possono essere destinate dalle parti territoriali alla copertura dell'onere di cui sopra e alle gestioni delle Casse Edili, sulla base delle esigenze individuate dalle parti stesse.

f. Le parti sottoscritte si danno atto che il contributo di cui alla lettera b) non è destinato al finanziamento di prestazioni in favore dei lavoratori e pertanto non rientra nella base imponibile dei contributi previdenziali di legge.

ALLEGATO L

FINANZIAMENTO DEGLI ORGANISMI PARITETICI NAZIONALI DI SETTORE (accordo 10 settembre 2020)

Il finanziamento degli organismi paritetici nazionali - CNCE e Formedil nazionale - posto a carico dei rispettivi Organismi paritetici territoriali è fissato nelle seguenti misure:

- CNCE 0,03% calcolato sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell'art. 24 del ccnl;
- Formedil nazionale 0,03% calcolato sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell'art. 24 del ccnl.

Il contributo è versato direttamente dalla Cassa Edile a ciascun Organismo paritetico nazionale, mediante prelievo dalle competenze del rispettivo Organismo paritetico territoriale, calcolato sulla massa salariale di pertinenza dell'esercizio precedente.

I bilanci degli Organismi nazionali, una volta approvati, devono essere inviati, a cura degli Organismi medesimi agli Organismi territoriali di competenza.

ALLEGATO M

PROTOCOLLO DI INTESA 18 DICEMBRE 1998 E ACCORDO NAZIONALE 19 MAGGIO 2000

PROTOCOLLO DI INTESA 18 DICEMBRE 1998

Addì 18 dicembre 1998, in Roma

tra

I'ANCE
I'ANAEPA-CONFARTIGIANATO

I'ANSE-CNA
la FIAE-CASA

la CLAAI

e

la FeNEAL-UIL, la FILCA-CISL e la FILLEA-CGIL

visto il C.C.N.L. 5 luglio 1995 per i dipendenti delle imprese edili ed affini stipulato tra l'ANCE, la FeNEAL - UIL, la FILCA CISL, la FILLEA - CGIL che disciplina l'istituto a gestione paritetica di seguito denominato Cassa Edile

visto il C.C.N.L. 27 ottobre 1995 per i lavoratori dipendenti dalle imprese artigiane dell'edilizia ed affini stipulato tra l'ANAEPA - CONFARTIGIANATO, l'ASSOEDILI - FNAE - ANSE - CNA, la FIAE - CASA, la C.L.A.A.I. e la FeNEAL - UIL, la FILCA CISL e la FILLEA - CGIL, che disciplina l'istituto a gestione paritetica di seguito denominato Cassa Edile Artigiana

premesso che intendono

- a) riaffermare comunemente la salvaguardia delle rispettive autonomie contrattuali;
- b) assicurare il finanziamento delle Casse Edili prevedendo a carico delle imprese l'uniformità delle aliquote contributive, anche allo scopo di perseguire la parità dei costi tra le imprese;
- c) garantire alle imprese ed ai lavoratori appartenenti al settore dell'edilizia l'uniformità dei trattamenti contrattualmente definiti, erogati per il tramite del sistema delle casse Edili;
- d) realizzare l'amministrazione unitaria della gestione finanziaria delle Casse Edili;
 - considerato che il sistema delle Casse Edili industriali ed artigiane è espressione dell'autonomia collettiva e che, pertanto, la regolamentazione dell'organizzazione, delle funzioni, delle prestazioni ai lavoratori e dei contributi di finanziamento e' riservata alla contrattazione collettiva;
 - ritenuto che l'autonomia contrattuale delle parti sottoscritte sia compatibile con l'applicazione nei confronti delle imprese e dei lavoratori della disciplina delle contribuzioni e delle prestazioni di cui alle precedenti lettere a) b) c) e d);
 - riaffermato che le parti sottoscritte perseguono una politica di regolarità contrattuale e contributiva e di lotta contro il lavoro sommerso;
 - considerata l'opportunità e la volontà di pervenire ad un sistema unitario di Casse Edili;

tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1

Le Organizzazioni nazionali firmatarie confermano le rispettive autonomie organizzative, sindacali e contrattuali

ART. 2

La Cassa Edile è lo strumento per l'attuazione in ciascuna circoscrizione territoriale e per le materie indicate nello Statuto, dei contratti ed accordi collettivi stipulati tra Ance e Federazioni nazionali dei lavoratori sottoscritte e dei relativi accordi territoriali nonché dei contratti ed accordi stipulati dalle Associazioni artigiane e dalle Federazioni dei lavoratori sottoscritte e dei relativi accordi territoriali, ferma restando l'unitarietà delle prestazioni della Cassa Edile e degli adempimenti contributivi.

Qualora tali contratti ed accordi nazionali riguardino istituti a gestione mutualistica non previsti dalla regolamentazione stipulata tra Ance e Federazioni dei lavoratori sottoscritte, l'attuazione da parte della Cassa Edile avverrà previa intesa tra le Organizzazioni sottoscritte. In caso di aspetti specifici relativi ad istituti a gestione mutualistica derivanti da accordi territoriali, l'attuazione stessa previa intesa tra le Organizzazioni sottoscritte unitamente a quelle ad esse aderenti.

Le contribuzioni alla singola Cassa Edile sono versate da tutte le imprese sulla base di aliquote uguali. Le parti sottoscritte si impegnano a definire una uguale base retributiva imponibile convenzionale, ad esclusione degli

accantonamenti obbligatori le cui basi imponibili sono definite dai singoli contratti collettivi nazionali di lavoro.

ART. 3

In considerazione della situazione esistente, nelle realtà in cui non è operante una Cassa Edile Artigiana, alle Associazioni Artigiane sarà assicurata, mediante nomina diretta, la rappresentanza nel Comitato di gestione e nel Consiglio Generale delle Casse Edili, nei termini di cui all'allegato.

Analogo criterio varrà per il Consiglio di Amministrazione degli Enti Scuola e dei Comitati Paritetici Territoriali per la prevenzione infortuni.

Medesima rappresentanza diretta sarà assicurata alle Associazioni Artigiane sottoscritte, negli Enti e nelle Commissioni Nazionali costituiti dall'ANCE e dalle Federazioni dei lavoratori sottoscritte.

Le modalità ed i termini di attuazione delle rappresentanze di cui sopra sono indicati nell'allegato uno che costituisce parte integrante del presente protocollo.

ART. 4

Ance e le Federazioni dei lavoratori sottoscritte e le Organizzazioni territoriali ad esse aderenti si impegnano a concordare ed attuare entro il 31 maggio 1999 le modifiche degli statuti e dei regolamenti degli Enti e delle Commissioni Nazionali e territoriali di cui sopra, necessarie per l'attuazione degli articoli 2 e 3 del presente protocollo.

ART. 5

Le Associazioni Artigiane e le Federazioni dei lavoratori sottoscritte assumono l'impegno, anche a nome delle rispettive organizzazioni territoriali, a non costituire nuovi Enti bilaterali (Casse Edili Artigiane, Enti Scuola e CPT), a non estendere l'area di operatività territoriale di quelli esistenti e a non partecipare ad Enti bilaterali aventi funzioni analoghe per il settore. Le Associazioni Artigiane sottoscritte e le Associazioni territoriali ad esse aderenti impegnano le imprese artigiane associate ad iscriversi alle Casse Edili, salvo quanto previsto dal punto 2) dell'allegato uno.

ART. 6

Nelle realtà territoriali dove è operante una Cassa Edile Artigiana costituita secondo le previsioni del c.c.n.l. di riferimento, le Organizzazioni territoriali aderenti alle parti sottoscritte si incontreranno per definire modalità e termini per ricondurre ad unitarietà il sistema delle Casse Edili, nell'ambito di quanto stabilito al punto 2) dell'allegato uno.

Nelle more di attuazione di quanto convenuto nel primo comma, al fine di dare attuazione anche a quanto previsto dall'art. 37 della legge 109/1994 le parti sottoscritte concordano di definire il riconoscimento della reciprocità nei termini e con le modalità di cui all'allegato due, che costituisce parte integrante del presente Protocollo.

ART. 7

Tra le Associazioni sottoscritte sarà costituita una Commissione di nove componenti di cui tre dell'Ance, tre delle Organizzazioni Artigiane sottoscritte e tre delle Federazioni dei lavoratori sottoscritte che esaminerà i problemi derivanti dall'attuazione del presente Protocollo.

All'esame della Commissione saranno preventivamente portate le modifiche statutarie di cui all'art. 4.

Entro il 31 maggio 1999, la Commissione effettuerà inoltre la verifica dello stato di attuazione di quanto convenuto al primo comma dell'art. 6.

ART. 8

La materia dell'attribuzione delle quote di adesione contrattuale è regolata con separato accordo tra Ance e Associazioni Artigiane sottoscritte.

ART. 9

Le parti convengono di procedere alla costituzione di un Fondo Nazionale Unitario di previdenza complementare per i lavoratori del settore. L'accordo attuativo sarà stipulato tra le parti sottoscritte entro il 31 gennaio 1999.

ART. 10

Gli impegni reciprocamente assunti dalle parti sottoscritte con il presente Protocollo sono correlati ed inscindibili fra loro.

ART. 11

Gli allegati formano parte integrante del presente Protocollo che entrerà in vigore dalla data di stipula con validità fino al 31 dicembre 2002.

Esso si intende tacitamente rinnovato per ulteriori periodi di un quadriennio, salvo disdetta di una delle parti sottoscritte unitariamente intesa comunicata almeno sei mesi prima della scadenza di ciascun quadriennio.

Il Protocollo ha le caratteristiche dell'ultrattività e potrà essere sostituito solo con nuovo accordo.

Letto, confermato e sottoscritto.

Allegato uno

MODALITÀ DI ATTUAZIONE DEL SISTEMA UNITARIO E DELLA RAPPRESENTANZA

1) Aree ad unicità di sistema

La rappresentanza complessiva, nelle singole Casse Edili negli Enti Scuola e nei CPT delle Organizzazioni territoriali aderenti alle Associazioni Nazionali Artigiane sottoscritte, e' attuata con intesa locale, da definirsi entro e non oltre sessanta giorni dalla stipula del presente accordo nelle realtà territoriali ove non è esistente una Cassa Edile Artigiana.

Eventuali divergenze saranno portate alla Commissione di cui all'art. 7 del presente accordo che deciderà entro i trenta giorni successivi.

Per l'accesso a quanto previsto dall'art. 3 commi 1 e 2 è richiesta una soglia minima dell'imponibile contributivo delle imprese complessivamente aderenti alle Organizzazioni artigiane di cui al comma precedente, rapportata all'imponibile contributivo complessivo della Cassa Edile, pari all' 8%.

Accertata la condizione di cui al comma precedente, alle Organizzazioni territoriali artigiane aderenti alle Organizzazioni nazionali sottoscritte, sarà attribuito un posto nel Comitato di Gestione della Cassa Edile, qualora la rappresentanza paritetica del Comitato medesimo sia stabilita in 6 componenti e fino a 3 posti qualora la rappresentanza sia stabilita in 9 componenti.

Le deliberazioni del Comitato di Gestione della Cassa Edile sono assunte con il voto favorevole di 9 componenti nella prima ipotesi e di 14 componenti nella seconda ipotesi.

Analoga rappresentanza sarà attribuita nel Consiglio di Amministrazione degli Enti Scuola e dei Comitati Paritetici Territoriali per la prevenzione infortuni.

La rappresentanza spettante alle Associazioni Artigiane sottoscritte negli organi di gestione degli Enti e delle Commissioni Nazionali e' stabilita in un terzo dei componenti di parte datoriale per ciascun organo.

Sono fatti salvi gli accordi locali che restano in vigore fino alla scadenza per essi stabilita dalle parti, salvo proroga di comune accordo tra le parti medesime.

DICHIARAZIONE COMUNE

Con riferimento al comma 4 del presente punto 1) le parti sottoscritte convengono di privilegiare la soluzione della composizione della rappresentanza in 9 componenti di parte datoriale e 9 componenti di parte sindacale.

2) Aree con pluralità di Casse Edili

Nei territori in cui è operante una Cassa Edile Artigiana, costituita secondo le previsioni del c.c.n.l. di riferimento, l'attuazione del sistema unitario con le condizioni ed i criteri di cui al presente allegato, sarà realizzata sulla base della seguente procedura:

a) le Organizzazioni territoriali competenti, aderenti alle Organizzazioni nazionali sottoscritte, si incontreranno entro trenta giorni dalla stipula del presente accordo per effettuare una verifica della situazione finanziaria, delle strutture operative, del regime delle prestazioni e delle posizioni individuali dei lavoratori e delle imprese iscritti ai suddetti enti;

b) tale verifica dovrà essere effettuata con l'assistenza di una Società di certificazione scelta di comune accordo a livello territoriale;

c) fermo restando quanto previsto nel paragrafo 1) in relazione alle modalità di attuazione del sistema unitario e della rappresentanza, le parti territoriali potranno pervenire ad intese diverse in relazione alla rilevanza delle imprese artigiane.

d) la procedura suddetta dovrà essere esaurita entro 180 giorni dalla stipula del presente accordo e le risultanze portate a conoscenza della Commissione Nazionale di cui all'art. 7 del presente accordo. Eventuali divergenze saranno ugualmente sottoposte in via definitiva alla suddetta Commissione che dovrà esaurire i lavori entro i successivi sessanta giorni.

L'attuazione del sistema unitario sarà completata entro il 31 dicembre 1999.

Allegato due

REGOLAMENTO ATTUATIVO DELLA DISCIPLINA DELLA RECIPROCIÀ

1) Anche in attuazione dell'art. 37 della legge n. 109/94, si conviene la seguente disciplina di riconoscimento della reciprocità tra le Casse Edili industriali derivanti dal c.c.n.l. 5 luglio 1995 (di seguito denominate Casse Edili) e le Casse Edili artigiane derivanti dal c.c.n.l. 27 ottobre 1995 (di seguito denominate Casse Edili Artigiane).

La disciplina della reciprocità contenuta nel presente accordo si applica con riferimento agli Organismi paritetici riconosciuti dalle Parti nazionali sottoscritte.

2) La reciprocità si applica alle prestazioni per anzianità professionale edile ordinaria (di seguito denominata APE) di maggio 1999 e successive ed alle prestazioni per anzianità professionale edile straordinaria (di seguito denominata APES) liquidate per gli eventi successivi al 30 settembre 1998.

La reciprocità è riconosciuta nel caso di uniformità delle regolamentazioni relative al diritto ed ai criteri di calcolo delle prestazioni APE o APES.

3) Ai fini della maturazione del requisito per l'APE ordinaria a partire dal biennio 1° ottobre 1996 - 30 settembre 1998 si cumulano le ore registrate presso Casse Edili e Casse Edili Artigiane.

Agli effetti dell'applicazione degli importi orari previsti dal c.c.n.l. di riferimento, in relazione al numero delle erogazioni percepite dal singolo operaio, la Cassa Edile o la Cassa Edile Artigiana, presso cui l'operaio è iscritto al momento dell'accertamento del requisito, tiene rispettivamente conto delle erogazioni stesse, percepite in una Cassa Edile o in una Cassa Edile Artigiana, nella misura del cento per cento.

La prestazione è a carico della Cassa Edile o della Cassa Edile Artigiana cui l'operaio risulta iscritto al momento dell'accertamento del requisito salvo quanto previsto dal comma seguente.

Qualora nel secondo anno del biennio di riferimento per l'accertamento del requisito, l'operaio abbia ore di lavoro presso una Cassa Edile od una Cassa Edile Artigiana, la prestazione è ripartita tra la Cassa Edile e la Cassa Edile Artigiana, che provvedono ad erogare direttamente all'operaio l'importo di loro competenza in proporzione alle ore di lavoro ordinario prestate e coperte da contribuzione presso il singolo Ente nel suddetto secondo anno.

4) L'operaio ha diritto alla prestazione apes sulla base delle erogazioni per ape ordinaria percepite o maturate, negli otto o dieci anni precedenti l'evento, presso Casse Edili o Casse Edili Artigiane.

La prestazione è erogata dalla Cassa Edile o Cassa Edile Artigiana presso cui l'operaio è iscritto al momento dell'evento.

Peraltro la Cassa Edile o la Cassa Edile Artigiana deducono dall'importo della prestazione calcolato a norma del primo comma del presente paragrafo, salvo il caso che il passaggio da una Cassa Edile ad una Cassa Edile Artigiana o viceversa sia dovuto a recesso dell'impresa, la quota della prestazione che, secondo quanto stabilito dal comma seguente, resta a carico rispettivamente di una Cassa Edile Artigiana o di una Cassa Edile, che provvedono a corrispondere direttamente tale quota all'operaio interessato.

La quota suddetta è pari al cento per cento dell'importo della prestazione apes che deriva dalle erogazioni ape ordinaria percepite negli otto o dieci anni precedenti l'evento presso la Cassa Edile o la Cassa Edile Artigiana, a seconda, rispettivamente, che al momento dell'evento l'operaio sia iscritto presso una Cassa Edile Artigiana o presso una Cassa Edile.

I passaggi da una Cassa Edile a una Cassa Edile artigiana o viceversa dovuti a recesso dell'impresa antecedente la stipula della presente ipotesi di Protocollo saranno regolati con gli accordi locali di cui all'allegato uno.

5) Le modalità per l'applicazione della presente normativa, con particolare riguardo al rapporto tra Casse Edili e Casse Edili Artigiane e relative documentazioni, sono stabilite dalla Commissione nazionale tra le parti prevista dall'art. 7 del Protocollo.

6) Le Organizzazioni territoriali aderenti alle Parti nazionali sottoscritte potranno demandare, anche in forma disgiunta, alle parti nazionali medesime l'esame di situazioni locali nelle quali l'applicazione della presente normativa faccia registrare eventuali squilibri di ordine finanziario.

NOTA A VERBALE AL PROTOCOLLO DEL 18 DICEMBRE 1998

1) Per gli accordi locali attuativi del Protocollo sono competenti:

- le Associazioni territoriali aderenti all'Ance;
- le Organizzazioni territoriali degli artigiani aderenti alle Associazioni artigiane sottoscritte;
- i sindacati territoriali FeNEAL - UIL, FILCA CISL, FILLEA - CGIL.

2) Laddove le Casse Edili artigiane sono costituite a livello regionale o interprovinciale, agli effetti dell'applicazione del Protocollo si fa riferimento alla situazione in atto in ciascuna provincia.

3) Le Associazioni nazionali sottoscritte e quelle provinciali ad esse aderenti effettueranno in forma unitaria le nomine di cui all'art. 3 del Protocollo, con specificazione della Organizzazione artigiana di appartenenza.

ACCORDO NAZIONALE 19 MAGGIO 2000

Addì 19 maggio 2000, in Roma

tra
ANCE,
ANAEPA-CONFARTIGIANATO, ANSE-ASSOEDILI-CNA, FIAE-CASA, CLAAI,
e
FeNEAL-UIL, FILCA-CISL e FILLEA-CGIL

- in attuazione di quanto convenuto con il Protocollo 18 dicembre 1998;
 - considerato che ANCE e FENEAL-UIL, FILCA-CISL e FILLEA-CGIL hanno sottoscritto il verbale di accordo 29 gennaio 2000 per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro 5 luglio 1995;
 - considerato che tra le Organizzazioni artigiane e i sindacati nazionali sottoscritti è in corso la trattativa per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro 27 ottobre 1995;
- si conviene quanto segue

1. Previdenza complementare

In attuazione di quanto previsto dall'art. 9 del Protocollo 18 dicembre 1998, è sottoscritto, contestualmente al presente accordo, l'accordo attuativo della previdenza complementare per il settore delle costruzioni.

Costituisce parte integrante del predetto accordo attuativo della previdenza complementare l'accordo, sottoscritto contestualmente al presente accordo, relativo alla rappresentanza nel Consiglio di Amministrazione e nel Collegio dei revisori contabili.

2. Casse Edili

Le parti confermano quanto regolamentato con il Protocollo 18 dicembre 1998 per il sistema unitario di Casse Edili.

A decorrere dal 1° giugno 2000, le Casse Edili daranno applicazione a quanto previsto dall'art. 2 del Protocollo 18 dicembre 1998 nel rispetto delle condizioni stabilite in premessa dal Protocollo medesimo.

Le parti promuoveranno apposite riunioni per la definizione degli accordi locali attuativi del sistema unitario, con la partecipazione delle rispettive organizzazioni territoriali e/o regionali, anche per garantire l'uniformità dei costi tra imprese appartenenti a diverse organizzazioni al fine di determinare una generale situazione di perequata concorrenza.

In riferimento a quanto stabilito dall'ultimo comma dell'art. 2 del Protocollo 18 dicembre 1998, la Commissione trilaterale di cui all'art. 7 del Protocollo medesimo provvederà all'individuazione della base retributiva imponibile convenzionale entro il 31 maggio 2000.

Le parti nazionali sottoscritte procederanno entro tre mesi dalla stipula del presente accordo ad una verifica delle attuazioni locali del Protocollo 18 dicembre 1998.

L'Ance e le Federazioni dei lavoratori sottoscritte si impegnano ad approvare entro il 30 settembre 2000 lo statuto-tipo delle Casse Edili, previo esame da parte della Commissione trilaterale di cui all'art. 7 del Protocollo 18 dicembre 1998, che dovrà essere adottato per ciascuna Cassa entro il 31 dicembre 2000.

A decorrere dal 1° giugno 2000 alle riunioni della Commissione Nazionale Paritetica per le Casse Edili, del Formedil e della Commissione nazionale paritetica per la prevenzione infortuni, l'igiene e l'ambiente di lavoro saranno invitati a partecipare con voto consultivo due rappresentanti per ciascun organismo nazionale paritetico designati congiuntamente dalle Organizzazioni artigiane sottoscritte.

Entro il 30 settembre 2000 saranno ridefiniti gli statuti degli Enti paritetici nazionali al fine di consentire la partecipazione a pieno titolo dei predetti rappresentanti delle Organizzazioni artigiane sottoscritte.

Nelle more del raggiungimento del sistema unitario degli Enti paritetici, anche gli Enti paritetici territoriali costituiti dalle Organizzazioni artigiane sottoscritte e dai sindacati nazionali sottoscritti sono vincolati alle soluzioni definite dagli Organismi paritetici nazionali.

3. Quote di adesione contrattuale

In attuazione dell'art. 8 del Protocollo 18 dicembre 1998 e della dichiarazione comune sottoscritta in pari data, le parti confermano che la materia dell'attribuzione delle quote territoriali di adesione contrattuale alle Associazioni artigiane sarà definita con gli accordi locali di cui all'Allegato 1 del Protocollo medesimo.

Gli accordi locali già esistenti in materia restano in vigore fino alla loro scadenza e possono essere consensualmente prorogati.

Le parti sottoscritte si riservano di definire con separato accordo la materia relativa alle quote nazionali di adesione contrattuale.

Agli effetti di cui alla presente materia non hanno rilevanza i criteri stabiliti per la composizione degli organi di Amministrazione del Fondo di previdenza complementare.

Letto, confermato e sottoscritto

ALLEGATO N

STATUTO DELLA COMMISSIONE NAZIONALE PARITETICA PER LE CASSE EDILI (accordo nazionale 10 novembre 2004)

Addì, 10 novembre 2004

L'Ance e la Feneal-Uil, la Filca-Cisl e la Fillea-Cgil convergono quanto segue:

ART. 1 - COSTITUZIONE E SEDE

Ai sensi dell'art. 36 e seguenti del Codice Civile tra ANCE, Sindacati nazionali Feneal-Uil, Filca-CISL e Fillea-CGIL è stata costituita la Commissione Nazionale Paritetica per le Casse Edili. Partecipano a pieno titolo alla Commissione Nazionale Paritetica per le Casse Edili i rappresentanti delle Organizzazioni artigiane ANAEPA-CONFARTIGIANATO, ANSE-ASSOEDILI-CNA, FIAE-CASARTIGIANI, CLAAI, secondo le disposizioni del presente Statuto.

La Commissione Nazionale Paritetica per le Casse Edili, di seguito definita CNCE, è l'organismo paritetico nazionale per l'indirizzo, il controllo ed il coordinamento delle Casse edili.

La CNCE non ha scopi di lucro ed ha sede in Roma.

È vietato alla CNCE di distribuire anche in modo diretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita dell'Ente.

ART. 2 - SCOPI STATUTARI

La CNCE svolge i compiti e le funzioni ad essa demandati dal contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle imprese edili ed affini e dagli accordi tra le Associazioni nazionali di cui all'art. 1, nonché i compiti e le funzioni derivanti dall'applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle imprese edili ed affini e dagli accordi e dagli Accordi nazionali aventi per oggetto normative inerenti il rapporto di lavoro sottoscritto dalle Organizzazioni Sindacali Feneal, Filca, Fillea e le Associazioni Nazionali delle imprese artigiane ANAEPA-CONFARTIGIANATO, ANSE-CNA, ASSOEDILI-CNA, FIAE-CASARTIGIANI, CLAAI, fatto salvo quanto previsto al comma 2 dell'art. 2 dell'accordo 18 dicembre 1998.

In particolare tali compiti riguardano:

- a. il funzionamento dell'Osservatorio settoriale sull'industria delle costruzioni di cui all'art. 3;
- b. la valutazione anche mediante verifiche dirette delle condizioni di equilibrio delle varie gestioni delle Casse Edili industriali e delle Casse Edili artigiane (successivamente dette CC.EE), sulla base dei bilanci che, redatti in conformità allo schema approvato dalle Associazioni nazionali, dovranno essere trasmessi dalle singole Casse entro il 30 giugno di ogni anno;
- c. l'attuazione dello schema unico di regolamento dell'attività delle Casse Edili;
- d. l'esame dei criteri e delle modalità in materia di certificazione di regolarità contributiva;
- e. la proposizione alle Associazioni nazionali di uno schema di convenzione con Organismi ed Istituti che interagiscono con le Casse Edili;
- f. la realizzazione di strumenti di formazione ed informazione dei Direttori e del personale delle CC.EE;
- g. la relazione semestrale alle parti in occasione delle sessioni di concertazione, sullo stato del sistema nazionale paritetico delle CC.EE;
- h. la verifica della rispondenza alla disciplina nazionale e territoriale delle attuazioni poste in essere dalle CC.EE. Tale verifica può avvenire anche su richiesta di una delle parti rappresentate nel Comitato di gestione delle CC.EE;
- i. la determinazione dei criteri per rendere omogenee e sistematiche le rilevazioni statistiche sull'attività delle Casse Edili;
- j. la verifica della situazione delle prestazioni collaterali effettuate dalle CC.EE per fornire indicazioni dirette a:
 - realizzare una maggiore qualificazione dell'attività delle CC.EE;
 - concentrare la spesa sugli interventi più validi;
 - determinare l'armonizzazione e la maggiore omogeneità dei trattamenti sul territorio;
 - l'omogeneizzazione delle modalità relative agli adempimenti delle imprese verso la CC.EE, anche sul piano della modulistica, nonché dei criteri di acquisizione dei dati da parte delle Casse stesse; predisposizione delle indicazioni sull'impiego dei mezzi informatici, anche allo scopo di un miglior coordinamento dell'attività delle CC.EE;
 - l'esame di questioni interpretative e delle esigenze prospettate da singole Casse Edili in ordine alle materie ad essa demandate.
- k. verifica di conformità degli Statuti e dei Regolamenti di tutte le CC.EE.

ART. 3 - OSSERVATORIO

La CNCE sovrintende al funzionamento dell'Osservatorio settoriale sull'industria delle costruzioni, in conformità alla disciplina contenuta nei contratti collettivi nazionali di lavoro ed alla relative regolamentazioni attuative siglati dalle organizzazioni di cui all'art. 1.

ART. 4 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

La CNCE è amministrata da un Consiglio di Amministrazione cui compete di compiere tutti gli atti necessari alla realizzazione degli scopi statuari.

Il Consiglio è composto da 12 componenti di cui 4 nominati dall'ANCE, 2 dalle Associazioni nazionali delle imprese artigiane e 6 dalle Federazioni nazionali dei lavoratori di cui all'art. 1. Uno fra i membri nominati dall'ANCE assumerà la funzione di Presidente, su designazione dell'Ance sentito il parere delle altre Organizzazioni Imprenditoriali socie della CNCE.

Uno fra i membri nominati dalle Federazioni nazionali dei lavoratori delle costruzioni assumerà, su designazione di queste, la funzione di Vice Presidente.

I membri del Consiglio di Amministrazione restano in carica per un triennio, salvo revoca da parte dell'Organizzazione designante anche prima dello scadere del triennio.

Le cariche sono gratuite.

Spetta in particolare al Consiglio di Amministrazione di:

- assumere indirizzi sull'impiego dei mezzi finanziari e delle entrate della CNCE;
- definire il programma annuo di lavoro;
- decidere sull'operatività dei progetti specifici, avvalendosi di eventuali gruppi di lavoro e consulenze esterne;
- valutare e deliberare sui capitoli di spesa;
- deliberare sulle Comunicazioni di interesse generale per le CC.EE;
- decidere indirizzi e criteri per l'attuazione della lett. F) dell'art. 2;
- provvedere al funzionamento dell'Osservatorio;
- definire, su proposta del Comitato di Presidenza, il regolamento per il personale nonché instaurare e risolvere i rapporti di lavoro o di consulenza;
- approvare i bilanci della CNCE;
- segnalare alle Associazioni nazionali le eventuali clausole, contenute negli Statuti di Casse Edili, non conformi allo Statuto tipo;
- curare ogni altro adempimento posto a carico dell'Ente dai contratti ed accordi collettivi nazionali sottoscritti dalle Associazioni di cui all'art. 1.

Il Consiglio di Amministrazione, con deliberazione assunta di volta in volta, può costituire al proprio interno Gruppi di lavoro per temi specifici.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce di norma ogni due mesi. Il Consiglio si riunisce su convocazione del Presidente di concerto con il Vice Presidente o su richiesta di almeno un terzo dei componenti del Consiglio stesso.

Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei componenti il Consiglio.

Le decisioni sono prese a maggioranza di tre quarti dei presenti.

ART. 5 - PRESIDENTE

Il Presidente dura in carica un triennio, salvo quanto disposto dall'art. 4.

Spetta al Presidente di:

- a. rappresentare legalmente l'Ente di fronte ai terzi e stare in giudizio. Il Presidente ha la firma sociale;
- b. sovraintendere all'applicazione del presente Statuto, promuovere la convocazione ordinaria e straordinaria del Consiglio di Amministrazione;
- c. presiedere il Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente può delegare per iscritto le funzioni, in parte o integralmente in caso d'impedimento, ad altro membro del Consiglio di Amministrazione fra quelli designati dall'Associazione dei costruttori edili.

ART. 6 - VICE PRESIDENTE

Il Vice Presidente dura in carica un triennio, salvo quanto disposto dall'art. 4.

Spetta al Vice Presidente di coadiuvare il Presidente nell'esercizio delle sue funzioni.

Il Vice Presidente può delegare per iscritto le sue funzioni, in parte o integralmente in caso d'impedimento, ad altro membro del Consiglio di Amministrazione fra quelli designati dalle Organizzazioni dei lavoratori.

ART. 7 - COMITATO DI PRESIDENZA

Il Comitato di Presidenza è composto dal Presidente e dal Vice Presidente. Alle riunioni partecipa in veste di invitato un rappresentante delle Organizzazioni socie diverse da quelle che hanno espresso il Presidente e il Vice Presidente.

Spetta al Comitato di Presidenza di dare esecuzione alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e di svolgere tutti gli altri compiti ad esso demandati dal presente Statuto.

Al Comitato di Presidenza compete inoltre di:

- coordinare l'attività di tutti i livelli operativi della CNCE;
- amministrare le risorse disponibili, sulla base degli indirizzi del Consiglio di Amministrazione;
- decidere l'invio delle comunicazioni alle singole CC.EE e la definizione di quelle di interesse generale da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Amministrazione;

Qualsiasi atto concernente il prelievo, l'erogazione ed il movimento dei fondi della CNCE deve essere effettuato con firma abbinata del Presidente e del Vice Presidente.

ART. 8 - SEGRETERIA TECNICA

Per lo svolgimento della propria attività la CNCE si avvale di una Segreteria tecnica professionalmente qualificata.

La Segreteria partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Gli uffici della Commissione possono essere retti da un Direttore nominato, esclusivamente sulla base di criteri informati al principio della professionalità, dal Consiglio di Amministrazione che ne fissa le attribuzioni e il trattamento economico.

In tal caso il Direttore, sotto il controllo della Presidenza e del Consiglio di Amministrazione - ai quali risponde direttamente per i compiti a lui affidati -

- . dà attuazione alle deliberazioni dei predetti organi statutari;
- . è responsabile degli uffici della Commissione da lui diretti ed organizzati sulla base delle direttive ricevute dagli organi gestionali;
- . partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, curandone la redazione dei verbali.

ART. 9 - PERSONALE

L'assunzione del personale della Commissione è decisa dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Comitato di Presidenza sulla base di una selezione informata esclusivamente ai criteri di professionalità, sentito il Direttore qualora nominato.

Al personale è applicato il contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle imprese industriali e affini. In trattamento economico e normativo del personale dipendente della Commissione è stabilito dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Comitato di Presidenza, sentito il Direttore qualora nominato. La risoluzione del rapporto di lavoro del personale della Commissione è decisa dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Comitato di Presidenza, sentito il Direttore qualora nominato.

ART. 10 - ENTRATE

Le entrate della CNCE sono costituite da:

- a. contributi stabiliti dal contratto collettivo nazionale di lavoro o dagli accordi nazionali stipulati dall'Associazioni di cui all'art. 1;
- b. interessi attivi sui predetti contributi;
- c. somme riscosse per lasciti, donazioni, elargizioni ed in genere per atti di liberalità o per qualsiasi altro titolo ordinario o straordinario riguardante la gestione dell'Ente.

ART. 11 - BILANCIO

Entro il 31 marzo di ogni anno il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Comitato di Presidenza, alla quale è unita la relazione della Società di revisione, approva il bilancio consuntivo del periodo ottobre - settembre scaduto l'anno precedente e il piano previsionale delle entrate e delle uscite che sono trasmessi alle Associazioni di cui all'art. 1, nonché alle Associazioni delle imprese artigiane, le quali formulano le proprie valutazioni in merito.

ART. 12 - LIQUIDAZIONE

La messa in liquidazione della CNCE è disposta con accordo tra le Associazioni nazionali socie.

In tale ipotesi, le anzidette Associazioni provvederanno alla nomina di uno o più liquidatori.

Trascorsi sei mesi dalla messa in liquidazione provvederà, in difetto, il Presidente del Tribunale di Roma.

Le Associazioni predette determinano, all'atto della messa in liquidazione della CNCE, i compiti dei liquidatori e successivamente ne ratificano l'operato.

Il patrimonio netto risultante dai conti di chiusura della liquidazione dovrà essere devoluto ad altra organizzazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l'organo di controllo di cui all'art.3 comma 190 della legge 23 dicembre 1966 n° 662.

ART. 13 - MODIFICHE DELLO STATUTO

Le modifiche dello Statuto sono approvate dalle Associazioni nazionali, sentito il Consiglio di Amministrazione.

ALLEGATO O

STATUTO TIPO DELLE CASSE EDILI (accordo nazionale 19 settembre 2002)

Addì 19 settembre 2002, in Roma

tra

ANCE,

ANAEPa-CONFARTIGIANATO, ANSE-CNA,
ASSOEDILI-CNA, FIAE-CASARTIGIANI, CLAAI

e

FENEAL-UIL, FILCA-CISL e FILLEA-CGIL,

in attuazione dell'accordo del 18 dicembre 1998 e dei successivi accordi modificativi ed integrativi dello stesso

si conviene

di approvare lo Statuto tipo delle Casse Edili di cui all'allegato 1 punto 1 del citato accordo, il cui testo è allegato al presente accordo.

Eventuali modifiche dello Statuto di cui sopra dovranno essere pattuite dalle parti sottoscritte.

Le parti sottoscritte si danno atto che la disposizione di cui al primo comma dell'articolo 9 dell'allegato schema di Statuto tipo delle Casse Edili deve essere interpretato nel senso che il Presidente della Cassa Edile è nominato dall'Associazione territoriale aderente all'Ance nell'ambito dei componenti del Comitato di gestione da essa nominati.

Letto, confermato e sottoscritto

Va citata l'Organizzazione dei datori di lavoro aderente all'ANCE

Statuto tipo Casse Edili

TITOLO I Disposizioni generali

Articolo 1

COSTITUZIONE, SEDE E DURATA

1. Ai sensi dell'art.36 e seguenti del Codice Civile, tra ...¹ aderente all'Associazione nazionale costruttori edili (ANCE) e la Feneal-UIL, la Filca-CISL e la Fillea-CGIL della provincia di aderenti rispettivamente alle Federazioni nazionali Feneal-Uil, Filca-Cisl e Fillea-Cgil, è costituita la Cassa Edile per gli scopi e i compiti fissati nel presente Statuto.

2. La Cassa Edile è lo strumento per l'attuazione, nella/e provincia/e di e per le materie indicate nel presente Statuto, dei contratti e accordi collettivi stipulati tra l'ANCE e le Federazioni nazionali dei lavoratori (Feneal-UIL, Filca-CISL e Fillea-CGIL), nonché tra l'Associazione ¹ e la Feneal-UIL, Filca-CISL e la Fillea-CGIL della provincia di La Cassa Edile è altresì lo strumento per l'attuazione, in/nelle provincia/e di e per le materie indicate nel presente Statuto, dei contratti e accordi collettivi stipulati tra le medesime Federazioni nazionali dei lavoratori e le Organizzazioni nazionali artigiane di settore ANAEPa-Confartigianato, ANSE/ASSOEDILI-Cna, FIAE-Casartigiani e CLAAI, nonché tra le rispettive Organizzazioni territoriali, secondo quanto previsto dal Protocollo di intesa 18 dicembre 1998 e successive integrazioni e modificazioni.

La Cassa Edile è parte del sistema paritetico di categoria che si avvale di un organismo centrale, la Commissione nazionale paritetica per le Casse Edili (di seguito denominata CNCE). Tale sistema è espressione dell'autonomia collettiva ed è basato sul principio di bilateralità e pariteticità.

¹ Va citata l'Organizzazione dei datori di lavoro aderente all'ANCE

Le norme di costituzione e statutarie della Cassa Edile sono stabilite esclusivamente dai contratti ed accordi nazionali stipulati dalle parti di cui al punto 1 del presente articolo e, nell'ambito di quanto da essi previsto, dai contratti ed accordi collettivi territoriali.

L'organizzazione interna, le funzioni, le regole di accantonamento, di contribuzione e le prestazioni, ivi comprese quelle derivanti dalle intese di cui al secondo comma del successivo articolo 3, sono disciplinate dai contratti ed accordi nazionali stipulati dalle parti di cui al primo comma del presente punto 2 e, nell'ambito di quanto da essi previsto, dai contratti ed accordi collettivi territoriali. Dette pattuizioni nazionali nonché quelle locali stipulate sulla base di tali pattuizioni determinano direttamente effetti nei confronti della Cassa Edile.

3. Eventuali pattuizioni assunte da una o più delle Organizzazioni predette, al di fuori della contrattazione collettiva di cui all'ultimo periodo del comma precedente non determinano effetti nei confronti della Cassa Edile.

4. La Cassa Edile non ha fini di lucro.

5. Alla Cassa Edile è fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita della Cassa.

6. La Cassa Edile ha sede a ...

7. La durata della Cassa è fissata fino al

Articolo 2

RAPPRESENTANZA LEGALE E FORO COMPETENTE

La rappresentanza legale della Cassa Edile spetta al Presidente di cui al successivo articolo 9.

Per tutte le controversie che dovessero sorgere in relazione all'attività della Cassa è competente il Foro di

.....

Il domicilio legale degli operai è stabilito presso la sede della Cassa Edile.

Articolo 3

COMPITI

La Cassa Edile provvede, sulla base dei contratti ed accordi collettivi stipulati ai sensi dei punti 1 e 2 dell'articolo 1 del presente Statuto, a:

- gestione accantonamenti previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro;
- prestazioni di previdenza e di assistenza a favore degli iscritti alla Cassa;
- ogni altro compito congiuntamente affidato dalle Associazioni nazionali ai sensi dei punti 1 e 2 dell'articolo 1 del presente Statuto e/o, nell'ambito delle direttive di queste, congiuntamente dalle Organizzazioni provinciali di ad esse aderenti.

Ferma restando l'unitarietà delle prestazioni della Cassa Edile e dei relativi adempimenti contributivi, la Cassa Edile attuerà, sulla base di accordi stipulati tra le Associazioni nazionali e territoriali di cui al punto 2 dell'articolo 1, aspetti specifici per le Casse Edili medesime derivanti dai contratti ed accordi collettivi nazionali stipulati dalle Associazioni nazionali di cui al punto 2 dell'articolo 1.

La Cassa Edile attua le direttive emanate dalla Commissione nazionale paritetica per le Casse Edili in attuazione degli accordi nazionali e/o dei compiti previsti nello Statuto della Commissione medesima.

Articolo 4

ISCRITTI

Sono iscritti alla Cassa Edile, agli effetti delle disposizioni contenute nel presente Statuto, le imprese e gli operai, compresi gli apprendisti, i cui rapporti siano regolati da contratti e accordi collettivi stipulati tra le Organizzazioni di cui all'articolo 1 del presente Statuto.

FUNZIONI

La Cassa adempie alle proprie funzioni a favore degli iscritti, indipendentemente dalla natura industriale, artigiana o cooperativistica dell'impresa e da ogni altra sua qualificazione giuridica.

Articolo 5

RAPPORTO DI ISCRIZIONE

L'iscrizione alla Cassa Edile si realizza secondo le relative modalità stabilite dalla stessa, nel rispetto delle direttive della CNCE attuative di quelle delle parti sociali, volte a fissarne l'omogeneità dei modi, delle forme e dei tempi.

Con l'iscrizione alla Cassa Edile le imprese e gli operai, compresi gli apprendisti, sono vincolati ad osservare integralmente, in modo correlativo ed inscindibile, gli obblighi ed oneri verso la Cassa Edile derivanti dai contratti, accordi ed atti normativi stipulati dalle Organizzazioni di cui all'articolo 1.

L'iscrizione dell'impresa alla Cassa Edile, fermi restando gli obblighi di legge e contrattuali, ha una durata minima di quattro anni e si intende tacitamente rinnovata per un ugual periodo, salvo disdetta almeno sei mesi prima della scadenza.

L'iscrizione dell'impresa cessa altresì per chiusura definitiva dell'attività nella provincia.

TITOLO II

Contributi e prestazioni

Articolo 6

CONTRIBUZIONI

Gli obblighi di denuncia, di contribuzione e di versamento alla Cassa Edile sono stabiliti dai contratti e dagli accordi nazionali stipulati dalle Associazioni di cui all'articolo 1 e, nell'ambito di questi, dagli accordi stipulati tra le Organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori della provincia di ad esse aderenti.

I CONTRIBUTI ALLA CASSA EDILE SONO VERSATI DALLE IMPRESE SULLA BASE DEI VALORI CONVENZIONALI DELLE RETRIBUZIONI STABILITI DALLE PARTI DI CUI AL PUNTO 2 DELL'ART. 1.

Gli obblighi contributivi e di versamento delle imprese e dei lavoratori iscritti alla Cassa Edile sono correlativi ed inscindibili tra loro.

Il Comitato di Gestione della Cassa Edile, sulla base delle disposizioni di cui al primo comma, stabilisce, con apposito Regolamento, conforme alla direttiva della CNCE, le modalità relative alla denuncia, al versamento dei contributi ed ai provvedimenti necessari per il recupero delle somme dovute.

Le quote di contributo a carico degli operai devono essere loro trattenute - da parte delle imprese - sulla relativa retribuzione.

L'impresa è responsabile dell'esatto versamento della quota di contributo a suo carico e di quella trattenuta sulla retribuzione corrisposta all'operaio, nonché delle relative registrazioni sui documenti di legge.

Articolo 7

PRESTAZIONI DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA

Le prestazioni della Cassa Edile sono stabilite dagli accordi nazionali stipulati dalle Associazioni nazionali ai sensi dei punti 1 e 2 dell'articolo 1 del presente Statuto e dagli accordi locali stipulati, per le materie non disciplinate o demandate dagli accordi nazionali suddetti, dalle Organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori della/e provincia/e di aderenti alle richiamate Associazioni nazionali.

Le prestazioni demandate agli accordi locali sono concordate dalle Organizzazioni territoriali di cui al comma precedente nei limiti delle disponibilità dell'esercizio accertate dal Comitato di Gestione e comunicate alla CNCE.

La Cassa Edile dà automatica ed integrale applicazione alle regolamentazioni per le prestazioni, nazionali e territoriali, stipulate fra le Organizzazioni di cui ai commi precedenti.

La CNCE verifica la rispondenza alla disciplina nazionale e territoriale delle attuazioni poste in essere nella Cassa Edile.

TITOLO III

Organi amministrativi e di controllo

Articolo 8

ORGANI AMMINISTRATIVI E DI CONTROLLO

Sono Organi della Cassa Edile:

- il Presidente
- il Vice Presidente
- il Comitato di Presidenza
- il Comitato di Gestione
- il Consiglio Generale
- il Collegio Sindacale

Gli organi delle Casse Edili sono vincolati ad applicare gli accordi nazionali e territoriali e a non assumere decisioni in contrasto con gli stessi oltre a non dare esecuzione ad eventuali pattuizioni territoriali derogatorie degli accordi nazionali medesimi.

Articolo 9

PRESIDENTE

Il Presidente della Cassa Edile è designato dalla Associazione territoriale delle imprese di cui al punto 1 dell'articolo 1.

Il Presidente presiede il Comitato di Gestione e il Consiglio Generale, ha la firma sociale e rappresenta legalmente la Cassa di fronte ai terzi e in giudizio.

Il Presidente dura in carica 3 anni, salva la facoltà di sostituzione di cui alla lettera C) dell'articolo 12, e può ricoprire la carica consecutivamente per non più di due volte.

Spetta al Presidente di:

a) provvedere alla convocazione ordinaria e straordinaria del Comitato di Gestione e del Consiglio Generale, sentito il Vice Presidente, e presiederne le riunioni;

b) sovrintendere, di concerto con il Vice Presidente, alla applicazione dello Statuto;

c) dare esecuzione, di concerto con il Vice Presidente, alle deliberazioni del Comitato di Gestione.

In caso di assenza o di impedimenti, il Presidente può delegare per iscritto ad altro componente del Comitato di Gestione, fra quelli nominati dall'Associazione imprenditoriale, tutte o parte delle sue funzioni.

In caso di dimissioni non dovute a ragioni di forza maggiore il Presidente resta in carica fino a che l'Associazione territoriale di cui al primo comma non abbia provveduto alla sua sostituzione.

Articolo 10

VICE PRESIDENTE

Uno fra i membri nominati dalle Organizzazioni territoriali dei lavoratori assume, su designazione congiunta di queste, la funzione di Vice Presidente.

Il Vice Presidente della Cassa dura in carica 3 anni, salva la facoltà di sostituzione di cui alla lettera C) dell'articolo 12, e può ricoprire la carica consecutivamente per non più di due volte.

Spetta al Vice Presidente:

a) sovrintendere, di concerto con il Presidente, all'applicazione dello Statuto;

b) dare esecuzione, di concerto con il Presidente, alle deliberazioni del Comitato di Gestione.

In caso di assenza o di impedimenti, il Vice Presidente può delegare per iscritto ad altro componente del Comitato di Gestione, fra quelli nominati dai Sindacati dei lavoratori, tutte o parte delle sue funzioni.

In caso di dimissioni non dovute a ragioni di forza maggiore il Vice Presidente resta in carica fino a che le Organizzazioni territoriali di cui al primo comma non abbiano provveduto alla sua sostituzione.

Articolo 11

COMITATO DI PRESIDENZA

Il Comitato di Presidenza è costituito dal Presidente e dal Vice Presidente.

Alle riunioni del Comitato di Presidenza può partecipare un componente del Consiglio di Amministrazione espresso dalle Organizzazioni artigiane di cui al punto 2 dell'articolo 1.

Spetta al Comitato di Presidenza di:

– sovrintendere all'applicazione dello Statuto e dare esecuzione alle delibere del Comitato di Gestione;

– curare l'impiego dei fondi in conformità alle deliberazioni del Comitato di Gestione e i rapporti con gli istituti di credito;

– decidere, in prima istanza, sugli eventuali ricorsi presentati dagli iscritti, imprese ed operai, in materia di contributi e prestazioni. Le deliberazioni del Comitato di Presidenza sono impugnabili, entro 30 giorni dalla notifica, innanzi al Consiglio Generale che decide in via definitiva.

Qualsiasi atto concernente il prelievo, l'erogazione e il movimento dei fondi della Cassa Edile deve essere effettuato con firma abbinata del Presidente e del Vice Presidente.

Articolo 12

COMITATO DI GESTIONE

A) Compiti

Il Comitato di Gestione ha il compito di provvedere alla amministrazione e gestione della Cassa Edile compiendo gli atti necessari allo scopo, nell'ambito degli accordi di cui al punto 2 dell'articolo 1.

In particolare il Comitato di Gestione:

a) predispone il piano previsionale delle entrate e delle uscite con i correlativi piani di attività, in attuazione degli accordi stipulati dalle Organizzazioni territoriali ai sensi dei punti 1 e 2 dell'articolo 1 relativi ai contributi e alle prestazioni;

b) predispone il bilancio consuntivo;

c) delibera i regolamenti interni della Cassa;

d) vigila sul funzionamento di tutti i servizi sia tecnici che amministrativi della Cassa e, in particolar modo, su quelli riguardanti la riscossione dei contributi;

e) stabilisce, in conformità agli accordi nazionali e alle disposizioni della CNCE, le modalità operative relative alla denuncia e al versamento dei contributi;

f) provvede alla formazione ed alla amministrazione dei Fondi di riserva relativi alle gestioni curate dalla Cassa, ed al Patrimonio della stessa, secondo le norme contenute nel presente Statuto;

g) cura la propaganda a mezzo di pubblicazioni periodiche e straordinarie; promuove convegni e conferenze per diffondere tra le imprese e gli operai gli scopi e il funzionamento della Cassa;

h) cura la raccolta dei dati statistici e la loro illustrazione e pubblicazione;

i) accorda pegni, ipoteche, fidejussioni e consente iscrizioni, postergazioni, cancellazioni d'ogni sorta nei pubblici registri ipotecari, censuari o nel G.L. del Debito Pubblico, con facoltà di esonerare i conservatori delle ipoteche da ogni responsabilità, anche per la rinuncia di ipoteche legali, transige e compromette in arbitri od amichevoli compositori, muove e sostiene liti o ne recede, appella e ricorre per revocazione o cassazione, offre,

deferisce ed accetta i giuramenti, nomina procuratori speciali ed elegge domicili, acquista, vende immobili per fini statutarie;

j) promuove i provvedimenti amministrativi e giudiziari che ritiene convenienti per il buon funzionamento della Cassa;

k) delibera le assunzioni e i licenziamenti del personale della Cassa e ne fissa il trattamento, in conformità all'articolo 16;

l) stabilisce le modalità attuative delle deliberazioni e delle direttive di competenza della Commissione nazionale paritetica per le Casse Edili;

m) può costituire al proprio interno Commissioni di lavoro per argomenti specifici.

B) Composizione

Il Comitato di Gestione è costituito in forma paritetica complessivamente da 12 componenti² di cui:

a) 6 nominati dall'Associazione territoriale aderente all'ANCE;

b) 6 nominati congiuntamente dalle Organizzazioni territoriali dei lavoratori di cui all'articolo 1.

La partecipazione delle Organizzazioni artigiane è fissata, con nomina diretta, in ottemperanza a quanto pattuito con il Protocollo d'intesa 18 dicembre 1998, con gli ulteriori accordi modificativi ed integrativi dello stesso e con l'accordo locale sulle modalità di attuazione.

C) Durata e gratuità della carica

I componenti del Comitato di Gestione durano in carica un triennio e possono essere confermati.

È però data facoltà alle Associazioni sindacali designanti di provvedere alla loro sostituzione anche prima dello scadere del triennio.

I componenti nominati in sostituzione di quelli cessati restano in carica fino a quando vi sarebbero rimasti questi ultimi.

La carica è gratuita.

D) Convocazioni

Il Comitato di Gestione si riunisce ordinariamente ogni qualvolta se ne presenti la necessità e, comunque, almeno una volta al trimestre e, straordinariamente, ogni qualvolta sia richiesto dal Presidente, dal Vice Presidente, da un terzo dei membri del Comitato stesso o dal Collegio Sindacale.

La convocazione del Comitato di Gestione è fatta mediante avviso scritto, da recapitarsi almeno 5 giorni prima di quello fissato per la riunione.

In caso di eccezionale urgenza, il termine per la convocazione potrà essere ridotto a 48 ore.

Gli avvisi dovranno contenere la indicazione del luogo, giorno e ora della riunione e dell'ordine del giorno.

Di norma il Direttore della Cassa Edile partecipa alle riunioni e svolge le funzioni di segreteria.

E) Deliberazioni

Per la validità delle riunioni del Comitato di Gestione è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti.

Ciascun componente ha diritto ad un voto.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti³.

Nel caso di attuazione del secondo comma del paragrafo 1) della lettera B), per la validità delle adunanze del Comitato di Gestione è necessaria la presenza di almeno due terzi dei suoi componenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei due terzi dei componenti.

Articolo 13

CONSIGLIO GENERALE

A) Compiti

Spetta al Consiglio Generale di:

– esaminare e valutare il piano previsionale delle entrate e delle uscite;

– approvare il bilancio consuntivo della Cassa;

– decidere gli eventuali ricorsi presentati dagli iscritti, imprese o operai, in materia di contributi e prestazioni avverso le decisioni del Comitato di Presidenza.

B) Composizione

Il Consiglio Generale è composto da:

– 12 componenti del Comitato di Gestione⁴;

² Le parti potranno prevedere in sede locale una composizione più allargata e/o maggioranze più qualificate sulla base di quanto previsto dall'accordo nazionale 18 dicembre 1998

³ Le parti potranno prevedere in sede locale una composizione più allargata e/o maggioranze più qualificate sulla base di quanto previsto dall'accordo nazionale 18 dicembre 1998

⁴ Oppure diciotto componenti

- 2 componenti nominati dall'Associazione territoriale aderente all'ANCE, 1 componente nominato dalle Organizzazioni artigiane di cui al punto 2 dell'articolo 1;
- 3 componenti nominati dalle Organizzazioni territoriali dei lavoratori di cui all'art. 1.

C) Durata e gratuità della carica

I componenti del Consiglio Generale durano in carica un triennio e possono essere confermati.

È data facoltà alle Associazioni sindacali designanti di provvedere alla loro sostituzione anche prima dello scadere del triennio.

I componenti nominati in sostituzione di quelli cessati restano in carica fino a quando vi sarebbero rimasti questi ultimi.

La carica è gratuita.

D) Convocazioni

Il Consiglio Generale si riunisce ordinariamente due volte l'anno e straordinariamente ogni qualvolta sia richiesto da un terzo dei membri del Consiglio stesso o dal Collegio Sindacale.

La convocazione del Consiglio Generale è fatta mediante avviso scritto, da recapitarsi almeno 5 giorni prima di quello fissato per la riunione.

In caso di eccezionale urgenza, il termine per la convocazione potrà essere ridotto a 48 ore.

Gli avvisi dovranno contenere la indicazione del luogo, giorno e ora della riunione e dell'ordine del giorno.

E) Deliberazioni

Per la validità delle riunioni del Consiglio Generale è necessaria la presenza di due terzi dei suoi componenti.

Ciascun componente ha diritto a un voto e le deliberazioni sono prese a maggioranza dei due terzi dei componenti.

Articolo 14

COLLEGIO SINDACALE

A) Composizione

Il Collegio Sindacale è composto da tre membri di cui due designati rispettivamente dall'Organizzazione territoriale dei datori di lavoro e da quelle dei lavoratori aderenti alle Associazioni nazionali di cui al punto 1 dell'articolo 1.

Il terzo membro, che presiede il Collegio, è scelto, di comune accordo, tra le Organizzazioni di cui al punto 2 dell'articolo 1. In mancanza dell'accordo, la designazione è fatta dall'ordine provinciale dei Dottori Commercialisti.

I membri del Collegio Sindacale devono essere scelti tra gli iscritti nel Registro dei revisori contabili.

B) Attribuzioni

I Sindaci esercitano le attribuzioni ed hanno i doveri di cui agli art.2403, 2404 e 2407 del Codice Civile, in quanto applicabili.

In particolare il Collegio Sindacale esamina il bilancio consuntivo della Cassa Edile per controllarne la rispondenza ai registri contabili.

Essi devono immediatamente riferire al Comitato di Gestione le eventuali irregolarità riscontrate durante l'esercizio delle loro funzioni.

Il Collegio Sindacale si riunisce, senza alcuna formalità, ordinariamente una volta al trimestre, o quando uno dei membri ne faccia richiesta al Presidente del Collegio Sindacale.

I Sindaci possono partecipare, senza voto deliberativo, alle riunioni del Comitato di Gestione e del Consiglio Generale.

C) Durata

I Sindaci durano in carica tre esercizi finanziari e non possono essere revocati se non per giusta causa.

D) Compensi

Ai Sindaci è corrisposto un compenso annuo il cui ammontare viene fissato di anno in anno dal Comitato di Gestione quando non sia previsto da disposizioni di legge.

TITOLO IV

Personale - Patrimonio - Bilanci

Articolo 15

DIRETTORE

Gli Uffici della Cassa sono retti da un Direttore nominato, esclusivamente sulla base di criteri informati al principio della professionalità, dal Comitato di Gestione che ne fissa le attribuzioni e il trattamento economico.

Il Direttore, sotto il controllo della Presidenza e del Comitato di Gestione - ai quali risponde direttamente per i compiti a lui affidati - dà attuazione alle deliberazioni dei predetti organi statutari.

Il Direttore, che è il capo del personale, è responsabile degli Uffici della Cassa da lui diretti e organizzati sulla base delle direttive ricevute dagli organi gestionali.

In particolare, il Direttore:

- a) organizza e dirige il personale della Cassa;
- b) provvede alla compilazione del piano previsionale delle entrate e delle uscite e del bilancio consuntivo della Cassa;
- c) sovrintende e vigila sul funzionamento di tutti i servizi sia tecnici che amministrativi;
- d) partecipa, di norma, in qualità di segretario, alle riunioni del Comitato di Presidenza, del Comitato di Gestione, del Consiglio Generale e ne cura la redazione dei verbali che sottoscrive unitamente al Presidente ed al Vice Presidente;
- e) coadiuva il Comitato di Presidenza nell'impiego e nella gestione dei fondi della Cassa e nel mantenere i rapporti con gli istituti di credito;
- f) istruisce e sigla sotto responsabilità i moduli per la certificazione di regolarità contributiva, la cui firma è di competenza del Presidente;
- g) riferisce annualmente dei risultati relativi all'estensione della sfera di tutela della Cassa alle imprese ed ai lavoratori non iscritti.

Articolo 16

PERSONALE DELLA CASSA

L'assunzione del personale della Cassa è decisa dal Comitato di Gestione, su proposta del Comitato di Presidenza sulla base di una selezione collegata esclusivamente ai criteri di professionalità.

Il trattamento economico e normativo del personale dipendente della Cassa è stabilito dal Comitato di Gestione su proposta del Comitato di Presidenza, sentito il Direttore.

Articolo 17

PATRIMONIO

Il Patrimonio della Cassa è costituito:

- a) dai beni immobili che, per acquisti, lasciti, donazioni o qualunque altro titolo, vengano in proprietà della Cassa;
- b) dagli avanzi di gestione e dalle somme destinate a formare speciali riserve e accantonamenti;
- c) dai beni mobili e dalle somme incassate per lasciti, donazioni, elargizioni ed, in genere, per atti di liberalità;
- d) dalle somme che, per qualsiasi titolo e previe le necessarie autorizzazioni di legge, entrino a far parte del patrimonio della Cassa.

I capitali costituenti il patrimonio possono essere impiegati in titoli dello Stato di Paesi della Comunità Europea o titoli o obbligazioni garantiti dagli stessi o in altri strumenti finanziari autorizzati dalla CNCE.

Articolo 18

ENTRATE

Costituiscono entrate della Cassa:

- a) i contributi ad essa dovuti sia da parte delle imprese, sia da parte dei lavoratori;
- b) gli interessi attivi e le altre rendite patrimoniali;
- c) le maggiorazioni contributive, i contributi aggiuntivi, gli interessi di mora e tutte le altre eventuali sanzioni amministrative disposte dal Comitato di Gestione per ritardati versamenti dei contributi dovuti;
- d) le somme incassate per lasciti, donazioni, elargizioni ed in genere per atti di liberalità aventi scopi di immediata erogazione oppure per sovvenzioni riguardanti specifiche assistenze gestite dalla Cassa;
- e) le somme che, per qualsiasi titolo, previe le eventuali autorizzazioni di legge, entrino nella disponibilità della Cassa.

Articolo 19

PRELEVAMENTI E SPESE

Alle spese di gestione la Cassa farà fronte con le entrate citate all'articolo precedente escluse quelle di cui alla lettera d).

Ogni prelevamento di fondi ed ogni erogazione per qualsiasi titolo, ordinario o straordinario, dovranno essere giustificati dalla relativa documentazione vistata dal Direttore.

Qualsiasi atto concernente il prelievo, l'erogazione o il movimento dei fondi della Cassa Edile deve essere effettuato con firma abbinata del Presidente e del Vice Presidente.

In caso di assenza o impedimento, il Presidente e il Vice Presidente debbono in ogni caso farsi sostituire, agli effetti del presente articolo, con delega scritta ad altro componente del Comitato di Gestione fra quelli nominati, rispettivamente, dall'Associazione imprenditoriale e dai Sindacati dei lavoratori.

Articolo 20

ESERCIZIO FINANZIARIO E BILANCIO

L'esercizio finanziario della Cassa Edile ha inizio il 1° ottobre di ogni anno e termina il 30 settembre dell'anno successivo.

Alla fine di ogni esercizio il Comitato di Gestione provvede a predisporre il Bilancio consuntivo - riguardante e comprendente le singole gestioni della Cassa - che deve riportare in forma chiara e precisa i risultati del rendiconto economico e della situazione patrimoniale.

In ogni caso i dati relativi al bilancio devono corrispondere alle voci indicate nello schema di bilancio tipo appositamente previsto negli accordi nazionali.

Allo schema di bilancio deve essere unita la relazione della Società di revisione secondo le disposizioni ed i criteri stabiliti dagli accordi nazionali.

Lo schema di bilancio deve essere messo a disposizione del Collegio Sindacale almeno 15 giorni prima della data fissata per la riunione in cui si deve procedere alla sua approvazione.

Il bilancio consuntivo deve essere approvato dal Consiglio Generale entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello in cui si è chiuso l'esercizio.

Entro trenta giorni dalla sua approvazione, il bilancio consuntivo - situazione patrimoniale e rendiconto economico - accompagnato dalle relazioni del Presidente della Cassa Edile, del Collegio Sindacale e corredato in ogni caso dei dati statistici analitici congiuntamente richiesti dalle Organizzazioni territoriali di cui al punto 2 dell'articolo 1 rappresentate nel Comitato di Gestione e da ogni altro allegato tecnico, deve essere inviato alla Commissione Nazionale paritetica per le Casse Edili; deve inoltre essere inviato alle Organizzazioni territoriali di cui allo stesso punto 2 dell'articolo 1 rappresentate nel Comitato di Gestione perché si incontrino al fine di esprimere le loro valutazioni al riguardo, redigendo e sottoscrivendo apposito verbale.

Ricevuto tale verbale dall'Organizzazione che sarà incaricata di trasmetterglielo, il Presidente della Cassa Edile ne darà lettura al Comitato di Gestione in occasione della sua prima riunione.

Il piano previsionale delle entrate e delle uscite dell'esercizio finanziario cui si riferisce deve essere predisposto dal Comitato di Gestione e sottoposto all'esame e alla valutazione del Consiglio Generale entro tre mesi dall'inizio dell'esercizio.

Il piano previsionale deve essere trasmesso alle Organizzazioni territoriali di cui all'articolo 1 entro il termine di trenta giorni dalla sua approvazione.

TITOLO V

Disposizioni varie

Articolo 21

LIQUIDAZIONE

La messa in liquidazione della Cassa Edile è disposta con accordo tra le Organizzazioni territoriali di cui al punto 1 dell'articolo 1 su conforme decisione congiunta delle Associazioni nazionali di cui al medesimo punto 1 dell'articolo 1.

Dovrà pure operarsi la messa in liquidazione qualora la Cassa cessi da ogni attività per disposizione di legge.

Qualora ricorrano i termini di cui al comma 3 dell'allegato uno dell'accordo 18 dicembre 1998, la messa in liquidazione della Cassa Edile è disposta inoltre con intesa con le Associazioni artigiane di cui all'art. 1.

Trascorsi mesi dalla messa in liquidazione provvederà, in difetto, il Presidente del Tribunale di

Le Organizzazioni predette determinano, all'atto della messa in liquidazione della Cassa, i compiti dei liquidatori e successivamente ne ratificano l'operato.

Il patrimonio netto risultante dai conti di chiusura della liquidazione dovrà essere devoluto ad altra organizzazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n. 662.

In caso di disaccordo, tale devoluzione sarà fatta secondo le decisioni del Presidente del Tribunale di

Articolo 22

MODIFICHE ALLO STATUTO

Eventuali modifiche al presente Statuto sono di competenza delle Associazioni territoriali che hanno approvato lo Statuto medesimo, sentito il parere del Comitato di Gestione e quello di conformità della Commissione nazionale paritetica per le Casse Edili (CNCE).

Articolo 23

NORMA DI RINVIO

Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono, in quanto applicabili, le norme di legge in vigore.

ALLEGATO P

PROTOCOLLO SUGLI ORGANISMI BILATERALI (20 maggio 2004)

1. Al fine di perseguire l'obiettivo della razionalizzazione e omogeneizzazione degli enti paritetici (Casse Edili, Scuole Edili e Comitati paritetici per la prevenzione infortuni, igiene e sicurezza sul lavoro), le parti convengono di introdurre regole cogenti per gli organismi bilaterali, tali da rendere automatica l'adozione di direttive che pervengono dal livello nazionale anche con riguardo alle procedure, ai tempi e ai requisiti per il riconoscimento delle prestazioni stabilite a livello nazionale.

2. Le parti sottoscritte sono impegnate a definire entro il 31 dicembre 2004 un protocollo contenente l'elenco delle prestazioni nazionali da riconoscere agli operai tramite le Casse Edili in modo da renderne uniforme l'applicazione su tutto il territorio, in una logica di unitarietà del sistema.

Le regolamentazioni per le prestazioni nazionali suddette sono portate a conoscenza delle Casse Edili i cui Consigli di gestione sono responsabili della loro integrale e automatica applicazione.

Ogni altra prestazione, diversa da quelle disciplinate a livello nazionale, rientra nelle prestazioni collaterali disciplinate a livello territoriale e finanziate nell'ambito del contributo istituzionale di cui all'art.37 del c.c.n.l. 29 gennaio 2000.

Le prestazioni collaterali, che in ogni caso devono essere rivolte esclusivamente all'assistenza diretta degli operai iscritti e/o dei loro familiari o conviventi, potranno essere stabilite con prevalente riferimento alla tutela sanitaria e della sicurezza individuale.

Alla CNCE è affidata la funzione di vigilare, anche attraverso l'attività di controllo e l'ausilio di Società di revisione, sulla corretta applicazione di quanto sopra e di segnalare alle parti nazionali eventuali anomalie.

3. La garanzia della massima efficienza e di un corretto rapporto tra costi e benefici sono perseguiti attraverso:

- aliquote contributive in equilibrio rispetto alle uscite per prestazioni e alla gestione dell'Ente;
- riserve patrimoniali proporzionali alle uscite per prestazioni e per quelle di gestione individuate sulla base delle seguenti regole:

- a) il patrimonio netto disponibile di ciascuna Cassa Edile, escluse le immobilizzazioni strumentali, non può superare la misura massima percentuale dell'imponibile salariale annuo utile ai fini del versamento del contributo istituzionale alla Cassa stessa che le parti si riservano di individuare entro 30 giorni dalla stipula del verbale di accordo di rinnovo del c.c.n.l. 29 gennaio 2000;

- b) i fondi relativi alle gestioni autonome (ape ordinaria, oneri mutualizzati, ecc.) possono determinare una riserva massima percentuale della spesa annua relativa a ciascuna gestione che le parti si riservano di individuare entro 30 giorni dalla stipula del verbale di accordo di rinnovo del c.c.n.l. 29 gennaio 2000;

- c) le parti territoriali sono impegnate a modificare le percentuali contributive in vigore così da riportare l'ammontare del patrimonio netto di cui alle precedenti lettere a) e b) entro le misure massime definite;

- d) le parti territoriali debbono fissare, entro i 180 giorni successivi alla stipula del verbale di rinnovo del c.c.n.l., la nuova misura percentuale delle aliquote contributive per tutte le gestioni della Cassa Edile e degli altri Enti paritetici, con decorrenza dal 1° gennaio 2005.

Le nuove aliquote e le relative decorrenze devono essere individuate in modo che le riserve degli Enti bilaterali siano ricondotte alle misure individuate nelle lettere a) e b) entro il 31 dicembre 2005 o entro il maggior termine necessario in ragione della specifica situazione in atto nella provincia.

Nel caso di non ottemperanza entro i predetti 180 giorni a quanto sopra, le parti nazionali si surrogheranno, entro i successivi 30 giorni, in tutti gli adempimenti predetti, fornendo istruzioni in tal senso agli Organismi bilaterali, che sono tenuti a darne immediata attuazione e comunicazione alle imprese iscritte.

In relazione a quanto definito nei punti a) e b), alla CNCE sono demandati i compiti di:

- segnalare alle parti nazionali le situazioni anomale riscontrate attraverso l'analisi dei bilanci delle Casse Edili;

- verificare che le singole Casse Edili interessate predispongano per tempo un piano finanziario per il superamento di tali anomalie, intervenendo all'occorrenza;

- presentare alle parti nazionali un rapporto semestrale relativo all'evoluzione di quanto previsto ai punti precedenti;

- presentare alle parti nazionali un rapporto annuale sulla relazione ottimale tra imponibile salariale e costi di gestioni;

- fermo restando che le decisioni sono di competenza delle parti sociali, affidare apposito incarico di consulenza ad una qualificata Società di consulenza affinché, entro 60 giorni dall'accordo di rinnovo del c.c.n.l., proponga per ogni provincia le nuove aliquote contributive e le relative decorrenze per riportare le riserve nell'ambito individuato dalle lettere a) e b).

4. La Cassa Edile deve annualmente e contestualmente all'approvazione del bilancio consuntivo inviare alla CNCE una dichiarazione che documenti l'adeguamento ai criteri soprarichiamati. Tale dichiarazione deve essere sottoscritta dalla Presidenza e controfirmata dal Collegio sindacale.

La Cassa Edile è altresì tenuta ad inviare semestralmente alla CNCE la situazione dell'andamento economico e finanziario della gestione con evidenziazione degli eventuali scostamenti rispetto a quanto preventivato.

5. Le parti nazionali confermano l'obiettivo di realizzare un sistema a rete nazionale degli Enti bilaterali, a partire dall'uniformità degli Statuti, dei bilanci e della loro certificazione.

A tal fine convengono quanto segue:

a) gli Enti paritetici sono tenuti ad inviare le informazioni richieste al fine di alimentare le banche dati nazionali di settore. In particolare si concorda sulla necessità che le Casse Edili inviino mensilmente alla Banca Dati Nazionale delle Casse Edili – BNCE, i dati richiesti attraverso il tracciato record predisposto dalla CNCE sulla base del modulo unico di denuncia approvato dalle parti nazionali con l'accordo del 3 ottobre 2001;

b) a far data dal mese di ottobre 2005 le denunce mensili alle Casse Edili dovranno essere trasmesse esclusivamente per via telematica.

Le Casse Edili sono tenute a predisporre tempestivamente gli adempimenti necessari a tal fine, ferme restando le eventuali autonome decisioni di ciascuna Cassa in ordine ad una anticipazione della decorrenza del suddetto obbligo.

6. Le parti convengono inoltre che la gestione da parte delle Casse Edili del DURC (documento unico di regolarità contributiva), debba essere informata ad unitarietà ed omogeneità.

Le parti convengono inoltre di dare attuazione alla Convenzione sottoscritta tra parti sociali, INPS e INAIL in data 15 aprile 2004.

Le parti convengono altresì di promuovere la sottoscrizione di un protocollo che impegni tutte le Casse Edili di cui al Protocollo d'intesa 18 dicembre 1998 ed al verbale di intesa ministeriale del 9/09/1999 a segnalare mensilmente alla CNCE le ragioni sociali delle imprese non in regola, secondo la procedura informatica che sarà stabilita dalle parti sociali.

Il Durc sarà rilasciato dalla Cassa Edile competente dopo che la stessa avrà acquisito per via informatica dalla CNCE il documento che attesti che l'impresa in questione è regolare.

La Cassa Edile è tenuta ad archiviare copia del Durc, con allegato il documento della CNCE, e a tenerlo a disposizione per ogni eventuale controllo.

7. I criteri e le regole individuati per l'individuazione delle contribuzioni di equilibrio e delle riserve di cui ai precedenti punti 3 e 4 sono adottati anche con riferimento a tutti gli enti paritetici di settore.

Le parti convengono che la relativa vigilanza sia affidata ai rispettivi organismi paritetici nazionali (Formedil e CNCPT).

Le parti confermano quanto sottoscritto in ordine alle politiche di coordinamento ed accorpamento delle Scuole Edili e dei Comitati Tecnici Paritetici.

ALLEGATO Q

PROTOCOLLO DI INTESA SUL SISTEMA DEGLI ORGANISMI PARITETICI DI SETTORE (29 gennaio 2000)

Le parti confermano la validità del sistema degli Organismi paritetici (Casse Edili, Enti Scuola, CPT) il quale riveste funzione strategica nelle politiche del lavoro del settore al fine del perseguimento dei seguenti principali obiettivi:

- allargamento dell'ambito di applicazione della contrattazione e controllo della regolarità degli adempimenti;
- sistema premiale a favore di chi è iscritto e versa agli Organismi paritetici;
- attuazione di soluzioni contrattuali appropriate per le caratteristiche del settore, rimanendo valido il criterio della mutualità in un comparto caratterizzato da una presenza rilevante di piccole imprese e dalla mobilità degli insediamenti produttivi e dei lavoratori.

Le parti si impegnano altresì a favorire una più stretta collaborazione tra la Commissione nazionale paritetica per le Casse Edili, Formedil e Commissione nazionale paritetica per la prevenzione infortuni, l'igiene e l'ambiente di lavoro per potenziare l'efficacia dei servizi resi al settore.

Le parti riconoscono, peraltro, la necessità di attuare interventi di razionalizzazione sul piano dei costi, del funzionamento del sistema, del rispetto delle regole contrattuali.

Pertanto a questi fini:

- gli Enti paritetici ed in particolare le Casse Edili debbono costituire un sistema dotato di regole uniformi;
- gli Enti medesimi debbono perseguire l'obiettivo di ridurre gli oneri per le imprese in modo da non aggravare il carico tuttora abnorme degli oneri sociali dell'industria delle costruzioni;
- deve essere riequilibrato il rapporto fra retribuzione erogata direttamente dal datore di lavoro e trattamento retributivo complessivo sostenuto dall'impresa.

Le parti medesime si danno atto che:

- gli Enti paritetici rappresentano per loro natura lo strumento di attuazione delle politiche contrattuali e pertanto gli Organi di amministrazione ed il Collegio sindacale sono vincolati a dare ad esse applicazione;
- gli obiettivi appena enunciati vanno realizzati anche mediante il potenziamento del ruolo degli Organismi nazionali di coordinamento;
- i contributi agli Enti debbono essere contenuti nelle misure strettamente necessarie per assicurare le prestazioni istituzionali e pertanto devono essere commisurati alle effettive esigenze della gestione, in modo da ridimensionare le eventuali riserve eccedenti, anche sulla base dei risultati dello studio demandato alla Commissione nazionale paritetica per le Casse Edili.

Per la valorizzazione e il pieno sviluppo dell'attività degli Organismi paritetici territoriali di settore, le parti concordano sul ruolo fondamentale che a tali fini compete agli Organismi paritetici a carattere nazionale.

Il sistema degli Organismi paritetici nazionali è articolato su:

- Commissione nazionale paritetica per le Casse Edili;
- Formedil nazionale e relative articolazioni;
- Commissione nazionale per la prevenzione infortuni, l'igiene e l'ambiente di lavoro.

Nel ruolo assegnato agli Organismi paritetici nazionali assumono rilievo primario i seguenti aspetti:

- a) estensione su tutto il territorio nazionale della operatività degli Organismi paritetici territoriali, mediante il superamento delle eventuali difficoltà che possano emergere al livello locale;
- b) coordinamento e verifica dell'attività degli Organismi territoriali, le cui scelte operative debbono essere improntate a criteri di efficienza, di produttività della spesa e di puntuale attuazione delle pattuizioni nazionali;
- c) armonizzazione e maggiore omogeneità dei trattamenti sul territorio, anche mediante la verifica della situazione delle prestazioni collaterali effettuate dalle Casse Edili;
- d) uniformità degli adempimenti delle imprese verso gli Organismi paritetici territoriali, anche sul piano della modulistica compresa la certificazione di regolarità contributiva, e indicazioni sull'impiego dei mezzi informatici, anche agli effetti di un appropriato scambio di informazioni tra gli Organismi medesimi;
- e) integrale ed uniforme applicazione degli schemi unitari di bilancio previsti per le Casse Edili e gli Enti Scuola, allo scopo di consentire le opportune verifiche agli Organismi nazionali competenti;
- f) effettiva operatività del principio che le soluzioni interpretative degli Organismi paritetici nazionali sono vincolanti per gli Organismi territoriali.

In particolare alla Commissione nazionale paritetica per le Casse Edili è demandato di provvedere:

- alla predisposizione di un progetto avente carattere promozionale con il fine di ampliare l'ambito di diffusione delle Casse Edili;
- alla predisposizione entro il 30 settembre 2000 di uno studio sulle Casse Edili avente l'obiettivo del contenimento dei costi amministrativi, dell'accrescimento delle professionalità del personale per un miglior servizio alle imprese ed agli operai iscritti, del contenimento delle eventuali riserve eccedenti;
- alla predisposizione di uno studio per l'informatizzazione delle Casse Edili;
- alla predisposizione di uno studio volto all'armonizzazione delle prestazioni disposte al livello locale.

L'assunzione di tutto il personale degli Organismi paritetici nazionali e territoriali e' effettuata esclusivamente sulla base dei criteri informati al principio della professionalità, secondo procedure che potranno essere stabilite dalle parti nazionali.

(omissis... Parte sostituita dall'allegato L)

Entro il 31 marzo di ogni anno le parti si incontrano per esprimere le loro valutazioni in ordine ai bilanci preventivo e consuntivo, ed ai programmi di attività degli Organismi paritetici nazionali, con lo scopo di assumere le relative determinazioni anche per quanto concerne i contributi di finanziamento.

Al fine di cui sopra le parti redigono e sottoscrivono verbale che verrà trasmesso agli Organismi nazionali ed a quelli territoriali, per la materia di rispettiva competenza.

Costituisce impegno prioritario delle parti nazionali sottoscritte

- pervenire entro il 30 giugno 2000 attraverso gli Organismi nazionali di coordinamento ad un sistema di informatizzazione delle Casse Edili e di messa in rete degli altri Enti paritetici territoriali;
- approvare entro il 31 maggio 2000 i modelli unici di denuncia mensile ed il modello di versamento delle contribuzioni e accantonamenti che verranno predisposti dalla Commissione nazionale paritetica per le Casse Edili;
- individuare entro il 30 giugno 2000 criteri uniformi per il rilascio dei certificati di regolarità contributiva;
- realizzare l'uniformità degli Statuti delle Casse Edili attraverso l'adozione dello Statuto tipo che dovrà essere concordato dalle parti nazionali;
- consentire alle Organizzazioni territoriali la costituzione di Casse Edili interprovinciali o regionali;
- pervenire all'armonizzazione delle prestazioni territoriali, individuando quelle sulle quali orientare le scelte territoriali secondo un ordine di priorità ed i criteri di anzianità di iscrizione degli operai ai fini di omogeneizzare i requisiti per il diritto alle prestazioni medesime;
- concordare lo Statuto della CNCPT.

* * * *

Le parti confermano che riveste carattere prioritario per il settore la materia della sicurezza sul lavoro, in considerazione anche delle implicazioni sociali e produttive alla stessa connesse.

Per il raggiungimento dell'obiettivo del miglioramento della sicurezza e dell'igiene del lavoro nei cantieri e delle condizioni ambientali, le parti ritengono determinante una politica attiva della sicurezza, realizzata mediante l'apprestamento di una pluralità di interventi che presuppongono il pieno sviluppo ed il potenziamento delle attività e delle iniziative finora assunte.

Le parti confermano l'esigenza strategica del rafforzamento sull'intero territorio dei Comitati paritetici per la prevenzione infortuni, l'igiene e l'ambiente di lavoro, nonché della Commissione nazionale di coordinamento degli stessi.

Il sistema nazionale di governo della materia della sicurezza è pertanto costituito dai Comitati paritetici territoriali per la prevenzione infortuni e dalla Commissione nazionale paritetica per la prevenzione infortuni, l'igiene e l'ambiente di lavoro.

Le parti ribadiscono inoltre che la suddetta Commissione paritetica nazionale debba svolgere funzioni di indirizzo, coordinamento e controllo dei CPT, nonché di interrelazione con gli altri organismi nazionali competenti in materia di sicurezza e prevenzione.

Le parti ritengono necessario un sempre maggior coordinamento tra le attività della CNCE, del Formedil e della CNCPT.

La Commissione nazionale paritetica di coordinamento dei CPT è impegnata a svolgere la propria attività sulla base dei principi sopra enunciati ed in conformità a quelli globalmente individuati nel presente Protocollo.

Le parti concordano di rimettere alla valutazione locale, qualora si ravvisi in tal modo un miglior funzionamento dei tre organismi paritetici di settore, l'opportunità della definizione e della istituzione di forme integrate di operatività degli Enti stessi.

* * * *

Le parti si danno atto che ai fini dell'individuazione delle strategie in materia di formazione occorre tener conto:

- della delega alle Regioni dei compiti di programmazione e progettazione dell'offerta formativa rispetto al territorio;
- della riforma del sistema di formazione professionale che introduce i crediti formativi e l'accreditamento degli enti di formazione;
- dell'obbligo formativo fino a 18 anni e dell'elevazione dell'obbligo scolastico;
- della riforma della scuola superiore concepita nell'ottica di un sistema integrato e flessibile tra scuola e formazione;
- dell'attribuzione di un ruolo di rilievo alle parti sociali in sede di programmazione regionale e nazionale;
- della disponibilità per il settore delle risorse derivanti dal fondo per la formazione continua;
- della regolamentazione degli stages e dei tirocini formativi e di orientamento;

- delle indagini sui fabbisogni formativi svolte dalle parti sociali;
- della valorizzazione dell'apprendistato e del ruolo dello stesso nell'ambito dell'obbligo formativo fino al diciottesimo anno di età.

Al tal fine nell'intento pertanto di proseguire ad attivare il processo di modernizzazione del sistema formativo e di una maggiore efficienza e razionalizzazione dei compiti delle Scuole Edili, le parti riconoscono che occorre:

- qualificare il sistema creando una rete competitiva sul territorio in termini di offerta formativa e di risorse con un'immagine esterna che sia omogenea e peculiare;
- potenziare l'assetto regionale del Formedil per un supporto alla programmazione a tale livello, per attingere alle risorse delle regioni in termini di finanziamenti per la formazione continua, l'apprendistato e per la concertazione di cui alla regolamentazione comunitaria per l'accesso al Fondo Sociale Europeo;
- che la formazione sia sempre più ancorata ai reali fabbisogni delle imprese e concentrata sulla qualità, sulla sicurezza, sulla formazione esterna per gli apprendisti;
- realizzare un progetto nazionale, articolato territorialmente, di collaborazione tra servizi pubblici all'impiego e Scuole Edili per meglio contribuire all'incontro tra domanda ed offerta di lavoro;
- favorire la certificazione degli Enti in coerenza con le normative di legge;
- dare un maggiore impulso all'istituto dell'apprendistato per i giovani anche diplomati:
 - a) garantendo la validità della sperimentazione ai fini degli sgravi contributivi per le imprese;
 - b) riconoscendo i crediti formativi acquisiti dall'apprendista nel passaggio da una impresa all'altra;
 - c) potenziando il ruolo delle parti sociali territoriali nei tavoli di concertazione regionale per la pianificazione delle attività e l'assegnazione delle relative risorse;
- perseguire infine l'obiettivo di ottenere riconoscimenti, anche sotto forma di sgravi contributivi, per i nuovi assunti che hanno seguito corsi di formazione presso le Scuole Edili o ricevuto presso le stesse la formazione teorica per l'apprendistato;
- in relazione alle risorse pubbliche per la formazione continua, promuovere criteri per acquisire il consenso delle imprese a far partecipare i propri lavoratori a tali attività formative attraverso:
 - l'istituzione di una riserva pari al 100% delle risorse attribuite al settore edile derivanti dalla contribuzione aziendale dello 0,30% di cui alle vigenti disposizioni di legge, utilizzabile a sportello e senza termini di decadenza da parte del sistema formativo edile attraverso la programmazione e l'attuazione di iniziative formative rivolte alle imprese ed agli operatori della formazione;
- riconoscere nel quadro della riforma dell'obbligo scolastico che il Ministero della pubblica istruzione le strutture paritetiche idonee ai fini dell'assolvimento dell'ultimo anno dell'obbligo scolastico;
- prevedere a livello nazionale il rilascio del libretto dei crediti formativi a conclusione dei corsi di primo ingresso, aggiornamento e riqualificazione realizzati dalle strutture paritetiche;
- elaborare a livello nazionale modalità e percorsi didattici per la formazione dei docenti pratici.

* * *

Le parti sottoscritte si riservano di definire entro il 30 giugno 2000:

- procedure dichiarative della nullità degli atti territoriali derogatori relativi agli Enti paritetici, i quali pertanto non esplicano effetti nei confronti degli Enti paritetici i cui Organi di amministrazione e i Collegi sindacali sono vincolati a non dare ad essi esecuzione;
- disposizioni e procedure volte a rendere regolare il funzionamento degli Enti paritetici e a rimuovere comportamenti di disapplicazione delle normative nazionali.

Le parti si danno anche atto che, in adempimento a quanto convenuto nel quarto comma del punto 2. dell'accordo nazionale 11 giugno 1997, nell'eventualità che ancora sussistano casi in cui una persona ricopra contemporaneamente cariche negli Enti derivanti dal presente contratto collettivo nazionale di lavoro ed in quelli promananti da altra contrattazione collettiva, l'organizzazione territoriale che ha effettuato la designazione della persona che si trova nella predetta situazione di incompatibilità, è tenuta entro trenta giorni dalla stipula del presente contratto a far cessare tale situazione di incompatibilità.

Entro i successivi 30 giorni le parti nazionali effettuano una verifica congiunta di tali situazioni.

Restano fermi gli accordi locali che eliminano le situazioni di incompatibilità.

* * *

Le parti confermano quanto regolamentato con l'accordo nazionale 18 dicembre 1998.

ALLEGATO R
STATUTO DI PREVEDI

Fondo Pensione Complementare per i Lavoratori delle Imprese Industriali ed Artigiane Edili ed Affini - Redatto secondo lo schema deliberato dalla Covip il 19 maggio 2021

INDICE PARTE I – IDENTIFICAZIONE E SCOPO DEL FONDO

Art. 1 - Denominazione, fonti istitutive, durata, sede e recapiti Art. 2 - Forma giuridica

Art. 3 - Scopo

PARTE II – CARATTERISTICHE DEL FONDO E MODALITA' DI INVESTIMENTO

Art. 4 - Regime del Fondo

Art. 5 - Destinatari e tipologie di adesione Art. 6 - Scelte di investimento

Art. 7 - Spese

PARTE III – CONTRIBUZIONE E PRESTAZIONI

Art. 8 - Contribuzione

Art. 9 - Determinazione della posizione individuale Art. 10 - Prestazioni pensionistiche

Art. 11 - Erogazione della rendita

Art. 12 - Trasferimento e riscatto della posizione individuale Art. 13 - Anticipazioni

PARTE IV – PROFILI ORGANIZZATIVI

ORGANIZZAZIONE DEL FONDO

Art. 14 - Organi del Fondo

Art. 15 - Assemblea dei Delegati – Criteri di costituzione e composizione Art. 16 - Assemblea dei Delegati – Attribuzioni

Art. 17 - Assemblea dei Delegati – Modalità di funzionamento e deliberazioni Art. 18 - Consiglio di amministrazione – Criteri di costituzione e composizione Art. 19 - Cessazione e decadenza degli Amministratori

Art. 20 - Consiglio di amministrazione – Attribuzioni

Art. 21 - Consiglio di amministrazione – Modalità di funzionamento e responsabilità Art. 22 – Presidente

Art. 23 - Collegio dei Sindaci – Criteri di costituzione Art. 24 - Collegio dei Sindaci – Attribuzioni

Art. 25 - Collegio dei Sindaci – Modalità di funzionamento e responsabilità Art. 26 - Direttore generale

Art. 27 - Funzioni fondamentali

GESTIONE PATRIMONIALE, AMMINISTRATIVA E CONTABILE

Art. 28 - Incarichi di gestione Art. 29 - Depositario

Art. 30 - Conflitti di interesse Art. 31 - Gestione amministrativa

Art. 32 - Sistema di contabilità e determinazione del valore e del rendimento del patrimonio Art. 33 - Esercizio sociale e bilancio d'esercizio

PARTE V – RAPPORTI CON GLI ADERENTI

Art. 34 - Modalità di adesione

Art. 35 - Trasparenza nei confronti degli aderenti e dei beneficiari Art. 36 - Comunicazioni e reclami

PARTE VI – NORME FINALI

Art. 37 - Modifica dello Statuto

Art. 38 - Cause di scioglimento del Fondo e modalità di liquidazione del patrimonio Art. 39 - Rinvio

PARTE I – IDENTIFICAZIONE E SCOPO DEL FONDO

Art. 1 - Denominazione, fonte istitutiva, durata, sede

1. È costituito il “Fondo Pensione Complementare per i Lavoratori delle Imprese Industriali ed Artigiane Edili ed Affini – PREVEDI”, in forma abbreviata “Fondo Pensione Prevedi” di seguito denominato “Fondo” in attuazione dei seguenti Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro e Accordi (di seguito denominati “fonti istitutive”):
 - CCNL edili industria stipulato da FENEAL-UIL, FILCA-CISL, FILLEA-CGIL con ANCE in data 29 gennaio 2000;
 - CCNL edili artigianato stipulato da FENEAL-UIL, FILCA-CISL, FILLEA-CGIL con ANAEPA - CONFARTIGIANATO, ANSE-CNA, ASSOEDILI-CNA, FIAE-CASARTIGIANI, in data 1° giugno 2000;
 - nonché dell’Accordo del 9 aprile 2001 sottoscritto da ANCE, ANAEPA CONFARTIGIANATO, ANSE CNA, ASSOEDILI CNA, FIAE CASA, CLAAI e da FENEAL UIL, FILCA CISL, FILLEA CGIL, modificato dall’Accordo del 3 ottobre 2001.
- Sono altresì fonti istitutive i seguenti Accordi:
 - Accordo del 18 novembre 2014 sottoscritto da ANCE, ANAEPA-CONFARTIGIANATO, CNA-COSTRUZIONI, FIAE CASARTIGIANI, CLAAI e da FENEAL UIL, FILCA CISL, FILLEA CGIL relativo ai destinatari del Fondo.
2. Il Fondo è anche destinatario di contributi a carico del datore di lavoro che generano l’adesione al Fondo, c.d. “contributo contrattuale”. L’indicazione della fonte, contrattuale o normativa, che li ha introdotti e l’ambito dei lavoratori a cui la stessa si applica è indicato nella Nota informativa del Fondo.
3. Il Fondo ha durata illimitata, fatte salve le ipotesi di scioglimento di cui al successivo art. 38.
4. Il Fondo ha sede in Roma.
5. L’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) del Fondo è fondoprevedi@pec.it.

Art. 2 - Forma giuridica

1. Il Fondo ha la forma giuridica di associazione riconosciuta ed è iscritto all’Albo tenuto dalla COVIP con il numero 136.

Art. 3 - Scopo

1. Il Fondo ha lo scopo di consentire agli aderenti di disporre, all’atto del pensionamento, di prestazioni pensionistiche complementari del sistema obbligatorio. A tale fine esso provvede alla raccolta dei contributi, alla gestione delle risorse nell’esclusivo interesse degli aderenti e all’erogazione delle prestazioni secondo quanto disposto dalla normativa in materia di previdenza complementare tempo per tempo vigente.
2. Il Fondo non ha scopo di lucro.
3. Il Fondo non può assumere o concedere prestiti né compiere atti non inerenti allo scopo di cui al precedente comma 1.

PARTE II – CARATTERISTICHE DEL FONDO E MODALITA’ DI INVESTIMENTO

Art. 4 - Regime del Fondo

1. Il Fondo è in regime di contribuzione definita. L’entità delle prestazioni pensionistiche del Fondo è determinata in funzione della contribuzione effettuata e in base al principio della capitalizzazione.

Art. 5 – Destinatari e tipologie di adesione

1. Sono destinatari del Fondo:

- a) i lavoratori operai, impiegati e quadri assunti a tempo indeterminato, in contratto di apprendistato, in contratto di formazione e lavoro che abbiano superato il periodo di prova, nonché i lavoratori assunti a tempo determinato per un periodo uguale o superiore a tre mesi, ai quali si applicano i contratti collettivi nazionali di lavoro di cui all'art. 1 del presente Statuto;
- b) i lavoratori dipendenti delle organizzazioni sindacali e datoriali, nazionali e territoriali, firmatarie dei contratti collettivi nazionali di lavoro di cui al precedente art. 1, sulla base dell'adozione di specifiche fonti istitutive;
- c) i lavoratori, assunti a tempo indeterminato, dipendenti degli Enti paritetici del settore ai quali si applichi uno dei Contratti di cui all'articolo 1 ovvero sulla base di una specifica delibera degli Organi di amministrazione dei suddetti Enti, ove non sussistano o non operino diverse previsioni di merito;
- d) i lavoratori dipendenti del Fondo assunti a tempo indeterminato che abbiano superato il periodo di prova.
- e) i lavoratori dipendenti di aziende che applichino i contratti collettivi nazionali di lavoro di cui all'art. 1 del presente Statuto, in distacco, ai sensi della legge 300 del 20.5.1970, presso le Organizzazioni Sindacali firmatarie di tali contratti.
- f) i lavoratori in somministrazione presso aziende che applicano i CCNL di cui al precedente art. 1.
- g) i professionisti e i lavoratori autonomi che collaborano con imprese che applicano i CCNL di cui al precedente art. 1, e che non abbiano un proprio fondo pensione negoziale di riferimento.
- h) i titolari delle imprese individuali e i familiari partecipanti alle imprese familiari di cui all'articolo 230-bis del codice civile che applicano i CCNL di cui al precedente art. 1.
- i) gli amministratori e i soci partecipanti al lavoro delle società che applicano i CCNL di cui al precedente art. 1;
- l) i familiari fiscalmente a carico, ai sensi delle disposizioni vigenti, degli iscritti al Fondo Prevedi.

2. Tipologie di adesione:

- a) Adesione contrattuale: sono iscritti contrattualmente a Prevedi tutti i lavoratori ai quali si applichino i CCNL di cui all'art. 1, per effetto del versamento del contributo contrattuale previsto dagli Accordi tra le Parti Sociali firmatarie di tali Contratti;
- b) Adesione tacita: sono iscritti tacitamente a Prevedi i lavoratori ai quali si applichino i CCNL di cui all'art. 1, che abbiano tacitamente conferito al Fondo il TFR maturando secondo l'art. 8, co. 7 lett. b) del decreto legislativo 5 dicembre 2005 n. 252.
- c) Adesione esplicita: sono iscritti esplicitamente a Prevedi i destinatari in possesso dei requisiti di partecipazione di cui al comma precedente, che abbiano sottoscritto l'apposita modulistica di adesione allegata alla Nota Informativa.

Sono inoltre associati a Prevedi:

- le aziende che abbiano alle proprie dipendenze almeno un lavoratore associato al Fondo;
- i beneficiari delle prestazioni pensionistiche erogate dal Fondo Pensione.

- 3. In caso di sospensione del rapporto di lavoro per qualsiasi causa permane la condizione di associato al Fondo, mentre l'obbligo contributivo di cui all'articolo 8 del presente Statuto viene rapportato alla effettiva retribuzione percepita, ad eccezione delle categorie di cui alle precedenti lettere g), h), i) ed l) per le quali l'entità della contribuzione è liberamente stabilita dall'iscritto nei limiti di quanto previsto dalle fonti istitutive e regolamentari del Fondo.

Art. 6 – Scelte di investimento

1. Il Fondo è strutturato secondo una gestione multi-comparto che prevede comparti differenziati per profili di rischio e di rendimento, in modo tale da assicurare agli aderenti una adeguata possibilità di scelta:
La politica di investimento relativa a ciascun comparto, le relative caratteristiche e i diversi profili di rischio e rendimento sono descritti nella Nota informativa.
2. È previsto un comparto garantito, destinato ad accogliere il conferimento tacito del TFR, ai sensi della normativa tempo per tempo vigente. Tale comparto è individuato nella Nota informativa. A seguito di tale conferimento è riconosciuta la facoltà di trasferire la posizione individuale ad altro comparto a prescindere dal periodo minimo di permanenza di cui al successivo comma 3.
3. L'aderente, all'atto dell'adesione esplicita, sceglie il comparto in cui far confluire i versamenti contributivi. In caso di mancata scelta si intende automaticamente attivata l'opzione verso il comparto identificato dal Fondo e indicato nella Nota Informativa. L'aderente può successivamente variare il comparto nel rispetto del periodo minimo di permanenza di almeno un anno. Tale periodo minimo non si applica per i lavoratori che abbiano tacitamente conferito il TFR al comparto di cui al precedente comma 2 e intendano successivamente trasferirlo ad un diverso comparto, nonché per gli iscritti di cui al precedente art. 5 comma 2 lett. a (iscritti contrattuali) che intendano variare il comparto di investimento a cui è stato inizialmente destinato il contributo contrattuale ai sensi del successivo art. 8 comma 3.
4. Qualora, per effetto del meccanismo di conferimento tacito del TFR di cui al precedente comma 2, affluiscono al Fondo quote di TFR ascrivibili ad un lavoratore già associato al Fondo medesimo, le stesse saranno investite nel comparto garantito di cui al precedente comma 2. Qualora la posizione individuale di tale iscritto, costituita prima del tacito conferimento citato, risulti investita in un comparto diverso dal citato comparto garantito, la stessa verrà unificata su quest'ultimo. L'aderente potrà inoltre variare il comparto di investimento secondo le disposizioni di cui al precedente comma 3.

Art. 7 – Spese

1. L'iscrizione al Fondo comporta le seguenti spese:
 - a) spese da sostenere all'atto dell'adesione: un costo "una tantum" in cifra fissa a carico dell'aderente.
 - b) spese relative alla fase di accumulo:
 - b.1) direttamente a carico dell'aderente: una quota associativa annuale in cifra fissa.
 - b.2) indirettamente a carico dell'aderente: una quota % del patrimonio del singolo comparto.
 - c) spese relative alla fase di erogazione delle rendite.
2. Gli importi relativi alle spese di cui al comma 1 sono riportati nella Nota informativa. Il Consiglio di Amministrazione definisce i criteri e le modalità di prelievo delle suddette spese e li indica nella Nota informativa.
3. Il Consiglio di Amministrazione definisce i criteri e le modalità secondo cui vengono ripartite fra gli aderenti le eventuali differenze fra le spese gravanti sugli aderenti e i costi effettivamente sostenuti dal Fondo, e li indica nel bilancio e nella Nota informativa.

PARTE III - CONTRIBUZIONE E PRESTAZIONI

Art. 8 - Contribuzione

1. Il finanziamento del Fondo può essere attuato mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro e attraverso il conferimento del TFR maturando ovvero mediante il solo conferimento del TFR maturando.
2. La misura minima dei contributi a carico, rispettivamente, delle imprese e dei lavoratori aderenti può essere stabilita dalle fonti istitutive in cifra fissa ovvero in misura percentuale secondo i criteri indicati all'art. 8, comma 2, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 (di seguito "Decreto").
3. Nel caso di adesioni contrattuali di cui all'art. 5, co. 2 lett. a), la misura della contribuzione è indicata dalla fonte istitutiva di riferimento e riportata nella Nota informativa, nella quale è indicato anche il comparto a cui affluiscono i contributi contrattuali. Qualora l'aderente contrattuale esprima la volontà di versare il contributo a proprio carico di cui al comma 2, in aggiunta al contributo contrattuale, è dovuto anche il contributo del datore di lavoro e, ove previsto, il versamento del TFR.
4. La contribuzione di cui alle disposizioni contrattuali citate all'art. 1 co. 2 non può essere revocata né sospesa e non è portabile ad altre forme pensionistiche complementari.
5. Ferme restando le misure minime di cui al comma 2, riportate nella Nota informativa, l'aderente determina liberamente l'entità della contribuzione a proprio carico.
6. È prevista la destinazione al Fondo Pensione del TFR maturando in misura integrale o parziale sulla base delle previsioni delle fonti istitutive, secondo quanto riportato nella Nota Informativa. È comunque consentito al lavoratore di rivedere successivamente la scelta effettuata con riguardo alla quota di TFR da destinare al Fondo.
7. L'adesione al Fondo realizzata tramite il solo conferimento del TFR maturando non comporta l'obbligo di versamento della contribuzione a carico del lavoratore né di quella a carico del datore di lavoro di cui al comma 2 (ad eccezione del contributo contrattuale di cui all'art. 5 co. 2 lett. a), salvo diversa volontà degli stessi. Qualora il lavoratore contribuisca al Fondo, è dovuto anche il contributo del datore di lavoro stabilito dalle fonti istitutive.
8. In costanza del rapporto di lavoro l'aderente ha facoltà di sospendere la contribuzione a proprio carico, con conseguente sospensione dell'obbligo contributivo a carico del datore di lavoro, ad eccezione del contributo contrattuale di cui all'art. 5 co. 2 lett. a). L'aderente può riattivare la contribuzione a proprio carico in qualsiasi momento. La sospensione della contribuzione non comporta la cessazione della partecipazione al Fondo.
9. La contribuzione può essere attuata nel rispetto di quanto previsto dall'art. 8, comma 12, del Decreto (c.d. contribuzioni da abbuoni).
10. L'aderente può decidere di proseguire la contribuzione al Fondo oltre il raggiungimento dell'età pensionabile prevista dal regime obbligatorio di appartenenza, a condizione che alla data del pensionamento possa far valere almeno un anno di contribuzione a favore delle forme di previdenza complementare.
11. In caso di mancato o ritardato versamento dei contributi, il datore di lavoro è tenuto a reintegrare la posizione individuale dell'aderente secondo modalità operative definite dal Consiglio di Amministrazione del Fondo con apposita regolamentazione. Inoltre, il datore di lavoro è tenuto a risarcire il Fondo di eventuali spese dovute al mancato adempimento contributivo.
12. In caso di sospensione del rapporto di lavoro con corresponsione di retribuzione intera o ridotta, la contribuzione è commisurata al trattamento retributivo a carico dell'azienda effettivamente corrisposto, come previsto dalle vigenti disposizioni di legge e dagli accordi collettivi di lavoro.
13. In caso di sospensione del rapporto di lavoro con sospensione integrale della retribuzione o in caso di aspettativa non retribuita, la contribuzione al fondo a carico dell'azienda è sospesa ma

i lavoratori iscritti possono proseguire volontariamente la contribuzione a proprio carico secondo le modalità definite dal Consiglio di Amministrazione.

14. La cessazione del rapporto di lavoro comporta la contestuale interruzione del rapporto contributivo con il Fondo Pensione, il quale si riattiva all'atto di una nuova assunzione del lavoratore da parte di un'impresa che applichi uno dei contratti collettivi nazionali di lavoro di cui all'articolo 1 del presente Statuto, con obbligo contributivo decorrente dalla data di assunzione del lavoratore medesimo.

15. Per i lavoratori associati in distacco, ai sensi della legge 300 del 20.5.1970, presso le Organizzazioni Sindacali firmatarie dei contratti di cui all'art. 1 del presente Statuto, la contribuzione al Fondo viene versata dal soggetto che eroga all'iscritto la retribuzione utile ai fini del calcolo del tfr.
16. Il Consiglio di Amministrazione può stipulare convenzioni per la riscossione dei contributi con le Casse Edili, previo accordo in materia tra le Parti firmatarie dei CCNL e degli Accordi di cui al precedente art. 1. Il Consiglio di Amministrazione, previo accordo tra le Parti citate può inoltre deliberare che il contributo a carico del lavoratore sia riscosso dalla Cassa Edile presso la quale è iscritto mediante prelievo del relativo importo dagli accantonamenti contrattualmente ad esso spettanti presso la Cassa medesima.

Art. 9 - Determinazione della posizione individuale

1. La posizione individuale consiste nel capitale accumulato di pertinenza di ciascun aderente, è alimentata dai contributi netti versati, dagli importi derivanti da trasferimenti da altre forme pensionistiche complementari e dai versamenti effettuati per il reintegro delle anticipazioni percepite, ed è ridotta da eventuali riscatti parziali e anticipazioni.
2. Per contributi netti si intendono i versamenti al netto delle spese direttamente a carico dell'aderente, di cui all'art. 7, comma 1, lett. a) e b.1), e delle eventuali somme destinate a copertura delle prestazioni accessorie espressamente esplicitate.
3. La posizione individuale viene rivalutata in base al rendimento dei comparti. Il rendimento di ogni singolo comparto è calcolato come variazione del valore della quota dello stesso nel periodo considerato.
4. Ai fini del calcolo del valore della quota le attività che costituiscono il patrimonio del comparto sono valutate al valore di mercato; le plusvalenze e le minusvalenze maturate concorrono alla determinazione della posizione individuale, a prescindere dal momento di effettivo realizzo.
5. Il Fondo determina il valore della quota e, conseguentemente, della posizione individuale di ciascun aderente con cadenza almeno mensile, alla fine di ogni mese. I versamenti sono trasformati in quote e frazioni di quote sulla base del primo valore di quota successivo al giorno in cui si sono resi disponibili per la valorizzazione.
6. Il valore della posizione individuale oggetto delle prestazioni di cui agli artt. 10, 12 e 13 è quello risultante al primo giorno di valorizzazione utile successivo a quello in cui il Fondo ha verificato la sussistenza delle condizioni che danno diritto alle prestazioni.
7. Ai sensi del Decreto, nella fase di accumulo le posizioni individuali costituite presso il Fondo sono intangibili e non possono formare oggetto di sequestro o pignoramento da parte dei creditori dell'aderente.

Art. 10 – Prestazioni pensionistiche

1. Il diritto alla prestazione pensionistica complementare si acquisisce al momento della maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni stabiliti nel regime obbligatorio di appartenenza dell'aderente, con almeno cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche

complementari. Il predetto termine è ridotto a tre anni per il lavoratore che cessa il rapporto di lavoro per motivi indipendenti dal fatto che lo stesso acquisisca il diritto a una pensione complementare e che si sposti in un altro Stato membro dell'Unione europea. L'aderente che decida di proseguire volontariamente la contribuzione ai sensi del comma 10 del precedente art. 8 ha la facoltà di determinare autonomamente il momento di fruizione delle prestazioni pensionistiche.

2. Ai fini della determinazione dell'anzianità necessaria per la richiesta delle prestazioni pensionistiche, sono considerati utili tutti i periodi di partecipazione alle forme pensionistiche complementari maturati dall'aderente per i quali lo stesso non abbia esercitato il riscatto totale della posizione individuale.
3. L'aderente che abbia cessato l'attività lavorativa e abbia maturato almeno 20 anni di contribuzione nei regimi obbligatori di appartenenza e il periodo minimo di partecipazione alle forme pensionistiche complementari di cui al comma 1, ha facoltà di richiedere che le prestazioni siano erogate, in tutto o in parte, in forma di "Rendita integrativa temporanea anticipata" (RITA), con un anticipo massimo di 5 anni rispetto alla data di maturazione dell'età anagrafica prevista per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza.
4. L'aderente che abbia cessato l'attività lavorativa, sia rimasto successivamente inoccupato per un periodo di tempo superiore a 24 mesi e abbia maturato il periodo minimo di partecipazione alle forme pensionistiche complementari di cui al comma 1, ha facoltà di richiedere la rendita di cui al precedente comma 3 con un anticipo massimo di 10 anni rispetto alla data di maturazione dell'età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza.
5. La porzione della posizione individuale di cui si chiede il frazionamento verrà fatta confluire, salvo diversa scelta dell'aderente, nel comparto più prudente individuato dal Fondo e indicato nella Nota informativa. L'aderente può successivamente variare il comparto nel rispetto del periodo minimo di permanenza.
6. Nel corso dell'erogazione della RITA l'aderente può richiederne la revoca; ciò comporta la cessazione dell'erogazione delle rate residue.
7. Nel caso in cui non venga utilizzata l'intera posizione individuale a titolo di RITA, l'aderente ha la facoltà di richiedere, con riferimento alla sola porzione residua della posizione individuale, il riscatto e l'anticipazione di cui ai successivi artt. 12 e 13, ovvero la prestazione pensionistica.
8. In caso di trasferimento ad altra forma pensionistica complementare la RITA si intende automaticamente revocata e viene trasferita l'intera posizione individuale.
9. L'aderente ha facoltà di richiedere la liquidazione della prestazione pensionistica sotto forma di capitale nel limite del 50 per cento della posizione individuale maturata. Nel computo dell'importo complessivo erogabile in capitale sono detratte le somme erogate a titolo di anticipazione per le quali non si sia provveduto al reintegro. Qualora l'importo che si ottiene convertendo in rendita vitalizia immediata annua senza reversibilità a favore dell'aderente il 70 per cento della posizione individuale maturata risulti inferiore al 50 per cento dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335, l'aderente può optare per la liquidazione in capitale dell'intera posizione maturata.
10. L'aderente che, sulla base della documentazione prodotta, risulta assunto antecedentemente al 29 aprile 1993 ed entro tale data iscritto a una forma pensionistica complementare, istituita alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421, può richiedere la liquidazione dell'intera prestazione pensionistica complementare in capitale.

11. Le prestazioni pensionistiche, in capitale e rendita, sono sottoposte agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità, pignorabilità in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria.
12. L'aderente che abbia maturato il diritto alla prestazione pensionistica e intenda esercitare tale diritto può trasferire la propria posizione individuale presso altra forma pensionistica complementare, per avvalersi delle condizioni di erogazione della rendita praticate da quest'ultima. In tal caso si applica quanto previsto dall'art. 12 commi 5 e 6.

Art. 11 - Erogazione della rendita

1. Per l'erogazione delle prestazioni pensionistiche in forma di rendita il Fondo stipula, nel rispetto delle modalità e delle procedure previste dalla normativa tempo per tempo vigente, apposite convenzioni con una o più imprese di assicurazione di cui all'art. 2 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e successive modificazioni e integrazioni.
2. A seguito dell'esercizio del diritto alla prestazione pensionistica, all'aderente è erogata una rendita vitalizia immediata calcolata in base alla posizione individuale maturata, al netto dell'eventuale quota di prestazione da erogare sotto forma di capitale.
3. L'aderente può richiedere comunque l'erogazione della rendita in una delle tipologie indicate nella Nota informativa.

Art. 12 – Trasferimento e riscatto della posizione individuale

1. L'aderente può trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare decorso un periodo minimo di due anni di partecipazione al Fondo.
2. Anche prima del suddetto periodo minimo di permanenza, l'aderente che perda i requisiti di partecipazione al Fondo può:
 - a) trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare alla quale acceda in relazione alla nuova attività lavorativa;
 - b) riscattare il 50 per cento della posizione individuale maturata, in caso di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo non inferiore a 12 mesi e non superiore a 48 mesi ovvero in caso di ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria;
 - c) riscattare l'intera posizione individuale maturata in caso di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo o a seguito di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi.
 - d) Riscattare la posizione individuale maturata nella misura del 50%, 75%, 95% (riscatto parziale) o 100% (riscatto totale) ai sensi dell'art. 14, comma 5 del Decreto; il riscatto parziale può essere esercitato una sola volta in relazione a uno stesso rapporto di lavoro;
 - e) mantenere la posizione individuale in gestione presso il Fondo, anche in assenza di ulteriore contribuzione. Tale opzione trova automatica applicazione in difetto di diversa scelta da parte dell'iscritto. Nell'ipotesi in cui il valore della posizione individuale maturata non sia superiore all'importo di una mensilità dell'assegno sociale di cui all'art. 3, comma 6, della Legge 8 agosto 1995, n.335, il Fondo informa l'aderente della facoltà di trasferire la propria posizione individuale ad altra forma pensionistica complementare, ovvero di richiedere il riscatto dell'intera posizione di cui al comma 2, lettera d).
3. In caso di decesso dell'aderente prima dell'esercizio del diritto alla prestazione pensionistica, ovvero nel corso dell'erogazione della "Rendita integrativa temporanea anticipata" (RITA), la posizione individuale è riscattata dai soggetti dallo stesso designati, siano essi persone fisiche o

giuridiche, o in mancanza dagli eredi. In mancanza di tali soggetti la posizione individuale resta acquisita al Fondo.

4. Al di fuori dei suddetti casi, non sono previste altre forme di riscatto della posizione.
5. Il Fondo provvede agli adempimenti conseguenti all'esercizio delle predette facoltà da parte dell'aderente con tempestività e comunque entro il termine massimo di cinque mesi decorrente dalla ricezione della richiesta. Nel caso in cui la domanda risulti incompleta o insufficiente, il Fondo richiede gli elementi integrativi e il termine sopra indicato è sospeso fino alla data del completamento o della regolarizzazione della pratica.
6. Il trasferimento della posizione individuale e il riscatto totale comportano la cessazione della partecipazione al Fondo Pensione, salvo quanto previsto nel successivo comma 7 con riferimento al contributo contrattuale.
7. Il contributo contrattuale di cui all'art. 5 comma 2 lett. a) del presente Statuto continuerà ad essere versato al Fondo Prevedi anche a seguito di trasferimento della posizione individuale ad altra forma pensionistica complementare, rinnovando l'iscrizione contrattuale al Fondo medesimo ai sensi di quanto previsto dalle Fonti istitutive, salvo quanto previsto dall'art. 1 commi 171 e 172 della legge 205/2017 con riferimento ai fondi pensione negoziali territoriali ivi indicati per i lavoratori che, avendone titolo, si iscrivano ai medesimi fondi e destinino agli stessi fonti contributive aggiuntive al contributo contrattuale.

Art. 13 - Anticipazioni

1. L'aderente può conseguire un'anticipazione della posizione individuale maturata nei seguenti casi e misure:
 - a) in qualsiasi momento, per un importo non superiore al 75 per cento, per spese sanitarie conseguenti a situazioni gravissime attinenti a sé, al coniuge o ai figli, per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche;
 - b) decorsi 8 anni di iscrizione, per un importo non superiore al 75 per cento, per l'acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli o per la realizzazione, sulla prima casa di abitazione, degli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia, di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1 dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380;
 - c) decorsi 8 anni di iscrizione, per un importo non superiore al 30 per cento, per la soddisfazione di ulteriori sue esigenze.
2. Le disposizioni che specificano i casi e regolano le modalità operative in materia di anticipazioni sono riportate in apposito documento.
3. Le somme complessivamente percepite a titolo di anticipazione non possono eccedere il 75 per cento della posizione individuale maturata, incrementata delle anticipazioni percepite e non reintegrate.
4. Ai fini della determinazione dell'anzianità necessaria per esercitare il diritto all'anticipazione sono considerati utili tutti i periodi di iscrizione a forme pensionistiche complementari maturati dall'aderente per i quali lo stesso non abbia esercitato il diritto di riscatto totale della posizione individuale.
5. Le somme percepite a titolo di anticipazione possono essere reintegrate, a scelta dell'aderente e in qualsiasi momento.

6. Le anticipazioni di cui al comma 1, lettera a), sono sottoposte agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria.
7. Il Fondo provvede agli adempimenti conseguenti all'esercizio delle predette facoltà da parte dell'aderente con tempestività e comunque entro il termine massimo di cinque mesi decorrente dalla ricezione della richiesta. Nel caso in cui la domanda risulti incompleta o insufficiente, il Fondo richiede gli elementi integrativi e il termine sopra indicato è sospeso fino alla data del completamento o della regolarizzazione della pratica.

PARTE IV – PROFILI ORGANIZZATIVI

ORGANIZZAZIONE DEL FONDO

Art. 14 – Organi del Fondo

1. Sono organi del Fondo:
 - a) l'Assemblea dei Delegati;
 - b) il Consiglio di Amministrazione;
 - c) il Presidente e Vicepresidente;
 - d) il Collegio dei Sindaci.

Art. 15 – Assemblea dei Delegati – Criteri di costituzione e composizione

1. L'Assemblea è formata da 60 componenti, di seguito denominati "Delegati", dei quali 30 in rappresentanza dei lavoratori e 30 in rappresentanza delle imprese, eletti sulla base del Regolamento elettorale predisposto dalle fonti istitutive, nel rispetto di principi che assicurino agli aventi diritto la possibilità di prendere parte all'elettorato attivo e passivo del Fondo, valorizzando, con riguardo all'elettorato passivo l'equilibrio tra i generi. Il Regolamento forma parte integrante del presente Statuto.
2. I Delegati restano in carica 4 anni e sono rieleggibili per non più di 2 volte consecutive.
3. Qualora uno dei Delegati nel corso del mandato cessi dall'incarico per qualsiasi motivo, si procede alla sua sostituzione secondo le norme al riguardo stabilite dal Regolamento elettorale. Il Delegato subentrante ai sensi del presente comma cessa dalla carica contestualmente ai Delegati in carica all'atto della sua elezione.

Art. 16 – Assemblea dei Delegati – Attribuzioni

1. L'Assemblea si riunisce in seduta ordinaria o straordinaria.
2. L'Assemblea in seduta ordinaria:
 - a) approva il bilancio di esercizio, corredato degli allegati di cui al successivo art. 32 co. 2, sottoposto dal Consiglio di Amministrazione;
 - b) elegge i componenti del Consiglio di Amministrazione.
 - c) determina il compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione, su proposta del Consiglio di Amministrazione stesso.
 - d) varia, a seguito di apposita modifica statutaria, il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione, su proposta del Consiglio di Amministrazione stesso.
 - e) elegge i componenti del Collegio dei Sindaci.
 - f) determina il compenso dei componenti il Collegio dei Sindaci, su proposta del Consiglio di Amministrazione.
 - g) revoca gli amministratori e i sindaci ai sensi dell'art. 2383 del codice civile.
 - h) delibera su ogni altra questione sottoposta dal Consiglio di Amministrazione.

3. L'Assemblea in seduta straordinaria:

- a) esercita l'azione di responsabilità nei confronti dei membri del Consiglio di Amministrazione, ai sensi degli articoli 2392 e 2393 del codice civile, e nei confronti dei membri del Collegio dei Revisori Contabili per le responsabilità di cui all'articolo 2407 del codice civile.
- b) delibera la modifica dello Statuto e dei Regolamenti Elettorali su proposta del Consiglio di Amministrazione.
- c) delibera lo scioglimento e le modalità di liquidazione del Fondo.

Art. 17 – Assemblea dei Delegati – Modalità di funzionamento e deliberazioni

1. L'Assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio di amministrazione mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e dell'elenco delle materie da trattare, da comunicare a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento almeno 15 giorni prima della data fissata per la riunione.

Qualora, ad insindacabile giudizio del Presidente del Consiglio di Amministrazione, sussistano ragioni di urgenza, la convocazione, contenente in ogni caso l'ordine del giorno, può essere effettuata a mezzo telegramma o fax da inviarsi almeno 10 giorni prima della data fissata per la riunione.

La partecipazione all'Assemblea può avvenire anche in modalità telematica, quando ciò sia previsto nell'atto di convocazione.

- 2. L'Assemblea in seduta ordinaria è convocata almeno una volta all'anno, entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio.
- 3. L'Assemblea deve essere altresì convocata quando ne è fatta richiesta motivata, con tassativa indicazione degli argomenti da trattare, da almeno un decimo dei Delegati, ovvero dal Consiglio di Amministrazione.
- 4. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno il 50% dei Delegati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
- 5. L'Assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno i tre quarti dei Delegati e delibera a maggioranza dei presenti. Per la delibera di scioglimento del fondo l'Assemblea delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti dei Delegati.
- 6. Ogni Delegato ha diritto ad un voto; il Delegato può, mediante delega scritta, farsi rappresentare in Assemblea da altro Delegato della componente di appartenenza. La delega di rappresentanza può essere conferita soltanto per assemblee singole, con effetto anche per gli eventuali aggiornamenti, e non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco. Per ciascun Delegato le deleghe non possono superare il numero di due. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio ed in quelle che riguardano la loro responsabilità i membri del Consiglio di Amministrazione che siano componenti dell'Assemblea non hanno diritto di voto.
- 7. Il verbale di riunione dell'Assemblea ordinaria è redatto dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e da un segretario ed è sottoscritto dagli stessi.
- 8. Il verbale di riunione dell'Assemblea straordinaria è redatto da un notaio.

Art. 18 – Consiglio di amministrazione – Criteri di costituzione e composizione

- 1. Il Fondo è amministrato da un Consiglio di amministrazione costituito da 12 componenti di cui metà eletti dall'Assemblea in rappresentanza dei lavoratori e l'altra metà eletti in rappresentanza dei datori di lavoro associati al Fondo.
- 2. L'elezione del Consiglio di Amministrazione avviene con le seguenti modalità: il Consiglio di Amministrazione è eletto a scrutinio palese dall'Assemblea. All'elezione dei consiglieri

rappresentanti dei lavoratori associati e di quelli rappresentanti dei datori di lavoro associati partecipano rispettivamente i soli Delegati rappresentanti dei lavoratori e i soli Delegati rappresentanti dei datori di lavoro. La lista dei consiglieri da eleggere in rappresentanza dei lavoratori e quella dei Consiglieri da eleggere in rappresentanza dei

datori di lavoro sono presentate rispettivamente da almeno cinque Delegati rappresentanti dei lavoratori e da almeno cinque Delegati rappresentanti dei datori di lavoro. In caso di presentazione di più liste, i seggi sono attribuiti in proporzione ai voti ricevuti.

3. Tutti gli amministratori devono possedere i requisiti di onorabilità e professionalità, e trovarsi in assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, come definiti dalla normativa vigente tempo per tempo vigente.
4. Non possono assumere la carica di Amministratore coloro che nell'esercizio precedente hanno ricoperto presso il Fondo la carica di Sindaco.
5. La perdita dei requisiti di onorabilità o il sopravvenire di situazioni di ineleggibilità o incompatibilità, comportano la decadenza dal Consiglio di amministrazione.
6. Gli Amministratori durano in carica per massimo tre esercizi, scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, e possono essere eletti per non più di 3 mandati consecutivi.

Art. 19 - Cessazione e decadenza degli Amministratori

1. Qualora nel corso del mandato uno o più Amministratori dovessero cessare dall'incarico per qualsiasi motivo, si procede all'elezione dei sostituti in occasione della prima riunione utile dell'Assemblea dei Delegati. Tale elezione avviene con le stesse modalità di elezione dei consiglieri decaduti.
2. Gli Amministratori nominati ai sensi del comma precedente decadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.
3. Se per effetto dei subentri di cui ai precedenti commi risulta sostituita oltre la metà dei componenti l'originario Consiglio, gli Amministratori in carica devono senza indugio convocare l'Assemblea affinché provveda a nuove elezioni.
4. Qualora venissero a cessare tutti gli Amministratori, deve essere convocata d'urgenza l'Assemblea da parte del Collegio dei Sindaci, il quale può compiere nel frattempo tutti gli atti di ordinaria amministrazione.
5. Gli Amministratori che non intervengano senza giustificato motivo a tre riunioni consecutive del Consiglio decadono dall'incarico. In tal caso si procede alla loro sostituzione ai sensi del comma 1 del presente articolo.

Art. 20 – Consiglio di amministrazione – Attribuzioni

1. Al Consiglio di amministrazione sono attribuiti tutti poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per l'attuazione di quanto previsto dal presente Statuto; esso ha facoltà di compiere tutti gli atti necessari e opportuni al conseguimento dello scopo del fondo che non siano attribuiti all'Assemblea.
2. In particolare, il Consiglio di amministrazione:
 - a) elegge il Presidente, alternativamente fra i membri eletti in rappresentanza delle aziende associate ed i membri eletti in rappresentanza dei lavoratori associati; elegge inoltre il

Vicepresidente fra i membri che non hanno espresso il Presidente; elegge inoltre un Segretario verbalizzante della riunione fra i propri membri a prescindere dalla rappresentanza;

- b) propone all'Assemblea dei Delegati il compenso per i propri membri e per i membri del Collegio dei Sindaci;
- c) determina il preventivo di spesa, e sulla base di questo, l'importo della quota associativa e della quota una tantum di iscrizione per l'anno di riferimento;
- d) definisce il modello organizzativo (sistema di governo) del Fondo comprensivo delle funzioni fondamentali (gestione dei rischi, revisione interna e, ove prevista, funzione attuariale) e, in tale ambito, delinea il sistema di controllo interno e il sistema di gestione dei rischi;
- e) definisce le politiche scritte relative alla gestione dei rischi, alla revisione interna e, ove prevista, all'attività attuariale;
- f) definisce la politica di remunerazione;
- g) definisce la politica di esternalizzazione delle funzioni/attività;
- h) definisce la politica di gestione dei conflitti di interesse;
- i) definisce i piani d'emergenza;
- j) effettua la valutazione interna del rischio;
- k) definisce la politica di investimento, i contenuti delle convenzioni di gestione e il sistema di controllo della gestione finanziaria;
- l) definisce le competenze di carattere contabile e di rendicontazione;
- m) definisce i prospetti del valore e della composizione del patrimonio;
- n) definisce la politica di impegno per gli investimenti azionari;
- o) definisce il piano strategico sulle tecnologie dell'informazione e della comunicazione;
- p) definisce il sistema informativo del Fondo e i presidi di sicurezza informatici;
- q) effettua la verifica dei requisiti di onorabilità, di professionalità, delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché la valutazione delle situazioni impeditive e delle cause di sospensione;
- r) nomina il Direttore generale, stabilendone i poteri, le funzioni ed il compenso;
- s) può conferire deleghe a propri membri o al dirigente responsabile, affinché, anche disgiuntamente, compiano tutti gli atti necessari e conseguenti al perfezionamento di operazioni preventivamente autorizzate;
- t) predispose il regolamento relativo al sistema sanzionatorio del ritardato versamento dei contributi e le azioni dirette al recupero del mancato versamento;
- u) verifica la legittimità delle domande di adesione e di trasferimento, ai sensi del presente Statuto;
- v) modifica lo Statuto, ove ciò sia reso necessario da sopravvenute disposizioni normative, o direttive emanate dalla COVIP;
- w) il Consiglio di amministrazione può altresì modificare le percentuali di cui all'articolo 12, comma 2, lett. d) relative al riscatto parziale;
- x) segnala alla COVIP eventuali vicende in grado di incidere sull'equilibrio del Fondo ovvero sulla corretta amministrazione e gestione dello stesso e i provvedimenti ritenuti necessari;
- y) riferisce periodicamente sull'andamento generale del Fondo al Comitato Paritetico di cui all'art. 9 dell'Accordo sottoscritto in data 9 aprile 2001 tra le Parti Istitutive del Fondo.

Art. 21 – Consiglio di amministrazione - Modalità di funzionamento e responsabilità

1. Le convocazioni sono effettuate dal Presidente a mezzo raccomandata, fax o posta elettronica, allegando l'ordine del giorno e l'eventuale documentazione, da spedire ai componenti del Consiglio ed ai membri del Collegio Sindacale almeno 15 giorni prima della data della riunione. La convocazione può essere effettuata, ad insindacabile giudizio del Presidente, in modalità urgente, a mezzo telegramma, fax o posta elettronica, allegando in ogni caso l'ordine del giorno, da inviarsi almeno 5 giorni prima della data fissata per la riunione.

2. Il Consiglio si riunisce almeno 2 volte l'anno ed ogniqualvolta il Presidente ritenga utile convocarlo ai fini del corretto funzionamento del Fondo. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce altresì quando ne facciano richiesta almeno un terzo dei Consiglieri.
3. Il Consiglio di amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei Consiglieri (c.c. art. 2388) e decide ordinariamente a maggioranza dei Consiglieri che in caso di parità si raggiunge con il voto doppio del Presidente. Per la validità delle deliberazioni di cui all'articolo 20 comma 2 lettere a), c), d), k), n), t), v), è necessario il voto favorevole dei 2/3 dei Consiglieri.
4. Delle riunioni del Consiglio di amministrazione è redatto, su apposito libro, il relativo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
5. Gli Amministratori devono adempiere i doveri ad essi imposti dalla legge e dal presente Statuto con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e dalle loro specifiche competenze e sono solidalmente responsabili verso il Fondo per i danni derivanti dalla inosservanza di tali doveri, a meno che si tratti di funzioni in concreto attribuite ad uno o più Amministratori.
6. Nei confronti degli Amministratori trovano applicazione le disposizioni di cui agli artt. 2391, 2392, 2393, 2394, 2394/bis, 2395, 2396 e 2696-bis del Codice Civile, nonché ogni altra previsione del Codice Civile ad essi direttamente applicabili.
7. Il Consiglio di amministrazione ha la responsabilità ultima dell'osservanza della normativa nazionale e delle norme dell'Unione europea direttamente applicabili.
8. È consentita agli Amministratori la partecipazione a distanza alle riunioni del Consiglio, mediante sistemi di collegamento in teleconferenza ed in videoconferenza. Il Presidente accerta l'identità dei Consiglieri partecipanti alla riunione con le suddette modalità telematiche, dandone atto a verbale.

Art. 22 - Presidente

1. Il Presidente e il Vicepresidente del Fondo sono eletti dal Consiglio di Amministrazione, rispettivamente e a turno, tra i propri componenti rappresentanti le imprese e quelli rappresentanti i lavoratori.
2. Il Presidente ha la legale rappresentanza del Fondo e sta' per esso in giudizio.
3. Il Presidente del Fondo:
 - a) sovrintende al funzionamento del Fondo;
 - b) convoca e presiede le sedute del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea;
 - c) tiene i rapporti con la COVIP e con i soggetti firmatari delle Fonti Istitutive;
 - d) effettua le comunicazioni alla COVIP in materia di andamento della gestione;
 - e) trasmette alla COVIP le delibere aventi ad oggetto le modifiche statutarie, unitamente ad una nota illustrativa delle stesse, per la conseguente approvazione;
 - f) trasmette alla COVIP ogni variazione o innovazione delle fonti istitutive, unitamente ad una nota illustrativa delle stesse;
 - g) comunica alla COVIP le situazioni di conflitto di interesse che siano venute ad esistenza, specificandone la natura;
 - h) riferisce alla COVIP, in presenza di vicende che possano incidere sull'equilibrio del fondo, i provvedimenti che si intendono adottare per la salvaguardia delle condizioni di equilibrio;
 - i) cura l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione;
 - j) su esplicito mandato del Consiglio stipula le convenzioni in nome e per conto del fondo;
 - k) svolge ogni altro compito che gli venga attribuito dal Consiglio di Amministrazione.

4. In caso di impedimento del Presidente, i relativi poteri e funzioni sono esercitati dal Vicepresidente.
5. Qualora, nel corso del mandato, vengano a mancare, per qualsiasi motivo, il Presidente o il Vicepresidente, il Consiglio di Amministrazione deve provvedere senza indugio alla loro sostituzione nel rispetto di quanto previsto al comma 1 del presente articolo. I sostituti rimangono in carica fino alla scadenza del mandato degli altri componenti del Consiglio di Amministrazione.

Art. 23 – Collegio dei Sindaci - Criteri di costituzione

1. Il Collegio dei Sindaci è costituito da 4 componenti effettivi e 4 supplenti eletti dall'Assemblea, di cui la metà eletta in rappresentanza dei lavoratori e l'altra metà eletta in rappresentanza dei datori di lavoro associati.
2. L'elezione del Collegio dei Sindaci avviene con le stesse modalità previste per l'elezione dei membri del Consiglio di Amministrazione.
3. Tutti i componenti del Collegio dei Sindaci devono possedere i requisiti di onorabilità e professionalità, e trovarsi in assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, come definiti dalla normativa tempo per tempo vigente.
4. La perdita dei predetti requisiti o il sopravvenire delle cause di incompatibilità comportano la decadenza dall'incarico.
5. Non possono assumere la carica di Sindaco coloro che nell'esercizio precedente hanno ricoperto presso il Fondo la carica di Amministratore.
6. I componenti del Collegio dei Sindaci durano in carica per massimo 3 esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Possono essere eletti per non più di 3 mandati consecutivi.
7. Il Sindaco che cessa dalla carica per qualsiasi motivo è sostituito per il periodo residuo dal supplente designato nell'ambito della relativa componente.
8. La cessazione dei Sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Collegio è stato ricostituito.
9. Il Collegio nomina nel proprio ambito il Presidente scelto fra i membri rappresentanti della parte sociale che non ha espresso il Presidente del Fondo.

Art. 24– Collegio dei Sindaci – Attribuzioni

1. Il Collegio dei Sindaci vigila sull'osservanza della normativa e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dal Fondo e sul suo concreto funzionamento.
2. Al Collegio dei Sindaci è attribuita la funzione di revisione legale dei conti.
3. Il Collegio valuta i risultati del lavoro della funzione di revisione interna.
4. Il Collegio segnala al Consiglio di amministrazione le eventuali anomalie dell'assetto organizzativo e del sistema di governo del Fondo.
5. Il Collegio ha l'obbligo di segnalare alla COVIP eventuali vicende in grado di incidere sull'equilibrio del Fondo nonché i provvedimenti ritenuti necessari per la salvaguardia delle condizioni di equilibrio.
6. Il Collegio ha altresì l'obbligo di comunicare alla COVIP eventuali irregolarità riscontrate in grado di incidere negativamente sulla corretta amministrazione e gestione del Fondo e di

trasmettere alla COVIP sia i verbali delle riunioni nelle quali abbia riscontrato che i fatti esaminati integrino fattispecie di irregolarità, sia i verbali delle riunioni che abbiano escluso la sussistenza di tali irregolarità allorché, ai sensi dell'art. 2404 Codice Civile, ultimo comma, si sia manifestato un dissenso in seno al Collegio.

Art. 25– Collegio dei Sindaci - Modalità di funzionamento e responsabilità

1. Il Collegio si riunisce almeno ogni trimestre nel corso dell'esercizio. La riunione può svolgersi anche tramite videoconferenza o teleconferenza, ai sensi dell'art. 2404 comma 1 del Codice Civile.
2. Le convocazioni del Collegio sono fatte dal Presidente del Collegio medesimo.
3. Il Collegio redige il verbale di ciascuna riunione. Le riunioni del Collegio dei Sindaci sono valide con la presenza della maggioranza dei Sindaci e le relative deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.
4. I Sindaci che non assistono senza giustificato motivo, durante un esercizio sociale, a due riunioni del Collegio, decadono.
5. I componenti effettivi del Collegio devono assistere alle riunioni del Consiglio di amministrazione e dell'Assemblea e sono convocati con le stesse modalità. I Sindaci che non assistono senza giustificato motivo a due Assemblee consecutive o, durante un esercizio sociale, a due riunioni consecutive del Consiglio di amministrazione, decadono.
6. I Sindaci devono adempiere i loro doveri con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico; sono responsabili della verità delle loro attestazioni e devono conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio.
7. Essi sono responsabili in solido con gli Amministratori per i fatti o le omissioni di questi che abbiano causato un danno al Fondo, quando il danno non si sarebbe prodotto qualora avessero vigilato in conformità agli obblighi della loro carica.
8. Nei confronti dei Sindaci si applicano le disposizioni di cui agli artt. 2403, 2403 bis, 2404, 2405, 2406 e 2407 del Codice Civile, nonché ogni altra previsione del Codice Civile ad essi direttamente applicabile.

Art. 26–Direttore generale

1. Il Direttore generale è nominato dal Consiglio di amministrazione.
2. Il Direttore generale è preposto a curare l'efficiente gestione dell'attività corrente del Fondo, attraverso l'organizzazione dei processi di lavoro e l'utilizzo delle risorse umane e strumentali disponibili, e a realizzare l'attuazione delle decisioni dell'organo di amministrazione. Supporta l'organo di amministrazione nell'assunzione delle scelte di politica gestionale fornendo allo stesso le necessarie proposte, analisi e valutazioni, in coerenza con il quadro normativo di riferimento.
3. Il Direttore generale deve possedere i requisiti di onorabilità e professionalità, e trovarsi in assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità come definiti dalla normativa tempo per tempo vigente.
4. La perdita dei predetti requisiti o il sopravvenire delle cause di ineleggibilità o incompatibilità comportano la decadenza dell'incarico.

Art. 27- Funzioni fondamentali

1. Nell'ambito del sistema di governo del Fondo sono presenti le funzioni fondamentali relative alla gestione dei rischi e alla revisione interna.

2. Coloro che svolgono funzioni fondamentali, anche in caso di esternalizzazione, devono possedere i requisiti di onorabilità e professionalità, trovarsi in assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità come definiti dalla normativa tempo per tempo vigente.
3. Il titolare della funzione della gestione dei rischi comunica, almeno una volta l'anno, ovvero ogniqualvolta ritenuto necessario, le risultanze e le raccomandazioni rilevanti nel proprio ambito di responsabilità al Consiglio di amministrazione che stabilisce quali azioni intraprendere. Il titolare della funzione di revisione interna riferisce al Consiglio di amministrazione.

GESTIONE PATRIMONIALE, AMMINISTRATIVA E CONTABILE

Art. 28– Incarichi di gestione

1. Le risorse finanziarie del Fondo destinate ad investimenti sono integralmente affidate in gestione mediante convenzione con soggetti gestori abilitati ai sensi della normativa tempo per tempo vigente, salvo quanto previsto dal comma 2 del presente articolo
2. Ai sensi dell'art. 6 comma 1 lettere d) ed e) del Decreto, il Fondo può sottoscrivere o acquisire azioni o quote di società immobiliari nonché quote di fondi comuni di investimento immobiliare chiusi ovvero quote di fondi comuni di investimento mobiliare chiusi, nei limiti previsti dalla normativa tempo per tempo vigente.
3. Le risorse del Fondo sono gestite nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa tempo per tempo vigente.
4. I soggetti gestori sono individuati nel rispetto delle modalità e delle procedure previste dalla normativa tempo per tempo vigente e, comunque, in modo da garantire la trasparenza del procedimento e la coerenza tra obiettivi e modalità gestionali, decisi preventivamente dal Consiglio di amministrazione, e i criteri di scelta dei gestori. A tal fine il Consiglio di amministrazione si attiene alle istruzioni della COVIP.
5. In coerenza con gli obiettivi e i criteri della politica di investimento il Consiglio di amministrazione adotta parametri di riferimento per la verifica dei risultati conseguiti dai gestori.

Art. 29 - Depositario

1. Le risorse del Fondo in gestione sono depositate presso un unico soggetto distinto dal gestore, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa tempo per tempo vigente (di seguito "depositario").
2. Ferma restando la responsabilità del Fondo per l'operato del soggetto delegato, il calcolo del valore della quota può essere delegato al depositario.
3. Per la scelta del depositario il Consiglio di amministrazione segue la procedura prevista dall'art. 6, comma 6, del Decreto.
4. Gli amministratori e i sindaci del depositario riferiscono senza ritardo alla COVIP sulle irregolarità riscontrate nella gestione del Fondo e forniscono, su richiesta della stessa, informazioni su atti e fatti di cui sono venuti a conoscenza nell'esercizio delle funzioni di depositario.
5. Lo svolgimento delle funzioni di gestore delle risorse finanziarie del Fondo è incompatibile con lo svolgimento dell'incarico di depositario.
6. Sugli strumenti finanziari e sulle somme di denaro del Fondo depositati presso il depositario non sono ammesse azioni dei creditori del depositario, del subdepositario o nell'interesse degli stessi.

Art. 30- Conflitti di interesse

1. La gestione del Fondo è effettuata nel rispetto della politica di gestione dei conflitti di interesse adottata dal Consiglio di amministrazione, in coerenza con la normativa tempo per tempo vigente.

Art. 31 – Gestione amministrativa

1. Il Fondo cura la gestione amministrativa; in particolare al Fondo compete:

- a) la tenuta dei rapporti con i soggetti gestori e con il depositario;
- b) la tenuta della contabilità;
- c) la raccolta e gestione delle adesioni;
- d) la verifica delle posizioni contributive individuali degli aderenti;
- e) la gestione delle prestazioni;
- f) la predisposizione della documentazione da inviare alle autorità di controllo;
- g) la predisposizione della modulistica e della Nota informativa, della rendicontazione e delle comunicazioni agli aderenti e ai beneficiari;
- h) gli adempimenti fiscali e civilistici.

2. Le attività inerenti alla gestione amministrativa possono essere affidate, in tutto o in parte, mediante apposita convenzione per la fornitura di servizi amministrativi, a soggetti terzi scelti dal Consiglio di amministrazione sulla base di criteri di affidabilità, esperienza e professionalità.

3. Le convenzioni di cui al comma 2 prevedono misure adeguate a tutelare la riservatezza dei dati personali nel rispetto della normativa tempo per tempo vigente.

4. Il Gestore amministrativo è responsabile nei confronti del Fondo e degli aderenti per ogni pregiudizio arrecato in conseguenza del mancato adempimento degli obblighi assunti con la convenzione.

Art. 32 - Sistema di contabilità e determinazione del valore e del rendimento del patrimonio

1. Il Consiglio di Amministrazione del Fondo cura la tenuta delle scritture e dei libri contabili richiesti dalla COVIP.

2. Il Presidente del Fondo sovrintende alla compilazione del prospetto della composizione e del valore del patrimonio e lo sottoscrive congiuntamente al Presidente del Collegio dei Sindaci.

3. Le scritture contabili, il prospetto della composizione e del valore del patrimonio, il bilancio del Fondo e le relative relazioni sono redatti in conformità alle disposizioni emanate dalla COVIP.

Art. 33– Esercizio sociale e bilancio d’esercizio

1. L’esercizio sociale inizia il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

2. Entro il 30 aprile di ogni anno il Consiglio di amministrazione sottopone all’approvazione dell’Assemblea dei Delegati il bilancio consuntivo dell’esercizio precedente. Il Bilancio è accompagnato dalla relazione sulla gestione, dalla relazione del Collegio dei Sindaci e dalla relazione di revisione legale.

3. Il bilancio, la relazione sulla gestione, la relazione dei Sindaci e quella di Revisione legale sono depositati in copia presso la sede legale del Fondo durante i quindici giorni che precedono l’Assemblea, affinché gli aderenti possano prenderne visione.

4. Il bilancio approvato e le relazioni di cui al comma 3 sono resi pubblici sul sito *web* del Fondo

PARTE V – RAPPORTI CON GLI ADERENTI

Art. 34 – Modalità di adesione

1. L'adesione esplicita al Fondo di cui all'art. 5 comma 2 lettera c) avviene mediante sottoscrizione della modulistica ivi indicata e allegata alla Nota Informativa. L'adesione esplicita è preceduta dalla consegna della documentazione informativa prevista dalla normativa tempo per tempo vigente.
2. All'atto dell'adesione esplicita il Fondo verifica la sussistenza dei requisiti di partecipazione.
3. L'aderente è responsabile della completezza e veridicità delle informazioni fornite al Fondo.
4. La domanda di adesione esplicita del lavoratore, anche per il tramite della competente Cassa Edile, viene indirizzata al Fondo e trasmessa al datore di lavoro e, secondo le norme del presente Statuto e della fonte istitutiva, impegna entrambi nei confronti del Fondo, anche con riferimento all'obbligo contributivo di cui all'art. 8 co. 2 del decreto; la domanda di adesione contiene la delega al datore di lavoro per la trattenuta della contribuzione a carico del lavoratore, al fine di consentire il corretto e completo adempimento del citato obbligo contributivo.
5. La raccolta delle adesioni esplicite dei lavoratori può essere svolta nei luoghi di lavoro dei destinatari, nelle sedi del Fondo, delle Casse Edili e dei soggetti sottoscrittori delle fonti istitutive, dei Patronati, dei Centri di assistenza fiscale (CAF) e negli spazi che ospitano momenti istituzionali di attività del Fondo e dei soggetti sottoscrittori delle fonti istitutive, nonché attraverso il sito *web*, secondo quanto indicato nella Nota informativa.
6. In caso di adesione esplicita mediante sito *web*, il Fondo deve acquisire il consenso espresso dell'aderente all'utilizzo di tale strumento. L'aderente ha il diritto di recedere entro trenta giorni dalla sottoscrizione del modulo, senza costi di recesso e senza dover indicare il motivo dello stesso. Per l'esercizio di tale diritto, l'aderente invia una comunicazione scritta al Fondo con modalità che garantiscano la certezza della data di ricezione. Il Fondo, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, procede a rimborsare le somme eventualmente pervenute, al netto delle spese di adesione, ove trattenute. Il Fondo rende previamente noti all'aderente il momento in cui l'adesione esplicita si intende conclusa, i termini, le modalità e i criteri di determinazione delle somme oggetto di rimborso.
7. In caso di adesione mediante conferimento tacito del TFR, e nel caso di adesione contrattuale, il Fondo, sulla base dei dati forniti dal datore di lavoro, comunica all'aderente l'avvenuta adesione e le informazioni necessarie al fine di consentire a quest'ultimo l'esercizio delle scelte di sua competenza.
8. L'adesione del lavoratore al Fondo rimane valida e non deve, quindi, essere ripetuta in caso di passaggio dell'aderente dall'impresa presso la quale ha aderito al Fondo ad altra impresa che applichi uno dei contratti collettivi nazionali di lavoro di cui all'art. 1 del presente Statuto.
9. L'aderente perde la propria qualifica nei casi in cui la posizione individuale rimanga priva di consistenza per almeno un anno. A tal fine, il Fondo comunica all'aderente che provvederà alla cancellazione del medesimo dal libro degli aderenti, salvo che questi effettui un versamento entro sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione.

Art. 35 – Trasparenza nei confronti degli aderenti e dei beneficiari

1. Il Fondo mette a disposizione degli aderenti la documentazione e tutte le altre informazioni utili secondo quanto previsto dalle disposizioni COVIP in materia. Tali documenti sono disponibili sul sito *web* e presso la sede legale del Fondo. I documenti utilizzati in fase di adesione

sono resi disponibili in formato cartaceo e gratuitamente anche presso le sedi dei soggetti che effettuano l'attività di raccolta delle adesioni.

2. Il Fondo fornisce agli aderenti e ai beneficiari le informazioni relative alle posizioni individuali maturate e alle prestazioni erogate, secondo quanto previsto dalla normativa tempo per tempo vigente.

Art. 36 – Comunicazioni e reclami

1. Il Fondo definisce le modalità attraverso le quali gli aderenti e i beneficiari possono rappresentare le proprie esigenze e presentare reclami in coerenza con le indicazioni fornite dalla COVIP, riportandole nella Nota informativa.

PARTE VI - NORME FINALI

Art. 37 - Modifica dello Statuto

1. Le modifiche dello Statuto sono deliberate dall'Assemblea straordinaria del Fondo e sottoposte all'approvazione della COVIP.

2. Il Consiglio di amministrazione provvede ad apportare allo Statuto le modifiche che si rendano necessarie a seguito della sopravvenienza di disposizioni normative o delle fonti istitutive, nonché di disposizioni, istruzioni o indicazioni della COVIP.

3. Le modifiche di cui al comma 2 sono portate a conoscenza dell'Assemblea dei Delegati alla prima riunione utile e trasmesse alla COVIP.

Art. 38 - Cause di scioglimento del Fondo e modalità di liquidazione del patrimonio

1. Oltre che per le cause derivanti da eventuali disposizioni di legge, il Fondo si scioglie per deliberazione dell'Assemblea straordinaria in caso di sopravvenienza di situazioni o di eventi che rendano impossibile lo scopo ovvero il funzionamento del Fondo.

2. L'Assemblea straordinaria può deliberare, altresì, lo scioglimento del Fondo a seguito di conforme accordo tra le parti indicate al precedente art. 1.

3. Il Consiglio di amministrazione e il Collegio dei Sindaci hanno l'obbligo di segnalare tempestivamente agli altri organi del Fondo nonché alla COVIP tutti gli elementi che possono lasciare presumere la necessità di scioglimento del Fondo.

4. In caso di liquidazione del Fondo, l'Assemblea straordinaria definisce gli adempimenti necessari, stabilendone modalità e termini, per la salvaguardia delle prestazioni e dei diritti degli aderenti e dei beneficiari e procede alla nomina di uno o più liquidatori, determinandone i poteri in conformità alle vigenti disposizioni di legge.

Art. 39 – Rinvio

1. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Statuto si fa riferimento alla normativa tempo per tempo vigente.

Art.1

COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, DURATA E SEDE

1. In attuazione a quanto previsto nei rispettivi Verbali di Accordo Sindacale e in applicazione degli accordi seguenti: CCNL per i dipendenti delle imprese edili ed affini INDUSTRIA E COOPERATIVE, stipulato dalle associazioni datoriali ANCE, Legacoop Produzione e Servizi, Confcooperative Lavoro e Servizi, Agci-Produzione e Lavoro unitamente alle organizzazioni sindacali dei lavoratori FENEAL-UIL, FILLEA-CGIL, FILCA-CISL il 18 luglio 2018; CCNL per i dipendenti delle Imprese artigiane e Piccole e Medie imprese dell'edilizia e affini stipulato da Anaepa-Confartigianato Edilizia, CNA Costruzioni, Fiae-Casartigiani, CLAAI Edilizia e i sindacati FENEAL-UIL, FILLEA-CGIL, FILCA-CISL il 31 gennaio 2019; CCNL per gli addetti delle piccole e medie industrie edili ed affini stipulato da CONFAPI ANIEM e i sindacati FENEAL-UIL, FILLEA-CGIL, FILCA-CISL il 12 marzo 2019 tutte di seguito denominate "Parti istitutive" - è costituito il Fondo Nazionale di Assistenza Sanitaria Integrativa per i lavoratori dell'edilizia, denominato "SANEDIL" – di seguito "Fondo" -, con forma giuridica di associazione non riconosciuta ai sensi degli articoli 36 e seguenti del Codice Civile e rientra tra gli Enti assistenziali previsti dall'art. 14 della legge n. 58/19.
2. Il Fondo ha natura paritetica tra le parti datoriali e dei lavoratori firmatarie dei CCNL di cui sopra e ha durata illimitata, fatte salve le ipotesi di scioglimento di cui al successivo articolo 25.
3. Il Fondo opera su tutto il territorio italiano e ha sede legale e amministrativa in ROMA.

Art.2

SCOPO

1. Il Fondo, fermo restando la centralità e l'opportunità della fruizione delle prestazioni erogate dal Servizio Sanitario Nazionale, ha lo scopo di provvedere, nei limiti delle contribuzioni stabilite dalle Parti istitutive, nel rispetto dell'applicazione integrale del D.M. 31 marzo 2008 e del D.M. 27 ottobre 2009 e in conformità della lett. a) dell'art. 51 del DPR 917/86 e s.m.i, nella piena applicazione dei vincoli utili all'erogazione delle deducibilità fiscali riservate alle Aziende ed ai Lavoratori, all'erogazione delle prestazioni sanitarie e sociosanitarie, con particolare attenzione all'assistenza sanitaria e assistenziale rivolta ai soggetti stabilmente o temporaneamente "non autosufficienti" o inabili, con le modalità e i limiti previsti dall'apposito Regolamento delle prestazioni a favore dei lavoratori iscritti e degli aventi diritto di cui al successivo articolo 4.
2. Le prestazioni di cui al comma precedente, sono definite dal Nomenclatore sanitario e dal Regolamento delle prestazioni, deliberati dal Consiglio di Amministrazione del Fondo.
3. Il Fondo non ha fini di lucro e può svolgere solo le attività strumentali al perseguimento dello scopo di cui al presente articolo.
4. Laddove se ne ravvisasse l'opportunità, il Consiglio di Amministrazione del Fondo può proporre all'Assemblea operazioni di fusione o accorpamenti con altri Enti che perseguono finalità analoghe, nel rispetto delle linee guida indicate dalle Parti istitutive.

Art. 3 PARTI ISTITUTIVE

Sono Parti istitutive del Fondo:

1. ANCE, Legacoop Produzione e Servizi, Confcooperative Lavoro e Servizi, Agci-Produzione e Lavoro, Anaepa-Confartigianato Edilizia, CNA Costruzioni, Fiae-Casartigiani, CLAAI Edilizia, CONFAPI ANIEM, le OO.SS. Nazionali di FENEAL UIL, FILCA-CISL, FILLEA-CGIL.

Art. 4 ISCRITTI

1. Sono iscritti al Fondo:
 - i lavoratori dipendenti ai quali si applicano i CCNL di cui all'art. 1) o che comunque siano dipendenti di imprese iscritte presso le Casse Edili/Edilcassa costituite dalle parti istitutive, e che abbiano i requisiti previsti dal Regolamento delle prestazioni.
2. Possono essere altresì iscritti al Fondo:
 - i lavoratori delle Parti Istitutive e delle rispettive articolazioni territoriali ai quali non si applicano i CCNL di cui all'art. 1) e per i quali abbiano fatto richiesta le Organizzazioni di appartenenza;
 - i lavoratori dipendenti degli Enti paritetici del settore ai quali non si applicano i CCNL di cui dall'articolo 1, sulla base di una specifica delibera degli Organi di amministrazione dei suddetti Enti, ove non sussistano o non operino diverse previsioni in merito;
 - i lavoratori autonomi in forza di norme di legge e/o di contratto e che non abbiano un proprio Fondo sanitario negoziale di riferimento;
 - i titolari delle imprese individuali e i familiari partecipanti alle imprese familiari di cui all'articolo 230-bis del codice civile che applicano i CCNL di cui al precedente art. 1;
 - i titolari, gli amministratori e i soci delle società che applicano i CCNL di cui al precedente art. 1.
3. Modalità, requisiti, criteri e termini di iscrizione al Fondo di tutti i destinatari delle prestazioni di cui al presente articolo sono disciplinate dal Regolamento delle prestazioni.
4. La cessazione della qualità di "iscritto" determina l'estinzione dei diritti e degli obblighi ad essa inerenti, secondo quanto definito da Regolamento delle prestazioni.

Art. 5 BENEFICIARI

1. Sono beneficiari delle prestazioni del Fondo i lavoratori di cui all'art. 4 del presente Statuto, iscritti al Fondo.
2. Possono essere altresì beneficiari delle suddette prestazioni fornite dal Fondo i membri del nucleo familiare dell'iscritto ed i lavoratori collocati in quiescenza senza soluzione di continuità, secondo le modalità e i termini specificati dal Regolamento delle prestazioni.

Art. 6 CONTRIBUZIONE

1. Il Fondo provvederà ai propri scopi e alle spese di gestione attraverso la contribuzione secondo quanto previsto dai Ccnl di cui all'art. 1 e dalle eventuali contribuzioni volontarie secondo quanto definito dal Regolamento delle prestazioni.
2. Il Regolamento delle prestazioni definisce tutte le modalità operative relative al versamento della contribuzione, in particolare tutti i casi di anomalie amministrative definendo, conseguentemente, le procedure che i soggetti di cui all'art. 4 dovranno seguire per beneficiare delle prestazioni.

Art. 7
PRESTAZIONI

1. Il Fondo eroga prestazioni ai beneficiari aventi diritto, la cui posizione contributiva sia in regola con i versamenti dovuti secondo le previsioni del Regolamento delle prestazioni.
2. Le prestazioni di cui al comma precedente sono erogate secondo i termini e le modalità previste dai Nomenclatori sanitari deliberati dal Consiglio di Amministrazione del Fondo.

Art. 8
RICORSI

1. Il Regolamento delle prestazioni può prevedere anche eventuali procedure di ricorso.

Art. 9
ORGANI DEL FONDO

1. Sono Organi del Fondo:
 - a) l'Assemblea dei delegati;
 - b) il Consiglio di Amministrazione;
 - c) il Presidente e il Vice Presidente;
 - d) il Collegio dei Sindaci Revisori.
2. La rappresentanza delle Parti istitutive negli organi del Fondo è disciplinata secondo il principio di pariteticità tra le Organizzazioni sindacali e datoriali.

Art. 10
ASSEMBLEA DEI DELEGATI

1. L'Assemblea dei Delegati è composta dai rappresentanti delle Parti Istitutive, nominati dai rappresentanti legali delle Organizzazioni Costituenti di cui all'art. 3, nel numero di 24 componenti, compresi Presidente e Vice Presidente del CdA nel rispetto del criterio di bilateralità e pariteticità tra organizzazioni imprenditoriali e organizzazioni sindacali. Ovvero, Delegati 12 nominati dalle Parti Istitutive in rappresentanza delle Imprese e 12 Delegati nominati dalle Parti Istitutive in Rappresentanza dei Lavoratori.
2. La carica è gratuita.
3. I Delegati rimangono in carica 3 (tre) esercizi e comunque fino all'approvazione del bilancio del terzo esercizio.
4. Qualora un componente dell'Assemblea venga designato nel Consiglio di Amministrazione, tale membro cadrà dalla carica di Delegato, ad eccezione del Presidente e del Vice Presidente, e dovrà essere sostituito su designazione della stessa organizzazione di cui era espressione il componente decaduto.
5. Qualora uno dei Delegati nel corso del mandato cessi dall'incarico per qualsiasi motivo o per revoca della designazione, si procede alla sua sostituzione secondo le norme al riguardo stabilite.
6. Il Delegato subentrante ai sensi del presente articolo cessa dalla carica contestualmente ai Delegati già in carica all'atto del suo subentro.
7. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, e in sua assenza o impedimento dal Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in assenza o impedimento di entrambi, dal consigliere più anziano di età.
8. Il Presidente nomina un Segretario, anche esterno rispetto ai componenti dell'Assemblea, il quale redige il Verbale di riunione.

9. L'Assemblea si svolge presso la sede del Fondo ovvero in altro luogo indicato nella convocazione.
10. Tutti i componenti dell'Assemblea devono possedere i requisiti di moralità ed onorabilità previsti dall'art. 5, comma 1, lettera d), del D.lgs. 10 settembre 2003, n.276, e sono tenuti a dare tempestiva comunicazione al Fondo in caso di perdita degli stessi.

Art. 11

ATTRIBUZIONI DELL'ASSEMBLEA

1. L'Assemblea si riunisce, anche in modalità telematica, in seduta ordinaria, almeno due volte l'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo e del budget previsionale, o straordinaria quando ne ricorra la necessità.
2. L'Assemblea in seduta ordinaria:
 - a) delibera sugli indirizzi generali del Fondo;
 - b) approva – su proposta del Consiglio di Amministrazione - il bilancio consuntivo e il budget previsionale;
 - c) nomina i Consiglieri di Amministrazione, su designazione delle Parti Istitutive e i membri del Collegio dei Revisori dei Conti e la loro eventuale sostituzione;
 - d) delibera, su proposta del Consiglio di Amministrazione, il compenso dei Revisori;
 - e) delibera su ogni altra questione sottoposta al suo esame dal Consiglio di Amministrazione.
 - f) Delibera il Regolamento delle prestazioni ed il Nomenclatore sanitario.
3. L'Assemblea in seduta straordinaria delibera, su proposta del Consiglio di Amministrazione, in materia di:
 - a) modifiche dello statuto;
 - b) operazioni di fusione accorpamento con altri enti con finalità analoghe sulla base di criteri di equilibrio tecnico-attuariale;
 - c) scioglimento e procedure di liquidazione del Fondo, relative modalità e nomina dei liquidatori.

Art. 12

CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

1. La convocazione dell'Assemblea è effettuata congiuntamente dal Presidente e dal Vice Presidente per iscritto (mediante lettera raccomandata, fax o e-mail) da inviare ai delegati almeno quindici giorni prima della data fissata per la riunione.
2. In caso di particolare urgenza la convocazione può essere inviata almeno sette giorni prima della riunione.
3. La convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione e degli argomenti da trattare.
4. L'Assemblea deve essere altresì convocata qualora lo richiedano almeno 2/3 (due terzi) dei delegati o la maggioranza dei membri del Consiglio di Amministrazione o il Collegio dei Sindaci.
5. L'Assemblea in seduta ordinaria è convocata almeno due volte all'anno ed in via straordinaria ogni volta che il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno.
6. Alle riunioni dell'Assemblea devono essere convocati e partecipano i membri del Collegio dei Sindaci.

Art. 13

QUORUM E DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA

1. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione se è presente l'80% dei delegati, e in seconda convocazione se è presente almeno il 60% dei delegati. L'Assemblea ordinaria delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
2. L'Assemblea straordinaria è validamente costituita se è presente in prima convocazione almeno l'80% dei delegati, e in seconda convocazione se è presente almeno il 65% dei delegati.
- 2 bis L'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di 4/5 (quattro quinti) dei presenti.
3. Ogni delegato ha diritto a un voto.
4. Ogni delegato potrà farsi rappresentare da altro delegato mediante delega scritta, il delegato non potrà essere portatore di più di 1 delega, oltre alla propria.
5. Le deliberazioni dell'Assemblea devono risultare da verbale sottoscritto dal Presidente, dal Vice Presidente e dal Segretario.
6. Le deliberazioni aventi ad oggetto le modifiche statutarie, lo scioglimento, operazioni di fusione o accorpamento del Fondo sono assunte alla presenza di un notaio che redige il relativo verbale.

Art. 14

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Il Consiglio di Amministrazione è costituito da 12 componenti, di seguito Consigliere/i, compresi Presidente e Vicepresidente, pariteticamente espressi tra le Organizzazioni sindacali e le Associazioni datoriali.
2. Al Consigliere cessato dalla carica per qualsiasi motivo, o per revoca della designazione, prima della fine del mandato subentra, su nuova designazione, un sostituto, nel pieno rispetto del principio di pariteticità.
3. Per lo svolgimento dell'incarico di Consigliere sono richiesti il possesso dei requisiti di onorabilità nonché l'assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, come definiti dalla normativa vigente. La perdita dei requisiti di onorabilità o il sopravvenire di situazioni di incompatibilità, comportano la decadenza dal Consiglio di Amministrazione.
4. I Consiglieri devono adempiere ai doveri ad essi imposti dalla legge e dal presente Statuto con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e dalle loro specifiche competenze e sono solidalmente responsabili verso il Fondo per i danni derivanti dalla inosservanza di tali doveri, a meno che si tratti di funzioni in concreto attribuite ad uno o più Amministratori.
5. I Consiglieri durano in carica per 3 (tre) esercizi, e comunque fino all'approvazione del bilancio del terzo esercizio e possono essere eletti per non più di tre mandati consecutivi.
6. La carica è gratuita.
7. Il Consiglio di Amministrazione costituito ai sensi del presente art. 14, decade all'atto dell'insediamento del nuovo Consiglio di Amministrazione. Qualora venissero a cessare la maggioranza dei Consiglieri, deve essere convocata d'urgenza l'Assemblea da parte del Collegio dei Sindaci, il quale può compiere nel frattempo tutti gli atti di ordinaria amministrazione.

Art. 15

ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Il Consiglio di Amministrazione:
 - a) nomina, su designazione delle Parti istitutive nel suo ambito il Presidente, espressione delle parti datoriali istitutive e il Vice Presidente del Fondo, espressione delle parti sindacali istitutive;
 - b) dispone la convocazione delle assemblee ordinarie e straordinarie;
 - c) nomina i componenti del Comitato Scientifico, laddove previsto;
 - d) stabilisce l'organizzazione e la gestione del Fondo, definendo la struttura, l'organico necessario e le attività da affidare all'esterno. Assume il personale, sulla base di comprovati requisiti di professionalità, stabilendone le relative competenze;
 - e) predispone e approva il Regolamento delle prestazioni e le relative eventuali modifiche e li sottopone alla deliberazione dell'Assemblea;
 - f) decide, sentito eventualmente il parere del Comitato Scientifico e a seguito di specifica selezione, le convenzioni con le Strutture sanitarie pubbliche e private e con i medici - chirurghi e odontoiatri - affidandone al Presidente la relativa sottoscrizione;
 - f bis) approva, a seguito di specifica selezione tra più operatori effettuata sulla base di apposito disciplinare, i contratti di affidamento alle assicurazioni, ai provider economici;
 - g) predispone il Nomenclatore delle prestazioni sanitarie e sociosanitarie nel pieno rispetto e applicazione dell'ambito di intervento dei fondi sanitari integrativi, valuta le proposte di modifica e/o integrazione delle stesse e li sottopone alla deliberazione dell'Assemblea;
 - h) sottopone all'approvazione dell'Assemblea straordinaria le modifiche dello Statuto;
 - i) predispone il bilancio consuntivo e il budget previsionale da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - j) delibera l'adesione al Fondo nei casi indicati nell'art. 4 comma 2;
 - k) delibera e compie ogni ulteriore atto di ordinaria e straordinaria amministrazione per l'attuazione dello scopo sociale;
 - l) definisce i termini e le modalità per la copertura delle spese di gestione del Fondo nonché la tipologia delle prestazioni sanitarie e le modalità di erogazione delle stesse, avendo riguardo alla situazione economico finanziaria del Fondo;
 - m) accerta in capo ai Consiglieri il possesso dei requisiti di onorabilità nonché l'assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità di cui all'art. 14 del presente Statuto e ne delibera l'eventuale decadenza;
 - n) stabilisce le modalità di versamento dei contributi e il relativo istituto bancario su cui far confluire gli stessi;
 - o) determina, ove lo ritenga opportuno, l'interesse di mora da applicare in caso di ritardato versamento dei contributi e decide eventuali dilazioni o rateazioni contributive nonché il relativo interesse;
 - p) approva il bilancio di esercizio e la relazione di gestione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea e decide con la stessa maggioranza il budget e gli investimenti;
 - q) richiede, laddove lo ritenga opportuno e previa presentazione di adeguata informativa all'Assemblea, la certificazione del bilancio di esercizio a una società di revisione;
 - r) delibera sulle proposte relative alle modifiche statutarie, allo scioglimento anticipato del Fondo, alla proroga della durata del Fondo, alle operazioni di

- fusione o accorpamento con altri enti; le delibere sono da sottoporre all'Assemblea straordinaria;
- s) approva la richiesta di mantenimento dell'iscrizione al Fondo dei lavoratori ai quali si applichi un diverso CCNL, nei casi di modifica di inquadramento dell'attività dell'impresa, ovvero di trasferimento di azienda o di ramo di azienda, di fusione, scissione o altre vicende modificative dell'assetto giuridico originario;
 - t) delibera le modalità applicative del periodo di carenza se previsto dal Regolamento delle prestazioni;
 - u) apporta le modifiche allo Statuto che eventualmente si rendano necessarie a seguito della sopravvenienza di contrastanti previsioni di legge, di fonti secondarie per la delibera dell'Assemblea.

Art. 16

RIUNIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce, anche in modalità telematica, almeno 4 (quattro) volte l'anno, e, straordinariamente, ogni qual volta sia richiesto da almeno 1/3 (un terzo) dei consiglieri o dal Presidente.
2. I Consiglieri che non intervengono senza giustificato motivo a tre riunioni consecutive del Consiglio di Amministrazione decadono dall'incarico. In tal caso si procede alla loro sostituzione secondo quanto previsto dall'art. 14 dello statuto.
3. La convocazione del Consiglio di Amministrazione è effettuata congiuntamente dal Presidente e dal Vice Presidente per iscritto (mediante lettera raccomandata, fax o e-mail) da inviare almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata per la riunione. Nell'ipotesi di impedimento del Presidente e del Vice Presidente, la convocazione del Consiglio, secondo le medesime modalità, può essere effettuata dal Consigliere più anziano.
4. In caso di urgenza il termine per la convocazione può essere ridotto a 5 (cinque) giorni e la convocazione stessa può avvenire con qualsiasi mezzo.
5. La convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione e degli argomenti da trattare.
6. Il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vice Presidente o, in assenza di entrambi, dal Consigliere più anziano di età. Le funzioni di segretario verbalizzante sono demandate a persona individuata dal Consiglio di Amministrazione, al di fuori di esso.
7. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono risultare da verbali sottoscritti dal Presidente, dal Vice Presidente e dal segretario dell'organismo.
8. Per la validità delle riunioni e delle relative deliberazioni è necessaria la presenza e il voto favorevole dei 2/3 (due terzi) dei Consiglieri.
9. Le deliberazioni previste dall'art. 15 comma 1 lettera E, H, S, U e il punto d) dell'art. 19 saranno prese all'unanimità dei presenti, fatta salva almeno la presenza dei 2/3 (due terzi) dei Consiglieri.

Art. 17

PRESIDENTE E VICEPRESIDENTE

1. Il Presidente è di designazione datoriale e il Vice Presidente di designazione sindacale. Il Presidente ed il Vice Presidente convocano a firma congiunta il Consiglio di Amministrazione e sovrintendono ai compiti previsti dallo Statuto per il Consiglio di Amministrazione.
2. Il Presidente e il Vice Presidente durano in carica come gli altri componenti del Consiglio.

3. La carica di Presidente e Vice Presidente è gratuita.
4. Qualora, nel corso del triennio, il Presidente o il Vice Presidente venga a mancare, il nuovo nominato dura in carica fino alla scadenza del triennio.
5. Il Vice Presidente coadiuva il Presidente nell'espletamento delle sue funzioni e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento o per espressa delega.
6. Il Presidente ha la legale rappresentanza e la firma del Fondo, per il quale sta anche in giudizio e può nominare procuratori ad negoziare per singoli atti e/o per categorie di atti.
7. Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione, verifica l'osservanza dello Statuto e dei Regolamenti, svolge ogni altro compito previsto dal presente Statuto o che gli venga affidato dall'Assemblea o dal Consiglio di Amministrazione.
8. Presidente e Vice Presidente agiscono con firma congiunta in tutti gli atti di ordinaria amministrazione ed in particolare nelle movimentazioni economiche e finanziarie.
9. In caso di assenza o impedimento del Presidente, i relativi poteri e funzioni sono esercitati dal Vicepresidente.

Art. 18

COLLEGIO DEI SINDACI REVISORI

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti, di seguito denominato Collegio dei Revisori, è costituito fino ad un massimo di 3 (tre) componenti effettivi, due designati pariteticamente delle Parti istitutive, e un terzo, scelto di comune accordo. Tutti i componenti del Collegio dei Revisori devono essere iscritti all'Albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili.
2. Il Collegio dei Sindaci nomina nel proprio ambito il Presidente che deve risultare appartenente alla rappresentanza che non esprime il Presidente del Consiglio di Amministrazione.
3. I componenti del Collegio dei Revisori durano in carica 3 (tre) esercizi e comunque fino all'approvazione del bilancio del terzo esercizio e sono nominati per non più di tre mandati consecutivi.
4. La cessazione dei Revisori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Collegio è stato ricostituito.
5. Nel caso in cui il Revisore cessa dalla carica per qualsiasi motivo prima della fine del mandato, l'Assemblea provvederà a designare un sostituto nell'ambito della relativa componente.
6. In caso di temporaneo impedimento del Presidente, lo stesso viene sostituito dal Revisore da lui designato o, in mancanza, dal Sindaco anagraficamente più anziano.
7. I componenti del Collegio che non assistono, senza giustificato motivo, durante un esercizio sociale a 3 (tre) riunioni del Collegio decadono. In tal caso si procede alla loro sostituzione ai sensi del presente articolo.
8. Si riunisce ordinariamente almeno una volta a trimestre ed ogni qualvolta un suo componente ne faccia richiesta.
9. Le convocazioni sono fatte dal Presidente del Collegio.
10. Il Collegio redige il verbale di ciascuna riunione. Le riunioni del Collegio sono valide con la presenza della maggioranza dei Revisori.
11. I componenti effettivi del Collegio assistono alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea e sono convocati con le stesse modalità.
12. Il Collegio dei Sindaci Revisori controlla l'amministrazione dell'Ente, accerta la regolare tenuta della contabilità, la corrispondenza dei bilanci alle risultanze dei libri e delle scritture contabili. Il Collegio dei Sindaci Revisori redige una propria relazione

sul bilancio consuntivo depositandola almeno quindici giorni prima della data fissata per la riunione dell'Assemblea indetta per l'approvazione del suddetto bilancio.

Art. 19

ENTRATE E SPESE DEL FONDO

1. Costituiscono entrate del Fondo:
 - a) i contributi definiti e versati in base alle previsioni della contrattazione collettiva e del Regolamento delle prestazioni;
 - b) gli interessi di mora e di dilazione dei contributi dovuti;
 - c) i rendimenti delle disponibilità finanziarie amministrate;
 - d) ogni altro provento nonché le liberalità versate da enti o singoli privati, previa delibera di accettazione del Consiglio di Amministrazione.
2. Alla copertura delle spese di gestione, il Fondo provvede mediante l'utilizzo di una quota parte dei contributi.

Art. 20

IL PATRIMONIO

1. Il patrimonio del Fondo è costituito da ogni entrata o bene che sia pervenuto nella disponibilità del Fondo.
2. Il patrimonio del Fondo è indivisibile e non potrà essere distratto dallo scopo per il quale è stato costituito.
3. Le singole Parti istitutive non hanno diritto ad alcun titolo sul patrimonio del Fondo sia durante la vita che in caso di scioglimento dello stesso o di recesso della singola Parte istitutiva per qualsiasi causa.
4. È fatto espresso divieto di distribuire utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. Il Fondo può ricevere donazioni o altre forme di liberalità effettuate ad incremento del patrimonio, nelle forme previste dalla lettera d) dell'art. 19.

Art.21

ESERCIZIO ECONOMICO

1. L'esercizio economico inizia il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
2. Il bilancio di esercizio, unitamente alla relazione di gestione è approvato dallo stesso Consiglio di Amministrazione entro il 30 aprile successivo.
3. Entro il 31 maggio l'Assemblea approva il bilancio di esercizio licenziato dal Consiglio di Amministrazione.
4. Il bilancio di esercizio è accompagnato dalla relazione di gestione, dalla relazione del Collegio dei Sindaci e da quella della società incaricata del controllo contabile ove prevista.
5. Il bilancio di esercizio e le relazioni di gestione dei Sindaci e della Società incaricata del controllo contabile, devono essere depositati in copia presso la sede del Fondo quindici giorni prima della data di convocazione dell'Assemblea, affinché gli iscritti possano prenderne visione.
6. Il budget previsionale deve essere approvato entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello di riferimento.

Art. 22

COMITATO SCIENTIFICO

1. Il Comitato scientifico, laddove se ne riscontrasse la necessità, è nominato dal Consiglio di Amministrazione del Fondo su designazione delle Parti istitutive ed è composto da un massimo di 3 componenti.
2. Il Comitato scientifico può svolgere funzioni consultive nei confronti del Consiglio di Amministrazione, secondo quanto previsto dal Regolamento delle prestazioni applicativo del presente Statuto.

Art. 23

REGOLAMENTO DELLE PRESTAZIONI

1. In applicazione delle disposizioni di cui al precedente art. 15, il Consiglio di Amministrazione approva e modifica il Regolamento delle prestazioni e lo sottopone alla deliberazione dell'Assemblea.

Art. 24

ONERI O VINCOLI SOPRAVVENUTI

1. Nel caso in cui, durante la vigenza del Fondo, dovessero intervenire modifiche normative, nazionali e/o regionali, che impongano per gli iscritti oneri, spese aggiuntive o vincoli superiori a quelli concordati che compromettano le finalità del Fondo o causino una impossibilità finanziaria sopravvenuta, il Consiglio di Amministrazione dovrà convocare l'Assemblea.
2. L'Assemblea dovrà esprimere il proprio parere entro 90 giorni dalla richiesta del Consiglio di Amministrazione.
3. Il Consiglio di Amministrazione recepisce la valutazione dell'Assemblea e ne cura l'attuazione.
4. Nel caso in cui le Parti istitutive ritengano opportuno addivenire allo scioglimento del Fondo, il Consiglio di Amministrazione, nel rispetto delle modalità di cui all'art.15 del presente Statuto e previa adeguata informativa agli iscritti, convocherà l'Assemblea straordinaria per la delibera di scioglimento del Fondo.

Art. 25

SCIoglimento del Fondo

1. Lo scioglimento del Fondo è deliberato dall'Assemblea straordinaria con le modalità e maggioranze previste.
2. Le attività patrimoniali residue dovranno essere devolute ad altre Associazioni/Enti del settore con finalità analoghe.

Art. 26

DISPOSIZIONI FINALI

1. Nella corrispondenza e comunicazione con il Fondo nonché con i suoi organi e/o eventuali soggetti esterni incaricati dallo stesso, ai dipendenti appartenenti alla minoranza linguistica tedesca nella Provincia autonoma di Bolzano e rispettivamente francese nella Regione autonoma della Valle d'Aosta viene garantito l'uso della propria madrelingua ai fini sia dell'erogazione delle prestazioni (informazioni, inoltre richieste di erogazione, presentazione di documentazione medica, etc.) che di eventuali controversie in merito alle stesse.
2. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si applicano le norme di legge in vigore per le associazioni non riconosciute senza scopo di lucro.
3. Per qualsiasi controversia legale è competente il foro di Roma.

Art. 27

NORMA TRANSITORIA

In riferimento al limite della durata delle cariche stabilita agli articoli 10 punto 4, 14 punto 5 e 18 punto 3, si stabilisce che il bilancio consuntivo dell'anno 2018 non sarà conteggiato nel limite dei tre bilanci.

ALLEGATO T

PROTOCOLLO DI INTESA SULLA PIANIFICAZIONE DELLE LINEE POLITICHE DEL SISTEMA FORMATIVO EDILE (20 maggio 2004)

Le parti confermano la necessità di dotare il sistema paritetico della formazione professionale di linee politiche strategiche con le quali indirizzare l'offerta formativa di settore e riconoscono al Formedil, Ente nazionale per la formazione professionale in edilizia, il ruolo di indirizzo di coordinamento, promozione e verifica a livello nazionale dell'attuazione delle medesime nella dimensione locale.

Il Formedil rappresenta altresì il sistema nazionale paritetico edile di formazione nei confronti delle istituzioni pubbliche nazionali e internazionali.

Al fine di rendere organico il sistema paritetico delle Scuole edili, viene demandato al Formedil Nazionale di predisporre un modello unico di bilancio certificato, di statuto tipo e di regolamento dei dipendenti delle Scuole edili territoriali.

Le parti convengono che le modalità operative per l'attuazione di quanto contenuto nel presente protocollo, saranno fornite in modo uniforme dal Formedil Nazionale ai Formedil regionali e alle Scuole edili.

Occupabilità

Gli assi portanti del piano sono: occupabilità, qualità, adattabilità

Le parti intendono per occupabilità la possibilità di inserirsi efficacemente nel mercato del lavoro in quanto in possesso di competenze riconoscibili e compatibili con l'offerta di lavoro; per qualità la condizione attraverso la quale si acquisiscono le competenze; l'adattabilità o flessibilità la capacità di adeguamento progressivo delle competenze alle condizioni offerte dal mercato.

Tali condizioni sono perseguibili attraverso la partecipazione del lavoratore ad un percorso integrato tra scuola – formazione e lavoro preceduto da una fase di orientamento utile alla costruzione di uno specifico progetto professionale.

Il percorso formativo deve essere certificabile dai relativi organismi competenti scuole edili e imprese, e riportato nel libretto personale di formazione elaborato dal Formedil secondo le disposizioni di legge.

Istruzione e formazione professionale

Le parti concordano che il sistema formativo edile debba svolgere un ruolo significativo all'interno del riassetto istituzionale dell'istruzione – formazione.

L'obiettivo a breve termine è di candidare il sistema delle Scuole edili a progettare azioni valide ai fini del triennio formativo per il rilascio della qualifica pur nel rispetto delle situazioni locali e delle diverse disposizioni regionali. A tal fine le parti convengono che il Formedil:

- definisca un modello nazionale di triennio di istruzione e formazione professionale per il settore delle costruzioni, in collaborazione con gli enti scuola territoriali;
- promuova un protocollo concordato con il Ministero della Istruzione Università e Ricerca per la sperimentazione del modello presso le Regioni, e siglato da Ance, Feneal, Filca, Fillea;
- promuova il modello presso le Regioni a sostegno delle attività degli enti scuola territoriali.

Formazione professionalizzante integrativa

Le parti convengono che il sistema Formedil eroghi formazione finalizzata ad introdurre all'interno dei percorsi di istruzione tecnica, secondaria e universitaria, la cultura del lavoro del costruire attraverso:

- attività di riorientamento alla formazione professionale nei casi di dispersione scolastica;
- attività di alternanza scuola lavoro durante la scuola secondaria superiore;
- attività formative professionalizzanti e stages per studenti anche universitari di ingegneria e architettura;
- partecipazioni a consorzi o a partnership per la promozione di corsi di post diploma e post laurea ad esempio master di primo livello per figure professionali attinenti il settore.

A tal fine le parti convengono di stipulare un protocollo con il Miur che contempli un catalogo di attività formative a carattere integrativo che il sistema paritetico offre all'Istruzione Tecnica e all'Università. Tale protocollo nazionale rappresenterà il punto di riferimento per gli accordi locali promossi dai singoli enti scuola o dai Formedil regionali.

Formazione per l'apprendistato

Per l'applicazione dei tre tipi di apprendistato: diritto obbligo di istruzione e formazione, professionalizzante, di alta formazione, le parti ritengono di costituire presso il Formedil la sede per il monitoraggio dell'apprendistato nel settore delle costruzioni per la promozione e l'aggiornamento di una banca dati relativa agli allievi formati, alle tipologie, ai programmi corsuali, al rapporto apprendisti assunti/formati, compatibile con la banca dati CNCE e CNCPT.

Spetta al Formedil di riadattare i programmi formativi del progetto sperimentale apprendistato da divulgare alle scuole edili, ai Formedil regionali e alle imprese.

Formazione per l'inserimento degli adulti

– Disoccupati e cassaintegrati (mobilità)

Le parti convengono che il sistema formativo edile debba sviluppare attività di formazione a carattere breve e flessibile da svolgersi nelle fasi di inattività di tali lavoratori.

– Extracomunitari

Le parti inoltre convengono che il sistema formativo edile debba sviluppare attività di alfabetizzazione linguistica necessaria per l'integrazione sociale e lavorativa, di formazione di base e professionalizzante per tale categoria di lavoratori, in coerenza ove presenti, con eventuali accordi già siglati dalle parti in materia (titoli di prelazione art. 19 della legge n. 30 luglio 2002 n. 189).

A tal fine le parti concordano di istituire in via sperimentale, attraverso lo strumento della convenzione con i locali servizi per l'impiego, un'attività di supporto alla funzione incontro domanda – offerta di lavoro costituendo presso le Scuole edili territoriali uno sportello informativo come stabilito all'art. 114 del presente Ccnl.

Formazione continua

La formazione continua deve mettere a disposizione del lavoratore e delle imprese del settore attività formative modulari, flessibili, brevi anche a distanza che il lavoratore può frequentare su richiesta dell'impresa o direttamente.

Le scuole edili possono inoltre dare attuazione ad attività formative per singola impresa o più imprese che intendono avvalersi dei Fondi Interprofessionali per la formazione continua e dare attuazione ad eventuali piani territoriali concertati dalle rappresentanze delle organizzazioni datoriali e sindacali elaborati al medesimo fine.

La formazione a catalogo per un percorso professionale

La formazione per un percorso professionale deve riguardare:

- le conoscenze di base utili alla costruzione delle competenze professionali;
- le competenze professionali relative al disegno tecnico e alle tecnologie costruttive;
- le capacità di esecuzione pratica (muratura e carpenteria);
- gli ambiti tecnico pratici riguardanti macchine semplici e complesse di cantiere;
- specifici mestieri in ambito edile;
- la sicurezza;
- attività formative per ruoli direttivi di cantiere;
- attività formative idonee per l'acquisizione di crediti utilizzabili per l'ammissione ai corsi IFTS.

ALLEGATO U

PROTOCOLLO SULLE POLITICHE DEL LAVORO NELL'INDUSTRIA DELLE COSTRUZIONI (29 gennaio 2000)

ANCE e FENEAL-UIL, FILCA-CISL e FILLEA-CGIL, contestualmente alla stipula dell'accordo per il rinnovo del c.c.n.l. 5 luglio 1995, convengono sulla esigenza che vengano poste in essere tutte le iniziative necessarie nei confronti degli organi di Governo per sviluppare l'industria delle costruzioni, nel comune convincimento del ruolo strategico che la stessa può svolgere per lo sviluppo economico del Paese e per l'incremento dell'occupazione su di un piano generale e settoriale.

Per la realizzazione di tali direttive le parti concordano sulla necessità che vengano posti in essere interventi nel campo delle politiche industriali e del lavoro, al fine di realizzare la trasparenza del mercato, l'efficienza e la produttività delle imprese, la flessibilità del mercato del lavoro, una efficace lotta al lavoro sommerso con la salvaguardia delle posizioni concorrenziali delle imprese nei confronti di operatori che eludono le norme previdenziali e contrattuali.

A questo fine assume rilievo essenziale perseguire con azioni congiunte i seguenti obiettivi, anche attraverso un'attiva opera di impulso della concertazione in atto con il Governo:

1) Unificazione delle aliquote contributive per la cassa integrazione guadagni ordinaria, equiparando il contributo per gli operai dell'edilizia a quello degli altri settori, fermo restando il regime delle prestazioni, in particolare con riferimento alle soste meteorologiche.

2) Allineamento del contributo assegni familiari delle imprese edili industriali a quello delle imprese artigiane.

3) Conferma in via permanente della riduzione contributiva prevista dall'art. 29 della legge n. 341/95, con adeguamento delle aliquote.

4) Conferma in via permanente della riduzione contributiva dei premi Inail prevista dal decreto ministeriale 7 maggio 1997.

5) Eliminazione degli oneri sociali impropri ancora esistenti.

6) Finanziamento in via permanente della formazione esterna obbligatoria prevista dall'art. 16 della legge n. 196/97 con riferimento ai lavoratori assunti con contratto di apprendistato da effettuarsi per il tramite degli organismi bilaterali di categoria.

7) Finanziamento delle attività formative poste in essere dagli organismi paritetici di settore in materia di sicurezza sul lavoro.

Entro due mesi dalla data di sottoscrizione del presente Protocollo le parti effettueranno la verifica dei risultati delle azioni congiunte di cui sopra.

Si conferma che nella nozione di fine lavoro, agli effetti di legge e contrattuali è compresa anche la fase lavorativa, nonché il graduale esaurimento sia del lavoro che della stessa fase lavorativa.

ANCE e FENEAL-UIL, FILCA-CISL e FILLEA-CGIL si impegnano altresì ad elaborare entro quattro mesi dalla stipula del presente Protocollo una proposta, da presentare congiuntamente agli organi di Governo, in tema di decontribuzione dei trattamenti erogati ai lavoratori in aggiunta alla retribuzione stabilita dai contratti collettivi anche al fine di destinare risorse alla previdenza complementare.

Nel quadro delle azioni dirette a contrastare fenomeni di lavoro sommerso e di evasione contributiva le parti concordano altresì sull'opportunità di rivisitare congiuntamente entro il medesimo termine l'articolato della legge n. 1369/60.

ALLEGATO V

**ACCORDO NAZIONALE PER LE MODALITÀ DI ATTUAZIONE DEL SISTEMA DI
RISCOSSIONE DEI CONTRIBUTI SINDACALI MEDIANTE DELEGHE (25 luglio 1996)**

Addì 25 luglio 1996, in Roma

tra
l'ANCE, l'Associazione Sindacale INTERSIND ¹
e
la FENEAL-UIL, la FILCA-CISL e la FILLEA-CGIL

in relazione alla disposizione contenuta nell'articolo 38 del c.c.n.l. 5 luglio 1995, il quale stabilisce che le Organizzazioni territoriali aderenti alle Associazioni sottoscritte possono prevedere la facoltà degli operai di cedere alle Organizzazioni sindacali dei lavoratori un importo da prelevarsi sugli accantonamenti per ferie, gratifica natalizia e riposi annui effettuati a favore degli operai medesimi presso le Casse Edili;

in attuazione della disposizione contenuta nel citato articolo, si conviene che le Organizzazioni territoriali dei datori di lavoro e dei lavoratori aderenti alle Organizzazioni nazionali sottoscritte, ove adottino tale sistema, concorderanno le modalità di attuazione del sistema medesimo in conformità a quanto segue.

1. La Cassa Edile opera la trattenuta previo il rilascio di delega individuale firmata dall'operaio e convalidata dalla Organizzazione sindacale dei lavoratori destinataria del contributo.

Il modulo di delega è predisposto dalle Organizzazioni territoriali dei lavoratori in conformità alla presente disciplina ed allegato alla Convenzione di cui al punto 5.

2. Le Organizzazioni territoriali stabiliscono se l'importo della trattenuta deve essere determinato in cifra fissa oppure commisurato ad una percentuale delle somme accantonate in favore dell'operaio per i titoli predetti.

L'importo in cifra o la percentuale debbono essere uniformi per l'intera circoscrizione territoriale.

3. La delega cessa di avere efficacia, con effetto dall'inizio del semestre successivo di accantonamento, con la revoca per iscritto da parte dell'operaio interessato o per cessazione del rapporto di iscrizione dell'operaio medesimo alla Cassa Edile.

4. Le Organizzazioni territoriali stabiliscono le ulteriori modalità necessarie, in particolare per quanto concerne la periodicità della trattenuta, la comunicazione all'operaio delle trattenute di volta in volta effettuate ed il versamento alle Organizzazioni sindacali dei lavoratori degli importi di loro spettanza.

5. Per l'affidamento del servizio alla Cassa Edile è stipulata apposita Convenzione tra le Organizzazioni territoriali dei datori di lavoro e dei lavoratori e la Cassa Edile medesima, in conformità ai criteri sopra indicati.

Con tale Convenzione le Organizzazioni sindacali dei lavoratori dichiareranno la Cassa Edile malleata da qualsiasi danno o molestia le potesse derivare, sia pure in via indiretta, a causa dell'esplicazione del servizio di cui sopra.

Letto, confermato e sottoscritto

¹ L'Associazione Sindacale Intersind è cessata il 31.12.1997

ALLEGATO W

STATUTO FORMEDIL - ENTE UNICO PER LA FORMAZIONE E LA SICUREZZA (12 aprile 2022)

Art. 1 Costituzione, sede e durata

Ai sensi dell'art. 36 e seguenti del Codice Civile, tra ANCE, AGCI Produzione e Lavoro, CONFCOOPERATIVE Lavoro e Servizi, LEGACOOOP Produzione e Servizi, Anaepa Confartigianato, Cna Costruzioni, Fiae Casartigiani, Clai Edilizia, Confapi-Aniem e FENEAL-UIL, FILCA-CISL e FILLEA-CGIL, è costituito, quale Associazione non riconosciuta, l'Ente paritetico nazionale per la formazione e la sicurezza, in edilizia, denominato FORMEDIL - ENTE UNICO FORMAZIONE E SICUREZZA.

L'Ente ha sede in Roma.

L'Ente non ha scopo di lucro e non può distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la sua vita.

L'Ente costituisce per l'edilizia l'organismo paritetico nazionale per dettare linee guida ed esercitare azioni di indirizzo, controllo e coordinamento degli organismi paritetici territoriali di cui all'art. 51 del Decreto legislativo n. 81/2008 e s.m.i..

La durata dell'Ente è indeterminata nel tempo.

Art. 2 Rappresentanza legale

La rappresentanza legale spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione. In caso di assenza o impedimento del Presidente del Cda, la rappresentanza legale spetta al consigliere più anziano designato dalla parte datoriale che esprime la Presidenza.

Art. 3 Partecipazione al sistema paritetico per la formazione e la sicurezza in edilizia

Il presente Statuto costituisce requisito per l'inserimento nell'apposito Albo degli Enti bilaterali di settore.

Art. 4 Scopi statutarî

L'Ente è lo strumento per il perseguimento dei fini istituzionali previsti dal presente Statuto, sulla base dei contratti ed accordi collettivi stipulati tra ANCE, AGCI Produzione e Lavoro, CONFCOOPERATIVE Lavoro e Servizi, LEGACOOOP Produzione e Servizi e FENEAL-UIL, FILCA-CISL e FILLEA-CGIL.

L'Ente è altresì strumento per il perseguimento dei fini istituzionali derivanti dai contratti e accordi collettivi stipulati tra Anaepa Confartigianato, Cna Costruzioni, Fiae Casartigiani, Clai Edilizia, Confapi-Aniem e FENEAL-UIL, FILCA-CISL e FILLEA-CGIL, nell'osservanza di quanto stabilito dai Protocolli in materia.

Pertanto, qualsiasi pattuizione assunta da una o più delle Organizzazioni richiamate al comma precedente determina effetti nei confronti dell'Ente solo qualora sia oggetto di previa intesa, secondo quanto stabilito nei citati Protocolli.

Le norme di costituzione e statutarie dell'Ente sono stabilite esclusivamente dai contratti ed accordi nazionali stipulati dalle parti istitutive e determinano direttamente effetti nei confronti dell'Ente, previa intesa unanime tra le stesse.

Al fine di perseguire gli scopi statutarî, l'ente potrà collaborare con altre società ed enti.

Art. 5 Attività e strumenti dell'Ente

Le Parti sociali individuano, come prioritarie, le seguenti attività del FORMEDIL - ENTE UNICO FORMAZIONE E SICUREZZA:

1. indirizzo, controllo e coordinamento delle attività di formazione e sicurezza degli enti territoriali, in attuazione dei contratti e degli accordi delle parti sociali nazionali;
2. attività di studio e ricerca sulle dinamiche del settore a partire dalle tendenze evolutive, per fornire linee di indirizzo funzionali a dare risposte alle esigenze di qualificazione professionale, ai fabbisogni occupazionali e all'implementazione del sistema di prevenzione in tema di salute e sicurezza;
3. orientamento tecnico, normativo e contrattuale degli Enti paritetici territoriali;
4. definizione di direttive, con validità cogente, per la programmazione delle attività degli stessi;
5. monitoraggio costante dell'operato degli Enti territoriali con cadenza semestrale;
6. controllo puntuale dell'attività svolta e verifica dei bilanci annuali dei relativi Enti paritetici territoriali, con eventuale adozione di conseguenti provvedimenti, e invio di approfonditi report alle parti sociali nazionali;
7. Favorire e coadiuvare la costituzione di emanazioni regionali, in considerazione della competenza istituzionale, fissata a livello regionale, sulle materie di salute, sicurezza, formazione professionale e delle politiche attive del lavoro;

Le parti sociali riconoscono all'Ente unico le seguenti funzionalità:

- attuazione piena e completa di progetti strutturali finalizzati ad omogeneizzare durata, contenuti e metodologia didattica dei corsi erogati dagli Enti territoriali;
- implementazione di un sistema di cooperazione informatica di gestione di una rete di dati in entrata e in uscita tale da consentire l'effettiva realizzazione del libretto formativo unico;
- definizione di linee guida rivolte agli Enti unificati, Scuole edili e CPT, allo scopo di supportare gli stessi nell'implementazione di progetti che consentano di assistere le imprese nell'utilizzo del proprio Conto formazione;
- progettazione e partecipazione, sia in proprio che a supporto dei territori, costante ai progetti, nazionali e comunitari, e a bandi/avvisi dei Fondi interprofessionali delle organizzazioni di cui all'art.1;
- attuazione degli adempimenti necessari ad accedere ad ogni forma di finanziamento previsto dalle normative vigenti, compresi quelli correlati alla legge n. 40 del 14 febbraio 1987;
- monitoraggio e comunicazione alle parti sociali nazionali dei dati afferenti la banca dati formazione costruzioni, con cadenza semestrale;
- monitoraggio dei contratti di apprendistato;
- attuazione delle iniziative decise congiuntamente con accordi sindacali dalle Associazioni costituenti, in quanto strumento operativo di politica attiva del lavoro, anche in riferimento alla Borsa Lavoro Edile Nazionale e di politica attiva della sicurezza ed igiene sul lavoro;
- promozione di convegni e incontri per lo studio e la diffusione della cultura della formazione professionale e della sicurezza sul lavoro;
- formazione continua per gli operatori degli enti territoriali. Strumenti e normative per le politiche attive del lavoro, digitale, tecnologico, formazione/aggiornamento direttori.
- redazione di pubblicazioni a carattere divulgativo e tecnico;
- promozione in proprio e/o in committenza di studi e ricerche sui temi della formazione e della sicurezza, al fine di migliorare lo stato di conoscenza delle necessità del comparto, in riferimento anche alle evoluzioni produttive, organizzative e tecnologiche e alle esigenze di qualificazione e crescita professionale degli addetti del settore;
- attuazione del sistema di asseverazione dei modelli di organizzazione e gestione della sicurezza, come definito dagli accordi nazionali sottoscritti dalle parti sociali del settore edile, ai sensi della norma UNI 11751-1:2019;
- promozione della sottoscrizione di accordi a livello locale in merito alla sorveglianza sanitaria, al fine di aiutare le imprese attraverso la riduzione dei costi e di garantire ai lavoratori l'effettività della visita di controllo;
- promozione e monitoraggio del sistema di consulenza in cantiere;
- monitoraggio e comunicazione alle parti sociali nazionali dei dati relativi all'osservatorio delle visite in cantiere, con cadenza semestrale;
- promozione del settore edile anche dal punto di vista culturale rivalutandone la considerazione sociale e valoriale allo scopo di favorire l'ingresso di nuovi addetti;
- interlocuzione diretta con gli Enti Pubblici e Istituzioni preposti alla formazione e alla sicurezza e regolarità sui cantieri (in particolare, Ministero del Lavoro, Ministero della Salute, Inail e Ispettorato Nazionale del

Lavoro) anche in riferimento agli andamenti infortunistici, avanzando proposte utili a superare le criticità rilevate;

- individuazione e prospettazione di sistemi premianti per le imprese virtuose in base agli andamenti antinfortunistici;
- valorizzazione e trasmissione delle competenze professionali ed esperienze acquisite dai lavoratori e dalle imprese, individuando e promuovendo percorsi formativi finalizzati al trasferimento di metodologie lavorative, tecniche e saperi ai nuovi addetti/ apprendisti che entrano nel settore.

Il Formedil Ente Unico formazione e sicurezza rivestirà anche il ruolo di organismo di certificazione ai sensi delle relative disposizioni UNI CEI EN ISO/IEC e della specifica normativa nazionale e regionale di riferimento.

Per realizzare gli scopi ed i fini istituzionali, l'Ente si avvale:

- della propria struttura tecnica e in sinergia con gli enti paritetici nazionali e territoriali costituiti ai sensi dei vigenti C.C.N.L. dell'edilizia, stipulati tra le parti sociali nazionali di cui all'art. 1;
- di soggetti pubblici o privati competenti in materia.

TITOLO II – ENTRATE, USCITE E PATRIMONIO

Art. 6 Entrate

Le entrate dell'Ente sono costituite da:

- a) il contributo posto a carico dei rispettivi Organismi paritetici territoriali, che comunque non potrà generare riserve superiori ad un'annualità;
- b) gli interessi attivi sui predetti contributi;
- c) le sanzioni per ritardato versamento dei contributi di cui alla lettera a); d) le somme riscosse per lasciti, donazioni, elargizioni e in genere per atti di liberalità o per qualsiasi altro titolo ordinario e straordinario riguardante la gestione dell'Ente;
- e) i finanziamenti e sovvenzioni di Unione Europea, Ministeri, Pubbliche Amministrazioni, Enti Pubblici, anche locali, Enti Privati nazionali ed internazionali, ottenuti anche mediante partecipazione a bandi o avvisi riguardanti le attività di cui al presente Statuto;
- f) i frutti e i proventi derivanti dalla gestione del patrimonio e da eventuali partecipazioni in società ed enti;
- g) le entrate derivanti da compensi per la gestione di servizi e per eventuali prestazioni rese a terzi, a termini dello Statuto.

L'Ente, fatta salva una annualità di riserve, potrà utilizzare le eventuali riserve eccedenti per la fornitura di servizi gratuiti ai territori; in ogni caso, non sarà possibile contribuire al fine di coprire disavanzi economici e finanziari di bilancio dei propri Enti paritetici territoriali.

Il contributo di cui alla lettera a) del presente articolo dovrà assicurare la completa realizzazione delle attività inerenti la formazione e la sicurezza, destinando alle stesse pari risorse economiche.

Art. 7 Prelevamenti e spese

Qualsiasi atto concernente il prelievo, l'erogazione o il movimento di fondi dell'Ente deve essere effettuato con firma abbinata di Presidente e Vice Presidente.

Art. 8 Patrimonio sociale

Il patrimonio dell'Ente è costituito:

- a) dai beni mobili ed immobili che per acquisti, lasciti, donazioni e per qualsiasi altro titolo vengano in proprietà dell'Ente;
- b) dagli avanzi di gestione e dalle somme destinate a formare speciali riserve di accantonamenti;
- c) dalle somme che per qualsiasi titolo, previe le eventuali autorizzazioni di legge, sono destinate ad entrare nel patrimonio dell'Ente.

Le quote contributive sono intrasmissibili.

TITOLO III – ORGANI DELL'ENTE

Art. 9 Elenco degli Organi

Sono organi dell'Ente:

- il Presidente
- il Vice Presidente
- il Comitato di Presidenza
- il Consiglio di Amministrazione
- il Collegio dei Sindaci;
- l'Assemblea dei delegati.

Gli organi dell'Ente sono vincolati ad applicare gli accordi nazionali e a non assumere decisioni in contrasto con gli stessi, oltre a non dare esecuzione ad eventuali pattuizioni derogatorie degli accordi nazionali medesimi, nel rispetto di quanto previsto all'articolo 4 del presente Statuto.

Art. 10 Gratuità delle cariche

Tutte le cariche negli organi dell'Ente, con eccezione del Collegio dei Sindaci, sono a titolo gratuito. Eventuali diverse pattuizioni sono nulle. Eventuali rimborsi saranno effettuati solo previa presentazione di giustificativi a piè di lista.

Art. 11 Consiglio di amministrazione

a) Composizione

L'Ente è retto da un Consiglio di amministrazione paritetico composto da n. 24 membri, di cui 12 nominati dalle Organizzazioni dei datori di lavoro e 12 dalle Federazioni nazionali (FENEAL-UIL, Filca-CISL, Fillea-CGIL) in misura paritetica fra loro e così suddivisi.

Per la parte datoriale:

ANCE n. 7

Organizzazioni Cooperative n. 1 Organizzazioni Artigiane n. 3 Confapi-Aniem n. 1

Per la parte sindacale:

Feneal –UIL n. 4 Filca-CISL n. 4

Fillea-CGIL n. 4

b) Durata dell'incarico

I componenti del Consiglio di amministrazione durano in carica tre anni, scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, e possono essere rieletti.

È, però, data facoltà alle Organizzazioni designanti di sostituire i membri, per qualunque causa, anche prima dello scadere del triennio.

In ogni caso decadono dalla carica i membri del Consiglio di amministrazione che, senza giustificato motivo, per tre volte consecutive non partecipino alle sedute.

I membri del Consiglio nominati in sostituzione di quelli eventualmente cessati, per qualunque causa, prima della scadenza del Consiglio restano in carica fino a quando vi sarebbero rimasti i membri che hanno sostituito.

c) Attribuzioni del Consiglio di amministrazione

Il Consiglio provvede all'amministrazione e alla gestione dell'Ente compiendo tutti gli atti necessari al raggiungimento degli scopi statutari.

Il Consiglio ratifica le nomine provenienti dalle parti Sociali per i componenti degli organi sociali, di cui all'art. 9 e 12 del presente Statuto Spettano, in particolare, al Consiglio di amministrazione i seguenti compiti:

1. amministrare il contributo contrattuale nazionale ed ogni altra entrata e il patrimonio dell'Ente, e, in particolare, deliberare sull'impiego dei mezzi finanziari e delle entrate e sui singoli capitoli di spesa;
2. predisporre il piano previsionale delle entrate e delle uscite e il bilancio consuntivo dell'Ente, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei delegati;
3. approvare preventivamente tutti i contratti che obblighino l'Ente, a titolo esemplificativo, oneri finanziari, legali, clausole penali in ipotesi di inadempimento o recesso, polizze assicurative, etc.;
4. curare e promuovere l'impiego dei mezzi finanziari e delle entrate dell'Ente per il raggiungimento degli scopi di cui agli articoli del presente Statuto;

5. approvare, su proposta del Comitato di Presidenza, così come previsto all'art. 12, comma settimo, lettera b), il piano generale dell'attività dell'Ente, nel quale sono inseriti i programmi delle attività per la formazione e per la sicurezza da svolgere con i relativi costi. Tale piano sarà predisposto tenendo conto degli orientamenti del mercato del lavoro e dei fabbisogni formativi rilevati, sulla base delle disponibilità finanziarie dell'esercizio. Una volta approvato sarà trasmesso alle parti sociali nazionali di cui all'art. 1;
6. curare ogni altro adempimento posto a carico dell'Ente dai contratti ed accordi collettivi nazionali di cui all'art. 1;
7. accordare pegni, comodati od ipoteche, mutuare titoli e consentire iscrizioni, postergazioni, cancellazioni d'ogni sorta nei pubblici registri ipotecari censuari e del debito pubblico, con facoltà di esonerare i conservatori delle ipoteche da ogni responsabilità anche per la rinuncia ad ipoteche legali, transigere o compromettere in arbitrati o amichevoli composizioni, muovere o sostenere liti, recederne e rinunciare agli atti; appellare ed accettare giuramenti, nominare procuratori speciali ed eleggere domicilio, acquistare, vendere immobili;
8. promuovere i provvedimenti amministrativi e giudiziari ritenuti convenienti per il buon funzionamento dell'Ente;
9. deliberare, su proposta del Comitato di Presidenza, l'organigramma e l'organico del personale;
10. assumere e licenziare il personale dell'Ente, su proposta del Comitato di Presidenza;
11. incaricare tecnici e consulenti, su proposta del Comitato di Presidenza;
12. compiere, infine, tutti gli altri atti e assumere le iniziative che valgano a raggiungere i fini istituzionali;
13. su indicazione del Comitato di Presidenza, possono essere nominati, fra i membri del CdA, un delegato di parte datoriale ed uno di parte sindacale per le due specifiche attività di formazione e sicurezza;
14. sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei delegati le modifiche dello Statuto dell'Ente Unico, su accordo delle parti sociali costituenti;
15. sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei delegati lo scioglimento e le procedure di liquidazione dell'Ente Unico, relative modalità e nomina dei liquidatori, su accordo delle parti sociali costituenti.

d) Convocazioni

Il Consiglio di amministrazione si riunisce, anche per via telematica, ordinariamente una volta a bimestre e straordinariamente ogni qualvolta sia richiesto dal Presidente o dal Vicepresidente o da almeno un terzo dei membri del Consiglio di Amministrazione o dal Collegio dei Sindaci.

La convocazione del Consiglio di amministrazione, firmata dal Presidente e, in caso di assenza o impedimento dal consigliere più anziano designato dalla parte datoriale che esprime la Presidenza, congiuntamente al Vice Presidente, è fatta mediante avviso scritto, tramite posta elettronica, raccomandata AR, fax, da recapitarsi almeno sette giorni prima di quello fissato per la riunione, specificando luogo, giorno ed ora della riunione e gli argomenti all'ordine del giorno.

L'ordine del giorno, nelle riunioni bimestrali, è stabilito dal Presidente e dal Vicepresidente.

In caso di particolare urgenza, il termine per la convocazione potrà essere ridotto a due giorni.

Alle riunioni del Consiglio di amministrazione partecipa di norma, su invito del Comitato di Presidenza, il Segretario coordinatore, con funzioni di Segretario e senza diritto di voto.

e) Deliberazioni

La partecipazione al Consiglio di amministrazione può essere effettuata anche da remoto.

Per la validità delle adunanze del Consiglio di amministrazione e delle deliberazioni relative è necessaria la presenza della metà dei consiglieri in carica più uno, a condizione che sia presente almeno un consigliere per ciascuna organizzazione sindacale e datoriale designante.

Ciascun membro ha diritto a un voto.

Le deliberazioni sono prese con il voto favorevole dei $\frac{3}{4}$ dei presenti, con arrotondamento all'unità superiore.

Delle adunanze viene redatto verbale ad opera del Segretario o di altra eventuale persona a tal fine designata dal Comitato di Presidenza. Il verbale, sottoscritto dal Presidente, dal Vicepresidente e dal Segretario verbalizzante, è approvato dal Consiglio di amministrazione.

Art. 12 Presidente, Vicepresidente e Comitato di Presidenza

Un membro del Consiglio di Amministrazione nominato dalle organizzazioni datoriali, sulla base degli specifici accordi in materia tra le Organizzazioni datoriali stesse, assume la carica di Presidente ed uno dei rappresentanti nominati dalle Organizzazioni dei lavoratori stipulanti assume, su designazione delle stesse Organizzazioni, la carica di Vicepresidente.

Spetta al Presidente di:

- a) rappresentare l'Ente di fronte a terzi e stare in giudizio;
- b) sovrintendere all'applicazione del presente Statuto, promuovere la convocazione ordinaria e straordinaria del Consiglio di amministrazione e presiederne le adunanze.

Il Presidente ha la firma sociale, nei limiti dei poteri attribuitigli in sede di delibere adottate dal Consiglio di amministrazione.

Spetta al Vicepresidente di coadiuvare il Presidente nell'esercizio delle sue funzioni.

Il Presidente ed il Vicepresidente possono delegare per iscritto le funzioni, in parte, ad altro membro del Consiglio di amministrazione fra quelli designati, rispettivamente, dalle Associazioni datoriali edili e dalle Organizzazioni dei lavoratori, ai sensi dell'art.11, lett. c), punto 13.

Il Presidente ed il Vicepresidente costituiscono il Comitato di presidenza. Al Comitato stesso possono partecipare, su invito della Presidenza, i suddetti consiglieri delegati di cui al punto 13, lett. c), dell'art. 11.

Il Presidente, come specificato all'art. 2 del presente Statuto, ha la rappresentanza legale dell'Ente.

Al Comitato di presidenza sono attribuite le seguenti funzioni:

- a) curare l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione, seguendone l'esecuzione;
- b) proporre al Consiglio di amministrazione il piano generale delle attività dell'Ente;
- c) intrattenere rapporti con terzi a nome dell'Ente;
- d) proporre al Consiglio di amministrazione la nomina del Segretario coordinatore;
- e) proporre al Consiglio di amministrazione la nomina di eventuali consulenti;
- f) predisporre il piano previsionale delle entrate e delle uscite, nonché il bilancio consuntivo, da presentare al Consiglio di amministrazione per l'approvazione;
- g) proporre al Consiglio di Amministrazione l'organigramma e l'organico del personale, nonché eventuali modifiche degli stessi;
- h) proporre al Consiglio di Amministrazione assunzioni e licenziamenti;
- i) gestire sulla base delle delibere del Consiglio di amministrazione le risorse finanziarie dell'Ente con firma congiunta, con potere di nominare procuratori scelti tra i componenti del Consiglio di amministrazione.

Per la durata del Comitato di presidenza valgono le disposizioni previste dall'art. 11 per il Consiglio di amministrazione.

Art. 13 Collegio dei sindaci

L'Ente si avvale di un Collegio dei sindaci.

Composizione

Il Collegio dei sindaci è composto da tre membri effettivi: di cui uno designato dalle Organizzazioni dei datori di lavoro ed uno dalle Organizzazioni sindacali dei lavoratori in accordo tra loro; in mancanza dell'accordo, la designazione è fatta dal Presidente del Tribunale competente per ubicazione dell'Ente. Il terzo, che assume la carica di Presidente, è nominato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, o in difetto, dal Presidente della Camera di Commercio.

La convocazione è fatta senza alcuna formalità di procedura.

- a) **Compensi**

Ai Sindaci effettivi è corrisposto un compenso annuo, il cui ammontare viene fissato per il triennio dall'Assemblea dei delegati.

- b) **Durata**

I Sindaci convocati per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e possono essere riconfermati.

- c) **Attribuzioni**

I Sindaci esercitano le attribuzioni e hanno i doveri di cui agli artt. 2403, 2404 e 2407 del Codice Civile, in quanto applicabili.

Essi devono riferire subito all'Assemblea dei delegati le eventuali irregolarità riscontrate durante l'esercizio delle loro mansioni.

L'Assemblea dei delegati, per deliberazione volontaria o per norma impositiva, può attribuire la revisione legale dei conti di cui all'art 2409-bis del codice civile alternativamente al Collegio Sindacale, ad una Società di Revisione o ad un Revisore Unico iscritti nel registro dei revisori legali, nominati dall'Assemblea nel rispetto della normativa in materia.

I Sindaci partecipano alle riunioni del Consiglio di amministrazione e dell'Assemblea dei delegati senza voto deliberativo.

Art. 14 Assemblea dei delegati

a) Composizione

L'Assemblea dei delegati è composta da n. 30 componenti, compresi Presidente e Vice Presidente del Consiglio di amministrazione, di cui 15 designati dalle Organizzazioni dei datori di lavoro e 15 designati dalle Organizzazioni sindacali dei lavoratori e così suddivisi.

Per la parte datoriale: ANCE n. 6

Organizzazioni Cooperative n. 2 Organizzazioni Artigiane n. 5 Confapi-Aniem n. 2 durano in carica un triennio, scadono alla data dell'Assemblea

Per la parte sindacale:

Feneal –UIL n. 5 Filca-CISL n. 5

Fillea-CGIL n. 5

b) Durata dell'incarico

I componenti rimangono in carica tre anni e comunque fino all'approvazione del bilancio del terzo esercizio.

La carica è gratuita.

Qualora un componente dell'Assemblea venga designato nel Consiglio di amministrazione, tale membro decadrà dalla carica di delegato, e dovrà essere sostituito su designazione della stessa organizzazione di cui era espressione il componente decaduto.

Qualora uno dei delegati, nel corso del mandato, cessi dall'incarico per qualsiasi motivo o per revoca della designazione, si procede alla sua sostituzione su indicazione della parte datoriale di propria emanazione o da Feneal Uil, Filca Cisl, Fillea Cgil se di propria indicazione.

Il delegato subentrante ai sensi del presente articolo cessa dalla carica contestualmente ai delegati già in carica all'atto del suo subentro.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di amministrazione e, in sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente del Consiglio di amministrazione o, in assenza o impedimento di entrambi, dal consigliere più anziano designato dalla parte datoriale che esprime la Presidenza.

La Presidenza nomina un Segretario, anche esterno rispetto ai componenti dell'Assemblea, il quale redige il verbale di riunione.

Tutti i componenti dell'Assemblea devono possedere i requisiti di moralità e onorabilità di cui all'art. 5, comma 1, lettera d), del d.lgs. n. 276/2003 e s.m., e sono tenuti a dare tempestiva comunicazione all'Ente Unico in caso di perdita degli stessi.

c) Attribuzioni

L'Assemblea si riunisce, in seduta ordinaria, almeno due volte l'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo e del piano previsionale delle entrate e delle uscite, o, in seduta straordinaria, quando ne ricorra la necessità.

L'Assemblea in seduta ordinaria:

1. Approva, su proposta del CdA, il bilancio consuntivo e il piano previsionale delle entrate e delle uscite;
2. Delibera sulla revoca dei Sindaci per giusta causa.

L'Assemblea in seduta straordinaria delibera, su proposta del CdA, in materia di:

1. Modifiche dello Statuto;
2. Scioglimento e procedure di liquidazione dell'Ente Unico, relative modalità e nomina dei liquidatori.

d) Convocazioni

La convocazione dell'Assemblea è effettuata dal Presidente e dal Vice Presidente per iscritto, tramite posta elettronica, raccomandata AR, fax, da recapitare ai delegati almeno sette giorni prima della data fissata per la riunione, specificando luogo, giorno ed ora della riunione e gli argomenti all'ordine del giorno.

In caso di particolare urgenza, la convocazione deve essere inviata almeno due giorni prima della data fissata per la riunione.

Le riunioni dell'Assemblea possono svolgersi anche per via telematica. L'Assemblea deve essere altresì convocata qualora lo richiedano almeno 2/3 (due terzi) dei delegati o la maggioranza dei membri del Consiglio di amministrazione o il Collegio dei sindaci.

L'Assemblea è convocata almeno due volte l'anno ed ogni qualvolta il Consiglio di amministrazione lo ritenga opportuno.

Alle riunioni dell'Assemblea devono essere convocati e partecipano i membri del Collegio dei sindaci.

d) Deliberazioni

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione se è presente l'80% dei delegati, e in seconda convocazione se è presente almeno il 60% dei delegati.

L'Assemblea ordinaria delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

L'Assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione se è presente almeno l'80% dei delegati, e in seconda convocazione se è presente almeno il 65% dei delegati.

L'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di 4/5 (quattro quinti) dei presenti.

La partecipazione all'Assemblea dei delegati può essere effettuata anche da remoto.

Ogni delegato ha diritto a un voto.

Ogni delegato potrà farsi rappresentare da altro delegato mediante delega scritta, il delegato non potrà essere portatore di più di 1 delega, oltre alla propria.

Delle adunanze viene redatto verbale ad opera del Segretario nominato dal Presidente. Il verbale, sottoscritto dal Presidente, dal Vicepresidente e dal Segretario verbalizzante, è approvato dall'Assemblea.

Le deliberazioni aventi ad oggetto le modifiche statutarie e lo scioglimento dell'Ente Unico, sono assunte alla presenza di un notaio che redige il relativo verbale.

TITOLO IV - PERSONALE E BILANCI

Art. 15 Direttore

Il Direttore è nominato, esclusivamente sulla base di specifiche competenze e di criteri informati al principio della professionalità, dal Consiglio di Amministrazione su proposta della maggioranza dei componenti il Consiglio di Amministrazione su base delle intese vigenti fra le parti sociali nazionali.

Il Direttore, sotto la vigilanza del Presidente e del Vicepresidente, è responsabile del funzionamento dell'Ente, svolgendo, inoltre, i compiti che gli vengono affidati dal Comitato di presidenza in attuazione delle delibere del Consiglio di amministrazione.

Il Direttore è responsabile degli uffici dell'Ente da lui coordinato ed organizzato sulla base delle direttive ricevute.

In particolare:

- a) predispone l'organigramma e l'organico del personale, da sottoporre al Comitato di Presidenza, per la successiva delibera ad opera del Consiglio di amministrazione;
- b) organizza e coordina il personale dell'Ente e sovrintende e vigila sul funzionamento di tutti i servizi, sia tecnici che amministrativi;
- c) coadiuva il Comitato di presidenza nella predisposizione del piano generale dell'attività dell'Ente;
- d) cura l'attuazione del piano generale dell'attività dell'Ente approvato dal Consiglio di amministrazione;
- e) cura sulla base degli indirizzi del Comitato di presidenza i rapporti con il territorio, favorendo la realizzazione delle iniziative previste dal piano generale;
- f) attiva sulla base degli indirizzi del Comitato di presidenza relazioni con Enti pubblici e privati, con gli Enti paritetici territoriali o coordinamenti regionali;
- g) partecipa di norma, su invito, senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea, fungendone da Segretario con il compito di redigerne i verbali; partecipa altresì di norma, su invito, alle riunioni del Comitato di Presidenza;
- h) coadiuva la Presidenza nei rapporti con gli Enti e le Istituzioni.

Eventuali ulteriori attribuzioni e il trattamento economico del Direttore sono stabiliti dal Consiglio di amministrazione su proposta del Comitato di Presidenza, in conformità al successivo art. 16.

Art. 16 Personale dell'Ente e criteri di assunzione

L'assunzione del personale dell'Ente è decisa dal Consiglio di amministrazione, su proposta del Comitato di presidenza, sulla base di una selezione collegata esclusivamente a criteri di professionalità.

Al personale dell'Ente deve essere assicurato un trattamento conforme al Ccnl vigente dell'edilizia.

Il trattamento economico e normativo del personale dell'Ente è stabilito dal Comitato di presidenza, nell'ambito delle direttive deliberate dal Consiglio di amministrazione.

Art. 17 Obbligo di riservatezza

I membri del Consiglio di amministrazione e ogni altra persona che partecipi alle riunioni degli Organi dell'Ente, nonché i tecnici ed il personale dell'Ente medesimo, sono tenuti a rispettare l'obbligo di riservatezza circa le informazioni apprese nello svolgimento di incarichi e mansioni e a non divulgarle a terzi, se non per gli adempimenti di legge.

Art. 18 Amministrazione

L'amministrazione del patrimonio sociale e la gestione di tutti i fondi di pertinenza dell'Ente spettano al Consiglio di amministrazione.

I singoli atti amministrativi dell'Ente concernenti l'erogazione delle spese, l'incasso dei contributi il loro movimento e le relative operazioni di banca devono essere sottoscritti congiuntamente dal Presidente e dal Vicepresidente, nel rispetto delle delibere del Consiglio di amministrazione. Gli avanzi annuali di gestione vanno impiegati esclusivamente per costituire riserve ordinarie e straordinarie, secondo modalità da determinarsi dal Consiglio di amministrazione.

In relazione alla finalità dell'Ente, non a scopo di lucro, viene fatto in particolare:

- a) divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita dell'Ente;
- b) obbligo di devolvere il patrimonio dell'Ente, che è indivisibile, solo in caso di suo scioglimento, per qualunque causa, ad altra organizzazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l'organo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della Legge 23 dicembre 1996 n. 662.

Art. 19 Esercizio finanziario e bilanci. L'esercizio finanziario dell'Ente ha decorrenza dal 1° ottobre al 30 settembre dell'anno successivo.

Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di amministrazione provvede alla compilazione del bilancio consuntivo, da sottoporre all'Assemblea dei delegati, che deve riportare in forma chiara e precisa i risultati del rendiconto economico e della situazione patrimoniale, da approvarsi entro il 31 dicembre dell'anno in cui si è chiuso l'esercizio.

Entro lo stesso termine deve essere compilato ed approvato dall'Assemblea dei delegati il piano previsionale delle entrate e delle uscite per l'esercizio successivo.

Nella stesura del piano previsionale delle entrate e delle uscite e del bilancio consuntivo devono essere evidenti, nei piani dei conti, le attività svolte nonché le risorse a disposizione per ciascuna delle due attività istituzionali (formazione e sicurezza). Il bilancio dovrà essere redatto secondo le normative vigenti e applicando i corretti principi contabili adeguati alle esigenze dell'Ente e comunque evidenziando con contabilità a gestione separata, le attività istituzionali di formazione e di sicurezza.

Entro trenta giorni dalla sua approvazione, il bilancio consuntivo – situazione patrimoniale e rendiconto economico – corredato dalle relazioni del Collegio dei sindaci revisori, del Presidente e della Società di certificazione, deve essere inviato alle Organizzazioni di cui all'art. 1.

Nel periodo intercorrente tra l'inizio dell'esercizio finanziario e la data di approvazione del piano previsionale delle entrate e delle uscite relativo all'esercizio in corso, si provvede alla gestione economico finanziaria dell'Ente, in via provvisoria, sulla base del piano previsionale approvato per l'esercizio precedente.

Art. 20 Libri e scritture contabili

Costituiscono libri e scritture contabili:

- a) libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
- b) libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea dei Delegati;
- c) libro delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio dei sindaci.

Dovranno inoltre tenersi tutte le altre scritture amministrative e contabili che siano necessarie in relazione all'attività dell'Ente.

Le scritture di cui al presente articolo devono essere conservate per dieci anni dalla data dell'ultima registrazione.

Art. 21 Regolamento interno

La gestione tecnica ed amministrativa dell'Ente è disciplinata da un regolamento interno di gestione finanziaria e del personale e dal codice etico. Detto regolamento, che deve prevedere la carta dei servizi erogati, dovrà tenere conto delle disposizioni emanate dalle parti sociali nazionali.

Il regolamento è approvato dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Comitato di Presidenza. Eventuali modifiche al Regolamento devono essere deliberate dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Comitato di Presidenza.

TITOLO V – DISPOSIZIONI VARIE

Art. 22 Liquidazione

La messa in liquidazione dell'Ente è disposta dall'Assemblea dei delegati, in seduta straordinaria, su proposta del CdA, su accordo delle parti sociali costituenti. Nell'ipotesi di messa in liquidazione, l'Assemblea dei delegati provvede alla nomina di uno o più liquidatori. Trascorsi 6 mesi dalla messa in liquidazione, provvederà, in difetto, il Presidente del Tribunale di Roma.

L'Assemblea dei delegati, all'atto della messa in liquidazione dell'Ente, determina i compiti del o dei liquidatori e successivamente ne ratifica l'operato.

Il patrimonio netto risultante dai conti di chiusura della liquidazione dovrà essere devoluto ad altra organizzazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662.

In caso di disaccordo tale devoluzione sarà fatta secondo le decisioni del Presidente del Tribunale di Roma.

Art. 23 Modifiche dello Statuto

Le modifiche dello Statuto sono approvate dall'Assemblea dei delegati, in seduta straordinaria, su proposta del Consiglio di amministrazione, su accordo delle parti sociali costituenti.

Art. 24 Controversie

Qualsiasi controversia inerente l'interpretazione e l'applicazione del presente Statuto è deferita all'esame delle Organizzazioni nazionali di cui all'art. 1.

Art. 25 Norma di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono, in quanto applicabili, le norme di legge in vigore.

ALLEGATO X

STATUTO FNAPE - FONDO NAZIONALE ANZIANITA' PROFESSIONALE EDILE

Art. 1 – Costituzione e sede

Ai sensi dell'art. 36 e seguenti del Codice civile, tra Ance, Anaepa Confartigianato, Cna Costruzioni, Fiae Casartigiani, Claa Edilizia, Legacoop Produzione e Servizi, Confcooperative Lavoro e Servizi, Agci Produzione e Lavoro e Feneal Uil, Filca Cisl, Fillea Cgil è costituito il Fondo nazionale Anzianità professionale edile, di seguito denominato FNAPE. Il FNAPE è l'organismo paritetico bilaterale per la gestione del premio Anzianità professionale edile, di seguito denominato APE, agli operai, in attuazione di quanto previsto dalla contrattazione collettiva nazionale del settore edile, sottoscritta dalle Organizzazioni costituenti, nonché dagli accordi nazionali firmati dalle Organizzazioni stesse.

Il FNAPE è a tempo indeterminato, non ha scopi di lucro ed ha sede legale in Roma, presso la Commissione nazionale paritetica per le Casse Edili (CNCE).

Ad eccezione di quanto previsto al successivo art. 2 con riguardo alla restituzione della contribuzione eccedente il fabbisogno per l'erogazione del premio Ape alle Casse edili/Edilcasse, è vietato al FNAPE di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita dell'Ente.

Art. 2 – Scopi statuari

IL FNAPE svolge i compiti e le funzioni ad esso demandate dagli accordi e dai contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle Associazioni datoriali e dalle Organizzazioni sindacali di cui all'art. 1.

Premesso quanto sopra, al FNAPE vengono demandate le seguenti funzioni e i seguenti compiti: - gestione della banca dati APE;

- corresponsione alle Casse Edili/Edilcasse delle somme necessarie per l'erogazione da parte delle stesse della prestazione APE agli aventi diritto;

- utilizzo del Fondo di riserva, di cui al comma 5 del successivo art. 8, qualora necessario ai fini della corresponsione alle Casse Edili/Edilcasse delle somme di cui al punto precedente;

- restituzione della contribuzione eccedente il fabbisogno per l'erogazione del premio Ape, al netto dei costi di gestione e del Fondo di riserva previsti dal successivo art. 8, esclusivamente sulla base di specifici accordi delle Parti Sociali di cui all'art. 1;

- monitoraggio dell'andamento finanziario del FNAPE;

- rendicontazione periodica, almeno semestrale, alle Associazioni datoriali e alle Organizzazioni sindacali di cui all'art. 1 del suddetto andamento;

- analisi annuale previsionale sugli aventi diritto, sulla base dei dati occupazionali forniti dalla CNCE;

- predisposizione delle proposte di modifica del vigente Statuto per le Associazioni datoriali e per le Organizzazioni sindacali di cui all'art. 1;

- raccolta dei dati statistici ad integrazione dell'Osservatorio nazionale Casse Edili.

Art.3 Comitato di gestione

Il FNAPE è amministrato da un Comitato di gestione cui compete di compiere tutti gli atti necessari alla realizzazione degli scopi statuari, nonché di approvare il relativo bilancio. A tali fini, il Comitato di gestione può deliberare di avvalersi anche della consulenza di uno o più professionisti altamente

qualificati, determinandone i relativi compensi. Il Comitato di gestione applica le aliquote regionali come determinate dalle Associazioni datoriali e dalle Organizzazioni sindacali di cui all'art. 1, alle quali spetta l'individuazione di tali aliquote, in stretta connessione con l'andamento del Fondo, fermo restando quanto previsto dalla "clausola di salvaguardia" di cui al successivo art. 7. Il Comitato è composto da 12 componenti, di cui 6 nominati dalle Associazioni datoriali nazionali di cui all'art. 1 e 6 nominati dalle Organizzazioni sindacali nazionali di cui al medesimo art. 1.

Uno dei membri di parte datoriale assumerà la funzione di Presidente, su designazione delle relative Associazioni. Uno dei membri di parte sindacale assumerà la funzione di Vicepresidente, su designazione delle relative Organizzazioni. Il Comitato di gestione dura in carica tre anni, fatta salva la facoltà di revoca da parte delle Associazioni e delle Organizzazioni designanti o dimissioni dei singoli membri prima del triennio. In tale ipotesi, il membro nominato in sostituzione resterà in carica fino allo scadere dello specifico triennio di vigenza del Comitato di gestione.

Le cariche sono gratuite.

Il Comitato di gestione, in seduta ordinaria, si riunisce di norma ogni due mesi, su convocazione del Presidente e del Vicepresidente, con i seguenti compiti:

- predispone e approva il bilancio consuntivo e il piano previsionale delle entrate e delle uscite,
- vigila sul funzionamento delle attività tecniche ed amministrative, con particolare riguardo alla corresponsione dei contributi;
- promuove i procedimenti amministrativi e giudiziari necessari per la realizzazione degli scopi statutari e il funzionamento dell'Ente;
- sovrintende il sistema informatico del Fondo e i suoi presidi di sicurezza, definendo le regole per la condivisione delle informazioni presenti nei sistemi informatici; - provvede a stabilire il corrispettivo annuo dei componenti del Collegio sindacale di cui all'art. 5.

Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza di almeno nove membri.

Le decisioni sono prese con il voto della maggioranza dei presenti.

Il Comitato di gestione, in seduta straordinaria, delibera su:

- la modifica dello Statuto;
- l'acquisto o la vendita di beni immobili;
- eventuali operazioni straordinarie quali fusioni, scissioni e/o trasformazioni.

Per la seduta straordinaria è necessaria la presenza di almeno dieci dei membri.

Le decisioni sono prese con il voto della maggioranza dei presenti.

Il Comitato di gestione, sia in seduta ordinaria che straordinaria, si riunisce comunque su richiesta formale di almeno $\frac{3}{4}$ dei membri.

Le convocazioni del Comitato di gestione sono trasmesse ai Consiglieri e ai membri del Collegio sindacale, a mezzo raccomandata o posta elettronica, almeno sette giorni prima della data della

riunione, specificandone luogo, giorno ed ora, allegando l'ordine del giorno della seduta e l'eventuale documentazione.

È prevista la partecipazione attraverso collegamento telematico, sempreché sia garantito il riconoscimento del partecipante, il quale dovrà essere in un luogo idoneo ad assicurare la riservatezza della riunione stessa.

In caso di particolare e motivata urgenza, il termine della convocazione può essere ridotto a tre giorni lavorativi.

Art. 4 Presidente e Vicepresidente

Il Presidente, di designazione datoriale, e il Vicepresidente, di designazione sindacale, durano in carica tre anni, salvo quanto previsto all'art. 3.

Qualora, nel corso del triennio, il Presidente o il Vicepresidente per qualsiasi motivo o causa rinunci e/o decada dalla funzione e/o ruolo, il nuovo nominato dura in carica fino alla scadenza del triennio.

La carica di Presidente e Vicepresidente è gratuita. Il Presidente ed il Vicepresidente convocano a firma congiunta il Comitato di Gestione e sovrintendono ai compiti previsti dallo Statuto per il Comitato di Gestione.

Il Presidente presiede il Comitato di Gestione e cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, verifica l'osservanza dello Statuto, svolge ogni altro compito previsto dal presente Statuto o che gli venga affidato dal Comitato di Gestione.

Il Vicepresidente coadiuva il Presidente nell'espletamento delle sue funzioni e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento o per espressa delega.

Il Presidente ha la legale rappresentanza e la firma sociale del Fondo, per il quale sta anche in giudizio e può nominare procuratori ad negotia per singoli atti e/o per categorie di atti.

Presidente e Vicepresidente agiscono con firma congiunta in tutti gli atti di ordinaria amministrazione ed in particolare nelle movimentazioni economiche e finanziarie.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, i relativi poteri e funzioni sono esercitati dal Vicepresidente.

Art. 5 Collegio sindacale

Il Collegio Sindacale è composto da tre membri, di cui due designati, rispettivamente, dalle Associazioni datoriali nazionali di cui all'art. 1 e dalle Organizzazioni sindacali nazionali di cui al predetto art. 1.

Il terzo membro, che presiede il Collegio, è scelto, di comune accordo, tra le Associazioni e le Organizzazioni di cui al paragrafo precedente. In mancanza dell'accordo, la designazione è fatta dall'ordine della provincia di Roma dei Dottori Commercialisti.

Il Collegio sindacale si riunisce ordinariamente almeno una volta a trimestre ed ogni qualvolta un suo componente ne faccia richiesta. Le convocazioni sono fatte dal Presidente del Collegio.

Il Collegio redige il verbale di ciascuna riunione. Le riunioni del Collegio sono valide con la presenza della maggioranza dei sindaci.

I componenti del Collegio assistono alle riunioni del Comitato di gestione e sono convocati con le stesse modalità.

Il Collegio sindacale dura in carica tre anni ed esercita i compiti attribuiti dal Codice civile in materia di società per azioni.

Art. 6 Patrimonio

Il Patrimonio del FNAPE è costituito:

- dai beni immobili che, per acquisto o lasciti o a qualsiasi altro tipo, vengano in proprietà dell'ente;
- dai beni mobili materiali e immateriali, che dovranno essere oggetto di specifico inventario.

I capitali costituenti il patrimonio potranno essere impiegati nel rispetto delle linee guida per gli investimenti, stabilite dalle parti sociali costituenti, per gli enti paritetici di analoga natura.

Art. 7 Clausola di salvaguardia

Fermo restando che le aliquote regionali devono essere determinate dalle Associazioni datoriali e dalle Organizzazioni sindacali di cui all'art. 1, al fine di garantire la sostenibilità finanziaria del FNAPE, il Comitato di gestione, in attuazione di quanto previsto dall'art. 3, attiva la "clausola di salvaguardia", laddove l'applicazione delle aliquote comporti una riduzione del Fondo di riserva, di cui al quinto comma del successivo art. 8, superiore al 30%. Tale clausola prevede l'attuazione della seguente procedura:

- informazione immediata alle parti sociali della riduzione del Fondo di riserva nella misura di cui sopra;
- richiesta contestuale alle parti sociali di un intervento volto alla ridefinizione delle aliquote regionali entro 60 giorni dalla comunicazione;
- decorsi 60 giorni e in assenza di accordo sulle nuove aliquote, determinazione automatica della percentuale di incremento delle stesse, da adottarsi su tutte le aliquote regionali, dandone comunicazione alle Casse edili/Edilcasse, al fine di garantire il ripristino integrale della dotazione del Fondo di riserva.

Laddove l'applicazione delle aliquote comporti un avanzo di gestione superiore al 50% del citato Fondo di riserva, sarà attivata la procedura di cui al comma precedente, al fine di apportare le necessarie riduzioni delle aliquote stesse.

Art. 8 Entrate e uscite

Le entrate del FNAPE sono costituite dalla contribuzione APE raccolta dalle Casse Edili/Edilcasse e versata al Fondo, comprensiva del contributo minimo. A valere sulle predette entrate, è attribuita al FNAPE, per la sua gestione, una quota annuale del flusso contributivo in entrata, determinata dalle Associazioni e dalle Organizzazioni nazionali istitutive. Le entrate del FNAPE sono altresì costituite dagli interessi attivi sulla predetta contribuzione e dalle eventuali relative rendite patrimoniali, lasciti, donazioni, elargizioni e in generale qualsiasi atto di liberalità nei confronti del Fondo.

Alle spese di gestione l'Ente farà fronte con le entrate citate. Le spese di gestione dovranno essere garantite nell'ambito di un'aliquota massima in percentuale sul flusso contributivo Ape, come individuata negli accordi nazionali delle parti di cui all'art. 1 del presente Statuto.

Qualsiasi atto concernente il prelievo, l'erogazione e il movimento dei fondi del FNAPE deve essere effettuato con firma abbinata del Presidente e del Vicepresidente.

È altresì istituito il Fondo di riserva a tutela della sostenibilità patrimoniale del FNAPE, sulla base delle determinazioni delle Parti Sociali di cui all'art. 1.

Art. 9 Bilancio

L'esercizio finanziario dell'Ente ha inizio il 1 ° ottobre di ogni anno e termina il 30 settembre dell'anno successivo. Entro il 31 maggio di ogni anno il Comitato di gestione approva il bilancio consuntivo del periodo ottobre - settembre scaduto l'anno precedente e il piano previsionale delle entrate e delle uscite, che sono trasmessi entro 30 giorni dall'approvazione alle Associazioni datoriali nazionali e alle Organizzazioni sindacali nazionali di cui all'art.1, le quali possono formulare le proprie valutazioni in merito. Il bilancio consuntivo è accompagnato dalla relazione di gestione, dalla relazione del Collegio dei Sindaci e da quella della società incaricata del controllo contabile ove prevista.

Il bilancio e le relazioni di gestione dei Sindaci e della Società incaricata del controllo contabile devono essere trasmessi ai componenti del Comitato di gestione almeno quindici giorni prima della data di convocazione del Comitato stesso.

Il bilancio dovrà essere oggetto di certificazione.

Art. 10 Liquidazione

La messa in liquidazione del FNAPE è disposta con accordo tra le Associazioni e le Organizzazioni nazionali costituenti.

In tale ipotesi, le anzidette Associazioni e Organizzazioni provvederanno alla nomina di uno o più liquidatori. Trascorsi sei mesi dalla messa in liquidazione provvederà alla nomina, in difetto, il Presidente del Tribunale di Roma. Le Associazioni e le Organizzazioni Sindacali predette determinano, all'atto della messa in liquidazione del FNAPE, i compiti dei liquidatori e successivamente ne ratificano l'operato.

Il patrimonio netto risultante dai conti di chiusura della liquidazione dovrà essere devoluto ad altra organizzazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità.

Art. 11 Modifiche dello Statuto

Fermo restando quanto previsto all'art. 2, le modifiche dello Statuto sono disciplinate dall'art. 21 c.c.

ALLEGATO Y

PROTOCOLLO SUGLI ORGANISMI BILATERALI (18 giugno 2008)

Le parti sociali dell'edilizia, preso atto della crescita occupazionale e produttiva del settore alla quale si è assistito negli ultimi anni, tenuto conto della collaborazione e della condivisione degli intenti delle parti medesime, concordano nel proseguire nel percorso intrapreso al fine di ottenere risultati importanti soprattutto nella lotta contro il lavoro irregolare e nella promozione della sicurezza sul lavoro.

Per tali ragioni e per rendere concreti gli obiettivi di cui sopra, il presente Protocollo pone quali argomenti fondamentali, già ampiamente trattati e oggetto di numerosi accordi, la formazione, la sicurezza sui luoghi di lavoro e il ruolo che attorno a tali capisaldi devono svolgere gli organismi paritetici, sia al livello nazionale che territoriale.

Occorre proseguire nell'analisi e nel contrasto al fenomeno degli infortuni sul lavoro, a quello del lavoro irregolare, tenendo ben presente la sempre maggiore presenza di lavoratori stranieri (comunitari e non) sul territorio nazionale.

Il sovrapporsi, a volte, del simultaneo effetto dei fenomeni appena descritti può comportare un forte irrigidimento del settore con potenziali ripercussioni sugli indici di produttività del medesimo e dell'intero mercato nazionale.

In tale ottica diventa fondamentale il ruolo che deve assumere il sistema delle relazioni industriali e della concertazione tra le parti sociali, quale unico strumento in grado di svolgere un'azione determinante nel raggiungimento degli obiettivi volti alla crescita e alla imposizione sul mercato del settore medesimo.

Non bisogna comunque dimenticare l'importanza di alcuni degli obiettivi fondamentali già perseguiti negli ultimi tempi dalle parti sociali dell'edilizia soprattutto in tema di regolarità contributiva, grazie al Durc, di indici di congruità, grazie all'Avviso Comune da ultimo siglato nel maggio 2007, nonché in tema di sviluppo degli organismi paritetici (Formedil- Scuole Edili – CNCPT - Casse Edili), risultati questi che, nel dare un forte slancio al settore, hanno significato anche un importante precedente per tutti gli altri settori della produzione.

E altri ancora sono stati i temi sui quali le parti sociali dell'edilizia hanno inciso sulle decisioni degli organi di Governo, quali l'obbligo della comunicazione di assunzione da assolversi il giorno prima della medesima e il cartellino di riconoscimento.

Le parti sottoscritte ritengono di dover continuare nel percorso intrapreso, nell'ottica di incentivare l'accesso al settore, all'avanguardia proprio grazie al costante dialogo tra le parti sociali, anche per ciò che concerne il possesso di tutti quei requisiti necessari per una partecipazione corretta e competitiva sul mercato.

È necessario pertanto proseguire con la consapevolezza che una buona e costruttiva rete di relazioni industriali, quale è stata quella improntata sino a questo momento, rappresenta la chiave di volta nel raggiungimento degli obiettivi prefissati per la crescita del settore delle costruzioni.

FORMAZIONE

Al fine di dare un concreto seguito a quanto intrapreso dalle parti sociali all'indomani della sottoscrizione del precedente contratto collettivo del maggio 2004, e nella convinzione dell'importanza che lo strumento della formazione, a tutti i livelli produttivi, ha nello sviluppo del settore delle costruzioni,

soprattutto per l'abbattimento del fenomeno infortunistico, le parti concordano nel riconoscere al Formedil, quale organismo nazionale di formazione, il ruolo fondamentale del rilancio dei piani formativi al livello nazionale, con l'obiettivo soprattutto di pervenire ad una omogeneità dell'offerta formativa, pur non tralasciando, nel contempo, le peculiari esigenze territoriali.

Tutto ciò deve avvenire nell'ottica del riconoscimento al Formedil, e territorialmente alle Scuole Edili, del ruolo fondamentale di strumento indispensabile nell'ambito della formazione e in quello del mercato del lavoro, quale mezzo efficace per la promozione dell'incontro tra la domanda e l'offerta di lavoro.

Le parti convengono di potenziare sostanzialmente il ruolo svolto dai Formedil regionali, mediante un processo di rilancio dei medesimi, con l'intento soprattutto:

- di migliorare la definizione dei compiti ad esso affidati dai livelli della contrattazione sia nazionale che territoriale, anche nell'ottica di una più efficace razionalizzazione dei compiti connessi ai Formedil regionali e alle singole Scuole Edili;

- di individuare meccanismi certi di finanziamento proporzionali e strettamente necessari alle funzioni ed ai compiti delegati al Formedil regionale, prevedendo anche un eventuale sistema di programmazione di controlli dei bilanci degli enti da parte di società di consulenza periodicamente incaricate.

Le parti, inoltre, con riferimento alle ore di formazione continua per i lavoratori del settore, concordano di istituire ulteriori otto ore annue con particolare riguardo alla sicurezza sul lavoro, da effettuarsi presso l'azienda o presso le Scuole Edili, con certificazione della formazione espletata, attraverso l'utilizzo dei finanziamenti derivanti dal contributo dello 0,30% per la formazione continua previsto dalla vigente normativa.

A questo fine le parti sono impegnate ad intraprendere un'azione comune nei confronti di Fondimpresa affinché il contributo di cui sopra, di pertinenza delle imprese edili, sia pienamente utilizzato dal settore.

Inoltre, fermo restando quanto stabilito dalle parti sociali nell'accordo del 31 maggio 2005 in tema di organismi bilaterali, in attuazione dell'omonimo Protocollo (Allegato P del contratto 20 maggio 2004), le parti sociali convengono che:

- il patrimonio netto disponibile di ciascuna Scuola Edile, escluse le immobilizzazioni strumentali, non può superare l'ammontare di una annualità di contribuzione alla Scuola, oltre ad un fondo di rotazione rapportato alle esigenze finanziarie dei progetti formativi.

LAVORATORI MIGRANTI

Alla luce di quanto sopra detto e del costante aumento del fenomeno migratorio nel nostro Paese, si ritiene necessario dover affrontare tale tematica soprattutto alla luce di una previsione che contempli un ruolo attivo in tal senso da parte del Formedil e delle singole Scuole Edili.

Le parti sociali, infatti, consapevoli delle problematiche connesse alle differenze linguistiche, culturali nonché alle problematiche legate all'integrazione socio-lavorativa dei soggetti di cui trattasi, stante la ripercussione nell'ambito del lavoro regolare e del fenomeno infortunistico, convengono di affidare al Formedil, anche mediante la costituzione di una apposita Commissione paritetica un ruolo attivo volto a:

- razionalizzare e incrementare la formazione preventiva nei paesi d'origine dei lavoratori migranti;
- attuare corsi di lingua italiana e formazione specifica dedicata presso enti pubblici o presso le Scuole Edili;

- attuare i programmi di formazione interculturale finalizzati sia al miglioramento della comunicazione tra le varie etnie, che al miglioramento del funzionamento del cantiere.

Anche in relazione a quanto previsto dall'art. 82 del ccnl, la Commissione, mediante un costante monitoraggio del fenomeno, dovrà favorire tutte le iniziative in tali ambiti che permettano la soluzione dei problemi di integrazione sociale dei lavoratori migranti, a partire dai problemi di organizzazione del cantiere, mensa, calendario annuo, casa, servizi.

Il Formedil dovrà determinare, entro il 31 dicembre 2008, un piano di azioni che realizzi:

- la possibilità di fornire corsi di alfabetizzazione con mutualizzazione dei costi;
- la razionalizzazione e le sinergie delle iniziative dei soggetti per la formazione preventiva nei paesi di origine dei lavoratori emigranti;
- l'attuazione dei programmi di formazione interculturale.

SISTEMA BILATERALE PER LA SICUREZZA

Alla luce di quanto finora esposto e dell'importanza, in un settore quale quello delle costruzioni, del tema della sicurezza sul lavoro, nonché alla luce dei recenti interventi legislativi in materia che, sebbene non ancora pienamente esecutivi, hanno contribuito a dare forte rilievo all'argomento, puntando su una forte sensibilizzazione delle parti coinvolte nel rapporto di lavoro, nonché delle parti sociali medesime, queste ultime ritengono fondamentale rafforzare lo strumento della bilateralità e il ruolo dei Comitati Paritetici territoriali e della CNCPT.

Le parti sociali concordano pertanto di dare nuovo slancio a tali Enti, attribuendo un ruolo di supervisione e di controllo degli stessi all'ente istituito al livello nazionale, armonizzando la contribuzione con quella già prevista per la CNCE e il Formedil.

In tale ottica spetterà alla CNCPT verificare:

- i compiti e le funzioni proprie di ciascun Comitato Paritetico Territoriale;
- il reale funzionamento di ciascun Comitato Paritetico Territoriale;
- la congruità delle risorse spettanti a ciascun Ente sulla base del reale fabbisogno e dell'attività che il medesimo si appresta a svolgere;
- la competenza della struttura tecnica operante all'interno dei CPT, predisponendo un sistema di controlli volti a garantire le reali competenze e professionalità dei medesimi.

L'adozione da parte dei CPT dello statuto tipo così come riportato nell'Allegato del contratto collettivo del 2004, soprattutto con riferimento all'art. 11 (Bilanci dell'Ente).

Tale attività potrà essere realizzata anche attraverso un programma di incontri al livello regionale che, se da un lato ha lo scopo di monitorare costantemente l'attività degli enti territoriali, affinché rispondano alle reali esigenze del settore, dall'altro deve essere finalizzato al miglioramento dell'operato medesimo e alla sua omogeneizzazione al livello regionale.

Ad integrazione dell'art. 109 del ccnl le parti concordano inoltre di portare a definitivo compimento la totale realizzazione dell'operatività dei CPT territoriali, affidando il monitoraggio alla CNCPT, a cui compete di perseguire l'obiettivo del loro compiuto funzionamento, sulla base dei compiti agli stessi affidati, entro il 31 dicembre 2008.

Ad integrazione dell'accordo del 31 maggio 2005 ed in particolare del punto 5 sugli organismi bilaterali e dell'art. 109 del c.c.n.l. le parti sociali concordano che:

- al finanziamento dei Comitati si provvede mediante un contributo percentuale specifico e autonomo da calcolarsi sugli elementi retributivi di cui al punto 3) dell'art. 24 da definirsi territorialmente, che non superi complessivamente con quello delle Scuole Edili la misura dell'1 %, e che comunque sia determinato sulla base di una disciplina specifica ed adeguata che tenga conto delle attività svolte e da svolgersi e delle esigenze di una struttura operativa adeguata;

- il patrimonio netto disponibile di ciascun Comitato Paritetico Territoriale, escluse le immobilizzazioni strumentali, non può superare l'ammontare di una annualità di contribuzione al medesimo.

SISTEMA DI QUALIFICAZIONE ALLA SICUREZZA

DEI NUOVI IMPRENDITORI EDILI

Nell'ottica del raggiungimento degli obiettivi sopra fissati, le parti sociali concordano nel creare un sistema che possa contribuire a qualificare i nuovi imprenditori sui temi della sicurezza sul lavoro, formazione e aggiornamento.

A tal proposito, oltre al sistema di formazione rivolto principalmente ai lavoratori, le parti sociali convengono di prevedere appositi corsi di formazione preventivi in materia di sicurezza, comprensivi anche di un esame finale, rivolti ai nuovi imprenditori che accedono al settore edile.

Le parti inoltre propongono l'istituzione di un sistema di corsi di formazione/aggiornamento periodici cui potranno partecipare gli imprenditori edili stessi e al termine dei quali sarà rilasciata un apposito attestato di qualificazione.

Finalità del sistema, finanziamento, modalità di svolgimento e di partecipazione ai corsi e relative eventuali misure premiali alle imprese saranno oggetto di studio e di approfondimento di una apposita Commissione.

ENTI BILATERALI

La centralità del ruolo svolto dalle Casse Edili su tutto il territorio nazionale, quale ente percettore degli accantonamenti delle diverse prestazioni da riconoscersi ai lavoratori impegnati nel settore, quale ente erogatore di molteplici prestazioni, nonché quale Ente deputato ad emettere il DURC, comporta necessariamente l'obbligo di porre forte attenzione sul regolare svolgimento di tutte le attività delle singole Casse, affinché venga dato un forte impulso ai principi di regolarità e di trasparenza.

A tal fine e sempre nell'ottica dell'omogeneizzazione al livello nazionale, le parti sociali concordano che tutte le Casse Edili, le Scuole Edili e i CPT appartenenti al sistema rappresentato dalla CNCE, dal Formedil e dalla CNCPT, alla scadenza dell'anno di riferimento per la redazione del bilancio, provvedano all'invio dello stesso alle rispettive Commissioni Nazionali, entro 30 giorni.

Le parti concordano sull'attualità e sulla validità dei Protocolli finora sottoscritti sul tema e convengono sulla necessità di un costante monitoraggio al fine di verificarne l'applicazione e di definire delle precise scadenze per assicurarne la compiuta applicazione.

La CNCE, il Formedil, la CNCPT provvederanno ad incaricare una società di revisione dei bilanci che verifichi che gli stessi siano stati redatti sulla base dei criteri contabili omogenei definiti negli schemi del bilancio tipo concordati dalle parti e negli accordi sottoscritti sulla materia.

La società riporterà i dati più significativi in una relazione generale che potrà essere di orientamento per le determinazioni delle parti sociali e segnalerà con immediatezza agli Enti Nazionali l'insorgere di tutte le situazioni non conformi affinché le parti possano assumere le adeguate determinazioni.

Le parti si danno atto inoltre che i compiti affidati al Comitato della Bilateralità in materia di Durc sono stati assolti e che le ulteriori competenze del Comitato medesimo saranno affidate alla CNCE, una volta che tale principio sia stato recepito dall'intero sistema contrattuale delle costruzioni.

CARTELLINO DI RICONOSCIMENTO

Nell'ottica di rendere più omogenea la normativa introdotta (L. n. 248/2006 - art. 36 bis) con riguardo allo strumento del cartellino di riconoscimento dei lavoratori, oggi esteso dalla L. n. 123/2007 in tema di sicurezza a tutti i lavoratori impegnati in appalti e subappalti, le parti sociali dell'edilizia concordano nell'attribuire alla CNCE l'incarico di emettere il modello del medesimo, che dovrà essere adottato da tutti i datori di lavoro operanti sul territorio nazionale e contenente tutti i dati già indicati dal Ministero del Lavoro quali elementi essenziali.

Resta ferma la facoltà al livello territoriale di fornire direttamente le imprese iscritte alla Cassa Edile del predetto tesserino.

ALLEGATO Z

PROTOCOLLO SUL COSTO DEL LAVORO (18 giugno 2008)

I temi trattati e gli obiettivi perseguiti dalle parti sociali del settore edile con la sottoscrizione dell'Avviso comune del 16 dicembre 2003 hanno consentito di raggiungere alcuni importanti risultati sul fronte della lotta al lavoro sommerso.

In tale ambito, è anche emersa l'esigenza di agire, all'interno delle politiche di contrasto al lavoro irregolare, per una progressiva riduzione del costo del lavoro e in particolare degli elevati oneri sociali che gravano in edilizia.

Il percorso intrapreso, sia sotto il profilo contrattuale che legislativo, deve proseguire, attraverso opportuni interventi che adeguino, entro i parametri europei, il sistema nazionale del costo del lavoro.

Le riduzioni dei livelli contributivi possono consentire alle imprese del settore di limitare i casi di evasione contributiva, nonché di operare correttamente in un mercato, altrimenti, limitato dalla concorrenza sleale, conseguente al fenomeno del lavoro irregolare.

Accanto agli interventi di carattere agevolativo, finalizzati alla creazione di nuovi posti di lavoro, è necessario continuare a predisporre alcuni interventi di carattere strutturale che comportino un'ulteriore riduzione del carico contributivo.

La riduzione del cuneo fiscale e contributivo costituisce, insieme all'aumento della produttività, uno degli elementi su cui si può agire per la riduzione del costo del lavoro, al fine di aumentare la capacità competitiva delle imprese del settore delle costruzioni.

L'Agenda concordata dalle parti sociali il 31 gennaio 2007 ha confermato quanto è stato oggetto del citato Avviso comune, ottenendo risultati fondamentali per il settore.

La risoluzione delle questioni rimaste insolute, come da seguito rappresentate, costituisce ora un obiettivo strategico su cui converge l'interesse delle parti sociali.

1) CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI ORDINARIA

E' necessario ridurre il contributo, a parità di prestazioni, dovuto dalle imprese edili per gli operai dall'attuale 5,20% alle misure in atto per gli altri settori dell'industria (1,90% - 2,20%). La riduzione non comporterebbe oneri per l'erario in quanto il relativo fondo risulta da tempo largamente attivo essendo l'avanzo patrimoniale complessivo, sulla base dei dati forniti dall'Inps, di circa 2000 milioni di euro.

Tale riduzione potrà consentire alle parti sociali di destinare agli ammortizzatori sociali contrattuali di settore, in regime di mutualizzazione, parte del risparmio così ottenuto dalle imprese. In particolare, potrebbero essere integrati attraverso le Casse Edili dei trattamenti percepiti dai lavoratori derivanti dagli ammortizzatori sociali.

2) DECONTRIBUZIONE DEGLI STRAORDINARI E DEI TRATTAMENTI AGGIUNTIVI ALLA RETRIBUZIONE STABILITA DAI CONTRATTI COLLETTIVI

E' fondamentale decontribuire gli straordinari e i trattamenti erogati in aggiunta alla retribuzione stabilita dai contratti collettivi, da una parte riducendo il costo del lavoro e dall'altra recando effetti benefici sul versante fiscale e sulla previdenza complementare.

La disposizione legislativa infatti dovrà prevedere che:

- la decontribuzione attiene i trattamenti erogati dopo l'entrata in vigore della disposizione stessa;
- i trattamenti di che trattasi concorrono a formare l'imponibile fiscale;
- è destinato alla previdenza di settore un importo pari al 10% dell'importo annuo decontribuito;
- il meccanismo di decontribuzione si attua nei confronti delle imprese iscritte e in regola con la Cassa Edile.

3) RIDUZIONE PREMI INAIL

Occorre conseguire la parificazione del premio Inail per il settore delle costruzioni a prescindere dalla qualificazione giuridica dell'impresa, con l'intento di pervenire all'unicità della misura del costo del lavoro.

Occorre introdurre una apposita normativa premiale di legge che vada a sostituire quella attualmente prevista nel caso di versamento dei contributi previdenziali sulle 40 settimanali di lavoro e che si trovi in linea con il monitoraggio del fenomeno infortunistico delle singole imprese, tale da comportare il riconoscimento in favore degli imprenditori di agevolazioni premiali all'uopo stanziare dagli organismi paritetici.

4) REGIME CONTRIBUTIVO E FISCALE DELLE PRESTAZIONI DI MENSA E TRASFERTA

Occorre rivalutare, in misura percentuale pari alla variazione degli indici Istat, ai sensi dell'art. 51, co. 9, del D.Lgs n. 314/97, gli importi e i relativi tetti delle voci retributive che godono di un particolare regime di esenzione dalla base imponibile previdenziale e cioè:

- l'indennità di trasferta che, dal 1° gennaio 1998, non concorre a formare reddito nel limite di franchigia di e 46,48 e e 77,47 rispettivamente per le trasferte in Italia e all'estero, ex art. 51, co. 5, del D.Lgs. n. 314/97;
- l'indennità sostitutiva di mensa che, a decorrere dal 1° gennaio 1998, ex art. 7 del D.Lgs. n. 56/98 non concorre a formare reddito fino all'importo complessivo di lire 10.240, attuali e 5,29, ex art. 51, co. lett. c) del Tuir.

ALLEGATO 1

ACCORDO NAZIONALE 3 OTTOBRE 2001

Addì 3 ottobre 2001, in Roma

tra
l'ANCE
e

la Feneal-Uil, la Filca-Cisl e la Fillea-Cgil

in attuazione della disposizione contenuta nell'art. 37, lettera d), punto 3 del c.c.n.l. 29 gennaio 2000, relativa all'adozione del modello unico di denuncia delle contribuzioni e degli accantonamenti alle Casse Edili;

visto lo schema di tale modello predisposto dalla Commissione nazionale paritetica per le Casse Edili (CNCE) sulla base del mandato contenuto nell'art. 37 del c.c.n.l. citato

si conviene quanto segue

1. A decorrere dal 1° gennaio 2002 le Casse Edili sono tenute ad adottare l'allegato modello di denuncia.
2. Con la stessa decorrenza gli adempimenti delle imprese di denuncia e versamento alle Casse dovranno avere periodicità mensile.
3. Le parti demandano alla CNCE di fornire le istruzioni necessarie per l'applicazione del presente accordo e per verificare la sua attuazione in sede territoriale.

Su quanto previsto nel presente paragrafo la CNCE riferirà alle parti sottoscritte entro il 30 novembre 2002.

Letto, confermato e sottoscritto

CASSA EDILE DI

CODICE IMPRESA

IMPRESA

CANTIERE

DENOMINAZIONE E/O LUOGO DEI CANTIERI

CAP

ATT. (1)

INIZIO CANTIERE

COMMITTENTE (2)

MESE/ANNO

03

03

DENUNCIA DEI LAVORATORI OCCUPATI

REF. IMP. (4)

SITUAZ. (5)

GIORNO TRASF. (6)

SUB. (7)

INTER. (8)

a

TOTALE IMPOSSIBILE ONF

b

TOTALE IMPOSSIBILE CONTRIBUTI

c

TOTALE IMPOSSIBILE TFR

ORDINARIE

MALATTIA

INFORTUNO

FERIE

FESTIVITA'

CIG

CONGEDI

ASS. GIUSTIFICATE

PERM. NON RETRIB.

TOTALE ORE

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

ACCANTONAMENTO

MALATTIA E INFORTUNO - ACCANT.

TOT. N.1 + TOT. N.2

CONTRIBUTI (9)

CONTR. PREV. COMPL.

(10)

CONTRIB. ASSOC. IMPRESE

CONTRIB. ASSOC. IMPRESE FP

(11)

TOTALE DA VERSARE

IMPORTO A CREDITO (11)

%

IMPORTO

La sottoscritta impresa dichiara sotto la propria responsabilità che i dati esposti sono conformi a verità ed alle registrazioni effettuate sui libri paga e matricola.

La sottoscritta impresa conferma i propri dati anagrafici contenuti nel modulo di iscrizione alla Cassa Edile (in caso negativo va inviata la correzione dei dati)

TIMBRO E FIRMA DELL'IMPRESA

TOT. LAV. IN DENUNCIA

CODICE IMPRESA	IMPRESA	MISERANDO	PAG	DI

1. CODICE OPERATO C.E.

CODICE FISCALE	ORDINARE (18)	O.MALATTIA	O.INFORTUNO	O.CARENZA	O.FERIE	O.FEST	O.CED	CONGED (19)	ASS.GEST (20)	O.FERMA NON RET	ALTRA CASSA (21)	MANS (17)

NOME

TIPO ASS (14)	DATA ASSunzione	DATA CESSAZIONE

TIPO CESS (15)

LIV (16)

ALTRI DATI

CONTR. IMPR	CONTR. LAV	QUOTA TFR

2. CODICE OPERATO C.E.

CODICE FISCALE	ORDINARE (18)	O.MALATTIA	O.INFORTUNO	O.CARENZA	O.FERIE	O.FEST	O.CED	CONGED (19)	ASS.GEST (20)	O.FERMA NON RET	ALTRA CASSA (21)	MANS (17)

NOME

TIPO ASS (14)	DATA ASSunzione	DATA CESSAZIONE

TIPO CESS (15)

LIV (16)

ALTRI DATI

CONTR. IMPR	CONTR. LAV	QUOTA TFR

3. CODICE OPERATO C.E.

CODICE FISCALE	ORDINARE (18)	O.MALATTIA	O.INFORTUNO	O.CARENZA	O.FERIE	O.FEST	O.CED	CONGED (19)	ASS.GEST (20)	O.FERMA NON RET	ALTRA CASSA (21)	MANS (17)

NOME

TIPO ASS (14)	DATA ASSunzione	DATA CESSAZIONE

TIPO CESS (15)

LIV (16)

ALTRI DATI

CONTR. IMPR	CONTR. LAV	QUOTA TFR

N.B. : MODULO DA NON ALLEGARE AL BONIFICO

MOD.
03 Bis

Spett.le Istituto bancario

Agenzia

Città

La sottoscritta Impresa

prega codesto Istituto di accreditare il sottoindicato importo

a favore della Cassa Edile della provincia di

presso la Banca

Agenzia conto corrente n°

codice CAB

codice ABI

CIN

mediante bonifico bancario da addebitare sul proprio conto corrente n°

e relativo alla seguente causale:

"Codice impresa

mese

anno

IMPORTO DEL VERSAMENTO

VALUTA FISSA

TIMBRO E FIRMA DELL'IMPRESA

ALLEGATO 2
ACCORDO NAZIONALE 15 GENNAIO 2003

Addì 15 gennaio 2003, in Roma

tra
ANCE
ANAEPA-CONFARTIGIANATO, ANSE-CNA,
ASSOEDILI-CNA, FIAE-CASARTIGIANI, CLAAI
e
FENEAL-UIL, FILCA-CISL e FILLEA-CGIL,

visto il contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle imprese edili ed affini 29 gennaio 2000;

visto il contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle imprese edili ed affini artigiane e P.I. 15 giugno 2000;

visto l'accordo istitutivo del Fondo pensione complementare per i lavoratori delle imprese industriali ed artigiane edili ed affini – PREVEDI;

si conviene quanto segue

in ordine alle procedure di utilizzo delle Casse Edili nell'attività del Fondo Prevedi.

1. L'adesione del lavoratore al Fondo deve essere comunicata alla Cassa Edile di competenza contestualmente alla prima denuncia utile alla Cassa Edile con invio a mezzo posta, alla Cassa stessa, della scheda di adesione (l'azienda conserverà unicamente la copia di propria competenza).

L'azienda è tenuta a sottoscrivere (timbro e firma) la scheda di adesione firmata dal lavoratore.

2. Le imprese effettueranno il versamento del contributo per la previdenza complementare dei lavoratori dipendenti che aderiscono al Fondo PREVEDI, nella misura prevista dagli accordi vigenti, con le seguenti modalità:

- -il versamento sarà effettuato sul conto corrente della Cassa Edile di competenza con la cadenza prevista per gli altri versamenti;
- -il versamento per operai, impiegati e quadri avverrà con il modello unico convenuto tra le parti per le denunce alle Casse Edili.

3. Le Casse Edili svolgeranno le seguenti attività:

3.1. promozione del Fondo PREVEDI

- -distribuzione ad imprese e lavoratori del materiale promozionale ed istituzionale che sarà loro fornito direttamente da PREVEDI;

3.2. acquisizione e verifica anagrafiche

- raccolta provvisoria delle schede di adesione dei lavoratori.

Le schede perverranno alla Cassa Edile in duplice copia: originale per il Fondo e copia per la Cassa.

Le copie originali delle schede di adesione saranno inviate al Fondo con cadenza trimestrale, le copie per la Cassa Edile verranno archiviate a cura della stessa.

Nel caso di sottoscrizione della domanda di adesione presso la Cassa Edile, la stessa Cassa provvederà a far apporre dall'impresa la firma ed il timbro e a consegnare le varie copie ai soggetti interessati (originale al Fondo, copia all'impresa e copia al lavoratore);

- registrazione dei dati identificativi ed anagrafici delle aziende e dei lavoratori aderenti a PREVEDI ed aggiornamento degli stessi.

La registrazione sarà compiuta trascrivendo i dati contenuti nel modulo di adesione che l'associato sottoscrive e copia del quale rimane in possesso della Cassa Edile.

L'aggiornamento sarà conseguente alle comunicazioni di imprese e/o lavoratori ovvero potrà derivare da dati già in possesso della Cassa e rilevati dal modello di denuncia dei lavoratori occupati;

- accertamento, in caso di nuova iscrizione di un lavoratore alla Cassa Edile, della iscrizione al Fondo dello stesso.

In caso positivo, richiesta di accensione della contribuzione; in caso negativo, invio del materiale informativo e promozionale al lavoratore;

- trasmissione mensile dell'anagrafe aggiornata di imprese e lavoratori aderenti alla banca dati del Fondo;
- -invio mensile al Fondo dei dati relativi ai nuovi aderenti.

3.3. acquisizione, verifica ed invio dei contributi

- -acquisizione provvisoria dei contributi a PREVEDI;
- -acquisizione e controllo delle distinte contributive.

Il controllo sarà effettuato verificando la corrispondenza fra contributi versati e contributi dovuti, rilevando i dati dalla denuncia nominativa dei lavoratori occupati.

- verifica della regolarità dei contributi e riconciliazione dei flussi informativi e contributivi al Fondo.

Attraverso tale operazione si assegna a ciascun lavoratore la somma dovuta ripartita nelle sue componenti (contributo lavoratore, contributo impresa, TFR ed eventuale contributo volontario);

- trasmissione trimestrale alla banca depositaria dei contributi acquisiti e contestuale invio al Fondo delle distinte relative ai versamenti presso la banca depositaria e della ripartizione dei contributi di ciascun lavoratore in:

- -contributo del lavoratore
- -contributo dell'impresa
- -TFR
- -contributo volontario;

- trasmissione mensile alla banca depositaria dei contributi acquisiti con ritardo e contestuale invio al Fondo delle distinte relative ai versamenti presso la banca depositaria e della ripartizione dei contributi di ciascun lavoratore in:

- -contributo del lavoratore
- -contributo dell'impresa
- -TFR
- -contributo volontario;

- segnalazione al Fondo delle differenze riscontrate fra contributi dovuti e contributi pervenuti, ivi compresi i ritardati o mancati versamenti contributivi;

- segnalazione al Fondo dei dati relativi a lavoratori iscritti a PREVEDI per i quali non compaiono contribuzioni in tutto o in parte del trimestre.

Tale segnalazione consentirà al Fondo, anche attraverso la sua banca dati, di verificare lo spostamento dei lavoratori interessati in territori di competenza di altre Casse Edili, ovvero di segnalare all'associato l'assenza o la carenza di contributi relativi al periodo;

- in caso di riscontrata variazione del rapporto di lavoro dell'associato e di assenza di contributi conseguente a detta variazione, segnalazione al lavoratore ed all'impresa della necessità di riaccensione della contribuzione.

4. Le Casse Edili, al fine di svolgere i succitati compiti, riceveranno dal gestore amministrativo del Fondo un apposito protocollo sugli standards tecnici, organizzativi e qualitativi delle operazioni affidate alle Casse stesse.

5. Le Casse Edili sono tenute, ai sensi delle vigenti norme contrattuali, a svolgere i compiti loro assegnati dal presente accordo.

6. Le parti sottoscritte potranno stabilire in favore delle Casse Edili il rimborso degli oneri a carico delle Casse medesime per le attività prestate ai sensi del presente accordo.

Letto, confermato e sottoscritto

ALLEGATO 3
ACCORDO NAZIONALE 10 SETTEMBRE 2003

Addì, 10 settembre 2003 in Roma

tra
ANCE
ANAEPA-CONFARTIGIANATO, ANSE-ASSOEDILI-CNA, FIAE-CASARTIGIANI, CLAAI
e
FENEAL-UIL, FILCA-CISL e FILLEA-CGIL

– premesso che il ruolo delle Casse Edili e le procedure di utilizzo delle stesse nell'attività del Fondo Prevedi sono stati concordati tra le parti sottoscritte con l'accordo del 15 gennaio 2003;

– premesso che le attività demandate alle Casse Edili in merito sono state oggetto di apposite verifiche attraverso incontri con il Gestore amministrativo;

le parti sociali sottoscritte impegnano le Casse Edili ad esplicitare la loro attività per il Fondo Prevedi secondo le disposizioni previste dalla Convenzione stipulata con il Gestore Amministrativo Previnet, in particolare per quanto concerne il documento relativo agli standards tecnici e organizzativi dettagliati nell'apposito documento allegato alla convenzione medesima.

ALLEGATO 4
ACCORDO NAZIONALE 24 NOVEMBRE 2004

Addì 24 novembre 2004, Roma

tra
ANCE, Associazione nazionale costruttori edili
ANAEPA-CONFARTIGIANATO, ANSE-ASSOEDILI/CNA, FIAE-CASARTIGIANI, CLAAI
e
Feneal-UIL, Filca-CISL e Fillea CGIL

si conviene quanto segue

1. In attuazione di quanto previsto dall'allegato 26 all'accordo nazionale del 20 maggio 2004 e dall'allegato E all'accordo nazionale 1° ottobre 2004, le Casse Edili sono obbligate ad inviare alla CNCE, secondo i tempi, le modalità ed i criteri che verranno stabiliti dalla Commissione stessa, tutte le informazioni necessarie ad alimentare la Banca dati nazionale delle imprese irregolari.
2. L'invio telematico delle denunce mensili deve essere effettuato attraverso il Modulo Unico Telematico (MUT) che verrà predisposto dalla CNCE alla quale è demandato di programmare il coordinamento della progressiva adesione delle Casse che dovrà essere completata entro il 30 settembre 2005.

Letto, confermato e sottoscritto

ALLEGATO 5
ACCORDO NAZIONALE 2 MARZO 2005

Addì 2 marzo 2005, Roma

tra
ANCE, Associazione Nazionale Costruttori Edili
ANAEPA-CONFARTIGIANATO, ANSE-ASSOEDILI/CNA, FIAE-CASARTIGIANI, CLAAI
e
Feneal-UIL, Filca-CISL e Fillea CGIL,

- -in attuazione dell'accordo nazionale 21 luglio 2004;
- -esaminata la documentazione fornita dal Fondo Prevedi;
- -visto l'accordo del 24 novembre 2004;

esprimono il loro consenso sulla modifica dell'articolo 22 comma 1 dello Statuto del Fondo Pensione Complementare per i lavoratori delle Imprese Industriali ed Artigiane Edili ed Affini (Prevedi) mediante l'inserimento del seguente secondo capoverso:

“Il Consiglio di Amministrazione, previo accordo tra le Parti Istitutive di cui all'Art. 1 può deliberare che il contributo a carico del lavoratore sia riscosso dalla Cassa Edile presso la quale è iscritto mediante prelievo del relativo importo dagli accantonamenti contrattualmente ad esso spettanti presso la Cassa medesima.”

Il presente accordo è inviato al Fondo medesimo per le deliberazioni e gli adempimenti di competenza.

Letto, confermato e sottoscritto.

ALLEGATO 6
ACCORDO NAZIONALE 31 MAGGIO 2005

Addì 31 maggio 2005, in Roma

tra
l'Associazione Nazionale Costruttori Edili
e
la Fe.n.e.a.l.-U.I.L., la F.i.l.c.a.-C.I.S.L. e la F.i.l.l.e.a.-C.G.I.L.,

A) In attuazione del punto 2) dell'allegato 31 al verbale di accordo 20 maggio 2004

si conviene

che il Protocollo contenente l'elenco delle prestazioni nazionali da riconoscere agli operai tramite le Casse Edili sarà definito entro il 30 settembre 2005.

A tal fine la Commissione nazionale paritetica per le Casse Edili (CNCE) provvederà ad avviare una indagine ricognitiva presso le Casse Edili sulle prestazioni attualmente in essere.

La CNCE fornirà alle parti sottoscritte i risultati dell'indagine entro il 31 luglio 2005.

Il Protocollo sarà corredato dalla necessaria regolamentazione e sarà portato a conoscenza di tutte le Casse Edili i cui Comitati di Gestione sono responsabili della loro integrale e automatica applicazione.

Si conferma che ogni altra prestazione, diversa da quelle disciplinate a livello nazionale, rientra nelle prestazioni collaterali disciplinate a livello territoriale e finanziate nell'ambito del contributo istituzionale di cui all'art. 36 del c.c.n.l. 20 maggio 2004.

Le prestazioni collaterali, che in ogni caso devono essere rivolte esclusivamente all'assistenza diretta degli operai iscritti e/o dei loro familiari o conviventi, potranno essere stabilite con prevalente riferimento alla tutela sanitaria e della sicurezza individuale.

Alla CNCE è affidata la funzione di vigilare, anche attraverso l'attività di controllo e l'ausilio di Società di revisione, sulla corretta applicazione di quanto sopra e di segnalare alle parti nazionali eventuali anomalie.

Entro 90 giorni dalla sottoscrizione del Protocollo, le parti territoriali debbono adeguare le proprie regolamentazioni a quanto contenuto nel Protocollo medesimo.

B) In attuazione del punto 3) dell'allegato 31 al verbale di accordo 20 maggio 2004 per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro il quale stabilisce che:

- -le parti territoriali sono impegnate a modificare le percentuali contributive in vigore per riportare l'ammontare del patrimonio netto entro misure definite dalle parti nazionali;
- -considerato inoltre che le nuove aliquote devono essere stabilite in modo che le riserve degli Enti bilaterali siano ricondotte alle misure individuate entro tre anni dalla data di sottoscrizione del presente accordo;

si conviene che

1. in via transitoria il patrimonio netto disponibile di ciascuna Cassa Edile, escluse le immobilizzazioni strumentali, non può superare il 3% dell'imponibile salariale annuo;
 2. la riserva della gestione dell'ape ordinaria non può superare il 2% dell'imponibile salariale annuo;
 3. le riserve relative agli oneri mutualizzati non possono superare lo 0,5% dell'imponibile salariale annuo;
 4. il patrimonio netto disponibile di ciascuna Scuola Edile, escluse le immobilizzazioni strumentali, non può superare l'ammontare di una annualità di contribuzione alla Scuola, oltre ad un fondo di rotazione rapportato alle esigenze finanziarie dei progetti formativi;
 5. le parti si riservano altresì di fornire le indicazioni relative ai Comitati paritetici per la prevenzione infortuni, l'igiene e l'ambiente di lavoro, in relazione all'analisi dei bilanci degli stessi;
 6. le parti sottoscritte convengono di affidare alla Società Consulaudit un incarico di consulenza affinché, entro 60 giorni dal presente accordo, proponga per ogni provincia le nuove aliquote contributive e le relative decorrenze per riportare le riserve nell'ambito individuato nei precedenti punti 1, 2, 3 e 4 ;
 7. le parti sottoscritte provvederanno, entro i successivi 60 giorni, a stipulare un apposito accordo che determini, per ogni circoscrizione territoriale, le nuove aliquote contributive e le relative decorrenze, che dovranno essere recepite, entro 90 giorni, con accordo locale, per riportare le riserve nell'ambito sopra individuato;
 8. le parti si impegnano entro un anno dall'applicazione delle nuove aliquote contributive a ridefinire le percentuali di cui ai punti 1, 2, 3, 4, in relazione alle indicazioni tecniche fornite dalla Società di cui al punto 6).
- C) In attuazione di quanto previsto all'allegato 30 del verbale di accordo 20 maggio 2004

si conviene

la costituzione di una apposita Commissione paritetica nazionale che esaminerà e definirà la materia dell'assistenza sanitaria integrativa a quella del Servizio sanitario nazionale.

La Commissione ha il compito di predisporre entro il 30 settembre 2005

- -una convenzione nazionale per la copertura assicurativa nelle ipotesi di grandi interventi chirurgici, visite specialistiche, alta diagnostica e diaria;
- -una prestazione sanitaria integrativa nazionale di settore, anche diversa da quella in atto, alimentata dalla stessa contribuzione prevista al punto VI dell'accordo 29 gennaio 2002.

Si conferma che la Cassa Edile farà fronte alla spesa per le prestazioni sanitarie integrative, che comunque non potranno comportare oneri aggiuntivi, con le risorse derivanti dal contributo previsto dal sesto comma dell'art. 36.

D) Nel caso di non ottemperanza delle parti territoriali entro 60 giorni dalle scadenze previste alle lettere A) e B), le parti nazionali si surrogheranno, entro i successivi 30 giorni, in tutti gli adempimenti predetti, fornendo istruzioni conformi a quanto concordato a livello nazionale agli Organismi bilaterali, che sono tenuti a darne immediata attuazione e comunicazione alle imprese.

Letto, confermato e sottoscritto.

ALLEGATO 7

PROTOCOLLO SULL'INTERVENTO DELLE PARTI SOCIALI NAZIONALI PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA GESTIONE DEGLI ENTI PARITETICI NAZIONALI E TERRITORIALI (19 aprile 2010)

Le parti confermano la validità del sistema degli Enti paritetici (Casse Edili, Scuole Edili e CPT) che riveste funzione strategica nelle politiche del lavoro del settore e riconoscono, peraltro, la necessità di porre in essere interventi mirati alla razionalizzazione dell'operato degli stessi sul piano dei costi, del funzionamento del sistema e del rispetto delle regole contrattuali.

In relazione quindi

- -alla esigenza di rendere sempre più omogeneo l'operato degli Enti paritetici territoriali, nella consapevolezza della grande importanza che questi rivestono per il settore edile;
- -alla necessità che le assunzioni e le consulenze di ciascun Ente paritetico devono essere correlate alle effettive esigenze dell'Ente medesimo:

le parti concordano che:

1) -per le Casse Edili la percentuale massima dei costi di gestione, comprensivi del costo del lavoro e delle consulenze, rispetto alle entrate finanziarie della singola Cassa Edile dovrà essere contenuto nel limite dell'.....% della massa salariale dell'esercizio e non dovrà comunque superare un terzo delle entrate economiche e finanziarie dell'esercizio di competenza della gestione istituzionale della Cassa Edile.

-Per le Scuole Edili e per i CPT, il costo massimo del personale e delle collaborazioni esterne non dovrà essere superiore al ...% delle rispettive entrate.

-Le Parti affidano agli Enti nazionali il compito di monitorare la situazione esistente e di individuare le aliquote di equilibrio entro 6 mesi dalla firma del CCNL.

-Eventuali diverse esigenze degli Enti paritetici territoriali dovranno essere segnalate all'Ente paritetico nazionale di riferimento per l'approvazione.

-Analoghi obblighi valgono per gli Enti paritetici nazionali, con percentuali che verranno definite dalle parti sociali nazionali in relazione alle specifiche esigenze.

2) -L'assunzione di tutto il personale degli Enti paritetici è effettuata esclusivamente sulla base dei criteri informati al principio della professionalità, secondo procedure che potranno essere stabilite dalle parti sociali nazionali.

3) -Gli Enti paritetici sono obbligati ad adeguare il proprio Statuto alle clausole contenute nello Statuto tipo sottoscritto dalle parti sociali nazionali e ad inviarne copia alla Commissione nazionale paritetica di riferimento per la necessaria verifica di conformità.

-Eventuali clausole aggiuntive potranno essere statuite a livello territoriale purché non siano in contrasto con quanto contenuto nello Statuto tipo.

-Analogamente gli Enti paritetici sono obbligati ad adottare il bilancio tipo definito dalle parti nazionali.

4) -Viene confermato l'obbligo che il bilancio certificato degli Enti paritetici territoriali, corredato da una relazione sull'attività degli stessi, venga trasmesso, in via telematica, alle parti sociali territoriali, alle parti nazionali e ai rispettivi Enti paritetici nazionali entro il 31 maggio successivo all'anno del bilancio di riferimento.

5) -Viene confermato, altresì, l'obbligo di certificazione dei bilanci da parte di Società di certificazione individuate a livello nazionale.

6) -Viene istituito, a decorrere dall'esercizio 2010, l'obbligo, a carico della Cassa Edile, di affidare alla Società di revisione dei tre Enti territoriali, l'incarico di redigere entro il 30 giugno di ogni anno, un bilancio consolidato che rappresenti le situazioni economiche, patrimoniali e finanziarie degli Enti nel loro insieme. Analogo obbligo è stabilito, a carico della Cnce, per gli Enti paritetici nazionali.

7) -Viene affidato ad una Società di certificazione l'incarico di redigere una relazione nella quale evidenziare eventuali anomalie riscontrate nei bilanci stessi, da inviare agli Enti nazionali di riferimento rispetto all'attività che le parti sociali hanno loro affidato.

8) -Gli Enti paritetici nazionali sono obbligati a trasmettere alle parti sociali nazionali l'elenco degli Enti che non provvederanno ad inviare il bilancio entro i termini stabiliti.

9) -Qualora vengano riscontrati comportamenti difforni dagli obblighi stabiliti a livello nazionale, gli Enti paritetici nazionali, dovranno intimare all'Ente paritetico territoriale di dare giustificazioni al proprio operato entro 15 giorni. Se entro tale termine non arriverà risposta o se tale risposta non avrà contenuti in linea con il dettato contrattuale, l'Ente nazionale provvederà ad intimare all'Ente territoriale, previa delibera del Consiglio di Amministrazione (o del Comitato di Gestione) assunta a maggioranza qualificata di 2/3, entro e non oltre 30 giorni, di provvedere a porre rimedio alle carenze riscontrate, indicandone le modalità. Trascorso tale periodo senza esito, sarà obbligo dell'Ente nazionale comunicare alle parti costituenti nazionali l'inadempienza. Le parti nazionali esamineranno la questione unitamente alle parti territoriali al fine di rimuovere i rilevati comportamenti difforni. Qualora il problema non trovi soluzione, le parti sociali nazionali, entro 30 giorni, si riuniranno, tramite una Commissione paritetica, per determinare la risoluzione della controversia, con votazione a maggioranza qualificata di 2/3, anche attraverso il commissariamento dell'Ente.

-Nelle more della nomina, da parte delle parti sociali territoriali del Presidente, del Vice Presidente e del Consiglio di Amministrazione (o Comitato di Gestione), le parti sociali nazionali nomineranno due Commissari, uno di parte datoriale ed uno di parte sindacale per la gestione dell'ordinaria e straordinaria amministrazione.

10) -I casi per i quali sarà attivata la procedura di cui al punto precedente sono:

- -mancato adeguamento dello Statuto o difformità delle clausole rispetto allo Statuto tipo nazionale;
- -mancato adeguamento del bilancio rispetto al bilancio tipo nazionale e/o anomalie nella redazione dello stesso;
- -mancata attuazione degli accordi nazionali sottoscritti dalle parti sociali;
- -impiego delle risorse per attività non rientranti negli scopi statutari;
- -rilascio del durr in difformità rispetto alle regole e alle procedure stabilite;
- -mancata attivazione delle visite tecniche nei cantieri da parte del CPT.

11) -Gli Enti paritetici nazionali devono periodicamente verificare e controllare e potranno effettuare comunque, in ogni momento, una ispezione a campione sull'operato dei propri Enti territoriali i cui esiti dovranno essere immediatamente comunicati alle parti territoriali e nazionali.

12) -Gli Enti nazionali paritetici devono inviare copia del bilancio preventivo e consuntivo ai rispettivi Enti paritetici territoriali con relativa relazione d'accompagnamento sull'attività preventivata e svolta.

13) -Le parti nazionali si impegnano a verificare gli assetti gestionali della Direzione degli Enti paritetici nazionali.

14) -Le parti ritengono necessario che le clausole ivi contenute siano armonizzate nelle clausole degli altri contratti collettivi nazionali del settore.

15) -Le parti confermano il contenuto dell'Accordo Nazionale 30 maggio 2005, ivi compresa la lett. b) sull'obbligo di determinazione delle aliquote di equilibrio.

16) -Il presente accordo entra in vigore entro tre mesi dalla sottoscrizione del presente ccnl. Entro tale data le parti si impegnano a definire le percentuali di cui al precedente punto 1).

ALLEGATO 8

PROTOCOLLO SULLE BANCHE DATI PER LA REGOLARITA' CONTRIBUTIVA (19 aprile 2010)

In relazione a quanto disposto

– dal Testo Unico per la sicurezza con particolare riferimento all'articolo 99 che prevede che *il committente o il responsabile dei lavori, prima dell'inizio dei lavori, trasmette all'azienda unità sanitaria locale e alla direzione provinciale del lavoro territorialmente competenti la notifica preliminare elaborata conformemente all'Allegato XII e che inoltre gli organismi paritetici istituiti nel settore delle costruzioni [...] possono richiedere copia dei dati relativi alle notifiche preliminari presso gli organi di vigilanza e all'articolo 90 che prevede, sempre a carico del committente o del responsabile dei lavori l'invio di copia delle notifiche anche alle Amministrazioni concedenti;*

– dall'Avviso comune del 17 maggio 2007, dalla legge 296/2006, dal Codice dei contratti pubblici, con particolare riferimento agli indici di congruità contributiva recepiti dal ccnl 18 giugno 2008 (che dovevano entrare in vigore dal 1 gennaio 2010 a condizione che tutte le Casse Edili partecipanti al sistema della Cnce avessero provveduto al recepimento della relativa disciplina)

le parti concordano sulla necessità di:

– attuare una politica per la effettiva sinergia tra gli enti bilaterali che permetta di porre in essere un meccanismo efficace e snello che comporti la massima ottimizzazione delle risorse a disposizione del sistema bilaterale per il raggiungimento dei fini sopraesposti;

– attuare una concreta interazione tra i diversi organi affinché nella fase preliminare delle opere vengano tracciate le linee guida per un operato ispirato alla massima garanzia per i soggetti coinvolti nei lavori, prevedendo l'automatismo dell'informativa sulla notifica preliminare;

– attivare attraverso le Casse Edili (già riconosciute nell'Avviso Comune del 2007 quali enti adibiti al rilascio del Durc munito della congruità), la verifica dell'incidenza del costo del lavoro della manodopera sulla base delle tabelle sottoscritte dalle parti sociali nel citato Avviso Comune e inserite nel ccnl del 2008.

Sarà affidato alla CNCE la progettazione di un sistema informatico nazionale omogeneo territorialmente, che tenga conto delle esperienze e dei sistemi applicativi già in essere sul territorio, articolato su base territoriale, che permetta la creazione di una Banca Dati territoriale di settore con le seguenti caratteristiche.

1) -Il sistema informatico deve ricevere tutti i dati contenuti nelle notifiche preliminari ed elencati di seguito

1. Data della comunicazione
2. Indirizzo del cantiere
3. Committente nome, cognome, codice fiscale e indirizzo
4. Natura dell'opera
5. -Responsabile dei lavori nome, cognome, codice fiscale e indirizzo
6. -Coordinatore per quanto riguarda la sicurezza e la salute durante la progettazione dell'opera, nome, cognome, codice fiscale e indirizzo
7. -Coordinatore per quanto riguarda la sicurezza e la salute durante la realizzazione dell'opera, nome, cognome, codice fiscale e indirizzo
8. Data presunta d'inizio dei lavori in cantiere
9. Durata presunta dei lavori in cantiere
10. Numero massimo presunto dei lavoratori sul cantiere
11. -Numero previsto di imprese e di lavoratori autonomi sul cantiere
12. -Identificazione, codice fiscale o partita IVA, delle imprese già selezionate
13. Ammontare complessivo presunto dei lavori
14. Attribuzione di una codifica per cantiere.

2) Questi dati dovranno essere integrati con

- a) tutte le informazioni relative ai singoli cantieri dell'impresa e all'intera filiera degli eventuali subappalti assegnati, indicando la provenienza e la situazione afferente tutti i lavoratori interessati;
- b) l'importo presuntivo del valore del subappalto e delle singole prestazioni d'opera;
- c) il committente o il responsabile dei lavori dovrà inserire nella notifica preliminare anche tutti i dati relativi alla parte di lavoro effettuato dai lavoratori autonomi e dalle imprese non edili;
- d) i dati anagrafici dei lavoratori coinvolti nei singoli cantieri affinché si abbia un quadro chiaro e completo del personale occupato, tale da rendere più agevole il controllo sulla regolarità sia in ambito contributivo che retributivo, nonché in materia di salute e sicurezza nei lavori.

3) Il sistema informatico dovrà prevedere anche l'incrocio dei dati con quelli del MUT per le verifiche anche in sede di attestazione della regolarità contributiva (le imprese integreranno la Banca dati, attraverso la denuncia mensile articolata per cantiere - denunciando le ore svolte dai propri lavoratori - in ogni singolo cantiere attivo nel mese) per mezzo, appunto, del MUT, con indicazione del livello di inquadramento e della mansione del lavoratore.

La banca dati di settore dovrà permettere alla Cassa Edile di controllare attraverso questi dati direttamente la congruità complessiva del valore dell'opera totale, secondo le procedure tecnico informatiche che saranno individuate dalle parti sociali nazionali entro tre mesi dalla data di sottoscrizione del presente accordo.

Alla fine dell'opera, infatti, all'atto del saldo finale nel caso di opera pubblica e contestualmente alla dichiarazione di cui all'art. 25 comma 1 lettera b) del DPR 6 giugno 2001 n. 380 relativa alla richiesta del rilascio del certificato di agibilità del fabbricato nel caso di lavori privati ai soli fini di controllo della regolarità attestata dalla Cassa Edile, dovrà essere richiesto un Durc finale comprensivo della verifica della congruità della manodopera, che permetta il controllo del rispetto della reale incidenza della stessa, in termini di versamenti presso le Casse Edili, secondo gli indici di cui all'Avviso Comune del 17 maggio 2007.

Ferma restando la sua adozione da parte di tutte le Casse Edili partecipanti al sistema della Cnce, la verifica della congruità andrà in vigore, in via sperimentale, nelle province e con decorrenza che le parti sociali nazionali individueranno entro tre mesi dalla data di sottoscrizione del presente contratto. Entro il medesimo termine le parti sociali nazionali individueranno anche la decorrenza sull'intero territorio nazionale.

E' affidato alla Cnce, anche per i necessari collegamenti con il software "MUT", il compito di realizzare una BANCA DATI nazionale anagrafica.

Ogni Cassa Edile, terminata la singola opera ed effettuata la verifica della congruità, provvederà ad inoltrare e ad aggiornare la Banca Dati nazionale anagrafica, costituita presso la Cnce, con i seguenti elementi:

- lavoratori
- imprese
- numero Durc emessi per ciascuna impresa.

Le parti sociali ritengono necessario che in ogni provincia, ferma restando l'autonoma attività di controllo dei soggetti interessati, nell'ambito di una apposita commissione provinciale di coordinamento, partecipata da rappresentanti della Cassa Edile e del Cpt, della Direzione provinciale del lavoro e delle Asl, dell'INPS e INAIL, sia prevista una seduta concertativa preventiva, nella quale definire in maniera puntuale un percorso di interventi, anche programmati, del personale tecnico degli enti preposti, compreso quello degli enti bilaterali, all'interno dei cantieri ove si svolgono i lavori sulla base dei dati omogenei forniti dalle Casse Edili.

L'adesione ai programmi di assistenza sul cantiere proposti dagli Enti bilaterali, da parte delle imprese e la sua concreta realizzazione saranno considerati elementi di riferimento per la programmazione dell'attività ispettiva.

Le parti si impegnano a proporre presso le sedi competenti, le necessarie modifiche legislative che permettano le indicate integrazioni nella notifica preliminare, il controllo della congruità (rilascio del durc) anche a fine lavori nell'ambito dei lavori privati compresi quelli effettuati in economia e la costituzione della Commissione provinciale di coordinamento.

ALLEGATO 9

DICHIARAZIONE COMUNE SUGLI ENTI PARITETICI (19 aprile 2010)

In relazione a quanto disposto dal quart'ultimo comma dell'allegato Q al ccnl 18 giugno 2008, nell'eventualità che ancora sussistano casi in cui una persona ricopra contemporaneamente cariche negli Enti derivanti dal presente contratto collettivo nazionale di lavoro ed in quelli promananti da altra contrattazione collettiva, l'organizzazione territoriale che ha effettuato la designazione della persona che si trova nella predetta situazione di incompatibilità, è tenuta entro trenta giorni dalla stipula del presente contratto a far cessare tale situazione di incompatibilità.

Entro i successivi 30 giorni le parti nazionali effettuano una verifica congiunta di tali situazioni.

ALLEGATO 10

AVVISO COMUNE CONTRIBUZIONE E INTEGRAZIONE DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI NEL SETTORE EDILE (19 aprile 2010)

La crisi economica sta avendo forti ripercussioni sugli assetti occupazionali: gli ammortizzatori sociali destinati al settore non riescono a sopperire nel tempo alla ormai costante mancanza di cantierizzazioni. E' incontrovertibile che nell'edilizia il fattore uomo sia la risorsa principale e che, pertanto, risulti indispensabile il mantenimento nel circuito di settore di tali risorse.

Le parti sociali del settore stanno operando contrattualmente a tale fine ma occorre individuare un quadro generale, nazionale e territoriale con cui delineare un vero e proprio intervento organico a sostegno dei lavoratori temporaneamente disoccupati o che fruiscono degli ammortizzatori sociali di Cigo e Cigs.

Nel quadro di tale intervento generale, le parti ritengono necessario potenziare le politiche attive del lavoro e gli ammortizzatori sociali a disposizione del settore estendendone la durata, la copertura e l'accesso, così come richiesto con gli Stati Generali del 05 marzo 2009.

Il nostro sistema bilaterale, interamente finanziato dalle imprese di costruzioni e dai lavoratori edili, potrebbe supportare i momenti di crisi occupazionale, attraverso un sostegno economico che favorisca la partecipazione dei lavoratori a processi di formazione e riconversione professionale degli operai, scoraggiando il lavoro irregolare ed incentivando l'occupazione.

Le parti sociali del settore sono interessate ad introdurre una indennità integrativa di disoccupazione per gli operai licenziati per riduzione di personale o per fine o mancanza di lavoro nel rispetto dei requisiti di cui all'art 29 della legge n. 341/95.

Tale ipotesi è vincolata ad un accordo tra le parti sociali, da stipularsi in sede ministeriale, con cui venga modificata l'attuale aliquota contributiva della Cigo attraverso un apposito decreto.

Attualmente le imprese edili versano per gli operai un'aliquota del 5,20%, comprensivo degli eventi meteorologici, a fronte dell'1,90% - 2,20% degli altri settori dell'industria, beneficiando di una durata della cassa integrazione guadagni ordinaria decisamente più breve.

In particolare, infatti, le proroghe della Cigo in edilizia sono ammesse solo con la riduzione di orario a differenza dell'industria per la quale le proroghe sono ammesse anche a 0 ore.

Ciò ha comportato, secondo gli ultimi dati, un accumulo delle risorse del relativo fondo presso l'Inps pari a circa 2 mila milioni di euro.

A fronte di questa riduzione, stimata nell'ordine di due punti in modo da poter equamente distribuire a favore delle imprese e dei lavoratori le risorse così derivanti, le parti costituiranno presso le Casse Edili territoriali un apposito Fondo finalizzato ad una ulteriore integrazione al reddito dei lavoratori disoccupati e in Cig, finanziato con il contributo della riduzione della aliquota.

I requisiti di accesso, la durata e l'ammontare dell'erogazione del Fondo saranno concordati tra le parti sulla base delle risorse reperite. Essi seguiranno i criteri della universalità, della premialità per i lavoratori che parteciperanno alla formazione, e della premialità per le aziende che, in regola con i versamenti contributivi, assumano i lavoratori formati o disoccupati.

Ciascuna Cassa Edile territoriale verserà mensilmente in un Fondo a carattere nazionale, gestito dalla CNCE, una percentuale, stabilita dalle parti nazionali, dei contributi pervenuti nei Fondi territoriali al fine di ovviare agli eventuali casi di gravi crisi occupazionali che si dovessero verificare nelle singole realtà.

ALLEGATO 11

PROTOCOLLO SULLA FORMAZIONE E SICUREZZA SUL LAVORO (19 aprile 2010)

Lo svolgimento di un'adeguata attività di formazione concorre sicuramente in modo rilevante alla diminuzione dei fattori di rischio lavorativo connessi alle peculiari caratteristiche dell'attività produttiva nell'industria delle costruzioni.

La formazione alla sicurezza deve pertanto essere potenziata e uniformata nel territorio nazionale, anche attraverso la stretta collaborazione e coordinamento tra gli Enti Scuola e i Comitati paritetici territoriali.

A tal fine, è determinante il ruolo della Commissione nazionale paritetica per la prevenzione infortuni, l'igiene e l'ambiente di lavoro, per fornire gli opportuni ed adeguati indirizzi ai singoli Comitati paritetici per la prevenzione infortuni, dislocati sul territorio nazionale.

Il CPT è l'Ente Paritetico deputato a svolgere funzione di supporto e consulenza alle imprese ed ai lavoratori, nell'interesse di entrambi, sulla sicurezza degli ambienti di lavoro ed esercita le seguenti attività:

- 1) -effettua visite di consulenza tecnica e assistenza, tramite tecnici professionalmente qualificati, per favorire la corretta attuazione delle norme di sicurezza nei cantieri edili;
- 2) -svolge le attività previste dal D.Lgs. n. 81/08 coordinato con le modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 106/09 nonché le attività di formazione ed informazione degli addetti per specifiche responsabilità e specifici rischi secondo i rilievi assunti nelle visite tecniche in cantiere;
- 3) -assiste le imprese ed i lavoratori per trasferire tecnologie e buone prassi nelle procedure organizzative in attuazione del D.Lgs. n. 81/08 coordinato con le modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 106/09;
- 4) -informa e aggiorna i dirigenti e i preposti in materia di sicurezza all'interno dei cantieri.

Per l'esercizio delle attività di cui al comma precedente, le imprese iscritte alle Casse Edili sono tenute a versare un contributo, stabilito dagli Accordi stipulati in sede territoriale, che deve tenere conto del numero di imprese presenti sul territorio e del numero delle visite di assistenza e consulenza nei cantieri programmabili annualmente nell'ambito territoriale.

Tale programmazione dovrà essere comunicata alla Commissione nazionale paritetica per la prevenzione infortuni, l'igiene e l'ambiente di lavoro.

Il contributo individuato al livello territoriale sarà ripartita per le finalità proprie del CPT e comunque alle attività di consulenza e assistenza alle imprese all'interno dei cantieri non potrà essere dedicata una percentuale non inferiore alla misura che sarà definita dalle parti sociali nazionali entro 3 mesi dalla data di sottoscrizione del presente c.c.n.l..

Tale disposizione dovrà essere applicata anche nelle realtà costituite ai sensi dell'art. 109 del vigente ccnl che prevede gli Enti paritetici territoriali unificati Scuola Edile e Comitato paritetico territoriale, ferma restando la rilevanza delle specifiche funzioni attribuite a ciascuno di tali Enti.

Le attività di consulenza in materia di sicurezza nei cantieri sono esercitate dai tecnici del CPT su espressa richiesta delle imprese, secondo un programma cronologico di richiesta delle visite nonché in via autonoma dall'Ente paritetico, seguendo criteri di territorialità o di tipologia produttiva.

Al fine di dare continuità alla suddetta attività nell'ambito del singolo cantiere, l'Ente paritetico territoriale provvederà, laddove compatibile con le esigenze tecnico-organizzative dello stesso, ad indirizzarvi il medesimo tecnico e/o la stessa squadra di tecnici intervenuti la prima volta.

Gli interventi formativi, informativi e l'addestramento specifico in materia di sicurezza e salute dei lavoratori edili e quelli dei loro rappresentanti sono effettuati dall'impresa in collaborazione con il CPT, laddove realizzati sul luogo di lavoro, oppure dall'impresa in collaborazione con l'Ente Scuola se svolti al di fuori del cantiere, nel territorio in cui si svolge l'attività del datore di lavoro, durante l'orario di lavoro e non possono comportare oneri economici a carico dei lavoratori, ai sensi del comma 12, dell'art. 37 del D.Lgs. n. 81/08 e s.m..

I dirigenti e i preposti ricevono a cura del datore di lavoro, anche presso l'Ente Scuola, in collaborazione con il CPT, un'adeguata e specifica formazione. L'informazione e l'aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro all'interno del cantiere sono svolte dal CPT. I contenuti della formazione di cui al presente comma sono quelli richiamati dall'art. 37, co. 7 del D.Lgs. 81/08 e s.m..

E' affidata al Formedil la redazione dei piani e dei progetti formativi per le figure professionali contrattuali con titoli abilitanti, ai sensi del D.Lgs. n. 81/08 coordinato con le modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 106/09, il quale dovrà avvalersi della CNCPT per tutte le parti concernenti la sicurezza.

Il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza aziendale e/o territoriale ha diritto ad una formazione iniziale e continua particolare, da svolgersi presso la Scuola Edile. La formazione in materia di salute e sicurezza concernente i rischi specifici esistenti nell'ambito del cantiere in cui esercita la propria rappresentanza, è demandata al CPT.

La durata minima dei corsi di formazione dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza aziendale è di 32 ore iniziali, di cui 12 sui rischi specifici presenti in azienda e le conseguenti misure di prevenzione e protezione adottate, con verifica di apprendimento.

La durata dei corsi di aggiornamento periodico non può essere inferiore a 4 ore annue per le imprese che occupano dai 15 ai 50 lavoratori e a 8 ore annue per le imprese che occupano più di 50 lavoratori.

E' affidata al sistema dei CPT la formazione specifica di cantiere connessa e correlata alle situazioni di rischio rilevate durante le visite in cantiere effettuate dal CPT stessi nella normale attività di assistenza alle imprese ed ai lavoratori.

Il CPT e l'Ente Scuola, sono tenuti, in via preliminare, ad utilizzare reciprocamente le risorse professionali interne esistenti, ai fini dell'erogazione della formazione in materia di sicurezza.

Le competenze acquisite a seguito dello svolgimento delle attività di formazione in materia di sicurezza sono registrate nel libretto personale di formazione professionale approvato dalle Parti Sociali nazionali su proposta del Formedil nazionale.

Al fine di omogeneizzare l'attività dei CPT territoriali in ambito regionale e per meglio coordinare attività e progetti comuni, con rotazione di norma annuale ogni CPT effettuerà, senza alcun onere aggiuntivo, il Coordinamento regionale dei CPT afferenti la Regione di appartenenza. Tali Coordinamenti, ferma restando l'autonomia dei singoli Enti paritetici e nel rispetto delle linee guida stabilite al livello nazionale, dovranno attivare un processo di armonizzazione dell'attività degli Enti territoriali stessi in ambito regionale.

ALLEGATO 12

PROTOCOLLO SUL PREVEDI (19 aprile 2010)

In relazione ai dati forniti dal Fondo Prevedi da cui emerge una situazione di particolare gravità a causa:

- del non elevato numero di lavoratori iscritti, circa 53.000 al 31 dicembre 2009 rispetto ad una potenzialità almeno di 400.000 del settore ed ancora più per il fatto che di questi solo 40.000 circa contribuiscono effettivamente;
- dello scenario prospettato dallo stesso Fondo in termini tendenziali di progressivo ulteriore decremento del numero degli iscritti nei prossimi anni tale da ipotizzare la discesa al di sotto della soglia minima di 20.000 posizioni associate (e contribuenti) sulla cui base la Covip ha concesso l'autorizzazione all'avvio del Fondo Prevedi;
- della situazione che desta forte preoccupazione anche in termini di sostenibilità amministrativa/gestionale del Fondo stesso e nella consapevolezza che solo fondi contrattuali di una certa struttura e consistenza possano posizionarsi sul mercato in maniera efficace, in una valida prospettiva pensionistica per i lavoratori iscritti, con l'intento comunque di proseguire e migliorare il percorso già tracciato relativo ad una previdenza complementare per i lavoratori del settore.

Le parti concordano sulla necessità di:

1. favorire ed agevolare l'incremento del numero dei lavoratori aderenti nel settore e a tal fine adottare le seguenti misure:
 - a) attivazione della esplicita delega di adesione volontaria per prelevare la quota contributiva del lavoratore che aderisce direttamente dalle maggiorazioni accantonate a suo conto presso la Cassa Edile. La stessa provvederà a fornire al lavoratore la necessaria certificazione utile ai fini fiscali;
 - b) rendere praticabile l'adesione al Fondo anche senza il versamento del TFR, in presenza di possibili novità nelle disposizioni della COVIP;
 - c) sottoscrizione nazionale di un protocollo utile per garantire certezza e puntualità delle procedure delle Casse Edili sui versamenti a Prevedi;
 - d) incaricare le Casse Edili, coordinate dalla CNCE, di promuovere azioni mirate ad incrementare le adesioni al Fondo.
2. avviare un percorso per unificare in un solo Fondo le adesioni dei lavoratori dipendenti della filiera delle costruzioni con uno studio di fattibilità tecnico/giuridico per l'ipotesi di fusione/integrazione/accorpamento del Fondo Prevedi con altri Fondi di previdenza complementare. A tal fine viene costituita una commissione paritetica con il compito di prospettare alle parti sociali nazionali possibili soluzioni entro 12 mesi dalla firma del presente c.c.n.l.;
3. mantenere costante il monitoraggio di tutti i dati provenienti dal Fondo.

* * *

A decorrere dal 1° ottobre 2010 entra in vigore il contributo pari allo 0,10 % fissato dal paragrafo 6 dell'art. 108 del ccnl 18 giugno 2008 per i lavori usuranti e pesanti, da versarsi in un apposito Fondo costituito presso la Cassa Edile.

Nelle more della predisposizione dello studio affidato alla relativa Commissione Paritetica, finalizzato ad approfondire l'ipotesi di costituire un apposito Fondo mutualistico a copertura di eventuali vuoti contributivi, il 50% del predetto contributo sarà versato al Prevedi, a favore dei lavoratori ivi iscritti.

Le parti pertanto stabiliscono che, a decorrere dal 1° ottobre 2010, il predetto contributo dello 0,05% sarà versato quale contributo straordinario "Fondo di previdenza complementare Prevedi", per un periodo di due anni.

Il contributo raccolto dalla singola Cassa Edile fino al mese di settembre 2011 sarà versato dalla stessa al Fondo Prevedi nel mese di dicembre 2011 e quello raccolto dal 1° ottobre 2011 al 30 settembre 2012 sarà versato nel mese di dicembre 2012.

Le parti stabiliscono altresì che, sempre a decorrere dal 1° ottobre 2010, il rimanente 50% del contributo di cui al citato paragrafo 6 dell'art. 108, e cioè il restante contributo dello 0,05%, sarà versato dalle imprese nell'apposito Fondo "lavori usuranti e pesanti" da costituirsi presso la Cassa Edile.

Al 30 settembre 2012 cessa definitivamente l'obbligo di versare il contributo straordinario di cui al presente accordo e, pertanto, il contributo "lavori usuranti e pesanti" è ripristinato, dal 1° ottobre 2012, nella misura dello 0,10%.

ALLEGATO 13

AVVISO COMUNE (28 ottobre 2010)

Roma, addì 28 ottobre 2010

tra

ANCE, ANAEPA CONFARTIGIANATO, CNA COSTRUZIONI, FIAE CASARTIGIANI, CLAAI, ANCPL
LEGA, FEDERLAVORO CONFCOOPERATIVE, AGCI PRODUZIONE E LAVORO, ANIEM CONFAPI,

e

FENEAL UIL, FILCA CISL, FILLEA CGIL

Visto l'art. 1, commi 1173 e 1174 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria per il 2007), che disciplina l'introduzione di indici di congruità finalizzati a promuovere la regolarità contributiva;

Visto il tavolo di concertazione per l'edilizia promosso dal Ministero del lavoro in data 5 dicembre 2006;

Visto il punto 6) dell'Agenda relativa ai temi di interesse del settore delle costruzioni, concordata il 31 gennaio 2007 da tutte le parti sociali firmatarie il presente Avviso Comune, con il quale si richiede il recepimento per legge degli indici di congruità che verranno elaborati dalle suddette parti, quali unici soggetti in grado di rappresentare effettivamente le reali esigenze del settore nonché le peculiarità delle lavorazioni che lo caratterizzano

Visto l'art. 118, comma 6-bis del D.Lgs. n. 163/2006, "Codice dei Contratti Pubblici di lavori, servizi, forniture"

Le parti concordano quanto segue:

a) la tabella allegato A – relativa agli indici minimi di congruità – è parte integrante del presente Avviso Comune;

- b) nella tabella sono riportate le percentuali di incidenza del costo del lavoro, comprensivo dei contributi INPS, INAIL e Casse Edili – istituite da una o più associazioni dei datori o dei prestatori di lavoro firmatarie del contratto collettivo nazionale che siano, per ciascuna parte, comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, – ragguagliate all'opera complessiva;
- c) gli indici di congruità di incidenza del costo del lavoro della manodopera sul valore dell'opera ivi contenuti costituiscono percentuali di incidenza minime, al di sotto delle quali scatta la presunzione di non congruità dell'impresa;
- d) in considerazione della rilevante variabilità delle lavorazioni edili e della diversa organizzazione produttiva delle imprese di costruzioni, tali indici devono essere oggetto di un periodo di sperimentazione di dodici mesi, con decorrenza dal 1° gennaio 2011 e termine al 31 dicembre 2011;
- e) al termine del primo semestre di sperimentazione sarà effettuata una verifica sull'andamento della stessa da parte del Comitato della bilateralità;
- f) tale sperimentazione coinvolgerà esclusivamente i lavori che avranno inizio a partire dal 1° gennaio 2011. È stabilito che, per ciò che concerne i lavori privati, così come definiti nell'allegata tabella, la congruità sarà applicata esclusivamente a quelli con entità complessiva dell'opera pari o superiore a € 70.000, entità asseverata mediante autodichiarazione da parte del direttore dei lavori;
- g) le parti sociali danno incarico alla CNCE di effettuare il monitoraggio sul territorio nazionale, al fine di individuare le modalità operative opportune e necessarie per l'applicazione del sistema della congruità da parte delle singole Casse Edili appartenenti al circuito della CNCE;
- h) le parti convengono che durante tutto il periodo della sperimentazione eventuali irregolarità sulla congruità dell'incidenza della manodopera sui lavori non avranno effetto sulla regolarità del DURC;
- i) le parti si danno atto che al termine del periodo di sperimentazione il sistema della verifica della congruità dell'incidenza del costo del lavoro sul valore dell'opera, andrà in vigore a regime a partire dal 1° gennaio 2012, per i lavori che avranno inizio a partire da quella data;
- j) i suddetti indici sono da ritenersi validi esclusivamente allo scopo di avviare una prima e graduale azione di emersione delle imprese irregolari e, pertanto, non dovranno essere utilizzati ad altri fini o comunque quali indicatori per i prezzi degli appalti;
- k) a tale azione dovrà essere affiancata una politica premiale di riduzione del costo del lavoro per le imprese che dimostrino di avere un'incidenza della manodopera appropriata;
- l) l'attestazione di congruità deve essere effettuata dalla Cassa Edile competente, quale unico Ente che possiede i dati concernenti la manodopera occupata in ciascun cantiere, con la medesima procedura di rilascio del DURC, compreso il principio del silenzio assenso per gli istituti pubblici;
- m) a tal fine, è fatto obbligo per l'impresa principale di dichiarare alla Cassa Edile competente il valore dell'opera complessiva, nonché le eventuali imprese subappaltatrici e subaffidatarie;
- n) l'impresa principale risultante non congrua dovrà essere richiamata dalla Cassa Edile e potrà dimostrare, con documentazione appropriata, il raggiungimento della percentuale attraverso costi non registrati in Cassa Edile quali, a titolo esemplificativo, quelli afferenti personale non iscritto in Cassa Edile, fatturazione lavoratori autonomi, noli a caldo, tecnologie avanzate;
- o) nella dimostrazione di cui al punto precedente l'impresa potrà avvalersi dell'assistenza di un rappresentante dell'Associazione datoriale a cui aderisce;
- p) nei lavori pubblici l'attestazione di congruità dovrà essere effettuata in occasione del rilascio del DURC per il saldo finale;
- q) per i lavori privati l'attestazione di congruità dovrà essere effettuata al completamento dell'opera;
- r) le parti sociali sottoscritte provvederanno, comunque, ad osservare la procedura di congruità durante il periodo di sperimentazione, al fine di verificare l'attendibilità degli indici, attraverso il Comitato della Bilateralità, al quale demandare anche eventuali controversie non risolubili con la procedura di cui sopra, in ciò avvalendosi del supporto tecnico della CNCE;

s) dal momento in cui il sistema della congruità andrà a regime, il non raggiungimento della congruità comporterà l'emanazione del "documento unico di congruità" irregolare sino alla regolarizzazione con apposito versamento equivalente alla differenza di costo del lavoro necessario per raggiungere la percentuale indicata;

t) le parti sociali si riservano di definire ulteriori indici per altre lavorazioni, oltre al criterio per la determinazione del valore delle opere private eseguite in conto proprio dalle imprese:

u) si conferma che la materia è riservata alla competenza delle parti sociali nazionali al fine di garantirne l'uniformità su tutto il territorio nazionale.

Allegata tabella indici di congruità

CATEGORIE	Percentuali di incidenza minima della manodopera sul valore dell'opera
1 OG1 - nuova edilizia civile compresi Impianti e Forniture	14,28%
2 OG1 - nuova edilizia industriale esclusi Impianti	5,36%
3 ristrutturazione di edifici civili	22,00%
4 ristrutturazione di edifici industriali esclusi Impianti	6,69%
5 OG2 - restauro e manutenzione di beni tutelati	30,00%
6 OG3 - opere stradali, ponti, etc.,	13,77%
7 OG4 - opere d'arte nel sottosuolo	10,82%
8 OG5 - dighe	16,07%
9 OG6 - acquedotti e fognature	14,63%
10 OG6 - gasdotti	13,66%
11 OG6 - oleodotti	13,66%
12 OG6 - opere di irrigazione ed evacuazione	12,48%
13 OG7 - opere marittime	12,16%
14 OG8 - opere fluviali	13,31%
15 OG9 - impianti per la produzione di energia elettrica	14,23%
16 OG10 - impianti per la trasformazione e distribuzione	5,36%
17 OG12 - OG13 - bonifica e protezione ambientale	16,47%

ALLEGATO 14

PROTOCOLLO DI INTESA SUGLI ENTI BILATERALI (16 novembre 2010)

tra

l'ANCE

l'ANCPL Legacoop

la Federlavoro e Servizi Confcooperative

la PSL AGCI

e

la FeNEAL-UIL, la FILCA-CISL e la FILLEA-CGIL

Premesso

che le sottoscritte Organizzazioni

Sono firmatarie di rispettivi Contratti Collettivi Nazionali, costituiti da un corpo di norme per larga parte convergenti, anche per quanto concerne gli aspetti e gli esiti economici;

hanno congiuntamente sottoscritto il Protocollo e gli Accordi costitutivi il Documento Unico di Regolarità Contributiva, così come successivamente regolato dal DM 24/10/2007, dalla Circolare Ministeriale n.5 del 2008 e seguenti disposti normativi, che hanno conseguentemente impegnato le Casse Edili promananti dalla rispettiva contrattazione ad applicare unitariamente, per il suo rilascio, il regolamento edito dalla CNCE;

sono congiuntamente sottoscrittrici degli accordi del 17 maggio 2007 e del 28 ottobre 2010 sugli "indici di congruità" e delle conseguenti modalità applicative previste dai rispettivi contratti;

hanno concordato sul riconoscimento delle rappresentanze cooperative in seno ai consigli di amministrazione degli Enti Bilaterali nazionali (CNCE, Formedil e CNCPT);

considerato inoltre che intendono:

- a) riaffermare comunemente la salvaguardia e il riconoscimento delle rispettive autonomie contrattuali, favorendo comunque preventivi momenti concertativi atti a definire una omogenea politica contrattuale del settore;
- b) assicurare il finanziamento delle Casse Edili prevedendo, a carico delle imprese, l'uniformità delle aliquote contributive, anche allo scopo di perseguire la parità dei costi tra le imprese;
- c) garantire alle imprese ed ai lavoratori edili l'uniformità dei trattamenti contrattualmente definiti, erogati per tramite del sistema delle Casse Edili;
- d) conseguire l'omogeneità amministrativa della gestione finanziaria delle Casse Edili;

avendo inoltre valutato

- che i sistemi delle Casse Edili industriali e di quelle a partecipazione cooperativa sono espressione dell'autonomia contrattuale e che, pertanto, la regolamentazione dell'organizzazione, delle funzioni, delle prestazioni ai lavoratori e dei contributi per il loro finanziamento è riservata alla rispettiva contrattazione collettiva;
- che la citata autonomia contrattuale delle parti sottoscritte è comunque compatibile con l'applicazione, nei confronti delle imprese e dei loro lavoratori, della disciplina delle contribuzioni e delle prestazioni di cui alle precedenti lettere a), b), c) e d);
- che le parti sottoscritte perseguono, mediante l'applicazione delle norme di legge, dei disposti contrattuali e con l'assunzione di univoci comportamenti, una politica di lotta contro il lavoro sommerso;
- che intendono riaffermare l'opportunità e la volontà di pervenire ad un sistema unitario di Casse Edili;

tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1

Le rappresentanze nazionali firmatarie confermano e riconoscono, nel quadro di una unitaria politica di settore, le rispettive autonomie organizzative, sindacali e contrattuali.

Art. 2

La Cassa Edile è lo strumento per l'attuazione, in ciascuna circoscrizione territoriale e per le materie indicate nello statuto, dei contratti e degli accordi collettivi stipulati tra Ance e OO.SS. nazionali sottoscritte e dei relativi accordi territoriali; nonché dei contratti e degli accordi collettivi stipulati dalle associazioni cooperative e dalle OO.SS. nazionali sottoscritte e dei relativi accordi territoriali.

Le parti suddette confermano l'unitarietà delle prestazioni della Cassa Edile e degli adempimenti contributivi.

Le contribuzioni alla singola Cassa Edile sono versate da tutte le imprese sulla base di aliquote uguali.

Le parti sottoscritte definiscono, mediante la Commissione Paritetica di cui al successivo art. 5, una identica base retributiva imponibile convenzionale, ad esclusione però degli accantonamenti obbligatori le cui basi imponibili sono definite dai singoli contratti collettivi nazionali di lavoro.

Art. 3

In considerazione della situazione esistente, nelle realtà in cui non è operante una Cassa Edile a partecipazione cooperativa, alle associazioni cooperative sarà assicurata, mediante nomina diretta, la rappresentanza nel Comitato di gestione e nel Consiglio Generale delle Casse Edili, nei termini di cui all'allegato uno.

Analogo criterio varrà per il Consiglio di Amministrazione degli Enti Scuola e dei Comitati Paritetici Territoriali per la prevenzione infortuni.

Le modalità ed i termini di attuazione delle rappresentanze di cui ai primi due commi sono indicate nell'allegato uno che costituisce parte integrante del presente protocollo.

Art. 4

Nelle realtà ove è operante una Cassa Edile Ance e una Cassa Edile a partecipazione cooperativa, costituite secondo le previsioni dei C.c.n.l. di riferimento, le Organizzazioni territoriali aderenti alle parti sottoscritte si incontreranno per definire il percorso utile a ricondurre a unitarietà il sistema delle Casse Edili, nell'ambito di quanto stabilito nel punto 2) dell'allegato uno.

Nelle more di attuazione di quanto convenuto nel comma precedente e al fine anche di dare attuazione a quanto previsto dall'art. 37 della legge 109/1994, le parti sottoscritte concordano di riaffermare il riconoscimento della reciprocità nei termini e con le modalità dell'accordo del 20 gennaio 2000 (allegato due), nonché di tutti gli accordi e avvisi comuni firmati dalle parti sociali di settore che costituiscono parte integrante del presente protocollo.

Art. 5

E' costituita una Commissione Paritetica tra l'Ance, le Associazioni Cooperative e le OO.SS., per verificare i problemi derivanti dall'applicazione del presente protocollo.

Essa provvederà inoltre alla individuazione della base contributiva imponibile convenzionale.

Art. 6

L'Ance e le Associazioni cooperative sottoscritte, con riferimento ai disposti contrattuali sottoscritti dalle loro rappresentanze con le OO.SS. nei rispettivi CCNL e Contratti Territoriali, regolano la materia relativa all'attribuzione delle quote di adesione contrattuale, secondo quanto contenuto nell'allegato 1.

Art. 7

Gli impegni reciprocamente assunti dalle parti sottoscritte con il presente protocollo sono correlati e inscindibili tra di loro.

Art. 8

Gli allegati formano parte integrante del presente protocollo, il quale entrerà in vigore a far data dalla stipula del presente accordo.

Il protocollo ha le caratteristiche dell'ultrattività e potrà essere sostituito solo con un nuovo accordo.

Le parti si riservano di verificarne i contenuti e le sue attuazioni con cadenza annuale.

CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA

Le Associazioni cooperative e le OO.SS. sottoscritte assumono l'impegno, anche a nome delle rispettive organizzazioni territoriali, a non costituire, successivamente all'applicazione del presente Protocollo, nuovi Enti Bilaterali (Casse Edili a partecipazione cooperativa, Enti Scuola e CPT), a non estendere l'area di operatività territoriale di quelli esistenti e a non partecipare a Enti Bilaterali aventi funzioni analoghe per il settore.

Le Associazioni cooperative sottoscritte e le Associazioni territoriali ad esse aderenti impegnano le imprese cooperative e gli enti a controllo cooperativo a iscriversi alle Casse Edili, salvo quanto previsto dal punto 2) dell'allegato uno.

In attuazione di quanto sopra disposto, le Associazioni cooperative sottoscritte e le Associazioni territoriali ad esse aderenti si impegnano a far cessare qualsiasi azione giudiziale ed extra giudiziale nei confronti degli Enti paritetici costituiti dall'Ance e dalle Organizzazioni sindacali.

Letto, confermato e sottoscritto

Allegato 1

MODALITA' DI ATTUAZIONE DEL SISTEMA UNITARIO E DELLA RAPPRESENTANZA

1) Aree ad unicità di sistema

La rappresentanza complessiva, nelle singole Casse Edili, negli Enti Scuola e nei CTP delle Organizzazioni territoriali aderenti alle Associazioni Nazionali cooperative sottoscritte, è attuata con intesa locale nelle realtà territoriali ove non è esistente una Cassa Edile a partecipazione cooperativa; tale intesa è da definirsi entro sei mesi dalla stipula del presente accordo.

Eventuali divergenze saranno portate alla valutazione della Commissione Paritetica di cui all'art. 5 del protocollo, che deciderà entro i trenta giorni successivi.

Per l'accesso a quanto previsto dai primi due commi dell'art.3 del protocollo, è richiesta una soglia minima dell'imponibile contributivo, riferito ai lavoratori e alle imprese aderenti alle Associazioni cooperative, che ne certificheranno l'adesione, pari al 10% della somma dell'imponibile contributivo dei lavoratori e delle imprese aderenti alle associazioni dell'industria, dell'artigianato e della cooperazione versato complessivamente nella Cassa Edile territoriale.

Accertata tale condizione, alle Associazioni territoriali cooperative aderenti alle Associazioni nazionali sottoscritte, sarà riconosciuta la rappresentanza nel Comitato di gestione della Cassa Edile.

A tal fine la soglia del 10% dovrà essere raggiunta prendendo a riferimento la massa salariale dei lavoratori delle imprese cooperative con sede legale nella provincia della Cassa Edile.

Se tale soglia fosse raggiunta computando la massa salariale dei lavoratori dipendenti da imprese cooperative che non hanno sede legale nel territorio, alle Associazioni cooperative medesime sarà comunque riconosciuto un posto nel Comitato di Gestione della locale Cassa Edile in qualità di “invitato permanente”.

Qualora la condizione di cui al comma precedente avesse una durata minima presumibile pari o superiore alla durata temporale del Comitato di Gestione, le parti territoriali potranno, con apposita intesa, riconoscere comunque una rappresentanza alle Associazioni cooperative in seno al Comitato di Gestione e per la specifica durata dello stesso.

La definizione della rappresentanza sarà oggetto di specifico accordo territoriale anche circa i criteri di rotazione laddove sussistano le medesime condizioni di rappresentatività delle altre organizzazioni datoriali. In assenza di accordo territoriale, entro 6 mesi dalla verifica della rappresentanza, la determinazione della stessa spetterà alle relative Associazioni Nazionali.

Analoga rappresentanza sarà attribuita, territorialmente, nei Consigli di Amministrazione degli Enti scuola e dei CPT per la prevenzione degli infortuni.

Similmente, nei territori ove, pur registrandosi una presenza di impresa/e cooperativa/e, essa/e non riesca/ano comunque a raggiungere la soglia contributiva del 10%, è fatto comunque invito alle parti di pervenire a soluzioni parziali quali, ad esempio, l’invito permanente ai Comitati di gestione, oltre alla eventuale partecipazione agli organi di controllo degli Enti Paritetici territoriali.

Sono fatti salvi gli accordi locali che restano in vigore fino alla scadenza per essi stabilita dalle parti.

Nelle more di quanto stabilito dal sopra citato paragrafo 1), le Associazioni cooperative sottoscritte e le Associazioni territoriali ad esse aderenti daranno indicazione alle imprese associate di iscrivere i dipendenti in trasferta alle Casse Edili costituite dall’Ance.

A decorrere dal 1° gennaio 2011, le parti concordano che alle Associazioni cooperative sottoscritte saranno riconosciute le quote di adesione contrattuale territoriali e nazionali concernenti le imprese ad esse aderenti, sulla base della dichiarazione di cui al terzo comma del presente punto 1).

2) Aree con pluralità di Casse Edili

Nei territori in cui è operante una Cassa Edile industriale e una Cassa edile cooperativa o a partecipazione cooperativa, costituite secondo le previsioni dei C.c.n.l. di riferimento, le parti territoriali si incontreranno per definire il percorso di attuazione del sistema unitario di Casse Edili, che le parti prevedono di concludere nell’arco di un biennio dalla sottoscrizione del presente Protocollo.

La procedura per la realizzazione di tale processo prevederà la verifica delle condizioni e dei criteri di seguito enunciati:

a) Le Organizzazioni territoriali competenti, aderenti alle Organizzazioni nazionali sottoscritte, si incontreranno entro sessanta giorni dalla stipula del presente accordo per effettuare una analisi e una verifica della situazione finanziaria e patrimoniale, delle strutture operative, del regime delle prestazioni e delle posizioni individuali dei lavoratori e delle imprese, iscritti/e ai suddetti Enti;

b) tale analisi dovrà essere effettuata con l’assistenza di una società di certificazione scelta di comune accordo dalle parti territoriali tra le società di certificazione accreditate nazionalmente, prendendo a riferimento l’ultimo bilancio dell’Ente che dovrà essere obbligatoriamente certificato secondo i disposti contrattuali;

c) in relazione alle modalità di attuazione del sistema unitario e delle relative rappresentanze, le parti potranno pervenire a specifiche intese.

La procedura suddetta dovrà esaurirsi entro ventiquattro mesi dalla stipula del presente accordo e le sue risultanze saranno portate a conoscenza della Commissione Paritetica di cui all’art. 5 del protocollo che ne verificherà la coerenza con i contenuti del presente accordo.

Eventuali divergenze sorte a livello territoriale saranno parimenti sottoposte, in via definitiva, alla citata Commissione che con lodo dovrà esprimere parere entro i successivi 60 giorni.

Ferma restando la titolarità della carica di Presidente dell’Ente Bilaterale dell’Ance, le determinazioni relative alle figure apicali degli Enti Bilaterali saranno assunte con criteri di reciprocità, sentite le parti sociali presenti negli Organi deliberanti degli Enti stessi e tenuto conto, prioritariamente, dei requisiti di professionalità individuati nei rispettivi ccnl.

Nei territori in cui il processo di unificazione condiviso da Ance e Associazioni Cooperative non dovesse portarsi a compimento nel biennio previsto, le Associazioni cooperative sottoscritte concordano che le proprie imprese iscriveranno i lavoratori dipendenti da esse nelle Casse Edili del sistema Ance.

Nota a Verbale

Laddove le Casse Edili a partecipazione cooperativa siano costituite a livello regionale o interprovinciale, agli effetti dell’applicazione del protocollo, si fa riferimento alla situazione in atto in ciascuna Provincia. Le parti ribadiscono che

l'attribuzione della rappresentanza alle Organizzazioni territoriali cooperative, così come prevista dall'allegato 1), riguarda esclusivamente le aree ad unicità di sistema Ance.

Roma, 16 novembre 2010

Allegato 2

REGOLAMENTO ATTUATIVO DELLA DISCIPLINA DELLA RECIPROCIITA'

Firmato da ANCE, Associazioni Cooperative e OO.SS. il 20 gennaio 2000.

1) Anche in attuazione dell'art.37 della legge n. 109/94, si conviene la seguente disciplina di riconoscimento della reciprocità tra le Casse Edili industriali derivanti dal CCNL 5 luglio 1995 (di seguito denominate Casse Edili) e le Casse Edili a partecipazione cooperativa derivanti dal CCNL 6 luglio 1995 (di seguito denominate Casse Edili a partecipazione cooperativa).

La disciplina della reciprocità contenuta nel presente accordo si applica con riferimento agli Organismi paritetici riconosciuti dalle Parti nazionali sottoscritte.

2) La reciprocità si applica alle prestazioni per anzianità professionale edile ordinaria (di seguito denominata APE) di maggio 1999 e successive ed alle prestazioni per anzianità professionale edile straordinaria (di seguito denominata APES) liquidate per gli eventi successivi al 30 settembre 1998.

La reciprocità è riconosciuta nel caso di uniformità delle regolamentazioni relative al diritto ed ai criteri di calcolo delle prestazioni APE o APES.

3) Ai fini della maturazione del requisito per l'APE ordinaria a partire dal biennio 1° ottobre 1996 - 30 settembre 1998 si cumulano le ore registrate presso Casse Edili e Casse Edili a partecipazione cooperativa.

Agli effetti dell'applicazione degli importi orari previsti dal CCNL di riferimento, in relazione al numero delle erogazioni percepite dal singolo operaio, la Cassa Edile o la Cassa Edile a partecipazione cooperativa, presso cui l'operaio è iscritto al momento dell'accertamento del requisito, tiene rispettivamente conto delle erogazioni stesse percepite in una Cassa Edile o in una Cassa Edile a partecipazione cooperativa, nella misura del cento per cento.

La prestazione è a carico della Cassa Edile o della Cassa Edile a partecipazione cooperativa cui l'operaio risulta iscritto al momento dell'accertamento del requisito salvo quanto previsto dal comma seguente.

Qualora nel secondo anno del biennio di riferimento per l'accertamento del requisito, l'operaio abbia ore di lavoro presso una Cassa Edile od una Cassa Edile a partecipazione cooperativa, la prestazione è ripartita tra la Cassa Edile e la Cassa Edile a partecipazione cooperativa, che provvedono ad erogare direttamente all'operaio l'importo di loro competenza in proporzione alle ore di lavoro ordinario prestate e coperte da contribuzione presso il singolo Ente nel suddetto secondo anno.

4) L'operaio ha diritto alla prestazione APES sulla base delle erogazioni per APE ordinaria percepite o maturate negli otto o dieci anni precedenti l'evento, presso Casse Edili o Casse Edili a partecipazione cooperativa.

La prestazione è erogata dalla Cassa Edile o Cassa Edile a partecipazione cooperativa presso cui l'operaio è iscritto al momento dell'evento.

Peraltro la Cassa Edile o la Cassa Edile a partecipazione cooperativa deducono dall'importo della prestazione, calcolato a norma del primo comma del presente paragrafo, salvo il caso che il passaggio da una Cassa Edile ad una Cassa Edile a partecipazione cooperativa o viceversa sia dovuto a recesso dell'impresa, la quota della prestazione che, secondo quanto stabilito dal comma seguente, resta a carico rispettivamente di una Cassa Edile a partecipazione cooperativa o di una Cassa Edile, che provvedono a corrispondere direttamente tale quota all'operaio interessato.

La quota suddetta è pari al cento per cento dell'importo della prestazione APES che deriva dalle erogazioni APE ordinaria percepite negli otto o dieci anni precedenti l'evento presso la Cassa Edile o la Cassa Edile a partecipazione cooperativa a seconda, rispettivamente, che al momento dell'evento, l'operaio sia iscritto presso una Cassa Edile a partecipazione cooperativa o presso una Cassa Edile.

I passaggi da una Cassa Edile a una Cassa Edile a partecipazione cooperativa o viceversa dovuti a recesso dell'impresa antecedente la data del 18 dicembre 1998 saranno regolati con accordi locali.

In caso di mancato accordo, su richiesta di una delle parti, entro 90 giorni, il contenzioso verrà esaminato e risolto dalle Organizzazioni firmatarie il presente accordo.

5) Le modalità per l'applicazione della presente normativa, con particolare riguardo al rapporto tra Casse Edili e Casse Edili a partecipazione cooperativa e relative documentazioni, sono stabilite dalla Commissione nazionale tra le parti prevista dall'art.5 del Protocollo.

6) Le Organizzazioni territoriali aderenti alle Parti nazionali sottoscritte potranno demandare, anche in forma disgiunta, alle parti nazionali medesime l'esame di situazioni locali nelle quali l'applicazione della presente normativa faccia registrare eventuali squilibri di ordine finanziario.

Allegato 3

Con riferimento all'art. 2 del presente Protocollo, le parti individuano la base retributiva imponibile convenzionale per gli adempimenti contributivi nei confronti delle Casse Edili.

A decorrere dal 1° novembre 2010 gli elementi retributivi nazionali su cui commisurare la contribuzione alle Casse Edili sono quelli contenuti nell'allegata tabella.

I valori convenzionali valgono per tutte le Casse Edili costituite in attuazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle parti sottoscritte.

I valori convenzionali sono comunicati dalle parti sottoscritte alle rispettive Organizzazioni territoriali ed alla Commissione Nazionale per le Casse Edili (CNCE) che ne curerà l'invio a tutte le Casse Edili.

ELEMENTI RETRIBUTIVI NAZIONALI (VALORI ORARI)

OPERAI	VALORI
a) Operai di produzione	
Operaio di quarto livello (anche quinto e sesto cooperativi)	9,02
Operaio specializzato	8,61
Operaio qualificato	7,96
Operaio comune	7,29
b) Custodi, guardiani, portinai, fattorini, uscieri e inservienti	6,37
c) Custodi, portinai, guardiani con alloggio	5,94

ACCORDO NAZIONALE 16 NOVEMBRE 2010

Roma, 16 novembre 2010

tra
l'ANCE,
l'ANCPL-LEGACOOP, la FEDERLAVORO E SERVIZI CONFCOOPERATIVE,
la PSL- AGCI,
e
la FENEAL-UIL, la FILCA-CISL e la FILLEA -CGIL,

a seguito del riconoscimento delle rappresentanze delle Associazioni Cooperative in FORMEDIL (Organismo nazionale di raccordo, coordinamento e indirizzo delle scuole edili territoriali);

premesso che:

- i relativi CCNL Edili siglati dalle parti sottoscritte prevedono, per l'assunzione di lavoratori al primo impiego nel settore, corsi di formazione della durata di 16 ore attinenti alle basi professionali del lavoro in edilizia e la formazione sulla sicurezza;
- tale obbligo è stato riconfermato con specifico "ACCORDO SULLA FORMAZIONE IN EDILIZIA" il 16 novembre 2010;
- i citati corsi vengono affidati alle scuole edili territoriali proponenti dalle suddette contrattazioni nazionali;

si conviene quanto segue:

- le Scuole Edili costituite dalle stesse Associazioni Imprenditoriali e Sindacali aderiscono al Formedil Nazionale e, dove costituiti, ai Formedil Regionali, adeguando statuti, regolamenti e contributi alle direttive del Formedil Nazionale stesso;
- ove, territorialmente, le Associazioni Imprenditoriali della cooperazione, unitamente alle Categorie Sindacali non abbiano specifiche scuole edili, la formazione professionale, compresa quella relativa alle 16 ore preassuntive, sarà organizzata di concerto con la Scuola Edile già esistente a livello territoriale, secondo i format individuati dal Formedil Nazionale stesso;
- Le Casse Edili dalle Associazioni Cooperative si impegnano a restituire, alla Scuola Edile che organizza i suddetti corsi, un contributo a copertura del costo di tale partecipazione.

Letto, confermato e sottoscritto.

ALLEGATO 15

ACCORDO NAZIONALE 13 DICEMBRE 2010

Le parti sociali del settore delle costruzioni

ANCE, FENEAL UIL, FILCA CISL, FILLEA CGIL, ANAEPA CONFARTIGIANATO, CNA COSTRUZIONI,
FIAE CASARTIGIANI, CLAAI, ANIEM, FEDERLAVORO E SERVIZI, CONFCOPERATIVE, AGCI,
LEGA COOPERATIVE ANCPL

esaminato

il progetto strutturale Formedil denominato “16ore-MICS Moduli Integrati per Costruire in Sicurezza” approvato nella seduta del Consiglio d’Amministrazione del Formedil del 16 giugno 2010 e presentato alle parti sociali il 13 luglio 2010;

preso atto

che tale progetto risponde alle previsioni contenute nei contratti nazionali di settore, secondo cui “...E’ affidato al Formedil la redazione dei piani e dei progetti formativi per le figure professionali contrattuali con titoli abilitanti, ai sensi del D.Lgs. n. 106/09...”;

concordata

la necessità di portare a sistema e rendere qualitativamente omogenee e standardizzate, al fine di favorirne la certificabilità e la registrazione sul Libretto personale di formazione professionale edile, le attività di formazione professionale attinenti la prevenzione e la sicurezza sul lavoro;

approvano

gli obiettivi, i criteri ispiratori e le scelte formative del progetto “16ore-MICS Moduli Integrati per Costruire in Sicurezza”

e

demandano al Formedil

di avviare la necessaria collaborazione con Ministero del Lavoro, INAIL e Conferenza Stato-Regioni, affinché le linee ispiratrici e gli elaborati tecnici del progetto “16 ore – MICS” possano essere assunti quali contributi specifici per il settore delle costruzioni, in sede dei lavori che la Conferenza Stato-Regioni dovrà svolgere ai sensi degli artt. 34, 37 e 73 del D.lgs. n. 81/08 e s.m..

Roma, 13/12/2010

**ACCORDO NAZIONALE 3 FEBBRAIO 2012 ad integrazione dell’accordo del 13 dicembre 2010 relativo a
“16 ore-MICS Moduli Integrati per Costruire in Sicurezza” (3 febbraio 2012)**

PREMESSO

che la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano in data 21 dicembre 2011 ha sancito l'accordo relativo alla formazione dei lavoratori, ai sensi dell'articolo 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

PREMESSO INOLTRE,

che il suddetto accordo al punto 4 capoverso *“Condizioni particolari”* recita *“Per il comparto delle costruzioni, nell'ipotesi di primo ingresso nel settore, la formazione effettuata nell'ambito del progetto strutturale “16ore-MICS” delineato da FORMEDIL, ente nazionale per la formazione e l'addestramento professionale dell'edilizia è riconosciuta integralmente corrispondente alla Formazione Generale di cui al presente accordo. Ai fini della Formazione Specifica i contenuti di cui al citato percorso strutturale potranno essere considerati esaustivi rispetto a quelli di cui al presente accordo ove corrispondenti. I soggetti firmatari del contratto collettivo nazionale dell'edilizia stipulano accordi nazionali diretti alla individuazione delle condizioni necessarie a garantire tale corrispondenza”*.

IN CONSIDERAZIONE

che le parti hanno già sottoscritto, in data 13 dicembre 2010, uno specifico accordo che approva e disciplina il suddetto progetto strutturale FORMEDIL **“16 ore-MICS Moduli Integrati per Costruire in Sicurezza”** facente parte a tutti gli effetti della contrattazione collettiva di settore

CON RIFERIMENTO

a quanto previsto nel testo del suddetto Accordo CSR quart'ultimo capoverso del paragrafo *“Formazione Specifica”* del punto 4

LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE:

1. La formazione specifica di cui al progetto “16ore-MICS” viene concordemente dichiarata funzionale ai “rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell'azienda”; nel caso specifico il settore delle costruzioni edili e stradali (primo capoverso sub *“Formazione Specifica”*, punto 4 del citato Accordo CSR).
2. In ottemperanza alla raccomandazione contenuta nel citato Accordo CSR (quart'ultimo capoverso del paragrafo “Formazione Specifica” del punto 4) in base alla quale “la trattazione dei rischi specifici sopra indicati va declinata secondo la loro effettiva presenza nel settore di appartenenza dell'azienda e della specificità nel Progetto Formativo delle “16ore-MICS” garantiscono la corrispondenza con quelli elencati al punto 4 del citato Accordo CSR e tengono in considerazione la raccomandata declinazione settoriale richiesta.

Roma, 3 febbraio 2012

ALLEGATO 16

ACCORDO NAZIONALE 5 LUGLIO 2011 BORSA LAVORO

Le Parti sociali ritengono che la “borsa lavoro”, così come definita dai contratti nazionali, possa opportunamente rappresentare un utile strumento per regolamentare il mercato del lavoro e in questa fase di grave crisi del settore delle costruzioni, possa concorrere a contrastare il lavoro irregolare ed il caporalato, possa favorire la crescita qualitativa dei lavoratori, e possa esaltare a loro vantaggio i valori della sicurezza, della professionalità e della formazione.

Le Parti Sociali a tal fine ritengono che il Formedil debba procedere rapidamente ad attivare il percorso di sperimentazione, in attuazione delle procedure previste dai CCNL del settore edilizia in materia di “borsa lavoro”;

Le sottoscritte Parti Sociali

visto il progetto di sperimentazione assunto dal CDA del Formedil Nazionale il 1° dicembre 2010 validato dalle scriventi parti sociali;

ferma restando l'adozione degli adempimenti necessari, con i soggetti istituzionali preposti nazionali e territoriali, per favorire il buon risultato del progetto;

ferma restando la disponibilità delle parti sociali a concordare percorsi finalizzati a sostenere i lavoratori e le imprese che accedono alla borsa lavoro;

convengono quanto segue

- di affidare al Formedil Nazionale il compito di indicare, nell'ambito dei criteri previsti dal CCNL, le scuole edili che posseggono i requisiti tecnici e organizzativi richiesti, individuando tra esse quelle operanti in quei territori ove sia stata già preventivamente formalizzata la disponibilità ad aderire alla sperimentazione;
- di affidare al Formedil nazionale il compito di indirizzare quelle realtà che non possiedono i requisiti tecnici organizzativi per partecipare alla fase iniziale, ma che hanno anch'esse formalizzato la disponibilità alla sperimentazione, stimolandole ad attivare prioritariamente i necessari programmi di adeguamento qualitativo, tecnico ed organizzativo;

- a tal fine il Formedil Nazionale avrà, quindi, il compito di adoperarsi per un costante tutoraggio e monitoraggio della suddetta sperimentazione sulla “borsa lavoro”, riferendo sul suo andamento alle parti sociali ogni qualvolta che esse lo richiederanno, e almeno con cadenza trimestrale.

Oltre a quanto previsto ai punti precedenti, la partecipazione alla sperimentazione nei territori potrà realizzarsi, in accordo fra le parti sociali territoriali, alle seguenti condizioni:

- attuazione puntuale del modello operativo approvato dal CDA del Formedil Nazionale;
- nessun onere aggiuntivo per il Formedil Nazionale.

Roma, 5 luglio 2011

ALLEGATO 17

ACCORDO NAZIONALE 3 FEBBRAIO 2015 (RETRIBUZIONI CONVENZIONALI)

Addì 3 febbraio 2015, in Roma

ANCE, ACI PL,

tra

ANAEPA-CONFARTIGIANATO, CNA COSTRUZIONI, FIAE CASARTIGIANI, CLAAI,

e

FeNEAL-UIL, FILCA-CISL e FILLEA-CGIL

- in attuazione di quanto previsto dall'art. 2, ultimo comma, del Protocollo di intesa 18 dicembre 1998, dal punto 2 dell'accordo nazionale 19 maggio 2000 e dall'art. 5 del Protocollo di intesa sugli Enti bilaterali 16 novembre 2010, in base ai quali spetta alle Organizzazioni nazionali sottoscritte di provvedere all'individuazione della base retributiva imponibile convenzionale per gli adempimenti contributivi nei confronti delle Casse Edili
si concorda quanto segue

1) Le retribuzioni convenzionali di cui al presente accordo relative ai livelli di inquadramento comuni a tutti i contratti nazionali sottoscritti dalle parti firmatarie del presente accordo sono costituite dai minimi tabellari nazionali, dall'indennità di contingenza, dall'elemento distinto della retribuzione (EDR) e dall'indennità territoriale di settore (ITS).

2) Gli elementi retributivi nazionali sono stabiliti, agli effetti di cui al presente accordo, negli importi previsti dal c.c.n.l. che riporta valori retributivi inferiori.

Le parti sottoscritte concordano pertanto che, a decorrere dal 1° gennaio 2015, gli elementi retributivi nazionali su cui commisurare la contribuzione alle Casse Edili sono quelli contenuti nella tabella allegata al presente accordo.

Per contribuzione alla Cassa Edile si intendono tutti i contributi per il funzionamento ed il finanziamento delle prestazioni erogate dalle Casse Edili, fermo restando quanto specificatamente previsto al successivo punto 4).

3) Nelle province ove sono stati stipulati dalle Associazioni territoriali aderenti a quelle nazionali sottoscritte sia il contratto territoriale integrativo del c.c.n.l. stipulato tra l'Ance e i Sindacati nazionali sottoscritti sia il contratto territoriale integrativo del c.c.n.l. stipulato tra le Organizzazioni artigiane sottoscritte e i Sindacati nazionali sottoscritti sia il contratto territoriale integrativo del c.c.n.l. stipulato tra le Associazioni cooperative e i Sindacati nazionali sottoscritti, gli elementi retributivi territoriali imponibili convenzionali da prendere a riferimento per il calcolo dei contributi dovuti alla Cassa Edile saranno determinati dalle predette Associazioni territoriali con apposito accordo locale, secondo i criteri di cui al primo comma del precedente punto 2). Fino alla stipula del predetto accordo locale, gli elementi retributivi territoriali imponibili convenzionali da prendere a riferimento per il calcolo dei contributi dovuti alla Cassa Edile restano quelli in vigore nella Cassa medesima.

4) Nelle province in cui è stipulato esclusivamente il contratto integrativo del c.c.n.l. sottoscritto dall'Ance e dai Sindacati nazionali sottoscritti, gli elementi retributivi territoriali imponibili convenzionali da prendere a riferimento per il calcolo dei contributi dovuti alla Cassa Edile e per gli accantonamenti a titolo di ferie e di gratifica natalizia sono quelli stabiliti dal contratto territoriale integrativo del c.c.n.l. stipulato dall'Ance e dai Sindacati nazionali sottoscritti.

5) Le retribuzioni imponibili convenzionali, come sopra determinate, restano in vigore fino alla determinazione di nuovi valori convenzionali che saranno stabiliti alle relative scadenze contrattuali con accordo nazionale per gli elementi retributivi nazionali o con accordo territoriale per gli elementi retributivi territoriali.

6) I valori convenzionali valgono per tutte le Casse Edili costituite in attuazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle parti sottoscritte.

I valori convenzionali sono comunicati dalle Organizzazioni nazionali sottoscritte alla Commissione nazionale paritetica per le Casse Edili.

7) I valori convenzionali stabiliti con accordo territoriale sono comunicati alle rispettive Organizzazioni nazionali sottoscritte ed alla Commissione nazionale paritetica per le Casse Edili.

All.: c.s.

Letto, confermato e sottoscritto

TABELLA

ELEMENTI RETRIBUTIVI NAZIONALI (VALORI ORARI)

OPERAI	TOTALE
a) Operai di produzione Operaio di quarto livello	9,67
Operaio specializzato	9,19
Operaio qualificato	8,52
Operaio comune	7,74

ALLEGATO 18

PROTOCOLLO SUGLI ORGANISMI BILATERALI (1° luglio 2014)

Le Parti Sociali dell'edilizia, in considerazione della grave crisi che ha investito il Paese con rilevanti ripercussioni sul settore che, come noto, dal 2008 ad oggi ha registrato, su scala nazionale, una riduzione quasi del 50% di operai, di ore lavorate, nonché della massa salari denunciata negli Enti bilaterali, oltre ulteriori preoccupanti fenomeni “elusivi” in atto, i quali contribuiscono a creare situazioni di squilibrio economico nella gestione degli enti bilaterali, con conseguenze negative in termini di funzionalità ed efficienza, ritengono fondamentale porre in essere una serie di azioni volte alla razionalizzazione e alla omogeneizzazione degli Enti paritetici, anche al fine di realizzare le necessarie economie di scala.

Le parti confermano i compiti affidati agli Enti bilaterali dal Ccnl e dai contratti territoriali oltreché dagli accordi di tutte le parti coinvolte, con funzioni precise e rispondenti alle necessità delle imprese e dei lavoratori in materia di applicazione delle norme contrattuali e legislative.

Le parti sociali nel confermare quanto già previsto nel Ccnl in vigore relativamente all'accorpamento di Scuole Edili e Comitati paritetici territoriali, con il presente rinnovo contrattuale concordano sulla opportunità di costituire due Enti: Cassa Edile e un Ente unico per la formazione e la sicurezza, confermando altresì l'attuale sistema contrattuale basato su due livelli (nazionale e territoriale) anche in ambiti diversi da quelli oggi esistenti, e, in base alle scelte condivise territorialmente, alla luce di un piano industriale che individui la dimensione più efficace allo scopo di massimizzare l'efficienza e la sostenibilità economica degli Enti medesimi salvaguardandone le finalità contrattuali e garantendone l'integrale applicazione. Si delineano, pertanto, nei successivi capitoli gli elementi necessari e le modalità per avviare percorsi di razionalizzazione e unificazione in ambito interprovinciale o regionale degli stessi.

Tali percorsi avranno come obiettivo, un processo di razionalizzazione e di accorpamento, auspicando la regionalizzazione degli EE.BB., supportati dalla corrispondente contrattazione integrativa di secondo livello.

Per realizzare questo percorso viene istituito un tavolo regionale di indirizzo e coordinamento della bilateralità che vedrà la presenza paritetica delle parti sociali sottoscrittrici del presente Accordo.

Tale processo dovrà essere avviato e sostenuto dalle Parti Sociali dei singoli territori per un efficientamento degli Enti bilaterali, attraverso un appropriato piano industriale, (verifica e analisi dello stato patrimoniale, del conto economico, della sostenibilità finanziaria e organizzativa secondo i parametri di cui all'allegato A (funzioni e servizi minimi degli Enti), della puntuale realizzazione di tutti gli impegni contrattuali ecc.), che porti al pareggio dei conti con un attento controllo di gestione per la diminuzione delle spese e la "riqualificazione della governance".

In tale contesto occorre attivare processi di semplificazione degli Enti bilaterali, accompagnati da adeguate politiche di ottimizzazione dei costi relativamente alla qualità professionale degli addetti e al giusto equilibrio rispetto ai compiti assegnati e al dimensionamento dei nuovi Enti.

Le parti nazionali confermano i principi contenuti nei Protocolli 18 dicembre 1998, 19 maggio 2000 e 16 novembre 2010 e si danno atto che il presente Protocollo è conforme alle norme ivi contenute.

PROCESSO DI RAZIONALIZZAZIONE DEGLI ENTI PARITETICI

Alla luce di quanto espresso in premessa, le Parti Sociali dell'edilizia concordano quindi sulla necessità di procedere alla razionalizzazione del proprio sistema degli Enti paritetici sia nazionali che territoriali secondo i seguenti indirizzi:

- A)** Nell'ottica di una riorganizzazione e di un maggior efficientamento del sistema Enti paritetici, anche finalizzato ad un maggior risparmio per le imprese e per i lavoratori, le parti sociali dell'edilizia intendono dare un nuovo slancio ed un nuovo vigore alle "mission" dei tre Enti, Cnce, Cncpt e Formedil che, al livello nazionale, sovrintendono l'operato degli organismi territoriali mediante i compiti loro affidati dalle parti sociali di indirizzo, coordinamento e controllo verifica della gestione, trasparenza, correttezza ed efficacia della stessa, anche al fine di omogeneizzare i comportamenti nel territorio sulla base di format nazionali condivisi per ottenere un vero ed efficiente sistema unico bilaterale.

Con l'obiettivo quindi del perseguimento della razionalizzazione dei costi, unitamente all'efficienza organizzativa, le parti sociali nazionali dovranno realizzare e rendere operativo, entro 12 mesi dalla sottoscrizione del presente accordo la costituzione di un unico Ente nazionale che assuma le funzioni

attualmente svolte da Cnce, Cncpt e Formedil, attraverso un progetto approvato dalle parti sociali costituenti.

Questo nuovo Ente, denominato SBC (Sistema Bilaterale delle Costruzioni), sarà retto da un consiglio di amministrazione paritetico formato da n.... membri il cui Presidente sarà nominato dall'ANCE e il Vice Presidente sarà nominato dalle Organizzazioni sindacali e avrà il compito di attuare i contratti collettivi e gli accordi definiti dalle parti sociali nazionali.

La logica dell'accordo è quella di indirizzare l'attività degli Enti medesimi, con lo scopo di:

- + fare sistema sia in ambito territoriale che nazionale;
- + fare sinergia per risparmiare, per migliorare la funzionalità e l'efficacia;
- + sostenere l'attività per aumentare la qualità dei servizi;
- + realizzare un sistema unitario coeso, solidale e utile alle imprese e ai lavoratori.

Il percorso di accorpamento dovrà concernere la condivisione dell'archivio anagrafico imprese e lavoratori e la gestione unitaria delle banche dati, l'attività di amministrazione e conduzione del personale da essi dipendente; i servizi interni attraverso i quali essi operano; il sistema informatico; la gestione delle iniziative esterne (convegni, seminari, assemblee). Restano ferme le specificità delle diverse mission relative alle rispettive attività istituzionali loro affidate, ma che dovranno essere inquadrare in una logica di sistema bilaterale unico, seppure con funzioni distinte.

Tale percorso dovrà prevedere, conformemente con quanto previsto al comma 4 della lettera E), anche una riorganizzazione interna del personale.

In relazione alle attività cui sono preposti attualmente gli Enti nazionali, vengono ribaditi i compiti loro già assegnati e le Parti sottoscrittrici confermano, come centrali, lo svolgimento delle seguenti attività:

- + indirizzo, coordinamento, programmazione con validità cogente;
- + supporto tecnico normativo e contrattuale agli Enti paritetici territoriali;
- + messa in rete di tutti gli Enti paritetici territoriali che coinvolgerà anche gli Enti paritetici nazionali, attraverso l'impiego di sistemi informatici che permettano di perseguire una razionalizzazione dei costi dei medesimi, ma soprattutto nell'ottica della semplificazione ed efficientamento a livello amministrativo-gestionale delle rispettive attività, attraverso uno scambio dati diretto e, laddove possibile, automatizzato tra gli Enti medesimi;
- + controllo dell'attività svolta e dei bilanci annuali di tutti gli Enti paritetici territoriali e invio di approfonditi report alle parti sociali nazionali;
- + monitoraggio costante dell'operato degli Enti al livello territoriale con cadenza semestrale;
- + predisposizione del servizio di certificazione dei bilanci da parte della Cnce, avvalendosi degli esperti individuati in un apposito elenco predisposto dalla Cnce stessa, coerentemente con le risorse previste per l'erogazione dei servizi di cui al comma 8 della lettera B).

In relazione alle rispettive attività degli Enti nazionali e del futuro Ente unico nazionale, le Parti Sociali individuano, per il triennio 2014-2016, gli obiettivi prioritari che devono essere necessariamente raggiunti.

L'SBC redigerà un bilancio sociale per le parti sociali sottoscritte.

CNCE

- + realizzazione e gestione di un'unica banca dati anagrafica nazionale di imprese e lavoratori da realizzarsi attraverso la messa in rete degli Enti paritetici tale da consentire la certezza degli

aggiornamenti, attraverso l'allineamento dei dati da effettuarsi mediante un'applicazione comune in grado di assicurare la sincronizzazione delle informazioni;

- + riduzione dei tempi di risposta della BNI attraverso l'adeguamento del sistema informatico in uso;
- + monitoraggio ed elaborazione a fini statistici dei seguenti dati:
 - APE;
 - apprendisti;
 - numero degli operai iscritti suddivisi in fasce di età e di classe dimensionale delle singole imprese;
 - qualifiche;
 - nazionalità;
 - massa salari e ore lavorate;
 - Durc;
 - prestazioni Casse Edili;
 - delle ore di malattia e infortunio;
 - delle ore di permessi e ferie;
 - di tutti i dati rilevabili dal sistema (nuove forme di lavoro, ecc..).
- + comunicazione dei dati statistici alle parti sociali nazionali, con cadenza trimestrale.

FORMEDIL

- + attuazione piena e completa dei progetti strutturali finalizzati ad omogeneizzare durata, contenuti e metodologia didattica dei corsi erogati dalle Scuole Edili;
- + implementazione di una rete di dati in entrata e in uscita tale da consentire l'effettiva realizzazione del libretto formativo unico;
- + messa a regime del sistema Borsa Lavoro con modalità che consentano l'acquisizione dei dati raccolti dai Centri per l'impiego;
- + consulenza diretta alle Scuole Edili allo scopo di supportarle nell'implementazione di progetti che consentano di assistere le imprese nell'utilizzo del proprio conto formazione;
- + progettazione e partecipazione costante ai progetti di Fondimpresa, di Foncoop o altri Fondi.
- + monitoraggio e comunicazione alle parti sociali nazionali dei dati afferenti la banca dati formazione costruzioni, con cadenza trimestrale;
- + monitoraggio apprendistato;
- + istituzione del registro dell'impresa formativa.

CNCPT

- + messa a punto del sistema asseverazione come definito dagli accordi sottoscritti dalle parti sociali del settore edile;
- + estensione del sistema di consulenza in cantiere con l'obbligo di raggiungere quantità misurabili e proporzionate al numero di cantieri e di cui deve essere redatto verbale come dal modello tipo allegato;
- + monitoraggio e comunicazione alle parti sociali nazionali dei dati relativi al costituendo osservatorio delle visite in cantiere, con cadenza trimestrale.

La Cnce, la Cncpt e il Formedil o il futuro SBC presenteranno alle parti sociali, unitamente ad un bilancio di previsione, un piano di attività e i progetti per l'anno in corso, nonché il bilancio consuntivo e la relazione sulle attività realizzate.

A decorrere dalla data di costituzione del SBC il suo finanziamento sarà garantito da un contributo dello 0,05% a carico delle imprese iscritte alle Casse Edili, calcolato sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3 dell'art. 24 del Ccnl industria e dell'art. 73 del Ccnl Cooperative.

Il contributo viene erogato a SBC, tramite la Cassa Edile, entro il 31 marzo di ciascun anno e calcolato sulle retribuzioni relative all'anno edile precedente.

Tale contributo, in sostituzione dell'attuale meccanismo di finanziamento degli organismi paritetici di settore, in ogni caso, non potrà generare riserve superiori ad un'annualità.

L'SBC, fatta salva una annualità di riserve e quanto necessario per l'acquisto della Sede, potrà utilizzare le eventuali riserve eccedenti per la fornitura di servizi gratuiti ai territori e/o per la riduzione del contributo; in ogni caso, non sarà possibile contribuire al fine di coprire disavanzi economici e finanziari di bilancio degli Enti territoriali.

B) In riferimento alle Casse Edili, le parti sociali competenti per territorio, coordinate dalle parti sociali regionali, dovranno predisporre un apposito piano industriale - entro 6 mesi dalla data di sottoscrizione del presente Protocollo - finalizzato ad aggregare servizi, a livello interprovinciale in ambito regionale e/o regionale ed, in particolare, per la gestione di servizi comuni quali quelli informatici, comprese le denunce degli operai in Cassa Edile, e quelli amministrativi, del Durc e per il coordinamento delle attività legali. Le parti sociali territoriali potranno concordare ulteriori "aree" di gestione tecnica/amministrativa comune e potranno unificare delle prestazioni o altre iniziative volte all'omogeneizzazione delle realtà esistenti nei diversi territori.

I servizi saranno aggregati presso la sede della Cassa Edile individuata di comune accordo dalle parti sociali territorialmente competenti e saranno gestiti dai Presidenti e dai Vice presidenti delle Casse Edili delle province coinvolte, che risponderanno direttamente alle parti sociali di riferimento.

L'accentramento dei servizi previsto al precedente comma dovrà comportare una razionalizzazione del lavoro delle Casse Edili con conseguente riduzione dei costi gestionali da cui, pertanto, dovrà scaturire la necessaria riduzione dei costi contrattuali a carico delle imprese, nonché uno snellimento della struttura dimensionale dei singoli Enti in ogni suo aspetto, sino al raggiungimento dell'obiettivo del graduale passaggio a strutture di veri e propri "sportelli territoriali", anche nell'ottica di una semplificazione utile alle imprese e finalizzata al rilancio del mercato del lavoro.

A decorrere dall'anno Cassa Edile successivo alla sottoscrizione del presente contratto la percentuale massima di cui ai commi sesto e settimo dell'art. 36 del Ccnl del 19 aprile 2010 e dell'art. 82 del Ccnl del 26 aprile 2010 è stabilita nella misura massima del 2,50% da adeguare entro sei mesi dalla sottoscrizione del presente Ccnl.

I suddetti piani industriali, contenenti anche il vincolo di cui al comma precedente, dovranno essere accompagnati dalla relazione di un *advisor indipendente*, scelto di comune accordo dalle parti sociali territoriali tra gli esperti individuati in un apposito elenco predisposto dalla Cnce a costi convenzionati, che dovrà certificare il piano economico-finanziario e i dati complessivi del piano industriale stesso, compresi i riflessi su Scuola edile e Cpt.

Tali piani dovranno essere inviati dalle parti sociali regionali alle parti sociali nazionali entro i sei mesi previsti per la loro approvazione.

Le parti sociali nazionali sono tenute, successivamente all'approvazione, a mettere a disposizione del sistema territoriale detti piani.

Qualora il piano industriale non individui analiticamente il percorso -da concludere necessariamente nell'arco dei 6 mesi successivi all'approvazione del piano stesso- diretto alle verifiche e al ripianamento delle eventuali criticità economiche e finanziarie ed evidenzi, comunque, la non sostenibilità economico finanziaria dell'Ente, il tavolo regionale proporrà possibili soluzioni trovando le necessarie risorse sul territorio.

Nel caso in cui l'intervento regionale non raggiunga i risultati auspicati entro 60 giorni dall'approvazione del piano, le parti sociali nazionali affideranno all'SBC la gestione dell'Ente stesso, con interventi diretti sul territorio, secondo le regolamentazioni che le parti sociali nazionali elaboreranno entro 6 mesi dalla sottoscrizione del presente Protocollo e trovando le necessarie risorse sul territorio regionale.

Qualora le parti sociali territoriali e regionali di ciascuna regione non producano entro sei mesi una proposta di piano industriale, le Parti sociali nazionali dovranno esse stesse effettuare la scelta di accorpamento interprovinciale in ambito regionale o di regionalità della messa in rete dei servizi, o quanto altro ritenuto necessario, allo scopo di favorire la soluzione migliore per l'efficientamento del sistema.

- C)** Secondo considerazioni di natura economica volte ad ottenere economie di scala, riduzione di costi e competitività sul territorio, le parti sociali territoriali interessate potranno comunque unificare i rispettivi Enti a livello regionale o interprovinciale nello stesso ambito regionale. In tale ipotesi il nuovo Ente sarà costituito sulla base delle regole vigenti nel presente Protocollo e nei rispettivi contratti Ance e Associazioni Cooperative.

A tal fine, a seguito di accordo di tutte le parti sociali territoriali costituenti gli Enti territoriali coinvolti, le parti territoriali medesime dovranno far redigere a Società specializzata ed esterna alle parti stesse, un apposito piano industriale nel quale individuare il percorso necessario, sia con riguardo all'eventuale liquidazione degli Enti originari, sia con riferimento ad altre misure legalmente perseguibili da sottoporre alle parti nazionali.

Con specifico riferimento alle Casse Edili, i liquidatori ovvero i commissari delegati, dalle Parti Sociali territoriali dovranno individuare il patrimonio netto dei singoli Enti originari, che dovrà confluire nel nuovo Ente. Il medesimo criterio varrà anche per le Scuole Edili ed i Cpt; in ogni caso è fatto assoluto divieto di divisione di riserve, fondi, somme a qualsiasi titolo facenti parte del patrimonio dei singoli Enti.

Le parti sociali territoriali, ritenendo opportuno che il processo riorganizzativo possa essere occasione di unificazione interassociativa anche con omologhi Enti Bilaterali promananti dalle contrattazioni del settore, potranno stabilire i criteri per la partecipazione dei rappresentanti delle diverse Organizzazioni datoriali, nel rispetto del criterio di pariteticità contenuto negli specifici Protocolli, oltre che dai rispettivi apporti economici e patrimoniali degli Enti coinvolti.

Al fine di cui sopra, le parti concordano di introdurre, al primo capoverso della lettera a) dell'art.36 del Ccnl industria 19 aprile 2010 e all'art. 82 del Ccnl Cooperative 26 aprile 2010 recante "versamenti in Cassa Edile", prima delle parole *"In ciascuna circoscrizione territoriale è istituita la Cassa Edile"* inserire *"salvo quanto previsto al punto B) e C) del Protocollo di cui all'Allegato....."*

- D)** Le parti sociali territoriali, nel caso in cui nell'ambito di una delle Casse Edili del sistema gli ultimi due bilanci consecutivi riclassificati secondo lo schema di bilancio tipo previsto negli accordi nazionali, siano negativi, fatto salvo il ricorso a fondi di riserva, dovranno, oltre al necessario ripianamento, trovare forme di unificazione con altre Casse Edili, all'interno della regione di appartenenza.

Nel caso di inerzia nell'attivazione della procedura di cui sopra, le parti nazionali procederanno al commissariamento dell'Ente in base a quanto previsto al punto 9) del Protocollo sull'intervento delle parti sociali nazionali per la razionalizzazione della gestione degli Enti paritetici nazionali e territoriali.

I suddetti processi di unificazione delle Casse Edili dovranno necessariamente comportare analogo riorganizzazione delle Scuole Edili e dei Cpt.

- E)** Le Parti Sociali confermano le previsioni e le azioni già avviate per il processo di unificazione, da effettuarsi obbligatoriamente entro il 31 dicembre 2014, a livello provinciale, delle Scuole Edili con i Cpt, secondo le linee guida contenute nella proposta di Statuto tipo dell'Ente unificato varato da Cncpt e Formedil.

Il processo di unificazione potrà riguardare anche l'accorpamento di tutti e tre gli Enti della stessa provincia, sempre con l'obiettivo del perseguimento della razionalizzazione dei costi e con riferimento alle particolari esigenze territoriali del settore. In tal caso, tale processo dovrà essere preventivamente concordato dalle parti sociali nazionali.

Ogni unificazione di Enti di diversa natura dovrà necessariamente comportare la distinzione e l'effettività delle singole attività secondo le "mission" originariamente affidate agli Enti stessi dalle Parti Sociali nazionali, con distinzione della relativa operatività e delle annesse responsabilità.

Le Parti sottoscritte concordano che l'avvio del complessivo procedimento di razionalizzazione e unificazione, la crisi del settore nonché l'elusione contributiva e la conseguente rilevante riduzione delle risorse, comportano un impatto occupazionale nel sistema bilaterale. Con l'obiettivo di salvaguardare, al più alto livello possibile i posti di lavoro, sarà attivato il ricorso agli ammortizzatori sociali vigenti, incentivata la formazione e la riqualificazione del personale ed avviata ogni azione di politica attiva del lavoro, compreso l'*outplacement* nonché il ricorso a forme di incentivi all'esodo.

Le parti concordano, fin da ora, il blocco del turnover del personale negli Enti paritetici.

- F)** L'elencazione dei casi per i quali sarà attivata la procedura di commissariamento di cui al punto 9) del Protocollo sull'intervento delle Parti Sociali nazionali per la razionalizzazione della gestione degli Enti paritetici nazionali e territoriali è integrata da:

- mancato rispetto delle indicazioni di cui al punto B) e D)
- mancato rispetto delle indicazioni relative a costi ed aliquote come individuate dal presente Protocollo.

Fermo restando quanto previsto dal Protocollo 18 dicembre 1998, al fine di attuare la più ampia condivisione delle determinazioni che dovranno accompagnare il processo di riorganizzazione del sistema bilaterale, qualsiasi pattuizione a livello territoriale o nazionale dovrà avere attuazione necessariamente con la preventiva verifica delle parti sociali sottoscritte, onde addivenire alle necessarie intese per disciplinare le relative conseguenze su tutte le situazioni che comportano aspetti di reciprocità o di regolamentazione comune.

G) RAZIONALIZZAZIONE DEI COSTI DEGLI ENTI PARITETICI

In relazione a quanto comunemente concordato in sede di rinnovo dei Ccnl 19 aprile 2010 e del 26 aprile 2010, le Parti convengono i parametri minimi tali da garantire l'operatività degli Enti paritetici.

H) Le parti condividono anche la necessità di individuare soluzioni per agevolare il rientro nel sistema contrattuale delle imprese oggi iscritte agli "Enti cosiddetti anomali"; a tal fine si prevede, a livello territoriale, di scambiare i dati utili con INAIL, INPS e DTL.

Casse Edili - Prestazioni assistenziali Casse Edili

Nel presupposto di un processo di omogeneizzazione delle prestazioni extracontrattuali, delle relative contribuzioni e tenendo conto della forte riduzione della massa salari verificatasi negli ultimi anni, considerato altresì che l'erogazione delle prestazioni, tradizionalmente in cifra fissa, le parti convengono quanto segue.

Entro il prossimo rinnovo contrattuale territoriale e, comunque, entro due anni dalla stipula del presente Ccnl, le Parti Sociali territoriali procederanno all'adeguamento della regolamentazione delle prestazioni assistenziali mediante la contrattazione di secondo livello, secondo quanto di seguito definito.

Tutte le Casse Edili, ad integrale sostituzione delle prestazioni sanitarie attualmente in vigore a livello territoriale, assicureranno agli aventi diritto le prestazioni derivanti dalla stipula di una convenzione con un Fondo o Assicurazione, a carattere nazionale, **da parte di SBC** sulla base delle determinazioni assunte dalle Parti Sociali nazionali.

A seguito di specifica procedura selettiva tutte le Casse Edili dovranno aderire obbligatoriamente al suddetto Fondo o Assicurazione al fine di garantire agli operai iscritti le prestazioni definite con l'apposita convenzione stipulata da SBC versando, alle scadenze previste, direttamente al Fondo o Assicurazione la contribuzione di cui al comma successivo.

Il costo massimo per tale prestazione non potrà in ogni caso essere superiore allo **0,25%** rispetto alla massa salari della singola Cassa Edile.

Le Parti territoriali potranno definire ulteriori prestazioni di carattere assistenziale. I costi di tali eventuali ulteriori prestazioni territoriali dovranno essere contenuti nei limiti di cui al sesto comma dell'art. 36 del Ccnl del 19 aprile 2010 e del sesto comma dell'art. 82 del Ccnl del 26 aprile 2010 e, comunque, dovranno essere privilegiate le prestazioni per borse di studio e rimborsi per spese scolastiche e per indumenti e calzature da lavoro.

Alle Parti territoriali è demandato il compito di elaborare la specifica regolamentazione delle eventuali prestazioni territoriali che, in ogni caso, dovrà prevedere un meccanismo per monitorare annualmente il flusso finanziario, al fine di definire le eventuali azioni per assicurarne la sostenibilità.

Scuole Edili

Le Parti ritengono per le Scuole Edili, al termine di un'attenta analisi, di rinvenire nel costo totale per ora di formazione ponderato un parametro maggiormente legato all'effettiva capacità di erogazione formativa dell'Ente, ricomprendente comunque in sé la percentuale suddetta dei costi. Tale parametro non può essere considerato in modo scisso dal parametro c.d. OFA, ovvero numero ore di formazione allievo.

A decorrere dal 1° gennaio 2014, le Parti Sociali stabiliscono che il costo totale per ora di formazione ponderato, comprendente quindi tutte le voci dei costi dell'Ente, non dovrà superare la soglia di € 20.

A tal fine verrà effettuato un monitoraggio costante circa l'andamento dei costi delle Scuole in relazione alla reale efficienza delle medesime in termini di corsi e ore di formazione erogate, che permetterà, al termine di un anno di sperimentazione, di confermare il parametro sopra fissato e porlo in relazione al

c.d. parametro OFA o, comunque, di rivederlo in base agli elementi che emergeranno e alle effettive esigenze degli Enti.

Le parti condividono di iniziare il confronto con il Governo e le associazioni confederali in merito all'effettiva possibilità di utilizzo del fondo 0,30% dedicato alla formazione continua o comunque di trovare strumenti per la sua reale utilizzazione nel sistema edile, così come è prioritario investire per intercettare maggiormente i fondi pubblici (regionali, nazionali e comunitari) dedicati alla formazione, anche come occasione per abbattere i costi strutturali del sistema e realizzare l'equilibrio di bilancio.

CPT

Per i Cpt il numero di visite in cantiere, comprensivo delle visite effettuate per la formazione di consulenza, non potrà essere inferiore a 100 visite ogni 50.000,00 euro di entrate contributive.

* * *

Le Parti si danno atto che il non rispetto delle indicazioni di cui al presente paragrafo comporteranno l'intervento delle Parti Sociali territoriali per il raggiungimento e il ripristino dei suddetti equilibri. Trascorsi inutilmente 30 giorni da tale verifica, da effettuarsi attraverso l'esame dei relativi bilanci e delle relazioni sull'attività svolta, le Parti Sociali territoriali investiranno della questione le Parti Sociali nazionali, che potranno intervenire anche attraverso l'applicazione della procedura di commissariamento di cui al punto 9) del Protocollo sull'intervento delle parti sociali nazionali per la razionalizzazione della gestione degli Enti paritetici nazionali e territoriali.

I) REVISIONE DEGLI STATUTI TIPO DEGLI ENTI PARITETICI TERRITORIALI

In considerazione della necessità di omogeneizzare le attività degli Enti anche sotto il profilo delle fonti statutarie e nell'ottica di redigere e/o aggiornare gli Statuti stessi adeguandoli ai nuovi compiti assegnati agli Enti medesimi, le parti si impegnano ad avviare un percorso finalizzato alla revisione degli Statuti tipo di Casse Edili, Cpt e Scuole Edili ed Enti Unificati.

Gli Statuti dovranno anche tenere conto delle nuove direttive e linee guida fissate con il presente protocollo.

Le parti, nel corso del presente contratto, provvederanno al recepimento degli Statuti tipo.

J) GRATUITÀ DELLE CARICHE

Le Parti ribadiscono che tutte le cariche negli Organi di gestione degli Enti nazionali e territoriali sono a titolo gratuito.

Eventuali diverse pattuizioni in essere, a qualsiasi titolo, sono nulle.

Eventuali rimborsi spese saranno effettuati solo dietro giustificativi a piè di lista.

Le Parti si impegnano a far sì che tali disposizioni siano applicate da tutte le Casse Edili del Sistema Bilaterale.

K) IL CODICE ETICO DEGLI ENTI BILATERALI

Nella consapevolezza che l'etica nei comportamenti costituisce un valore importante e che i principi quali la trasparenza, l'affidabilità e il senso di responsabilità dovrebbero rappresentare la base fondamentale di tutte le attività, le Parti Sociali dell'Edilizia hanno ritenuto opportuno definire, con tale Codice Etico, i

principi, i valori e le responsabilità comuni che dovranno orientare gli impegni e i comportamenti degli Enti Bilaterali, sia nelle relazioni interne che nei rapporti con l'esterno.

I principi etici e le regole di comportamento da rispettare nell'espletamento delle singole attività, indicati nel presente Codice, assumono una notevole importanza e costituiscono una condizione imprescindibile per affermare, in particolare nell'attuale situazione economica e finanziaria, la credibilità degli Enti nel contesto nel quale operano.

Nell'ottica, dunque, di favorire una maggiore trasparenza ed integrità dell'operato degli Enti Bilaterali saranno, altresì, rafforzate le disposizioni, introdotte dal Ccnl 19 aprile 2010 e del Ccnl 26 aprile 2010, relative alla gestione dei bilanci dei medesimi Enti.

Risulta, pertanto, fondamentale, la conoscenza e soprattutto l'osservanza di tale Codice Etico da parte di tutti i componenti al fine di garantire l'efficienza, l'affidabilità nonché l'eccellenza degli Enti stessi.

In linea con quanto premesso e, considerato l'intento delle Parti Sociali di procedere ad una razionalizzazione degli Enti Bilaterali del settore, attraverso un'azione orientata a garantire l'efficacia e la trasparenza dell'operato dei medesimi, le Parti si impegnano ad avviare un percorso finalizzato al rispetto delle seguenti disposizioni.

a) Gratuità delle cariche

Nell'ottica di una ristrutturazione degli Enti, volta ad un incremento dell'efficienza ed ispirata al principio della responsabilità, si ribadisce che le cariche rivestite all'interno degli Enti Bilaterali siano esclusivamente a carattere gratuito.

In linea con quanto già stabilito all'interno dei rispettivi Statuti Tipo, non sarà consentita, dunque, alcuna forma di compenso per l'attività di rappresentanza svolta.

b) Criteri di assunzione del personale

Nel rispetto di quanto sopra concordato e allo scopo di garantire trasparenza e parità di trattamento nelle procedure per il reclutamento del personale, risulta indispensabile che, ai fini dell'assunzione del personale stesso, compresa l'assunzione dei direttori, vengano rispettate le seguenti disposizioni:

- ✓ la valutazione e la scelta del personale da assumere dovrà essere effettuata in base a rigorosi criteri di professionalità e competenza e nel rispetto delle pari opportunità di tutti i candidati;_
- ✓ i requisiti attitudinali e professionali richiesti dovranno essere valutati in maniera oggettiva e trasparente;
- ✓ non saranno consentite le assunzioni di coniugi o parenti entro il secondo grado, dei soggetti che ricoprono responsabilità di controllo, di amministrazione e di dirigenza all'interno degli Enti Bilaterali;
- ✓ sarà necessario astenersi da eventuali raccomandazioni e/o segnalazioni esterne e/o interne agli Enti, volte ad influire sulla scelta del candidato o comunque ad assicurargli un privilegio;
- ✓ le retribuzioni non potranno superare gli importi previsti per la categoria dei quadri, come disciplinati dal Ccnl del settore edile.

c) Istituti di credito di riferimento

In considerazione del necessario mantenimento di una "sana" gestione economico-finanziaria e del relativo raggiungimento o stato di conservazione del pareggio di bilancio dei singoli Enti, il portafoglio economico degli stessi dovrà essere affidato, sulla base di procedure selettive, ad Istituti di credito o

Istituti finanziari, sulla base di criteri oggettivi legati esclusivamente alla valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa per gli Enti medesimi.

La scelta degli Istituti non potrà essere in alcun modo condizionata da criteri o valutazioni che attengano alla sfera giuridica della persona ma esclusivamente ad un vantaggio economico dell'Ente.

d) Interventi formativi

Nell'ottica di una maggiore efficienza dei servizi resi nei confronti delle imprese e per favorire un ritorno al settore in termini di qualità e professionalità, le Parti auspicano che vengano avviati degli specifici interventi formativi diretti, in particolar modo, ai Presidenti e ai Vicepresidenti degli Enti Bilaterali, per agevolare il ruolo culturale degli stessi nonché per favorire una maggiore condivisione degli obiettivi perseguiti dagli Enti medesimi.

e) Servizi resi dagli Enti

Considerato l'intento delle Parti Sociali di favorire una maggiore trasparenza ed integrità dell'operato degli Enti Bilaterali, si ritiene opportuno stabilire che, nell'espletamento delle singole attività quali, a mero titolo esemplificativo, il rilascio del Durc, l'asseverazione, l'erogazione di specifiche attività formative, gli Enti medesimi mantengano comportamenti trasparenti e lineari, nel rispetto del principio della correttezza, responsabilità ed assoluta imparzialità.

f) Regali, omaggi e benefici

Tenuto conto della necessità di razionalizzare i costi e in considerazione della volontà delle Parti di favorire il mantenimento in equilibrio della situazione economico-finanziaria degli Enti, si ritiene opportuno che i regali o gli omaggi di rappresentanza siano commisurati alle possibilità economiche di ogni Ente e, comunque, nel rispetto del valore massimo definito, per ogni regalo o omaggio di rappresentanza, dal Comitato di Gestione.

Non sarà, altresì, consentito usufruire di viaggi premio o di qualsivoglia altro beneficio, tramite il ricorso ai fondi o alle riserve degli Enti medesimi.

ALLEGATO 19

ACCORDI SU INFORMATIVA SUL CONTRIBUTO CONTRATTUALE A PREVEDI (21 DICEMBRE 2017 – 30 GENNAIO 2018)

Roma, 21 dicembre 2017

ACCORDO TRA

ANCE,
ANAEPA-CONFARTIGIANATO, CNA COSTRUZIONI, FIAE-CASARTIGIANI, CLAAI, ANIEM-
ANIER-CONFIMI
e
FENEAL-UIL, FILCA-CISL e FILLEA-CGIL

Facendo seguito a quanto già concordato con riferimento al contributo contrattuale a Prevedi dovuto a favore di tutti i lavoratori soggetti ai CCNL Edili-industria, Edili-artigianato e Edili-Aniem-Anier-Confimi,

al fine di consentire una capillare informazione, fin dal momento dell'assunzione, in merito al versamento del suddetto contributo,

Le Parti concordano l'obbligo, per i datori di lavoro che applicano i CCNL sopra richiamati e nei confronti di ciascun lavoratore edile soggetto ai medesimi Contratti di:

- indicare, nella busta paga mensile di ogni lavoratore, il contributo a carico del datore di lavoro versato al Fondo Prevedi, ivi compreso il contributo contrattuale obbligatorio di cui sopra, in modo che sia sempre presente il riferimento “**Fondo Prevedi**”;
 - inserire l'informativa inerente il contributo contrattuale a Prevedi allegata alla presente:
 - o nella busta paga relativa al mese di gennaio p.v.;
- e
- o nella prima busta paga successiva all'assunzione di ogni lavoratore edile;
- e
- o in sede di trasmissione ad ogni lavoratore edile della Certificazione Unica annuale rilasciata a fini fiscali.

Le parti sottoscritte concordano sull'inserimento, nei rispettivi contratti collettivi nazionali di lavoro, la seguente clausola che impegna le imprese a rendere ai lavoratori, nella lettera di assunzione, una puntuale informativa sul contributo verso Prevedi “*La informiamo che, per effetto dell'applicazione del contratto collettivo di lavoro, l'azienda verserà, fin dal momento della sua assunzione, un contributo a suo favore presso il Fondo Pensione Prevedi, che è il Fondo Pensione integrativo nazionale di riferimento per il ccnl.*”

Roma, 30 gennaio 2018

Accordo tra

ANCE, ANAEPA Confartigianato, CNA Costruzioni, FIAE Casartigiani, CLAAI, ANIEM-ANIER-CONFIMI

E

FENEAL UIL, FILCA CISL, FILLEA CGIL

Facendo seguito a quanto già previsto dalle Parti nazionali sopra indicate, firmatarie dei CCNL Edili-industria, Edili-artigianato e Edili-Aniem-Anier con riferimento al contributo contrattuale a Prevedi dovuto per tutti i lavoratori soggetti ai medesimi Contratti,

Le Parti sopra indicate stabiliscono che

- come previsto dall'accordo 21 dicembre 2017 ogni datore di lavoro consegna ai propri dipendenti, contestualmente all'assunzione e unitamente al relativo contratto, apposita informativa relativa al suddetto contributo contrattuale predisposta dal Fondo Prevedi ai sensi delle disposizioni vigenti.

A tal fine tale informativa viene fornita in versione elettronica dal Fondo Prevedi a tutte le Casse Edili le quali sono tenute a trasmetterla nel medesimo formato a tutte le aziende iscritte alle Casse medesime, affinché le stesse possano stamparla e consegnarla ai propri dipendenti al momento dell'assunzione;

- ogni Cassa Edile, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di tutela dei dati personali, comunica i contatti di cellulare e le e-mail dei lavoratori e delle aziende associate al Fondo Prevedi affinché il Fondo possa utilizzarli per le proprie comunicazioni ufficiali (avviso di pubblicazione estratto conto, avviso di liquidazione, ecc.);

- le Casse Edili collaborino con Prevedi per la divulgazione, ai lavoratori che ne facciano richiesta, delle comunicazioni informative prodotte dal Fondo secondo le direttive della Covip e che il Fondo renderà a tal fine disponibili, su supporto elettronico, alle stesse Casse Edili.

ALLEGATO 20

PROTOCOLLO PER IL RILANCIO DEL SETTORE (18 luglio 2018)

La crisi economica degli ultimi anni ha prodotto effetti negativi in tutti i settori produttivi ma in modo significativo nel settore delle costruzioni, da sempre considerato il motore trainante dell'economia.

Le Parti sociali dell'edilizia, confermano un quadro assolutamente allarmante del comparto delle costruzioni edili, con un continuo decremento occupazionale che viene certificato anche dagli ultimi dati delle Casse Edili relativi al periodo ottobre 2017 marzo 2018.

In tale periodo, infatti, il numero degli addetti iscritti alle Casse Edili (elaborazione statistica dati Mut) è ulteriormente sceso del 2,6% rispetto al periodo ottobre 2016 marzo 2017, portando la perdita complessiva degli addetti al 46,5% dall'inizio della crisi (2008).

Pertanto, se da una parte si auspicava un'inversione di tendenza nel settore dopo l'infausta parentesi 2008-2016, in cui è andato perduto oltre il 41% del monte retributivo e il 48% delle ore lavorate, la previsione per l'anno Cassa Edile 2017/2018 non lascia presagire segnali di ripresa.

Anche i dati Istat, che fanno riferimento al settore delle costruzioni nel complesso (inclusi gli impiantisti, come prevede l'Ateco 2007), fotografano un settore che non riesce a ripartire, a fronte invece di una ripresa, in molti casi consolidata già da alcuni anni, per gli altri settori di attività economica, quali agricoltura, servizi e industria in senso stretto.

In particolare, i dati Istat più recenti, riferiti al primo trimestre 2018, mostrano una ulteriore flessione nel numero di occupati nelle costruzioni del 3,4% rispetto allo stesso periodo del 2017, sintesi di un andamento negativo sia dei lavoratori dipendenti (-1,9%) che degli indipendenti (-5,5%).

Nello stesso periodo, l'occupazione continua, invece, a crescere nell'industria in senso stretto (+2,3% rispetto al primo trimestre 2017) e nei servizi (+0,7%). A fronte di uno scenario negativo in tutte le sue componenti, l'unico dato favorevole si può rilevare nel comparto delle ristrutturazioni e delle riqualificazioni private (con un trend positivo dello 0,5%). Un risultato dovuto sostanzialmente alla proroga delle misure di detrazione per le ristrutturazioni edilizie e per gli interventi volti a riqualificare gli edifici dal punto di vista energetico.

Considerato che:

- I dati complessivi sull'occupazione del settore delle costruzioni evidenziano un importante esodo dal contratto nazionale edile verso contratti più convenienti economicamente per le imprese, sia in termini salariali che soprattutto in termini di formazione e sicurezza. Tutto ciò, sebbene in contrasto con il sistema normativo, è reso possibile dai limitati controlli ispettivi, condizionati da risorse umane ed economiche insufficienti ai fini di un controllo generalizzato sui cantieri e dall'assenza di un CCNL leader che, in coerenza anche con l'Accordo Interconfederale del 9 Marzo 2018 sottoscritto da CGIL, CISL, UIL e Confindustria, stabilisca il principio che a stesso lavoro debba corrispondere lo stesso CCNL, al fine di garantire una più stretta correlazione tra CCNL applicato e reale attività di impresa.

Preso atto che:

- è sempre più frequente vedere applicati alla forza occupazionale impiegata in un cantiere edile un insieme diversificato di contratti con costi retributivi e previdenziali diversi, nonché trovare numerosi lavoratori autonomi a partite IVA; tutti elementi che incidono in termini di legalità e concorrenza sleale nei confronti delle imprese che lavorano correttamente, esponendo peraltro i lavoratori anche sotto il profilo della sicurezza e dell'inquadramento previdenziale ed assicurativo; ciò rischia altresì di compromettere le tutele di sicurezza obbligatorie previste per il settore, con conseguenze dirette verso il sistema di salvaguardia sociale, sostenuto dalla bilateralità. Il contratto del settore edile, infatti, tiene conto, con specifiche disposizioni, delle particolari dinamiche lavorative che lo contraddistinguono dagli altri settori, assegnando alle Casse Edili e alle altre strutture bilaterali, Scuole Edili e Cpt o Enti unificati, un ruolo determinato per la salvaguardia della tutela della sicurezza sul cantiere, dal momento che le specifiche condizioni e caratteristiche del lavoro richiedono una attenzione particolare alla normativa, alla formazione e all'applicazione delle misure relative alla sicurezza del settore.

Visto che:

- L'attività di cantiere, sempre più frutto dell'integrazione di numerose imprese con differenti specializzazioni (costruzioni-impianti-servizi), dovrebbe tener conto del c.d. "ambiente di lavoro", a cui occorre fare riferimento anche ai fini dell'applicazione del sistema di salvaguardia sociale istituito dalle parti sociali dell'edilizia.

Per quanto sopra, le Parti concordano sulla necessità di intervenire nell'ambito di istituti già esistenti, come la notifica preliminare, per monitorare l'intera filiera degli eventuali attori presenti sul cantiere, attraverso la creazione di un'apposita Anagrafe di cantiere la registrazione presso la Cassa Edile di competenza territoriale di tutti i lavoratori che transitano nel cantiere a diverso titolo, al fine di informare e promuovere le iniziative predisposte dal sistema bilaterale in tema di formazione, salute e sicurezza per l'insieme delle imprese e dei lavoratori, subordinati e non, coinvolti nei lavori.

Attraverso la notifica preliminare sarà possibile creare la suddetta Anagrafe, comprensiva dei lavoratori autonomi, affidando pertanto alle Casse Edili un ruolo di verifica della corretta applicazione della contrattazione collettiva, anche territoriale, rispetto all'attività esplicata nel cantiere.

Ulteriori interventi che le Parti reputano fondamentali, anche per porre rimedio al dumping contrattuale e contrastare il lavoro irregolare, sono:

- Il ripristino del DURC nella sua originaria formulazione poiché dopo le modifiche apportate dal Legislatore nazionale, non garantisce più la sua efficacia di strumento di contrasto alla elusione ed evasione contrattuale, ma lascia, piuttosto, ampi margini di discrezionalità (con le inevitabili conseguenze distorsive sull'edilizia).

Peraltro, le parti ritengono indispensabile tale ripristino, anche al fine di poter dare attuazione alla normativa sul DURC di congruità, così come prevista dal Ccnl, contestualmente in tutte le Casse Edili ed Edilcasse. Nelle more della determinazione della nuova durata del DURC ONLINE, le parti si riservano di approfondire specifici strumenti di misurazione della congruità compatibili con l'attuale assetto del DURC.

All'interno di questa strategia di rilancio del settore e dell'occupazione è fondamentale la riduzione del costo del lavoro in edilizia, tenuto conto del maggior gettito contributivo che grava sulle imprese edili, superiore di circa 10 punti percentuali rispetto agli altri settori produttivi.

A tal riguardo si rende necessario:

- rivedere in riduzione la contribuzione di finanziamento della cassa integrazione guadagni ordinaria, tenuto conto che, a causa di un onere per gli operai edili notevolmente più alto rispetto al resto dell'industria (4,70% a fronte di 1,70% -2,00%), la relativa gestione presso l'Inps presenta negli ultimi 15 anni avanzi pari a circa 4 miliardi di euro, con punte di avanzo di esercizio annuale superiori ai 500 milioni di euro;
- equiparare i criteri di conteggio della cassa integrazione tra i diversi settori produttivi; attualmente, il limite delle 52 settimane in un biennio mobile (limite massimo di fruizione della Cassa integrazione ordinaria) non trova applicazione nei casi di interventi richiesti da imprese dei diversi settori industriali a causa di eventi oggettivamente non evitabili. Tale principio derogatorio, invece, è escluso nei casi di interventi di Cigo per eventi oggettivamente non evitabili (compreso l'evento meteo) richiesti da imprese del settore edile e lapideo;
- ottenere una interpretazione autentica per il settore edile in relazione ai criteri di computo dell'anzianità di effettivo lavoro di almeno 90 giorni presso l'unità produttiva interessata dall'intervento della cassa integrazione guadagni. Infatti, il comparto delle costruzioni edili, a differenza di altri settori operanti su impianti fissi, si caratterizza per una forte mobilità dei lavoratori abitualmente impiegati su più cantieri anche nell'ambito dello stesso mese. Pertanto, per il settore edile è imprescindibile che l'anzianità di effettivo lavoro sia considerata in riferimento al medesimo datore di lavoro, a prescindere dall'unità produttiva (cantiere o sede), ove il lavoratore opera o ha operato;
- intervenire per ottenere un riallineamento delle aliquote contributive tra lavoro autonomo (24% a regime nel 2018) e lavoro subordinato (circa il 35%), elevando le une a favore della riduzione delle altre, proprio per evitare il ricorso al falso lavoro autonomo che spesso cela dietro di sé forme non denunciate di subordinazione, con evidente alterazione del mercato e della concorrenza leale tra le imprese;
- prevedere che il contributo per la formazione versato all'Inps dello 0,30% e non destinato specificatamente a Fondimpresa e/o Foncoop sia riservato al sistema bilaterale dell'edilizia;
- pervenire, prescindendo dalla qualificazione giuridica dell'impresa, ad una riduzione e quindi parificazione del premio Inail, tenuto conto che tutti gli addetti del cantiere sono esposti al medesimo rischio ambientale (pari rischio = pari premio);
- introdurre un sistema premiale per la selezione e qualificazione delle imprese e i lavoratori autonomi che investono in sicurezza e prevenzione, attraverso norme premiali sia in termini di riduzione dei costi, sia in termini di vantaggi competitivi in fase di gara, soprattutto per i lavori pubblici – per quelle imprese che adottino il sistema dell'asseverazione previsto dall'intesa e dalla normativa UNI-Inail-CNCTP. Ciò in quanto i dati statistici in possesso delle Parti Sociali dimostrano una sostanziale riduzione del fenomeno infortunistico nelle imprese che si avvalgono della bilateralità;
- verificare in modo puntuale la corretta applicazione del CCNL nell'ambito di lavorazioni di restauro edile (OG2 e OS2A) con il riconoscimento dei CCNL delle scriventi Parti Sociali e delle altre Organizzazioni datoriali dell'edilizia comparativamente più rappresentative come contratto leader e unico applicabile in riferimento ai lavori di restauro.

Le Parti confermano quanto previsto nell'Avviso Comune sottoscritto il 19 Aprile 2010 che, a fronte di una riduzione dell'aliquota cigo, prevedeva che il risparmio ottenuto fosse equamente distribuito a favore delle imprese e dei lavoratori. Pertanto, il 50% delle risorse derivanti dall'eventuale riduzione contributiva sarà destinato al neo costituito Fondo Nazionale per favorire il pensionamento anticipato dei lavoratori più anziani e incentivare il ricambio generazionale.

Le Parti inoltre, forti della pluriennale esperienza in ambito formativo specializzato in tutela della salute e della sicurezza, ribadiscono il proprio impegno a sostegno della stessa ed auspicano ulteriori momenti di collaborazione e di sinergia con tutti gli attori e le istituzioni a vario titolo coinvolti in merito.

In tale contesto, le Parti si impegnano ad attivarsi nei confronti degli interlocutori istituzionali non solo per il contenimento del costo del lavoro e per il rilancio occupazionale, ma anche per una imminente revisione del codice degli appalti al fine di garantire - con sempre la massima attenzione alla qualità del lavoro, alla responsabilità sociale dell'impresa, alla legalità e alla trasparenza - un'accelerazione della cantierizzazione di tutte le opere e la spesa efficiente delle risorse pubbliche già allocate, nonché per favorire gli ulteriori investimenti pubblici e privati nel settore.

Le Parti concordano che, nei limiti delle indicazioni della Covip e con tutte le garanzie necessarie alla salvaguardia delle rendite previdenziali dei lavoratori, parte delle risorse presenti nei Fondi istituiti dalle parti sociali siano investite in economia reale di settore, secondo quanto previsto nei rispettivi Statuti dei suddetti Fondi.

Le parti ritengono inoltre importante attivarsi nei confronti di tutti gli interlocutori istituzionali affinché:

- vi sia una maggiore qualificazione della domanda privata, rendendo cedibili integralmente a banche e intermediari finanziari i crediti fiscali dei cittadini (singoli o associati) inerenti eco bonus, bonus ristrutturazioni, bonus antisismico, ecc. ed inserire tali incentivi all'interno di una più generale strategia per la rigenerazione delle città, anche al fine di porre rimedio alle criticità derivanti da una proprietà privata fortemente parcellizzata, in particolare nelle aree urbane;
- vi sia un forte investimento sulla qualificazione delle stazioni appaltanti (Comuni *in primis*) che spesso non riescono a spendere quanto stanziato (si pensi alle risorse destinate dal programma pluriennale "Connettere l'Italia");
- si affronti in termini anche innovativi l'annosa problematica dei tempi di pagamento delle PP.AA. che rappresenta uno dei principali problemi del settore. Il 73% delle imprese di costruzioni registra ritardi nei pagamenti, con una media di 144 giorni dopo l'emissione dei Sal, contro i 30 giorni previsti dalla norma;
- si affronti il tema dei crediti deteriorati che a dicembre 2017 ammontavano a 261 miliardi complessivi (164 mld sono sofferenze, 92 mld inadempienze probabili e 4,9 mld finanziamenti scaduti). Dei 100 miliardi di sofferenze attribuibili alle imprese, circa il 30% è relativo ad imprese di costruzioni. Al riguardo, in un momento in cui inizia a ridursi la fragilità finanziaria delle imprese del settore, emerge la criticità di un piano generalizzato di cessione degli istituti bancari degli NPLs (che contengono anche crediti ancora *in bonis*) a fondi di investimento speculativi. Occorre quindi contrastare le disposizioni che impongono alle Banche un piano generalizzato di dismissione dei crediti deteriorati. È necessario, peraltro, prevedere opportune garanzie per le imprese che intendano ristrutturare i propri debiti.

Occorre, infine, dare seguito e attuare i programmi su dissesto idrogeologico, sicurezza sismica ed efficientamento energetico del patrimonio edilizio pubblico.

ALLEGATO 21
PROTOCOLLO SUGLI ENTI BILATERALI (18 luglio 2018)

Le Parti Sociali dell'edilizia, nel confermare gli obiettivi del Protocollo sugli Organismi Bilaterali, allegato 8 al verbale di accordo 1° luglio 2014, per le parti non modificate dal presente articolato, ribadiscono l'essenzialità del proprio sistema bilaterale e, con la consapevolezza che il processo della sua riorganizzazione non può subire arretramenti, intendono dare ad esso un maggiore impulso attraverso la ridefinizione ed il rafforzamento dei compiti ad esso affidati, con funzioni più precise e più rispondenti alle necessità delle imprese e dei lavoratori in materia di applicazione delle norme contrattuali e legislative.

Le parti, pertanto, a parziale modifica e integrazione dei Protocolli sulla bilateralità vigenti

concordano quanto segue.

ENTE NAZIONALE FORMAZIONE E SICUREZZA

Con l'obiettivo del perseguimento della razionalizzazione dei costi, unitamente all'efficienza organizzativa, le parti sociali nazionali concordano circa la immediata costituzione dell'Ente nazionale formazione e sicurezza, che assumerà le funzioni attualmente svolte da Cncpt e Formedil.

Il finanziamento, posto a carico dei rispettivi Organismi paritetici territoriali, anche unificati, è fissato nella misura complessiva dello 0,04%, da destinarsi al 50% per la funzione formativa e al 50% per la funzione sicurezza.

L'Ente nazionale suddetto sarà retto da un Consiglio di Amministrazione paritetico formato da n. 18 membri il cui Presidente sarà nominato dall'ANCE e il Vice Presidente sarà nominato dalle Organizzazioni sindacali e avrà il compito di attuare i contratti collettivi e gli accordi definiti dalle parti sociali nazionali.

L'Ente nazionale formazione e sicurezza dovrà

- ☞ fare sistema sia in ambito territoriale che nazionale;
- ☞ fare sinergia per ottimizzare i costi, per migliorare la funzionalità e l'efficacia;
- ☞ sostenere le relative mission con l'obiettivo di incrementare la qualità dei servizi;
- ☞ realizzare un sistema unitario coeso, solidale e ancor più vantaggioso per imprese e lavoratori.

Il percorso di accorpamento dei citati Enti nazionali dovrà concernere la condivisione dell'archivio anagrafico imprese e lavoratori e la messa in rete delle banche dati, l'attività di amministrazione e gestione del personale da essi dipendente; i servizi interni attraverso i quali essi operano; il sistema informatico; la gestione delle iniziative esterne (convegni, seminari, assemblee). Restano ferme le specificità delle diverse missioni relative alle rispettive attività istituzionali che dovranno essere inquadrate in una logica di sistema bilaterale unico, con funzioni distinte.

In relazione alle attività cui sono preposti attualmente gli Enti nazionali, vengono ribaditi i compiti loro già assegnati e le Parti sottoscrittrici confermano, come centrali, lo svolgimento delle seguenti attività:

- ✓ indirizzo, coordinamento, programmazione con validità cogente;
- ✓ supporto tecnico normativo e contrattuale agli Enti paritetici territoriali;
- ✓ messa in rete di tutti gli Enti paritetici territoriali che coinvolgerà anche gli Enti paritetici nazionali, attraverso l'impiego di sistemi informatici che permettano di perseguire una razionalizzazione dei costi dei medesimi, ma soprattutto nell'ottica della semplificazione ed efficientamento a livello amministrativo-gestionale delle rispettive attività, attraverso uno scambio dati diretto e, laddove possibile, automatizzato tra gli Enti medesimi;
- ✓ controllo dell'attività svolta e dei bilanci annuali dei relativi Enti paritetici territoriali e invio di approfonditi report alle parti sociali nazionali;
- ✓ monitoraggio costante dell'operato degli Enti al livello territoriale con cadenza semestrale;
- ✓ predisposizione del servizio di certificazione dei bilanci.

L'Ente nazionale formazione e sicurezza redigerà un bilancio sociale per le parti sociali sottoscritte.

Le parti sociali ribadiscono che l'Ente unificato continuerà a svolgere le attività inerenti la formazione e la sicurezza sul lavoro, sulla base dei parametri individuati nell'ambito del Protocollo sugli Enti bilaterali di cui all'Allegato 8 del Ccnl 1° luglio 2014.

Tra i compiti del nuovo ente unificato dovrà in particolare essere incentivata l'attività per il rilascio dell'asseverazione dell'adozione e della efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione della sicurezza prevista dal D.lgs. n. 81/2008, nonché la sottoscrizione di accordi a livello locale in merito alla sorveglianza sanitaria, al fine di aiutare le imprese per una maggiore sostenibilità dei costi e di garantire ai lavoratori l'effettività della visita di controllo.

Il nuovo Ente dovrà porre in essere tutte le azioni necessarie al fine di accedere a ogni genere di finanziamento previsto dalle normative vigenti. Anche a tal fine, le parti si danno atto che la costituzione dello stesso avverrà attraverso l'incorporazione della Cncpt nel Formedil.

Le parti si impegnano a costituire e redigere lo Statuto del nuovo Ente nazionale formazione e sicurezza entro 90 giorni dalla sottoscrizione del presente Protocollo, al fine di procedere alla fusione entro i 30 giorni successivi.

Restano fermi ruolo e attribuzioni della CNCE e del FNAPE in essa costituito.

Le parti concordano che i bilanci consuntivi degli Enti nazionali siano approvati entro il 31 dicembre dell'anno in cui si è chiuso l'esercizio.

Le parti convengono che la certificazione dei bilanci degli Enti territoriali, comprese le Casse Edili, sia demandata agli Enti paritetici nazionali che ne sosterranno il costo e, a tal fine, si avvarranno delle Società di certificazione individuate nell'apposito Albo nazionale approvato dalle Parti sociali nazionali.

Fondo Sanitario

Al fine di uniformare le prestazioni sanitarie su tutto il territorio nazionale, le parti concordano sulla costituzione di un Fondo Nazionale per l'assistenza sanitaria integrativa nel settore edile, volto al riconoscimento per gli operai e per gli impiegati di medesime prestazioni.

Il Fondo, che sarà paritetico, dovrà essere costituito in tempo utile al fine di predisporre tutti gli adempimenti necessari per la scadenza del 31 luglio prevista dalle disposizioni di legge e sarà operativo dal 1° gennaio 2019, sulla base di quanto previsto nel Regolamento e Statuto che formano parte integrante del presente Accordo e che dovranno essere redatto entro la data prevista dalla normativa vigente.

Le parti concordano che il Fondo sarà alimentato da un contributo a carico del datore di lavoro e a favore degli operai iscritti alle Casse Edili pari allo 0,60%, da versare su un minimo di 120 ore, sulle seguenti voci retributive:

- minimo;
- contingenza;
- edr;
- its;

da versarsi in Cassa Edile, con le seguenti decorrenze:

- 0,35% dal 1° ottobre 2018;
- 0,60% complessivo (0,25% più 0,35%) dal 1° gennaio 2019.

Tutte le prestazioni sanitarie attualmente in essere nelle Casse Edili a livello territoriale si considereranno automaticamente decadute dal 1° gennaio 2019.

Per gli impiegati, la contribuzione è fissata nello 0,26% sulle seguenti voci retributive:

- minimo;
- contingenza;
- edr;
- premio di produzione;

da versarsi dal 1° ottobre 2018.

Le imprese potranno, a loro discrezione, versare detta contribuzione afferente gli impiegati o tramite Casse Edili o direttamente al Fondo sanitario.

Le parti sociali sottoscritte si danno reciprocamente atto che il versamento della contribuzione, stabilita dal presente articolo, è obbligatorio per tutte le imprese iscritte alle Casse Edili costituite dalle parti sociali medesime, indipendentemente dal contratto collettivo nazionale applicato ai propri dipendenti.

Le Organizzazioni sindacali si impegnano ad uniformare le medesime aliquote negli altri contratti collettivi di settore.

Laddove sorgessero criticità a livello territoriale nelle more dell'uniformazione, le Parti sociali nazionali, su richiesta del territorio, si incontreranno per gli opportuni approfondimenti.

Casse Edili

Le parti si danno atto che le Casse Edili devono assolvere alla propria primaria attività di servizio a favore di lavoratori ed imprese, in modo compatibile con i propri costi di gestione e con la piena certezza di risultato, rispetto ai nuovi compiti affidati ad essi dagli accordi contrattuali.

In perfetta coerenza con questa fondamentale premessa le Casse edili sono pertanto tenute a garantire la gestione delle risorse in grado da mettere in positivo equilibrio la sostenibilità dei costi, l'efficacia dei servizi e l'efficienza della propria organizzazione, corrispondendo al contempo le prestazioni stabilite per imprese e lavoratori.

A tal fine, si concorda che il contributo Cassa Edile, a decorrere dal 1° ottobre 2018, è fissato nella misura del 2,25%, ferma restando l'aliquota destinata alle prestazioni sanitarie dal ccnl 1° luglio 2014 dello 0,25%, sino a tutto il 31 dicembre 2018.

A decorrere dal 1° gennaio 2019 la suddetta aliquota dello 0,25% decade, in quanto assorbita nel contributo dello 0,60% per il Fondo sanitario.

La percentuale dei costi di gestione di ogni singola Cassa Edile, compreso il costo del personale, così come individuati nell'allegato che forma parte integrante del presente Protocollo, dovrà essere contenuta nel limite dello 0,75% del complessivo contributo Cassa Edile.

Le parti stabiliscono che i costi ordinari di gestione non potranno essere sostenuti dalle riserve delle Casse né da interessi finanziari.

Le ulteriori prestazioni per gli operai, fermo restando quanto previsto al paragrafo precedente sul Fondo Sanitario, saranno riconosciute nella misura dello 0,45% del predetto contributo del 2,25% alla Cassa Edile.

Dal 1° gennaio 2019, fermo restando il percorso di razionalizzazione e omogeneizzazione, anche a livello regionale, e quanto previsto al paragrafo precedente sul Fondo Sanitario, l'insieme delle prestazioni agli operai diverse da quelle sanitarie saranno erogate dalle Casse Edili nella misura dello 0,45% del predetto contributo del 2,25% alla Cassa Edile.

La restante aliquota dello 1,05%, fermo restando i rimborsi alle imprese per malattia e infortunio, dovrà essere finalizzata al rilancio del contratto di settore mediante premialità da riconoscere alle imprese.

Le parti concordano che i tre distinti capitoli, ovvero costi di gestione, contribuzione a favore degli operai e contribuzione premiale, dovranno avere evidenza all'interno dei bilanci delle singole Casse.

Le parti sociali nazionali sottoscritte concordano di costituire una Commissione della bilateralità paritetica, supportata dalla Cnce, che dovrà esaminare in via preliminare le situazioni critiche già in essere in alcune Casse Edili, ovvero in quelle che presentano bilanci in perdita negli ultimi due esercizi e quelle nelle quali la massa salari necessita di una particolare attenzione per la verifica della sostenibilità finanziaria, in adempimento di dette condizioni, all'interno delle stesse.

La Commissione, nell'ipotesi in cui tali Casse non possano assicurare il rispetto del dettato contrattuale, dovrà supportare le stesse nel raggiungimento del predetto obiettivo. In caso di mancato raggiungimento, dovranno promuovere e supportare le Casse nel processo di aggregazione con le Casse della stessa Regione, assicurandone a tutti gli effetti il funzionamento attraverso un presidio territoriale.

In caso di mancato raggiungimento dell'aggregazione e al fine di garantire le prestazioni a imprese e lavoratori, le parti concordano che tutti i servizi saranno erogati da altra Cassa, indicata dalla Commissione che, a tutti gli effetti, ne svolgerà i compiti ed erogherà le

prestazioni attraverso uno sportello territoriale e alla quale saranno devolute le contribuzioni delle imprese iscritte alla Cassa insolvente.

Le parti sociali sottoscritte si danno reciprocamente atto che la nuova aliquota stabilita del 2,25% come contributo alla Cassa Edile sarà obbligatoria per tutte le imprese iscritte alle Casse Edili costituite dalle parti sociali medesime, indipendentemente dal contratto collettivo nazionale applicato ai propri dipendenti.

Laddove sorgessero criticità a livello territoriale sull'applicazione di tale previsione con quanto vigente negli Enti di promanazione di altri contratti, le Parti sociali nazionali, su richiesta del territorio, si incontreranno per gli opportuni approfondimenti.

Ente Unificato Territoriale

Le parti sociali ribadiscono la necessità non più procrastinabile che sull'intero territorio nazionale si attui l'accorpamento tra Scuola Edile e Cpt.

Entro trenta giorni dalla sottoscrizione del presente Protocollo sarà varato lo Statuto tipo dell'Ente unificato.

Eventuali accorpamenti anche con la Cassa Edile potranno essere proposti dalle Parti territoriali unitariamente, sempre con l'obiettivo del perseguimento della razionalizzazione dei costi e con riferimento alle particolari esigenze territoriali del settore. Tale processo verrà attuato secondo quanto previsto dalla lett. E del Protocollo sugli Enti Bilaterali di cui al ccnl 1° luglio 2014 e, su richiesta delle Organizzazioni territoriali, le parti nazionali dovranno preventivamente concordare tale processo entro 60 giorni dalla richiesta.

Le parti concordano, fin da ora, di mantenere in rigoroso equilibrio il rapporto tra numero dei dipendenti degli Enti territoriali con la sostenibilità dei relativi bilanci.

A tal fine, le parti stabiliscono che il costo di gestione degli Enti territoriali di formazione e sicurezza, anche unificati, comprensivo del costo del personale amministrativo, non potrà superare il 30% del contributo territorialmente previsto a partire dall'esercizio finanziario decorrente dal 1° ottobre 2018; ciò ad esclusione dei tecnici addetti a formazione e sicurezza nonché addetti alla progettazione di formazione finanziata.

Con l'obiettivo di un efficientamento dei servizi a favore delle imprese e dei lavoratori, gli enti bilaterali dovranno attrezzarsi al fine di realizzare interventi formativi mirati in via preliminare all'addestramento professionale, nonché all'implementazione delle competenze delle varie professionalità, anche alla luce delle innovazioni tecnologiche che interessano il settore delle costruzioni, con lo scopo anche di favorire una maggiore condivisione degli obiettivi perseguiti dal sistema.

Le Parti, nel confermare quanto contenuto nel Codice Etico sugli Enti bilaterali, ribadiscono che ai dipendenti degli stessi siano applicate le retribuzioni del ccnl dell'edilizia, ad eccezione di eventuali obblighi derivanti da normative regionali per quanto concerne la formazione.

Le retribuzioni dei dipendenti degli Enti bilaterali, compresi i Direttori, non potranno superare gli importi previsti per i quadri come disciplinati dal ccnl del settore edile.

Le cariche rivestite all'interno della Cnce, dell'Ente nazionale formazione e sicurezza e degli Enti bilaterali territoriali sono esclusivamente a carattere gratuito. In linea con quanto già stabilito all'interno dei rispettivi Statuti tipo, non sarà consentita alcuna forma di compenso per l'attività di rappresentanza, ad eccezione ovviamente dei compensi previsti per il Collegio Sindacale.

Le parti si impegnano a procedere all'armonizzazione dei contenuti del presente Protocollo con quanto previsto dal Protocollo del 1° luglio 2014.

ALLEGATO 22

LAVORATORI AUTONOMI (18 luglio 2018)

1. I lavoratori iscritti alla gestione separata ex art. 2, comma 26, legge n. 335/95, non iscritti ad altre forme previdenziali, disciplinati dall'art. 2222 del codice civile e che rispondono ai criteri previsti dall'art. 2 del decreto legislativo n. 81/2015, possono iscriversi alla Cassa edile versando un contributo annuo non inferiore all'1% della retribuzione prevista dall'articolo 24 comma 3 per i lavoratori inquadrati al 3° livello.
2. Si dà mandato all'ente nazionale di predisporre entro il 1/01/19 le modalità tecniche di adesione.
3. L'iscrizione alla Cassa edile darà diritto:
 - a partecipare gratuitamente ai corsi di formazione tecnica e sui nuovi materiali o sulla sicurezza effettuati dal sistema bilaterale formativo di settore;
 - ad accedere alla fornitura dei DPI ove previsto dalla contrattazione vigente;
 - all'assistenza dei CPT e degli enti unificati sulla formazione, la prevenzione e la sicurezza.
4. I lavoratori autonomi potranno altresì utilizzare la Cassa Eedile per iscriversi al fondo per la pensione integrativa ed al fondo sanitario nazionale versando i previsti contributi aggiuntivi.
5. Il rapporto di prestazione d'opera o servizio tra il lavoratore autonomo ed il committente deve avere forma scritta.

A tale fine le parti formuleranno entro tre mesi un contratto tipo da utilizzare nel settore.
6. Il compenso di questi lavoratori non può essere inferiore, a parità di estensione temporale dell'attività oggetto della prestazione, alle retribuzioni minime previste dai Ccnl comprensive delle maggiorazioni per il cottimo.
7. In caso di contenzioso tra l'impresa committente ed il lavoratore autonomo, lo stesso può ricorrere, senza oneri, prima di effettuare il tentativo conciliativo presso le sedi abilitate, ad una commissione paritetica costituita dalle parti firmatarie del presente Ccnl presso le Casse Edili.

ALLEGATO 23

F 24 (18 luglio 2018)

Ferma restando la titolarità territoriale delle risorse, le Parti convengono sull'opportunità di utilizzo dello strumento del cd modello F24 per effettuare i versamenti mensili alle Casse.

Tale opportunità discende dalla necessità di attuare strumenti che contrastino l'irregolarità spesso determinata dal cd fenomeno delle "sottodichiarazioni".

Inoltre, il cd F24, verificata la effettiva possibilità di compensare i debiti verso la Cassa Edile con crediti di natura fiscale e/o previdenziale vantati dalle imprese nei confronti dell'INPS e/o dell'Agenzia delle Entrate, potrebbe ridurre in maniera significativa gli effetti negativi, a danno dei lavoratori e delle imprese regolari, derivanti dai fenomeni sempre più diffusi di evasione ed elusione contributiva oltretutto dalla mole dei contenziosi determinati dall'attività di recupero crediti.

Pertanto le Parti convengono sull'istituzione di una Commissione paritetica, il cui lavoro avrà inizio il 1° luglio 2018 e terminerà il 31 dicembre 2018.

Tale Commissione avrà il compito di verificare ed accertare:

1. la struttura della Convenzione INPS, le modalità e i tempi di rendicontazione degli Enti preposti alle compensazioni (INPS, Agenzia delle Entrate);
2. la compatibilità del funzionamento del modello con la normativa di riferimento del rilascio del DOL/DURC per congruità, laddove previsto;
3. la corretta tempistica del versamento delle risorse alle Casse Edili territoriali nei tempi atti a consentire il regolare svolgimento dei compiti previsti dalla vigente contrattazione nazionale e territoriale.

Dopo le suddette verifiche si darà luogo all'utilizzo dell'F24 a partire dal 1°.01.2019 nelle Casse Edili territoriali anche secondo le indicazioni di INPS e Agenzia delle Entrate.

ALLEGATO 24

Nota a verbale (18 luglio 2018)

Le Parti concordano sulla necessità di ripristinare immediatamente la regolare competenza territoriale delle Casse Edili/Edilcasse aderenti al sistema CNCE, con il contestuale superamento e chiusura di eventuali sportelli extraterritoriali che non derivino dagli specifici processi di aggregazione di cui al Protocollo sugli Enti Bilaterali.

A tal fine, le Parti dichiarano fin da ora che l'assenza della componente sindacale dagli sportelli dell'Edilcassa Lazio in Campania rende gli stessi a tutti gli effetti equiparati alle casse edili anomale.

Le Parti concordano sulla necessità di avviare un confronto sul sistema bilaterale della Regione Sardegna. A tal fine, si dichiarano immediatamente disponibili ad aprire un tavolo di concertazione con le Organizzazioni artigiane, anche alla luce di quanto previsto nel Protocollo sugli Enti Bilaterali, per definirne un nuovo assetto entro sei mesi dalla data di sottoscrizione del presente contratto.

ALLEGATO 25

CONVENZIONE (6 agosto 2020)

TRA

- Fondo nazionale di assistenza sanitaria integrativa per i lavoratori dell'edilizia denominato SANEDIL, con sede legale in Roma, Via Giuseppe Antonio Guattani 9, Codice Fiscale 96409710587, in persona del legale rappresentante pro tempore

-
di seguito Fondo o Sanedil

E

- ANCE Associazione nazionale costruttori edili in persona del legale rappresentante pro tempore...
- Legacoop Produzione e Servizi in persona del legale rappresentante pro tempore
- Confcooperative Lavoro e Servizi in persona del legale rappresentante pro tempore
- Agci Produzione e Lavoro in persona del legale rappresentante pro tempore
- Anaepa Confartigianato Edilizia in persona del legale rappresentante pro tempore
- CNA Costruzioni in persona del legale rappresentante pro tempore
- Fiae Casartigiani in persona del legale rappresentante pro tempore
- CLAAI Edilizia in persona del legale rappresentante pro tempore
- Confapi Aniem in persona del legale rappresentante pro tempore

di seguito anche Associazioni Datoriali

E

- FENEAL UIL in persona del segretario generale pro tempore
- FILCA CISL in persona del segretario generale pro tempore
- FILLEA CGIL in persona del segretario generale pro tempore

Di seguito anche Organizzazioni Sindacali o OO.SS.

E

CNCE Commissione Nazionale Paritetica per le Casse Edili in persona del legale rappresentante ...

PREMESSO CHE

1. SANEDIL è il fondo di assistenza sanitaria integrativa riferito ai lavoratori che applicano il CCNL per i dipendenti delle imprese edili ed affini INDUSTRIA E COOPERATIVE, stipulato dalle associazioni datoriali ANCE, Legacoop produzione e servizi, Confcooperative Lavoro e Servizi, AGCI-Produzione e lavoro unitamente alle OO.SS. FENEAL UIL, FILLEA CGIL, FILCA CISL sottoscritto il 18 luglio 2018, CCNL per i dipendenti delle imprese artigiane e piccole e medie imprese dell'edilizia e affini stipulato da ANAEPa-CONFARTIGIANATO edilizia, CNA Costruzioni, FIAE-Casartigiani, CLAAI Edilizia e le OO.SS. FENEAL UIL, FILLEA CGIL, FILCA CISL sottoscritto il 31 gennaio 2019, CCNL per gli addetti delle piccole e medie industrie edili ed affini stipulato da CONFAPI ANIEM e le OO.SS. FENEAL UIL, FILLEA CGIL, FILCA CISL sottoscritto il 12 marzo 2019 come individuato dall'art. 1 dello Statuto del Fondo (di seguito, "Iscritti");

2. le associazioni datoriali e le organizzazioni sindacali stipulanti individuano gli enti bilaterali Casse Edili e Edilcasce quali enti territoriali di riferimento per i lavoratori viste le attività, le prestazioni e i servizi previsti nel proprio statuto;
3. CNCE è l'ente nazionale cui sono demandati i compiti di indirizzo, controllo e coordinamento delle Casse Edili e delle Edilcasce;
4. in considerazione del ruolo esercitato dalle Casse Edili e dalle Edilcasce rispetto ai lavoratori e delle finalità assistenziali che accomunano le stesse con il Fondo, con la presente convenzione il Fondo e le Parti stipulanti intendono:
 - a) conferire alle Casse Edili e alle Edilcasce mandato a riscuotere, per conto di SANEDIL, i contributi di assistenza sanitaria e le quote associative che gli Iscritti e/o le rispettive aziende dovranno corrispondere al Fondo stesso (di seguito rispettivamente "Contributi" e "Quote");
 - b) affidare alle Casse Edili e alle Edilcasce l'esecuzione di attività accessorie e strumentali rispetto all'attivazione delle prestazioni di assistenza sanitaria integrativa garantite da SANEDIL stesso agli Iscritti.

TUTTO CIO' PREMESSO VIENE STIPULATA LA PRESENTE CONVENZIONE

Articolo 1

OGGETTO DELLA CONVENZIONE

Sanedil conferisce alle Casse Edili e alle Edilcasce mandato a riscuotere i contributi e le quote che gli Iscritti e/o le rispettive aziende dovranno corrispondere al Fondo stesso.

Le associazioni datoriali e organizzazioni sindacali stipulanti nonché CNCE si impegnano affinché le Casse Edili e le Edilcasce del territorio nazionale garantiscano assistenza agli iscritti.

Articolo 2

DURATA DELLA CONVENZIONE

La convenzione ha efficacia dalla sottoscrizione per tre anni e si rinnoverà tacitamente di tre anni in tre anni sempre nell'ambito e subordinata alla contrattazione collettiva vigente e sottoscritta dalle organizzazioni datoriali e sindacali stipulanti.

Articolo 3

CONCORSO ALLE SPESE DI GESTIONE

In considerazione dell'attività oggetto della convenzione le Casse Edili e le Edilcasce tratterranno, a titolo di concorso alle spese di gestione:

- 8,34% dello 0,60% relativo ai contributi riscossi per conto del Fondo sulla contribuzione relativa ai dipendenti con qualifica di operai;
- 11,54% dello 0,26% relativo ai contributi riscossi per conto del Fondo sulla contribuzione relativa ai dipendenti con qualifica di impiegati.

esempio:

- su un totale di contributi incassati pari a€ 200.000, su una aliquota dello 0,60% (operai), a titolo di concorso spese la Cassa Edile tratterrà€ 16.680,00 ($200.000 \times 8.34\%$);
- su un totale di contributi incassati pari a€ 40.000, su una aliquota dello 0,26% (impiegati), a titolo di concorso spese la Cassa Edile tratterrà€ 4.616,00 ($40.000 \times 11,54\%$).

Articolo 4

QUALITA' E MODALITA' DELLE PRESTAZIONI

Le associazioni datoriali e le organizzazioni sindacali e CNCE si impegnano affinché le Casse Edili e le Edilcasce, con riferimento ai propri iscritti, eseguano le attività accessorie e strumentali rispetto all'attivazione delle prestazioni di assistenza sanitaria integrativa garantite da Sanedil stesso agli iscritti secondo i contenuti e le modalità descritti dal regolamento Sanedil, nonché nel rigoroso rispetto di tutte le norme e leggi comunque applicabili.

Ciascun servizio verrà svolto con la massima diligenza e senza ritardi.

Le Casse Edili e le Edilcasce garantiscono lo svolgimento delle predette attività, sotto la propria responsabilità, evitando per quanto possibile ogni interruzione dello stesso.

In particolare le Casse Edili e le Edilcasce garantiranno un'apertura del front-office in orari consoni e compatibili con le attività dei lavoratori.

Qualora si verificasse un'interruzione del Servizio, per cause di forza maggiore, Casse Edili e Edilcasce, d'intesa con il Fondo, adotteranno tutte le misure più idonee ad arrecare agli iscritti il minor disagio possibile.

Casse Edili e Edilcasce effettueranno le predette attività con organizzazione autonoma, all'interno dei propri locali, utilizzando il proprio personale il quale sarà beneficiario di specifica formazione che verrà preventivamente erogata a cura del Fondo.

Articolo 5

OBBLIGHI DELLA CASSA EDILE CON RIFERIMENTO AL PERSONALE UTILIZZATO PER IL SERVIZIO

Casse Edili e Edilcasce consegneranno al Fondo l'elenco del personale cui verrà affidato lo svolgimento di ciascun servizio, impegnandosi a comunicare tempestivamente eventuali intervenute modifiche o sostituzioni.

Casse Edili e Edilcasce manlevano il Fondo da ogni costo e/o responsabilità che potesse derivarle per richieste o pretese del personale o di terzi in relazione all'attività svolta per l'espletamento del servizio, in particolare per quanto riguarda obbligazioni salariali, di indennità, previdenziali, assicurative, fiscali e per qualsiasi ulteriore obbligazione derivante dalla normativa in materia.

Articolo 6

REFERENTI PER IL SERVIZIO

Al fine di garantire continuità nell'erogazione dei servizi resi, le Parti individuano rispettivamente un proprio referente tecnico, che avrà il compito di fungere da punto di riferimento per l'altra parte su qualunque problematica insorgesse in corso di contratto.

In particolare le Parti stipulanti individuano il Direttore di ogni singola Cassa Edile o Edilcassa quale responsabile dei compiti di sorveglianza e vigilanza della presente convenzione nonché un impiegato o più impiegati addetti all'inserimento delle pratiche.

Le Casse Edili e le Edilcasce comunicheranno al Fondo i nominativi dei responsabili e degli impiegati individuati.

Articolo 7

CRITERI DI VALUTAZIONE E RENDICONTAZIONE DEL SERVIZIO

L'erogazione delle prestazioni da parte delle Casse Edili e Edilcasce dovranno avvenire monitorando i livelli di servizio e rapportandoli agli indicatori di performance opportunamente concordati tra le Parti.

Le Parti stipulanti hanno la possibilità di eseguire controlli a campione sulle domande inserite dalle Casse Edili e dalle Edilcasce anche per il tramite della CNCE al fine di verificare la qualità del servizio nonché la correttezza e veridicità dei dati inseriti.

Articolo 8

PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Poiché le prestazioni previste nella presente convenzione comportano il trattamento di dati personali, anche di terzi, le Parti si impegnano al rispetto di tutti gli obblighi specificamente previsti dalla normativa sulla protezione dei dati personali tempo per tempo vigente in Italia e nell'Unione Europea, ad oggi rappresentata dal D.Lgs. n. 196/03 (Codice in materia di protezione dei dati personali, così come da ultimo modificato dal D. Lgs. 10 agosto 2018, n. 101) e dal Regolamento (UE) 2016/679.

Le Parti e le Casse Edili e le Edilcasce effettueranno le operazioni di trattamento dei dati di terzi, che possono essere acquisiti in occasione o per effetto della presente convenzioni, in qualità di autonomi titolari del trattamento e, in quanto tali, si impegnano ad informare i terzi con cui vengano in contatto sulle operazioni di trattamento da esse compiute sui loro dati personali e, ricorrendone gli estremi, a raccoglierne l'eventuale consenso.

Le Parti dichiarano inoltre di essere a conoscenza che i rispettivi dati personali saranno necessariamente oggetto di trattamento, anche con l'ausilio di strumenti elettronici, da parte del personale a ciò incaricato da ciascuna Parte, per l'esecuzione degli obblighi assunti con il presente Contratto e dei connessi adempimenti normativi, secondo le modalità e nei limiti ivi indicati.

LXXX

Articolo 9

DISPOSIZIONI FINALI

Il Fondo contatterà direttamente ogni singola Cassa Edile e Edilcassa per l'attivazione della presente convenzione

Le associazioni datoriali, le OO.SS. e CNCE si impegnano per quanto di loro competenza alla massima e celere diffusione della presente convenzione all'interno delle singole Casse Edili e Edilcasce.

Roma, 6 agosto 2020

ART. 1) COSTITUZIONE E REGOLAMENTO

1. In attuazione di quanto previsto dall'Allegato 4, del Ccnl Ance-Coop-OO.SS. del 18 luglio 2018, dall'Allegato "P" del Ccnl OO.AA-OO.SS. del 30 gennaio 2020 e dal verbale di accordo fra Confapi Aniem-OOSS del 12 marzo a partire dal 1° ottobre 2018, per le Cassa Edile e dal 1 gennaio 2019 per le Edilcasse, è istituito, al livello territoriale, il *"Fondo incentivo all'occupazione"*, alimentato da un contributo a carico dei datori di lavoro dello 0,10% della retribuzione imponibile, ai sensi di quanto sottoscritto nei sopracitati accordi fra le rispettive parti datoriali e le OO.SS.
2. Il fondo entra in vigore il 1° settembre 2020.

ART. 2) CARATTERISTICHE DELLA PRESTAZIONE

1. Il datore di lavoro, indipendentemente dal numero degli operai occupati, potrà richiedere alla Cassa Edile\Edilcassa presso cui è iscritto il lavoratore al momento dell'assunzione, un incentivo riconosciuto sotto forma di compensazione sui contributi dovuti alla medesima Cassa Edile/Edilcassa, al fine di incentivare l'occupazione giovanile e favorire il ricambio generazionale. Tale incentivo sarà così strutturato:
 - 600 euro riconosciuto sotto forma di compensazione sui contributi dovuti alla Cassa Edile/Edilcassa competente presso cui è iscritto il lavoratore e previa dichiarazione di impegno allo svolgimento, esclusivamente presso gli Enti bilaterali del settore, delle 16 ore di formazione di ingresso contrattualmente prevista, laddove non già effettuate.
 - Fermo restando il suddetto incentivo, la Cassa Edile/Edilcassa riconoscerà anche un voucher formazione di euro 150 da spendere, presso le Scuole Edili del sistema, entro 180 giorni dall'assunzione, ad esclusione delle assunzioni con contratto di apprendistato professionalizzante, per un corso di formazione professionale (bonus formazione).
 - L'impresa potrà scegliere tra i corsi e le attività formative già in programma nella Scuola Edile di riferimento o, in assenza, tra i corsi e le attività formative in essere nelle Scuole Edili della Regione di appartenenza.
 - Laddove l'impresa non trovasse un corso di formazione professionale che risponda alle sue esigenze, il valore del voucher di 150 euro sarà riconosciuto, anche previa presentazione dell'attestato di formazione effettuato presso altra struttura convenzionata con le Scuole Edili e accreditata presso la Regione di competenza, entro 180 giorni dalla presentazione della documentazione.
 - Le eventuali risorse non utilizzate per il voucher formativo, nonché gli eventuali residui delle somme destinate all'incentivo dei 600 euro saranno utilizzati secondo le determinazioni delle parti sociali territoriali che, con appositi accordi, potranno anche prevedere che dette eccedenze siano finalizzate ad apposite iniziative territoriali che abbiano le stesse finalità o siano destinate a specifiche campagne promozionali finalizzate ad attrarre i giovani nel settore.
2. L'incentivo sarà riconosciuto quale una tantum per ogni lavoratore e verrà compensato dalla Cassa Edile\Edilcassa territoriale, nel limite delle risorse a disposizione del "Fondo incentivo all'occupazione", costituito presso ciascuna Cassa Edile\Edilcassa, secondo le successive regole.
3. Tale incentivo sarà cumulabile con altri incentivi previsti dalle normative vigenti e sarà subordinato, nell'ipotesi di prima assunzione nel settore, anche con apprendistato professionalizzante, all'effettuazione della formazione delle 16 ore prevista dal contratto.

ART. 3) REQUISITI E CRITERI PER L'ACCESSO ALLA PRESTAZIONE

1. L'incentivo si applica per le assunzioni con contratto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato, anche in apprendistato professionalizzante, nonché nelle ipotesi di trasformazione di contratti a tempo determinato, effettuate dal 1° gennaio 2020.

2. L'incentivo sarà riconosciuto per i lavoratori che, al momento dell'assunzione o della trasformazione, non abbiano compiuto 30 anni (29 anni e 364 giorni).
3. Il datore di lavoro interessato dovrà risultare, sia al momento della richiesta che al momento della compensazione, in regola con i versamenti nei confronti di tutte le Casse Edili\Edilcasse alle quali risulti iscritto, anche con eventuale rateizzazione dei versamenti maturati e scaduti al momento dell'assunzione. A tal fine, la Cassa Edile\Edilcassa concedente dovrà richiedere alla CNCE la verifica, tramite il sistema BNI, della situazione di regolarità delle singole imprese. Per l'avvio del fondo si prenderanno, come detto, in considerazione le assunzioni formalizzate dal 1° gennaio 2020.
4. Ai fini del riconoscimento dell'incentivo saranno privilegiate le imprese con maggiore anzianità di iscrizione presso la Cassa Edile\Edilcassa a cui è inoltrata la richiesta e dove risulta iscritto il lavoratore.
5. La priorità per l'accesso alla premialità sarà determinata sulla base dei criteri dell'allegata tabella che forma parte integrante del presente Regolamento. A parità di condizioni, saranno privilegiati i datori di lavoro secondo l'ordine cronologico riferito alla data di presentazione della domanda come da fac-simile allegato.
6. L'incentivo spetta ai datori di lavoro che, nei 6 mesi precedenti l'assunzione, non abbiano proceduto a licenziamenti individuali o collettivi per giustificato motivo oggettivo di operai occupati nella medesima unità produttiva con il medesimo livello contrattuale e con medesime mansioni.
7. Il licenziamento per giustificato motivo oggettivo dell'operaio assunto o di un altro operaio occupato nella medesima unità produttiva con il medesimo livello contrattuale e con medesime mansioni, effettuato nei 6 mesi successivi, comporta il mancato riconoscimento dell'incentivo o la sua revoca, se già compensato, fatta eccezione per le ipotesi di lavoratori che abbiano accesso al pensionamento o prepensionamento nell'arco dei 24 mesi.
8. Fermo restando il rispetto dei requisiti previsti ai commi precedenti e nel limite delle risorse a disposizione presso ciascun fondo, all'impresa potrà essere riconosciuto l'incentivo per un numero di assunzioni e/o trasformazioni non superiore al 30% della media dei lavoratori a tempo indeterminato in forza nel precedente anno Cassa Edile\Edilcassa, con arrotondamento all'unità superiore nel caso di presenza di decimali. Fermo restando il rispetto dei requisiti suddetti, all'impresa potrà essere riconosciuto l'incentivo per l'assunzione e/o trasformazione di almeno 1 lavoratore, indipendentemente dal numero dei lavoratori occupati.
9. Relativamente alle imprese che abbiano utilizzato l'incentivo per un numero di lavoratori corrispondente ai limiti massimi indicati al punto precedente, un'ulteriore richiesta presso la stessa Cassa Edile\Edilcassa potrà essere presentata solamente decorsi 12 mesi dall'ultima compensazione.
10. L'incentivo sarà riconosciuto una sola volta nel caso di assunzione dello stesso lavoratore da parte del medesimo datore di lavoro.

LXXX

ART. 4) EROGAZIONE DELLA PRESTAZIONE E DECORRENZA

1. L'incentivo sarà riconosciuto, dalla Cassa Edile\Edilcassa competente, a seguito di apposita richiesta da effettuarsi, tramite PEC a pena di nullità, entro 30 giorni dalla data di assunzione.
2. Per tutte le assunzioni o trasformazioni a tempo indeterminato effettuate dal 1° gennaio 2020 al 30 settembre 2020, le istanze dovranno essere presentate entro il 30 settembre. Entro il 31 ottobre saranno effettuate le graduatorie e sarà trasmessa contestuale comunicazione alle imprese.
3. Per tutte le domande presentate nel primo semestre Cassa Edile\Edilcassa (dal 1° ottobre al 31 marzo) le graduatorie, con contestuale comunicazione alle imprese, saranno effettuate entro il 30 aprile di ciascun anno, mentre per le domande presentate nel secondo semestre Cassa Edile\Edilcassa (dal 1° aprile al 30 settembre) le graduatorie, con contestuale comunicazione alle imprese, saranno effettuate entro il 31 ottobre di ciascun anno.

4. Le istanze non accolte per incapacienza del fondo saranno reinserite nella graduatoria del semestre successivo, sulla base dei criteri dell'allegata tabella che forma parte integrante del presente Regolamento. A parità di condizioni, saranno privilegiati i datori di lavoro secondo l'ordine cronologico riferito alla data di presentazione della domanda come da facsimile allegato.
5. La Cassa Edile\Edilcassa competente, dopo aver valutato la sussistenza dei requisiti del lavoratore e dell'impresa per l'accesso all'incentivo, provvederà a riconoscere la corrispondente compensazione all'impresa dal primo mese utile dall'accoglimento dell'istanza.
6. Le Casse Edili\Edilcasse sono tenute, una volta verificati i requisiti e approvata la richiesta, ad accantonare nel proprio Fondo territoriale la somma corrispondente all'incentivo riconosciuto all'impresa.
7. Le parti territoriali si riservano di effettuare un periodo di sperimentazione, con monitoraggio dell'andamento occupazionale. Le Casse Edili\Edilcasse dovranno effettuare apposita rendicontazione annuale alla CNCE, anche al fine di non generare riserve.

REGOLAMENTO FONDO INCENTIVO OCCUPAZIONE

TABELLA E ISTRUZIONI APPLICATIVE

Criteri per determinare la graduatoria delle domande. Punteggi.

CRITERIO	PUNTEGGIO	NOTE
A: Anzianità contributiva	1*X	X è il numero di mesi di anzianità contributiva dell'azienda presso la Cassa Edile/Edilcassa di iscrizione presso la Cassa Edile\Edilcassa a cui è inoltrata la richiesta e dove risulta iscritto il lavoratore. Non si computano i mesi che non hanno dato luogo a versamenti contributivi.
B: Assunzione tramite Blen.it	20	Punteggio attribuito se lavoratore è stato assunto tramite Blen.it
C: Data di assunzione o di trasformazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato	LXXX X/5	X è il numero di giorni compresi fra inizio di semestre edile e data di assunzione/trasformazione. Nel caso di domanda presentata per una assunzione/trasformazione perfezionata il semestre edile precedente a quello di riferimento, ai fini del calcolo si considera convenzionalmente il primo giorno del semestre edile di riferimento (1 ottobre /1 aprile) quindi X è uguale a 0.
D: Età del lavoratore	(30-X)*3	X è l'età (in anni) del lavoratore al momento dell'assunzione/trasformazione.

ISTRUZIONI:

- 1) Al termine di ogni semestre edile, la Cassa Edile/Edilcassa, prima di procedere alla compilazione della graduatoria, provvederà a escludere le domande fatte pervenire da imprese divenute irregolari successivamente alla loro presentazione e risultanti tali al momento dell'erogazione.

- 2) La graduatoria viene generata sulla base del punteggio derivante dall'applicazione dei criteri di cui alla tabella (decimali compresi), dal più alto al più basso, secondo la seguente formula:

$$A + B - C + D$$

- 3) Determinato il numero di premialità assegnabili sulla base delle risorse disponibili, la Cassa Edile/Edilcassa provvederà all'assegnamento delle premialità alle singole domande, seguendo l'ordine della graduatoria.
- 4) Qualora le risorse siano sufficienti a coprire solo alcune fra una pluralità di domande con medesimo punteggio, per l'assegnazione si farà riferimento al criterio cronologico della data di ricevimento.

FONDO INCENTIVO OCCUPAZIONE

DOMANDA DI INCENTIVO – SCONTO CONTRIBUTIVO

Alla CASSA EDILE/EDILCASSA di

Oggetto: "Allegato 4 CCNL Ance-Coop-OO.SS. 18 luglio 2018, dall'Allegato "P" del Ccnl OO.AA.- OO.SS. del 30 gennaio 2020 e dal verbale di accordo fra Confapi Aniem - OO.SS. del 12 marzo: Fondo Incentivo Occupazione – Domanda di Incentivo alle imprese per l'assunzione di giovani"

Il sottoscritto nato a

Prov. il Codice Fiscale

residente a Prov.

Via n. , in qualità di Legale Rappresentante

dell'impresa

P. IVA con sede legale a

Prov. Via n. e sede operativa a

Prov. Via n.

Tel. _____ e-mail _____
pec _____ persona da contattare _____

Tel. _____ e-mail _____

CHIEDE

il riconoscimento dell'incentivo, sotto forma di compensazione sui contributi dovuti per un importo pari ad €
per: _____ 600,00

- ☐ l'assunzione con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato in data _____ ;
- ☐ l'assunzione con contratto di apprendistato professionalizzante in data _____
- ☐ la trasformazione del contratto di lavoro da tempo determinato a contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato in data _____

del Sig. _____ nato a _____

Prov. _____ il _____ Codice Fiscale _____

residente a _____ Prov. _____ Via _____

n. _____ , in qualità di operaio addetto a _____

con inquadramento al _____ livello del vigente CCNL di settore

XCI

- ☐ iscritto alla Borsa del Lavoro Nazionale dell'Edilizia (BLEN);
- ☐ non iscritto alla Borsa del Lavoro Nazionale dell'Edilizia (BLEN);

Il/La sottoscritto/a, consapevole delle responsabilità penale a cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, falsità in atti e uso di atti falsi, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46, 47 e 76 del DPR n. 445/2000, ai fini della richiesta sopra esposta

DICHIARA

- ☐ di essere in regola con i versamenti nei confronti di tutte le Casse Edili/Edilcasse alle quali risulti iscritto;
- ☐ di essere in regola con l'applicazione del CCNL e dei relativi contratti integrativi;

- ☐ di non aver effettuato, nei 6 mesi precedenti la data di assunzione, licenziamenti collettivi o licenziamenti individuali o collettivi per giustificato motivo oggettivo di operai occupati nella medesima unità produttiva, nonché con il medesimo livello contrattuale e con medesima mansione del lavoratore assunto;

SI IMPEGNA

- ☐ a comunicare, entro 30 giorni dalla data di cessazione, tramite l'invio del Mod. Unificato Lav./CESS alla competente Cassa Edile/Edilcassa, l'eventuale licenziamento per giustificato motivo oggettivo del lavoratore assunto o di altro lavoratore occupato nella medesima unità produttiva con il medesimo livello contrattuale e con medesima mansione effettuato nei 6 mesi successivi la data di assunzione.

Allegati: Mod. Unificato Lav/ASS

Luogo e data

Timbro e Firma

(Si ricorda che l'incentivo è riconosciuto per le assunzioni, effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2020 di lavoratori con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato pieno, anche in apprendistato professionalizzante o per tempo indeterminato pieno che, al momento dell'assunzione o trasformazione, non abbiano ancora compiuto il trentesimo anno di età (da intendersi come 29 anni e 364 giorni).

FONDO INCENTIVO OCCUPAZIONE

DOMANDA DI INCENTIVO – VOUCHER FORMAZIONE

Alla CASSA EDILE/EDILCASSA di

Oggetto: "Allegato 4 CCNL Ance-Coop-OO.SS. 18 luglio 2018, dall'Allegato "P" del Ccnl OO.AA.- OO.SS. del 30 gennaio 2020 e dal verbale di accordo fra Confapi Aniem - OO.SS. del 12 marzo: Fondo Incentivo Occupazione – Domanda di voucher per la formazione"

Il sottoscritto

nato a

Prov.

il

Codice Fiscale

residente a

Prov.

Via

n.

, in qualità di Legale Rappresentante

dell'impresa

P. IVA

con sede legale a

Prov. Via n. e sede operativa a

Prov. Via n.

Tel. e-mail

pec persona da contattare

Tel. e-mail

CHIEDE

il riconoscimento del voucher formazione per un importo pari ad € da spendere:

- ☐ presso le Scuole Edili del Sistema;
- ☐ presso altra struttura convenzionata con le Scuole Edili e accreditata presso la Regione di competenza, previa presentazione dell'attestato di formazione

del Sig. nato a

Prov. il Codice Fiscale

residente a ^{XCIII} Prov. Via

n. , in qualità di operaio addetto a

con inquadramento al livello del vigente CCNL di settore

- ☐ iscritto alla Borsa del Lavoro Nazionale dell'Edilizia (BLEN);
- ☐ non iscritto alla Borsa del Lavoro Nazionale dell'Edilizia (BLEN);

L'incentivo dovrà essere versato sul conto corrente Codice IBAN

Luogo e data

Timbro e Firma

(Si ricorda che l'incentivo è riconosciuto per le assunzioni, effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2020, di lavoratori con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato pieno, anche in apprendistato professionalizzante o per le trasformazioni di rapporti a termine in rapporti a tempo indeterminato pieno che, al momento dell'assunzione o trasformazione, non abbiano ancora compiuto il trentesimo anno di età (da intendersi come 29 anni e 364 giorni).

PRESTAZIONE PER FAVORIRE L'ACCESSO AL PENSIONAMENTO

Art. 1 COSTITUZIONE E REGOLAMENTO

1. In attuazione di quanto previsto dai Ccnl del settore edile 18 luglio 2018, 31 gennaio 2019, 12 marzo 2019, a decorrere dal 1° ottobre 2018, è istituito, presso la CNCE, il Fondo nazionale *"prepensionamenti"*, alimentato da un contributo a carico dei datori di lavoro dello 0,20% della Massa Salari denunciata e le cui prestazioni saranno erogate ai lavoratori per il tramite delle Casse Edili/Edilcasce.
2. Le risorse versate saranno destinate ai lavoratori prossimi a:
 - pensione di vecchiaia;
 - pensione anticipata;
 - pensione anticipata precoci;
 - pensione di anzianità per lavori usuranti;
 - quota 100 (laddove prorogata);
 - ape sociale (laddove prorogata);

entro le date rispettivamente previste dalle normative vigenti ed entro i limiti di copertura annuale del fondo nazionale. Pertanto, le istanze volte a richiedere le prestazioni per accedere ai suddetti istituti che abbiano limiti temporali di vigenza saranno accolte solo laddove la suddetta scadenza sia successiva alla data presunta di accesso allo specifico "pensionamento".

3. Le somme già accantonate nelle Casse Edili/Edilcasce territoriali a decorrere dal 1° ottobre 2010 quale contributo per i lavori usuranti (0,05% della retribuzione di cui agli specifici articoli dei predetti Ccnl, dalla suddetta data e 0,10% dal 1° ottobre 2012 e fino al 30 settembre 2018, al Fondo lavori usuranti), saranno interamente destinate al *"Fondo prepensionamenti"* territoriale, per finanziare le domande di prepensionamento di ogni singolo territorio, fino ad esaurimento dell'importo accantonato.
4. Il presente Regolamento detta le regole e le procedure per i soli lavoratori inquadrati con la qualifica di operai, da valersi per il funzionamento del fondo prepensionamenti nazionale e del fondo prepensionamenti territoriale, fino ad esaurimento di quest'ultimo.

XCV

Art. 2 CARATTERISTICHE DELLA PRESTAZIONE

1. Possono accedere ai trattamenti di cui al punto 2 dell'art. 1, i lavoratori che si trovano esclusivamente nelle seguenti ipotesi:
 - a) fine del contratto a tempo determinato;
 - b) stipulazione di un accordo collettivo nell'ambito di una procedura ex artt. 4 e 24 L. n. 223/91 seguito da apposito atto transattivo, limitato al solo impegno del lavoratore a non impugnare il licenziamento;
 - c) stipulazione di un accordo individuale in relazione ad un licenziamento per G.M.O. con i lavoratori interessati, seguito da apposito atto transattivo, anche limitato al solo impegno del lavoratore a non impugnare il licenziamento;
 - d) risoluzione consensuale del rapporto di lavoro che dia accesso alla Naspi ai sensi dell'art. 1, comma 40, L. n. 92/2012.

2. Per ottenere le prestazioni di cui al successivo punto 4 i lavoratori debbono raggiungere i requisiti minimi per il pensionamento, anche anticipato, al netto della Naspi spettante, entro i limiti temporali stabiliti dal successivo punto 4.
3. Il lavoratore dovrà presentare apposita domanda alla Cassa Edile/Edilcassa nella quale risultava iscritto al momento della cessazione del rapporto di lavoro, corredata della seguente documentazione:
 - Ecocert o specifica certificazione Inps;
 - stima ipotetica della Naspi spettante;
 - ipotesi data presunta di pensionamento.
4. Laddove sussistano i requisiti di cui ai punti precedenti, il lavoratore potrà richiedere una delle seguenti opzioni alternative:
 - 12 mesi di integrazione al reddito + 12 mesi di contribuzione volontaria, da considerarsi contestuali;
 - 24 mesi di contribuzione volontaria, nell'ipotesi che tali mesi consentano la maturazione del requisito pensionistico;
 - 18 mesi di integrazione al reddito, nell'ipotesi che, al netto della Naspi, tali mesi consentano il raggiungimento del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia.
5. La misura della prestazione di integrazione al reddito è equiparata al massimale mensile netto previsto per la fascia della cassa integrazione guadagni ordinaria, per eventi diversi da quelli meteorologici, in vigore alla data della richiesta.
6. La prestazione contributiva, nei limiti temporali di cui al punto 4, sarà riconosciuta ai lavoratori che, in possesso dei requisiti, e previa richiesta, abbiano ottenuto l'autorizzazione dell'Inps alla prosecuzione volontaria della contribuzione. L'importo sarà pari al trattamento previsto per la prosecuzione volontaria della contribuzione (33%, salvo modifiche legislative, della retribuzione di riferimento delle ultime 52 settimane di lavoro, anche se non collocate temporalmente nell'anno immediatamente precedente la data di presentazione della domanda) e sarà versato al lavoratore in anticipo per pagare i relativi bollettini trimestrali rilasciati dall'Inps. Al lavoratore verrà anticipata la successiva rata solo alla consegna in Cassa Edile/Edilcassa del bollettino che testimonia l'avvenuto pagamento della rata precedente.

Restano fermi i requisiti di legge per l'accesso e autorizzazione dell'Inps alla prosecuzione volontaria della contribuzione, ovvero:

- almeno 5 anni di contributi (260 contributi settimanali ovvero 60 contributi mensili) indipendentemente dalla collocazione temporale dei contributi versati;
 - almeno 3 anni di contribuzione nei cinque anni che precedono la data di presentazione della domanda.
7. Le prestazioni di cui al punto 4 saranno erogate esclusivamente previa autocertificazione da parte del lavoratore alla Cassa Edile/Edilcassa sul completo utilizzo di tutto il periodo di Naspi, nonché dell'apposito Modello C2 e saranno corrisposte direttamente dalla Cassa Edile/Edilcassa.

Art. 3 REQUISITI E CRITERI PER L'ACCESSO ALLA PRESTAZIONE

1. Fermo restando quanto previsto dal punto 2 dell'art. 2 e fermi restando i requisiti per l'accesso alla contribuzione volontaria di cui al punto 6 dell'art. 2, i lavoratori interessati dovranno raggiungere gli ulteriori requisiti previsti per le prestazioni di cui al punto 2 dell'art. 1, sulla base dell'Ecocert rilasciato dall'Inps, entro i 12 o 18 o 24 mesi successivi all'esaurimento degli ammortizzatori sociali (Naspi o trattamento equivalente), a seconda

della scelta effettuata dal lavoratore. I requisiti di cui al presente Regolamento dovranno essere perfezionati sulla base delle condizioni definite dalla normativa in vigore al momento della richiesta al Fondo.

2. I lavoratori, per accedere alla prestazione, dovranno avere, sulla base della banca dati APE, un montante contributivo complessivo di almeno 2.100 ore negli ultimi 24 mesi precedenti la cessazione del rapporto di lavoro, biennio da calcolarsi al netto dei periodi di cassa integrazione che, comunque, terrà conto della durata massima complessiva (30 mesi nel quinquennio mobile) di cigo e cigs prevista per le imprese edili dall'art. 4 comma 2 del D.Lgs n. 148/2015.

Art. 4 PRESENTAZIONE DOMANDA – EROGAZIONE

1. Il lavoratore dovrà presentare apposita domanda (Fac-simile domanda allegato 1), alla Cassa Edile/Edilcassa di cui al punto 3 dell'art. 2.
2. La Cassa Edile/Edilcassa che riceve la domanda verifica preliminarmente:
 - a) la sussistenza dei requisiti di cui al punto 2 dell'art. 3 presso la banca dati APE;
 - b) la sussistenza della documentazione di accesso al requisito pensionistico nonché quella rilasciata dall'Inps, di cui al punto 3 dell'art. 2.
3. La Cassa Edile/Edilcassa ricevente la domanda compila l'apposita scheda (Allegato 2) e la trasmette in via telematica alla CNCE.
4. Sarà compito della CNCE stilare una graduatoria nazionale trimestrale (con i criteri definiti all'allegato n. 3), in base alle schede pervenute da ogni singola Cassa Edile/Edilcassa, ed accantonare le somme dovute al lavoratore presso la Cassa Edile/Edilcassa da cui è pervenuta la richiesta, entro le seguenti date: 1° gennaio; 1° aprile; 1° luglio; 1° ottobre.
5. Le richieste non rientranti nella graduatoria del singolo trimestre avranno la priorità nel trimestre successivo.
6. La Cassa Edile/Edilcassa competente erogherà al lavoratore, al termine del periodo di Naspi, mensilmente, entro la fine del singolo mese di competenza, la dovuta indennità economica di cui al punto 5 dell'art. 2.
7. La Cassa Edile/Edilcassa erogherà la prestazione contributiva al lavoratore secondo le modalità stabilite al punto 6 dell'art. 2.
8. Entro il 31 dicembre 2020 le Casse Edili/Edilcasse dovranno versare le risorse afferenti lo 0,20% accantonato dal 1° ottobre 2018 alla CNCE, che provvederà ad accantonarle nell'apposito fondo dedicato.
9. Il fondo inizierà ad erogare le prestazioni dal 1° aprile 2021.

Art. 5 FONDO TERRITORIALE

1. Le risorse accumulate fino al 30 settembre 2018 presso ciascuna Cassa Edile/Edilcassa nel Fondo lavori usuranti, saranno destinante alle prestazioni di cui al presente Regolamento fino al loro esaurimento e secondo le regole in esso esposte.

2. Il lavoratore dovrà presentare apposita domanda alla Cnce per individuare la Cassa Edile/Edilcassa nella quale risultano più contribuzioni, ai fini Ape, nell'ultimo biennio; a tale Cassa Edile/Edilcassa dovrà quindi inviare l'istanza, corredata della seguente documentazione:
 - Ecocert o specifica certificazione Inps;
 - stima ipotetica della Naspi spettante;
 - ipotesi data presunta di pensionamento.
3. A tal fine, la CNCE indicherà al richiedente la Cassa Edile/Edilcassa competente.
4. Il fondo territoriale inizierà ad erogare le prestazioni dal 1° gennaio 2021 e, a tal fine, dal 1° dicembre 2020 le Casse Edili/Edilcasce provvederanno ad effettuare le graduatorie, sulla base delle istanze che saranno presentate dai lavoratori, tramite il Patronato, a decorrere dal 1° ottobre 2020.
5. Eventuali residui potranno essere destinati, previo accordo territoriale, ad analoghe prestazioni volte ad agevolare il prepensionamento.
6. Ai fini della presa in carico, da parte del fondo nazionale, delle istanze trasmesse dalle Casse Edili/Edilcasce, le stesse dovranno effettuare una rendicontazione, anche prospettica, delle risorse utilizzate per i prepensionamenti di spettanza del fondo territoriale, da trasmettere alla CNCE entro il 31 gennaio 2021.
In assenza di detta rendicontazione, previa segnalazione alle parti sociali territoriali, le istanze trasmesse non potranno essere prese in carico.
7. E' fatto divieto alla singola Cassa Edile/Edilcassa di utilizzare oltre il 50% delle risorse accantonate nel fondo territoriale per il prepensionamento, a favore dei lavoratori di un'unica impresa.

Art. 6 NORME GENERALI

1. Il fondo nazionale opererà tramite le Casse Edili/Edilcasce che hanno inviato le domande.
2. Le prestazioni si sospendono nel caso in cui il lavoratore lavori durante il periodo temporale integrato e riconosciuto dal fondo. A tal fine, il lavoratore dovrà presentare, ogni tre mesi dall'inizio dell'erogazione della prestazione, presso la Cassa Edile/Edilcassa che eroga la prestazione, apposita autocertificazione.
3. Le prestazioni cessano in caso di decesso del lavoratore e non sono reversibili ai superstiti.
4. Le prestazioni di cui al presente Regolamento sono riconosciute dalle Casse Edili/Edilcasce per agevolare l'accompagnamento alla pensione dei lavoratori ma non per garantirne il raggiungimento. Pertanto, qualora a fronte di modifiche normative o a causa di documentazione incompleta e/o errata, il lavoratore non possa accedere alla prestazione nei tempi previsti, il Fondo e/o le Casse Edili/Edilcasce non potranno garantire il riconoscimento automatico della prestazione.

Art. 7 VIGENZA

1. Il presente Regolamento è sperimentale ed è valido fino al 30 giugno 2022.
2. In ogni caso le Parti si incontreranno periodicamente per monitorare l'andamento del Fondo e per verificare la sussistenza della normativa pensionistica vigente e, in caso di variazioni, apportare gli opportuni correttivi.

PREMESSA

Il meccanismo di graduatoria si applica a quei lavoratori che abbiano presentato la richiesta di intervento del Fondo pensionistico e che soddisfino i requisiti stabiliti dall'articolo 3 dell'apposito Regolamento.

Ai fini della definizione della graduatoria trimestrale dei lavoratori edili che hanno diritto all'accesso all'anticipo pensionistico regolamentato con l'accordo sottoscritto in data 6 Agosto 2020; le parti hanno definito il seguente meccanismo che riconosce ad ogni lavoratore i relativi punti.

La graduatoria, in ordine decrescente, verrà definita a partire dai lavoratori che abbiano perfezionato il maggior punteggio. Essi avranno diritto ad accedere alla prestazione fino a capienza delle risorse disponibili nel trimestre di competenza.

Qualora le risorse del mese di competenza fossero inferiori a quelle necessarie per soddisfare le richieste della graduatoria stilata dal fondo nazionale anticipo pensionistico; le prestazioni verranno erogate il trimestre successivo a quei lavoratori che non hanno avuto il riconoscimento nel trimestre di presentazione della domanda.

Meccanismo

Ad ogni lavoratore verrà attribuito un punteggio secondo i seguenti criteri:

- maggiore età anagrafica;
- percentuale di invalidità riconosciuta dall'Inail.

MAGGIORE ETA' ANAGRAFICA (anni compiuti alla presentazione della domanda)	
PUNTI	ETA'
6	oltre 66 anni
5	oltre 64 anni
4	oltre 62 anni
3	oltre 60 anni
2	oltre 58 anni
1	oltre 56 anni

XCIX

INVALIDITA' (percentuale riconosciuta dall'INAIL)	
PUNTI	%
6	80
5	60
4	40
3	30
2	20
1	16

PARITA' DI PUNTI PERFEZIONATI

A parità di punti perfezionati tra lavoratori, di cui alla allegata tabella, per determinare la precedenza nel riconoscimento della prestazione del fondo, **si aggiungono** i punti in relazione alla data di

presentazione della domanda al fondo (che deve essere corredata da tutti i documenti necessari), secondo il seguente meccanismo:

DATA PRESENTAZIONE DOMANDA

<i>PUNTI</i>	<i>DECADI TRIMESTRALI</i>

4,5	Prima decade
4,0	Seconda decade
3,5	Terza decade
3,0	Quarta decade
2,5	Quinta decade
2,0	Sesta decade
1,5	Settima decade
1,0	Ottava decade
0,5	Nona decade

In caso di ulteriore parità, la data di nascita del lavoratore che determina la maggiore età tra i due costituirà l'elemento che determina la precedenza di accesso alla prestazione.

Roma, 10 settembre 2020

(accordo nazionale 10 settembre 2020)

ANCE, LEGACOOP PRODUZIONE & SERVIZI, AGCI-PRODUZIONE
E LAVORO,
CONFCOOPERATIVE LAVORO E SERVIZI
ANAEPA CONFARTIGIANATO, CNA COSTRUZIONI, FIAE CASARTIGIANI, CLAAI, CONFAPI ANIEM
e
FENEAL UIL, FILCA CISL, FILLEA CGIL

Le parti concordano che il presente Accordo, che recepisce l'Avviso Comune del 28 ottobre 2010, come di seguito integrato e modificato, sia inviato al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e al Ministero del Lavoro per il suo recepimento, affinché divenga parte integrante della normativa per l'effettuazione dell'attività edile, sia pubblica che privata.

Le parti concordano altresì che l'attuazione del sistema di congruità della manodopera rappresenta un'opportunità per far emergere il lavoro irregolare e per contrastare fenomeni di dumping contrattuale da parte di imprese che, pur svolgendo attività edile o prevalentemente edile, applicano contratti diversi da quello dell'edilizia, a danno della regolare concorrenza tra le imprese e delle tutele in materia di equa retribuzione, di formazione e sicurezza a favore dei lavoratori.

Le parti concordano quindi sulla necessità che:

- l'istituto della congruità sia accompagnato, al livello normativo, da disposizioni rigorose sull'obbligo della corretta applicazione, per tutti i lavori edili, della contrattazione collettiva dell'edilizia, in linea con quanto chiarito con la recente sentenza della Corte di Cassazione n. 9803/2020;
- sia introdotta una norma in base alla quale l'incidenza minima della manodopera di cui alla tabella allegata non dovrà essere soggetta a ribasso d'asta (in analogia con quanto previsto per gli oneri della sicurezza);
- sia ripristinata la riduzione dell'11,50% ai fini Inail per le imprese che versano i contributi sull'orario contrattuale settimanale di 40 ore e che autocertifichino di aver ottenuto dalla Cassa Edile/Edilcassa, per i lavori conclusi nell'anno precedente, le relative attestazioni di congruità.

Quanto sopra premesso, fermo restando quanto previsto dagli accordi e dalle norme per i lavori del Sisma del centro Italia e dalle legislazioni regionali già vigenti in materia, le parti concordano quanto segue.

- a) La tabella allegato A – relativa agli indici minimi di congruità – è parte integrante del presente Accordo;
- b) nella tabella sono riportate le percentuali di incidenza del costo del lavoro, comprensivo dei contributi INPS, INAIL e di quanto versato alle Casse Edili/Edilcasse ragguagliate all'opera complessiva, attraverso l'imputazione della manodopera di tutte le imprese edili e dei lavoratori autonomi che concorrono alla stessa;
- c) gli indici di congruità di incidenza del costo del lavoro della manodopera sul valore dell'opera ivi contenuti costituiscono percentuali di incidenza minime, al di sotto delle quali scatta la presunzione di non congruità dell'impresa;
- d) nelle percentuali debbono essere ricomprese anche le ore impiegate per gli apprestamenti del cantiere e per gli obblighi relativi alla sicurezza, nonché le ore di lavoro apportate dal titolare artigiano e dai suoi collaboratori familiari, adottando un valore convenzionale da determinarsi entro il

- e) in considerazione della rilevante variabilità delle lavorazioni edili e della diversa organizzazione produttiva delle imprese di costruzioni, tali indici saranno oggetto di un periodo di sperimentazione di nove mesi, con decorrenza dal 1° ottobre 2020 e termine al 30 giugno 2021;
- f) entro il 31 maggio 2021 sarà effettuata una verifica sull'andamento della sperimentazione da parte delle organizzazioni firmatarie del presente accordo da riportare, per le eventuali proposte di modifiche e/o integrazioni, al Comitato della bilateralità;
- g) tale sperimentazione coinvolgerà esclusivamente i lavori pubblici aggiudicati e i lavori privati iniziati dal 1° ottobre 2020;
- h) per ciò che concerne i lavori privati, per i quali si prenderanno a riferimento, per analogia, le percentuali indicate nell'allegata tabella, la congruità sarà applicata esclusivamente a quelli con entità complessiva dell'opera pari o superiore a € 70.000, entità asseverata mediante autodichiarazione da parte del direttore dei lavori;
- i) le parti sociali danno incarico alla CNCE di individuare ed emanare le modalità operative opportune e necessarie per l'applicazione del sistema della congruità da parte delle singole Casse Edili/Edilcasse appartenenti al circuito della CNCE: le Casse Edili/Edilcasse dovranno dotarsi di un sistema informatico che permetta alle imprese di monitorare l'andamento della congruità contestualmente alle denunce mensili presentate sul singolo appalto, permettendo così un "dialogo" con il loro sistema operativo. Nell'ottica della semplificazione, l'emissione dell'attestazione dovrà avvenire per via informatica, senza comportare ulteriori aggravii burocratici per le imprese, mediante un'integrazione del MUT o di altro applicativo utilizzato dalle Casse Edili/Edilcasse in cui inserire mensilmente le ore impiegate per ogni cantiere e dovrà prevedere un sistema di alert nell'ipotesi di probabile non raggiungimento della congruità;
- j) le parti convengono che durante il periodo della sperimentazione eventuali irregolarità sulla congruità dell'incidenza della manodopera sui lavori non comporteranno il versamento della differenza di costo del lavoro in Cassa Edile/Edilcassa né determinano effetti sulla regolarità del DOL;
- k) le parti si danno atto che al termine del periodo di sperimentazione, ovvero dal 1° luglio 2021, il sistema della verifica della congruità dell'incidenza del costo del lavoro sul valore dell'opera andrà in vigore a regime per tutti i lavori, per i quali venga richiesta, a decorrere dalla suddetta data, la certificazione di congruità, apportando le eventuali modifiche che dovessero emergere nell'ambito delle riunioni di cui alla lettera f);
- l) i suddetti indici sono da ritenersi validi esclusivamente allo scopo di avviare una prima e graduale azione di emersione della manodopera edile e, pertanto, non dovranno essere utilizzati ad altri fini o comunque quali indicatori per i prezzi degli appalti;
- m) l'attestazione di congruità deve essere effettuata dalla Cassa Edile/Edilcassa territorialmente competente ai fini del rilascio del DOL, quale unico Ente che possiede i dati concernenti la manodopera occupata in ciascun cantiere, con la procedura di rilascio individuata alla lettera i);
- n) è fatto obbligo per l'impresa principale di dichiarare alla Cassa Edile/Edilcassa territorialmente competente il valore dell'opera complessiva, la committenza, nonché le eventuali imprese subappaltatrici e subaffidatarie;
- o) laddove i lavori oggetto di congruità subissero variazioni da parte del committente, l'impresa dovrà dimostrare la propria congruità in considerazione delle varianti apportate;
- p) l'impresa principale risultante non congrua dovrà essere richiamata dalla Cassa Edile/Edilcassa e potrà dimostrare, con documentazione appropriata, il raggiungimento della percentuale attraverso costi non registrati in Cassa Edile/Edilcassa quali quelli afferenti i lavoratori autonomi, i noli a caldo, il distacco di personale edile e lavoratori in somministrazione iscritti ad altra Cassa Edile/Edilcassa;
- q) nella dimostrazione di cui ai punti precedenti l'impresa potrà avvalersi dell'assistenza di un rappresentante dell'Associazione datoriale a cui aderisce;

- r) nell'ipotesi di uno scostamento inferiore o pari al 5% della percentuale di incidenza della manodopera, l'impresa risulterà comunque regolare laddove presenti in Cassa Edile/Edilcassa una attestazione del Direttore dei lavori che giustifichi detto scostamento;
- s) nei lavori pubblici l'attestazione di congruità dovrà essere richiesta e rilasciata in occasione dell'ultimo stato di avanzamento, prevedendo un meccanismo di intervento sostitutivo, nell'ipotesi di non raggiungimento della congruità, a copertura del valore della congruità in Cassa Edile/Edilcassa;
- t) per i lavori privati l'attestazione di congruità dovrà essere richiesta e rilasciata al completamento dell'opera, come risultante alla Cassa Edile/Edilcassa; a tal fine, la congruità dovrà essere rapportata al valore dell'appalto di nuova costruzione o ristrutturazione come indicato dal contratto e risultante dalla fatturazione;
- u) le parti sociali sottoscritte provvederanno, comunque, a monitorare la procedura di congruità e i relativi indici, anche attraverso il Comitato della Bilateralità, al quale demandare eventuali controversie non risolubili con la procedura di cui sopra, in ciò avvalendosi del supporto tecnico della CNCE;
- v) dal momento in cui il sistema della congruità andrà a regime, il non raggiungimento della congruità comporterà l'emanazione di una attestazione di irregolarità sino alla regolarizzazione con apposito versamento in Cassa Edile/Edilcassa equivalente alla differenza di costo del lavoro necessario per raggiungere la percentuale indicata;
- w) l'attestazione di irregolarità ai fini della congruità esplica i propri effetti sulla singola opera, pubblica o privata, e incide sulla regolarità dei successivi DOL (Durc On Line) laddove, esperita e terminata la procedura di invito alla regolarizzazione, l'impresa non adempia e la Cassa Edile/Edilcassa iscriva la stessa in BNI;
- x) le parti concordano che, durante il periodo della sperimentazione, la Commissione paritetica congruità elaborerà gli indici di congruità delle categorie specialistiche edili OS da sottoporre all'approvazione delle Parti Sociali sottoscritte;
- y) le parti concordano che, anche alla luce dei processi di innovazione tecnologica, gli indici di congruità della tabella allegata potranno essere aggiornati dalla Commissione paritetica congruità;
- z) si conferma che la materia è riservata alla competenza delle parti sociali nazionali al fine di garantirne l'uniformità su tutto il territorio nazionale.

Allegata tabella indici di congruità

CATEGORIE	Percentuali di incidenza minima della manodopera sul valore dell'opera
1 OG1 - nuova edilizia civile compresi Impianti e Forniture	14,28%
2 OG1 - nuova edilizia industriale esclusi Impianti	5,36%
3 ristrutturazione di edifici civili CIII	22,00%
4 ristrutturazione di edifici industriali esclusi Impianti	6,69%
5 OG2 - restauro e manutenzione di beni tutelati	30,00%
6 OG3 - opere stradali, ponti, etc.,	13,77%
7 OG4 - opere d'arte nel sottosuolo	10,82%
8 OG5 - dighe	16,07%
9 OG6 - acquedotti e fognature	14,63%
10 OG6 - gasdotti	13,66%
11 OG6 - oleodotti	13,66%
12 OG6 - opere di irrigazione ed evacuazione	12,48%
13 OG7 - opere marittime	12,16%
14 OG8 - opere fluviali	13,31%
15 OG9 - impianti per la produzione di energia elettrica	14,23%
16 OG10 - impianti per la trasformazione e distribuzione	5,36%
17 OG12 - OG13 - bonifica e protezione ambientale	16,47%

Letto firmato e sottoscritto

RATEIZZAZIONI

I crediti che le Casse Edili / Edilcasse vantano nei confronti delle imprese rappresentano da 10 anni a questa parte un tema di dibattito non privo di asperità, proprio per cercare di avere un comportamento omogeneo ed efficace nei confronti dei creditori ed è bene che le parti ribadiscano e chiariscano definitivamente modalità e tempi delle dilazioni concesse.

Premettendo che è un preciso obbligo dell'ente attivarsi per recuperare il dovuto, in quanto i crediti in oggetto rappresentano per la maggior parte salario differito dei lavoratori che solo convenzionalmente, per tramite del CCNL, viene accantonate presso le Casse Edili/Edilcasse, è dovere di ogni amministratore fare tutto ciò che è nelle sue possibilità per recuperare tali somme, anche per non creare elementi di concorrenza sleale tra le imprese.

Pertanto, anche durante la vigenza di un durc on line regolare, la Cassa Edile/Edilcassa, laddove rilevi una irregolarità nelle denunce e/o nei versamenti delle contribuzioni, dovrà segnalare tale aspetto alle imprese, avviando la procedura stabilita nella comunicazione n. 325 della Cnce del 2007, prospettando anche lo strumento della rateizzazione.

Le rateizzazioni rappresentano un elemento bonario di recupero delle somme non accantonate a favore dei lavoratori; a tal proposito si ribadisce che il credito in questione è formato da più elementi, ovvero GNF, contributo istituzionale, accantonamento per altri enti, APE, interessi di mora ecc.

Pertanto, fatto 100 il debito, le prime rate dovranno assolutamente essere destinate a coprire il GNF dei lavoratori.

I crediti vanno anche distinti tra aziende attive che richiedono il DURC, e quindi se non trattate con rigore potrebbero introdurre elementi distorsivi del mercato e aziende cessate o sospese per cui il credito, fatte salve le indicazioni di cui sopra, può essere trattato in maniera differente.

(lettera di accompagnamento)

CIV

1) DEBITO FINO A 5.000 EURO IMPRESA ATTIVA

E' prevista la concessione della rateizzazione dei contributi e degli accantonamenti dell'impresa verso la cassa edile dovuti, purché questi non superino i 5.000 euro, per un periodo massimo di sei mesi, solo allorché vengano rispettati tutti i seguenti criteri e requisiti:

- a. l'impresa, che deve vantare una iscrizione in Cassa Edile/Edilcassa territorialmente competente di almeno dodici mesi, può beneficiare della concessione di una nuova rateizzazione purché dopo la conclusione delle prime due rateizzazioni, la successiva venga richiesta, presso la medesima Cassa, dopo almeno 12 mesi dalla conclusione dell'ultima e, comunque, nello stesso intervallo temporale, deve aver concluso positivamente eventuali rateizzazioni presso altre Casse; a tal fine potrà essere richiesta la verifica in BNI.

- b. l'impresa deve essere in regola con gli obblighi derivanti dalla delibera del Comitato della Bilateralità n. 2/2015, in particolare per quanto attiene alle norme riportate al punto 2 (Ore denunciate);
 - c. l'impresa si impegna a versare come prima rata un importo pari a 1.500 euro, oltre alla quota parte di spese e interessi di mora dovuti, suddividendo la parte residua del debito complessivo in massimo 5 rate di pari importo (esempio: debito complessivo 5.000 euro in sei mesi, prima rata 1.500 euro + interessi e spese, ulteriori 5 rate da 700 euro + interessi e spese cadauna); la Cassa Edile/Edilcassa utilizzerà la prima rata e le successive per coprire interamente il GNF, fino a concorrenza dell'ammontare del medesimo; il mancato rispetto di tali ultime modalità di pagamento comporta l'obbligo immediato, per le Casse Edili/ Edilcasse, di attivare le procedure legali per il recupero dei crediti e per l'eventuale attivazione della responsabilità in solido, dandone immediata evidenza alle parti sociali territoriali; l'impresa sarà considerata irregolare e verrà segnalata come tale alla BNI;
 - d. nel caso in cui la durata della rateizzazione vada oltre le scadenze utili per il pagamento agli operai degli accantonamenti nei termini previsti dai CCNL e dalla contrattazione collettiva integrativa territoriale, la richiesta dovrà essere corredata da apposito accordo sindacale aziendale che l'impresa, anche assistita dalla propria associazione imprenditoriale di riferimento, dovrà sottoscrivere con la RSU se presente, oppure in assenza di questa, con tutte le OO.SS. territoriali, parti costitutive della Cassa Edile/ Edilcassa, entro e non oltre 10 giorni lavorativi dalla richiesta;
 - e. l'impresa all'atto della richiesta riconosca formalmente il debito contributivo verso la Cassa Edile/Edilcassa e rinunci a successiva azione di opposizione nel caso in cui successivamente si proceda all'azione di recupero credito tramite azione esecutiva;
 - f. l'impresa presti idonee garanzie, fideiussorie o l'utilizzo del titolo della cambiale purché prestata con tutti i requisiti previsti dalla legge atti a definirla non nulla. La cambiale deve essere corredata da bollo; la durata della stessa deve essere equivalente a quella del piano di rateizzazione;
- CV
- g. il beneficio della rateizzazione decade allorché non vi sia correntezza nelle denunce e nei versamenti durante il periodo di rateizzazione stessa. In questa fattispecie non sarà possibile richiedere una nuova rateizzazione;
 - h. l'impresa non risulti già morosa presso la Cassa Edile/Edilcassa per periodi precedenti per cui sia stata già attivata la procedura esecutiva;
 - i. l'impresa all'atto della sottoscrizione della rateizzazione dovrà dichiarare ed autocertificare se ha altre rateizzazioni in essere presso altre Casse Edili/Edilcasse e specificarne il valore economico;
 - j. gli interessi di mora, calcolati sulla base di quanto previsto al punto 6 (Interessi di mora) della delibera 2/2015, debbono essere corrisposti unitamente alle singole rate;

- k. gli interessi di mora afferenti le rate necessarie a coprire l'importo del Gnf dovranno essere riconosciuti al lavoratore;
- l. solo nel caso in cui siano rispettati i suddetti i criteri il comitato di Presidenza potrà deliberare la concessione della rateizzazione. Il comitato di Presidenza dovrà successivamente comunicare al comitato di gestione la suddetta pratica concernente la dilazione del pagamento deliberata, inviandone copia alle parti sociali territoriali costituenti l'ente;
- m. alla sottoscrizione della rateizzazione l'impresa risulterà immediatamente in regola a fini del DURC;
- n. l'intera procedura, attivata dalla richiesta dell'impresa, dovrà esaurirsi entro 20 giorni lavorativi dalla data della richiesta stessa.

2) DEBITO DAI 5000 AI 15.000 EURO - IMPRESA ATTIVA

Per i debiti che vanno dai 5.000 ai 15.000 euro, oltre alla quota parte di spese e interessi di mora dovuti, è prevista la concessione della rateizzazione dei contributi e degli accantonamenti dell'impresa verso la Cassa Edile/Edilcassa dovuti, per un periodo massimo di 12 mesi; le aziende per ricorrere alla rateizzazione dovranno avere tutti i requisiti di cui al punto 1, tranne quelli previsti alla lettera c); nello specifico l'impresa dovrà impegnarsi a versare nella prima rata un importo pari al valore di due ratei, + interessi e spese, del debito complessivo e il restante importo del totale suddiviso per importi uguali nelle successive rate.

Esempio: debito di 15.000 euro in 12 mesi: un rateo $(15.000:12= 1.250)$ + interessi e spese

Prima rata 2 ratei, ovvero (1.250×2) 2.500 euro + interessi e spese

Successive 11 rate $(12.500 :11)$ 1136,36 euro + interessi e spese

3) DEBITO DAI 15000 AI 30.000 EURO - IMPRESA ATTIVA

CVI

Per i debiti che vanno dai 15.000 ai 30.000 euro, oltre alla quota parte di spese e interessi di mora dovuti, è prevista la concessione della rateizzazione dei contributi e degli accantonamenti dell'impresa verso la Cassa Edile/Edilcassa dovuti, per un periodo massimo di diciotto mesi; le aziende per ricorrere alla rateizzazione dovranno avere tutti i requisiti di cui al punto 1, tranne quelli previsti alla lettera c); nello specifico l'impresa dovrà impegnarsi a versare come prima rata un importo pari al valore di tre ratei, + interessi e spese, del debito complessivo e il restante importo del totale suddiviso per importi uguali nelle successive rate.

Esempio: debito di 30.000 euro in 18 mesi: un rateo $(30.000:18= 1.66,66)$ + interessi e spese

Prima rata tre ratei, ovvero $(1.666,66 \times 3)$ 5.000 euro+ interessi e spese

Successive 17 rate: $(25.000:17)$ 1.470,59 euro+ interessi e spese

4) DEBITO OLTRE I 30.000 EURO - IMPRESA ATTIVA

Per i debiti oltre i 30.000 euro, oltre alla quota parte di spese e interessi di mora dovuti, è prevista la concessione della rateizzazione dei contributi e degli accantonamenti dell'impresa verso la Cassa Edile/Edilcassa dovuti, per un periodo massimo di ventiquattro mesi; le aziende per ricorrere alla rateizzazione dovranno avere tutti i requisiti di cui al punto 1, tranne quelli previsti alla lettera c); nello specifico l'impresa dovrà impegnarsi a versare come prima rata un importo pari quattro ratei del debito complessivo, + interessi e spese, e il restante importo del totale suddiviso per importi uguali nelle successive rate.

Esempio: debito di 50.000 euro in 24 mesi: un rateo $(50.000:24=2.083,33)$ + interessi e spese

Prima rata quattro ratei, ovvero $(2.083,33 \times 4)$ 8.333,33+ interessi e spese

Successive 23 rate: $(41.666,67:23)$ 1.811,60+ interessi e spese

DEBITI DI IMPRESE INATTIVE O SOSPENSE

Per i debiti riguardanti imprese cessate o sospese, le stesse per non incorrere nel recupero coatto tramite azione giudiziaria, potranno dilazionare il proprio debito fino ad un massimo di 18 rate/mese; qualora l'impresa oggetto della rateizzazione intenda riprendere l'attività, dovrà versare l'intera somma rimanente in un'unica soluzione.

ACCORDO NAZIONALE

Addì 22 febbraio 2021, in Roma

Tra

ANCE, Legacoop Produzione e Servizi, Confcooperative Lavoro e Servizi, Agci-Produzione e Lavoro, ANAEPA Confartigianato, CNA Costruzioni, FIAE Casartigiani, CLAAI, CONFAPI - ANIEM

e

FENEAL UIL, FILCA CISL, FILLEA CGIL

Visti gli Accordi istitutivi del Fondo sanitario Sanedil sottoscritti dalle Parti sociali nazionali sopra citate.

Considerati gli obblighi contributivi nei confronti del Fondo Sanedil previsti a carico delle aziende del settore edile nella misura pari allo 0,60% per i lavoratori con qualifica operaia e allo 0,26% per i lavoratori con qualifica impiegatizia.

Considerato l'automatico diritto di iscrizione al Fondo Sanedil dei lavoratori dipendenti ai quali si applica uno dei CCNL del settore edile.

Al fine di poter ottemperare ai compiti istituzionali del Fondo, pur sempre nel rispetto dei principi fondamentale di tutela dei dati personali

Le Parti convengono quanto segue

I datori di lavoro sono tenuti a consegnare ai propri lavoratori dipendenti apposita informativa, che contenga indicazioni connesse alle attività del Fondo. In caso di nuove assunzioni, tale informativa dovrà essere consegnata contestualmente all'assunzione e unitamente al relativo contratto.

Il Fondo Sanedil si impegna a fornire, in modalità elettronica, a tutte le Casse Edili/EdilCasse il modello di informativa appositamente predisposto.

Le Casse, ricevuta l'informativa, sono tenute a trasmetterla nel medesimo formato a tutte le aziende loro iscritte, affinché le stesse possano consegnarne copia ai propri dipendenti.

Per favorire ulteriormente l'attività promozionale del Fondo Sanedil, ogni Cassa Edile/EdilCassa, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di tutela dei dati personali, comunicherà i contatti di cellulare e le e-mail dei lavoratori e delle aziende rispettivamente iscritti e aderenti alle Casse, affinché il Fondo medesimo possa utilizzarli per le proprie comunicazioni ufficiali.

Tali dati saranno trattati esclusivamente per il conseguimento delle finalità promozionali suddette e per il tempo strettamente necessario.

Letto, confermato e sottoscritto

Addì, 3 marzo 2022, in Roma

ANCE,

**AGCI Produzione e Lavoro, CONFCOOPERATIVE Lavoro e Servizi, LEGACOOP
FENEAL UIL, FILCA CISL e FILLEA CGIL**

Premesso che:

- le Parti Sociali hanno in data odierna sottoscritto un rinnovo contrattuale strategico, alla luce dell'attuale fase che vede il settore edile al centro del sistema produttivo, garantendo ulteriori tutele per la qualificazione delle proprie risorse umane e incrementando le misure per la sicurezza nei cantieri;
- si rende necessario sostenere le imprese virtuose in termini di regolarità e qualità del lavoro e favorire la tempestiva e adeguata esecuzione dei lavori in corso legati anche al programma infrastrutturale del PNRR;
- si ritiene indispensabile promuovere, presso le istituzioni competenti, ogni intervento normativo finalizzato a supportare le misure introdotte con il rinnovo contrattuale, inclusa l'individuazione di forme di premialità per le imprese virtuose in materia di formazione e sicurezza sul lavoro;
le parti concordano di intervenire urgentemente presso ogni organo istituzionale, anche attraverso le richieste di appositi incontri congiunti, al fine di:
- introdurre, a fronte dell'aumento vertiginoso dei costi dei materiali e alla luce della scarsità di reperimento delle attrezzature, norme specifiche per l'immediato aggiornamento dei prezzi e per una revisione prezzi efficiente, al fine di assicurare che la determinazione degli importi a base di gara siano in linea con i reali prezzi di mercato, nonché per adeguare nel tempo le relative condizioni contrattuali;
- sollecitare l'introduzione di soluzioni immediate per adeguare i prezzi dei contratti in corso, al fine di assicurare la tempestiva e regolare esecuzione dei contratti di appalto, nonché il rispetto degli adeguati standard in termini di qualità delle lavorazioni e delle necessarie tutele in materia di formazione e sicurezza sul lavoro;
- introdurre per le stazioni appaltanti l'obbligo di indicare nei bandi di gara di settore la necessaria applicazione della contrattazione collettiva nazionale e territoriale dell'edilizia sottoscritta dalle Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative;
- emanare una norma in base alla quale il costo della manodopera non sia soggetto, in analogia con quanto previsto per i costi della sicurezza, a ribasso d'asta;
- adeguare periodicamente i prezzi regionali e le tabelle ministeriali sui costi della manodopera con gli aumenti derivanti dai rinnovi contrattuali di settore;
- introdurre un sistema di qualificazione delle imprese per lo svolgimento di lavori finanziati dagli incentivi fiscali, al fine di garantire trasparenza, qualità e sicurezza dei lavori, oltre che un uso efficiente delle risorse pubbliche;

- definire, con un'apposita norma di legge, un regime strutturale di detassazione e decontribuzione totale della retribuzione delle ore di formazione professionale e per la sicurezza sul lavoro, svolte dai lavoratori con il supporto degli enti bilaterali e gli organismi paritetici costituiti dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori del settore edile comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;
- destinare al sistema bilaterale il contributo dello 0,30%, versato dalle imprese edili all'Inps e non destinato a Fondimpresa, al fine di sostenere finanziariamente il sistema bilaterale dell'edilizia;
- prevedere l'emanazione di bandi specifici rivolti agli Enti formativi bilaterali di settore;
- ridurre l'aliquota CIGO per gli operai edili, attualmente prevista nella misura del 4,70%, al fine di riallinearla alle aliquote del settore industria, in considerazione dei notevoli avanzi di gestione maturati nel corso degli anni per il settore edile tra le entrate contributive per cassa integrazione ordinaria e le uscite per i relativi trattamenti;
- ripristinare e rendere strutturale, con riferimento ai premi Inail, l'agevolazione contributiva specificamente prevista per il settore edile dall'art. 29 del D.L. n. 244/95, convertito con modificazioni dalla legge n. 341/95, consistente in una riduzione annuale in misura pari all'11,50% (abrogata dalla Legge di bilancio 2019 nell'ambito della riforma delle tariffe Inail). Nell'ottica di promuovere il lavoro di qualità, infatti, una delle condizioni previste per l'accesso a questa agevolazione – destinata alle imprese del settore regolarmente iscritte in Cassa Edile, per gli operai occupati con orario di lavoro di 40 ore settimanali – è che il datore di lavoro non abbia riportato condanne passate in giudicato per la violazione della normativa in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro nel quinquennio antecedente alla data di applicazione dell'agevolazione stessa;
- destinare ulteriori risorse dell'Inail alla riduzione dei costi per quelle imprese del settore che si distinguono per il particolare impegno in tema di salute e sicurezza sul lavoro, anche adottando le specifiche misure previste in materia dal rinnovo contrattuale.

Letto, confermato e sottoscritto

CX

Formazione

Le parti condividono la necessità di attribuire consistenza strutturale, nonché economica, alle attività di formazione, verificandone costantemente la loro finalizzazione al miglioramento della qualità professionale e della produttività dei lavoratori, sia assunti che da assumere.

Il Formedil - Ente Unificato Nazionale formazione e sicurezza, in considerazione della necessità e della urgenza di dotare il settore delle professionalità richieste e necessarie e al fine di omogeneizzare i percorsi formativi e i relativi costi su tutto il territorio nazionale, definirà, di concerto con le Parti sociali, entro 30 giorni dalla sottoscrizione del presente CCNL, un Catalogo Formativo Nazionale (CFN), rivolto ai fabbisogni formativi delle imprese e aggiornato, con particolare attenzione, al green building, rischio sismico, bio edilizia, risparmio energetico, recupero, manutenzione, digitalizzazione, ecc.

Unitamente alla predisposizione del CFN, tutte le Scuole Edili/Enti unificati territoriali dovranno obbligatoriamente adeguare l'offerta formativa istituzionale, anch'essa prevista nel suddetto CFN, entro il 30 settembre 2022 e in piena sinergia con gli enti formativi regionali di settore.

Il suddetto catalogo formativo avrà, come prioritario obiettivo, la definizione dei contenuti della formazione continua professionalizzante dei lavoratori, intesa come quella non derivante da obblighi previsti dalle norme, unitamente al catalogo della formazione istituzionale.

Le parti stabiliscono, a far data dal 1° ottobre 2022 e, comunque, previa definizione del Regolamento di seguito indicato, una specifica aliquota contributiva, pari allo 0,20%, destinata al "Fondo territoriale per la qualificazione del settore - Formazione e incremento delle competenze professionali dei lavoratori" istituito presso la locale Cassa Edile/Edilcassa. Tale aliquota sarà destinata esclusivamente al finanziamento della formazione professionalizzante prevista dal catalogo formativo nazionale e alla premialità per le imprese che ne fruiscono, nonché alla premialità per le imprese che denuncino in Cassa Edile operai inquadrati al primo livello, in forza da oltre 18 mesi, pari o inferiore ad un terzo del totale dei dipendenti in organico (le imprese fino a 3 operai dipendenti potranno accedere alla premialità in presenza di un solo operaio inquadrato al primo livello). Le modalità operative del predetto Fondo saranno definite con il suddetto Regolamento stabilito dalle Parti Sociali nazionali entro due mesi dalla sottoscrizione del presente Ccnl.

I corsi di formazione inclusi nel CFN, ivi compresa la formazione istituzionale, sono gratuiti per le imprese regolari iscritte al sistema bilaterale edile.

Per le medesime imprese sono, ~~oltre~~ ^{per} gratuiti i corsi per la formazione dei preposti e dei datori di lavoro in materia di sicurezza sul lavoro.

I corsi di formazione professionalizzante non obbligatori per legge, svolti presso il sistema bilaterale edile, potranno essere effettuati anche nella giornata del sabato e le imprese saranno esonerate dal relativo versamento in Cassa Edile, nonché dal pagamento dello straordinario, fermo restando il riconoscimento della normale retribuzione.

A decorrere dal 1° ottobre 2022, la contribuzione destinata all'Ente territoriale formazione e sicurezza sarà pari all'1%, di cui lo 0,50% destinato alla formazione e lo 0,50% alla sicurezza sul lavoro.

Per i territori in cui il contributo per l'Ente territoriale formazione e sicurezza sia inferiore all'aliquota dell'1% e in cui, comunque, il predetto Ente eroghi gratuitamente corsi di formazione, ferma restando l'aliquota dell'1%, a decorrere dalla predetta data del 1° ottobre 2022, le eventuali riserve generate dall'aumento del contributo dovranno essere utilizzate per incrementare la formazione e le premialità di cui sopra, secondo le modalità che saranno definite con il Regolamento nazionale.

Le Parti si attiveranno affinché Fondimpresa e Foncoop adottino idonee linee di finanziamento progettuali rivolte alle imprese edili iscritte al sistema bilaterale, in relazione al CFN.

Fermo restando quanto previsto dagli articoli 3 e 4 CCNL Ance e 44 e 45 Coop vigenti, si aggiunge rispettivamente agli artt. 91 e 75 il seguente paragrafo: *“Agli operai che, su indicazione del datore di lavoro, frequentino con esito favorevole almeno un corso di formazione professionalizzante presso gli enti di settore, sarà assegnato:*

- all’operaio comune, con almeno una anzianità certificata di 36 mesi presso il sistema delle Casse edili, di cui almeno 12 mesi con il medesimo datore di lavoro, l’inquadramento di operaio qualificato;*
- agli operai già inquadrati nel livello qualificato, che vantino una anzianità presso il sistema Casse edili di almeno 48 mesi, di cui 12 mesi con il medesimo datore di lavoro, l’inquadramento di operaio specializzato.*

Tutti i passaggi di cui sopra, avverranno entro 60 giorni dal recepimento dei suddetti attestati.

Nell’ipotesi di nuove assunzioni, gli operai qualificati e specializzati, con anzianità di 48 mesi presso il sistema delle Casse edili, in possesso di attestati formativi, rilasciati dal sistema bilaterale edile, che certifichino le specifiche competenze professionali, non potranno essere inquadrati come operai comuni”.

Borsa Lavoro

Le Parti, con la sottoscrizione del presente contratto, ribadiscono l’importanza e la funzione strategica della Borsa Lavoro Edile Nazionale (Blen.it) e danno mandato al Formedil - Ente unico formazione e sicurezza nazionale di procedere al suo potenziamento e aggiornamento, anche prevedendo modalità per favorire l’occupazione dei soggetti oggetto di formazione certificata (CFN) da parte delle Scuole Edili/Enti Unificati. Al riguardo le parti entro tre mesi dalla sottoscrizione del presente contratto definiranno specifiche linee guida che saranno allegate, come parti integranti, al CCNL.

Salute e sicurezza

Le Parti convengono di creare un’anagrafe di categoria aggiornata degli RLS eletti in ciascuna impresa del sistema, attraverso l’obbligo dell’invio del verbale di elezione da parte dell’impresa all’ente unico formazione e sicurezza territoriale (CPT dove ancora presenti) di riferimento.

Formazione su salute e sicurezza

Le parti condividono la necessità di garantire, tramite l’attività svolta dalle Scuole edili/Enti unificati territoriali, la formazione obbligatoria gratuita delle 16 ore anche per gli impiegati tecnici che entrano per la prima volta in cantiere.

Inoltre, al fine di implementare ulteriormente la sicurezza dei lavoratori, si stabilisce che l'aggiornamento della formazione dei lavoratori, della durata di 6 ore, di cui al punto 9 dell'accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011, dovrà essere effettuato ogni ~~tre~~ **tre** anni. La predetta periodicità triennale si applica a decorrere dall'aggiornamento successivo a quello in scadenza alla data di entrata in vigore della predetta disposizione. Resta ferma la diversa periodicità stabilita per il dirigente (di cui all'art. 2, comma 1, lett d), del D.Lgs. n. 81/08) e per il preposto.

Sorveglianza sanitaria

Le Parti Sociali in un’ottica di rafforzamento della prevenzione delle malattie professionali e degli infortuni nel settore delle costruzioni e di rilancio dello svolgimento della sorveglianza sanitaria nei cantieri edili, stabiliscono quanto segue:

- presso il Formedil - Ente unico nazionale formazione e sicurezza, è istituita un’apposita Commissione nazionale, che, entro tre mesi dalla sottoscrizione del presente contratto, redigerà il regolamento operativo in materia di sorveglianza sanitaria. La Commissione sarà composta dalle Parti Sociali, dalla CNCE, dal SANEDIL e dallo stesso FORMEDIL e definirà un progetto nazionale straordinario di rilancio della sorveglianza sanitaria, in attuazione a quanto previsto dall’Allegato 2 del CCNL Edilizia Industria ANCE - Coop 2018.

Tale progetto straordinario, della durata di tre anni, vedrà anche il coinvolgimento degli Enti unificati territoriali (CPT ove non unificati) e sarà partecipato in maniera paritetica, per la sostenibilità dei suoi obiettivi, da CNCE, FORMEDIL e SANEDIL. L’operatività del progetto vedrà il supporto degli Enti nazionali del

settore nella misura di 3/4 delle risorse necessarie al suo sviluppo, mentre ¼ delle risorse necessarie sarà messa a disposizione da parte degli Enti territoriali.

Carta di identità Professionale Edile (CIPE)

Le parti sottoscritte convengono di dare mandato alla CNCE per definire, entro tre mesi dalla firma del presente contratto, la Carta d'Identità Professionale Edile (CIPE), rilasciata dalle Casse edili/Edilcasse, la cui gestione sarà affidata al sistema degli Enti bilaterali del settore e che comunque dovrà contenere tutti i dati relativi ai corsi formativi effettuati presso il sistema bilaterale edile e le scadenze relative alla sorveglianza sanitaria.

Fondo Anticipo Pensionistico

Presso la CNCE sarà istituita una “Commissione Fondo Anticipo Pensionistico” che, entro tre mesi dalla sottoscrizione del presente contratto, dovrà individuare soluzioni idonee per incentivare l'operatività del Fondo stesso nonché degli specifici Fondi territoriali e rendere esigibili le risorse ivi accantonate.

ALLEGATO 33

PATTO DI CANTIERE (3 marzo 2022)

Al fine di incrementare la cultura e i livelli di sicurezza sul lavoro nella complessiva filiera delle lavorazioni edili, le Casse Edili/Edilcasse sono incaricate, per i cantieri ricompresi nella loro competenza territoriale, della tenuta, tramite le notifiche preliminari e i relativi aggiornamenti, di un *database* di tutte le imprese, comprese quelle le cui attività non rientrino nella sfera di applicazione del presente Ccnl e dei loro lavoratori, anche autonomi, impiegati in ogni specifico appalto.

In esito alle verifiche sulla corrispondenza tra le attività effettivamente svolte e il contratto collettivo applicato da parte delle imprese non edili impiegate nei suddetti cantieri, saranno offerti, da parte degli Organismi paritetici del settore edile, corsi di formazione sulla sicurezza sul lavoro, a prezzi agevolati, sulla base di un catalogo formativo definito dal *“Formedil – Ente unico formazione e sicurezza”*.

In caso di adesione ai suddetti corsi, le parti convengono, fin d’ora, che gli Organismi paritetici dell’edilizia provvederanno a comunicare, all’INL e all’INAIL, i dati relativi anche delle suddette imprese non edili, ai fini delle premialità previste dall’art. 51, comma 8-ter, del D.Lgs n. 81/2008 e s.m.i..

Le parti concordano sulla istituzione del Fondo FNAPE, con decorrenza dal 1° aprile 2022.

A tal fine, le parti convengono di approvare lo Statuto del suddetto Ente autonomo che, comunque, avrà sede presso la CNCE, entro la data del 15 marzo p.v..

Lo Statuto individuerà la governance del FNAPE, tenendo conto del completamento dell'adesione da parte di tutte le Casse edili /Edilcasse.

Le parti concordano, al fine di perseguire un percorso di omogeneizzazione al livello nazionale delle aliquote Ape, che, dal 1° ottobre 2022, entreranno in vigore, automaticamente, le nuove aliquote regionali.

Tali aliquote sono determinate, per ciascuna Regione, tenuto conto della media regionale delle attuali aliquote territoriali in essere, rapportata alla massa salari (secondo la tabella allegata), sulla base dei dati afferenti l'Ape 2021, che saranno aggiornati anno per anno. Dette aliquote e quanto contenuto nei commi successivi saranno condivisi anche con le altre Organizzazioni datoriali partecipanti al FNAPE.

Ferma restando l'attribuzione al FNAPE, per la sua gestione, dello 0,2% annuale del flusso contributivo in entrata, le parti concordano fin d'ora che eventuali maggiori entrate contributive, comprensive anche del contributo minimo, dovranno essere ridistribuite, annualmente e proporzionalmente, tenendo conto delle Regioni che contribuiscono al FNAPE in misura superiore al proprio fabbisogno, alle Casse di dette Regioni che abbiano, a loro volta, contribuito in tale misura superiore al proprio fabbisogno. Con il suddetto ritorno, le Casse dovranno rifondere automaticamente la parte del costo sostenuto per l'Ape, attraverso un meccanismo di compensazione alle imprese.

Le parti concordano che, dal 1° ottobre 2022, il contributo Ape dovrà essere versato su un minimo di 140 ore. Tale contributo minimo sarà elevato a 150 ore dal 1° ottobre 2023 e a 160 ore dal 1° ottobre 2024.

Le parti, inoltre, condividono fin d'ora che l'individuazione delle aliquote FNAPE sono di pertinenza delle parti sociali e che al FNAPE viene demandato il monitoraggio annuale dell'andamento del medesimo, al fine di proporre alle parti sociali stesse i necessari correttivi delle aliquote, fermo restando l'equilibrio finanziario, al netto del contributo annuo dello 0,2%.

Le parti convengono che, salvo quanto già previsto nella contrattazione collettiva, gli specifici Fondi degli Enti paritetici non dovranno generare riserve che ammontino, singolarmente, a somme che eccedano quanto derivante dal relativo flusso contributivo dell'anno precedente.

Eventuali somme in eccedenza andranno utilizzate secondo modalità individuate dalla contrattazione integrativa territoriale ex art. 38. In caso di integrativi territoriali in corso di validità, nelle more dei rispettivi rinnovi, l'utilizzo delle suddette eccedenze potrà costituire oggetto di accordi territoriali, la cui vigenza sarà vincolata alle scadenze della contrattazione di secondo livello.

Le parti convengono inoltre che, con riguardo agli importi per gratifica e ferie e altri istituti non riscossi dai lavoratori e agli importi per rimborso malattia e infortunio e altri istituti non riscossi dalle imprese, decorsi cinque anni (e previa dimostrazione di ciascun tentativo di accredito e/o comunicazione in merito, effettuati annualmente dalla Cassa edile rispettivamente al lavoratore e all'impresa beneficiari, ancorché con esito negativo), le relative somme debbano essere utilizzate, nel limite del 70%, rispettivamente per prestazioni a favore degli operai e per premialità a favore delle imprese iscritti alla relativa Cassa, con modalità che saranno individuate dalle parti sociali territoriali. Il restante 30% delle predette somme resta accantonato, al fine di poter liquidare gli importi spettanti ai singoli beneficiari, nel caso di eventuale successiva richiesta presentata rispettivamente dai lavoratori o loro aventi diritto e dalle imprese.

Introduzione

Nella consapevolezza che l'etica nei comportamenti costituisce un valore importante e che i principi quali la trasparenza, l'affidabilità e il senso di responsabilità dovrebbero rappresentare la base fondamentale di tutte le attività, le Parti Sociali dell'Edilizia hanno ritenuto opportuno definire, con tale Codice Etico, i *principi*, i *valori* e le *responsabilità comuni* che dovranno orientare gli impegni e i comportamenti degli Enti Bilaterali, sia nelle relazioni interne che nei rapporti con l'esterno.

I principi etici e le regole di comportamento da rispettare nell'espletamento delle singole attività, indicati nel presente Codice, assumono una notevole importanza e costituiscono una condizione imprescindibile per affermare, in particolare nell'attuale situazione economica e finanziaria, la credibilità degli Enti nel contesto nel quale operano.

Nell'ottica, dunque, di favorire una maggiore trasparenza ed integrità dell'operato degli Enti Bilaterali saranno, altresì, rafforzate le disposizioni, introdotte dal Ccnl 19 aprile 2010 e del ccnl 26 aprile 2010, relative alla gestione dei bilanci dei medesimi Enti.

Risulta, pertanto, fondamentale, la conoscenza e soprattutto l'osservanza di tale Codice Etico da parte di tutti i componenti al fine di garantire l'efficienza, l'affidabilità nonché l'eccellenza degli Enti stessi.

Principi generali

In linea con quanto premesso e, considerato l'intento delle Parti Sociali di procedere ad una razionalizzazione degli Enti Bilaterali del settore, attraverso un'azione orientata a garantire l'efficacia e la trasparenza dell'operato dei medesimi, le Parti si impegnano ad avviare un percorso finalizzato al rispetto delle seguenti disposizioni.

g) Gratuità delle cariche

Nell'ottica di una ristrutturazione degli Enti, volta ad un incremento dell'efficienza ed ispirata al principio della responsabilità, si ribadisce che le cariche rivestite all'interno degli Enti Bilaterali siano esclusivamente a carattere gratuito.

In linea con quanto già stabilito all'interno dei rispettivi Statuti Tipo, non sarà consentita, dunque, alcuna forma di compenso per l'attività di rappresentanza svolta.

h) Criteri di assunzione del personale

Nel rispetto di quanto sopra concordato e allo scopo di garantire trasparenza e parità di trattamento nelle procedure per il reclutamento del personale, risulta indispensabile che, ai fini dell'assunzione del personale stesso, vengano rispettate le seguenti disposizioni:

- ✓ la valutazione e la scelta del personale da assumere dovrà essere effettuata in base a rigorosi criteri di professionalità e competenza e nel rispetto delle pari opportunità di tutti i candidati, anche mediante il ricorso a società esterne per la selezione del personale;
- ✓ non saranno consentite le candidature di coniugi o parenti entro il secondo grado, dei soggetti che ricoprono responsabilità di controllo, di amministrazione e di dirigenza all'interno degli Enti Bilaterali;

- ✓ sarà necessario astenersi da eventuali raccomandazioni e/o segnalazioni esterne e/o interne agli Enti, volte ad influire sulla scelta del candidato o comunque ad assicurargli un privilegio;
- ✓ l'assunzione del personale dovrà comunque essere effettuata dal competente Organo Statutario sulla base di un minimo di 5 curricula anche selezionati dalle predette società e che rispecchino i suddetti criteri di professionalità e competenza;
- ✓ l'assunzione del personale nell'Ente Scuola e/o Ente Unico dovrà tenere conto delle pregresse esperienze lavorative in materia di formazione;
- ✓ le retribuzioni non potranno superare gli importi previsti per la categoria dei quadri, come disciplinati dal Ccnl del settore edile.

i) Istituti di credito di riferimento

In considerazione del necessario mantenimento di una "sana" gestione economico-finanziaria e del relativo raggiungimento o stato di conservazione del pareggio di bilancio dei singoli Enti, il portafoglio economico degli stessi dovrà essere affidato ad Istituti di credito o Istituti finanziari, sulla base di criteri oggettivi legati esclusivamente alla valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa per gli Enti medesimi.

La scelta degli Istituti non potrà essere in alcun modo condizionata da criteri o valutazioni che attengano alla sfera giuridica della persona ma esclusivamente ad un vantaggio economico dell'Ente.

Il competente Organo Statutario dovrà effettuare la scelta dell'Istituto sulla base di un minimo di 5 offerte, selezionate sulla base dei predetti criteri oggettivi.

j) Fornitori

Al fine di garantire la massima trasparenza anche per quanto attiene la selezione dei fornitori, l'Organo deputato statutariamente dovrà effettuare la scelta sulla base di un minimo di 5 offerte aventi ad oggetto la medesima commessa.

k) Interventi formativi

Nell'ottica di una maggiore efficienza dei servizi resi nei confronti delle imprese e per favorire un ritorno al settore in termini di qualità e professionalità, le Parti auspicano che vengano avviati degli specifici interventi formativi diretti, in particolar modo, ai Presidenti e ai Vicepresidenti degli Enti Bilaterali, per agevolare il ruolo culturale degli stessi nonché per favorire una maggiore condivisione degli obiettivi perseguiti dagli Enti medesimi.

l) Servizi resi dagli Enti

Considerato l'intento delle Parti Sociali di favorire una maggiore trasparenza ed integrità dell'operato degli Enti Bilaterali, si ritiene opportuno stabilire che, nell'espletamento delle singole attività quali, a mero titolo esemplificativo, il rilascio del Durc, l'asseverazione, l'erogazione di specifiche attività formative, gli Enti medesimi mantengano comportamenti trasparenti e lineari, nel rispetto del principio della correttezza, responsabilità ed assoluta imparzialità.

m) Regali, Omaggi e benefici

Tenuto conto della necessità di razionalizzare i costi e in considerazione della volontà delle Parti di favorire il mantenimento in equilibrio della situazione economico-finanziaria degli Enti, si

ritiene opportuno che i regali o gli omaggi di rappresentanza siano commisurati alle possibilità economiche di ogni Ente.

Non sarà, altresì, consentito usufruire di viaggi premio o di qualsivoglia altro beneficio, tramite il ricorso ai fondi o alle riserve degli Enti medesimi.

Addì, 3 marzo 2022, in Roma

ANCE, LEGACOOOP Produzione e Servizi, CONFCOOPERATIVE Lavoro e Servizi e AGCI Produzione e Lavoro,

e

FENEAL UIL, FILCA CISL e FILLEA CGIL

Le Parti Sociali al fine di sostenere il progetto “Sorveglianza Sanitaria” previsto dal rinnovo del ccnl del 3 marzo 2022 , indicheranno agli Enti nazionali, parti attive nella realizzazione dello stesso, di impegnare risorse pari a euro 7,5 mln (importo annuale) per tre anni.

Letto, confermato e sottoscritto

CXX

Addì 3 marzo 2022

ANCE, LEGACOOP PRODUZIONE & SERVIZI, AGCI-PRODUZIONE E LAVORO,
CONFCOOPERATIVE LAVORO E SERVIZI

ANAEPA CONFARTIGIANATO, CNA COSTRUZIONI, FIAE CASARTIGIANI, CLAAI, CONFAPI ANIEM
e

FENEAL UIL, FILCA CISL, FILLEA CGIL

Le parti, al fine di promuovere ulteriormente la formazione delle maestranze del settore edile, con l'obiettivo di aumentare i livelli di tutela e sicurezza in cantiere,

concordano quanto segue:

- a) dare mandato al Formedil - Ente unico nazionale formazione e sicurezza - affinché acquisti, per ciascuna regione del territorio nazionale, un simulatore avanzato di macchine di cantiere, utile strumento di apprendimento per i lavoratori neo assunti e di ausilio alle imprese che devono aggiornare le competenze delle proprie maestranze;
- b) garantire che il simulatore venga messo a disposizione di tutti gli enti bilaterali territoriali aderenti al Formedil - Ente unico nazionale formazione e sicurezza;
- c) verificare che i territori si coordinino per favorire l'uso diffuso del simulatore e mettere a disposizione, laddove non presente, un camper per lo spostamento dello stesso.

Letto firmato e sottoscritto

ALLEGATO 39

REGOLAMENTO FONDO TERRITORIALE PER LA QUALIFICAZIONE DEL SETTORE – FORMAZIONE E INCREMENTO DELLE COMPETENZE PROFESSIONALI DEI LAVORATORI (accordo nazionale 21 settembre 2023)

ART. 1) COSTITUZIONE

In attuazione e in applicazione di quanto previsto dall'Allegato 2, "Protocollo formazione e sicurezza", del Ccnl Ance-Coop-OO.SS. del 3 marzo 2022 e dall'Allegato IX Protocollo Formazione e sicurezza sul lavoro del ccnl delle Associazioni artigiane e sindacati del 4 maggio 2022, è istituito, al livello territoriale, presso la Cassa edile/Edilcassa locale, il *"Fondo territoriale per la qualificazione del settore – Formazione e incremento delle competenze professionali dei lavoratori"*, di seguito denominato Fondo, alimentato da un'aliquota contributiva a carico dei datori di lavoro pari allo 0,20% della retribuzione imponibile, ai sensi di quanto sottoscritto nei predetti contratti collettivi nazionali fra le rispettive parti datoriali e le OO.SS.

Il fondo entra in vigore il 1° ottobre 2023, con erogazione delle relative prestazioni a decorrere dal 1° gennaio 2024.

ART. 2) CARATTERISTICHE DELLE PRESTAZIONI

4. Le risorse del Fondo sono destinate al finanziamento delle seguenti prestazioni a favore dei datori di lavoro, secondo la relativa ripartizione percentuale:

- a) incentivo riconosciuto sotto forma di compensazione sui contributi dovuti alla Cassa Edile/Edilcassa competente presso cui è iscritto l'operaio e previo svolgimento, attraverso gli Enti bilaterali del settore, da parte del lavoratore, di un corso di formazione professionalizzante incluso nel catalogo formativo nazionale (CFN), non derivante da obblighi normativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro. L'importo dell'incentivo è determinato sulla base della durata del corso di formazione professionalizzante, come di seguito indicato:
- corso di durata fino a 8 ore: euro 150;
 - corso di durata compresa tra 9 ore e 40 ore: euro 350;
 - corso di durata superiore a 40 ore: euro 500.

A tale incentivo è destinato il 60% delle risorse del Fondo.

CXXII

- b) incentivo riconosciuto, sotto forma di compensazione sui contributi dovuti alla Cassa Edile/Edilcassa competente, nel caso in cui l'impresa denunci nel sistema delle Casse Edili/Edilcasse operai inquadrati al primo livello, in forza da oltre 18 mesi, in numero pari o inferiore ad un terzo del totale degli operai in organico, con arrotondamento all'unità superiore in presenza di decimale pari o superiore a 5. La Cassa Edile/Edilcassa competente è quella presso cui risulta iscritto il maggior numero di operai dipendenti del datore di lavoro, indipendentemente dal livello di inquadramento. A parità di numero di operai iscritti, la Cassa Edile/Edilcassa competente è quella presso cui risulta iscritto il maggior numero di operai di 1° livello.

Le imprese fino a tre operai dipendenti potranno aver riconosciuto l'incentivo in presenza di un solo operaio inquadrato al primo livello, fermo restando che le imprese con 1 solo operaio in organico potranno vedersi riconosciuto l'incentivo solo qualora l'operaio medesimo non sia inquadrato al 1° livello.

Laddove previsto nel Ccnl, la contrattazione territoriale di 2° livello potrà prevedere meccanismi premiali migliorativi.

L'importo dell'incentivo, riconosciuto, una volta l'anno (per anno edile), a ciascun datore di lavoro in possesso dei requisiti richiesti, secondo i criteri e le modalità di cui al successivo art. 3, sarà determinato come segue:

- € 40 per ogni operaio di 2° livello in organico;
- € 45 per ogni operaio di 3° livello in organico;

- € 50 per ogni operaio di 4° livello in organico.

A tale incentivo è destinato il 30% delle risorse del Fondo.

- c) un “buono formazione” pari ad euro 100 per ciascun operaio, riconosciuto dalla Cassa Edile/Edilcassa competente presso cui è iscritto l’operaio medesimo, da utilizzare per lo svolgimento di corsi di formazione professionalizzante non obbligatori inclusi nel catalogo formativo nazionale (CFN), esclusivamente nei seguenti casi:

- qualora il corso di formazione professionalizzante scelto dall’impresa non fosse erogato, entro il termine di 30 giorni dalla richiesta dell’impresa medesima, dalla Scuola Edile/Ente unificato del territorio presso la cui Cassa Edile/Edilcassa è iscritto l’operaio, bensì da altra Scuola Edile/Ente unificato della medesima Regione o comunque di un territorio limitrofo;
- qualora il corso di formazione professionalizzante scelto dall’impresa, erogato dalla Scuola Edile/Ente unificato del territorio presso la cui Cassa Edile/Edilcassa è iscritto l’operaio, rientrasse tra quelli a pagamento previsti eventualmente dal CFN.

Il “buono formazione” deve essere utilizzato entro 60 giorni dal riconoscimento dello stesso da parte della Cassa Edile/Edilcassa cui è iscritto l’operaio. Resta fermo l’obbligo del datore di lavoro di presentare alla Cassa Edile/Edilcassa l’attestato formativo entro 30 giorni dalla fine del corso.

A tale prestazione è destinato il 10% delle risorse del Fondo.

- d) Nel caso il Mastro formatore Artigiano partecipi alla formazione pratica dei propri dipendenti, nei termini e nelle modalità previste dal CCNL Artigianato richiamato in premessa, sarà riconosciuta una premialità pari alla riduzione del 50% sul contributo al Fondo, dovuto per l’operaio formato per cui spetta l’incentivo di cui alla lett. a), per 18 mesi.

5. Ciascuna delle suddette prestazioni sarà riconosciuta nel limite delle risorse a tal fine a disposizione del Fondo, come individuate dalle percentuali sopra richiamate.

Le risorse destinate a ciascuna delle prestazioni richiamate alle lettere a), c) e d) del punto 1, eventualmente non utilizzate al termine di ciascun anno Cassa Edile/Edilcassa, dovranno essere impiegate, nella misura del 50%, per l’automatico ulteriore finanziamento della prestazione di cui alla lettera b) del medesimo punto 1 e, per il restante 50%, secondo quanto stabilito, nel rispetto delle finalità proprie del Fondo, con la contrattazione territoriale di secondo livello o con accordi sindacali al livello territoriale.

Fermo restando quanto sopra, ^{CXXII} la contrattazione territoriale di 2° livello o accordi sindacali a livello territoriale potranno prevedere la destinazione delle risorse eventualmente non utilizzate ad incremento degli importi previsti rispettivamente dalle prestazioni di cui alle medesime lettere a), b), c) e d).

ART. 3) REQUISITI E CRITERI PER L’ACCESSO ALLE PRESTAZIONI

11. L’incentivo di cui alla lett. a) del punto 1 dell’art. 2 (nonché quello di cui alla lett. d del medesimo punto 1, laddove spettante) sarà riconosciuto per i corsi di formazione professionalizzante svolti a decorrere dal 1° gennaio 2024 per gli operai con contratto di lavoro subordinato a tempo pieno, anche a tempo determinato (nel rispetto dei relativi limiti quantitativi previsti dai ccnl).

L’incentivo di cui sopra sarà riconosciuto a condizione dell’effettiva partecipazione del lavoratore al corso di formazione professionalizzante, nel rispetto della percentuale di frequenza minima a tal fine prevista dalla Scuola Edile/Ente unificato territoriale per lo specifico corso.

Fermo restando il rispetto dei requisiti previsti ai commi precedenti e nel limite delle risorse a tal fine a disposizione presso il fondo, al datore di lavoro potrà essere riconosciuto l’incentivo per un numero di lavoratori formati non superiore

alle seguenti percentuali della media dei lavoratori operai, iscritti presso la medesima Cassa Edile/Edilcassa, in forza nel precedente anno Cassa Edile/Edilcassa, con arrotondamento all'unità superiore nel caso di presenza di decimali:

- per imprese fino a 5 operai: 100%;
- per le imprese da 6 a 15 operai: 5 operai più il 50% dei restanti operai;
- per le imprese da oltre 16 a 50 operai: 10 operai più il 30% dei restanti operai;
- per le imprese oltre 50 operai: 21 operai più il 20% dei restanti operai.

Fermo restando il rispetto dei requisiti suddetti, all'impresa potrà essere riconosciuto l'incentivo per la formazione di almeno 1 operaio, indipendentemente dal numero dei lavoratori operai occupati.

Relativamente alle imprese che abbiano utilizzato l'incentivo per un numero di lavoratori corrispondente alle percentuali massime indicate al punto precedente, un'ulteriore richiesta presso la stessa Cassa Edile/Edilcassa per la prestazione di cui alla lett. a) potrà essere presentata decorsi 12 mesi dall'ultima compensazione, mentre un'ulteriore richiesta per la prestazione di cui alla lett. d), laddove spettante, potrà essere presentata decorsi 18 mesi dall'ultima compensazione.

12. La prestazione di cui alla lett. b) del punto 1 dell'art. 2 sarà riconosciuta, una volta l'anno (per anno edile), alle imprese aventi i relativi requisiti, previa presentazione della domanda secondo la procedura per l'inserimento nella graduatoria descritta nel successivo art. 4.

13. Il "buono formazione", di cui alla lett. c) del punto 1 dell'art. 2, sarà riconosciuto, nei limiti di seguito indicati, alle imprese aventi i relativi requisiti, previa presentazione della domanda secondo la procedura descritta nel successivo art. 4.

Fermo restando il rispetto dei relativi requisiti e nel limite delle risorse a tal fine a disposizione presso il fondo, al datore di lavoro potrà essere riconosciuto il "buono formazione" per un numero di operai da formare non superiore ai limiti individuati al comma 3 del punto 1 del presente articolo.

Fermo restando il rispetto dei requisiti suddetti, all'impresa potrà essere riconosciuto il "buono formazione" per almeno 1 operaio, indipendentemente dal numero dei lavoratori operai occupati.

Relativamente alle imprese che abbiano utilizzato il "buono formazione" per un numero di lavoratori corrispondente al limite massimo di cui sopra, un'ulteriore richiesta presso la stessa Cassa Edile/Edilcassa potrà essere presentata decorsi 12 mesi dal riconoscimento dell'ultimo "buono".

14. Per tutte le prestazioni di cui all'art. 2 il datore di lavoro interessato dovrà risultare, sia alla data della richiesta che alla data della compensazione (o del riconoscimento del "buono formazione"), in regola con i versamenti nei confronti di tutte le Casse Edili/Edilcasse alle quali risulta iscritto, anche con eventuale rateizzazione dei versamenti maturati e scaduti a ciascuna delle predette date. ^{CXXII} A tal fine, la Cassa Edile/Edilcassa concedente dovrà richiedere alla CNCE la verifica, tramite il sistema BNI, della situazione di regolarità delle singole imprese.

15. Ai fini del riconoscimento delle prestazioni di cui all'art. 2 saranno privilegiate le imprese con maggiore anzianità di iscrizione presso la Cassa Edile/Edilcassa a cui è inoltrata la richiesta e dove risulta iscritto il lavoratore.

16. La priorità per l'accesso alla singola prestazione sarà determinata sulla base dei criteri dell'allegata tabella che forma parte integrante del presente Regolamento. A parità di condizioni, saranno privilegiati i datori di lavoro secondo l'ordine cronologico riferito alla data di presentazione della domanda come da fac-simile allegato.

ART. 4) EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI E DECORRENZA

8. L'incentivo di cui alla lett. a) del punto 1 dell'art. 2 (nonché quello di cui alla lett. d del medesimo punto 1, laddove spettante) sarà riconosciuto, dalla Cassa Edile/Edilcassa competente presso cui è iscritto l'operaio, a seguito di apposita richiesta del datore di lavoro da effettuarsi, tramite PEC a pena di nullità, entro 30 giorni dalla data di inizio del corso

formativo professionalizzante. La Cassa Edile/Edilcassa verificherà direttamente con la Scuola Edile/Ente unificato territoriale l'effettiva partecipazione del lavoratore.

L'incentivo di cui alla lett. b) del punto 1 dell'art. 2 sarà riconosciuto, dalla Cassa Edile/Edilcassa competente (come individuata alla medesima lett. b), a seguito di apposita richiesta del datore di lavoro da effettuarsi, tramite PEC a pena di nullità. La Cassa Edile/Edilcassa verificherà direttamente la sussistenza dei requisiti, previsti dalla citata lett. b), alla data della richiesta presentata dall'impresa, fatto salvo quanto di seguito specificato. Nel caso in cui il datore di lavoro abbia operai iscritti presso più Casse Edili/Edilcasse, nella richiesta dovrà dichiarare, per ciascuna di esse, il numero e il livello di inquadramento degli operai medesimi. Resta salva, in ogni caso, la facoltà della Cassa Edile/Edilcassa competente di verificare quanto dichiarato dal datore di lavoro.

Il "buono formazione" di cui alla lett. c) del punto 1 dell'art. 2 sarà riconosciuto, dalla Cassa Edile/Edilcassa competente presso cui è iscritto l'operaio, a seguito di apposita richiesta del datore di lavoro da effettuarsi, tramite PEC a pena di nullità. La Cassa Edile/Edilcassa verificherà direttamente con la Scuola Edile/Ente unificato territoriale la sussistenza dei requisiti previsti dalla citata lett. c).

9. Con riferimento alle prestazioni di cui rispettivamente alle lettere a) e d), alla lett. b) e alla lett. c) del punto 1 dell'art. 2, per tutte le domande presentate nel primo semestre Cassa Edile/Edilcassa (dal 1° ottobre al 31 marzo) le graduatorie, con contestuale comunicazione alle imprese, saranno effettuate entro il 30 aprile di ciascun anno, mentre per le domande presentate nel secondo semestre Cassa Edile/Edilcassa (dal 1° aprile al 30 settembre) le graduatorie, con contestuale comunicazione alle imprese, saranno effettuate entro il 31 ottobre di ciascun anno.

In fase di prima applicazione, per le graduatorie relative alle suddette prestazioni si farà riferimento alle domande presentate nel corso del trimestre 1° gennaio – 31 marzo 2024.

10. Le istanze non accolte per incapienza delle risorse del fondo destinate alla specifica prestazione saranno reinserite nella graduatoria del semestre successivo, sulla base dei criteri dell'allegata tabella che forma parte integrante del presente Regolamento. A parità di condizioni, saranno privilegiati i datori di lavoro secondo l'ordine cronologico riferito alla data di presentazione della domanda.
11. La Cassa Edile/Edilcassa competente, dopo aver valutato la sussistenza dei requisiti del lavoratore e dell'impresa per l'accesso alla prestazione, provvederà a riconoscere la corrispondente compensazione (o il "buono formazione") all'impresa dal primo mese utile dall'accoglimento dell'istanza.
12. Le Casse Edili/Edilcasse sono tenute, una volta verificati i requisiti e approvata la richiesta, ad accantonare nel proprio Fondo territoriale la somma corrispondente alla prestazione riconosciuta all'impresa.
13. Le parti nazionali si riservano di effettuare un periodo di sperimentazione, con monitoraggio dell'andamento delle prestazioni disciplinate dal presente Regolamento. Le Casse Edili/Edilcasse dovranno effettuare apposita rendicontazione annuale alla CNCE, anche al fine di non generare riserve. Le parti nazionali si incontreranno entro il 31 dicembre 2024. per esaminare l'andamento delle prestazioni, anche al fine di concordare conseguenti eventuali determinazioni.

* * *

Dichiarazione a verbale

Le prestazioni di cui al presente Regolamento si applicano esclusivamente alle imprese che versano il contributo dello 0,20%, in attuazione dei ccnl Ance-Coop e Artigiani.

Dichiarazione a verbale

Le parti confermano che, con riferimento al Protocollo Formazione e sicurezza del ccnl Ance-Coop del 3 marzo 2022 e del ccnl Artigiani del 4 maggio 2022, anche ai fini del paragrafo aggiunto rispettivamente all'art. 91 ccnl Ance, all'art. 75 ccnl

Coop e all'art. 40 ccnl Artigiani, sono da intendersi corsi di formazione professionalizzante quelli non derivanti da obblighi normativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Le parti ribadiscono che per i corsi di formazione derivanti da obblighi normativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro, vanno comunque garantiti i corretti inquadramenti previsti dal ccnl e dalla legislazione vigente.

Roma, 21 settembre 2023

Addì, 21 settembre 2023, in Roma

tra

ANCE,

LEGACOOP Produzione e Servizi, CONFCOOPERATIVE Lavoro e Servizi, AGCI Produzione e Lavoro

ANAEPA Confartigianato Edilizia, CNA Costruzioni, FIAE Casartigiani, CLAAI Edilizia

e

FENEAL-UIL, FILCA-CISL e FILLEA-CGIL

Visto l'accordo del 9 maggio 2023, si conviene che:

1. a decorrere dal 1° ottobre 2023, le singole aliquote regionali di versamento delle Casse Edili/Edilcasse al FNAPE, attualmente vigenti, sono ridotte del 10%, come da tabella allegata che forma parte integrante del presente accordo;
2. a decorrere dal 1° ottobre 2023, alle Casse Edili/Edilcasse che, con riferimento agli anni di erogazione 2016-2023, abbiano registrato un differenziale tra quanto versato e il loro effettivo fabbisogno, rapportato al fabbisogno stesso, superiore al 3% (valore soglia), sarà restituita una quota pari al 30% dell'importo eccedente tale valore "soglia", secondo quanto contenuto nel documento allegato, che costituisce parte integrante del presente Accordo.
In tal caso, la suddetta Cassa Edile/Edilcassa tratterrà dai versamenti effettuati al Fondo/Ente FNAPE nel corso dell'anno il credito ad essa spettante, fino al raggiungimento della somma complessiva, imputando dette somme a riserva Ape. Tali somme dovranno essere utilizzate esclusivamente per la riduzione dei costi Ape per le imprese, sulla base di quanto previsto dagli accordi e contratti collettivi nazionali vigenti, fermo restando il versamento della Cassa/Edilcassa al FNAPE sulla base delle aliquote regionali. La riduzione dell'aliquota riconosciuta alle imprese attraverso l'utilizzo delle suddette risorse non potrà, comunque, comportare l'azzeramento dell'aliquota stessa.
3. il completamento del percorso di adesione al FNAPE delle Casse Edili/Edilcasse dovrà essere attuato inderogabilmente entro ~~12 mesi~~ **12 mesi** dalla costituzione dell'Ente stesso;
4. per le sole Casse Edili/Edilcasse che aderiranno dall'entrata in vigore del presente accordo, per l'erogazione APE riferita al primo anno edile, il Fondo/Ente FNAPE non interverrà per la copertura dell'eventuale fabbisogno, laddove superiore alla contribuzione versata, ad eccezione dell'ipotesi in cui la Cassa Edile/Edilcassa non abbia riserve Ape territoriali, come riscontrabile dal bilancio certificato che dovrà all'uopo essere prodotto.

Le parti concordano di adottare, con riferimento al sistema di governance dell'Ente FNAPE, un sistema di rotazione della Presidenza, sulla base dell'accordo delle Associazioni datoriali.

Le parti dispongono, altresì, che, a far data dalla costituzione dell'Ente FNAPE, tutte le somme, ancorché investite a qualsiasi titolo, al netto di quanto previsto nei commi 1 e 2 del presente accordo, giacenti nei conti dedicati della CNCE, siano trasferite all'Ente FNAPE, che pertanto subentrerà in tutti i rapporti giuridici ed economici ancora in atto.

Le parti concordano che, dal 1° ottobre 2023, saranno accantonate dalla CNCE, a titolo di Fondo di riserva dell'Ente FNAPE, risorse pari a 30 milioni di euro. Tali risorse saranno trasferite dalla CNCE all'Ente FNAPE all'atto della sua costituzione.

Le parti concordano che la CNCE, a cui compete la verifica della regolarità delle contribuzioni versate attraverso le Casse Edili/Edilcasse, all'atto della costituzione dell'Ente FNAPE, distaccherà il personale necessario per la gestione del Fondo. A tal fine, sarà siglata apposita convenzione tra la CNCE e l'Ente FNAPE stesso.

Le parti concordano, inoltre, che, nella fase di primo avvio, l'aliquota per i costi di gestione dell'Ente FNAPE è fissata nello 0,20% del flusso contributivo.

Eventuali disposizioni relative all'Ente FNAPE, inserite nei rispettivi CCNL, dovranno essere preventivamente concordate tra tutte le parti sociali istitutive del Fondo. In caso contrario, tali previsioni si intenderanno automaticamente nulle.

Letto, confermato e sottoscritto

VERBALE ACCORDO

In data 21 settembre 2023, presso ANCE nazionale si sono incontrati:

ANCE, rappresentata da

CNA Costruzioni, rappresentata da

ANAEPA Confartigianato Edilizia, rappresentata da

FIAE Casartigiani, rappresentata da

CLAAI Edilizia, rappresentata da

LEGA COOP Produzione e Servizi, rappresentata da

CONFCOOPERATIVE Lavoro e Servizi, rappresentate da

AGCI, Produzione e Lavoro, rappresentata da

e

FENEAL - Uil, rappresentata da

FILCA - Cisl, rappresentata da

FILLEA – Cgil, rappresentata da

PREMESSO CHE:

- I. la congiuntura economica favorevole nel settore edile degli ultimi anni non ha favorito l'utilizzo del Fondo ^{CXXI}Prepensionamenti e quindi pochi operai hanno richiesto, ai fini del prepensionamento, l'intervento sia dei Fondi Territoriali Prepensionamento, afferenti alle Casse edili/Edilcasse territoriali, che del Fondo Nazionale Prepensionamento, afferente presso la CNCE;
- II. conseguentemente tali Fondi hanno conservato o accumulato notevoli risorse economiche;
- III. le parti hanno l'obiettivo di razionalizzare le risorse a disposizione e individuare nuovi canali di intervento per favorire l'uscita dal mondo del lavoro degli operai edili più anziani e fragili;
- IV. le parti hanno altresì l'obiettivo di favorire l'adesione volontaria da parte degli operai edili, in modo particolare i più giovani, ai Fondi Pensionistici Integrativi Contrattuali (*Prevedi* e *Previdenza Cooperativa*)

TUTTO CIO' PREMESSO SI CONCORDA CHE:

1. Le Premesse sono parte integrante dell'Accordo;
2. Le risorse accumulate nel Fondo Prepensionamento presso le Casse edili/Edilcasse territoriali (da intendersi come quelle accantonate sino al 30 settembre 2018 come da Ccnl vigenti) saranno utilizzate, fino ad esaurimento, in ciascuna Cassa edile/Edilcassa, secondo le disposizioni del regolamento, novellato, che si allega alla presente intesa e ne formerà parte integrante (allegato 1).
3. Una volta esaurite le risorse da parte degli Enti territoriali, le richieste di Prepensionamento dovranno essere inviate al Fondo Nazionale.
4. Il 70% delle risorse del fondo Nazionale Prepensionamento, accantonate al 31.12.2023, presenti nel fondo presso la CNCE, è destinato all'incremento di un ulteriore 1% mensile della retribuzione lorda (secondo il regolamento Prevedi/Previdenza Cooperativa) per gli operai già iscritti o che aderiranno volontariamente con il proprio contributo, qualsiasi esso sia, ai Fondi previdenziali. Pertanto per gli stessi la contribuzione sarà minimo al 3%. Tale previsione avrà la durata sperimentale di 3 anni a decorrere dal primo gennaio 2024.
5. Il 30% delle risorse del Fondo Nazionale Prepensionamenti, accantonate al 31.12.2023, è destinato alle richieste di Prepensionamento degli operai, secondo il Regolamento allegato al presente Accordo;
6. Le modalità di versamento delle risorse di cui agli artt. 4 sul montante di ogni singolo operaio saranno concordate con i due Enti (Prevedi e Previdenza Cooperativa) nel rispetto della normativa fiscale in vigore.
7. Le somme attualmente accantonate presso le Casse edili/Edilcasse sul fondo anticipo pensionistico, derivanti dallo 0,20 ex CCNL vigenti, dovranno essere trasferite alla CNCE entro e non oltre il 31.12.2023. Le parti danno mandato alla CNCE di attivare tutti gli strumenti necessari al recupero delle suddette somme.
8. A partire dal primo gennaio 2024 la contribuzione dello 0,20 prevista dai CCNL vigenti continuerà ad essere destinata alle finalità previste per il "Fondo anticipo pensionistico" secondo le previsioni del regolamento allegato al seguente accordo.
9. Le Parti istituiranno una Commissione permanente di vigilanza sull'andamento finanziario del Fondo per monitorarne la sostenibilità finanziaria. Nei primi tempi di attuazione dell'Accordo, la Commissione si riunirà una volta ogni due mesi. La CNCE si impegna a mettere a disposizione della Commissione tutti i flussi finanziari relativi alle movimentazioni del Fondo Prepensionamenti. In caso di rischio di sostenibilità finanziaria del Fondo, saranno immediatamente coinvolte le Parti firmatarie del presente Accordo per trovare le adeguate soluzioni che comunque non potranno comportare oneri aggiuntivi per le imprese.
10. Il presente accordo entrerà in vigore a partire dal giorno 01.10.2023.

VERBALE ACCORDO

In data 21 settembre 2023, presso ANCE nazionale si sono incontrati:

ANCE, rappresentata da

CNA Costruzioni, rappresentata da

ANAEPA Confartigianato Edilizia, rappresentata da

FIAE Casartigiani, rappresentata da

CLAAI Edilizia, rappresentata da

LEGA COOP Produzione e Servizi, rappresentata da

CONFCOOPERATIVE Lavoro e Servizi, rappresentate da

AGCI, Produzione e Lavoro, rappresentata da

e

FENEAL - Uil, rappresentata da

FILCA - Cisl, rappresentata da

FILLEA – Cgil, rappresentata da

PREMESSA

In relazione al Regolamento del Fondo Prepensionamento si conviene di apportare le seguenti modifiche, in maniera sperimentale, in vigore dal 1 ottobre 2023 al 31 dicembre 2026.

LE PARTI CONCORDANO QUANTO SEGUE:

1. Quanto di seguito concordato avrà validità per il periodo sperimentale specificato in premessa. Entro il mese di dicembre del 2026 le Parti si incontreranno per concordare le opportune determinazioni in materia.
2. Vista la natura non strutturale delle forme di prepensionamento relative all'Ape sociale e alle quote (100, 103), vanno cassate dalle casiste di applicazione del Fondo.
3. Il comma 4 dell'articolo 2 va sostituito con il seguente:

“Laddove sussistano i requisiti di cui ai punti precedenti, il lavoratore potrà richiedere una delle seguenti opzioni alternative: 24 mesi di integrazione al reddito + 24 mesi di contribuzione volontaria, da considerarsi contestuali;

48 mesi di contribuzione volontaria, nell'ipotesi che tali mesi consentano la maturazione del requisito pensionistico;

36 mesi di integrazione al reddito, nell'ipotesi che, al netto della Naspi, tali mesi consentano il raggiungimento del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia”.

4. È aggiunta una nuova prestazione riguardante l'integrazione dell'importo Naspi che va riconosciuto al 100% dall'inizio del decalage in poi, fino a concorrenza con l'importo massimo previsto dalla stessa.
5. In coerenza con quanto al punto precedente, occorre aggiungere, all'art. 4, il seguente comma: "La Cassa Edile/Edilcassa erogherà bimestralmente al lavoratore, per i mesi successivi all'inizio del decalage, e a partire dalla fine del bimestre successivo a tale inizio, l'integrazione dell'intero importo Naspi netto in base alla documentazione che lo stesso fornirà alla Cassa edile/Edilcassa dell'avvenuta liquidazione della prestazione da parte dell'Inps nel bimestre di riferimento. L'integrazione dell'importo Naspi resta ferma nella misura massima erogata nel primo mese della prestazione".
- F. Le Parti istituiranno una Commissione permanente di vigilanza sull'andamento finanziario del Fondo per monitorarne la sostenibilità finanziaria. Nei primi tempi di attuazione dell'Accordo, la Commissione si riunirà una volta ogni due mesi. In caso di rischio di sostenibilità finanziaria del Fondo, saranno immediatamente coinvolte le Parti firmatarie del presente Accordo per trovare le adeguate soluzioni che comunque non potranno comportare oneri aggiuntivi per le imprese.

ANCE,

**AGCI Produzione e Lavoro, CONFCOOPERATIVE Lavoro e Servizi, LEGACOOP Produzione e Servizi
FENEAL UIL, FILCA CISL e FILLEA CGIL**

Premesso che:

- le Parti Sociali hanno sottoscritto in data odierna un rinnovo contrattuale volto a riconoscere ulteriori garanzie per i lavoratori del settore puntando al miglioramento dei percorsi di formazione professionale e dei livelli di sicurezza in cantiere;
- si rende necessario continuare a valorizzare le imprese virtuose e regolari del settore, anche attraverso l'individuazione di specifiche forme di premialità legate alla qualificazione di impresa e dei lavoratori, soprattutto in materia di sicurezza;
- occorre avviare azioni congiunte per favorire l'attrattività del settore e incentivare l'ingresso dei giovani, anche per far fronte al fabbisogno di nuove competenze;
- si ritiene indispensabile promuovere, presso le istituzioni competenti, ogni intervento normativo finalizzato a supportare le misure introdotte con il rinnovo contrattuale;

le parti concordano di intervenire urgentemente presso ogni organo istituzionale, anche attraverso le richieste di appositi incontri congiunti, al fine di:

- garantire, a fronte dell'aumento vertiginoso dei costi dei materiali e alla luce della scarsità di reperimento delle attrezzature e materie prime:
 - per i contratti in corso di esecuzione, derivanti da offerte anteriori al 2021 ovvero comprese tra il 1.1.22 e il 30.6.23, ferma restando la proroga al 2025 delle norme sull'aggiornamento dei prezzi, di cui all'articolo 26 del DL 50/2022, un adeguato ulteriore finanziamento, anche per gli anni successivi, al fine di assicurare l'esecuzione degli interventi a condizioni aderenti al reale andamento del mercato;
 - per i nuovi ^{CXXX}contratti, sottoposti all'egida del Codice Appalti 36/2023, una efficace applicazione della norma sulla revisione dei prezzi, contenuta all'articolo 60, affinché possa essere conservato, per tutta la durata dei lavori, l'equilibrio economico contrattuale, presupposto indefettibile per una tempestiva e regolare esecuzione dei lavori, il rispetto degli adeguati standard in termini di qualità delle lavorazioni e delle necessarie tutele in materia di formazione e sicurezza sul lavoro;
- garantire, nell'ambito degli appalti pubblici, l'applicazione stringente della norma relativa alla non ribassabilità dei costi della manodopera, in analogia con quanto previsto per i costi della sicurezza;
- prevedere nell'ambito delle attestazioni SOA per i lavori edili l'introduzione di una percentuale di lavoratori iscritti in Cassa Edile;
- prevedere, con riferimento alla valutazione dell'equivalenza dei contratti collettivi, il riconoscimento di tutte le tutele offerte dai contratti collettivi nazionali di settore sottoscritti dalle parti comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, comprese quelle che riconoscono un ruolo al sistema bilaterale nell'ambito della normativa antimafia, della legalità e della regolarità di impresa,

della erogazione di prestazioni economiche, normative e di welfare contrattuale per i lavoratori, nonché in materia di formazione e sicurezza e quelle proprie della previdenza e della sanità integrative;

- adeguare tempestivamente i prezzi regionali e le tabelle ministeriali sui costi della manodopera con gli aumenti derivanti dai rinnovi contrattuali di settore, prevedendo altresì la decontribuzione e la detassazione di questi ultimi determinata dagli aumenti contrattuali;
- prevedere l'immediata rivalutazione delle soglie di esenzione fiscale e contributiva previste dall'art. 51 del DPR n. 917/1986 rispettivamente per l'indennità sostitutiva di mensa e per le indennità di trasferta, in misura pari alla variazione percentuale dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati intercorsa dal 1998 al 2024;
- definire, con un'apposita norma di legge, un regime strutturale di detassazione e decontribuzione totale della retribuzione delle ore di straordinario (con previsione della relativa contribuzione figurativa) e delle ore destinate alla formazione professionale, ad eccezione di quelle obbligatorie in materia di sicurezza sul lavoro, svolte dai lavoratori con il supporto degli enti bilaterali e gli organismi paritetici costituiti dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori del settore edile comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;
- prevedere la sottoscrizione con Ministero del Lavoro e Ispettorato Nazionale del Lavoro di specifici protocolli volti a valorizzare il ruolo degli Enti unificati territoriali in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
- destinare al sistema bilaterale il contributo dello 0,30%, versato dalle imprese edili all'Inps e non destinato a Fondimpresa, al fine di sostenere finanziariamente il sistema bilaterale dell'edilizia;
- richiedere la collaborazione con i Ministeri competenti, le Prefetture, gli enti locali e anche con enti *no profit* ed associazioni autorizzate che si occupano di immigrazione, al fine di promuovere, oltre che la formazione professionale e civico-linguistica dei lavoratori stranieri nei paesi di origine, sulla scia delle iniziative progettuali già attuate nel settore, la definizione di procedure di ingresso più snelle e celeri dal punto di vista burocratico, anche con riguardo all'ingresso in Italia di profili tecnici e manodopera specializzata di difficile reperibilità nel nostro mercato del lavoro;
- prevedere specifici interventi in materia di CIGO: equiparare l'aliquota di finanziamento della CIGO, posta a carico delle imprese del settore edile per gli operai (4,70%), a quella prevista per il settore industriale (1,70%-2,00%); rendere strutturale la disposizione che, per il solo periodo da luglio a dicembre 2024, ha previsto l'esclusione, anche per le imprese edili, degli eventi oggettivamente non evitabili (es. eventi meteo e calamità naturali) dal computo del limite massimo di durata della CIGO, ossia 52 settimane in un biennio mobile; introdurre una disposizione normativa che consenta al dipendente di un'impresa edile in distacco presso un'altra impresa edile di beneficiare della CIGO per eventi meteo, qualora tali eventi si verifichino presso il cantiere dell'impresa distaccataria; risolvere la criticità che riguarda la concessione della cassa integrazione guadagni ordinaria alle imprese edili a fronte di determinate intemperie stagionali che si verificano durante l'inverno, soprattutto nei territori montani (es. gelo);
- ripristinare e rendere strutturale, con riferimento ai premi Inail, l'agevolazione contributiva specificamente prevista per il settore edile dall'art. 29 del D.L. n. 244/95, convertito con modificazioni dalla legge n. 341/95, consistente in una riduzione annuale in misura pari all'11,50% (abrogata dalla Legge di bilancio 2019 nell'ambito della riforma delle tariffe Inail), destinata alle imprese del settore

regolarmente iscritte in Cassa Edile, per gli operai occupati con orario di lavoro di 40 ore settimanali laddove il datore di lavoro non abbia riportato condanne passate in giudicato per la violazione della normativa in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro nel quinquennio antecedente alla data di applicazione dell'agevolazione stessa;

- destinare ulteriori risorse dell'Inail alla riduzione dei costi per quelle imprese del settore che si distinguono per il particolare impegno in tema di salute e sicurezza sul lavoro, anche adottando le specifiche misure previste in materia dal rinnovo contrattuale;
- richiedere la proroga delle norme in scadenza per evitare che ciò determini una accelerazione dei tempi di lavorazione a discapito delle imprescindibili tutele in materia di salute e sicurezza dei lavoratori nei cantieri.

Verbale di Accordo

Premesso che:

- in attuazione di quanto previsto dall'Allegato II del CCNL Edilizia Industria e Cooperazione del 3 marzo 2022 e dell'Allegato IX del CCNL Edilizia Artigianato del 4 maggio 2022, è stato definito, con il supporto tecnico del Formedil, il Catalogo Formativo Nazionale (di seguito anche "CFN");
- il catalogo formativo nazionale è suddiviso in tre sezioni:
 - ✓ sezione "corsi professionalizzanti";
 - ✓ sezione "corsi obbligatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro";
 - ✓ sezione "altro";
- in corrispondenza di ciascun corso, il CFN indica la gratuità dello stesso o l'eventuale previsione di un contributo economico, fermo restando che i corsi indicati come gratuiti sono tali per le imprese che applicano i CCNL di settore per cui è previsto il contributo dello 0,20% al Fondo territoriale per la Qualificazione del settore;
- nella sezione "corsi professionalizzanti" sono individuati i corsi di formazione per gli operai (da effettuare presso gli Enti bilaterali di settore), per i quali soltanto trova applicazione, alle condizioni ivi previste, la normativa contrattuale sulla progressione nei livelli di inquadramento introdotta dai sopra citati Allegati (passaggio da operaio comune a operaio qualificato e da operaio qualificato a operaio specializzato, previo superamento delle verifiche finali);
- per ciascun "corso professionalizzante", viene riportata nel CFN la durata minima complessiva in ore. Le Regioni, o anche le stesse Scuole Edili/Enti Unificati territoriali, possono stabilire un diverso monte ore sulla base dei propri fabbisogni, fermo restando che, ai fini della normativa contrattuale sulla progressione nei livelli di inquadramento di cui sopra, non è possibile scendere al di sotto della soglia minima complessiva indicata nel CFN rispetto a ciascun corso;
- con riferimento al corso professionalizzante "Restauro, risanamento conservativo e corredo urbano", invece, non è indicata nel CFN la durata oraria, in quanto prevista da bandi regionali; inoltre, per tali ultimi corsi è previsto un contributo da parte dell'impresa, laddove il costo non sia interamente coperto dal bando stesso;
- Fermo restando il corretto inquadramento del personale sulla base della mansione così come previsto dal CCNL vigente e dalla legislazione, per i "corsi obbligatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro" non trova applicazione la sopra citata normativa contrattuale sulla progressione nei livelli di inquadramento; allo stesso fine, rientrano tra i "corsi obbligatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro" quelli derivanti da specifiche normative regionali;
- eventuali modifiche e/o integrazioni sui corsi in materia di salute e sicurezza sul lavoro in seguito alla pubblicazione dell'Accordo Stato-Regioni, di cui all'art. 37, comma 2, del D.lgs. n. 81/08, saranno recepite automaticamente nel CFN;
- per i "corsi obbligatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro" non è indicata nel CFN la durata, poiché il relativo monte ore minimo è stabilito dalle normative di riferimento;

- in caso di corsi che richiedono la certificazione da effettuarsi presso enti accreditati Accredia, i costi saranno a carico del richiedente;
- i costi per conseguire l'abilitazione degli addetti alla gestione dell'emergenza presso i Vigili del fuoco sono a carico del richiedente, secondo quanto previsto dai relativi Comandi provinciali;
- fermo restando il corretto inquadramento del personale sulla base della mansione così come previsto dal CCNL vigente e dalla legislazione, nella sezione del CFN denominata "Altro" sono indicati corsi rivolti alle figure impiegatizie; tali corsi, anche laddove riguardassero gli operai, non comportano, comunque alcuna progressione nei livelli di inquadramento;

convengono quanto segue:

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente accordo.

In attuazione di quanto previsto dall'Allegato II del CCNL Edilizia Industria e Cooperazione del 3 marzo 2022 e dell'Allegato IX del CCNL Edilizia Artigianato del 4 maggio 2022, è approvato l'allegato Catalogo Formativo Nazionale (CFN).

Eventuali modifiche e/o integrazioni relative alla sezione "corsi professionalizzanti" del CFN dovranno essere preventivamente approvate con accordo delle Parti firmatarie del presente Verbale.

CXXX

ANCE,

LEGACOOOP Produzione e Servizi, CONFCOOPERATIVE Lavoro e Servizi, AGCI Produzione e Lavoro

ANAEPA Confartigianato Edilizia, CNA Costruzioni, FIAE Casartigiani, CLAAI Edilizia

e

FENEAL-UIL, FILCA-CISL e FILLEA-CGIL

In attuazione di quanto previsto dall'Allegato XX del CCNL Edilizia industria e Cooperazione, sottoscritto il 3 marzo 2022, e dell'Allegato IX del CCNL artigiani, sottoscritto il 4 maggio 2022;

considerato che dai dati Inail emerge che le principali patologie accertate nel settore delle costruzioni che hanno determinato il riconoscimento della malattia professionale sono le malattie del sistema osteomuscolare e del tessuto connettivo che rappresentano il 70% dei casi accertati, a cui seguono le malattie dell'orecchio con l'8%, i tumori con il 4% e le malattie del sistema respiratorio con il 3%;

si conviene

di dare avvio a un progetto sperimentale di sorveglianza sanitaria, di durata annuale, a decorrere dal 1° gennaio 2025 e fino al 31 dicembre 2025, con l'obiettivo di rafforzare il sistema di prevenzione delle malattie professionali e degli infortuni nel settore delle costruzioni, relativamente alla categoria degli operai, nonché di rilanciare lo svolgimento della sorveglianza sanitaria nei cantieri edili.

Entro il termine stabilito di durata annuale del progetto, le parti si incontreranno per valutare, sulla base degli esiti della sperimentazione, se prorogarlo e/o apportare modifiche.

Al fine di realizzare tale progetto, le parti sottoscriventi concordano di mettere a disposizione risorse pari, complessivamente, a 3 milioni. L'operatività del progetto vedrà il supporto degli Enti nazionali Formedil, Cnce e Sanedil nella misura di 3/4 delle risorse necessarie al suo sviluppo, mentre ¼ delle risorse necessarie sarà messa a disposizione da parte degli Enti della sicurezza territoriali.

I suddetti 3 milioni saranno ripartiti tra gli Enti territoriali in base al criterio della massa salari, fermo restando che l'effettiva erogazione verrà corrisposta a ciascun ente territoriale sulla base del numero di lavoratori dipendenti dalle imprese che hanno aderito al progetto.

CXXX

All'importo effettivamente corrisposto da parte degli Enti nazionali a ciascun Ente territoriale che abbia aderito (3/4 della somma spettante), si aggiungerà la quota in proporzione di risorse a carico del singolo ente territoriale, nella misura di ¼ del valore complessivo (esempio: risorsa destinata a consuntivo all'Ente territoriale 100 mila euro; 75 mila euro a carico del sistema nazionale e 25 mila euro a carico dell'Ente stesso).

A tale progetto, le imprese regolari iscritte in Cassa Edile/Edilcassa, le cui denunce e versamenti siano rispondenti alle determinazioni delle parti sociali e alle circolari della CNCE, potranno aderire su base volontaria, comunicandolo all'ente unico territoriale.

La prestazione di sorveglianza sanitaria è garantita all'impresa che si sia avvalsa o che intenda avvalersi del servizio di visite tecniche in cantiere da parte dell'Ente unificato territoriale formazione e sicurezza, manifestando a tal fine la propria disponibilità all'ente medesimo.

Il datore di lavoro potrà avvalersi di un medico competente selezionato dall'Elenco Nazionale dei medici competenti di cui all'articolo 38, comma 4, del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, tenuto presso il Ministero della salute, con cui il Formedil – Ente unico Formazione e Sicurezza avrà sottoscritto apposita convenzione.

In tale ipotesi, l'utilizzo del suddetto medico competente comporterà il rimborso del costo da parte del Formedil – Ente unico Formazione e Sicurezza fino a concorrenza dell'importo individuato nella predetta convenzione e, comunque, entro l'importo massimo di 100 euro.

Nell'ipotesi che il datore di lavoro intenda continuare ad avvalersi del proprio medico competente, che dovrà comunque aderire alla suddetta convenzione, verrà riconosciuto al datore di lavoro il rimborso di una somma, per le spese sostenute, fino a concorrenza dell'importo individuato nella convenzione medesima.

Nell'ambito di tale convenzione, sono ricomprese le attività di collaborazione con il datore di lavoro alla valutazione dei rischi dell'azienda e dei cantieri e i relativi costi, comprovati da adeguata documentazione, nonché le visite mediche di cui all'art. 41 del D.lgs. n. 81/08 e i relativi costi.

Il medico competente, che è tenuto ad adempiere agli obblighi derivanti dal d.lgs. n. 81 del 2008, nell'espletamento del proprio incarico, dovrà aggiornare il protocollo di sorveglianza sanitaria sulla base del documento di valutazione dei rischi dell'impresa e dei rischi specifici in relazione alla mansione svolta, nonché degli eventuali esami necessari ai fini di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica.

Per l'attuazione del progetto, saranno attivate apposite convenzioni, tramite il Fondo Sanedil, per l'effettuazione dei seguenti esami: esami ematochimici; audiometria; spirometria; ECG; Vision test; esame del rachide; alcol dipendenza, assunzione sostanze psicotrope e stupefacenti nei casi previsti dalle norme; accertamenti strumentali integrativi.

Nell'ambito del suddetto protocollo di sorveglianza sanitaria, il medico competente valuterà, quali esami mirati al rischio ricomprendere nella visita medica preventiva preassuntiva, nella visita medica preventiva e nella visita medica periodica.

Il medico competente può valutare l'eventuale effettuazione di ulteriori esami diagnostici al lavoratore sulla base della mansione svolta.

Il medico competente, su richiesta dell'impresa, si rende altresì disponibile ad effettuare almeno due visite in cantiere, affiancato dall'RLS o dall'RLST territorialmente competenti, come previsto dall'Allegato di cui al Decreto Ministeriale n. 132/2024. In tal caso, verrà riconosciuto un rimborso per la prestazione effettuata dal medico competente nei limiti dell'importo stabilito nella convenzione.

In caso di ulteriori e specifici esami richiesti dal medico competente, i costi saranno a carico di Sanedil laddove effettuati nei centri e/o con medici convenzionati, o rimborsati secondo quanto previsto dal Sanedil stesso.

Le visite degli ambienti di lavoro effettuate dal medico competente, congiuntamente con il responsabile di servizio di prevenzione e protezione, saranno a carico dell'Ente territoriale, esclusivamente laddove effettuate con l'assistenza dello stesso.

I medici competenti coinvolti nel progetto straordinario di sorveglianza sanitaria, sia quelli dell'elenco di cui al quinto periodo convenzionati con il Formedil – Ente unico Formazione e Sicurezza, sia quelli del datore di lavoro che comunque aderiscono al progetto stesso, dovranno inviare, a pena di decadenza della convenzione, i dati anonimi e aggregati della sorveglianza sanitaria, all'ente unico Formazione e Sicurezza territoriale, entro il primo trimestre dell'anno successivo all'anno di riferimento, secondo i contenuti dell'allegato 3-B del D. Lgs. n. 81/08, disponibile in formato editabile.

L'ente unico territoriale invierà tempestivamente al Formedil, entro 30 giorni dalla ricezione, i dati anonimi e aggregati della sorveglianza sanitaria. L'elaborazione di tali dati da parte del Formedil consentirà di orientare il Sanedil nella definizione delle visite di sorveglianza sanitaria e dei pacchetti di prevenzione mirati alla riduzione delle malattie professionali.

L'ente territoriale può mettere a disposizione appositi servizi gratuiti per effettuare gli esami della sorveglianza sanitaria, quali, ad esempio, i camper o il software del Formedil Construction Digital service (CDS), utile per la gestione delle scadenze, comprese quelle riguardanti la sorveglianza sanitaria.

Al Sanedil è affidato anche il compito di definire ed erogare appositi "pacchetti prevenzione" rivolti agli operai.

I pacchetti prevenzione sono definiti anche sulla base dei dati che l'Inail fornisce periodicamente sull'andamento delle malattie professionali nel settore edile, da effettuarsi gratuitamente una volta l'anno.

Per gli operai di età superiore ai 50 anni, saranno previsti, comunque, pacchetti per la prevenzione delle malattie cardiache.

Le Parti sottoscriventi istituiranno un osservatorio per il monitoraggio dei dati che sarà gestito congiuntamente dal Formedil e dal Sanedil.

Accordo Nazionale

Modello denuncia unica edilizia (D.U.E.)

Premesso che:

- Ance, AGCI Produzione e Lavoro, CONFCOOPERATIVE Lavoro e Servizi, LEGACOOOP Produzione e Servizi, Feneal Uil, FILCA CISL e FILLEA CGIL hanno rinnovato gli ultimi CCNL in una ottica di innovazione del settore e del sistema bilaterale, soprattutto delle Casse Edili, quale strumento di regolarità contributiva, rafforzandone la funzione pubblicistica;
- le parti sociali sono interessate a una sempre maggiore regolarità e ad una maggiore trasparenza dell'intero settore e nei confronti di soggetti terzi e Pubbliche Amministrazioni;
- già nella delibera del Comitato della Bilateralità n.2/2015 era stato ripreso il principio del rispetto delle ore, che prevede che la condizione per la regolarità dell'impresa è che la stessa dichiari nella denuncia un numero di ore lavorate e non lavorate, non inferiore a quello contrattuale; che la somma delle ore lavorate e non lavorate non deve essere inferiore al monte ore lavorabili, computato mese per mese; che il numero delle ore di lavoro deve essere commisurato rispetto all'orario ordinario di lavoro e come previsto da norma di legge e contratto;
- i principi della delibera sopracitata sono stati più volte ripresi dalla CNCE, in particolare nelle Circolari n. 792/2021 e n. 797/2021;

Le parti sociali concordano che:

l'omogeneizzazione e la semplificazione sono gli strumenti che possono tutelare maggiormente imprese e lavoratori, rendendo più competitivo il nostro sistema bilaterale. In particolare, il modello di denuncia unica presso le Casse Edili, potrà ridurre in maniera significativa gli effetti negativi, a danno dei lavoratori e delle imprese regolari, derivanti dai fenomeni sempre più diffusi di evasione ed elusione contributiva e dumping contrattuale oltrechè dalla mole dei contenziosi determinati dall'attività di recupero crediti.

La definizione del Modello di Denuncia Unica in edilizia può diventare funzionale all'applicazione di quanto già previsto nell' Allegato VII del CCNL 2018, cd. F24, dopo aver verificato l'effettiva possibilità di compensare i debiti verso la Cassa Edile con crediti di natura

fiscale e/o previdenziale vantati dalle imprese nei confronti dell'INPS e/o dell'Agenzia delle Entrate.

Pertanto, anche ai fini suddetti, le parti concordano che il nuovo modello di denuncia unica presenterà, al fine di rendere effettivamente uniformi procedure e comportamenti di tutte le Casse Edili, i seguenti elementi obbligatori e bloccanti:

- a) Ore ordinarie: verifica su ore lavorabili nel mese, decurtate da ore assenza correttamente imputate e verificate;
- b) Permessi non retribuiti: esimente bloccante limite 40 h annue;
- c) Permessi retribuiti: fermo restando quanto previsto dall'art. 5 del CCNL Industria e dagli artt. 46 e 46 bis del CCNL Cooperazione con riguardo alla tempistica della fruizione degli stessi, esimente bloccante limiti 88 h;
- d) Ferie: fermo restando quanto previsto dall'art. 15 del CCNL Industria e dall'art. 55 del CCNL Cooperazione con riguardo alla tempistica della fruizione delle stesse, esimente bloccante limite 160 h;
- e) E.V.R.: ferma restando la non incidenza dell'EVR sui singoli istituti, ivi compreso il TFR, introduzione di un campo ("flag") relativo alla dichiarazione aziendale circa il pagamento dello stesso, se spettante in base alla normativa applicabile;
- f) CCNL applicato;
- g) CIPL applicato bloccante;
- h) Ore malattia – bloccante con obbligo di verifica codice certificato;
- i) Trasferta: secondo la nuova formulazione dell'art. 21 del CCNL Industria e dall'art. 61 del CCNL Cooperazione.

Tutte le esimenti si intendono riferite ad anno solare/civile.

CXLII Le parti convengono che:

a decorrere dalla firma del presente rinnovo del CCNL viene istituita una Commissione paritetica delle parti sociali, composta da 12 componenti, ivi inclusi i Segretari Generali delle Organizzazioni sindacali, con il supporto della CNCE, della durata di sei mesi per la definizione del modello di denuncia unica che avrà, tra i suoi compiti, il compito di valutare ed elaborare le soluzioni tecniche per le ipotesi di cui alle lettere c) e d), le analisi relative all'impatto della nuova disciplina, con adeguamento da parte della Commissione Nazionale paritetica per le Casse Edili del software EDILCONNECT, la definizione di una anagrafica degli impiegati ai soli fini del corretto adempimento nei confronti del Sanedil e del Prevedi. Il nuovo sistema di Denuncia Unica potrà tener conto delle analisi precedentemente svolte dalla Commissione Nazionale paritetica per le Casse Edili, presentate nel documento Ipotesi Denuncia Unica l'11 Aprile 2017.

Tale sistema di Denuncia Unica Edile entrerà in vigore a decorrere dal 1° ottobre 2025.

PROPOSTE PREMIALITA'

PREMESSE GENERALI

Le parti concordano di definire un sistema di premialità a favore di Enti bilaterali, imprese e lavoratori.

I meccanismi indicati dovranno tenere in considerazione la salvaguardia dell'equilibrio economico/finanziario degli Enti unificati e delle Casse Edili per valutare come trasferire il beneficio alle aziende e ai lavoratori.

Per la costituzione di dette premialità si dovrà prevedere anche l'attivazione di risorse degli Enti nazionali agli Enti territoriali. Eventuali ristorni provenienti da tali risorse destinate agli Enti territoriali dovranno comunque riflettersi maggiormente in un beneficio per le aziende e lavoratori, non a capitalizzazione degli enti stessi.

Le premialità dovranno produrre un valore aggiunto del sistema non collegato a meri adempimenti formali.

Tali premialità si applicano in via sperimentale per la durata dell'Accordo di rinnovo del Ccnl. Le parti concordano di incontrarsi 90 giorni prima della scadenza del predetto accordo, per valutare gli esiti della sperimentazione, anche al fine dell'eventuale conferma strutturale della relativa disciplina.

PREMIALITÀ ENTI BILATERALI TERRITORIALI

Al fine di accedere alle premialità previste dal presente paragrafo, gli Enti bilaterali territoriali dovranno possedere almeno due dei seguenti parametri, fermo restando il rispetto dell'obbligo di invio dei bilanci nonché di tutte le comunicazioni agli Enti bilaterali previste dal CCNL, compresa quella da parte delle Casse Edili a CNCE e Formedil relativamente agli operai di primo ingresso nel settore ("16 ore prima").

ENTI UNIFICATI/SCUOLE CPT

Riduzione massima complessiva del contributo dovuto al Formedil nazionale di un terzo:

- per gli enti unificati che effettuano un numero di visite sui cantieri adeguato, secondo le previsioni del Verbale di Accordo 2014 (autonomamente ovvero unitamente ad altri Enti unificati sulla scorta di accordi/convenzioni);
- per gli enti unificati che asseverano (autonomamente ovvero unitamente ad altri Enti unificati sulla scorta di accordi/convenzioni) come ente o nella rete di enti nella regione di riferimento il Modello di organizzazione e gestione della salute e sicurezza conforme a cura del sistema della rete;
- per gli enti unificati che aderiscono (autonomamente ovvero unitamente ad altri Enti unificati sulla scorta di accordi/convenzioni) a campagne nazionali promosse dal Formedil nell'ambito di Protocolli d'intesa con INAIL quali, solo a titolo esemplificativo, la campagna di misurazioni dell'esposizione alla silice libera cristallina nelle principali attività del settore edile al fine di integrare la Banca Dati Esposizione Silice dell'INAIL;
- per gli enti unificati che propongono (autonomamente ovvero unitamente ad altri Enti unificati sulla scorta di accordi/convenzioni) percorsi della filiera formativa edile che prevedono tirocini curriculari obbligatori ai sensi delle normative nazionali e regionali di riferimento (a titolo esemplificativo e non esaustivo leFP, IFTS, ITS) e apprendisti previsti nei percorsi di formazione ITS;
- per gli enti unificati che, al fine di rendere più efficienti i servizi per lavoratori e imprese e di razionalizzarne i relativi costi, implementino processi di unificazione nella medesima regione:

riconoscimento, all'Ente risultante dall'unificazione, della suddetta riduzione del contributo dovuto al Formedil nazionale o di una misura di sostegno finanziario a valere sulle riserve dello stesso, da definirsi con le parti sociali nazionali.

CASSE EDILI:

- per le Casse Edili che si adeguano a tutte le regole dettate dalla stessa CNCE (a titolo di esempio su Rateizzazioni, Regolarità, Pagamenti, Prestazioni): riduzione nella misura massima complessiva di un terzo del contributo dovuto alla CNCE;
- per le Casse edili che, al fine di rendere più efficienti i servizi per lavoratori e imprese e di razionalizzarne i relativi costi, implementino processi di unificazione nella medesima regione, alla Cassa risultante dall'unificazione sarà riconosciuta la suddetta riduzione del contributo dovuto alla CNCE, o un sostegno finanziario a valere sulle riserve della medesima CNCE e/o del FNAPE, da definirsi con le parti sociali nazionali.

Gli Enti bilaterali territoriali che non rispettino gli obblighi, quale, a titolo esemplificativo, l'invio dei bilanci al relativo Ente nazionale, o non raggiungano i parametri di funzionalità ad essi demandati dal Ccnl, verseranno l'aliquota nella misura dello 0,04% all'Ente nazionale.

Per le modalità operative e di attribuzione delle premialità, nonché per le valutazioni di sostenibilità, ferma restando l'applicazione di accordi/protocolli già in essere, si demanda ad una commissione, coadiuvata dagli enti paritetici nazionali, la stesura di un apposito regolamento, da definirsi entro 3 mesi dalla sottoscrizione della presente.

Le parti concordano una diversa tempistica del versamento da parte delle Casse Edili della contribuzione Ape al FNAPE, passando dall'attuale versamento trimestrale a due versamenti: il primo dopo nove mesi ed il successivo dopo tre mesi, ferma restando la data del mese di dicembre quale data per l'ultimo versamento.

Le parti convengono che le Casse Edili rilascino alle imprese specifiche attestazioni riguardanti i versamenti effettuati, nell'anno Cassa edile precedente, in termini di welfare contrattuale (0,45%), assistenza sanitaria complementare e previdenza integrativa, ai fini della misurazione della conformità di un'impresa ai criteri ambientali, sociali e di governance (rating di sostenibilità - ESG).

PREMIALITA' IMPRESE

PREREQUISITI DI ACCESSO ALLA PREMIALITÀ

CXLV

- Durc in corso di validità;
- Attestazione positiva dell'ultima congruità, ove prevista, richiesta alla data di presentazione della richiesta di premialità;
- per la generalità degli operai in organico, rispetto di limiti e condizioni previsti per le causali di assenza inserite nelle denunce nell'arco degli ultimi 12 mesi, ai sensi dell'art. 29 della L. n. 341/95 e della delibera del Comitato della Bilateralità n. 2/2015.

REQUISITI DI ACCESSO ALLA PREMIALITA'

Al fine di accedere alle premialità previste dal presente paragrafo, l'impresa dovrà possedere, oltre ai prerequisiti di cui al paragrafo precedente, almeno due dei seguenti requisiti:

- a) anzianità di sistema data dalla sommatoria di tutte le Casse Edili/Edilcasse alle quali l'impresa risulti iscritta da almeno 5 anni;

- b) presenza dei requisiti di cui alla lettera b dell'art. 2) del Fondo territoriale per la qualificazione del settore (anche in caso di mancato riconoscimento dell'incentivo per esaurimento dei fondi);
- c) attivazione da parte dell'impresa della previsione del rinnovo contrattuale del 3 marzo 2022 (passaggio da operaio comune a operaio qualificato e da operaio qualificato a operaio specializzato, per i lavoratori che, fermi restando i requisiti soggettivi, abbiano frequentato, inviati dal datore di lavoro, un corso di formazione professionalizzante del catalogo nazionale CFN, con esito favorevole, presso gli enti di settore);
- d) asseverazione e/o mantenimento del Modello di organizzazione e gestione della salute e sicurezza conforme, a cura del sistema della rete Formedil;
- e) adesione ad un codice di condotta volontario in tema di sostenibilità che veda il supporto del sistema bilaterale;
- f) richiesta di un numero minimo annuale pari a 2 visite tecniche da parte dell'Ente unificato territoriale in cantieri dell'impresa, effettuate in un determinato arco temporale di 12 mesi;
- g) disponibilità dell'impresa ed effettiva attivazione di tirocini curriculari per studenti dei percorsi della filiera formativa edile promossi dal sistema Formedil in relazione alle normative regionali di riferimento (a titolo esemplificativo gli IFP, IFTS, ITS) e apprendisti previsti nei percorsi di formazione ITS.

Qualora l'impresa soddisfi almeno due dei parametri di cui alle lettere d), e), f), oltre alla premialità disciplinata dal presente paragrafo, sarà riconosciuta una riduzione pari al 20% del contributo dovuto all'Ente unificato territoriale.

I parametri premiali già definiti a livello territoriale per l'individuazione delle imprese virtuose dovranno essere salvaguardati.

La presente disciplina della premialità per le imprese e per i lavoratori è distinta rispetto a quella delle premialità previste a livello territoriale, intendendosi la quota dell'1,05% e dello 0,45% del contributo Cassa Edile.

Per il finanziamento delle presenti premialità per le imprese e per i lavoratori, si potranno impiegare:

- le riserve della Cassa Edile, con una ripartizione al 50% tra imprese e lavoratori, (utilizzando in via prioritaria quelle derivanti da prestazioni e contributi non più esistenti e quelle di cui all'Allegato VIII del CCNL 3 marzo 2022, queste ultime se non utilizzate entro il 30 settembre 2025), nonché gli importi non riscossi disciplinati dal medesimo Allegato VIII secondo criteri e modalità ivi previsti;
- l'eventuale superiore gettito dello 0,75% rispetto alle risorse, dallo stesso generate, prendendo quale parametro di riferimento degli anni successivi l'annualità ottobre 2023-settembre 2024, da destinare al 50% alle imprese e al 50% ai lavoratori.

Nel rispetto delle previsioni introdotte a livello locale in ossequio all'Accordo nazionale 18 luglio 2018, le premialità per le imprese possono essere riconosciute nelle seguenti modalità:

- riduzione contributiva, rispetto all'aliquota dello 0,75% del capitolo costo di gestione Cassa edile, nella misura massima del 40%;
- compensazione a valere sulle denunce delle Casse Edili.

PREMIALITA' AGLI OPERAI

Le parti territoriali stabiliranno per i lavoratori l'incremento delle prestazioni, aggiuntive rispetto a quelle derivanti dal fondo 0,45%, nel rispetto dei principi stabiliti dalla contrattazione nazionale e territoriale.

In assenza di specifica previsione nei suddetti contratti territoriali entro il 30 settembre di ogni anno, le somme di cui sopra andranno ad incrementare le prestazioni destinate agli operai previste dall'aliquota dello 0,45%.

ALLEGATO 48

**ACCORDO SULLE MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DEL CONTRIBUTO CONTRATTUALE PREVEDI E
ADDENDUM (4 luglio 2025 – 15 luglio 2025)**

Addì, 4 luglio 2025, in Roma

ANCE,

ANAEPA CONFARTIGIANATO, CNA COSTRUZIONI, FIAE CASARTIGIANI, CLAAI EDILIZIA,

e

FENEAL UIL, FILCA CISL, FILLEA CGIL

Con riferimento al contributo contrattuale al Fondo Prevedi, le sottoscritte parti nazionali concordano quanto segue.

1. Il contributo contrattuale al Fondo Prevedi, per i lavoratori assunti a partire dal 1° luglio 2025, è dovuto solo per i rapporti di lavoro che abbiano una durata superiore a tre mesi, fatto salvo quanto previsto al successivo punto 4. Per il calcolo della predetta durata, nel caso di inizio e/o cessazione del rapporto nel corso del mese, la frazione di mese inferiore a 15 giorni non va considerata, mentre si considera come mese intero la frazione uguale o superiore a 15 giorni.
2. Pertanto, per le predette assunzioni, il contributo contrattuale sarà versato al Fondo Prevedi dal datore di lavoro a decorrere dal quarto mese successivo all'assunzione (da intendersi quale mese di competenza), fermo restando che l'importo versato per il suddetto quarto mese ricomprenderà anche quello relativo ai primi tre mesi, calcolati come sopra indicato.
3. Per gli impiegati il cui rapporto di lavoro abbia durata inferiore a tre mesi, al momento della cessazione del rapporto stesso sarà riconosciuto dall'azienda, con le competenze di fine rapporto, un importo lordo calcolato secondo i criteri indicati nella tabella A, allegata al presente accordo. A tal fine, i valori mensili riportati nella suddetta tabella devono essere moltiplicati per i mesi di durata del rapporto di lavoro, calcolati come previsto al punto 1.

CXLV

Per gli operai il cui rapporto di lavoro abbia durata inferiore a tre mesi, al momento della cessazione del rapporto stesso sarà riconosciuto dall'azienda un importo lordo calcolato secondo i criteri indicati nella tabella B, allegata al presente accordo. A tal fine, i coefficienti orari riportati nella suddetta tabella devono essere moltiplicati per le sole ore di lavoro ordinario effettivamente lavorate nel periodo di durata del rapporto di lavoro. Tale importo sarà versato dall'azienda, al netto delle ritenute di legge, alla competente Cassa Edile/Edilcassa, in un apposito Fondo. L'importo così versato dall'azienda sarà erogato all'operaio dalla Cassa Edile/Edilcassa in concomitanza con l'erogazione della GNF.

Le Parti si danno atto che l'importo qui previsto non ha incidenza su alcun istituto retributivo, ivi compreso il trattamento di fine rapporto.

4. Le disposizioni di cui sopra non si applicano nel caso in cui l'assunzione riguardi un lavoratore che abbia già attivato, nell'ambito di un precedente rapporto di lavoro, il versamento al Fondo Prevedi di forme di contribuzione aggiuntive al contributo contrattuale (TFR maturando e/o contributo aggiuntivo dell'1% o superiore sulla retribuzione utile ai fini TFR), come risultante dai flussi informativi previsti e disciplinati nel documento sugli "standard tecnici e organizzativi" predisposto e aggiornato tempo per

tempo da Prevedi, in collaborazione con la Cnce, ai sensi dell'Accordo del 15 gennaio 2003 e successivi. In tal caso, pertanto, il contributo contrattuale sarà versato dal datore di lavoro fin dal primo mese del rapporto di lavoro.

5. Le Parti Sociali assumono l'impegno, previa verifica legale della fattibilità, di definire criteri e procedure per l'annullamento delle posizioni contrattuali senza alcuna contribuzione da un lungo periodo di tempo.

Letto, confermato e sottoscritto

Addì 15 luglio 2025, in Roma

ANCE,
ANAEPA CONFARTIGIANATO, CNA COSTRUZIONI, FIAE CASARTIGIANI, CLAAI EDILIZIA,
e
FENEAL UIL, FILCA CISL, FILLEA CGIL

Con riferimento all'accordo sul contributo contrattuale al Fondo Prevedi del 4 luglio 2025, le sottoscritte Parti nazionali, in considerazione dei tempi tecnici di implementazione dei necessari adeguamenti ai sistemi informatici delle Casse Edili/Edilcasse, concordano che la nuova disciplina del contributo contrattuale prevista nel suddetto accordo troverà applicazione per i lavoratori assunti a partire dal 1° ottobre 2025.

Fermo restando quanto sopra, le Parti concordano, altresì, che quanto previsto al punto 3 del citato accordo, rispettivamente per impiegati e operai il cui rapporto di lavoro abbia durata inferiore a tre mesi, si applica anche nel caso di durata del rapporto di lavoro pari a 3 mesi.

Letto, confermato e sottoscritto.

Addì, 8 ottobre 2025, in Roma

VERBALE DI ACCORDO

tra

ANCE, ANAEPa CONFARTIGIANATO, CNA COSTRUZIONI, FIAE CASARTIGIANI, CLAAI EDILIZIA,
LEGACOOP PRODUZIONE E SERVIZI, AGCI-PRODUZIONE E LAVORO,
CONFCOOPERATIVE LAVORO E SERVIZI

e

FENEAL UIL, FILCA CISL, FILLEA CGIL

Le Parti, nell'ottica di consolidare il sistema bilaterale e di rendere quanto più omogenee tutte le Casse Edili/Edilcasse nelle funzioni e nelle operatività, concordano che:

- a) ogni Cassa Edile/Edilcassa dovrà attivarsi entro il 30 Settembre 2026 ad adeguare il proprio statuto secondo le disposizioni della CNCE in modo da garantire l'effettiva pariteticità nella gestione;
- b) ogni Cassa Edile/Edilcassa dovrà attivarsi entro il 30 Settembre 2026 per garantire la revisione dei bilanci secondo quanto stabilito nell'accordo del 1992 e dalle successive indicazioni della CNCE;
- c) ogni Cassa edile/Edilcassa dovrà provvedere ad inviare i bilanci con la relazione della società di revisione alla CNCE nei termini prescritti (entro 30 giorni dalla loro approvazione) come previsto anche dall'Allegato 9 del CCNL Ance Cooperative del 21 febbraio 2025 e dall'Allegato B-2025 del CCNL Artigianato del 20 Maggio 2025.

Premesso che:

- 1) in considerazione dell'andamento favorevole del settore edile degli ultimi anni, con il presente accordo le Parti intendono definire un piano straordinario a beneficio di lavoratori e imprese, con l'utilizzo di strumenti e risorse del sistema bilaterale;
- 2) nell'ambito di tale piano, le parti intendono anche continuare a favorire l'adesione volontaria da parte degli operai edili, in modo particolare i più giovani, ai Fondi pensionistici integrativi contrattuali (Prevedi, Previdenza Cooperativa);

CXLD

TUTTO CIO' PREMESSO, LE PARTI CONCORDANO QUANTO SEGUE
PER LE IMPRESE (E RELATIVI LAVORATORI) CHE APPLICANO I CCNL SOTTOSCRITTI DALLE PARTI NAZIONALI
FIRMATARIE:

1. Le premesse formano parte integrante dell'accordo.

FONDO PREPENSIONAMENTO

2. Il Fondo Prepensionamento mantiene l'operatività con l'anticipo pensionistico e con l'incremento dell'ulteriore 1% della retribuzione lorda per gli operai già iscritti o che aderiranno volontariamente con il proprio contributo ai Fondi pensionistici integrativi contrattuali citati in premessa, come da Verbale di Accordo del 21 Settembre 2023, e che si intendono rinnovati, con il presente accordo, dal 1 Gennaio 2027 al 31 Dicembre 2029, anche con riferimento alle modifiche apportate al Regolamento del Fondo Prepensionamento.

3. Le risorse accumulate nel Fondo Prepensionamento presso le Casse Edili/Edilcasse territoriali (da intendersi come quelle accantonate sino al 30 settembre 2018 nel Fondo lavori usuranti, come previsto dai Ccnl vigenti) saranno utilizzate, fino ad esaurimento, in ciascuna Cassa Edile/Edilcassa territoriale secondo le disposizioni del regolamento vigente.
4. Una volta esaurite le risorse da parte degli Enti territoriali, le richieste di prepensionamento dovranno essere inviate al Fondo Nazionale.
5. Una volta individuate le risorse complessivamente accantonate al Fondo Nazionale Prepensionamento presso la CNCE alla data del 30 Settembre 2025, dell'ammontare complessivo di dette risorse verranno utilizzati 30 milioni di euro per prestazioni straordinarie rivolte agli operai edili nelle fattispecie di seguito elencate. Tali prestazioni avranno una durata sperimentale di due anni a partire dal 1° Gennaio 2026 fino al 31 Dicembre 2027:

a) **SOSTEGNO STUDIO PER I FIGLI DEGLI OPERAI EDILI DECEDUTI IN SEGUITO AD INFORTUNIO SUL LAVORO.**

Le Parti intendono conferire 15 milioni di euro al Fondo Sanedil per una prestazione in autogestione, erogata dal Fondo stesso, rivolta ai figli degli operai edili deceduti a causa di infortunio sul lavoro. La prestazione, denominata **"SOSTEGNO STUDIO"**, sosterrà tutto il percorso di studi dei beneficiari con una retta pari a 1.000 euro mensili, a partire dall'iscrizione dello studente al primo anno di scuola secondaria di secondo grado sino al conseguimento (eventuale) del diploma di laurea (sia triennale che magistrale). Entro tre mesi dalla sottoscrizione del presente accordo verranno predisposti regolamento e modulistica per la richiesta della prestazione, in collaborazione con il Sanedil (denuncia di infortunio, certificato e atto di morte, stato di famiglia, documento di riconoscimento dell'operaio e dei figli beneficiari della prestazione, iscrizione annuale alla scuola/università, estratto esami sostenuti, ecc.).

- b) Le Parti intendono utilizzare ulteriori 15 milioni di euro per le seguenti due fattispecie, a ciascuna delle quali sono destinati quindi 7,5 milioni di euro per il biennio sopra indicato:

PRESTAZIONE STRAORDINARIA IN CASO DI GRAVI PATOLOGIE

Fermo restando quanto previsto da art.39 Ccnl Ance, art. 76 bis Ccnl Cooperative e art.30 Ccnl Artigiani, l'operaio che ha superato il periodo di conservazione del posto di lavoro per malattia, presenterà una richiesta scritta di aspettativa di massimo sei mesi, in casi di estrema fragilità legata a malattie oncologiche, neoplasie, gravi malattie cardiovascolari e malattie autoimmuni invalidanti con allegata la documentazione medica che comprovi la gravità della patologia. Il Fondo nazionale prepensionamento interviene con un indennizzo mensile pari al massimale della Naspi, come individuato ogni anno dall'Inps, per la durata della predetta aspettativa.

Entro tre mesi dalla sottoscrizione del presente accordo verranno predisposti il regolamento e la modulistica per la richiesta della prestazione, con il supporto della CNCE.

CONTRIBUTO STRAORDINARIO SOSTEGNO CASA

Le Parti intendono sostenere il diritto all'abitare per tutti gli operai edili: a ciascun operaio edile che ne faccia richiesta, verrà riconosciuto dalla Cnce un contributo una tantum annuale di 500 euro, a copertura del canone di locazione/rate di mutuo, e/o al pagamento degli interessi, per il biennio sopra indicato, dietro richiesta scritta debitamente documentata con contratto di locazione/mutuo intestato al lavoratore medesimo.

Entro tre mesi dalla sottoscrizione del presente accordo verranno predisposti il regolamento e la modulistica per la richiesta della prestazione, con il supporto della CNCE.

6. Le Parti danno mandato alla Commissione di vigilanza istituita dal Verbale di Accordo del 21 settembre 2023, di monitorare l'andamento finanziario del Fondo e la sua sostenibilità finanziaria, con l'impegno di verificare trimestralmente l'evoluzione dei contributi e delle prestazioni. La CNCE si impegna a mettere a disposizione della Commissione tutti i flussi finanziari relativi alle movimentazioni del Fondo. In caso di rischio di sostenibilità finanziaria del Fondo, saranno immediatamente coinvolte le Parti firmatarie del presente Accordo per trovare le adeguate soluzioni che comunque non potranno comportare oneri aggiuntivi per le imprese.

FONDO NAZIONALE APE (FNAPE)

7. A decorrere dal 1° ottobre 2025 le singole aliquote regionali di versamento delle Casse Edili/Edilcasse al Fnape, attualmente vigenti, sono ridotte del 15%, come da tabella allegata, che forma parte integrante del presente accordo.
8. Le Parti concordano di incontrarsi entro il mese di luglio 2026 per monitorare l'andamento del Fondo.
9. Fatto salvo quanto concordato al punto che precede, restano fermi i precedenti accordi in materia.

FONDO INCENTIVO OCCUPAZIONE (FIO)

10. Ferme restando le prestazioni previste dal vigente Regolamento, a decorrere dal 1° gennaio 2026 e fino al 31 dicembre 2027 è sospeso il versamento del contributo dello 0,10%, a carico dei datori di lavoro, al Fondo Incentivo Occupazione, istituito presso ciascuna Cassa Edile/Edilcassa ai sensi dei vigenti Ccnl.
11. Le Parti si impegnano ad effettuare, con il supporto della CNCE, un monitoraggio annuale dell'andamento del suddetto Fondo in tutto il territorio nazionale, al fine di garantirne la sostenibilità finanziaria.

PREMIALITA' PER IMPRESE E LAVORATORI

12. In attuazione di quanto previsto dall'Allegato 9 del CCNL Ance/Cooperative e dagli Allegati A-2025 e B-2025 del CCNL Artigianato, le Casse Edili/Edilcasse territoriali quantificheranno, entro il 31 dicembre di ciascun anno (a partire dal corrente anno 2025), le risorse disponibili, come individuate nei predetti Allegati, per l'erogazione, in ciascun anno Cassa Edile (a partire dal 2025/2026), di premialità rispettivamente per operai e imprese. Le Parti nazionali sottoscritte confermano e ribadiscono che tali premialità sono distinte rispetto a quelle previste a livello territoriale e finanziate con le rispettive quote del contributo Cassa Edile.
13. Le suddette premialità ^{CU} per le imprese saranno riconosciute sulla base dei prerequisiti e requisiti di accesso stabiliti nei citati Allegati, mentre la determinazione dell'importo e delle relative modalità di riconoscimento è determinata, nel rispetto di quanto previsto dai medesimi Allegati e sulla base delle risorse disponibili, dagli Organi di Gestione della Cassa Edile/Edilcassa territoriale e/o, per il CCNL Artigianato, dalla contrattazione di 2° livello. Resta ferma, oltre alle predette premialità, la riduzione pari al 20% del contributo dovuto all'Ente unificato territoriale, per le imprese che soddisfino almeno 2 dei parametri di cui alle lett. d), e), f) del paragrafo "Premialità imprese" del CCNL Ance/Cooperative e dei punti 4) o 6) del CCNL Artigianato previsti nei citati Allegati.
14. Le suddette premialità per gli operai, come stabilito nei citati Allegati, saranno riconosciute sulla base di quanto stabilito dalle Parti Sociali territoriali. Resta fermo che, in assenza di specifica previsione entro il 30 settembre di ogni anno (a partire dal corrente anno 2025), le relative risorse andranno a incrementare, già dall'anno Cassa Edile 1° ottobre 2025 – 30 settembre 2026, le prestazioni finanziate con la rispettiva quota (0,45%) del contributo Cassa Edile.

Letto, confermato e sottoscritto

ALLEGATO ACCORDO NAZIONALE 8/10/2025

CASSA EDILE / EDILCASSA ADERENTE AL FNAPE	Aliquote regionali in vigore dal 1° ottobre 2023 (acc.naz. 21.09.2023)	Nuove aliquote regionali in vigore dal 1° ottobre 2025 (acc.naz. 8.10.2025)
<u>VALLE D'AOSTA</u>		
Aosta		
VALLE D'AOSTA	3,52%	2,99%
<u>PIEMONTE</u>		
Alessandria		
Asti		
Biella		
Cuneo		
Novara		
Torino		
Verbania		
Vercelli		
PIEMONTE	3,29%	2,80%
<u>LIGURIA</u>		
Genova		
Imperia		
La Spezia		
Savona		
LIGURIA	3,23%	2,75%
<u>LOMBARDIA</u>		
Bergamo		
Brescia		
Como e Lecco		
Cremona	CLII	
Mantova		
Milano		
Pavia		
Sondrio		
Varese		
Edilcassa Bergamo		
LOMBARDIA	3,33%	2,83%
<u>TRENTINO ALTO ADIGE</u>		
Bolzano		
Trento		
TRENTINO ALTO ADIGE	3,60%	3,06%
<u>FRIULI VENEZIA GIULIA</u>		
Gorizia		
Pordenone		
Trieste		

Udine		
FRIULI VENEZIA GIULIA	3,72%	3,16%
<u>VENETO</u>		
Belluno		
CEIV PD+TV		
Rovigo		
Venezia		
Verona		
Vicenza		
VENETO	3,58%	3,04%
<u>EMILIA ROMAGNA</u>		
Bologna		
Calec		
Cedaier		
FCR		
Ferrara/Celcof/Cedaf		
Modena		
Parma		
Piacenza		
Edili Reggio Emilia		
EMILIA ROMAGNA	3,09%	2,63%
<u>TOSCANA</u>		
Arezzo		
Cert		
Falea		
Firenze		
Grosseto		
Livorno		
Lucca		
Massa Carrara		
Pisa		
Pistoia		
Prato	CLIII	
Siena		
TOSCANA	3,24%	2,75%
<u>MARCHE</u>		
Ancona		
Ascoli Piceno		
Macerata		
Pesaro		
CEDAM		
MARCHE	2,97%	2,52%
<u>UMBRIA</u>		
Perugia		
Terni		
UMBRIA	3,55%	3,02%

LAZIO

Frosinone

Latina

Rieti

Roma

Viterbo

Edilcassa Lazio

LAZIO**2,86%****2,43%**ABRUZZO

Chieti

L'Aquila

Pescara

Teramo

ABRUZZO**3,09%****2,63%**MOLISE

Campobasso

Edilcassa Molise

MOLISE**2,74%****2,33%**CAMPANIA

Avellino

Benevento

Caserta

Napoli

Salerno

CAMPANIA**2,16%****1,84%**PUGLIA

Bari

Brindisi

Foggia

Lecce

Taranto

Edilcassa Puglia

CLIV

PUGLIA**2,63%****2,24%**BASILICATA

Matera

Potenza

Edilcassa Basilicata

BASILICATA**2,48%****2,11%**CALABRIA

Catanzaro

Cosenza

Reggio Calabria

Edilcassa Calabria

CALABRIA**1,95%****1,66%**SICILIA

Agrigento		
Caltanissetta		
Catania		
Enna		
Messina		
Palermo		
Ragusa		
Siracusa		
Trapani		
Edilcassa Sicilia		
SICILIA	2,19%	1,86%
<u>SARDEGNA</u>		
Cagliari		
Nuoro		
Oristano		
Sassari		
SARDEGNA	2,57%	2,18%

ALLEGATO 50

ACCORDI NAZIONALI 8 OTTOBRE 2025 E 15 OTTOBRE 2025 (DUE E TRASFERTA NAZIONALE)

Addì, 8 ottobre 2025, in Roma

ANCE, ANAEPa CONFARTIGIANATO, CNA COSTRUZIONI, FIAE CASARTIGIANI, CLAAI EDILIZIA,
LEGACOOP PRODUZIONE E SERVIZI, AGCI-PRODUZIONE E LAVORO,
CONFCOOPERATIVE LAVORO E SERVIZI

e

FENEAL UIL, FILCA CISL, FILLEA CGIL

In attuazione di quanto previsto in materia di Denuncia Unica Edile (DUE) dall'Allegato 4 del CCNL Ance/Cooperative e dall'Allegato F del CCNL Artigiani, al termine del lavoro della Commissione paritetica ivi prevista, che si è avvalsa del supporto della CNCE, le Parti nazionali sottoscritte approvano il documento tecnico allegato, che costituisce un modello uniforme al quale, una volta implementato a livello nazionale il sistema informatico relativo alla stessa DUE e alla trasferta nazionale, dovranno adeguarsi tutte le Casse Edili/Edilcasse.

Fermo restando quanto sopra, con riferimento al modello di DUE le Parti concordano che resta fermo l'obbligo della denuncia per cantiere, con la sola eccezione della facoltà per l'impresa di indicare un cd. "cantiere generico" in presenza di tutte le seguenti condizioni:

- lavoro privato non soggetto a verifica di congruità;
- massa salari denunciata nel predetto cantiere generico non superiore a 7.000 euro / mese;
- presenza in denuncia di almeno un altro cantiere specificamente individuato (con almeno un lavoratore denunciato).

Tale definizione di "cantiere generico" non si applica ai lavori di cui al DL n. 189/2016.

Le Parti concordano sulla costituzione di un'anagrafica impiegati, ai fini della sanità integrativa e della previdenza complementare, presso la CNCE.

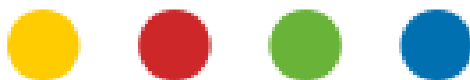
Tale anagrafica sarà implementata con le denunce uniche delle imprese che si avvalgono delle Casse Edili/Edilcasse per i versamenti degli impiegati ai fini del Sanedil e del Prevedi. I citati Fondi dovranno, a loro volta, inserire in detta anagrafica i dati degli impiegati per i quali le imprese versano direttamente agli stessi.

Le Associazioni Cooperative si riservano di dare le medesime indicazioni di cui sopra al proprio Fondo Cooperativo di previdenza complementare.

Letto, confermato e sottoscritto



DOCUMENTO TECNICO CNCE



CLVII

Premessa

Negli accordi contenuti negli ultimi rinnovi contrattuali del 2025, le parti sociali nazionali hanno concordato che il nuovo modello di denuncia unica presenterà, *al fine di rendere effettivamente uniformi procedure e comportamenti di tutte le Casse*, i seguenti elementi **obbligatori e bloccanti**:

- **Ore ordinarie**: ore lavorabili nel mese, decurtate da ore di assenza correttamente imputate e verificate;
- **Permessi non retribuiti**: limite 40 ore annue;
- **Permessi retribuiti**: limite di 88 ore annue, fermo restando quanto previsto dai rispettivi articolati contrattuali, con riguardo alla tempistica della fruizione degli stessi;
- **Ferie**: limite di 160 ore annue, fermo restando quanto previsto dai rispettivi articolati contrattuali, con riguardo alla tempistica della fruizione delle stesse;
- **E.V.R.**: flag “dovuto/non dovuto”;
- **CCNL applicato**;
- **CCIT applicato**;
- **Ore malattia**: obbligo di verifica codice certificato;
- **Trasferta**: secondo la nuova formulazione prevista dagli ultimi rinnovi contrattuali.

Inserire la previsione dell'anagrafica impiegata ai fini Sanedil e Prevedi.

I sistemi dovranno tener conto dell'eventuale orario multiperiodale, ai sensi degli artt. 5 e 6 dei vigenti CCNL.

Per ogni denuncia mensile è possibile una sola riapertura per la modifica dei dati, effettuata a semplice richiesta dell'impresa alla Cassa Edile/Edilcassa competente. Un'eventuale ulteriore riapertura della stessa denuncia mensile può essere effettuata solo previa autorizzazione della Cassa, alla quale l'impresa dovrà presentare una richiesta motivata.

Le indicazioni fornite nel tempo

A seguito della introduzione del MUT (2004) che ha rappresentato il primo modello di Denuncia Unico Telematico a disposizione per le Casse, negli anni le parti sociali, anche attraverso la CNCE, hanno reso diverse indicazioni circa la gestione dei campi per la compilazione delle denunce mensili da parte delle imprese. Sulla base di tali indicazioni, le singole Casse hanno aggiornato nel tempo, non sempre in maniera omogenea, per il tramite delle proprie software house, i singoli sistemi di gestione.

Il presente documento⁵, tenendo in considerazione l'approccio metodologico espresso dalle parti sociali nei singoli testi contrattuali sopra citati e ripercorrendo le indicazioni rese negli ultimi anni, con particolare riferimento alla disciplina delle ORE, riporta principalmente quanto contenuto nei seguenti documenti:

- Delibera Comitato bilateralità n. 2/2015
- Com. CNCE n. 792
- Com. CNCE n. 797
- Com. CNCE n. 816⁶
- Com. CNCE n. 861
- Circ. CNCE 12/2025

In particolare

Le regole fissate nel 2015⁷:

- **La somma delle ore lavorate e di quelle non lavorate** comunque computabili, non deve essere inferiore al monte ore lavorabili, computato mese per mese. La denuncia va pertanto controllata mensilmente.
- **Permessi non retribuiti** max di 40 ore (conteggiato e frazionato per anno civile per ciascun lavoratore). ⁸
- **Permessi retribuiti** max 88 ore annue (non possono essere goduti oltre il 30 giugno dell'anno successivo a quello di maturazione, salvo diverse disposizioni contrattuali. In caso di superamento: richiesta chiarimenti). ⁴
- **Ferie** max 160 ore (comutate per anno solare di maturazione) – periodo godimento ferie: per un periodo minimo di due settimane nell'anno solare di maturazione e per le restanti due settimane nei 18 mesi successivi, fatti salvi accordi e norme contrattualmente definiti. In caso di superamento: richiesta chiarimenti in ordine al godimento di ferie residue di anni ⁴
- Nel caso in cui l'impresa non fornisca alla Cassa Edile/Edilcassa esaurienti spiegazioni in merito al non rispetto dell'orario contrattuale per ragioni particolari, **la Cassa richiede**

⁵ Richiesto alla CNCE dalla Commissione DUE e Trasferta riunitasi il 13 maggio 2025

⁶ Comunicazione con la quale viene rielaborata la tabella CNCE "Rilevanza Ore" del 2004

⁷ Cfr. Delibera del Comitato della bilateralità n. 2/2015 contenente le Regole Durc per le Casse (punto 2)

⁸ In coerenza con quanto da ultimo stabilito dalle parti sociali nei rinnovi contrattuali del 2025

all'impresa il pagamento degli accantonamenti e dei contributi relativi alle ore non giustificate, mancanti al raggiungimento delle ore lavorabili nel mese⁹.

In caso di mancato assolvimento, l'impresa è considerata irregolare.

Successivamente, anche in considerazione dell'avvio dell'istituto della congruità, a valle degli accordi siglati dalle parti sociali nazionali nel 2020 e del DM n. 143/2021, si è ritenuto opportuno ricordare alle Casse l'importanza di procedere assicurando il rispetto delle regole fissate nel tempo dalle parti sociali, per garantire un'omogeneità di comportamenti al livello nazionale, raccomandando altresì il massimo raccordo con le rispettive società informatiche vista l'introduzione del sistema unico CNCE Edilconnect, *per garantire la condivisione delle informazioni di tutte le Casse e la richiesta e il rilascio della certificazione di congruità*.¹⁰

Allo stesso modo si è sentita l'esigenza di aggiornare le indicazioni alle Casse sulla rilevanza delle Ore ai fini dell'accantonamento, della contribuzione e dell'APE (le ultime risalivano al 2004).

CLX

⁹ Cfr. anche lettera inviata dalla CNCE il 19 luglio 2019 a tutte le Casse Edili/Edilcasse

¹⁰ Cfr. anche COM. CNCE nn. 792 e 797 (Scheda Tipologia Ore)

Le indicazioni fornite dalla CNCE
nel 2021, 2023 e 2025¹¹

CONTROLLI ¹²	NORMA/CCNL	ACCANT.	CONTRIB.	APE PRESTAZ.	APE SOLO DIR.
1. Ore Ordinarie lavorate					
verifica su ore lavorabili nel mese decurtate da ore assenza correttamente imputate e verificate	CCNL	☒	☒	☒	
<i>Note</i>					
2. Festività					
controllo bloccante con franchigia del patrono	CCNL	☒	☒		
<i>Note</i>					
3. Ferie					
controllo bloccante limite 160h annue con ferie collettive non maturate	CCNL				
<i>Note</i>					
4. Ferie residue					
controllo bloccante capienza	CCNL				
<i>Note</i>					
5. Ferie Residue 18 Mesi					
controllo bloccante capienza e controllo di avviso fruibilità entro giugno anno corrente	NORMA/CCNL				
<i>Contratto industria</i>					
6. Ferie Residue 24 Mesi					
controllo bloccante capienza e controllo di avviso fruibilità entro giugno anno corrente	NORMA/CCNL				
<i>Note</i>					
7. Ferie Collettive Non Maturate					
controllo bloccante assunzione nell'anno e capienza insieme alle ferie maturate non superiori a 160h	NORMA/CCNL				
<i>Note</i>					
8. Permessi retribuiti (88 ore annue)					

¹¹ Si precisa che l'elenco che segue con le rispettive voci è il combinato disposto di quanto contenuto nella tabella "Scheda Tipologia Ore" della Com. CNCE n. 797 e di quanto contenuto nella tabella "Rilevanza Ore" di cui alle COM. CNCE nn. 816, 861 e alla Circolare CNCE n. 12/2025.

¹² Si tratta dei campi che laddove compilati in denuncia necessitano delle opportune verifiche da parte delle Casse. Per tutti i controlli bloccanti della presente tabella rimane ferma la facoltà della Cassa di intervenire nello sblocco in caso di errori. (note contenute nella Com. CNCE n. 797)

controllo bloccante limite 88h annui	CCNL

Note

9. Permessi Retribuiti Residui

controllo bloccante capienza e controllo bloccante fruibilità entro giugno anno corrente	CCNL

Note

10. Permessi non retribuiti (40 ore annue)

controllo bloccante limite 40h annue	CCNL

Note

11. Infortunio

richiedere la documentazione relativa all'infortunio in base a normativa vigente	CCNL	☒	☒

Note

12. Malattia

richiedere la documentazione relativa alla malattia in base a normativa vigente	CCNL	☒	☒

Note

13. Carenza di malattia/infortunio

☒

La Carenza è un di cui della malattia (voce 12) ciò che cambia è la rilevanza. La carenza non rileva ai fini APE

14. Malattia oltre il periodo di comporto

richiedere certificazione	CCNL

Note

15. CIGO (compresi eventi meteo) - CIGS

richiedere domanda CIG	NORMA/CCNL

Il programma deve prevedere "allega file" bloccante (richiesta domanda CIG dell'impresa)

16. Congedo maternità/paternità (obbligatorio)

richiedere la documentazione relativa alla richiesta	NORMA	☒	☒

Il programma deve prevedere "allega file" bloccante (lettera richiesta lavoratore)
Il Sistema deve prevedere l'obbligo di allegazione del documento all'inizio e la sua validità per il periodo di riferimento (la verifica del periodo di validità compete alla Cassa)

17. Congedi Parentali (Facoltativo)

richiedere la richiesta del lavoratore/max previsto norma in vigore	NORMA	☒

*Il programma deve prevedere "allega file" bloccante
(lettera richiesta lavoratore)*

18. Permessi per malattia figlio

Note

19. Permessi assistenza familiare art. 33 L. n. 104/1992

controllo bloccante	NORMA	☒

Controllo bloccante con menu a tendina sulle diverse casistiche. Il sistema deve prevedere l'obbligo di allegazione del documento all'inizio e la sua validità per il periodo di riferimento

20. Congedo straordinario assistenza familiare L. n. 104/1992 (art. 42 co. 5 D.Lgs. n. 151/2001)

Controllo bloccante

Il sistema deve prevedere l'obbligo di allegazione del documento all'inizio e la sua validità per il periodo di riferimento.

21. Congedo e permessi ex L. n. 106/2025

Richiedere documentazione
prevista dalla normativa

Controllo bloccante con menu a tendina sulle diverse casistiche. Il sistema deve prevedere l'obbligo di allegazione della documentazione all'inizio e la sua validità per il periodo di riferimento; inoltre, per i permessi limite massimo di 10 ore annue.

22. Permessi straordinari (lutto e grave infermità) art. 4 co. 1 L. n. 53/2000

Richiedere documentazione idonea	CCNL	☒

Note

23. Congedo straordinario art. 4 co. 2 L. n. 53/2000

richiedere la documentazione fornita dal lavoratore/max previsto norma in vigore	NORMA

Note

24. Permessi per donazione sangue e midollo

controllo bloccante limiti previsti dalla normativa	NORMA

Note

25. Permessi per seggio elettorale

☒ ☒ ☒

Note

26. Permessi studio

richiedere programma formativo CCNL

Note

27. Permessi RLS

☒ ☒ ☒

Note

28. Congedo Matrimoniale

controllo bloccante max 104 ore NORMA ☒

Note

29. Permessi sindacali

richiedere la convocazione, limiti mensili previsti dai CCNL e dalle norme NORMA/CCNL ☒ ☒

Note

30. Assemblee sindacali

richiedere la convocazione assemblea NORMA ☒ ☒

Il programma deve prevedere "allega file" bloccante (lettera convocazione assemblea)

31. Scioperi

richiedere la proclamazione sciopero quando aziendale CCNL

Note

32. Aspettativa sindacale e Funzioni elettive

controllo bloccante richiedere la richiesta del lavoratore NORMA

Il programma deve prevedere "allega file" bloccante Lettera richiesta del lavoratore

33. Aspettativa Non Retribuita

controllo blocco per sblocco inviare lettera richiesta aspettativa CCNL

Il programma deve prevedere "allega file" bloccante (lettera richiesta aspettativa)

34. Corsi di formazione obbligatoria

☒ ☒ ☒

Note

35. Corsi formazione facoltativa

richiedere la documentazione idonea CCNL

Note

36. Visite Sorveglianza Sanitaria

☒ ☒ ☒

Note

37. Assenze ingiustificate contestate/sanzionate

richiedere lettera contestazione CCNL

Il programma deve prevedere "allega file" bloccante (lettera di contestazione)

38. Provvedimenti disciplinari

richiedere la lettera di contestazione/sanzione CCNL

bloccante

39. Assenza per dimissioni per fatti concludenti

Richiedere comunicazione a Ispettorato Territoriale del Lavoro ai sensi della normativa vigente. Se i giorni di assenza si collocano a cavallo di 2 mesi, per il primo mese inserire flag (che vale come autodichiarazione aziendale) CCNL

Il programma deve prevedere "allega file" bloccante, fatto salvo flag per il primo mese (Comunicazione a ITL)

40. Provvedimenti Autorità Giudiziaria

richiedere dispositivo adottato o altra documentazione utile CCNL

Note

41. Ore dichiarate altre Casse

controllo bloccante sulle ore dichiarate presso altre Casse - obbligo indicazione Cassa CCNL ☒ ¹³

Indicare in denuncia con menu a tendina le Casse coinvolte

42. Ore ordinarie non giustificate (ex sanzionate)

☒ ☒ ☒

Note

¹³ Se rilevano ai fini APE (contenuta nella nota Com. CNCE n. 816)

Decorrenza DUE e Trasferta nazionale
Verbale di Accordo
(15 ottobre 2025)

Le Sottoscritte Associazioni Datoriali e Organizzazioni Sindacali, ad integrazione di quanto definito negli Accordi firmati l'8 ottobre 2025, in merito alla decorrenza della nuova disciplina della Trasferta Nazionale e della Denuncia Unica in Edilizia, nel confermare quanto contenuto nei dettati contrattuali, chiariscono che la decorrenza dei sopramenzionati istituti è subordinata alla effettiva implementazione della necessaria struttura informatica da parte della CNCE.

Sarà cura della stessa, una volta completato il percorso, comunicare alle Casse Edili/Edilcasse territoriali l'effettiva e contestuale decorrenza di entrambi gli istituti.